

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



DISCUSSIONI

~~~~~  
Legislatura XIII\* — Sessione 1880  
~~~~~

ROMA, 1880

TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E COMPAGNO

Palazzo Madama.



# DISCORSO

PRONUNCIATO

## DA S. M. UMBERTO I RE D'ITALIA

all'apertura della terza Sessione della Legislatura XIII<sup>a</sup>

il 17 febbraio 1880

---

S. M. il Re ha oggi inaugurato la III<sup>a</sup> Sessione della XIII<sup>a</sup> Legislatura del Parlamento Nazionale.

Alle ore undici antimeridiane S. M., salutata dalle salve d'onore, giungeva al Palazzo di Monte Citorio, ove erano adunati i signori Senatori del Regno ed i signori Deputati.

S. M. il Re era preceduto da S. M. la Regina e da S. A. R. il Principe di Napoli, che ricevuti, sotto al padiglione eretto all'ingresso del Palazzo di Monte Citorio, dalle Deputazioni del Senato e della Camera dei Deputati, erano accompagnati nella Tribuna Reale.

Collo stesso cerimoniale erano pure ricevuti le LL. AA. RR. il Principe Amedeo Duca d'Aosta e il Principe Eugenio di Savoia-Carignano ed accompagnati nell'aula.

All'ingresso di S. M. la Regina, nella Reale Tribuna, scoppiò un immenso fragoroso applauso fra le grida ripetute di *Viva la Regina!*

S. M. il Re accompagnato dalle Deputazioni del Parlamento entrava nell'aula accolto da ripetute salve d'applausi dei membri del Parlamento, sorti in piedi, e dalle tribune affollatissime.

Ai lati di S. M., seduta sul Trono, sedevano le LL. AA. RR. i Principi Amedeo ed Eugenio, e prendevano posto i Ministri Segretari di Stato, i grandi Dignitari di Corte, e le Case militari e civili del Re e dei RR. Principi.

Tutto il Corpo Diplomatico interveniva in grande uniforme nella Tribuna ad esso riservata.

S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, poichè ebbe presi gli ordini da S. M., invitava i signori Senatori e Deputati a sedere; quindi S. E. il Ministro Guardasigilli chiamava con appello nominale a prestare il giuramento, di cui leggeva la formola, i signori Senatori di nuova nomina.

Terminato l'appello, S. M. pronunziava il seguente discorso:

**SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!**

Le parole che io Vi diressi in un giorno di dolore, nel quale dalla unanimità del sentimento nazionale prendeva argomento di fiducia e di speranza, io posso ripeterle oggi dopo l'ardua prova di questi due anni di regno.

Davanti alle gravi questioni agitatesi nella passata Sessione, e che toccano sì vivamente a tanta parte delle nostre popolazioni, queste mostrarono di sapere

attendere con calma l'esito delle discussioni parlamentari ed i benefici invocati dalle nostre istituzioni.

Le due promesse che il Fondatore del Regno lasciò come supremo legato all'Italia risorta, la riforma del sistema tributario a sollievo delle classi povere, e l'allargamento del diritto elettorale, sono un sacro debito verso la Sua Venerata memoria e verso la giusta aspettazione del nostro popolo (*Vivissimi applausi*).

Se il savio intento di non turbare l'equilibrio fra le spese e le entrate dello Stato ha potuto creare difficoltà ed indugi, ora una più sicura esperienza varrà ad affrettare, ne ho fiducia, il compimento di un'opera che fu iniziata colla mitigazione della imposta più lamentata dalle classi colpite dalla fortuna, ma nobilitate dal lavoro (*Applausi*).

Per dare opera efficace e per crescere autorità ad ogni civile riforma, occorre provvedere alla ricostituzione del corpo elettorale.

Convinto che il mio Regno si fonda sull'amore del popolo, (*Applausi ripetuti ed evviva al Re*) desidero che la sua Rappresentanza tragga nuova forza da maggiore concorso di volontà e di interessi. L'istruzione maggiormente diffusa mercè le leggi da Voi votate, Vi consente ora di chiamare fidatamente all'esercizio del sommo diritto del cittadino quanti offrono la necessaria guarentigia della capacità legalmente accertata.

Il mio Governo Vi ripresenterà dunque i due disegni di legge per la soppressione graduale dell'imposta sul macinato, e per la riforma elettorale. (*Bene!*) Sono questi i più urgenti e fondamentali provvedimenti che io Vi raccomando. Ne saranno complemento e conseguenza alcune altre proposte.

Ritoccare la legge comunale e provinciale in alcuni punti sostanziali, additati dall'accordo delle opinioni;

Ringiovanire gli ordinamenti amministrativi e giudiziari, di cui tante volte si lamentò la complicazione;

Curare la imparziale e coordinata esecuzione delle opere ferroviarie, decretate con una legge che onora la passata Sessione, e destinate ad agevolare i commerci, a stimolare le industrie, a cementare l'unità degli interessi territoriali;

Continuare la bene avviata revisione della legislazione penale, e mettere mano alla correzione del codice commerciale, resa urgente per la novità e le quotidiane trasformazioni dei fatti economici.

Sono lavori questi a cui il mio Governo Vi inviterà, confidando che le Vostre discussioni procederanno sollecite ed efficaci.

Nella passata Sessione il Parlamento seppe nobilitare la carità, resa necessaria dalle stagioni inclementi, volgendola a stimolo di lavoro. Ora il mio Governo Vi presenterà alcuni disegni di legge per la esecuzione di molte opere produttive nell'intento di dare vigoroso impulso alla attività nazionale. Gravi ragioni consigliano a comprendere fra queste le indispensabili alla salubrità ed al decoro di Roma, la quale creò l'unità e la grandezza della prima Italia, e non

deve ospitare l'Italia nuova solo in mezzo ai ricordi delle passate fortune. (*Bene-  
nissimo!*)

Non è d'uopo che io raccomandi al vostro patriottismo il completo ordina-  
mento dell'esercito e dell'armata, custodi dell'onore e della sicurezza nazionale.  
(*Bene!*) Della vostra sollecitudine per così importante scopo ebbi prove in questi  
ultimi anni. Voi saprete, ne sono certo, serbare una prudente misura, aumen-  
tando, ove occorra, gli assegni, senza nè trasmodare a dispendi inopportuni,  
nè trascurare la più attenta economia.

Le buone relazioni d'amicizia che coltiviamo con tutti gli Stati, e che ci  
sono da tutti ricambiate, ci confermano nel convincimento che l'imparzialità e  
la lealtà dei Governi sono i più sicuri mezzi di mantenere l'accordo tra i po-  
poli. La conservazione della pace è vivo desiderio ed alto interesse dell'Italia.  
È quindi naturale per essa la scrupolosa osservanza del Trattato di Berlino, come  
le è agevole l'adempiere la promessa fatta al mondo, che, ricostituita ad unità,  
sarebbe stata elemento di concordia e di progresso.

#### SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Se lunga e faticosa fu la passata Sessione, io spero che non meno operosa  
ed ancora più feconda sarà questa, che io inauguro confermando la mia fede  
nei destini della Patria, nel senno del Parlamento, nella lealtà e nell'affetto del  
popolo, il quale avviato a libertà dal Mio Magnanimo Avo, richiamato dal Mio  
Grande Genitore a dignità di Nazione, sa che mi troverà sempre devoto alle  
tradizioni della Mia Casa ed alla santità delle nostre istituzioni (*Lunghi e vi-  
vissimi applausi ed acclamazioni al Re*).

Poichè ebbe fine il discorso di S. M., S. E. il Ministro dell'Interno dichiarò, in nome del  
Re, aperta la III<sup>a</sup> Sessione della XIII<sup>a</sup> Legislatura del Parlamento.

Le LL. MM. e i RR. Principi, accompagnati dalle Deputazioni del Parlamento fino al pa-  
diglione esterno, lasciarono l'aula fra gli applausi, facendo ritorno al R. Palazzo.

Lungo il loro passaggio, sul quale stavano schierate le truppe del presidio, la popolazione,  
con unanimi incessanti applausi ed evviva, faceva a gara per esprimere agli Augusti Sovrani  
i più vivi e cordiali sentimenti d'affetto e devozione.



## I.

## TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** *Invito a quattro Senatori più giovani d'età di assumere le funzioni di Segretari provvisori — Comunicazione del R. Decreto di chiusura della Sessione e di riconvocazione del Parlamento; dei decreti di nomina del Presidente e dei quattro Vice-presidenti del Senato; dei decreti di nomina di ventisei nuovi Senatori — Votazione per la nomina di quattro Segretari — Comunicazione di notizie sulla malattia del Senatore Arese — Risultato della votazione per i Segretari — Votazione per la nomina di due Questori — Risultato della votazione — Ordine del giorno per la seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

**PRESIDENTE.** Secondo il regolamento, invito quattro fra i Senatori più giovani di età ad assumere le funzioni di Segretari provvisori.

I Senatori più giovani presenti sono gli onorevoli Lampertico, Bardesono, Boncompagni-Ottoboni e Cremona.

(I quattro Segretari provvisori seggono al banco della Presidenza).

**Comunicazione di Reali Decreti.**

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, **BONCOMPAGNI-OTTOBONI** legge:

**UMBERTO I***per grazia di Dio e volontà della Nazione***RE D'ITALIA.**

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

**Art. 2.**

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati per il giorno 17 corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma il 1° febbraio 1880.

**UMBERTO****DEPRETIS.**

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, **BARDESONO** legge:

Roma, 15 febbraio 1880.

Mi pregio partecipare alla S. V. che con Decreti Reali firmati da S. M. il Re nell'udienza d'oggi, venne costituito l'Ufficio della Presidenza del Senato del Regno per la 3<sup>a</sup> Sessione della XIII Legislatura con le nomine seguenti:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1880

Tecchio Avv. Sebastiano, Cav. della SS. Annunziata, *Presidente*.

Conforti Commendatore Raffaele - Borgatti Commendatore Francesco - Caccia Commendatore Gregorio - Alfieri di Sostegno Marchese Carlo, *Vice-Presidenti*.

Rinnovo alla S. V. gli atti della mia distinta considerazione.

*Il Ministro*  
DEPRETIS.

Roma, 16 febbraio 1880.

Sua Maestà il Re con Decreto d'oggi si è compiaciuto di nominare Senatori del Regno i Signori:

Sanseverino Vimercati Conte Alfonso;  
Bertini Gio. Battista;  
Pallavicini di Priola Luogotenente Generale Marchese Emilio;  
Maurigi Marchese Giovanni;  
La Loggia Dott. Gaetano;  
Nisceni Corrado Principe di Valguarnera;  
Guarneri Avv. Andrea;  
Amante Comm. Enrico, Presidente di Sezione di Corte d' Appello;  
Casalis Comm. Bartolomeo, Prefetto;  
Corte Comm. Clemente, Prefetto;  
Mazzoleni Comm. Pericle, Prefetto;  
De Luca Prof. Sebastiano;  
Ghivizzani Comm. Antonio, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato;  
Martinengo di Villagarva Conte Angelo;  
Borselli Comm. Giuseppe;  
Giuli Cav. Domenico;  
Vera Prof. Augusto;  
Cocozza, Marchese di Montanara, Giuseppe;  
De Riseis Barone Panfilo;  
Gorresio Prof. Gaspare;  
Pecile Luigi Gabriele;  
Cognata Dott. Giuseppe;  
Tamborrini Comm. Achille;  
Pacchiotti Prof. Giacinto;  
Delfico-Defilippis Marchese Troiano;  
Mazzacurati Marchese Giuseppe.

Mi riservo d'inviare alla E. V. le copie autentiche dei Decreti Reali, per essere consegnate ai titolari, dopo che il Senato avrà preso atto delle nomine.

Mi onoro rinnovare a V. E. gli atti della mia più distinta osservanza.

*Il Ministro*  
DEPRETIS.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, BONCOMPAGNI-OTTOBONI dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

#### Nomina dei quattro Segretari.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la nomina di quattro Segretari.

Senatore MAURO MACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURO MACCHI. Domando se non sarebbe meglio votare contemporaneamente anche per la nomina dei due Questori, e fare così, per risparmio di tempo, una sola votazione.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Mauro Macchi che, ove si procedesse contemporaneamente alla votazione per la nomina dei quattro Segretari e dei due Questori, potrebbe accadere, cosa non ammissibile secondo il Regolamento, che qualcuno dei Signori Senatori risultasse nominato e tra i Segretari e tra i Questori.

Credo perciò sia miglior partito che la votazione segua separatamente.

Ha luogo l'appello per la nomina dei quattro Segretari.

(Il Senatore Boncompagni-Ottoboni, Segretario provvisorio, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si procede ora all'estrazione a sorte degli scrutatori.

(Vengono estratti i nomi dei signori Senatori Serra Francesco Maria, Pissavini, Prinetti).

Mi viene riferito non essere nell'Aula il Senatore Pissavini. Quindi estraggo a sorte un altro scrutatore.

(Viene estratto il nome del Senatore Casati).

I signori Senatori Segretari sono pregati di consegnare l'urna delle schede ai signori Scrutatori, che sono i Senatori Serra Francesco Maria, Prinetti e Casati.

PRESIDENTE. Do lettura di un telegramma che mi giunge da Firenze:

« Senatore Arese passò notte assai buona;

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1880

seguita però un po' d'affanno. Le forze si sostengono.

« Prefetto CLEMENTE CORTE ».

(Gli Scrutatori, ricevuta l'urna delle schede, si assentano dall'Aula e tornano dopo una mezz'ora).

PRESIDENTE (*legge*). Risultato della votazione:

Senatori votanti	82
Maggioranza	43

Il Senatore Tabarrini ebbe voti	58
» Chiesi »	56
» Casati »	54
» Verga C. »	52

Ebbero poi maggiori voti:

Il Senatore Manfredi che ne riportò	24
» Manfrin »	3

Gli altri voti andarono dispersi.  
Schede bianche 4

Sono adunque eletti a Segretari i signori Senatori: Tabarrini, Chiesi, Casati, Verga C.

#### Nomina dei due Questori.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la nomina dei due Questori.

Prego i signori Senatori Scrutatori Serra F. M., Prinetti e Casati di voler rimanere nell'Aula per prestare il loro ufficio anche per lo scrutinio dei Signori Questori.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore Lampertico, Segretario provvisorio, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i Signori Scrutatori Serra F. M., Prinetti e Casati di venire a ricevere l'urna.

(Gli scrutatori, ricevuta l'urna delle schede, si assentano dall'Aula e tornano dopo 20 minuti).

PRESIDENTE. Ecco il risultato della votazione per la nomina dei signori Questori:

Votanti	82
Maggioranza	42

Eletti: Chiavarina con voti 62  
Vitelleschi con voti 53

Ottenne poi 24 voti il Senatore Manfrin: gli altri voti andarono dispersi; e vi furono quattro schede bianche.

Domani avrà luogo la seduta alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno:

- 1° Insediamento dell'Ufficio di Presidenza;
- 2° Nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori;
- 3° Nomina della Commissione permanente di Finanza;
- 4° Nomina della Commissione per la contabilità interna;
- 5° Nomina della Commissione di sorveglianza per la Biblioteca;
- 6° Nomina di tre Commissari per la Giunta di sorveglianza per l'Amministrazione del Debito Pubblico;
- 7° Estrazione a sorte degli Uffici.

Ringrazio i signori Senatori, Segretari provvisori, dell'ufficio che hanno cortesemente prestato.

La seduta è sciolta (ore 4, 20).



## II.

## TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Insediamiento della Presidenza — Discorso del Presidente — Approvazione del processo verbale della tornata precedente — Comunicazione della Relazione della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, e di un messaggio del Presidente della Corte dei Conti che trasmette l'elenco dei contratti registrati dalla Corte stessa previo il parere del Consiglio di Stato, nell'anno 1879 — Appello nominale per la nomina delle Commissioni: 1° per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori; 2° di quella permanente di Finanza; 3° di quella di contabilità interna; 4° di quella per la Biblioteca; 5° per la nomina di tre Commissari per la Giunta di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico — Estrazione a sorte degli scrutatori — Estrazione a sorte degli Uffici — Presentazione di tre progetti di legge: 1° Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile; 2° Tariffa degli avvocati e procuratori; 3° Facoltà di pubblicare il nuovo Codice di commercio — Notizie sul corso della malattia del Senatore Arese — Risultato della votazione per la nomina delle Commissioni suindicate — Ordine del giorno per domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Non è presente nessun Ministro; più tardi interviene il Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Prego i signori Segretari ed i signori Questori ieri eletti a prendere i loro posti.

(I Signori Segretari e Signori Questori salgono al Seggio).

Osservandissimi miei Signori:

Per la terza volta sono chiamato all'altissimo onore di presiedere il Senato del Regno.

Non saprei darvi oggidi altra promessa, salvo quella che già vi diedi dapprima, e nelle passate sessioni rigidamente mantenni; la promessa di reggere le vostre adunanze con assoluta e sincera neutralità. Certamente, ho anch' io le mie opinioni, le mie convinzioni; e mi vergognerei se le disdicessi: ma Voi vedeste a prova, com' esse rimangano chiuse dentro di me sino al momento che, finite le

discussioni, ciascuno dei congregati ha potuto porgere il suo suffragio.

Rendo grazie a Voi tutti della indulgenza che costantemente vi piacque manifestarmi. E più speciali le rendo agli egregi che, sedutimi accosto, mi confortarono del loro consiglio nelle cure, non sempre lievi nè facili, dell' Ufficio di Presidenza.

Signori. Non è meraviglia che tra i Senatori siano talvolta diversi i pareri e i giudizi. Meraviglia sarebbe, e danno esiziale, se nel Senato covassero passioni di parte e discordie di affetti. Ma ciò non avverrà mai. Me ne assicura il senno vostro, la patria carità, la religione che tutti ci stringe alla Bandiera, alla Dinastia, allo Statuto.

(*Vivissimi e generali segni di approvazione.*)

Prego i signori Segretari di leggere il processo verbale della seduta di ieri.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il processo verbale della seduta di ieri, che viene dal Senato approvato.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1880

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che è pervenuta alla Presidenza la « Relazione della Giunta per l'inchiesta agraria e sulla condizione delle classi agricole » ed un « Messaggio del Presidente della Corte dei Conti, che trasmette l'Elenco dei contratti sui quali nel decorso anno 1879 il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte ha registrato ».

Si procede all'appello nominale per la nomina delle Commissioni, che sono iscritte all'ordine del giorno.

Un solo appello nominale può bastare per tutte le Commissioni.

Prego dunque i signori Senatori a volere, quando si sentano chiamati, deporre nelle urne rispettive le schede che loro sono state consegnate, e che avranno riempite.

(Il Senatore, Segretario, Verga Carlo fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Si procede all'estrazione a sorte dei nomi degli scrutatori delle schede deposte per la nomina delle varie Commissioni.

Gli scrutatori per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori sono i signori Senatori: Giovanola, Beretta, Serra Francesco Maria.

Gli scrutatori per la nomina della Commissione permanente di finanza sono i signori Senatori: Grossi, Sartirana, Cannizzaro.

Gli scrutatori per la nomina della Commissione di contabilità interna sono i signori Senatori: Mamiani, Cambray-Digny, Lacaita.

Per le altre due Commissioni basterà eleggerne tre.

Gli scrutatori per la nomina delle due Commissioni, una per la Biblioteca e l'altra per la Giunta di sorveglianza alla Amministrazione del Debito pubblico sono i Senatori: Chiavarrina, Caracciolo di Bella e Sacchi Vittorio.

La votazione è chiusa.

Facendomisi osservare in questo momento che non sono presenti nell'Aula i signori Senatori Giovanola e Beretta, stati estratti a scrutatori delle schede per la Commissione di verifica dei titoli dei nuovi Senatori, si estraggono i nomi di due supplenti.

(Questi riescono nelle persone dei signori Senatori Manzoni e Finali).

Pregò ora tutti i signori Senatori scrutatori a ritirare le urne rispettive.

### Sorteggio degli Uffici.

**PRESIDENTE.** Si procede all'estrazione a sorte degli Uffici.

Il Senatore, Segretario, CASATI fa il sorteggio degli Uffici che risultano composti come segue:

#### UFFICIO I.

Zini  
Mazè de la Roche  
Prati  
Caracciolo di Bella  
Camerata-Scovazzo  
Della Gherardesca  
Pisani  
Ruschi  
Scalini  
Mazzoni  
Verga Andrea  
Visone  
Macchi  
De Cesare  
Negri di San Front  
Lacaita  
Cencelli  
Longo  
Zoppi  
Magni  
Del Giudice  
Carradori  
Maggiorani  
Rizzoli  
Malusardi  
Petitti  
Giovanelli  
Boschi  
Malaspina  
Antonini  
Barbavara  
Rossi Alessandro  
Di Giovanni  
Morosoli  
Corsi Luigi  
Mantegazza  
Devincenzi  
Perez  
Jacini  
Malvezzi  
Tamaio  
Bombrini  
Grixoni

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1880

Ricci  
 Lauzi  
 Di Revel  
 Turrisi-Colonna  
 Colonna  
 Calcagno  
 Siotto-Pintor  
 S. A. R. il Principe Tommaso  
 De Ferrari  
 Calabiana  
 Cialdini  
 Corti  
 Venini  
 Cacace  
 Castagnetto  
 Fasciotti  
 Besana  
 Biscaretti  
 Pepoli Carlo  
 Menabrea  
 Ciccone  
 Lanza  
 Medici Michele  
 Polsinelli  
 Pignatelli di Monteleone

## UFFICIO II.

Saracco  
 Merlo  
 Borsani  
 Barbaroux  
 Bardesono  
 Borgatti  
 Bonelli Raffaele  
 Verga Carlo  
 Magliani  
 Bella  
 Garzoni  
 Rasponi  
 Cucchiari  
 Sauli  
 Sprovieri  
 Miraglia  
 Nunziante  
 Tabarrini  
 Cambray-Digny  
 Plezza  
 Sergardi  
 Panissera

De Filippo  
 Ghiglieri  
 Deodati  
 D'Azeglio  
 Caccia  
 Mirabelli  
 Beltrani  
 Cadorna Raffaele  
 Trombetta  
 Brioschi  
 Cavallini  
 Morelli  
 Rizzari  
 Pietracatella  
 Di Brocchetti  
 Pica  
 Ponzi  
 Todaro  
 Cremona  
 Bruzzo  
 Nitti  
 Mezzacapo Carlo  
 Meuron  
 Gadda  
 Reali  
 Poggi  
 De Luca  
 Maglione  
 S. A. R. il Principe Amedeo  
 Ferraris  
 Barracco  
 Melegari  
 Vigliani  
 Cabella  
 Mongenet  
 Persano  
 Della Rocca  
 Cianciafara  
 Dalla Valle  
 Della Bruca  
 Borromeo  
 Airenti  
 Cagnola  
 Sighele  
 De Siervo  
 Melodia

## UFFICIO III.

Prinetti  
 Martinelli

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1880

Tommasi  
 Arezzo  
 Marignoli  
 D'Adda  
 Farina Maurizio  
 Acton Ferdinando  
 Errante  
 Pantaleoni  
 Cipriani Pietro  
 Cutinelli  
 Mischi  
 Pettinengo  
 Beretta  
 Medici Giacomo  
 Araldi-Erizzo  
 Ridolfi  
 Guicciardi  
 Compagna  
 Torelli  
 Bargoni  
 Fornoni  
 Bertea  
 Artom  
 Torrigiani  
 Vitelleschi  
 Monaco la Valletta  
 Moleschott  
 Cittadell  
 Frasso  
 Conforti  
 Pessina  
 Palasciano  
 Giorgini  
 Piola  
 Fedeli  
 Pallavicini  
 Camozzi-Vertova  
 Pasella  
 Rega  
 Tanari  
 Finocchietti  
 Di Bovino  
 Maffei  
 Carrara  
 Pallieri  
 Cantelli  
 Pavese  
 Pironti  
 Collacchioni  
 Di S. Giuliano  
 Bruno

Gagliardi  
 Torrearsa  
 Corsi Carlo  
 De Riso  
 Villa-Riso  
 Assanti  
 Andreucci  
 Alianelli  
 Giordano  
 Verdi  
 Mattei  
 Laconi  
 Carcano  
 Boccardo  
 Padula

## UFFICIO IV.

Moscuzza  
 Cusa  
 De Falco  
 Cannizzaro  
 Di Sartirana  
 Norante  
 Amari  
 Angioletti  
 Giustinian  
 Camuzzoni  
 Gravina Luigi  
 Torre  
 Pepoli Gioacchino  
 Manfrin  
 Giovanola  
 Majorana  
 Benintendi  
 Sacchi Vittorio  
 Michiel  
 Annoni  
 Astengo  
 Atenolfi  
 Mayr  
 De Gasparis  
 Pescetto  
 Massarani  
 Lauri  
 Garelli  
 Varano  
 Figoli  
 Paternostro  
 Casati  
 Valfrè

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1880

Scacchi  
 Galeotti  
 Boyl  
 Fenzi  
 Scarabelli  
 Cossilla  
 Linati  
 Rosa  
 Bellinzaghi  
 Montanari  
 Irelli  
 Cavalli  
 Chigi  
 Pianell  
 Casanova  
 Di Sortino  
 Danzetta  
 Di Moliterno  
 Boncompagni-Ludovisi  
 Gravina Giacomo  
 S. Cataldo  
 Cosenz  
 Boncompagni Carlo  
 De Gregorio  
 Acquaviva  
 Revedin  
 Arese  
 Pandolfina  
 Palmieri  
 Gozzadini  
 Cavagnari  
 Vegezzi  
 Acton Guglielmo  
 Eula  
 Costantini

## UFFICIO V.

Serra  
 Grossi  
 Manfredi  
 Manzoni  
 Bembo  
 Paoli  
 Boncompagni-Ottoboni  
 Duchoquè  
 Belgioioso Luigi  
 Lampertico  
 Chiavarina  
 Alfieri

Cerruti  
 Corsi Tommaso  
 Cadorna Carlo  
 Durando  
 Della Verdura  
 Di Monale  
 Cantoni  
 Gamba  
 Piedimonte  
 Giacchi  
 Mauri  
 Tirelli  
 Fenaroli  
 Colocci  
 Mezzacapo Luigi  
 Migliorati  
 De Angelis  
 Alvisi  
 Mamiani  
 Bonelli Cesare  
 Finali  
 Pissavini  
 Vigo-Fuccio  
 Rossi *avvocato*  
 Chiesi  
 Belgioioso Carlo  
 Fiorelli  
 Pernati  
 Raffaele  
 Campello  
 Tholosano  
 Strongoli-Pignatelli  
 Malenchini  
 Riboty  
 Ricotti  
 Tornielli  
 Martinengo  
 Cornero  
 Pasqui  
 Caracciolo di S. Arpino  
 Sylos-Labini  
 De Sonnaz  
 Sacchi Gaetano  
 Rossi *generale*  
 Casaretto  
 Di Bagno  
 Arrivabene  
 Provana  
 Farina Mattia  
 Bellavitis  
 Vannucci

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1880

Torremuzza  
Cipriani Leonetto  
Balbi-Senarega  
Fontanelli  
S. A. R. il Principe Eugenio

**Presentazione di tre progetti di legge.**

**PRESIDENTE.** Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho l'onore di presentare al Senato:

1. Il progetto di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno al procedimento formale e sommario.

2. Il progetto di legge riguardante la Tariffa per gli onorari degli avvocati e procuratori.

3. Il progetto di legge per autorizzazione a pubblicare il nuovo Codice di commercio.

I due primi progetti di legge furono già votati da questo augusto Consesso; ma in seguito alla chiusura della Sessione, ho sentito la necessità di ripresentarli al voto del Senato.

Credo poi che sarebbe conveniente, e faccio quindi preghiera, che i progetti di legge medesimi siano rimandati alle Commissioni che si sono già occupate dello studio dei progetti anteriormente presentati e già stati nella scorsa Sessione votati.

In quanto al Codice di commercio, faccio istanza perchè il Senato voglia incaricare dell'esame la Commissione stessa che aveva già compiuti gli studi intorno al Codice commerciale, perchè possa allestirsi al più presto la Relazione e possa quindi il Senato occuparsi pure al più presto di questa parte importantissima del nostro Diritto.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge.

Quanto alla determinazione da prendere circa le Commissioni che riferiscano su questi tre progetti di legge, bisognerà aspettare a domani, perchè il numero dei Senatori presenti nell'Aula s'è molto assottigliato.

Avverto il Senato che l'ordine del giorno per domani sarà: alle ore 2 p. riunione negli Uffici per la loro costituzione; ed alle ore 3 seduta

pubblica per le deliberazioni del Senato circa l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Ricevo da Firenze il seguente telegramma:

« Senatore Arese passò notte buonissima. Notevole diminuzione nella respirazione affannosa. Condizioni generali soddisfacenti.

« Prefetto CLEMENTE CORTE ».

**Risultato della votazione**

**PRESIDENTE.** Leggo il risultato dello scrutinio della votazione per la nomina della Commissione di contabilità interna.

Votanti	79
Maggioranza	40

Rimasero eletti a maggioranza, secondo il Regolamento, i signori Senatori:

Finali	con voti	53
Martinelli	»	44
Tabarrini	»	43
Duca di Fiano	»	41

Si dovrà quindi procedere dimani alla nomina di un altro membro ancora. Avverto che la votazione è libera per tutti, non essendo il caso di ballottaggio; faccio osservare poi che hanno avuto maggiori voti i signori Senatori:

De Cesare	34
Cencelli	16
Malusardi	15
Manfrin	4
Saracco	4

Altri andarono dispersi — schede bianche 6.

Leggo il risultato della votazione per la nomina della Commissione per la Biblioteca:

Votanti	79
Maggioranza	40

Ottennero maggiori voti i signori Senatori:

Tabarrini che n'ebbe	49
Mauri	» 47
Mamiani	» 46

i quali rimasero eletti.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1880

Ebbero poi maggior numero di voti i signori Senatori

Macchi	31
Amari	6
Pantaleoni	4
Schede bianche	35

Gli altri voti andarono dispersi.

Leggo ora il risultato della votazione per la nomina della Commissione di sorveglianza alla Amministrazione del Debito pubblico.

Votanti	78
Maggioranza	40

Ottennero maggiori voti i signori Senatori:

Astengo	che ne ebbe	53
Saracco	»	47
Tabarrini	»	45

i quali rimasero eletti.

Gli altri voti poi si divisero nel seguente modo:

Il Senatore Garelli	ne ebbe	11
» Finali	»	6
» Di Cossilla	»	4
» Cambray-Digny	»	4

Schede bianche 31; gli altri voti andarono dispersi.

Leggo il risultato della votazione per la nomina della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori.

Votanti	79
Maggioranza	40

Ottennero maggiori voti i seguenti signori Senatori:

Amari	che ne ebbe	54
Boncompagni-Ottoboni	»	53
Arese	»	52
Torelli	»	52
Pallavicini	»	51
Duchoquè	»	51
Mamiani	»	50
Casati	»	47
De Filippo	»	45

Epperò tutti questi signori Senatori, avendo raggiunto la maggioranza, rimasero eletti a membri della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori.

Dopo ottennero maggiori voti i seguenti signori Senatori:

Trombetta	che ne ebbe	16
Manfredi	»	15
Paternostro	»	13
Sartirana	»	5

Gli altri voti andarono dispersi; schede bianche 5.

Leggo per ultimo il risultato della votazione per la nomina della Commissione permanente di Finanza:

Schede	79
Maggioranza	40

Ebbero voti maggiori i seguenti signori Senatori:

Giovanola	che ne ebbe	65
Duchoquè.	»	55
De Cesare	»	55
Saracco	»	54
De Filippo	»	54
Cambray-Digny.	»	54
Martinelli.	»	54
Bembo.	»	53
Lampertico	»	52
Trombetta	»	51
Beretta	»	51
Verga Carlo	»	49
Bruzzo	»	49
Cavallini	»	48
Casati	»	45

Tutti e quindici questi signori Senatori rimasero quindi eletti.

Ebbero poi maggiori voti i signori Senatori:

Maggiorani	che ne ebbe	19
Caracciolo Di Bella	»	14

Domani, come ho detto, avrà luogo, alle ore 2 pomeridiane, la riunione negli Uffici per la loro costituzione, ed alle ore 3 vi sarà seduta pubblica.

Ripeto che l'ordine del giorno per domani porta:

1° Deliberazioni circa l'indirizzo in risposta al discorso della Corona;

2° Nomina di un Commissario a complemento della Giunta per la contabilità interna.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2 pom.)



## III.

## TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Istanze dei Senatori Torelli e Manfrin in ordine a proposte modificazioni al Regolamento — Osservazioni del Senatore Errante — Lo svolgimento delle proposte è ammesso e rimandato alla seduta successiva — Notizie sul corso della malattia del Senatore Arese — Votazione per la nomina di un Commissario a compimento della Commissione di contabilità interna — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria, e istanza del Ministro delle Finanze perchè venga rinviato all'esame dell'Ufficio Centrale della precedente Sessione — Proclamazione dell'esito della votazione a compimento della Commissione di contabilità interna.*

La seduta è aperta alle ore 3 30.

Non è presente alcun Ministro. Più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Mozioni dei Senatori Torelli e Manfrin.**

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORELLI. Verso la fine della Sessione passata io aveva presentato la proposta...

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

Senatore TORELLI... di aumentare il numero dei Segretari della Presidenza e di portarlo da quattro a sei. Ora io mi permetto di rinnovare la medesima proposta, e pregherei perciò la Presidenza ad avere la bontà di metterla all'ordine del giorno quanto prima.

PRESIDENTE. Il Senatore Manfrin ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. Nella medesima occasione in cui l'on. Senatore Torelli aveva proposto una modificazione al Regolamento del Senato, anch'io avevo fatto una proposta, quella cioè che il Regolamento medesimo venisse modifi-

cato in modo che si potesse accertare il voto individuale.

Il Comitato privato ha approvato quella proposta, dichiarando che sarebbe stata messa all'ordine del giorno nella prossima Sessione.

Essendosi invece dall'Ufficio di Presidenza creduto indispensabile di sopprimerla affatto per l'avvenuta chiusura della Sessione, io ho l'onore di riproporla, nella speranza sia dal Senato ammesso che venga posta all'ordine del giorno in una prossima seduta.

PRESIDENTE. La sua proposta non è stata soppressa, ma è caduta di sua natura, non meno che quella del Senatore Torelli, per la chiusura della Sessione, statuita per Decreto Reale.

Ora dunque interrogo i signori Senatori se intendono che la proposta del Senatore Manfrin venga messa all'ordine del giorno.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Quando venne fatta quella proposta io non mi trovavo in Senato. Se mi fossi trovato presente, mi sarei opposto, imperocchè solamente quando s'intendesse fare qualche riforma al Regolamento, si potrebbe vedere il modo da seguire.

La proposta dell'onor. Manfrin in sostanza

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1880

consiste nel sapere i nomi dei Senatori che votano; ciò che non è nè giusto, nè conforme all'indole del Senato...

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

Senatore ERRANTE. Ho sentito dire che l'unico scopo di quella proposta sta nel sapere i nomi di coloro che votano. Ora, siccome le votazioni si fanno per alzata e seduta, o per divisione, ne viene che i nomi dei votanti sono palesi e manifesti, perchè si vedono le persone che votano.

In quanto al pubblicare i nomi, quella è una disposizione che si trova nel Regolamento della Camera elettiva, e là forse sta bene; mentre la medesima non parmi conforme all'indole del Senato.

Aggiungo a questo proposito una semplice idea (che poi svolgerò meglio quando verrà in discussione questa proposta); ed è che, siccome noi in Senato abbiamo nel Regolamento un articolo il quale dice che, a richiesta di non so quanti Senatori, si possa fare la votazione a scrutinio segreto, questa disposizione verrebbe a trovarsi in aperta contraddizione con quella che ora si vorrebbe aggiungere, per cui bisognerebbe cancellare l'antica.

Questi sono i motivi che io avrei dovuto dire fin d'allora. Ma ora cosa si vuole sapere? Si vuol sapere soltanto se si debba mettere o no la proposta di cui trattasi all'ordine del giorno.

E queste sono le ragioni che avrei voluto dire fin d'allora se fossi stato presente.

PRESIDENTE. Prego di avvertire che oggi non si tratta di discutere questa proposta, nè di ammetterla o no; ma puramente di deliberare se debba essere posta all'ordine del giorno, per la seduta che all'uopo si crederà di fissare.

Quindi pongo ai voti la proposta del signor Senatore Torelli, non quanto al merito della medesima, ma quanto al decidere se o no debba esser posta all'ordine del giorno.

Il Senatore Torelli propone che, invece di quattro Segretari, l'Ufficio di Presidenza debba averne sei.

Chi intende che questa proposta sia posta all'ordine del giorno, voglia alzarsi.

Senatore MANFRIN. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Il Comitato segreto....

PRESIDENTE. Perdoni. È stata fatta dal Sena-

tore Torelli una proposta e fu chiesto che la si ponga all'ordine del giorno.

Dunque chi intende che sia inscritta all'ordine del giorno la proposta del Senatore Torelli, di portare a sei il numero dei Segretari dell'Ufficio di Presidenza, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN. L'on. Senatore Errante ha percorso la questione parlando del merito...

PRESIDENTE. Non si deve parlare del merito.

Senatore MANFRIN. Questo non è nel caso.

Quando un Senatore fa una proposta, credo che sia un atto di cortesia il permettere che egli la svolga, salvo poi al Senato di decidere se debba o no essere accettata.

Io prego quindi il Senato a permettermi di svolgere la mia proposta quando sarà posta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se acconsente che la proposta del signor Senatore Manfrin sia posta all'ordine del giorno.

Chi è di quest'avviso, voglia sorgere.

(Approvato).

Anche la proposta del Senatore Manfrin sarà dunque inscritta all'ordine del giorno.

Ora devesi stabilire in quale seduta le proposte testè accennate si abbiano a discutere.

Se nessuno muove obiezioni, le due proposte saranno discusse domani.

Chi intende che siano poste all'ordine del giorno di domani, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ricevo in questo punto dal signor Prefetto di Firenze, il seguente bollettino circa la salute del Senatore Arese:

« All'infuori della gonfiezza delle estremità inferiori, notevole diminuzione in tutti i fenomeni morbosi. Si sospende il bollettino ».

« Firmato: PELLIZZARI ».

#### Nomina di un Commissario per la contabilità interna.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la nomina di un commissario a complemento della Commissione per la contabilità interna.

Come il Senato sa, ieri furono eletti i signori Senatori: Finali, Martinelli, Tabarrini e Duca di Fiano.

Rimane adunque ad eleggere un quinto membro.

La votazione è libera.

Sono pregati i Signori Senatori a deporre di mano in mano che verranno chiamati, la propria scheda nell'urna.

(Il Segretario Casati, fa l'appello nominale).

Le urne restano aperte.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria.

Prego il Senato a voler decretare l'urgenza per questo progetto di legge.

Ieri il Ministro di Grazia e Giustizia presentò pure al Senato i progetti di legge relativi agli onorarî degli avvocati e dei procuratori, alla riforma del procedimento civile, ed al nuovo Codice di commercio.

Ora, a nome del mio onor. Collega Ministro Guardasigilli, debbo pregare il Senato che voglia decretare l'urgenza del progetto di legge relativo al Codice di commercio.

Chiedo inoltre, anche a nome del mio Collega, che tutti i suddetti progetti siano ripresi in esame allo stato in cui erano alla chiusura della passata Sessione, e conseguentemente siano rimessi alle Commissioni che già se ne erano occupate.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della presentazione da lui fatta del progetto di legge relativo alla Sila di Calabria.

Quanto al decretarne l'urgenza, e quanto al rimandare i detti progetti alle stesse Commissioni che già se ne erano occupate antecedentemente, se ne parlerà più tardi.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Prego il Senato di acconsentire che il progetto sulla Sila di Calabria, che ho avuto l'onore di ripresentare testè, sia rimandato alla stessa Commissione già nominata durante la precedente Sessione legislativa.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, sarà tenuto conto del desiderio espresso dal signor Ministro delle Finanze.

La votazione per la nomina del Commissario alla contabilità interna è chiusa. I Signori scrutatori sono pregati di fare lo spoglio delle schede.

Il risultato della votazione fu il seguente:

Votanti	70
Maggioranza	36

Il Senatore Cencelli ebbe voti	48
» Malusardi	» 8
» De Cesare	» 2
Dispersi	4
Schede bianche	8

Dunque rimane eletto il Senatore Cencelli a complemento della Commissione di contabilità interna.


Domani vi sarà, come ho detto, seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Deliberazione circa l'indirizzo in risposta al discorso della Corona;

Svolgimento delle proposte dei Senatori Torelli e Manfrin per modificazione di disposizioni del Regolamento del Senato;

Relazione sui titoli dei nuovi Senatori.

La seduta è sciolta (ore 5, 20).



## IV.

## TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — Omaggio — Approvazione della nomina dei nuovi Senatori: Pallavicini generale marchese Emilio, Maurigi marchese Giovanni, Mazzoleni comm. Pericle, Bertini cav. Giovanni Battista, Corte generale comm. Clemente, Pecile cav. Gabriele — Il Senatore Pallavicini entra nell'esercizio della carica, avendo prestato giuramento nella seduta reale — Giuramento del Senatore Mazzoleni — Il Senatore Torelli svolge la sua proposta per l'aggiunta nel Regolamento di due Segretari nella Presidenza — Parlano sull'ordine della discussione i Senatori Manfrin e Cambray-Digny — Proposta del Senatore Manzoni — Osservazioni sulla proposta medesima dei Senatori Caracciolo di Bella, Cambray-Digny, Pissavini, Alfieri e Casati — Approvazione della proposta Manzoni con tenue modificazioni ed aggiunte — I progetti di legge presentati nelle due tornate antecedenti sono rinviati alle rispettive Giunte della scorsa Sessione — Incarico alla Presidenza di compilare l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fa omaggio al Senato il Senatore Michele Amari, della *Biblioteca Arabo-Sicula* da esso raccolta; supplemento al Muratori: *Rer. It. scr.* tomo I, parte II.

**Approvazione della nomina dei nuovi Senatori.**

**PRESIDENTE.** Si darà ora lettura delle Relazioni sui titoli dei nuovi Senatori.

Senatore CASATI, *Relatore*. Signori Senatori. Con decreto 15 corrente febbraio S. M. si degnò nominare Senatore del Regno il signor Luogotenente Generale Marchese Emilio Pallavicini di Priola. Pel suo grado egli trovasi compreso

nella categoria 14<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, e dall'estratto matricolare risulta aver egli superata la voluta età. Perciò la Commissione vi propone la convalidazione della di lui nomina.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor Luogotenente Generale Marchese Emilio Pallavicini di Priola.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Il Senato approva).

Senatore CASATI, *Relatore*. Il signor Marchese Giovanni Maurigi, nominato pur egli con decreto di pari data, è Presidente della Corte di Cassazione di Palermo. Come tale è ammissibile in virtù della categoria 8<sup>a</sup> dell'articolo già citato, constando pure avere egli la prescritta età.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della no-

mina del signor Marchese Giovanni Maurigi, Presidente della Corte di Cassazione di Palermo, a Senatore del Regno.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Il Senato approva).

Senatore CASATI, *Relatore*. Con reale decreto del giorno stesso fu nominato Senatore il signor comm. Pericle Mazzoleni. Nato il 26 dicembre 1814, copre la carica di Prefetto dal 6 gennaio 1866. Concorrendo in lui i requisiti di età e quelli richiesti dalla categoria 17<sup>a</sup> dell'articolo 33 dello Statuto, la Commissione vi propone la sua ammissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del signor comm. Pericle Mazzoleni.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Il Senato approva).

Senatore CASATI, *Relatore*. Il signor avv. Giovanni Battista Bertini fu membro della Camera dei Deputati nelle legislature 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> ed 11<sup>a</sup>. Non può quindi correre alcun dubbio sulla sua ammissibilità, e perciò la Commissione vi propone che ne convalidiate la nomina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del signor avvocato Giovanni Battista Bertini, già membro della Camera dei Deputati per parecchie legislature.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Il Senato approva).

Senatore CASATI, *Relatore*. Per gli stessi motivi essa vi propone pure la convalidazione della nomina a Senatore del signor comm. Clemente Corte, Prefetto di Firenze e già Deputato nella 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> legislatura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore del signor commendatore Clemente Corte, Prefetto di Firenze e già Deputato per parecchie legislature.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Il Senato approva).

Senatore CASATI, *Relatore*. Il signor cav. Gabriele Luigi Pecile, nominato con decreto dello stesso giorno, fu anch'esso Deputato nella 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> legislatura. Egli pure trovasi quindi compreso nella categoria 3<sup>a</sup> dell'articolo 33 dello Statuto. La Commissione vi propone quindi la sua ammissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del signor cav. Gabriele Luigi Pecile, già Deputato in quattro legislature.

Chi intende di approvarle, è pregato di sorgere.

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. I signori Senatori Pallavicini e Maurigi hanno già prestato giuramento nella seduta Reale. Non è così dei signori Senatori Mazzoleni, Bertini, Corte e Pecile.

Riguardo a questi, quando verranno nelle sale del Senato, saranno invitati a prestare giuramento.

Intanto, essendo presente il marchese Emilio Pallavicini, prego i signori Senatori Manzoni e Bardesono a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il marchese Pallavicini viene introdotto nell'Aula).

PRESIDENTE. Come ho già detto, il signor marchese Pallavicini, Luogotenente Generale, ha prestato giuramento nella seduta Reale del 17 corrente. Ora sono stati convalidati i suoi titoli a Senatore.

Quindi, datogli atto del già prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ora prego i signori Senatori Chiesi e Lauri d'introdurre nell'Aula il Senatore Mazzoleni per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Mazzoleni viene introdotto nell'Aula e presta il giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Pericle Mazzoleni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Svolgimento della proposta del Senatore Torelli per l'aggiunta nel Regolamento di due Segretari nella Presidenza.**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta del Senatore Torelli per

l'aggiunta nel Regolamento di due Segretari nella Presidenza.

Il Senatore Torelli ha la parola.

Senatore TORELLI. Allorchè venne nominato il primo Senato dal Magnanimo Re Carlo Alberto nel 1848, esso constò di 80 Senatori e la Presidenza era costituita del Presidente, di 2 Vice Presidenti, di 4 Segretari e 2 Questori, e così era pure la Camera dei Deputati. Allorchè al Parlamento del piccolo Piemonte subentrò quello del Regno d'Italia, e precisamente intorno all'epoca che venne proclamato il Regno, il Senato contava circa 250 membri; ma la sua Presidenza era egualmente costituita salvo rapporto ai Vice Presidenti portati da 2 a 4; finalmente ora conta 365 membri e sempre la sua Presidenza è costituita come nella sua origine, tranne il numero dei Vice Presidenti.

Sarebbe un'induzione erronea il voler dire che il lavoro dei signori Segretari crebbe in ragione del numero. Vi sono formalità che si compiono oggi come il primo giorno e sono affatto indipendenti dal numero; ma sarebbe egualmente erroneo il voler sostenere che non vi ebbe aumento di lavoro; infatti noi vediamo che la Camera che crebbe da 205, che era l'antica, a 511, che è l'attuale, duplicò il numero dei suoi Segretari; eppure il Senato passò da 80 a 366, crebbe quindi in proporzione maggiore, ma si può dire che supplì in Senato l'attività, lo zelo dei Segretari. E sta bene: il fatto lo comprova. Epperò, non è per la causa del maggior lavoro che io credo opportuno un aumento, è in causa di un vincolo divenuto più grave in conseguenza della maggior lontananza della capitale dalle residenze, soprattutto di coloro che le hanno ai confini estremi.

All'epoca del Regno Sardo, un Segretario in pochi giorni andava e veniva anche da un punto estremo, un congedo di pochi giorni gli bastava; ma ora, se il Segretario deve andare a Torino, Milano, Venezia, Palermo, gli occorre un tempo assai maggiore. Ora, suppongasì che, o due contemporaneamente siano obbligati ad allontanarsi, ovvero uno cada ammalato mentre un altro è assente: ecco gli altri due immobilizzati, posti in condizione che può divenire loro di danno. Questo è un effetto della più forte distanza; la carica può loro recare quindi un danno che dobbiamo evitare.

È troppo chiaro che io non venni a far qui un colpo di testa e proporre questo cambiamento unicamente perchè a me pare utile; ma mi sono informato se tal caso si è avverato; e posso dire che, se anche di raro, pure avvenne. Un Segretario dovette venir prima di quando sarebbe venuto, se avesse potuto rimanere a fare i fatti suoi.

La proposta io la chiamerei un riguardo dovuto ai nostri Colleghi, già più aggravati di noi di lavoro; epperò io ne raccomando l'adozione, e parmi poi sufficiente il portare il numero de' Segretari da 4 a 6.

Senatore MANFRIN. Domando la parola per un appello al Regolamento.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Manfrin ha la parola.

Senatore MANFRIN. L'articolo 71 del Regolamento dice:

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori ».

Io domando quindi che relativamente alla proposta, fatta dall'onor. Senatore Torelli, vengano seguiti l'ordine e le modalità prescritte dall'articolo 71 del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare che l'articolo 71 del nostro Regolamento fa parte del capitolo 6°, che tratta delle proposte di legge di iniziativa del Senato. Qui non si tratta di proposta di legge: era quindi naturale che io non mi tenessi obbligato a seguire la procedura dell'art. 71.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Del resto, è rimesso al beneplacito del Senato di prendere, circa la procedura, le deliberazioni che crederà opportune.

Il Senatore Manfrin ha la parola.

Senatore MANFRIN. Io accetto perfettamente la dichiarazione dell'onorevolissimo Presidente. Domando soltanto se in occasione di questa proposta noi ci atteniamo all'articolo 71, ovvero se, fatta la proposta e svolta dal suo autore, si debba venire alla discussione ed al merito della medesima.

Domando pertanto che, prima di procedere,

venga stabilito questo punto, se cioè si vuole tenere l'una o l'altra via, affinchè coloro che faranno delle proposte, essendovene altre come è noto, sappiano regolarsi.

**PRESIDENTE.** Ho già osservato or ora che, trattandosi di materia che non è espressamente contemplata dal Regolamento, spetta al beneplacito del Senato il deliberare. Il Senatore Manfrin propone.....

Senatore **CAMBRAY-DIGNY.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY.** Ho domandato la parola appunto per fare, come ho detto, una mozione d'ordine.

Intendo benissimo che il caso attuale non cade sotto la sanzione dell'articolo 71 del Regolamento. Qui non si tratta di una proposta di legge, ma unicamente di una modificazione al Regolamento del Senato. L'osservazione che io mi proponeva di fare si applicherebbe tanto all'una che all'altra delle due proposte che nella tornata d'oggi sono state fatte dagli onorevoli Senatori Torelli e Manfrin, e questa mia osservazione è di pura opportunità. Io credo che due modificazioni di una certa importanza nel Regolamento del Senato dovrebbero proporsi in un giorno in cui il Senato fosse in numero abbastanza completo per rappresentare veramente la maggioranza dei nostri Colleghi.

La mia intenzione dunque era di far osservare agli onorevoli Senatori, oggi presenti, come sarebbe stato forse più conveniente di fissare per la deliberazione definitiva di queste due proposte un giorno in cui presumibilmente i banchi del Senato fossero più popolati di quello che non lo siano in questa circostanza. Era solamente questa, lo ripeto, la mia osservazione, applicabile alle due proposte.

Aggiungerò poi che, oitre al parermi utile che il Senato per questa discussione abbia a fissare un giorno ad una certa distanza di tempo, sarebbe pure, secondo me, conveniente che, trattandosi di proposte sopra il Regolamento, le quali per poco che si estendano, per poco che si vogliano approfondire, potrebbero abbracciare altre parti del Regolamento medesimo, sarebbe, dico, conveniente che si facessero in Comitato segreto.

Questa è la mia opinione, e se ci saranno

dieci Senatori di egual parere, se ne potrà fare a suo tempo la domanda.

Queste mie idee ho voluto esporre al Senato, allo scopo soltanto che non si facciano innovazioni al Regolamento senza il concorso di un discreto numero di Senatori, e senza quell'ampiezza di discussione che parmi questa materia richiegga.

Senatore **MANZONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Quanto allo scarso numero, accennato dal Senatore Cambray-Digny, dei presenti a questa seduta, il Senato comprende che io non poteva prevederlo; io doveva ritenere, secondo il corso naturale delle cose, che ieri ed oggi il Senato si sarebbe trovato in numero più che sufficiente, poichè nei di precedenti abbiamo votato in numero di oltre a cento Senatori. Era probabile, secondo me, che anche oggi i Senatori intervenissero in numero, almeno sufficiente a quello che si ha per legale. Su ciò non posso per ora aggiungere altro: e infine, quanto al Comitato segreto, ha già avvertito lo stesso Senatore Cambray-Digny che occorrerebbe una domanda di dieci Senatori; ed io ricordo che questa, giusta il Regolamento, dovrebb'essere presentata in iscritto.

Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Manzoni.

Senatore **MANZONI.** Io non mi oppongo alla proposta dell'onor. Senatore Torelli; solamente faccio osservare che, trattandosi di modificazioni al nostro Regolamento, desidererei non fossero fatte così a spizzico.

Si è già riconosciuta la necessità di rivedere il nostro Regolamento; e fino da quando eravamo a Firenze fu nominata una Commissione per presentare un nuovo progetto.

La Commissione di cui fu Relatore l'onor. mio amico Senatore Giovanola, adempì il suo compito; ma per sopraggiunte circostanze politiche, e per il trasferimento della Capitale, quel progetto non potè venire in discussione.

Ora però crederei opportuno nominare un'altra Commissione — deferendone la scelta all'onorevolissimo nostro signor Presidente — onde prenda in esame questo lavoro, e proponga quel complesso di modificazioni che la esperienza ha suggerito, prendendo anche in seria considerazione le proposte dei Senatori Torelli e Manfrin, per riferirne in un tempo non lungo.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1880

Questa sarebbe la mia proposta.

PRESIDENTE. Questa si risolverebbe in una proposta pregiudiziale a quella dei Senatori Torelli e Manfrin; poichè il Senatore Manzoni non vuole che si deliberi di modificare in concreto uno o due articoli del Regolamento, ma invece che si proceda in complesso a tutte quelle modificazioni che possano essere desiderate.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRIGIANI. Dopo quello che è stato proposto dagli onorevoli Senatori Torelli e Manfrin, io stesso credo di dover fare una proposta di modificazione al Regolamento per gli articoli 13 e 14, relativi alla Commissione delle petizioni.

Domando adunque se anch'io potrò fare questa proposta insieme a quelle che sono state fatte dagli onor. Senatori Torelli e Manfrin.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore TORRIGIANI. Ecco la mia domanda...

PRESIDENTE. Ciò non è all'ordine del giorno.

Senatore TORRIGIANI. Scusi, signor Presidente. Se fosse nominata una Commissione per prendere in esame le varie proposte, domando se potrò farne una anch'io in aggiunta a quelle degli onorevoli Colleghi Torelli e Manfrin.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Ho domandato la parola per dire che non ho difficoltà di sorta che il Senato rivegga il Regolamento nel suo complesso.

Veramente io credo che la mia proposta poteva reggere benissimo, quando non fosse stata mescolata con altre, perchè era tanto semplice, che veramente non mi pareva occorressero grandi studi e grande discussione in Comitato segreto. Ma quando invece la questione comincia a complicarsi, quando vengono altre proposte che alterano veramente la sostanza del Regolamento, trovo anch'io che veramente il migliore dei partiti si è quello di rimetterle tutte ad una discussione più pacata, e colle forme più solenni, per cui aderisco alla proposta del mio amico Senatore Manzoni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCILO DI BELLA. La proposta del mio onorevole amico e collega Senatore Manzoni, mi pare molto logica, e molto rispondente

agli argomenti addotti dagli onorevoli oratori per motivare quelle riforme parziali che toccano il Regolamento. Avrebbe però, secondo me, il solo inconveniente di rimandare la soluzione ad un tempo indefinito, a un tempo indeterminato, lo che mi parrebbe che per qualche rispetto tornasse meno opportuno, perchè non troverebbero tosto la loro soluzione i quesiti proposti dagli onorevoli Colleghi Senatori Torelli e Manfrin.

Io mi associerei pertanto alla proposta dell'onor. Senatore Manzoni, ma con un emendamento, cioè che la Commissione da nominarsi per presentare al Senato una modificazione del Regolamento, dovesse riferire il risultato del suo lavoro al Senato in un tempo determinato, vale a dire nel corso della presente Sessione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Manfrin intende fare osservazioni sulla proposta del Senatore Manzoni?

Senatore MANFRIN. Io non ho nessuna difficoltà a che venga accettato o un sistema o l'altro. Solo mi preme che si sappia quale sarà seguito.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Manzoni ha proposto che le due modificazioni accennate dai signori Senatori Torelli e Manfrin si mandino ad una Commissione, la quale venga incaricata di rivedere l'intero Regolamento e formulare quelle modificazioni che crederà opportune.

Il signor Senatore Caracciolo, ammettendo questa proposta, chiede che alla Commissione debba essere dato l'incarico di riferire entro la presente Sessione.

Senatore Manfrin, vuol parlare?

Senatore MANFRIN. La mia proposta è stata fatta dapprima in Comitato privato, il quale aveva deliberato che venisse posta all'ordine del giorno del Senato in seduta pubblica. Essendosi chiusa la Sessione, la Presidenza ha creduto bene di non doverla più mettere all'ordine del giorno; allora ieri sono sorto e l'ho richiamata.

Naturalmente il nostro Presidente, ricordandosene il tenore, non mi ha invitato a metterla in iscritto, ed oggi trovasi all'ordine del giorno. Per altro rimane questo fatto, cioè che propriamente in cosa consista questa proposta, il Senato ancora non sa. Quindi domando che mi conceda

di darne semplice lettura e di deporla quindi al banco presidenziale.

Io non la svolgerò dal momento che si vuole nominare una Commissione, per esaminarla o richiamare in vita la Commissione antica, perciò stimo più corretto annunziarla soltanto e depositarla, come ho detto, al banco presidenziale.

Ecco in che consiste la mia proposta:

« Che il voto per divisione di cui parla l'articolo 63 dello Statuto, sia fatto in modo da accertare il nome ed il numero dei votanti ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non ho nessuna difficoltà di associarmi alla proposta dell'onorevole Manzoni, modificata dall'onorevole Senatore Caracciolo Di Bella. Solamente avrei da aggiungere una breve osservazione.

Credo sarebbe necessario che il Senato stabilisse che questa Commissione, oltre alle due proposte accennate, riceverà anche quelle altre, sempre relative alle modificazioni del Regolamento, che venissero presentate entro un termine perentorio di dieci o quindici giorni, e ciò per evitare il caso che qualcuno venga fuori con nuove modificazioni dopo che questa Commissione abbia compiuto il proprio lavoro.

Se vi sono modificazioni da fare, si facciano subito e se ne dia l'incarico a questa Commissione. Questo è il primo punto; e siccome la cosa ha una certa gravità, proporrei che la Commissione si componesse di sette Senatori e fosse nominata dall'on. Presidente.

PRESIDENTE. Prima di tutto pongo ai voti la proposta del signor Senatore Manzoni, la quale consiste in ciò: che si elegga cioè una Commissione per rivedere il Regolamento, alla quale Commissione debbano essere inviate tanto le proposte del Senatore Torelli e Manfrin, quanto anche (e questo credo di poterlo aggiungere, in conformità alle osservazioni dell'on. Senatore Cambray-Digny) quelle proposte che qualunque altro Senatore, entro il termine di quindici giorni, trasmettesse alla Commissione medesima.

Senatore TORRIGIANI. Onorevole Presidente, perdoni, anch'io potrò fare una proposta. (*ilarità*).

Domando questo perché, siccome ho sentito

nominare dal nostro Presidente soltanto gli onorevoli Manfrin e Torelli, desidero che il mio nome non venga dimenticato.

PRESIDENTE. Ho nominato, e non potevo nominare che i Senatori Torelli e Manfrin perché questi soltanto hanno fatto delle proposte che sono all'ordine del giorno. Quando dissi che qualunque altro Senatore avrà diritto di presentare alla Commissione altre proposte, credevo di aver soddisfatto anche al desiderio del Senatore Torrigiani.

Pongo dunque ai voti questa proposta, cioè: che sia nominata una Commissione per rivedere il Regolamento del Senato, e che a questa siano inviate tanto le proposte degli onorevoli Senatori Torelli e Manfrin, quanto tutte le altre che, entro il termine di 15 giorni decorribili da oggi, venissero da qualunque altro Senatore inviate alla Commissione medesima.

Chi intende di approvare questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora guardiamo il numero di cui si deve comporre la Commissione della quale si tratta.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Annuncio intanto che il signor Senatore Cambray-Digny ha proposto che il numero di cui si deve comporre questa Commissione sia di sette.

Il Senatore Pissavini ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Io vorrei pregare l'onorevole Cambray-Digny a limitare a 5 il numero di cui si deve comporre la Commissione.

Se bastano cinque Senatori per esaminare le leggi di maggiore importanza, non saprei comprendere perché, trattandosi di introdurre alcune semplici modificazioni al nostro Regolamento che l'esperienza può suggerire di qualche utilità per il migliore andamento delle discussioni nostre, debbasi deviare dalla regola comune, portando a 7 i membri della Commissione.

Contro la proposta dell'onorevole Cambray-Digny si potrebbero opporre diverse considerazioni e le tralascio per brevità. Solo mi limiterò ad osservare che quanto più ristretto sarà il numero dei membri di cui si comporrà la Commissione, altrettanto più facile riuscirà alla medesima il mettersi d'accordo e compiere in breve

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1880

il delicato incarico che le verrà dal Senato affidato.

Le Commissioni, più sono numerose, più difficilmente riescono a corrispondere degnamente allo scopo per cui vennero nominate.

Non so se l'onorevole Cambray-Digny sia del mio avviso; ad ogni modo oso pregarlo di limitare a cinque il numero dei Senatori che devono comporre la Commissione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non è senza ragione che io ho proposto un numero superiore a quello ordinario degli Uffici Centrali del Senato; si tratta del Regolamento. Ora, il Regolamento di un'Assemblea, a mio credere, comprende tutte le tradizioni dell'assemblea medesima.

Conseguentemente io credo opportuno che questa Commissione sia composta di un numero sufficiente per poter comprendere e i più antichi ed i più recenti Senatori, perchè ci sia da una parte un elemento in grado di dar ragione delle tradizioni e delle consuetudini dell'Assemblea, e ci sia dall'altra parte un altro elemento che abbia forza sufficiente per sostenere quelle modificazioni che si crederanno necessarie.

Ecco il concetto mio. Ho creduto che in soli cinque membri questi elementi non si potessero abbastanza bene distribuire, e per questo ho proposto il numero di sette.

Mi sono astenuto dal proporre un numero maggiore per la considerazione appunto che faceva l'onorevole Pissavini, che cioè è bene che questa Commissione consti del numero minore possibile. Mi pare peraltro che, se si vuole raggiungere lo scopo in modo efficace ed evitare una discussione più ampia nell'Assemblea quando verranno le proposte di questa Commissione, sarebbe bene formarla in modo che tutte le questioni potessero essere ampiamente discusse nel seno della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pissavini si attiene a queste osservazioni?

Senatore PISSAVINI. Per parte mia mi auguro che le osservazioni svolte dall'onor. Cambray-Digny possano raggiungere lo scopo che lo indussero a presentare la sua proposta.

Io sono d'avviso diametralmente opposto a quello espresso dall'on. Cambray-Digny; ma trattandosi di aumentare di due soli membri il

numero di cui per disposizione del nostro Regolamento si compongono le Giunte per esaminare e riferire sui progetti di legge, io non ho alcuna difficoltà a ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Senatore Cambray-Digny, cioè che la Commissione sia composta di sette membri.

Chi intende di approvarla, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora è da decidersi da chi e come debba essere composta.

Voci: Dal Presidente.

PRESIDENTE. Il Presidente adempirà gli ordini del Senato.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Ho chiesto la parola per osservare che avvi ancora una deliberazione a prendere prima di passare agli oggetti posti all'ordine del giorno.

Ci sarebbe da deliberare sopra la proposta dell'on. Senatore Caracciolo di Bella.

PRESIDENTE. Il Senatore Caracciolo di Bella vuole prefiggere un termine a questa Commissione per presentare il proprio lavoro.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore PISSAVINI. Precisamente, on. signor Presidente, l'onor. Senatore Caracciolo di Bella aveva proposto che il lavoro della Commissione dovesse essere sottoposto all'esame del Senato entro la corrente Sessione.

Mi pare che questo termine sia un po' troppo lungo, e siccome le cose lunghe anche ottime divengono serpi, così, se non spiace all'onorevole Senatore Caracciolo, io mi permetterei modificare la sua proposta nel senso che il lavoro della Commissione fosse presentato al Senato entro il termine di tre mesi al più tardi.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Accetto la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Si propone dunque che venga dato l'incarico a questa Commissione di presentare la sua Relazione al Senato entro tre mesi.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN. Da qui a tre mesi sarà chiusa la Sessione; ed allora cadendo tutti i

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1880

lavori, nella Sessione prossima si dovrebbe ricominciare da capo.

Dunque, io proporrei che il termine fosse il più breve possibile, se si ha intenzione di fare qualche cosa di serio.

PRESIDENTE. Proponga il termine che crede.

Senatore MANFRIN. Io proporrei un mese, perchè, trattandosi di due o tre piccole modificazioni, una Commissione composta di sette Membri potrebbe benissimo entro un mese aver compiuto il suo lavoro per poterne riferire.

Se si vuole che questa Commissione faccia un lavoro che possa poi essere utile, il termine di un mese mi pare sia sufficiente.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che il lavoro da farsi dalla Commissione è abbastanza importante per richiedere un tempo non troppo ristretto.

L'onorevole Manfrin è d'avviso che fra tre mesi la Sessione sarà chiusa. Faccio osservare che con tre mesi si giungerebbe soltanto alla metà di maggio. Ordinariamente il Senato tiene le sue sedute fino alla metà di luglio, per cui ci sarebbero ancora altri due mesi di tempo.

A me pare che un mese non possa assolutamente bastare, imperocchè sarebbe un termine troppo breve, per cui piuttosto mi acconcierei alla proposta del Senatore Pissavini.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. In proposito alle osservazioni fatte dall'onorevole Casati, faccio notare che, siccome si è lasciato quindici giorni a tutti i Senatori per presentare le loro proposte, potrebbe accadere - se non si lascia che un mese di tempo - che la Commissione non avesse che quindici giorni per studiarle.

Parmi perciò che in omaggio al voto testè pronunciato dal Senato, noi ci troviamo moralmente in obbligo di lasciare un tempo un poco più lungo alla Commissione.

Senatore PISSAVINI. Io credo che l'onorevole Manfrin aderirà ad una proposta, la quale può in gran parte appagare il suo desiderio. Io aveva proposto che il termine entro il quale la Commissione a nominarsi per la revisione del Regolamento fosse di tre mesi. Or bene, per non pormi in disaccordo col mio onorevole amico

Manfrin, limiterei a due mesi il tempo entro il quale questa Commissione debba presentare il proprio lavoro al Senato. Credo che l'onorevole Manfrin aderirà.

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin aderisce?

Senatore MANFRIN. Io non ho difficoltà alcuna.

PRESIDENTE. Le proposte sono due. La prima di stabilire il termine di tre mesi alla Commissione che deve rivedere il Regolamento. La seconda, che vale di emendamento, è quella dei Senatori Manfrin e Pissavini, cioè che il termine sia soltanto di mesi due.

Siccome l'emendamento deve avere la precedenza, così pongo ora ai voti la proposta che al compimento del lavoro della Commissione sia fissato il termine di due mesi.

Chi intende approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Rimane dunque stabilito il termine di due mesi.

Signori Senatori. Nella tornata di ieri l'altro furono presentati dal Ministro di Grazia e Giustizia tre progetti di legge. L'uno relativo alle riforme sul procedimento civile, progetto già approvato dal Senato nella cessata Sessione nella tornata del 5 marzo 1879; l'altro, relativo alla Tariffa per gli onorari degli avvocati e procuratori, che era stato del pari approvato nella tornata del 27 giugno 1879; e finalmente il progetto di legge che dà facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio, il quale fu nella scorsa Sessione deferito all'esame di una Commissione speciale stabilita nella tornata del 19 febbraio 1879, ed alla quale nella tornata del 19 marzo furono aggiunti altri membri. Importa sapere che questa Commissione ha, se non del tutto compiti, certamente molto bene inoltrati i suoi lavori. E di questo potrà render conto il signor Senatore Duchoqué, presidente della Commissione stessa.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Non ho che a confermare quanto ha detto l'onorevole signor Presidente; che cioè la passata Commissione nominata nella Sessione testè chiusa si è occupata in molte sedute dell'esame di questo progetto di legge; e quando si chiuse la Sessione, si stava già com-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1880

pilando la Relazione, la quale, per quanto so, si trovava a buon punto.

PRESIDENTE. In seguito all'istanza dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ed anche dell'onorevole Ministro delle Finanze, domando se il Senato intende che questi tre progetti di legge vengano deferiti all'esame delle stesse Commissioni che rispettivamente ebbero ad occuparsene nella passata Sessione.

Chi intende di approvare questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

Un'eguale proposta è stata fatta dal Ministro delle Finanze nella tornata di ieri, per modificazioni alla legge 25 maggio 1876, sulla Sila della Calabria. Questo progetto era in esame dell'Ufficio Centrale, già eletto all'uopo.

Domando dunque se il Senato intende di deferirlo allo stesso Ufficio Centrale nominato nella passata Sessione.

Chi intende di approvare questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora domando anche se il Senato intende decretare l'urgenza chiesta dai signori Ministri riguardo al nuovo Codice di commercio.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Dopo gli schiarimenti che mi ha richiamato a dare l'onorevole Presidente, parmi non sarebbe neanche più il caso di questa misura. Ad ogni modo, vista la natura del mandato, e dacchè il lavoro è così inoltrato, non credo che ci sia difficoltà a dichiarare l'urgenza anche di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Dunque, d'accordo anche col signor Presidente della Commissione speciale sul Codice di commercio, interrogo il Senato se intende che questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

Chi intende di approvare l'urgenza voglia sorgere.

(Approvato).

Ora rimane a prendere una deliberazione circa l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Voci. La Presidenza.

Senatore SERRA Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA. Tutti i precedenti del Senato sono in questo senso: quando si tratta dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, si dà atto di fiducia all'Ufficio di Presidenza, perchè lo rediga e poi ne dia lettura al Senato. Io perciò ne faccio speciale proposta.

PRESIDENTE. Per la compilazione degli indirizzi il Regolamento enuncia due metodi; il primo è quello di delegarla ad una Commissione composta del Presidente e di quattro Senatori; il secondo è quello appunto di delegarla alla Presidenza.

Intende l'onor. Senatore Serra di proporre questo secondo sistema?

Senatore SERRA. Propongo precisamente che si seguiti questo secondo sistema, che è conforme ai precedenti del Senato.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la proposta dell'onorevole Senatore Serra, che cioè dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona venga incaricata la Presidenza, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Non essendovi altro all'ordine del giorno, i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 e 50).

#### Errata-corrige

A pagina 18, colonna 2<sup>a</sup>, linea 18, invece di Tabarrini, leggasi « Cavallini ».

1914

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

## V.

## TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni.* — *Presentazione di quattro progetti di legge, l'uno per l'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione a tutto marzo 1880; altri due per gli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri di Grazia e Giustizia e della Marina e il quarto per modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.* — *Il Senatore Tabarrini legge l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, che viene approvato.* — *Formazione della Deputazione incaricata di presentare l'indirizzo a S. M.*

La seduta è aperta alle ore 3 25.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina, e più tardi interviene quello della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 1. La Camera di commercio ed arti di Reggio Emilia ricorre al Senato per ottenere che nel nuovo Codice di commercio siano introdotte disposizioni intese a disciplinare la classe dei bassi sensali, e ad infrenarne gli abusi.

2. Parecchi abitanti del comune di Pollutri (Chieti), in numero di 200 circa, domandano che il comune di Scerni venga staccato dal mandamento di Gissi, ed aggregato a quello di Casalbordino.

3. Giuseppe Santoro, consigliere provinciale di Caserta, in nome di alcuni Comuni da esso rappresentati, porge al Senato motivate istanze onde venga richiamata alla stretta esecuzione

la legge 30 agosto 1868, sulle strade comunali obbligatorie.

4. La Camera di commercio ed arti di Trapani ricorre al Senato onde ottenere, che nel nuovo Codice di commercio siano introdotte disposizioni intese a disciplinare la classe dei bassi sensali e da infrenarne gli abusi.

5. Il Sindaco e parecchi abitanti del comune di Valfonsina (Abruzzo Citeriore), domandano che il comune di Scerni sia separato dal mandamento di Gissi, ed aggregato a quello di Casalbordino.

**Presentazione di quattro progetti di legge.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al sig. Ministro delle Finanze.

**MAGLIANI, Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato ieri dalla Camera dei Deputati per autorizzare la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto il mese prossimo di marzo 1880.

Prego il Senato di voler decretare l'urgenza di questo progetto di legge, inviandolo, come di regola, alla Commissione permanente di finanza.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che

sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di finanza.

Il signor Ministro ha fatto istanza perchè questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza.

Chi intende di approvare questa istanza, è pregato di sorgere.

(Approvato).

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho pure l'onore di presentare al Senato due progetti di legge per l'approvazione degli stati di prima previsione per le spese del 1880 relativi l'uno al Ministero di Grazia e Giustizia, e l'altro al Ministero della Marina, e prego eziandio il Senato a voler decretare l'urgenza di entrambi questi progetti.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno parimenti trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

Il signor Ministro chiede che anche questi due progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non ci è opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho infine l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega il Ministro della Pubblica Istruzione il progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, ed in nome del mio collega prego il Senato di volere decretare che questo progetto di legge sia rinviato alla stessa Commissione che già ebbe ad occuparsene nella precedente Sessione legislativa.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro ha fatto istanza che questo progetto sia rinviato alla stessa Commissione che già ebbe ad occuparsene nella precedente Sessione legislativa.

Chi intende di approvare questo rinvio, è pregato di sorgere.

(Approvato).

**Lettura e approvazione dell'indirizzo  
in risposta al discorso della Corona.**

PRESIDENTE. Se non v'è niun altro dei signori

Ministri che abbia da presentare progetti di legge o fare comunicazioni al Senato, si passerà alla seconda parte dell'ordine del giorno, cioè alla lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Prego il sig. Senatore Tabarrini di dar lettura di questo indirizzo.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

SIRE!

Le parole di fiducia e di speranza della Maestà Vostra e la presenza rassicuratrice dell'Augusta Regina, furono consolante e fausto preludio alla III Sessione da Voi inaugurata. Il Senato del Regno si studierà di rispondere alla Vostra aspettazione ed a quella del paese, il quale ormai consapevole delle sue condizioni, fida in Voi e nel Parlamento.

Ed al Parlamento Voi raccomandaste principalmente due gravi riforme, già annunziate fino dall'aprirsi della presente Legislatura dal Padre Vostro di gloriosa memoria, la graduale abolizione dell'imposta sulla macinazione dei cereali e l'estensione del suffragio politico.

Il Senato avrebbe voluto antivenire il desiderio della M. V. nel risolvere la prima questione, se avesse avuto certezza che, coll'abolizione di quella tassa, il savio intento del vostro governo di non turbare l'equilibrio tra le spese e le entrate dello Stato si sarebbe potuto mantenere.

Ma se per prudente consiglio sospese per poco il suo giudizio, non esiterà a pronunziarlo, non appena sia meglio determinata la nostra vera condizione finanziaria. La riforma dei gravi tributi che l'Italia dovè imporsi sotto la pressione di necessità prepotenti, com'è un desiderio di V. M., così è nei voti del Senato, e deve riuscire ad un più equo riparto delle pubbliche gravezze, anzichè ad una semplice mutazione di balzelli.

La sollecitudine Vostra per il benessere delle classi povere onora il vostro cuore, e noi la partecipiamo con tutto l'animo. Testimoni delle sofferenze della gente che campa sulle braccia in questa annata di caro, abbiamo avuto però il conforto di vederle mitigate dai benefizi della libertà commerciale e dai miracoli della carità pubblica e privata. La solidarietà di ogni ordine di cittadini, nella gioia e nei pa-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1880

timenti è uno dei progressi più consolanti del nostro tempo.

Nella riforma elettorale il Senato non porterà nè preconcetti, nè diffidenza. L'Italia fu costituita a voto di popolo, e nell'amore del popolo ha fondamento il vostro regno. Noi possiamo perciò estendere senza pericolo il diritto del suffragio a molti cittadini che sinora ne erano privi; e soltanto richiederemo che nei nuovi elettori sia coscienza piena dell'atto a cui sono chiamati. Ampliato così il corpo elettorale, ci auguriamo che il concetto della patria grande, l'Italia, debba prevalere tanto negli elettori, quanto negli eletti, allo spirito di parte ed a misere gare municipali.

Insieme a queste due capitali riforme, altre ne propone la M. V. che toccano gli ordini amministrativi e giudiziari, la legislazione penale e commerciale, le opere pubbliche e quelle necessarie alla salubrità ed al decoro di Roma. Il Senato le studierà con diligenza, avuto riguardo all'incremento economico delle forze vive del paese, e coll'intento di rendere più semplici e spediti i provvedimenti dell'amministrazione, la quale, più che per abuso di autorità, pesa sugli amministrati colla complicazione delle forme.

Il Senato ha appreso con soddisfazione dalla M. V. che l'Italia è in buoni termini con tutti i governi stranieri; e contribuisce d'accordo con essi al mantenimento della pace, che è bisogno di noi come di tutti. Sebbene l'Italia, ultima venuta nel concerto delle potenze europee debba trovare nella leale esecuzione dei trattati la sua sicurezza e la sua difesa, il Senato accoglierà con favore tutti i provvedimenti che il vostro governo presenterà per tenere in compiuto assetto l'esercito ed il naviglio di guerra. L'esercito ed il naviglio sono la nazione armata; e come possono avvalorare i nostri consigli nei consessi diplomatici, così mantengono nel paese quella scuola di onore e di patriottismo che è nostro vanto e nostro presidio.

**SIRE!**

Il Senato del Regno in tutto il lungo e faticoso processo del nazionale risorgimento, ha la coscienza di non aver fallito nè all'Italia, nè ai suoi Re, nè a se stesso. Incuorò il Vostro

Avo magnanimo nella prima guerra d'indipendenza: rispose volentoso a tutti i felici ardimenti del Vostro Genitore immortale. — Seppe esser pronto e risoluto quando le occasioni dovevano cogliersi a volo: e se in tempi tranquilli rifuggì dai partiti precipitati, non fu già per frapporsi, impedimento capriccioso, a desiderate riforme, ma per assicurarne gli effetti con più mature risoluzioni.

Alieno dallo spirito di parte, devoto alla Dinastia, che significa la nazione, custode dei principî di moralità sui quali riposano le Società umane, i suoi voti sono per la grandezza della patria, per la gloria della M. V., per il trionfo della libertà e della giustizia.

*(Segni vivissimi di approvazione).*

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione sull'indirizzo testè letto.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende approvare l'indirizzo testè letto è pregato di sorgere.

*(Approvato).*

Ora pregherei il signor Vicepresidente della Commissione permanente di finanza d'indicare quando crede che potrà aversi la Relazione sul progetto di legge presentato oggi dal signor Ministro delle Finanze per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto il prossimo mese di marzo.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore SARACCO. La Commissione permanente di finanza si mette intieramente a disposizione del Senato per dare lettura della sua Relazione quando che sia, e, se il Senato crede, anche oggi.

**PRESIDENTE.** Bisogna adunque fissare il giorno per la discussione e votazione...

*Voci.* Domani, domani!

**PRESIDENTE.** Per parte mia mi rimetto alla risposta data a nome della Commissione permanente di finanza; ma debbo avvertire che non ho grande fiducia che domani il Senato possa essere in numero legale.

Bisognerà spedire telegrammi qua e là. Quindi se il Senato crede, la discussione del progetto di legge testè presentato si metterà all'ordine del giorno per sabato...

*Voci.* No, no.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1880

Senatore SARACCO. Pregherei il signor Presidente, se non ha nulla in contrario, a fissarle per domani, imperocchè io credo che domani ci potranno essere parecchi dei Colleghi nostri i quali oggi non sono presenti.

PRESIDENTE. Quanto a me, non ho nulla in contrario; ma bisogna vedere se per votare il progetto di legge si potrà avere il numero sufficiente. Perciò ho mandato nell'Ufficio di Segreteria a riscontrare quanti Senatori sono presenti in Roma.

Frattanto si parteciperà al signor Ministro dell'Interno che il Senato ha approvato l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, affinché il Ministro preghi S. M. il Re a stabilire il giorno e l'ora in cui l'indirizzo possa essere alla M. S. presentato.

Ed ora estraggo a sorte i nomi dei Senatori componenti la Commissione di nove membri, che all'uopo si recherà al Quirinale in un col'Ufficio di Presidenza.

La Commissione che, unitamente alla Presidenza presenterà a Sua Maestà l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, rimane composta come appresso:

Giacchi, Manfredi, Maiorana, Pantaleoni, Astengo, Serra, De Angelis, Errante, De Falco.

Secondo le notizie che mi giungono dalla Segreteria si trovano a Roma attualmente 92 Senatori; onde domani si potrà benissimo tener seduta, e porre in discussione il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno...

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io proporrei di fissare la seduta per le ore 3, perchè ci sarebbero altri Uffici nel mattino.

PRESIDENTE. Non v'è nessuna difficoltà.

La seduta avrà luogo domani alle ore 3 pomeridiane, col seguente ordine del giorno:

Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio a tutto marzo 1880 degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per detto anno.

La seduta è sciolta (ore 3 50).

## VI.

## TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizione — Approvazione, per articoli, del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio a tutto marzo degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa — Giuramento del Senatore Generale Corte — Votazione a squittinio segreto sul progetto di legge suindicato. — Proclamazione del risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3 35.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina. Più tardi intervengono i Ministri della Guerra e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, **VERGA** dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 6. Nunzio Stella, da Siracusa, ricorre al Senato onde ottenere che venga data a di lui favore una giusta interpretazione e l'applicazione dell'art. 9° delle RR. Magistrali patenti dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 16 marzo 1851.

**PRESIDENTE.** Sono pregati i signori componenti la Commissione permanente di finanza di prendere il loro posto.

**Approvazione per articoli del progetto di legge, relativo all'Esercizio provvisorio a tutto marzo 1880 degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per detto anno.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge per l'Esercizio provvisorio a tutto marzo 1880 degli stati di

prima previsione dell'Entrata e della Spesa per detto anno.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** legge.  
(*Vedi infra*).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Si rilegge l'art. 1°.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** legge:

**Art. 1.**

Fino all'approvazione degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'Esercizio 1880, e non oltre il mese di marzo 1880, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei suddetti stati di prima previsione, presentati il 15 settembre 1879 colle variazioni successive sino a quella del 31 dicembre detto anno, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione 1880 negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati colla legge del Bilancio definitivo 1879 pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato.

(Il Senatore Segretario Chiesi fa l'appello nominale).

Giuramento del Senatore Clemente Corte.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore Clemente Corte, prego i signori Senatori Manzoni e Cusa a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Corte, presta giuramento nella consueta forma).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Corte del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La votazione è chiusa. Sono pregati i signori Senatori Segretari a procedere allo squittinio.

Risultato della votazione a squittinio segreto del progetto di legge per l'esercizio provvisorio a tutto marzo 1880 degli Stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per detto anno:

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. I signori Senatori per la nuova tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 30).

Rettificazione.

Nel resoconto della tornata del 26 scorso, alla colonna 2ª della pagina 39, linea 11, invece di *significa* leggesi *personifica*.

## VII.

## TORNATA DEL 15 MARZO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Presentazione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio del 1880* — *Osservazioni del Senatore Pantaleoni, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Parole del Senatore Finali per la morte del Senatore Mazzoleni, alle quali si associano il Senatore Pantaleoni e il Ministro delle Finanze a nome del Governo* — *Comunicazione del Presidente intorno al ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che Le presentò l'indirizzo in risposta al discorso della Corona* — *Convalidazione della nomina a Senatori dei signori: De Riseis barone Panfilo, Giuli cav. Domenico, Valguarnera Corrado principe di Niscemi, Mazzacorati marchese Giuseppe, La Loggia dott. Gaetano, Guarneri avv. Andrea, Gorresio prof. Gaspare, Vera prof. Augusto, Amante comm. Errico, Casalis Bartolomeo, Ghivizzani comm. Antonio, De Luca prof. Sebastiano, Coccozza di Montanara marchese Giuseppe, Martingengo di Villagana conte Angelo, Sanseverino-Vimercati conte Alfonso, Tamborino commendatore Achille, Pacchiotti prof. comm. Giacinto* — *Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3 40.

È presente il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Presentazione di un progetto di legge.**

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

**MAGLIANI, Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato, già approvato dalla Camera dei Deputati, il progetto dello « Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1880 ».

Prego il Senato di voler dichiarare di urgenza questo progetto e trasmetterlo alla Commissione permanente di Finanza.

Senatore **PANTALEONI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Do atto all'on. Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge

relativo allo « Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1880 », il quale sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di Finanza.

L'onor. Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore **PANTALEONI**. Vorrei dirigere una semplice dimanda all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Non ho certo bisogno di ricordare all'onorevole signor Ministro, come l'esercizio provvisorio termina col mese in corso, e che noi siamo già arrivati al giorno 15, ed ancora non sono stati presentati al Senato che pochi dei Bilanci di cui ci dovremo occupare.

So che qualche Bilancio già venne presentato, credo siano due, se non faccio errore, ed uno ne ha presentato testè l'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Mi sembra però che non sia conveniente adunare il Senato per esaminare unicamente i due o tre Bilanci finora presentati, poichè non vi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1880

sarebbe la certezza di poter continuare le sedute per mancanza di altra materia.

Esaurita la discussione finanziaria di questi Bilanci, bisognerebbe sospendere ancora le sedute con molta iattura di tempo, poco riguardo e sconvenienza verso i Colleghi, che debbono venire dalle loro residenze a Roma per prender parte ai nostri lavori.

A me sembra improbabile che entro una settimana noi possiamo avere dall'altro ramo del Parlamento tutti i Bilanci per cominciarne l'esame.

Faccio poi anche osservare al signor Ministro che il giorno 28 corre la festa di Pasqua, e che pur ammettendo che si tenesse seduta in tutti i giorni della settimana santa, noi ci troveremmo molto alle strette se non ci fosse un'ulteriore proroga che ci dia campo di potere esaminare convenientemente tutti i Bilanci e compiere con coscienza il nostro dovere, poichè di certo l'esame delle spese è uno dei più sacri doveri del Parlamento.

A questo proposito faccio anche osservare che in occasione della discussione dei Bilanci si usa fare molte interrogazioni ai signori Ministri, per evitare, per quanto è possibile, le interpellanze durante le Sessioni: metodo che parmi molto conveniente, perchè risparmia di molto il tempo ed esclude i troppo formali e minuti discorsi delle interpellanze. Perciò anche se non vi sia alcuna osservazione da fare sul conto dei Bilanci, ognuno di noi riserva a questa discussione le varie interrogazioni che crede opportuno di fare sull'andamento della pubblica cosa.

In quest'anno probabilmente queste interrogazioni saranno numerose, perchè non si è avuta nessuna occasione per poterle fare da lungo tempo.

Quindi i Bilanci porteranno una discussione più lunga di quella degli anni scorsi, ed un tempo maggiore.

Per le espresse considerazioni io domando al signor Ministro se crede, a tempo opportuno naturalmente, di domandare una proroga che ci conceda tempo per poter esaminare i Bilanci e le cose che vi si riferiscono con quell'agio e ponderazione che la gravità del compito esige.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Rispondendo alle osservazioni fatte dall'on. Senatore Pantaleoni, mi limiterò a dire come mi sembri pur troppo ovvio che non si potrà fare a meno di chiedere al Parlamento una novella proroga dell'esercizio provvisorio; imperciocchè de' dieci stati di prima previsione della spesa, appena tre ottennero fino ad oggi l'approvazione della Camera dei Deputati. Degli altri sette esistono le Relazioni della Commissione generale del Bilancio dell'altra Camera; ma la discussione non è cominciata che per un solo; e v'è oltre ad essi il Bilancio dell'entrata. Di modo che il Senato ben vede come sia quasi impossibile ritenere che nello scorcio di questo mese la Camera dei Deputati avrà potuto esaurire tutto il lavoro che ancora le rimane a compiere.

E del pari è evidente che il Senato non potrà avere il tempo di votare in questo mese i Bilanci, la maggior parte dei quali non sono ancora votati dalla Camera. Di questo stato di cose sarà necessaria conseguenza una nuova proroga dell'esercizio provvisorio.

Quanto poi all'osservazione fatta dall'on. Senatore Pantaleoni, che al Senato potrebbe mancare il tempo congruo e necessario di discutere ed esaminare a fondo i Bilanci se non fossero presentati in tempo opportuno, io dirò primieramente che già due sono stati presentati al Senato ora gli è quasi un mese, cioè il Bilancio della Marina e quello del Ministero di Grazia e Giustizia, al quale è unito anche quello del Fondo per il Culto. La Commissione permanente di Finanza ha già avuto tutto il tempo di esaminarli; anzi io ritengo che dentro questo mese il Senato potrà discuterli.

Un altro Bilancio è stato presentato oggi, e gli altri saranno presentati immediatamente dopo la votazione della Camera. Nessun ritardo potrà essere imputabile al Ministero.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha fatto una terza osservazione, cioè che quest'ordine e questa procedura parlamentare, di discutere i Bilanci, quando si è stretti dal tempo e dall'urgenza, rendono impossibile lo svolgimento di quelle interrogazioni ed interpellanze che in generale soglionsi inviare alla discussione dei medesimi.

Io comprendo perfettamente questa osserva-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1880

zione, e vedo benissimo che, quando il Senato è stretto dal tempo, od è incalzato dalla necessità de' servizi pubblici, e deve dare un voto quasi affrettato sui Bilanci, diventa impossibile svolgere ampie interrogazioni relative sia alla politica, sia all'amministrazione del paese.

Ma a questo inconveniente si può trovare facilmente rimedio collo staccare, d'accordo col Ministero gli interroganti ed interpellanti, le materie che sono soggette ad interpellanza od interrogazione, facendole o seguire o precedere alla discussione dei Bilanci.

Per parte mia, sono agli ordini del Senato. Tutte le interrogazioni che potessero riguardare il Bilancio delle Finanze o il Bilancio del Tesoro, che non si connettono alle materie tecniche e speciali dei capitoli di essi, io sono pronto ad accettarle separatamente dalla discussione dei Bilanci.

Io credo di non aver altro da aggiungere in risposta all'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Io ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze d'aver così cortesemente risposto alla mia domanda, e precisamente di avermi dato l'occasione di ottenere quello che desideravo, cioè di esser assicurato sul tempo e modo di fare una discussione conveniente del Bilancio.

Solamente, mi permetta l'onorevole Ministro di scagionarmi se io mi fossi male espresso, quasi di aver dato occasione di fare qualche appunto alla nostra zelantissima Commissione di Finanza, e tanto più che non veggo in quest'Aula il Presidente di quella, il quale molto meglio di me avrebbe saputo esporre il vero stato delle cose.

Imperocchè la difficoltà non è certo per parte della Commissione di Finanza di redigere le Relazioni sugli stati che ci sono presentati, ma sta in ciò, che una gran parte dei Senatori non risiedendo in Roma, e dovendosi appositamente chiamare per assistere solo a poche sedute su questa materia, essi dovrebbero dopo pochi giorni far ritorno ai loro focolari per poi avere ancora il disagio di riportarsi a Roma quando gli altri Bilanci siano presentati.

L'onorevole Ministro delle Finanze, che è pur Senatore, sa bene come succedano queste cose, e come diventi una necessità imposta dalla na-

tura delle cose l'accumulare le materie, e di non chiamare ad una seduta permanente i molti e lontani assenti se non quando si sa di poter continuare fino ad esaurire il compito che si ha fra le mani.

Questo ho detto solamente perchè non paresse che io avessi voluto chiamare l'attenzione sopra una materia che offrisse occasione da farne appunto a chicchessia dei nostri egregi Colleghi.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Mi permetta il Senato una parola sola per dichiarare che non ho punto inteso di muovere accusa alla Commissione di Finanza, della quale abbiamo tante prove di solerzia. Non ho potuto dir cosa che sono alienissimo dal pensare.

Io mi sono limitato unicamente ad accennare ad alcune circostanze di fatto, indipendenti dalla volontà così del Ministero, come della onorevole Commissione di Finanza.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Sono pochi giorni che noi abbiamo accolto in quest'Aula, con gran giubilo degli animi nostri, un nuovo Collega. L'abbiamo accolto con giubilo, perchè in questa città egli era circondato dall'affetto e dalla stima universale.

Ma la città di Roma non aveva ancora acquetato il rammarico di essere stata privata di un solerte, equanime, zelantissimo amministratore, che oggi ne deve piangere la perdita irreparabile!

Il nome di Pericle Mazzoleni fin dalla prima giovinezza si trova in tutte le imprese per la libertà e per la redenzione della patria.

Nel 1859 il dittatore Farini lo chiamò, gli offerse pubblico ufficio, e lo volle associato alla nuova e fortunata politica italiana.

Egli da quel giorno continuò a servire in varie provincie del Regno con zelo, con operosità, con rettitudine d'animo e di mente, doti per le quali poteva essere additato esempio a molti: devoto al proprio dovere, sollecito del pubblico bene, lasciò dovunque di sé grata memoria.

Egli si trovava contento in una modesta sede prefettizia, non lungi dalla città nativa, quando

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1880

gli fu offerto un onore non ambito; ed invano lo ricusò. Dovette cedere ad amichevoli e presanti sollecitazioni. E quel dono forse gli riuscì funesto!

Io, o Signori, non faccio alcuna proposta; ma, per il solo titolo dell'antica amicizia che mi univa a quell'uomo probo, specchio di cittadino e di pubblico funzionario, vi prego di volervi numerosi associare ai mesti onori ed agli ultimi uffici che saranno resi al compianto Collega. (*Segni d'approvazione*).

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. A nome del Governo io mi associo alle nobili parole dell'onorevole Collega Finali per deplorare la inattesa morte dell'illustre e benemerito cittadino Pericle Mazzoleni. Non posso pertanto che fare eco alle parole che abbiamo udite testè, ed associarmi interamente al lutto del Senato ed anche, oso dire, al lutto del paese per una perdita così grave ed irreparabile.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ho chiesto la parola solamente per ringraziare prima l'onorevole Collega Finali, e poi l'onorevole Ministro delle Finanze, delle cortesi parole che hanno pronunciato per compiangere l'immaturo morte di un uomo che noi riguardammo come un onore della Provincia nella quale io sono nato.

Il Mazzoleni, uno dei più antichi miei amici, fu uno dei più fervidi patrioti non solo, come vi ha detto l'onorevole Finali, ma uomo che per i pregi più rari del cuore, per la temperanza nelle opinioni, per la benevolenza nei modi, fu da tutti generalmente stimato ed amato.

È quindi a nome non solo mio ma della Provincia - della quale egli fu onore - che io intendeva ringraziare l'amico e Collega Finali di averne fatto gli elogi e di aver mostrato quanto profondamente egli fosse apprezzato, e quanto fortemente sarà sentita da tutti quelli che lo conobbero la perdita che ne abbiamo fatta.

Per conto nostro, certo ci associeremo ad accompagnare il funerale fin dove ci sarà possibile.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già disposto onde, appena si sappia il giorno e l'ora in cui

avrà luogo il funerale del compianto Senatore Pericle Mazzoleni, ne siano avvertiti i signori Senatori.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente e l'onorevole Ministro delle Finanze delle loro dichiarazioni.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Relativamente a quest'argomento?

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Sì signore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domanderei all'onorevolissimo signor Presidente se non credesse conveniente di nominare una Commissione che accompagnasse nei funerali la salma del compianto Senatore Mazzoleni, con tanta abilità e con tanta giustizia lodato ed encomiato dal nostro onorevole Collega Finali.

PRESIDENTE. Per me sono agli ordini del Senato. Avverto però che riguardo agli altri nostri Colleghi che morirono in Roma non è stata mai nominata alcuna Commissione per assistere ai funerali, ma solamente fu dato a tutti i signori Senatori l'annuncio dell'ora e del luogo degli ossequi funebri, affinché volessero dare pubblicamente alla salma degli estinti l'estremo saluto.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Mi rimetto interamente al parere dell'onorevole nostro Presidente.

PRESIDENTE. Adempio l'ufficio di comunicare al Senato che nella domenica del 29 febbraio la Presidenza, insieme alla Commissione delegata dal Senato, ha avuto l'onore di presentarsi a Sua Maestà il Re al Quirinale nella sala del Trono, ove ho dato lettura dell'indirizzo, dal Senato deliberato, in risposta al discorso della Corona.

Il Re ha gradito la lettura e manifestata, come sempre, la sua piena fiducia nel senno, nella devozione, nel patriottismo del primo Corpo dello Stato.

#### Convalidazione della nomina di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Ora si procede alla Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Boncompagni-Ottoboni, *Relatore*, ha la parola.

Il Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Relatore*, legge:

Signori Senatori. Con decreti reali del 15 di febbraio di quest'anno vennero nominati Senatori di Regno i signori: De Riseis barone Panfilo, Giuli cav. Domenico, Valguarnera Corrado principe di Niscemi, e Mazzacorati marchese Giuseppe, in base alla categoria 21<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto. I titoli presentati dai nominati quattro Senatori vennero dalla Commissione riconosciuti come comprovanti che le imposte dirette da ciascuno di essi pagate nei tre anni antecedenti alla nomina di Senatore superano la quota prescritta dalla disposizione sovraccennata in virtù della quale vennero elevati a quella carica. Risulta del pari che tutti e quattro hanno l'età voluta dallo Statuto, e la Giunta vi propone di approvare la loro nomina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione della nomina dei signori Senatori, dei quali la Commissione ha riconosciuti e convalidati i titoli.

Chi intende di convalidare la nomina a Senatore del signor De Riseis barone Panfilo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di convalidare la nomina a Senatore del signor Giuli cav. Domenico, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di convalidare la nomina a Senatore del signor Valguarnera Corrado principe di Niscemi, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di convalidare la nomina a Senatore del signor Mazzacorati marchese Giuseppe, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Relatore*, legge:

Con decreti di pari data vennero pur chiamati a far parte di questo Consesso i signori La Loggia dottor Gaetano e Guarneri avvocato Andrea, siccome compresi nella categoria 5<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto, e la Commissione avendo riconosciuto che entrambi coprirono la carica di Ministro Segretario di Stato, e che hanno

superata l'età di quarant'anni, vi propone di pronunciare la loro ammissione.

PRESIDENTE. Chi intende di convalidare la nomina a Senatore del signor La Loggia dottor Gaetano, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di convalidare la nomina a Senatore del signor Guarneri avvocato Andrea, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Relatore*, legge:

Con altri decreti sempre della stessa data furono elevati alla dignità senatoria i signori professori Gaspare Gorresio e Vera Augusto, in relazione alla categoria 18<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto. Dai documenti presentati è risultato alla Commissione che essi sono membri ordinari, il primo della R. Accademia delle Scienze di Torino ed il secondo di quella eguale di Napoli, da più di sette anni, in conformità del prescritto dalla categoria anzidetta. Avendo e l'uno e l'altro oltre l'età di quarant'anni, la Giunta vi propone di convalidare la loro nomina.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor professore Gaspare Gorresio, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor professore Vera Augusto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Relatore*, legge:

Decreti di egual data portano la nomina a Senatori del signor comm. Errico Amante, in base alla categoria 11<sup>a</sup>; del signor comm. Bartolomeo Casalis, come compreso nella categoria 17<sup>a</sup>; e del signor comm. Antonio Ghivizzani, riferibile alla categoria 15<sup>a</sup>. I tre titolari comprovarono coi documenti presentati di essere, il primo Presidente di Sezione di Corte d'Appello da più di tre anni; il secondo, Prefetto da oltre sette anni; ed il terzo, Consigliere di Stato da oltre cinque anni, e tutti di avere l'età prescritta. Onde la Commissione vi propone la loro ammissione.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1880

del signor commendatore Errico Amante, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor commendatore Bartolomeo Casalis, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor commendatore Antonio Ghivizzani, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Rel.*, legge:

Signori Senatori. Con reale decreto del 15 febbraio scorso venne nominato Senatore del Regno il professor Sebastiano De Luca, siccome ascritto alla categoria 18<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto. Egli ha dimostrato con documenti in adempimento del disposto dalla categoria anzidetta di far parte qual socio ordinario della Reale Accademia delle Scienze di Napoli fin dall'anno 1861, e di aver superato l'età di quarant'anni; per cui la Commissione vi propone di approvare la sua nomina.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor professor Sebastiano De Luca, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Rel.*, legge:

Un decreto della stessa data reca la nomina a Senatore del marchese Coccozza Giuseppe di Montanara, in virtù della categoria 21<sup>a</sup> del citato art. 33 dello Statuto, e risultò dai documenti presentati che in base alla categoria predetta egli paga da tre anni, antecedenti alla sua nomina, oltre tremila lire di imposte dirette erariali, e che ha compiuto l'età di quarant'anni. Ed anche per esso la Commissione emette conclusioni di approvazione.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del marchese Coccozza Giuseppe di Montanara, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore BONCOMPAGNI-OTTOBONI, *Rel.*, legge:

In condizione eguale alla precedente debitamente comprovata di categoria 21<sup>a</sup> riferibile al censo, e di età di oltre quarant'anni, trovansi i signori Martinengo di Villagana conte Angelo, Sanseverino-Vimercati conte Alfonso, Tamborino comm. Achille e Pacchiotti comm. professor Giacinto, pur nominati Senatori con decreto di ugual data, dei quali la Commissione vi propone altresì di pronunciare la rispettiva ammissione.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor Martinengo di Villagana conte Angelo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor Sanseverino-Vimercati conte Alfonso, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del signor Tamborino commendatore Achille, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi intende di approvare la convalidazione della nomina a Senatore del signor Pacchiotti comm. prof. Giacinto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Non essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

I signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 10).

## VIII.

## TORNATA DEL 20 MARZO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Presentazione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio a tutto aprile 1880 degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per detto anno — Deliberazione di discuterlo il giorno successivo.*

La seduta è aperta alle ore 5 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 7. Il Sindaco e parecchi abitanti del Comune di Scerni (Chieti) domandano che quel Comune venga separato dal Mandamento di Gissi, e aggregato a quello di Casalbordino.

8. Il Sindaco e parecchi abitanti del Comune di Casalbordino (Petizione identica alla precedente).

9. Il Consiglio comunale di Correggio (Reggio-Emilia) fa istanza onde ottenere che venga data la preferenza alla linea ferroviaria Reggio-Correggio-Carpi su tutte le altre linee deliberate dal Consiglio provinciale di Reggio-Emilia.

**Presentazione di un progetto di legge.**

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

**MAGLIANI, Ministro delle Finanze.** Ho l'onore

di presentare al Senato un progetto di legge, approvato oggi dalla Camera dei Deputati, per autorizzare la « Proroga a tutto il prossimo mese di aprile dell'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio 1880 ».

Prego il Senato di volere dichiarare di urgenza questo progetto di legge e di trasmetterlo alla Commissione permanente di Finanza.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di Finanza.

Il signor Ministro di Finanza ha domandato l'urgenza per questo progetto. Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Domando alla Commissione permanente di Finanza quando potrà avere in pronto la Relazione.

**CAMBRAY-DIGNY (Membro della Commissione permanente di Finanza).** Domani.

**PRESIDENTE.** Ora resta a decidere se il Senato voglia tenere seduta domani stesso per la discussione di questo progetto di legge. Avverto che, chieste informazioni sul numero dei Senatori presenti in Roma, mi risulta che i medesimi sono 92.

Interrogo adunque il Senato se intende sì tenga seduta domani alle ore quattro. Chi approva questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

---

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1880

---

PRESIDENTE. Non essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

Il Senato è quindi convocato per domani alle ore quattro, per la discussione del progetto di legge di proroga, a tutto l'aprile prossimo, del-

l'esercizio provvisorio del Bilancio di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1880.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2 pom.).

---

## IX.

## TORNATA DEL 21 MARZO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Omaggi — Giuramento dei Senatori Ghivizzani, Amante e De Riseis — Presentazione di due progetti di legge, l'uno relativo al riordinamento dell'arma dei Carabinieri, e l'altro a disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione — Approvazione per articoli del progetto di legge concernente la proroga a tutto aprile 1880 dell'esercizio provvisorio del Bilancio — Votazione segreta sullo stesso progetto, e suo risultato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 4 25.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato: il signor Angelo Valle, di un suo scritto: *Sulle questioni sociali*;

Il sig. prof. Giuseppe Tomè, della sua *Geografia del presente e dell'avvenire*;

L'ingegnere Faustino Cerri, di un suo *Disegno per un provvedimento radicale al Po*;

Il Ministro della Guerra, di una *Relazione statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano nell'anno 1877, e dell'Annuario Militare pel 1880*;

Il procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma, del *Discorso inaugurale dell'anno giuridico 1880*;

Il Senatore Alessandro Rossi, delle sue opere intitolate: *Questione operaia e questione sociale, e Del credito popolare nelle odierne Associazioni cooperative*;

Il Ministro dell'Interno, di 150 esemplari di un'opera sopra i *Servizi amministrativi in Inghilterra*;

Il dottor Giuseppe Giraud, di un suo libro intitolato: *L'Universo ossia il Mondo disvelato*, e di altro suo libro col titolo: *La mia lanterna nella scienza in medicina*;

Il prof. Luigi Chierici, di un suo opuscolo intitolato: *Fede, Speranza e Carità*;

Il sig. G. Bobbio, direttore della tipografia del Senato, del 2° volume delle sue *Osservazioni sui materiali e i prodotti tipografici*;

Il Senatore comm. Paoli, del fascicolo VI della sua *Storia scientifica del decennio di preparazione del Codice penale italiano*;

Il sig. Giuseppe Brini, di un suo opuscolo intitolato: *Il Concetto della famiglia nel Codice civile italiano*;

Il sig. G. Vecchi, di un volume di sue *Poesie*;

Il sig. Bruto Amante, del suo *Manuale di Legislazione scolastica vigente*;

Il Rettore della Regia Università degli studi in Torino, del *Discorso inaugurale e annuario accademico 1879-80 di quella Regia Università*;

Il dottor Raffaele Di Fede, di un suo opuscolo intitolato: *La dispersione dei malati e feniti in guerra*;

Il Sindaco di Pisa, delle *Considerazioni sulla*

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1880

*gestione 1879 e sul bilancio preventivo pel 1880 di quel Municipio;*

La Direzione generale delle carceri, di cinquanta esemplari della *Statistica carceraria dell'anno 1876;*

Il prof. Mario De Mauro, di un suo opuscolo intitolato: *La statistica ed il diritto;*

Il Procuratore del Re in Ravenna, della *Relazione statistica sui lavori giuridici di quel tribunale civile correzionale dell'anno 1879;*

Il Delegato straordinario del Municipio di Rimini, della *Nuova Guida del forestiere nella città di Rimini.*

#### **Prestazione di giuramento dei Senatori commendatori Ghivizzani, Amante e De Riseis.**

PRESIDENTE. Mi viene riferito che nelle sale del Senato si trova il signor comm. Antonio Ghivizzani.

Invito i signori Senatori Cremona e Malaspina a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo Senatore comm. Ghivizzani viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Antonio Ghivizzani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Mi viene pur riferito trovarsi nelle sale del Senato il comm. Errico Amante.

Prego i signori Senatori Tabarrini e Chiesi d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Senatore comm. Errico Amante, introdotto nell'Aula, presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Errico Amante del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Parimente mi viene riferito trovarsi nelle sale del Senato il nuovo Senatore barone Panfilo De Riseis.

Prego i signori Senatori Caracciolo di Bella ed Alvisi d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il signor Senatore ba-

rone Panfilo De Riseis, presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor barone Panfilo De Riseis del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### **Presentazione di due progetti di legge.**

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor Ministro della Guerra per la presentazione di un progetto di legge.

BONELLI, *Ministro della Guerra.* Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col mio Collega, Ministro dell'Interno, un progetto di legge relativo al riordinamento dell'arma dei Carabinieri, già approvato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e distribuito agli Uffici.

La parola spetta all'on. signor Ministro di Grazia e Giustizia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* A nome del mio Collega il Ministro d'Industria, Agricoltura e Commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per disciplinare l'esercizio della caccia e della uccellazione.

PRESIDENTE. Do atto all'on. signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà del pari dato alle stampe. Siccome però nella passata Sessione già era stata costituita in Senato una Commissione per l'esame del progetto di legge relativo alla caccia, Commissione che aveva già nominato il suo Relatore, il quale già aveva compilato la sua Relazione, così domando al Senato se intende che sia rimesso alla stessa Commissione il progetto di legge testè presentato.

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

**Approvazione per articoli del progetto di legge relativo ad una Proroga a tutto aprile 1880 dell'esercizio provvisorio dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1880 (N. 10).**

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1880

la discussione del progetto di legge relativo ad una « Proroga a tutto aprile 1880 dell'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1880 ».

Si procede alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si procede a quella degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 1.

Fino all'approvazione degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio 1880, e non oltre il mese di aprile 1880, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di prima previsione, presentati il 15 settembre 1879, colle variazioni successive, fino a quella del 31 dicembre detto anno, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo:

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione 1880 negli organici, stipendi e assegnamenti approvati colla legge del Bilancio definitivo 1879 pei diversi Ministeri ed amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale, per la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione del progetto di legge per la proroga a tutto aprile 1880 dell'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1880:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, avvertito i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2 pom).

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

## X.

## TORNATA DEL 7 APRILE 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — Omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazione dell'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella prima quindicina di marzo 1880 — Giuramento dei Senatori conte Sanseverino e dei prof. Sebastiano De Luca e Augusto Vera — Proclamazione a Senatore del comm. Giuli — Congedi — Proposta del Senatore Pantaleoni, di rimettere al dimani la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, approvata.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro. Più tardi interviene il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del fascicolo 12° del *Bollettino ampelografico*;

Il Senatore conte Pironti, di un suo *Discorso intorno agli usi degli atti parlamentari per la interpretazione delle leggi*;

Il Direttore della R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri in Bologna, del *Programma di quella R. Scuola per l'anno scolastico 1879-80*;

Il Senatore comm. Jacini, di una *Relazione dei lavori della Commissione per l'inchiesta agraria*;

Il Direttore generale dei telegrafi, di una *Relazione statistica sui telegrafi per l'anno 1878*;

Il Deputato Pietro Pericoli, della sua *Opera intorno all'Ospedale di S. Maria della Consolazione in Roma*;

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario ufficiale della R. Marina per l'anno 1880*;

Il Deputato avv. Mantellini, della sua opera intitolata: *Lo Stato e il Codice civile*;

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, della *Graduatoria dei funzionari dell'ordine giudiziario al 31 dicembre 1879*;

S. A. R. il principe Carlo Luigi di Borbone conte di Villafranca, di un volume contenente la *Descrizione dei libri di liturgia stampati nei secoli xv e xvi esistenti nella sua Biblioteca*;

Il Senatore conte Manfrin, della sua opera intitolata: *Il Comune e l'individuo in Italia*;

L'avvocato cav. Ottavio Andreucci, delle sue *Osservazioni storico-economico-critiche sulla riforma delle Opere pie in Italia*;

Il Sindaco di Caltagirone, di un *Supplemento alla monografia la Trichinosi del prof. dottor Ingo*;

Il signor Antonio Ranieri, di un suo libro intitolato: *Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi*;

Il Direttore del R. Museo industriale italiano, del *Bollettino dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 1879 delle privative industriali del Regno*;

Il R. Sovrintendente agli Archivi veneti,

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

del *Catalogo della libreria legislativa e di amministrazione di quell'Archivio di Stato*;

Il Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, di una *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto di quella Corte nell'anno 1879*;

Il Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze in Napoli, del volume XVI (serie 2<sup>a</sup>) degli *Atti di quel R. Istituto*, e di una *Relazione dei lavori presentati nel 1879*;

Il canonico Aurelio Zonghi, di una *Relazione sull'ordinamento dell'Archivio comunale di Jesi*;

Il sacerdote dott. Vincenzo De-Vit, di una sua *Esposizione dell'Orazione Domenicale*;

Il Ministro della Pubblica Istruzione, del fascicolo 1° del volume IV del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*; e del volume 1° della *Statistica dei lasciti in favore dell'istruzione pubblica*;

La Direzione generale delle Gabelle, della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 1879*;

L'agronomo Nicola Colonna, di un suo opuscolo sull'*Agricoltura nel Circondario di Vasto*;

Il Segretario capo del Municipio di Rimini, di una *Relazione a quel Consiglio comunale del R. Delegato straordinario cav. Gabri*;

Il Ministro delle Finanze, dei *Documenti raccolti e pubblicati dalla Commissione d'inchiesta sui tabacchi*;

I Prefetti di Salerno, Treviso, Como, Novara, Arezzo, Rovigo, Cuneo, Pisa e Udine, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 10. Alcuni proprietari nelle provincie toscane sottopongono al Senato l'opportunità di alcune disposizioni da introdursi nel progetto di legge sull'esercizio della caccia.

11. Alcuni abitanti della provincia di Lucca. (Petizione identica alla precedente).

12. Altri abitanti della provincia di Lucca. (Petizione identica alla precedente).

13. Alcuni proprietari della provincia di Lucca. (Petizione identica alla precedente).

14. Alcuni proprietari della provincia di Pisa. (Petizione identica alla precedente).

### Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente messaggio dell'onor. Presidente della R. Corte dei Conti:

Roma, 15 marzo 1880.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto trasmette, qui unito all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, fatte da questa Corte nella prima quindicina del corrente mese di marzo.

*Il Presidente*  
DUCHOQUÈ ».

A S. E.

*Il Presidente del Senato.*

### Giuramento dei Senatori Sanseverino, De Luca, Vera, e proclamazione a Senatore del comm. Giuli.

PRESIDENTE. Essendomi riferito che si trova nelle sale del Senato il signor Senatore Sanseverino, prego i signori Senatori Torelli e Tabarrini a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Sanseverino, introdotto nell'Aula, presta il giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Sanseverino del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Mi viene pure riferito che si trova nelle sale del Senato il signor Senatore prof. Sebastiano De Luca.

Invito i signori Senatori Assanti e Amari a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore De Luca viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Sebastiano De Luca, del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Mi viene pur anche riferito che si trova nelle sale del Senato il signor professore Augusto Vera.

Prego i signori Senatori Giorgini e Amari a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il signor Senatore pro-

fessore Vera, presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor professore Vera del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Mi viene pure riferito che si trova nelle sale del Senato il comm. Giuli Domenico, il quale ha prestato giuramento nella seduta reale.

Invito i signori Senatori Pantaleoni e Verga a volerlo introdurre nell'Aula.

(Viene introdotto nell'Aula il comm. Giuli).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Giuli Domenico del giuramento da lui prestato nella seduta reale che precedette questa Sessione, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

### Congedi.

Domandano congedo di un mese i signori Senatori, Di Bagno e Araldi-Erizzo per motivi di famiglia, il Senatore Cavagnari d'un mese e il Senatore Mazzoni di giorni 20 per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho chiesto la parola per far osservare all'onorevole signor Presidente e agli onorevoli miei Colleghi che qui siamo oggi troppo pochi per poter discutere una legge così importante, la quale è già stata presentata altre volte.

D'altra parte sappiamo che molti dei nostri Colleghi amerebbero di trovarsi presenti a questa discussione; anzi alcuni di essi mi hanno assicurato che interverrebbero probabilmente domani alla seduta.

Se piacesse all'onorevole signor Presidente e agli onorevoli miei Colleghi, io proporrei che si rimettesse a domani questa discussione.

Del resto, io mi rimetto di buon grado a quanto l'onorevole signor Presidente e gli onorevoli miei Colleghi presenti saranno per stabilire.

PRESIDENTE. Il sig. Senatore Pantaleoni ha osservato che, stante lo scarso numero dei Senatori presenti, e l'importanza del progetto di legge che si dovrebbe discutere, sarebbe conveniente che la discussione fosse rinviata a domani.

Nessuno facendo opposizione, questo rinvio s'intende approvato.

Dunque domani si terrà seduta pubblica alle ore due pomerid. collo stesso ordine del giorno di oggi.

La seduta è sciolta (ore 3).

...

...

...

...

...

...

...

...

## XI.

## TORNATA DELL'8 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione — Considerazioni del Senatore Magni, e sue proposte — Giuramento del nuovo Senatore conte Angelo Martignano di Villagana — Ripresa della discussione — Discorsi dei Senatori Caracciolo di Bella e Pantaleoni — Rinvio della discussione alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. (N. 8)**

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Domando al signor Ministro della Pubblica Istruzione se permetta che si prenda per testo il progetto dell'Ufficio Centrale.

**DE SANCTIS, Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Acconsento ben volentieri che si faccia la discussione sopra il testo dell'Ufficio Centrale, perchè da una parte mantiene i punti essenziali della legge, e d'altra parte vi ha introdotti molti miglioramenti. Mi riservo però di fare delle osservazioni quando occorra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del progetto di legge.

## PROGETTO DELL'UFFICIO CENTRALE

## Art. 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

## Art. 2.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta, dai corpi scientifici sotto indicati, e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle facoltà di scienze, istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione, e sezione di scienze dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle facoltà di filosofia e lettere, accademia scientifico-letteraria di Mi-

lanò e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle facoltà di diritto;

Quattro dai professori delle facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze, e scuole veterinarie.

#### Art. 3.

A questo effetto, nel giorno che verrà fissato dal Ministro, le facoltà saranno convocate separatamente dai rispettivi presidi, e lo scrutinio si farà in ciascuna di esse per mezzo di schede segrete.

Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio superiore agli studî che la facoltà rappresenta. Uno solo di questi nomi potrà essere preso nella facoltà stessa, e fra i titolari dello stesso insegnamento nelle diverse facoltà.

Le schede saranno trasmesse in piego sigillato dal preside al rettore, e da esso al Ministro.

Le stesse norme saranno seguite per gli istituti e scuole superiori assimilate di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

Lo spoglio dei voti si farà dal Consiglio superiore in seduta ordinaria, e le risultanze ne saranno registrate nel processo verbale della seduta.

#### Art. 4.

Potrà dal Ministro essere proposto per la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti uguale al terzo almeno dei votanti. Quando questo numero non sia raggiunto, si formerà una lista con tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, cominciando da quelli che avranno ottenuto un numero maggiore di voti, e si farà luogo a un secondo scrutinio, nel quale il voto non potrà esser dato, se non a chi sia compreso nella suddetta lista.

A parità di voti tra insegnanti ufficiali sarà preferito il maggiore di grado, e nello stesso grado l'anziano di nomina. Tra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, come tra esse e gli insegnanti ufficiali, l'anziano di età.

#### Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio otto anni,

e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi otto anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di due in due anni un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

#### Art. 6.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti. Essa si raduna nella prima settimana d'ogni mese. Un Decreto Reale fisserà le indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio superiore nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

#### Art. 7.

Sono riservati al Consiglio plenario:

1° I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studî, lo stato degli insegnanti, e le norme da seguirsi per la loro nomina;

2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre;

3° I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi.

4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico, e della cultura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

#### Art. 8.

La disposizione dell'art. 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie, ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Con-

siglio superiore che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorranco.

Art. 9.

Le particolari disposizioni tuttora vigenti in qualunque parte del Regno, in ordine alla costituzione del Consiglio superiore e alle sue attribuzioni sono abrogate.

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore col 1° novembre 1880.

L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le sue attribuzioni in conformità delle leggi vigenti fino alla costituzione definitiva del nuovo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al primo iscritto, che è il signor Senatore Magni.

Senatore MAGNI. Signori Senatori! Mi è grato assai di poter finalmente prendere parte alla discussione di una legge che, sebbene già da lungo tempo votata nell'altro ramo del Parlamento, aveva pure avuto tali vicende da poter dubitare che non sarebbe riuscita a diventar legge dello Stato.

Mi è grato il ritorno di questa legge di riforma sul Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, perchè io credo assolutamente necessaria questa riforma. Ma non mi rallegro di vedere accettata dall'onorevole Ministro De Sanctis la legge proposta dall'onor. Ministro Coppino. Mi dispiace anzi di non potere dare favorevole il mio voto a questo disegno di legge, al quale proporrò un emendamento che ne varia la sostanza.

Io non posso dare il mio voto favorevole a questa proposta di legge, tale quale è, perchè non sono riuscito a vedere realmente la parte utile della riforma.

Non ho potuto capire il fine della legge. E mi sono confermato in questo giudizio quando ho letto la Relazione dell'Ufficio Centrale, nella quale il Relatore dice che « *la riforma contenuta entro i limiti fissati dalla legge sarà innocua se non feconda* »; e aggiunge: « *sarà se non altro una soddisfazione data agli umori che in questi ultimi tempi, e per cause da supporre passeggere ed accidentali, si sollevarono contro l'attuale composizione del Consiglio superiore* ».

A dir vero, dopo questa dichiarazione che l'Ufficio Centrale aveva scritto nella sua prima Relazione, e ripete nella seconda, mi sarebbe sembrato che all'onorevole Ministro, animato dal desiderio di riformare veramente il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, convenisse di presentare un altro progetto di legge.

Confido però che l'onorevole Ministro non vorrà essere recisamente contrario alla modificazione che avrò l'onore di raccomandargli. Alla quale vorrei sperare favorevole anche quella parte del Senato che pur vuole la riforma, e che perciò non potrà accettare la proposta dell'Ufficio Centrale, il quale conclude la sua Relazione con queste parole: « *Se, approvando questo progetto, sotto la forma che gli ha data il suo Ufficio Centrale, il Senato non crederà di aver fatto molto per la scienza o per il paese, esso potrà tuttavia lusingarsi di non aver compromesso nessun interesse legittimo, e potrà votare la legge senza orgoglio come senza inquietudine* ».

Chi volesse credere all'Ufficio Centrale dovrebbe dunque ritenere che questa legge nacque per soddisfare agli umori di questi ultimi tempi, ed è fatta in modo che resterà innocua e non comprometterà alcun interesse legittimo. Ed allora non sarebbe meglio lasciare stare le cose come stanno? Ma io ho detto che stimo assolutamente necessaria questa riforma, come credo che l'onorevole Ministro nella sua proposta sia stato determinato da ben altre ragioni di quelle attribuitegli dal nostro Ufficio Centrale; e parmi che per distruggere il senso dell'acconclusione dell'Ufficio Centrale convenga fare alla proposta tali modificazioni che valgano ad imprimere il carattere di vera riforma.

Chi vive in mezzo al Corpo insegnante non può ignorare che da lungo tempo si aspira a veder riformata la costituzione del Consiglio superiore.

Il Corpo accademico dell'Università di Bologna, or sono alcuni anni, espresse un voto che trasmise ufficialmente al Ministero, invocando la riforma del Consiglio superiore.

Un Ministro della Pubblica Istruzione, l'onorevole Berti, aveva già prima soppresso quel Consiglio trasformandolo in un'altra istituzione, e l'onorevole Coppino, che gli succedette e che lo ricostituì, ne propose la riforma che adesso stiamo discutendo.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

La ragione della riforma, adunque, ci è; nè data da questi ultimi tempi, e non consiste certamente soltanto *nella convenienza di dare a questa legge o a questa istituzione una base legale inconcussa eguale per tutte le provincie del Regno.*

Il Consiglio superiore non ha più l'autorità e la considerazione che si richiede per una istituzione di tanta importanza; nè questo difetto di autorità e considerazione si riferisce alle illustri persone che lo compongono, ma al modo onde si compone e alla immobilizzazione delle persone per la quale quel Consiglio non aveva più da molti anni nemmeno il rinnovamento, che gli si doveva per la legge che lo costituì. Sebbene voluto dalla legge, non era forse facile nell'atto pratico quel rinnovamento.

Questa difficoltà deve aver specialmente conosciuto l'onorev. Coppino, autore della legge, e che da lungo tempo fa parte del Consiglio superiore. E forse questa non è l'ultima ragione della proposta e del modo di riforma.

Il Consiglio superiore, per la legge del 23 novembre 1859, si compone di *ventuno* membri, quattordici ordinari, retribuiti con lire 2000 all'anno, e sette straordinari e gratuiti; eran tutti nominati dal Ministro, ed ogni anno se ne estraevano tre per sostituirli con altri tre consiglieri. Se si eccettuano pochi nomi, la scelta cadeva ordinariamente sopra professori universitari. Questo Consiglio si riuniva ordinariamente una volta al mese.

Per vero dire, la legge che voleva il sorteggio annuo di una parte del Consiglio provvedeva saviamente, perchè evitava a questa istituzione l'inevitabile necessità dell'invecchiare coi relativi inconvenienti.

A mio avviso, era molto lodevole la consuetudine ministeriale di scegliere i consiglieri, per la maggior parte almeno, nel Corpo universitario; ma se teneva conto della lettera, non si fece altrettanto dello spirito della legge, la quale non voleva il sorteggio soltanto, ma il sorteggio come metodo di rinnovamento del Consiglio superiore.

Ora, si faceva il sorteggio, ma dal Ministro si rinominavano i membri sorteggiati, perchè la legge non impediva la rielezione.

I rapporti personali e le convenienze politiche determinavano facilmente la rielezione. Era dunque semplice il modo di elezione; era savia

la disposizione che voleva un rinnovamento parziale annuo, perchè così si consentiva al Ministro, che vi ricorre per consigli, d'introdurvi quei consiglieri che stimasse utili, sia in riguardo ai cambiamenti ministeriali, sia in riguardo a nuove influenze che volessero farsi esercitare nell'Amministrazione della Pubblica Istruzione.

La legge dunque non era cattiva, ma cattivo il modo di applicarla. La legge che stiamo esaminando, secondo il progetto ministeriale, aumenta il numero dei consiglieri, e da 21 li porta a 30, adottando per 15 il metodo elettivo, del quale determina le norme, perchè è molto complicato, riserbando per gli altri 15 libertà di scelta al Ministro, che deve sceglierne 6 almeno fuori della classe degli insegnanti ufficiali; rende gratuito il servizio ed accorda un gettone di presenza alle sedute; affida al Ministro la nomina di una Giunta che si riunirebbe mensilmente per gli affari ordinari o amministrativi, fissando a due volte l'anno la riunione del Consiglio plenario per affari di altr'ordine. La carica dura 5 anni, e si rinnova per quinto ogni anno colle solite norme della prima elezione.

Basterebbe però questo modo di elezione così complicato per non poter approvare la legge.

Il nostro Ufficio Centrale cambia la forma, cioè la redazione della legge, ma ne accetta la sostanza, e fa alcune modificazioni che la migliorano un poco e l'avviano a quegli ulteriori miglioramenti, che vorrei potesse raggiungere in seguito alla discussione che stiamo facendo.

Le modificazioni dell'Ufficio Centrale consistono nel portare a 32 il numero dei consiglieri, lasciando per 16 libera la scelta al Ministro, e disponendo che per altri 16 si abbia la designazione dalle Facoltà universitarie, ed altri istituti e scuole superiori assimilate, sostituendo al voto per Facoltà il voto individuale; per modo che i quattro gruppi delle quattro Facoltà universitarie abbiano per ciascuno quattro eletti, ma non quattro rappresentanti. Si conserva la Giunta dei 15 per le riunioni mensili e si determinano le attribuzioni del Consiglio plenario da riunirsi due volte all'anno; si fissa ad otto anni la durata dell'Ufficio, e il rinnovamento per quarto ogni due anni, escludendo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

la rielezione immediata; si lascia al Ministro di fissare con decreto reale la retribuzione dell'Ufficio.

Io ringrazio il Ministro di avere introdotto nella legge il principio elettivo, e ringrazio l'Ufficio Centrale che lo accettò, migliorandolo coll'aver preso a tipo del gruppo elettorale la Facoltà universitaria.

Ma duolmi che il sistema elettorale sia stato adottato solo per metà, e in una forma molto complicata, lo che fa supporlo accettato con poca fiducia; tanto più che può rimanere il dubbio che la Giunta per gli affari ordinari sarebbe nella sua maggioranza composta del Ministro fra i membri eletti a sua libera scelta.

E, non lo nascondo, questo dubbio ha la sua ragione nell'andamento naturale delle cose, e mi è avvalorato dalla conclusione della Relazione dell'Ufficio Centrale, la quale, come sopra ho notato, dice che questa legge merita l'approvazione del Senato perchè la sostanza delle cose rimane come era; e rimarrebbe davvero. Infatti il Consiglio superiore per la legge Casati è composto di 21 membri eletti dal Ministro e si riunisce una volta al mese. Secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, il Consiglio si compone di 32 membri, ma 16 di questi sono eletti dal Ministro. Ne nomina dunque soltanto 5 meno di quelli che, compresi gli straordinari, poteva nominare per la legge Casati. Ma nominando per intero una Giunta di 15, ne ha dei suoi più di quanti gliene occorre. E questa Giunta rimpiazza l'attuale Consiglio nelle riunioni mensili, mentre il Consiglio plenario si riunisce due volte all'anno per soli affari determinati dall'art. 7. Si deve dunque concludere che la Giunta sostituisce di fatto l'attuale Consiglio, ed è scelta dal Ministro; può essere costituita quindi, almeno in grande maggioranza, da quei membri che furono eletti direttamente dal Ministro.

Che la cosa andrebbe così ci autorizza a crederlo il modo tenuto nell'esecuzione della legge che vogliamo riformare, e che anzi è la ragione principale della proposta riforma.

Appare anche perciò realmente vera la conclusione del Relatore, che ci dice: approvate questa legge perchè nulla in sostanza si rinnova per essa.

Ma io, che credo utile ed opportuno di rinnovare la sostanza, non posso approvare questa

legge che modifica solo per una parte il metodo di nomina dei consiglieri; e tanto meno potrei approvarla, inquantochè, per non mutare la sostanza, si fa un giro vizioso che avrebbe per risultato finale di menomare il valore del metodo elettivo.

Ora io, che fido nel sistema elettivo, stimo opportuno di fare tutto elettivo il Consiglio, dando cioè a tutti i consiglieri la stessa origine; vorrei che elettori ed eleggibili fossero soltanto i professori ordinari delle quattro Facoltà delle otto Università primarie del Regno, sopprimendo la Giunta e conseguentemente le riunioni mensili, perchè tutto il Consiglio conoscesse e giudicasse gli affari che al Consiglio si riferiscono, e in due serie di sedute, da aver luogo due volte all'anno, e precisamente nelle ferie pasquali ed in quelle autunnali.

Se si considera il Corpo elettorale indicato nell'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale, accettato dall'onorevole Ministro, si dovrà riconoscere che per le elezioni si metteranno in giuoco interessi molto diversi; e le due categorie di eletti potranno considerare gli ordinamenti scolastici con criteri e intendimenti così disparati da non poter facilmente prevedere se il Ministero ne avrebbe gli utili consigli che ha diritto di attenderne nell'interesse della pubblica istruzione.

Possono infatti i consiglieri avere origine elettiva o nomina diretta ministeriale; derivare da Università primarie e secondarie e da scuole universitarie, staccate dalle Università; avere i voti dei professori che sono ordinari e di quelli straordinari; taluni degli elettori (gli ordinari delle Università primarie) avere quindi una assoluta indipendenza; altri invece (gli straordinari delle Università primarie, e gli straordinari ed ordinari delle secondarie) potere avere come criterio elettorale anche quello, giustificabilissimo peraltro, di agevolare la loro promozione.

È poi notevole e non lodevole la complicità del modo prescritto per la elezione, la quale avrebbe la sua risoluzione nel Ministero, ove si farebbe dall'attuale Consiglio lo spoglio delle schede.

Qui, fra le altre cose, basta osservare la sconvenienza di fare nel Ministero lo spoglio delle schede raccolte nella votazione eseguita nelle Facoltà, e specialmente se si riflette alle attri-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

buzioni che in questo modo complicato di elezione si accordano al Ministro dall'art. 4 della legge proposta.

Per tutto ciò mi pare evidente che per la proposta riforma non si è seguito il modo più semplice, nè la via più breve.

Io mi permetto di credere che vi sia questo modo, e che possa seguirsi altra via e con gran vantaggio dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Nella riforma del Consiglio superiore pare a me che a due cose si debba mirare: a quella cioè di creare un Corpo consultivo per il Ministro, e all'altra che questo Corpo sia veramente competente negli affari e nelle quistioni sulle quali al Ministro piaccia di richiederne avviso ed informazioni.

Il Consiglio superiore infatti non è, nè deve essere un Corpo legislativo, ma deve invece, per riuscire utile, occuparsi del modo onde funzionano gli istituti, dell'applicazione della legge e dei regolamenti, suggerendo, ove occorra, al Ministro le modificazioni che l'esperienza mostrasse opportune. Deve inoltre occuparsi della disciplina del personale insegnante. Il Consiglio superiore deve per consenso generale aiutare il Ministro nelle riforme che volesse introdurre nell'amministrazione della pubblica istruzione dal più alto istituto, la Università, al più basso, la scuola elementare.

Ed in questo larghissimo campo d'azione non devono trovarsi gli istituti speciali, per i quali deve provvedersi in modo speciale.

Deve dunque il Consiglio rispondere per competenza e per autorità alle quistioni che il Ministro può e vuol sottoporgli rispetto alle quattro Facoltà della università italiana, alle due sezioni letteraria e scientifica del liceo, alle scuole ginnasiali, nonchè a quelle dell'istruzione ed educazione elementare. A me pare evidente che il personale più idoneo a tutto ciò è il personale insegnante, nel quale, per conseguenza, convien fare la scelta per formare il Consiglio superiore. Criteri analoghi guidano per la composizione di altri Consigli superiori. E soltanto colla guida di questi criteri si evita di cadere nella disgraziata condizione di avere dei generici che per decreto reale diventano competenti in ogni cosa della quale siano incaricati.

Io non riuscirò mai a persuadermi che si possa conoscere lo stato delle scuole meglio

da altri che dai professori ai quali sono affidate; credo anzi che i professori in attualità d'insegnamento siano i meglio adatti a reclamare ed attuare quelle correzioni la cui utilità ed opportunità è dimostrata dall'esperienza dell'insegnare. E fra gli insegnanti non dubito di asserire che quelli universitari posseggono queste qualità nel grado più eminente.

E parmi che così giudichi anche l'onorevole Ministro, siccome lo mostra coll'affidare l'ispezione delle scuole secondarie a professori universitari; nè diversamente si potrebbe fare se si volessero eseguire ispezioni universitarie, le quali di tanto in tanto potrebbero pur convenire.

La scelta per le ispezioni delle scuole secondarie si fa tra i professori delle due Facoltà di filosofia e lettere, e fisico-matematica e scienze naturali. E va bene, perchè in esse si trova il personale competente ed autorevole per quelle ispezioni, e tanto più inquantochè quelle Facoltà sono pure scuole magistrali per l'educazione scientifica e didattica dei professori che vengono destinati alle scuole secondarie e primarie.

È evidente perciò che nelle Università si trova il personale che può meglio conoscere se le scuole rispondono allo scopo, se esigono correzioni, e quali, nei mezzi e modi didattici, nel personale, nelle dotazioni, nei locali.

Nelle Università adunque si possono trovare le persone che, per valore e per esperienza nell'insegnare, hanno acquistato l'autorità necessaria ad esercitare utile influenza nelle Università stesse, nelle scuole medie e in quelle inferiori.

Come si vede, io non parlo delle grandi questioni che possono riferirsi all'indirizzo educativo, sebbene io abbia la convinzione che nelle Università non mancherebbe il personale che saprebbe avere eccellenti iniziative. Ma quelle questioni non entrano nell'orbita delle attribuzioni del Consiglio superiore. Di esse è naturale iniziatore il Ministro, ma può esserlo ogni Deputato, ogni Senatore, ogni Professore perchè ogni cittadino può essere propugnatore di riforme.

Le grandi riforme sono l'espressione di un lavoro lento, progressivo che si fa dominatore della pubblica opinione, la quale si sintetizza poi sotto la forma di proposta d'iniziativa ministeriale o parlamentare.

Se si esamina l'ordine del giorno di diverse sedute del Consiglio, si vede che la più comune e, direi, la più importante delle sue attribuzioni, si riferisce alla nomina delle Commissioni per la scelta dei professori e all'esame dei rapporti di queste Commissioni. Ma poichè per la legge proposta si sottrae al Consiglio (o almeno pare che gli si sottragga) la nomina delle Commissioni, così il Consiglio rimane principalmente e semplicemente un vigile ed esperto curatore della buona applicazione delle leggi fatte, e consigliere autorevolissimo delle correzioni indicate dall'esperienza.

Perciò non mi pare davvero possibile, se si vuol mirare soltanto all'interesse della cosa pubblica, di non fare la scelta nel Corpo universitario.

Ma come regolarsi fra tante Università e scuole universitarie che abbiamo in Italia?

Nel progetto ministeriale, modificato dal nostro Ufficio Centrale, intervengono nelle elezioni, non solo tutte le Università governative, ma ancora tutte le così dette scuole superiori.

Si fa una votazione assai complicata, ed a Roma devono mandarsi tutte le schede per fare lo spoglio di una votazione fatta con criteri diversi, in ragione della condizione diversa degli elettori e del gruppo elettorale, e colla possibilità di dover ripeterla una seconda volta.

Questo modo di elezione potrebbe avere un risultato tale da non doversene lodare. Ma la colpa sarebbe della forma adottata.

Io non vedo per qual criterio si comprendano nel diritto all'elezione le Università secondarie governative, ed altre scuole universitarie staccate dall'Università e non i Licei che, per l'educazione nazionale, hanno e devono avere tanto maggiore importanza.

Perchè non le Università libere, e perchè non i Ginnasi, e perchè non gl'Istituti tecnici? Io non gli escludo; io non li richiedo perchè non mi occorrono. Ma voi li escludete.

Capirei questa esclusione se non si fossero compresi altri istituti che non fanno parte integrale delle Università, e se non si fossero pur comprese le Università secondarie.

Io non intendo mica di sollevare qui la questione relativa all'avvenire di queste Università.

È una questione che maturerà a suo tempo.

Io prendo le cose come sono; esistono in Italia

otto Università complete e perciò primarie, cioè con le quattro Facoltà che rappresentano i quattro grandi gruppi dello scibile insegnato a spese dello Stato. Ed in queste otto Università primarie, che non hanno nè possono avere altro istituto, il quale per importantanza le superi, si può trovare il personale più adatto a comporre il Consiglio superiore. Non è adunque per escludere altre scuole ed istituti, ma solo perchè le Università primarie, che sono i maggiori istituti del Regno, possono completamente fornire il personale necessario per quel Consiglio ed il meglio adatto; e quindi *non per reclamare alcun diritto*, ma per provvedere nel miglior modo all'amministrazione della pubblica istruzione.

Se si considera che le otto Università primarie dividonsi in quattro Facoltà e che ciascuna Facoltà ogni tre anni può fare una terna nella quale il Ministro sceglie il Preside, si trova una istituzione della quale possiamo valerci per la composizione del Consiglio superiore. Chi ama le cose facili e semplici deve riconoscere che ci sarebbero i collegi elettorali già formati e gli elettori sarebbero autorevoli, competenti e ben conoscitori delle persone delle quali si comporrebbe la terna da presentare al Ministro. Essendo otto le Università primarie e quattro le Facoltà, in ognuna di quelle Università sono perciò 32 i Presidi e rappresentano i quattro grandi gruppi degli studî fatti nelle nostre scuole, cioè il gruppo degli studî filologici, storici, filosofici, pedagogici; quello degli studî fisici, chimici, matematici e di storia naturale; quello degli studî giuridici e politico-amministrativi; e quello finalmente degli studî anatomici, fisiologici e clinici.

I rappresentanti delle quattro Facoltà delle otto Università primarie posseggono dunque tutta la competenza desiderabile, non solo per gli istituti universitari, ma anche per quelli della istruzione secondaria e primaria.

Così, adottando per intero il sistema elettivo e non a metà, come fa la legge proposta, si trovano costituiti i collegi elettorali, che sarebbero le Facoltà universitarie; si trovano nella consuetudine le terne che si preparano da Corpi competentissimi e composte di persone competenti; e si ha la elezione del Ministro fatta sulle terne delle Facoltà, alle quali terne vorrei tolta la qualità che dà nella [posizione

relativa il numero dei voti, onde resti completamente libera al Ministro la scelta.

Si avrebbe per tal modo un Consiglio composto di 32 membri come propone l'Ufficio Centrale, ma tutti elettivi, e tutti nel tempo stesso eletti dal Ministro, aventi tutti perciò la stessa origine dalla elezione fatta con un metodo semplicissimo, e già conosciuto, perchè almeno in alcune Università da molto tempo è praticato.

Varierebbe soltanto il criterio della scelta in ragione dell'accresciuta importanza dell'ufficio; si avrebbe così un Consiglio rivestito di una triplice autorità, cioè di quella personale del consigliere, di quella data dalla Facoltà e di quella riconosciuta dal Ministro.

Il Consiglio verrebbe diviso in quattro sezioni, corrispondenti alle quattro Facoltà classiche della Università italiana, cioè ai quattro grandi gruppi degli studî universitari, ai due gruppi degli studî liceali e al gruppo ginnasiale ed elementare.

Il Ministro nella scelta sulle terne potrebbe comporre quelle sezioni nel modo che meglio richiedono le esigenze del Consiglio.

Essendo otto le Università primarie, ogni sezione del Consiglio sarebbe composta di 8 membri, ed il Consiglio intiero di 32 scelti su 32 terne, cioè fra 96 professori ordinari. Nè per questo modo di composizione del Consiglio verrebbe diminuita la responsabilità ministeriale, la quale in sostanza non può nè deve diminuire; imperocchè il Consiglio è un corpo consultivo, che, sebbene a base elettiva, sarebbe nominato dal Ministro. E quando il Ministro fa proprio l'avviso del suo Consiglio puramente consultivo, è regolare che ne assuma la responsabilità.

Ma il modo di riforma da me proposto non si raccomanda solo perchè il Consiglio che ne risulterebbe soddisferebbe nella guisa la più completa alle attribuzioni del Consiglio stesso - le quali, ripeto, devono essere principalmente amministrative, ma eziandio perchè rialzerebbe il prestigio delle Facoltà universitarie, riferendo alle Università, cioè ai rappresentanti di esse tutta la responsabilità relativa all'andamento del pubblico insegnamento.

Nè questa considerazione è di poco rilievo; imperocchè la responsabilità collettiva delle facoltà ha una importanza maggiore di quanto a tutta prima apparisce. Adesso di responsa-

bilità collettiva o di corpo non ne esiste affatto; esiste ora soltanto una responsabilità individuale per la quale ciascuno provvede a sè ed alle cose sue, poco o nulla curandosi del corpo o dell'istituto al quale appartiene.

A ciò si deve che fra le nostre Università non vi sia quella bella e nobile gara nella quale si eccitano le forze produttive delle diverse scuole, il lavoro annuo delle quali dovrebbe formare l'argomento principale dei resoconti annui nelle sedute autunnali del Consiglio.

In quelle sedute, oltre ai provvedimenti da raccomandarsi al Ministro per il nuovo anno, dovrebbe essere esaminata la giurisprudenza scolastica per quelle modificazioni che durante l'anno scolastico passato fossero state raccomandate o utilmente adottate dai Consigli accademici universitari, o dai Consigli scolastici provinciali onde confermarle, uniformarle o modificarle secondo che giudicasse opportuno il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione. Si eviterebbero così anche quei mutamenti e quei traslocamenti che durante il corso scolastico nuociono al buon andamento degli studî.

Il Consiglio superiore dovrebbe pur considerare le ragioni per le quali in certe scuole apparisce difetto di lavoro, onde rimuoverne le cause, se ve ne fossero, e dare autorevoli eccitamenti se occorressero.

Il Ministro sarebbe in rapporto coi rappresentanti responsabili dei maggiori istituti dipendenti dalla sua amministrazione; e per tal modo sottratto a quelle influenze personali, le quali raro è che siano tanto disinteressate da far posporre sè e la scuola propria all'interesse generale dell'istituto al quale si appartiene, e degli altri istituti pari.

Si avrebbe perciò, se non una economia nelle spese, che forse non è impossibile, certo una migliore ripartizione del denaro stanziato per la pubblica istruzione.

Si stabilirebbero quei rapporti che ora non esistono, ma che dovrebbero esistere fra i grandi e storici centri della coltura nazionale, quali sono le nostre Università primarie.

Finalmente si compirebbe un atto di decentramento amministrativo, di quel decentramento tanto desiderato e sì lungamente promesso, che, a mio avviso, nel sistema parlamentare forma, senza dubbio, la base più solida del miglioramento delle nostre amministrazioni.

Dopo ciò, rifletta il Senato, che per la legge proposta rimarrebbe nel Consiglio superiore di Pubblica Istruzione lo stesso fondamentale difetto: che il Ministro nella scelta dei suoi 16 membri e nella composizione della Giunta, che sarebbe il Consiglio effettivo, avrebbe quella stessa condizione che gli faceva rieleggere i sorteggiati per la legge Casati, cioè l'influenza inevitabile delle considerazioni politiche.

Rifletta alla complicità elettorale rimasta anche nella proposta della Commissione, che pure ha voluto semplificare quella molto maggiore della proposta ministeriale. Si rifletta all'inconveniente della diversa origine dei consiglieri, ai diversi e svariati criteri della elezione e alla mancanza assoluta di scopo, che per tal modo avrebbe una riforma che ormai è necessaria, e si apprezzeranno, io spero, facilmente le ragioni per preferire il modo di riforma che io propongo e che raccomando al Senato ed al Ministro.

Alla semplicità dell'elezione questo modo aggiunge tutte le garanzie volute dal Ministro, tutta la competenza maggiore e tutta la maggiore autorità che può desiderarsi nel Consiglio, ed inoltre si rialzerebbe molto l'importanza delle nostre maggiori Università, non solo per ragioni relative ad esse stesse, ma anche per la responsabilità che i loro rappresentanti avrebbero nell'andamento della cosa pubblica relativo all'istruzione ed educazione nazionale.

L'articolo 6 del progetto di legge parla d'indennità e compensi ai consiglieri da fissarsi con decreto reale.

A questo proposito io debbo notare che non comprendo le ragioni per le quali il Ministro crede di dover retribuire, e retribuisce di fatto, l'ufficio di preside e direttore delle scuole degli ingegneri, di quelle d'agricoltura e veterinaria, e non l'ufficio di preside di Facoltà nelle Università, commettendo così la sconvenienza e l'ingiustizia di tenere in minor conto uffici che non hanno, nè devono avere importanza minore.

Colla mia proposta apro al Ministro il modo di riparare a questo inconveniente già da me lamentato altra volta, e con un aumento di spesa sul Bilancio attuale di sole 3 o 4 mila lire, accordando una retribuzione di lire mille per il duplice ufficio di preside e consigliere del Consiglio superiore.

Prevedo una obiezione che si può fare alla

mia proposta, che cioè non sarebbero rappresentate nel Consiglio le scuole degli ingegneri, le scuole e gli istituti tecnici, le scuole farmaceutiche e le veterinarie.

È vero; ma neanche nel progetto della Commissione sono rappresentate le scuole di belle arti, ed è ragionevole; imperocchè le scuole speciali debbono avere Consigli speciali. Per le scuole degl'ingegneri può aversi un Consiglio composto dei rappresentanti di quelle scuole, e da questo Consiglio possono considerarsi rappresentati competentemente gl'istituti tecnici. Nè ciò porterebbe aumento di spesa, perchè i direttori di queste scuole sono già retribuiti; si tratterebbe solo di aggiungere o di regolare una funzione che essi hanno già, e di formare una sezione a sè del Consiglio superiore.

Colla mia proposta io non ho inteso che siano rappresentate tutte le scuole, ma solo di far rappresentare gl'interessi scolastici da persone, che fossero competenti in ogni disciplina insegnata.

Le scuole veterinarie e farmaceutiche possono considerarsi come attinenti alla Facoltà medica e quindi possono essere bene rappresentate dai presidi di quella Facoltà.

Dopo ciò io accetto che il Consiglio si riunisca due volte all'anno, una nelle ferie pasquali, che possono allungarsi un poco, sopprimendo quelle sconvenientissime del carnevale; l'altra nelle ferie autunnali, per fare (mi si permetta la frase, che riassume tutto) il consuntivo dell'anno passato, e il preventivo scolastico dell'anno seguente.

Non ammetto la Giunta, e per conseguenza nemmeno le riunioni mensili, perchè ammettendo la Giunta, si ammetterebbe che essa fosse il Consiglio di fatto; ed ammettendo le riunioni mensili, non si farebbe che distrarre dall'insegnamento professori, i quali si recherebbero al centro per trattare piccoli affari che debbono esser risolti dai Consigli accademici, presieduti dai rettori se si riferiscono alle Università, e dai Consigli scolastici, presieduti dal Prefetto, assistito dal provveditore agli studj, se si tratta di cose relative a scuole secondarie e primarie.

E così preferirei, perchè io sono di quelli che credono che dal Centro si governi, ma non si amministri bene.

Le sedute mensili sono dunque inutili non

solo, ma anzi dannose al buono e rapido andamento delle cose; non han perciò ragione d'essere; tanto più che la Giunta toglierebbe al progetto di legge ogni carattere di riforma, e mi farebbe preferire la conservazione dell'attuale modo di Consiglio. Preferirei cioè di conservare il Consiglio, non secondo la pratica usata, ma secondo lo spirito della legge Casati, se non mi guidasse un criterio speciale, quale è quello di rialzare l'importanza delle Facoltà delle Università primarie, costituendo un Consiglio che sia al tempo stesso tutto elettivo e tutto scelto dal Ministro, e formato di persone indipendenti, perchè pervenute al massimo grado della carriera scientifica, cioè di professori ordinari in Università primarie e competenti nelle cose amministrative di ogni scuola, non che in ogni questione nella quale piaccia al Ministro di avere l'avviso di persone competenti nelle materie sulle quali voglia avere consiglio.

Ha dunque due lati la mia proposta: comporre il Consiglio di consiglieri i meglio competenti nelle cose relative al Consiglio, e rialzare il prestigio dei grandi Corpi universitari, conservando al tempo stesso al Ministro la nomina del suo Consiglio, e adottando per tutti il sistema elettivo.

Mi si permetta ancora un'altra osservazione relativa all'articolo 8 dell'Ufficio Centrale, e 2 del Ministro, per la formazione della *Presidenza* e delle *Commissioni* destinate alla scelta dei professori.

Io non posso a meno di notare che la difficoltà per la buona nomina dei professori non sta nel modo da seguire per la nomina delle Commissioni esaminatrici, o nel metodo onde si conducono le pratiche per la scelta dei professori, ma principalmente sta nel numero soverchio che occorre di sceglierne e nella retribuzione troppo tenue che si può offrire. Da un lato la richiesta è, come suol dirsi, maggiore della offerta; dall'altro le risorse di una libera professione lusingano i valenti assai più di una cattedra speciale in una Università secondaria, o anche di straordinario in una Università primaria.

Qui pure potrebbe farsi la questione relativa alla convenienza per tutti di trasformare le Università secondarie. Ma capisco che non è opportuno di entrare ora in così grave argomento.

Se però si circonda, e giustamente, di tante precauzioni la nomina dei professori che non possono considerarsi come impiegati nel senso vero della parola, ma come funzionari pubblici nella guisa stessa della magistratura; se a ragione si vuole rendere sempre più difficile il conseguimento dell'ordinariato, non vedrei perchè, quando i professori hanno raggiunto il più alto grado dell'insegnamento, qual è l'ufficio di professore ordinario in una Università primaria, non dovesse credersi di poter riferirsi a loro soltanto la capacità di additare al Ministro le persone per il Consiglio superiore.

Non prevedo l'obbiezione, che per tal modo si avrebbe l'apparenza di monopolizzare la pubblica istruzione, perchè una tale obbiezione non la crederei seria.

Finalmente mi si consenta una considerazione di natura politica.

Lo Statuto ammette diverse categorie per l'onore del Senato.

Le alte cariche della Magistratura, dell'Amministrazione della Marina, della Guerra hanno la loro categoria nello Statuto.

Gli insegnanti, raggiunto il grado di ordinario nelle Università primarie, non hanno grado superiore nella loro carriera, e il Corpo degli insegnanti non è giusto che di fronte allo Statuto abbia minore importanza degli altri Corpi dello Stato, e non abbia quindi una categoria che lo comprenda.

Non considero quella riconosciuta a certe Accademie, alle quali non può accordarsi importanza maggiore di quella che si deve alle Università primarie.

Ma esiste una categoria pei membri del Consiglio superiore. Modificando nel senso da me raccomandato la composizione del Consiglio superiore, senza toccare lo Statuto, si allarga non solo, ma col carattere della eleggibilità, una categoria molto importante per la scelta dei Senatori, imperocchè avrebbero titolo all'onore del Senato quei professori che ebbero per due volte, cioè per sei anni, come mi pare richieda lo Statuto pei membri del Consiglio superiore, la fiducia delle Facoltà universitarie e del Ministro.

Dopo sei anni ammetterei la così detta contumacia legale.

Terminando, io prego il Senato a considerare che, poichè questo disegno di legge deve

tornare alla Camera per le emende introdotte dal nostro Ufficio Centrale, meglio è che vi torni per modificazioni maggiori, cioè di sostanza. Le quali modificazioni io raccomando al Senato ed all'onor. Ministro, riassumendole in una diversa redazione dell'articolo 2. del progetto in discussione, il quale verrebbe così formulato:

Art. 2. Il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione è composto dai 32 presidi delle otto Università primarie del Regno, i quali sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro, che li sceglie nelle terne formate dai professori ordinari delle Facoltà, convocate in adunanza speciale.

Il Consiglio è diviso in quattro sezioni corrispondenti alle quattro Facoltà universitarie.

Si riunisce due volte all'anno presso il Ministro, cioè nelle ferie pasquali ed in quelle autunnali.

Il duplice ufficio di preside e di consigliere dura tre anni, può essere confermato soltanto una seconda volta ed è retribuito con lire mille all'anno.

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Magni d'inviare il suo emendamento al banco della Presidenza.

#### Giuramento del Senatore

conte Angelo Martinengo di Villagana.

PRESIDENTE. Mi viene ora riferito che si trova nelle sale del Senato il nuovo Senatore signor conte Angelo Martinengo di Villagana, i cui titoli furono convalidati in una delle precedenti sedute.

Prego i signori Senatori Cantoni e Sanseverino di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il conte Angelo Martinengo di Villagana, presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Martinengo di Villagana del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione.

La parola spetta al signor Senatore Caracciolo di Bellà.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Dopo il dotto ed elaborato discorso che il Senato ha udito, io starò contento a sommettervi poche osservazioni, prendendo le mosse dalla Relazione con cui l'onorevole signor Ministro ha accompagnato la presentazione di questa legge al Senato, e da quella del nostro Ufficio Centrale.

Le ragioni che indussero il Ministro alla presentazione di questa legge hanno un doppio carattere, uno cioè di legalità, l'altro di merito della proposta medesima.

Il motivo di conferirle forma legale, non potrà sfuggire certamente all'apprezzamento del Senato, poichè essa riunisce le tre sezioni del Consiglio superiore istituito al 1859 dal Ministero dei pieni poteri, e dalla Dittatura di Palermo al 1860 e da quella di Napoli al 1861. Oltrechè le modificazioni che per decreti successivi sono state arretrate al Consiglio superiore d'istruzione pubblica, possono anche far dubitare della legalità e della sua validità costituzionale, così come esso funziona al presente. Quindi innanzi tutto, e principalmente per questa considerazione, io ringrazio il signor Ministro di avere presentata una legge, la quale in verità è la prima volta che viene ad essere discussa nel Parlamento italiano. Egli è però con mia grande soddisfazione che io intesi dall'illustre mio amico, il Senatore Magni, discuterla ampiamente in tutte le sue parti e propugnare un sistema elettivo e liberale, che trasformerebbe sostanzialmente il Consiglio superiore.

Io fo plauso al suo concetto, e sarei anche disposto a dargli favorevole voto, quando il concetto del temperamento da lui proposto fosse coordinato colle altre parti della legge.

Il che vedremo se sarà possibile dopo la risposta che vorranno dargli il signor Relatore dell'Ufficio Centrale e l'on. signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Era ben natural cosa che dovendo presentare all'approvazione del Parlamento questa costituzione legale del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Governo studiasse le riforme più desiderate del pubblico servizio, ch'egli credeva di dovervi soprarrecare. Prima e principale di queste riforme fu l'introduzione del principio elettivo nella sua composizione. E

tal riforma assai liberale credo che non possa in massima essere rigettata dal Senato.

Per altro non saprei accostarmi al concetto espresso nella Relazione dell'on. sig. Ministro, di dover cioè ritenere il principio dell'elezione nella formazione, del Consiglio, e la rappresentanza universitaria, come il riconoscimento di un diritto appartenente alle Università istesse; poichè se questa rappresentanza fosse il riconoscimento di un diritto, capisco anch'io che in certo modo il Consiglio superiore di pubblica istruzione verrebbe a mutar natura, e diventerebbe quel Corpo legislativo a cui alludeva in una parte del suo discorso l'on. Magni.

I Governi liberi sono così costituiti di lor natura, che tutto quello che emana dalle elezioni e dal suffragio dei più ha una autorità superiore a quella che viene dal potere esecutivo. Quindi se il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dovesse essere tenuto in conto di una espressione, di una sanzione di codesto diritto, a me parrebbe che in tal modo esso verrebbe ad arrogarsi un'autorità superiore al Ministro stesso, il che si dovrebbe ad ogni costo evitare.

Il sistema elettivo nel Consiglio superiore non deve essere considerato che come un mezzo di provvedere in modo più utile e più addottrinato all'assistenza del Ministro nel governo dell'insegnamento nazionale. E con ciò cade l'opposizione principale che vien fatta dalla lucida ed elegante Relazione dell'Ufficio Centrale all'accettazione di tal riforma; poichè, riconoscendosi l'elezione nella formazione di quell'alto Consesso non come un diritto, bensì come un metodo migliore per il pubblico servizio, e ove non vengano ad esser mutati la natura ed il carattere della sua formazione, sotto questo punto di vista la riforma viene ad essere irriprensibile.

Senonchè l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale dichiara nel principio della sua scrittura di volersi preoccupare della composizione e non delle attribuzioni specificatamente considerate del Consiglio.

Ora, in verità io non comprendo come questo possa avvenire; non comprendo come si possa determinare la scelta del mandatario senza esaminare la qualità del mandato.

Non comprendo come si possa prendere ad esame il rapporto che passa fra una cosa e

l'uomo che la dee fare, senza conoscere i due termini del rapporto.

L'Ufficio Centrale non esamina in un modo specifico e determinato che una sola delle attribuzioni del Consiglio, cioè, quella che riguarda le Commissioni esaminatrici istituite con Decreto del 23 maggio 1875; ed ha a buon diritto ristabilito l'antica disposizione del 13 novembre 1859, ma non so il perchè, dopo averla fatta rinascere, l'ha poi decapitata immediatamente dopo, togliendo via la facoltà di far presiedere questa Commissione da un Consigliere.

A dir vero, non ho trovato, nè nella Relazione dell'Ufficio Centrale, nè in quella del signor Ministro, nessuna ragione che giustifichi siffatta decapitazione.

Una buona ragione ci sarà evidentemente, ma non credo che il Senato possa esser disposto ad accettare tal mutamento, finchè non conosca qual sia il motivo per cui fu divisato.

Ma tale è la forza deduttiva e la necessità del ragionamento, che il Relatore dopo di aver dichiarato di non volere attendere alla composizione del Consiglio superiore, e non averne esaminato che uno solo degli attributi, entra poi addirittura a giudicarne il contenuto in un modo sintetico e complessivo, dicendo che a suo avviso esso non deve considerarsi come un Istituto scientifico, ma bensì come un Istituto amministrativo.

In verità anche questo io non intendo. Di Consigli amministrativi nell'azione centrale del Governo, io non credo ce ne abbia che un solo, cioè il Consiglio di Stato.

I Consigli che circondano l'opera dei Ministri nei varî loro Dicasteri, sono tutti scientifici o tecnici che dir si voglia.

Tale è il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tale il Consiglio superiore della guerra, tale altresì quello del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Esteri.

Sono Consigli destinati non ad altro, che ad aiutare il Ministro nella parte dottrinale, nella parte speciale delle sue alte incombenze; e la necessità di un Consiglio di tal genere si fa sentire specialmente per il Ministro della Pubblica Istruzione, attesa la natura universale, la natura complessiva del mandato di questo Ministero.

Certo non vi è uomo per quanto alto, per quanto vasto si volesse immaginare il suo in-

telletto, che possa da sè solo abbracciare e comprendere tutto quello a cui deve giungere con la sua mente un Ministro della Pubblica Istruzione.

E che la natura della istituzione sia tale, apparisce anche dalla semplice lettura dei nove articoli della legge Casati, che assegnano le attribuzioni del Consiglio superiore, presso di cui sono anche ordinate una Giunta archeologica e di belle arti, ed una Giunta esaminatrice per le licenze liceali.

Il Ministro stesso, secondo è prescritto nell'art. 2 del progetto primitivo, secondo, credo, sia anche adoperato nella pratica, consulta pei regolamenti e per tutte le altre questioni importanti dell'insegnamento le varie Facoltà, affinchè intorno alle più gravi questioni soccorra il parere della scienza.

Ma nella pratica credo intervenga, ed anche è naturale che intervenga, che i pareri di queste varie Facoltà siano spesso discrepanti tra loro.

A cosiffatta mancanza di ordine, di coesione che manifestasi nelle informazioni che oggidì è obbligato a ricevere il Ministro, si sopperisce appunto attuando un sistema elettivo, per cui le varie Università, o meglio le varie Facoltà universitarie sono rappresentate insieme e vengono dialetticamente unificati i loro criteri, ondechè i diversi punti di vista, che possono venire nella divisione del lavoro scientifico dalle varie parti dell'insegnamento pubblico, sono coordinati in modo, che il Ministro dell'Istruzione ne può cogliere con vista sintetica il maggior beneficio.

Se non che la Relazione dell'Ufficio Centrale con un acume ed una elevatezza di considerazione che è tutta propria di chi la scrisse, dice: badate, che non si tratta nel pubblico insegnamento di far pure uomini tecnici e uomini scienziati; si tratta anzi e soprattutto di far l'uomo ed il cittadino.

Or questa, onor. Giorgini, non è incumbenza amministrativa. È una parola che vuol dir molto, vuol dire, secondo me, descriver a fondo tutta la civiltà intellettuale del paese. Ma non è bisogno di aziende amministrative, riguarda, secondo me, precisamente quella istruzione che è detta secondaria, quando sia altamente e largamente praticata.

*Rem tibi socraticae poterunt ostendere cartae.*

Questa specie di studî i nostri antichi la chia-

mavano *umanità*; ed aveano ragione, poichè se gli altri studî svolgono ed erudiscono certe speciali facoltà e attitudini dello spirito, gli studî classici servono invece allo svolgimento di tutte le facoltà atte a costituire l'umana natura; epperò tali studî si addomandano umanitari, appunto perchè rispondono a quell'alta aspirazione dell'onorevole Giorgini, a quel bisogno supremo di formar l'uomo e il cittadino.

Io per me son di credere che un certo livello un po' basso, in cui si contiene l'opinione pubblica del paese nostro, che si scorge segnatamente nella burocrazia e nel giornalismo insieme collegati, una certa maniera gretta, tapina, angusta di giudicare gli uomini e le cose, proviene appunto dallo scadimento in cui sono fra noi gli studî classici secondari.

Sono questi studî, sono le scuole latine germaniche, i ginnasî, che hanno fatto in grandissima parte la grandezza del popolo tedesco. E non ho bisogno di ricordare ai miei onorevoli Colleghi quanta parte gli studî classici abbiano nella civiltà e grandezza del popolo Britannico.

Tutti sanno quali siano i difetti che patisce oggi in Italia questa parte specialmente della pubblica istruzione, che è la media e secondaria. E una riforma, un più felice avviamento di siffatti studî, è un nuovo beneficio, un nuovo dono che l'Italia aspetta da Francesco De Sanctis.

Io spero che l'onorevole signor Ministro vorrà rivolgere tutta la sua attenzione a tanta parte del pubblico insegnamento, che, secondo me, forma il nerbo e la sostanza della pubblica istruzione.

Non nego l'importanza dell'insegnamento scientifico, sovra tutto in questi tempi in cui le scienze - e specialmente le naturali - hanno preso un così grande incremento, che le loro divisioni e partizioni, non che le loro affinità, si rinnovano continuamente. Ma la base e il fondamento dell'educazione e della civiltà, la disciplina *dell'uomo, del cittadino* (come ha detto eloquentemente l'onorevole Senatore Giorgini) sta nell'istruzione secondaria classica; ed a questo compito io richiamo specialmente la attenzione dell'onorevole signor Ministro, poichè abbiamo la buona fortuna di vederlo su quel seggio.

Ritornando ora all'esame degli articoli della

legge, non si comprende davvero a prima vista, perchè l'Ufficio Centrale, nel rimutare l'articolo 1° del disegno ministeriale, ne abbia tolto l'obbligo della equa rappresentanza nel Consiglio di tutti i rami e gradi principali dell'insegnamento, e l'obbligo conseguentemente di dividere il Consiglio stesso in più sezioni.

Siffatta condizione esiste anche nella legge Casati. Se non che nella legge Casati è libera, mentre nel nuovo disegno del Ministero sarebbe obbligatoria. A prima vista ho detto che ciò io non comprendeva, per altro l'ho compreso poi leggendo più giù l'art. 7, che definisce quali siano le attribuzioni riservate al Consiglio plenario.

Tali attribuzioni sono così assottigliate, così stremate, che se ne esclude ogni provvedimento, ogni mansione speciale che riguardi l'istruzione secondaria e primaria, di guisa che cotesto Consiglio plenario, invece di rappresentare tutti i rami dell'istruzione, non è che un magistrato dell'alto insegnamento.

Credo che questa sia la ragione per cui l'obbligo che ho detto di dividere il Consiglio in sezioni non è stato preso in considerazione dal nostro Ufficio Centrale.

Ne toccherò di nuovo quando verrò all'esame di questo articolo 7.

L'Ufficio Centrale non manda buona neppure all'iniziativa del Ministro un'altra considerazione che si trova nella riforma, quella cioè di emancipare la scienza, e di renderla indipendente da ogni influsso, da ogni ingerimento di parti Parlamentari.

Pure è da credere che questa sia una delle vive ragioni per le quali forse il Governo si è indotto a proporre la legge in Parlamento.

Si attenda che io parlo di emancipazione della scienza, non parlo di privilegi e di autonomie Universitarie; chè ben comprendo come il tempo di questi privilegi e autonomie sia passato, poichè il trionfo del libero esame ha reso inutili le garantigie locali; poichè la libertà s'irradia dal centro stesso della civiltà nazionale, è fuori di luogo il volerla cercare qua e là nei varî punti della sua periferia.

Ma io voglio la scienza emancipata in altro senso; vale a dire, sottratta alle fazioni politiche e parlamentari.

L'onorevole Giorgini adduce come ragione della sua indifferenza per il pericolo d'influenze

politiche la breve durata di un Ministro della Pubblica Istruzione. È verissimo; i Ministri della Pubblica Istruzione in Italia non hanno durata, in media, maggiore di un anno.

Ma mi ricorda di aver udito dire dal Conte di Cavour che *per far l'Italia* (e ciò dicendo dimenava le mani a questo modo) *ci vogliono strati di Ministri*; il che vuol dire che se l'uomo passa, lo strato rimane, il partito perdura, e con questo strato e con questo partito perdurano le influenze parlamentari, tenaci, insistenti, a cui il Governo dee sottrarre l'apostolato della scienza e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Anche per questa parte adunque, la riforma è da accettare; e il Senato comprenderà la convenienza di cedere a certi desiderî, a certe impressioni che perdurano, comechè sia ingenerate, in modo che l'opinione pubblica ne sia soddisfatta.

Ma se è mestieri di resistere agl'ingerimenti ed alle impressioni politiche, è mestieri anche di resistere agl'ingerimenti ed alle impressioni universitarie.

Il mio amico, l'illustre Senatore Magni, vorrebbe che il Consiglio superiore di pubblica istruzione sia composto esclusivamente delle rappresentanze delle otto Università primarie del Regno.

Ora, io gli faccio osservare che sotto questo rispetto veramente la sua proposta è men liberale di quella del Governo, e andrebbe forse modificata ed ampliata; poichè il Governo nel proporre che la metà del Consiglio superiore d'istruzione pubblica sia elettiva e rappresentativa delle facoltà, non esclude le facoltà secondarie e non esclude anzi dalla funzione elettorale nessuno dei professori. Ond'è più larga e democratica da questo punto di vista. Forse il pensiero dell'onorevole Senatore Magni sarebbe - e parmi che lo abbia accennato nel corso del suo ragionamento - che siffatte Università secondarie dovrebbero essere trasformate sostanzialmente. Peraltro ha subito soggiunto, che non credeva utile nè opportuno di promuovere oggi tal discussione.

Finchè dunque siffatte Università esistono ed esistono nelle condizioni presenti, in verità non mi parrebbe giusto o almeno non mi parrebbe equo che fossero destitute di quel diritto, o per meglio dire di quell'ufficio, a cui sono am-

messe le altre otto Università primarie italiane.

Salutiamo adunque con vera soddisfazione l'avvento della rappresentanza scientifica nella formazione del Consiglio superiore. La scienza è tal cosa che da un Governo libero essa non deve esser mai temuta.

È progressiva, ma progressiva senza salti, liberale ma prudente, attesa la natura riflessiva e lenta dei suoi metodi. E noi vediamo che presso tutte le nazioni civili una parte scientifica elettiva è stata assegnata nei Consigli di questo genere, anche in Francia sotto il regime napoleonico.

È inutile il ricordare quanto sia generale la partecipazione del movimento nazionale nella Istruzione Pubblica in Inghilterra. Anche in Germania il Rettore dell'Università è elettivo, e i Senati accademici hanno gran parte delle attribuzioni, che presso di noi sono conferite al Consiglio superiore.

E senza andare a cercare esempi oltremonte, anche da noi abbiamo le varie proposte di riforma che sono state fatte e che poi, per ragioni indipendenti dalla stessa materia legislativa non hanno potuto essere discusse in Parlamento. Il procedimento elettivo, in maggiore o minor misura, era posto anche dal progetto Matteucci del 1862, dall'altro del Natoli, e anche da quello dell'onorevole nostro collega Amari, se non vado errato. In questi progetti, in maggiore o minore proporzione, in più o meno ampia forma, il principio elettivo nel Consiglio era compreso. Senonché la Relazione dell'Ufficio Centrale, dopo avere enumerate le varie ragioni per cui crede che il sistema elettivo costituisca un pericolo, conchiude in modo inaspettato, accettando in massima e a certe condizioni il principio stesso.

E questa conclusione non è l'effetto in esso d'una lodevole rassegnazione, mainò. Essa vede un correttivo ai pericoli già descritti in una proposta che fa parte dello schema ministeriale, quella cioè dell'istituzione di una Giunta a cui sarebbero affidati gli affari correnti.

È naturale che non riconoscendo l'esistenza dei pericoli, io non vegga la necessità del rimedio. Onde a me pare che l'istituzione di questa Giunta sia un soprappiù, sia un elemento perturbatore al buon andamento delle funzioni regolari del Consiglio superiore; tanto

più che la proposta dell'Ufficio Centrale non ne definisce le attribuzioni, non le definisce in alcun modo. Forse è suo pensiero che alla Giunta siano assegnate le attribuzioni che appartenevano, secondo la legge del 13 novembre, a tutto quanto il Consiglio, e che gli furono tolte per effetto dell'articolo 7 che le restringe in quattro capi, in cui sono contenuti gli argomenti di massima riserbati alle riunioni plenarie del Consiglio medesimo.

Tale è forse l'intendimento dell'Ufficio Centrale, ma per fermo non vi è alcuna disposizione nella legge che stabilisca le attribuzioni della Giunta esser queste, o più veramente altre, e sarebbe pur necessario il dirlo.

Vero è che il 1° articolo suona così:

« Le disposizioni della legge del 13 novembre 1859 concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti ».

Ma i 9 articoli che definiscono le attribuzioni del Consiglio superiore nella legge Casati sono modificati. Sono modificati dall'articolo 7 del progetto che le limita a quei quattro capi che ho indicati, quindi vanno indietro tutte quelle attribuzioni che la legge del 13 novembre assegna al Consiglio superiore, s'intende il Consiglio plenario intero. In ogni modo a questa istituzione della Giunta andrebbero annesse due condizioni.

La prima che si dovesse tenere per la formazione della Giunta lo stesso modo che si tiene per il Consiglio superiore, cioè che la metà di esso dovesse essere presa fra i Membri elettivi, e l'altra metà fra i Membri nominati dal Ministro; altrimenti la riforma che il Governo propone andrebbe in fascio, e non vedrei più l'utilità di votare questa legge, se ciò che il Governo concede da una mano lo venisse poi a ritogliere dall'altra. Onde mi riservo, quando siano messi a partito gli articoli 6 e 7, di indicare quali ne dovrebbero essere, nel parer mio, le modificazioni; certo io credo che nè il Governo, nè l'Ufficio Centrale abbiano intenzione di volere far cosa che non sia perfettamente chiara e corretta.

Ma lasciando stare queste considerazioni subalternative, io mi associo pienamente a quanto ha detto l'onor. Senatore Magni, vale a dire che la istituzione della Giunta ristretta sia un fuor d'opera, e andrebbe piuttosto bandita.

In verità la proposta di essa era anche nel disegno Ministeriale.

E ragion volea che vi fosse, perchè non riunendosi il Consiglio che due volte l'anno, o non potendosi ad ogni modo effettuar riunione che a grandi intervalli, perchè una parte dei Consiglieri che debbono assistere ai suoi lavori, sono professori i quali debbono attendere al loro ufficio in altre parti del Regno, era natural conseguenza di ciò, che per lo spazio diminuito del tempo disponibile, le attribuzioni del Consiglio venissero ad esser ristrette.

Ma io per parte mia credo anzi che le attribuzioni che concede al Consiglio superiore la legge Casati, commentate, spiegate, ampliate dai regolamenti Bonghi, siano eccessive, siano troppo minute, e ragguagliate, entrino in troppi particolari burocratici, e che ciò non convenga al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, atteso l'ordinamento che regge presso di noi il pubblico insegnamento. Però, ove prevalesse il mio voto, quello cioè di vedere esclusa dal progetto di legge la formazione della Giunta permanente, io vorrei rinviare all'Ufficio Centrale l'art. 7 della sua proposta, affinchè vedesse se non sia il caso di meglio studiare quali siano le incumbenze che possono appartenere al Consiglio, poichè in verità, così come esse sono definite dall'art. 7, sarebbero troppo poche, e troppe quelle che gli si attribuiscono con la legge del 13 novembre sminuzzata ed ingombra coi decreti del 1874. In effetto, in questi quattro capi dell'art. 7, meno il primo e l'ultimo che riguardano l'insegnamento in generale, gli altri due si rivolgono in modo speciale senza più all'insegnamento superiore, e nulla non vi ha che si riferisca alla istruzione secondaria ed alla primaria.

Io vorrei che queste due appartenenze dell'insegnamento secondario e del primario fossero contemplate fra le altre mansioni del Consiglio, vorrei che la risoluzione delle questioni di massima e delle questioni disciplinari, come fu fatto per l'insegnamento superiore, gli fosse attribuita altresì per gli altri due gradi dell'insegnamento, e che fosse esclusa da questo preteso disbrigo di affari correnti la Giunta, che è proposta dal Ministro e dall'Ufficio Centrale.

In generale, o Signori, io mi diffido dell'opera dei Consigli, quando essi devono diventare esecutivi in fatto di amministrazione, me

ne diffido per questa ragione, che ogni corpo collettivo è di sua natura irresponsabile, e la responsabilità deve appartenere al Governo.

In altri paesi anche più inciviliti del nostro esistono delle Giunte di questo genere. In Inghilterra vi è il *Comitato di educazione*, ma questo è il Ministero stesso dell'Istruzione, poichè non vi è chi ignori come il sistema d'insegnamento inglese sia tutto volontario e spontaneo, affidato alle Università ed alle Società nazionali. Conseguentemente quel tanto che appartiene al Governo, dal 1839 in poi, in fatto d'istruzione secondaria e d'istruzione primaria vi è affidato a un Comitato d'educazione; ma esso è autonomo, esiste cioè per sè medesimo. Non è dipendenza di tutto un ordinamento burocratico. Anche negli Stati germanici vi è la *sezione degli studi*, che è una parte del concistorio del Ministero dell'Istruzione, il quale attende anche ai culti ed alla sanità pubblica; ma cosiffatta sezione degli studi negli Stati germanici è dipendenza del Ministero stesso. I membri che la compongono in Prussia e negli altri Stati alemanni sono quasi funzionari del Ministro. Un di essi, verbigrizia, è addetto ai ginnasi, un altro al contenzioso, un terzo alla segreteria particolare del Ministro, e che so io.

Ma se delle istituzioni di questo genere funzionano in paesi i quali hanno un organamento diverso in tutto del nostro, non credo che possano allignare da noi senza creare dualismo e confusione; sarebbe un vincolo fra due sistemi incompatibili: quello cioè dell'istruzione rappresentativa e nazionale, e l'altro amministrativo e ufficiale che ci regge; sarebbe troppo o troppo poco: troppo come ufficio governativo, troppo poco come propaggine dell'insegnamento libero e nazionale.

Il capo responsabile, sindacabile dell'amministrazione pubblica d'insegnamento deve rimanere il Ministro. Il Ministro deve essere imputabile verso i poteri dello Stato e verso l'opinione pubblica del paese, come i suoi funzionari devono essere imputabili e sindacabili verso di lui.

Ogni istituto il quale possa attenuare e disgravare il Ministro di questa responsabilità, e disgravare i funzionari suoi da quella solerzia ed operosità che è necessaria per compiere il servizio pubblico, a me pare sia pernicioso.

La Giunta ristretta, secondo me, soprattutto

per il valore che acquisterebbe per effetto dei regolamenti che la renderebbero anche più inframmettente e preponderante, regolamenti con cui il Ministro stesso rovescerebbe sov'essa gran parte delle sue proprie attribuzioni, non gioverebbe certamente al regolare andamento della pubblica istruzione del paese, soprattutto perchè verrebbe a scemare ed a falsare quella responsabilità ministeriale che da noi è il pernio di ogni buon reggimento costituzionale.

Queste osservazioni io ho creduto di sottoporre al Senato; io non sono nè professore, nè scienziato, ma ho preso arbitrio di farle, perchè ho sperato che all'autorità mancante della mia parola potesse supplire il convincimento sincero e disinteressato.

**PRESIDENTE.** L'onor. Senatore Pantaleoni ha la parola.

**Senatore PANTALEONI.** In tutti i Governi, ma soprattutto in quelli che si reggono a libertà, è inesorabile necessità l'introduzione dei Consigli più o meno permanenti per tutte le materie speciali, le quali formano un contingente a parte delle funzioni governative, e per le quali l'uomo che si trova alla testa dell'Amministrazione pubblica, per prestante, per addottrinato che sia, mal potrebbe bastare.

Quindi è necessario che vi sia un Consiglio di Stato colle sue tre particolari Sezioni, un Consiglio del Contenzioso diplomatico, un Consiglio delle Miniere; dei Lavori Pubblici; della Pubblica Sanità e quindi un Consiglio dell'Istruzione Pubblica, del quale abbiamo ora ad occuparci.

Niuno in quest'Aula ha messo infatti in dubbio la necessità dell'esistenza di questo Consiglio superiore, benchè so che vi è qualcuno che professa un'opinione contraria.

Ed ora quale deve essere e quale è lo scopo che si propone il legislatore coll'istituzione di questi Consigli?

Due sono più specialmente i fini pei quali è necessario di avere un Consiglio, ed ai quali deve rispondere la sua costituzione. Quali sono questi fini?

Io mi permetterò di esprimerli col citarvi un passo di Napoleone I, voi lo sapete. Una delle più belle, delle più grandi concezioni, forse la più grande di tutte quelle di Napoleone, fu quella dell'Università, ed è quella infatti che ha sopravvissuto quasi immune ancora a tutte le altre

sue istituzioni, le quali hanno più o meno sofferto nel corso dei tempi che le ha trasportate via o per lo meno modificate. Egli diceva: « Je veux un Corps enseignant parce que un Corps ne meurt jamais, et qu'il y a transmission d'organisation et d'esprit. Je veux un Corps, dont la doctrine soit à l'abri des petites fièvres de la mode qui marche toujours quand le Gouvernement sommeille ».

Ossia è indispensabile che un Consiglio superiore non si lasci trascinare dalle cure popolari o dalle opinioni non maturate, ma è altrettanto indispensabile che esso marci e progredisca.

Sono infatti due le condizioni particolari alle quali deve rispondere un Consiglio dell'Istruzione Pubblica, come tutti gli altri Consigli che uno Stato fonda.

La prima è che non debba cedere a tutte le prime impressioni dell'opinione pubblica, la quale facilmente si lascia trasmodare e si lascia trasportare; la seconda poi è che questo Consiglio non si chiuda, perchè un Consiglio chiuso diventa per necessità un Consiglio dannoso, dal momento che la scienza, la società, progredendo, sarebbero in aperta collisione col Consiglio medesimo.

Come è composto ora il Consiglio superiore, poichè grazie a Dio un Consiglio superiore ancora esiste? Ve lo hanno detto con maggiore chiarezza ed autorità, che io nol sappia fare, gli onorevoli Oratori che mi hanno preceduto in quest'arringo.

Il Consiglio si compone di ventuno membri a seconda della legge 3 novembre 1859, i quali durano consiglieri per sette anni, e che ogni sette anni debbono rinnovarsi. Quindi alla stabilità certamente si era provveduto, ed alla progressività altresì; poichè dovendosi ogni sette anni rinnovare una parte dei consiglieri, si procedeva per turno, e la progressività si riscontrava appunto nel debito del Ministro di eseguire questo rinnovamento.

Mancava, è vero, nella legge una sola espressione, cioè quella la cui mancanza lamentava giustamente il Senatore Magni, che in questo momento veggo con piacere sedermi vicino; ed è, cioè, che non fosse resa obbligatoria la rinnovazione dei membri del Consiglio alla scadenza.

Io non voglio fermarmi lungamente su questo punto, poichè se difetto vi era, lo si riscon-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

trava nella legge; vedremo in seguito se si sia ben operato o no nel fare la scelta dei membri per il Consiglio superiore.

Da quale classe frattanto doveano essi prendersi? Meno cinque, si sceglievano dal Corpo insegnante, e come il Corpo insegnante è specialmente nelle Università, è dalle Università che di preferenza si traevano tutti, meno cinque.

È chiaro quindi che più che due terzi, su ventuno, sedici, anzi tre quarti, sono stati quasi permanentemente scelti dall'Università.

Quindi vi confesso che, se un elemento veramente deve non lagnarsi di non essere stato largamente rappresentato, è certamente l'elemento universitario, giacchè sedici su ventuno sono stati quasi permanentemente scelti nei Corpi universitari.

Dunque, se la scienza era necessità che fosse rappresentata in questo Corpo, certo che deve essere stata rappresentata; e sfido quei signori che leggono negli annuari come è stato composto finora il Corpo del Consiglio superiore, che provino che la scienza, la migliore, la più alta scienza del nostro paese, non sia stata rappresentata sinora in Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore ha tre mandati speciali: il mandato scientifico, il mandato giudiziario, il mandato amministrativo.

Io confesso che ho inteso con grande meraviglia che il mio amico Senatore Caracciolo abbia trovato che il compito del Consiglio sia specialmente d'indole scientifica.

Io vi confesso che leggendo quegli stessi articoli, che egli ha citato, della legge Casati, ho trovato che sono quasi tutti relativi a materie amministrative; e lo si apprende anche più specialmente dal regolamento del 1874, il quale fu emanato dal Bonghi il 29 novembre. Se non m'inganno, sopra 23 o 24 mansioni che vi si annoverano come proprie del Consiglio superiore, ve ne sono due giudiziali, due scientifiche e quasi venti amministrative.

Ed è chiaro perchè il Consiglio superiore si occupa molto meno della grande scienza, la quale, lasciate che ve lo dica liberamente, non si fa nè da un Consiglio nè da un Ministro; si fa dal talento, dalla distinzione degli uomini e dalle opinioni, dai dettati più o meno alti che questi uomini professano.

Sé voi sperate che l'istruzione e l'innalza-

mento delle Università venga dal Ministro e dal Consiglio superiore, lo sperate invano.

L'istruzione non può sorgere che dal bisogno che ne risente il paese, che l'incoraggisce col plauso, coll'apprendere e con l'apprezzarne i cultori; nasce dalla grandezza dei professori, i quali sappiano ispirarne l'amore e farla valere. Altrimenti, se voialtri la trattate con dei congegni più o meno meccanici e con questi pretendete crearla, vi ponete pur troppo su una falsa via e non riuscirete.

Non è dunque un compito scientifico che nella mia opinione ha il Consiglio superiore della Istruzione Pubblica. Esso ha più specialmente il mandato amministrativo; ed in questo sono ben contento di trovarmi d'accordo colla Relazione dell'Ufficio Centrale la quale afferma essere specialmente questo il compito particolare del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore, ossia la sua gestione, si esercita, si divide in tre sezioni secondo i tre grandi rami del nostro sistema d'insegnamento.

Tale era ed è ancora per legge il Consiglio superiore; ed ora ci si presenta una nuova legge come di riforma. Questa legge di riforma su che si basa?

Due sono gli elementi che attirano specialmente la mia attenzione contemplando questo progetto.

Il primo è un cambiamento fondamentale, e consiste in ciò che vi si introduce il principio dell'elezione collettiva invece di quella del Ministro. Su questo permettetemi di non parlare per ora, perchè mi riservo a discuterlo più tardi, in fine del mio discorso. Supporrò dunque per un momento accettato il sistema elettivo, del progetto di legge, e andrò oltre nell'esame delle conseguenze di questo sistema elettivo, come è stato designato tanto dall'onor. Ministro, o piuttosto dal suo predecessore il quale presentò la legge, quanto dal nostro Ufficio Centrale che lo ha in gran parte innovato, accettando però il principio della legge.

La seconda qualifica che io trovo nella riforma che ci si presenta è questa: che non veramente per legge, ma per via di fatto i sedici membri elettivi saranno tutti presi dal Corpo dell'Università.

Ho detto che non lo è per legge; perchè non ho trovato in nessun luogo per articolo di legge

scritto che i membri delle Facoltà non possano votare anco per individui fuori della Facoltà.

Ma infine, ciò succederà per via di fatto, ed è inutile che ne discutiamo, perchè è chiaro che si finirà per eleggere i membri del Corpo delle Facoltà e delle Università. Ed infatti il Ministro nella sua Relazione lo suppone, e lo suppone giustamente non altrimenti che lo faccia la Relazione, tale essendo anzi lo scopo della legge.

Avremo dunque sedici membri, giacchè l'onorevole Ministro accetta il progetto dell'Ufficio Centrale, avremo sedici membri del Consiglio superiore i quali saranno eletti fra i membri delle Università.

Ora permettetemi, o Signori, di farvi prima un'osservazione generica sulle condizioni delle nostre Università e della scienza fra noi in conseguenza dell'andamento che prevale nel paese e nell'opinione pubblica.

La politica disgraziatamente fra noi ha invaso tutto, e, lasciate che lo dica, uccide tutto.

Nel nostro paese non vi è che politica; non vi è più meriti amministrativi, non vi ha più considerazione di servigi, d'intelligenza, non vi è più scienza, non vi è più altro che politica.

E giacchè parlo della scienza, permettetemi di fare un confronto di quel che succede fra di noi e quel che succede negli altri paesi, che si reggono a Parlamento.

Non havvi un solo professore in tutto il Parlamento inglese. E quando Sir Domenich Corrigan, il più illustre medico e professore di Dublino aspirò a rappresentare la scienza alla Camera dei Comuni, mi ricorda ch'egli non ottenne neppure di poter essere eletto; talmente è lontana l'idea nei paesi che vivono a vita pratica d'introdurre l'elemento della scienza pura nell'azione pratica degli affari del paese.

Da noi invece si è dovuto fare una legge espressa restrittiva per il numero dei professori da introdursi nel ramo attivo del Parlamento. E dico soprattutto nel ramo attivo del Parlamento, nella Camera elettiva, perchè ognuno sa che la politica attiva, specialmente da noi, si fa solo in quel ramo del Parlamento, il quale esige quindi che l'uomo vi si dedichi interamente, e che ogni sua facoltà vi sia assorbita. Ora disgraziatamente, lasciate che ve lo dica, disgraziatamente per la scienza, è là dove sono attratti i più belli ingegni, i migliori professori;

e quindi la cattedra, la scienza e le Università ne rimangono deserte.

L'amico Magni mi soggiunge che i professori ammessi nel Parlamento elettivo sono 13; ma, anche il cardinalato si compone di pochi, e quanti non sono coloro che vi aspirano? Il maresciallato è di pochi, pure si usava dire: triste è quel soldato che non creda di avere il bastone di maresciallo nella sua giberna.

Tutti si dirigono i migliori ingegni alla politica; tutti sperano di arrivare a quel luogo prescelto che è il Parlamento.

Ora io, lasciate che lo dica, lamento profondamente questo disordine morale che esiste fra di noi; e, badate, o Signori, che quando io compiango il fatto, non intendo in alcun modo di farne una colpa, un appunto a quei professori i quali aspirano ad entrare nel Parlamento, imperocchè gli è evidente ch'essi sono attratti colà perchè colà solo trovano un sufficiente alimento alla loro attività, alla loro ambizione. Gli è che il paese non pregia abbastanza la scienza, non si anima abbastanza dello spirito universitario; è il vento, è la corrente che spinge al Parlamento i più preclari ingegni, perchè le nostre Università non offrono ancora una vita sufficiente che soddisfi all'ambizione, alle aspirazioni delle migliori intelligenze, le quali in qualunque altro paese non abbandonerebbero mai la cattedra per sedere in Parlamento, perchè la cattedra ha più vita, più animazione di quello che ne abbia la stessa politica.

So bene che questo è un fatto probabilmente transitorio; siamo nuovi alla vita politica e siamo stati noi, della vecchia generazione, tutti nella necessità di doverci occupare di politica. Se volete, ne farò io per primo il *mea culpa*.

Ma, Signori, se noi che ora ce ne andiamo, perchè io considero me quasi all'orlo della tomba, se noi commettendo qualche infedeltà alla scienza, non avessimo alla politica lavorato, a quest'ora non esisterebbe forse in Italia il Parlamento.

Quindi quello che può essere una scusa per noi - lasciate che ve lo dica - è un male per la nuova generazione e per le attuali Università, le quali offrono realmente o dovrebbero almeno offrire un campo vasto e largo alle intelligenze perchè non si gettino fuori della scienza ad una malsana politica.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

Orbene, questo fatto grave, che io lamento e compiangio sarà forse migliorato, attenuato dal momento che si introdurrà la nuova riforma?

Permettetemi di dirlo liberamente: io non ci veggo che un raddoppiamento del male.

Finora era la scienza, la quale si spingeva al Parlamento ed alla politica; adesso sarà la politica che si introdurrà dappertutto, in tutte le Facoltà, perchè è naturale che ognuno aspirerà piuttosto a trovarsi fra i prescelti ad essere ammesso al Consiglio superiore. Quindi le più belle intelligenze le devierete dalla scienza per buttarle in che? nell'amministrazione! — giacchè vel dissi: vuolsi riguardare il Consiglio superiore specialmente come un Corpo amministrativo.

Quindi sotto questo punto di vista io non credo che dalla progettata riforma veramente si avvantaggeranno la cosa pubblica e la scienza. È in nome anzi della scienza che io compiangio e combatto questa elezione dei professori delle Facoltà al Consiglio superiore e fatta dagli altri colleghi. Non solo voi perderete l'attività dei prescelti, ma voi obbligherete tutti gli altri elettori ad entrare nelle discussioni, nel campo delle pratiche amministrative, disertando le serene aure della scienza che professano.

Si è parlato della libertà. Signori, io sono un partigiano, grande, incorreggibile della libertà, anzi son perfino partigiano della libertà, dell'autonomia delle Università, e l'onorevole De Sanctis lo sa, dappoichè ho lottato molte volte con lui, od almeno mi son permesso umilmente di dirgergli delle osservazioni in una interpellanza, che gli rivolsi or fanno due anni, quando io ebbi il piacere di vederlo sedere in quel seggio di Ministro che si bene occupa.

Non entrerò certo ora nella quistione della libertà ed autonomia delle Università, poichè non voglio lottar col mio amico, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale trova che non vi ha possibile libertà ed autonomia da introdurre ai nostri di nelle Università.

Potrei provarvi che ve ne ha molta, e ben potrei combattere talune delle obiezioni da lui fatte, ma non voglio discostarmi in questo momento dal compito più particolare che ci occupa, quello dell'ordinamento del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica.

Passerò dunque oltre ad altre obiezioni con-

tro la progettata riforma. Se voi introdurrete i professori, se voi introdurrete la scienza nel reggimento della istruzione pubblica, ed io credo che allora produrrete lo asservimento della scienza, il più grande male della scienza stessa.

Signori, la scienza non vive che di libertà; rendetela padrona, rendetela autoritativa, e diventerà dogmatica; e i dogmi tutti che altro fanno se non che uccidere la libera discussione e la scienza?

Le Università istesse, le Accademie divenute autoritarie hanno perseguitato la scienza, od almeno hanno combattuto le nuove opinioni quanto hanno potuto; perchè se la scienza ha un'opinione formata, la mantiene e la sostiene, e cerca farla trionfare con tutti i modi; e ciò è naturale, perocchè altrimenti non sarebbe più convinzione di scienza. Ma codesta scienza, una volta così formata, combatterà la scienza nuova, e diverrà dogma, e se le darete l'autorità si farà persecutrice.

Introducete professori di Università nel Consiglio superiore, e voi cristallizzerete la scienza, la renderete stazionaria; imperocchè i professori, diventati capi dell'amministrazione e autoritativi, combatteranno la scienza nuova, la quale vorrà innalzarsi sopra la loro.

Permettetemi che io vi citi o vi ricordi qualche esempio che chiarisca le mie asserzioni.

Che credete voi che sia stato condannato dall'Accademia medica in Francia? La litotomia fu condannata dall'Accademia medica di Francia come fu condannato l'uso del tartaro stibato, e censurato l'autore che lo raccomandava! Voi tutti conoscete come fosse condannato Ramus perchè combatteva la logica d'Aristotele, e fu il Gran Consiglio dell'Università che il condannò, e sventuratamente Ramus avea ragione, come prima di lui l'avea Roscelin nella quistione dei nominalisti e dei realisti. I nominalisti furono condannati, ed erano proprio essi i quali aveano ragione.

Dunque io voglio bene la libertà, e la voglio intiera, ed è per questo che io non approvo che la scienza divenga dommatica, introducendosi come principio di autorità nella legislazione nostra. Ha detto, mi pare, l'onorevole Caracciolo, che era un decentramento quello che si faceva con questa legge; ma io trovo che si fa invece un accentramento, dal momento che voi altri (è l'onorevole Magni che lo

ha detto), invece della libertà dell'Università, intiera e franca, porterete i professori a far essi da legislatori nel centro ed al Governo.

Per verità, se non è accentramento questo, io non comprendo più che cosa sia il valore della parola *accentramento*. Voi porterete anzi per necessità l'Università ad essere sottomessa interamente a questo Consiglio, dove l'Università, è vero, sarà rappresentata; ma non è men vero che l'autorità, invece di esercitarsi in ogni Università a seconda della sua indole, la si eserciterà solo dal centro.

Ma vi ha, o Signori, altra parte molto interessante a considerarsi nel regime dell'Università: la disciplina. Signori, lasciate che lo dica, io non offendo certo nessuno, se attacco la condotta di un qualche professore che non rispetti molto la disciplina; ma enuncio un fatto purtroppo vero, ed è che se havvi una cosa che manchi nelle nostre Università, è proprio la disciplina. E quando io me ne sono lagnato qualche volta al Consiglio superiore o al Ministero, mi si è risposto: che cosa volete che facciamo? Non abbiamo nella legge una sufficiente autorità sopra i professori.

Or bene, credete voi che l'autorità del Ministro sarà cresciuta quando avrete sedici professori, ed eletti dai colleghi, i quali sederanno al Consiglio superiore? Credete voi che questi sedici professori del Consiglio superiore possano condannare i loro colleghi che li hanno eletti, se quelli fallissero ai loro doveri? No, Signori. Lo sapete tutti.

I rettori, scusi l'on. Magni, il quale mi contraddice, i rettori purtroppo non hanno alcuna autorità, perchè sono stati eletti dagli stessi giudicabili.

Questo è chiaro....

Senatore MAGNI *interrompe*.

Senatore PANTALEONI... Sarà una eccezione per l'onorevole Magni, che mi dice che non è vero, e ne lo felicito; ma dappertutto ho sentito lamentare la stessa cosa, l'assenza dell'autorità dei rettori, e sfido che possa essere altrimenti quando gli stessi Deputati del Parlamento non potrebbero esercitare un'autorità sui loro elettori. E perchè? Perchè la loro situazione dipende dagli elettori, e questo è purtroppo evidente.

Ora io domando se voi altri credete che la disciplina dell'Università, la disciplina dell'istruzione pubblica sarà veramente migliorata quando

avrete resi elettivi dai professori i membri del Consiglio superiore, i quali debbono innanzi tutto mantenere la disciplina nell'insegnamento e nelle scuole.

Vorrei anche vedere un poco quale sarà la autorità e l'indipendenza di un Ministro innanzi a questo Consiglio superiore, quando questo Consiglio superiore sarà composto di membri eletti o soprattutto poi se li rendesse tutti elettivi, come, se non m'inganno, l'on. Senatore Magni pensa di proporre.

L'onorevole Caracciolo vi ha parlato molto e giustamente della necessità che il Ministro abbia tutta la responsabilità, tutta la sindacabilità; e questa d'altronde è la base delle nostre istituzioni.

Ora credete voi che dinanzi ad un Consiglio superiore, poniamolo pure tutto elettivo come desidera l'onorevole Magni e tutto eletto dai professori, conservi il Ministro tanta indipendenza ed autorità da renderlo sindacabile se accederà ad un'impronta decisione di un tal Consiglio? Ma io vi dico perfino che il Parlamento ne scapiterebbe quasi d'autorità se dovesse mettersi in opposizione d'un Consiglio il quale, come si pretenderebbe da taluni, rappresenterebbe la scienza del paese. Ed ecco cosa nasce se volete mettere un elemento elettivo contro altro più generale ed il solo veramente legale.

Veniamo ora ad altro punto essenziale da ricercarsi nei membri del Consiglio superiore e vediamo come il nuovo sistema risponda.

Certo che se si trattasse di attitudine scientifica, essa specialmente sta nelle Università, e i veri rappresentanti della scienza sono i professori.

Essi non lo sono esclusivamente. Lasciateci credere che anche noi altri, se non abbiamo potuto aver l'onore d'essere professori (ed io l'ho ambito molto quell'onore, e l'avrei ottenuto da oltre 40 anni se avessi voluto degradarmi ad accettare certe condizioni chiestemi in altri tempi) abbiamo almeno conservato certo e sempre l'amore della scienza.

Quindi, se si trattasse di costituire un Corpo scientifico, confesso che la questione per me sarebbe già risolta. Ma, notatelo bene, anco nel sistema attuale la maggioranza è presa dalle Università, giacchè nessuno mette in dubbio che i sedici consiglieri sui ventuno siano stati

presi sempre dal Corpo insegnante ed in alto grado dalle Università. Ma qui non si tratta di costituire un Corpo scientifico, ma anzitutto un corpo amministrativo.

Ora, quando andiamo nelle attitudini amministrative, non credo veramente che l'attitudine amministrativa sia molto peculiare e propria al Corpo insegnante, anzi francamente credo che non sia nelle sue attribuzioni ed indole il possederla.

Il Corpo insegnante è un Corpo libero, franco, che pensa e che segue la corrente delle grandi idee, non si occupa molto delle minuzie, dei particolari a cui pur troppo è specialmente limitata la parte amministrativa, obbligata ad occuparsi di minuti particolari e della parte più materiale.

Ho avuto io non so se sventura o fortuna di appartenere al Consiglio superiore di Sanità.

Signori miei, qualche volta mi sono domandato se poteva essere peggio sacrificato il tempo a decidere tutte le piccole questioni che si presentano pur troppo in questo Consiglio superiore. Altro che scienza! Si tratta qualche volta delle pratiche più volgari, più minute e più noiose! e frattanto talora da quelle potea dipendere la sanità di un paese o dello Stato.

E questo è un argomento che vorrei fosse ritenuto a mente, perchè mi servirà anche dopo sulla valutazione della questione, se vi debbano essere o no un Consiglio plenario ed una Giunta.

Dall'esame pertanto fatto fin qui in rapporto all'azione del Consiglio superiore dell'istruzione universitaria, io non credo utile il disegno di legge. Io non stimo che la composizione di esso di professori eletti dagli altri professori giovani ed approdi nè alla scienza, nè alla disciplina, nè alle attitudini del Consiglio superiore, nè alla libertà.

Ma, Signori, non è solamente delle Università che noi dobbiamo occuparci, perchè non è solo dell'insegnamento universitario che si occupa il Consiglio superiore.

La parte grande, la parte più importante del Ministro, e del Consiglio superiore, è soprattutto quando essi si occupano dell'istruzione secondaria, ed ancor più quando scendono giù all'istruzione elementare.

È lì dove il Ministro, è lì dove il Consiglio superiore debbono fortemente agire, perchè non

si tratta in questi casi di affidarsi alla libertà.

Io sono per la libertà delle Università perchè si tratta di gente di superiore intelligenza e che possono quindi da loro regolarsi, e, se mi è lecito il paragone, sono adulti maturi a giudicare da loro stessi.

Nell'altro grado d'istruzione, e specialmente nell'elementare, si tratta, dirò così, di bambini, ed è in quella dove in gran parte il Governo deve agire, cioè nell'istruzione elementare, la quale deve essere interamente regolata dal Governo e costantemente vigilata.

Se si deve lasciar libera la mano si è nelle alte sfere, ma non nelle basse; ed il Consiglio superiore sarà chiamato cento volte ad occuparsi dell'istruzione elementare e dell'istruzione media, ossia dell'istruzione secondaria, mentre poco ha da fare nella superiore.

Vediamo ora come approdi il sistema che ci si propone col disegno di legge per favorire e per avvantaggiare l'istruzione secondaria.

Qui, Signori, permettetemi di dire francamente che se ammettete come buono il principio elettivo della legge, voi lo avete falsato perchè rifiutate di accettarlo logicamente. Se volete credere, e se credete che gli uomini più adatti per dirigere l'istruzione sono gli uomini che la praticano, gl'insegnanti, allora bisognerà che per necessità gl'insegnanti delle scuole secondarie, delle scuole tecniche, dei licei, dei convitti comunali, li ammettiate al Consiglio superiore, e ve li ammettiate ad essere anche essi come membri eletti dai loro confratelli di esercizio.

La pedagogia, lo confesso, è una parte che non la si apprende o male con le teorie e con la scienza pura; e non credo mica che i professori universitari sarebbero buoni per decidere in materia di pedagogia. Credo che gli insegnanti delle scuole secondarie ed elementari s'intendano molto più di pedagogia forse che le alte intelligenze delle Università.

Se dunque volete introdurre il sistema elettorale, vi bisognerà esser logici ed introdurlo anco più in questo ramo secondario o nell'elementare che negli alti studi.

Infatti, in Francia, dove si è voluto introdurre questo principio nell'ordinamento del Consiglio superiore, lo si è esteso a tutti i rami, ed eccovi come si esprime il Relatore:

« Les Conseils doivent comprendre toutes les branches de l'enseignement public ».

È ben naturale che voi altri ammettiate che questo sia un sano principio. Io parlerò in seguito se io il creda tale; ma per ora lasciatemi supporre che lo sia, come lo si è creduto in Francia, e vedete allora come si è composto il Consiglio superiore:

- « Le Ministre président;
- « Neuf conseillers nommés, etc.;
- « Deux professeurs du Collège de France  
« élus;
- « Un professeur du Museum élu;
- « Un professeur des Facultés de théologie  
« catholique élu;
- « Un professeur des Facultés de théologie  
« protestante élu;
- « Deux professeurs des Facultés de droit  
« élus;
- « Deux professeurs des Facultés de médecine  
« élus;
- « Un professeur des Facultés de pharmacie élu;
- « Deux professeurs des Facultés des sciences  
« élus;
- « Deux professeurs des Facultés des lettres  
« élus;
- « Deux délégués de l'Ecole normale etc. élus;
- « Un délégué de l'Ecole normale etc. élu;
- « Un délégué de l'Ecole des Chartes élu;
- « Un professeur de l'Ecole des langues orientales etc. élu;
- « Un délégué de l'Ecole polytechnique élu;
- « Un délégué de l'Ecole des beaux arts élu;
- « Un délégué des Conservatoires des arts et  
« métiers élu;
- « Un délégué de l'Ecole centrale des arts et  
« manufactures élu;
- « Un délégué de l'Institut agronomique élu;
- « Huit agrégés de l'enseignement secondaire  
« classique et spécial etc. élus;
- « Deux délégués des Collèges communaux  
« élus;
- « Six membres de l'enseignement primaire  
« élus;
- « Quatre membres de l'enseignement libre  
nommés par le président ».

Ho voluto leggervi l'articolo della nuova legge di Francia; perchè se stimate buono il principio accettatelo, ma allora, vi risponde il mio onorevole amico Relatore, ma allora farete un Parlamentino, e pur troppo sarà un

Parlamentino che voi istituirete; e vel dice e molto bene il Relatore; ma questa è la condanna del vostro principio. Se credete che sia il principio vero, esso deve essere buono in tutte le sue applicazioni, e voi dovete esser logici. Invece, sapete come lo adottate voi altri? Escludendolo in quasi tutte le applicazioni. Sì, lo trovate buono, e intanto l'escludete il più che sia possibile. È la satira migliore che si possa fare del principio della legge, o, se più vi piace, la critica.

Quindi, se realmente questo principio dovesse essere buono, si dovrebbe applicare dappertutto.

Io però vi confesso che finora non ho detto quello che mi preoccupa di più riguardo alla proposta di mettere nel Consiglio superiore i 16 membri, e specialmente del Corpo universitario. Io vi confesso che mi preoccupai già molto quando gli istituti tecnici furono tolti al Ministero di Agricoltura e Commercio e furono assegnati al Ministero di Pubblica Istruzione.

Se la questione fosse stata portata nel Parlamento, io mi sarei iscritto per parlare contro, benchè io non voglia in alcun modo esagerare le cose; un Ministro dell'Istruzione Pubblica può esser tanto pratico quanto lo può essere qualunque Ministro di Agricoltura e Commercio, e come lo può essere il Consiglio superiore dell'istruzione.

Tutto ciò ben si comprende, e non vi ha ragione perchè questo solo cambiamento impedisca agli istituti tecnici di prosperare.

Quello peraltro che mi preoccupa molto è di vedere ciò, che vi sia di soverchio nell'istruzione tecnica in Italia di parte ideologica e teorica, di parte strettamente scientifica, rispetto alla povertà, lasciate che lo dica, delle applicazioni pratiche, le quali spesso non esistono che nel programma.

La pratica che forma, nelle scuole inglesi, la più grande, la più importante parte, è la minore invece nelle nostre.

In genere, a me pare che sia un gran difetto di tutti i rami di nostra istruzione il soverchio della teoria a fronte della pratica; ma ciò per gli studî tecnici è mille volte più dannoso.

Mi dice giustamente all'orecchio l'onor. Senatore Magni, che comincia appena ora ad ordinarsi da noi l'istruzione pratica (ed è vero), e debbo anzi confessare che da quello che era

prima, lo stato di nostra istruzione anco per questa parte è molto migliorato.

Vi dico però francamente che ancora adesso predomina la influenza della parte speculativa sulla positiva.

Ora, se voi introducete l'influenza dei professori della scienza pura nella parte tecnica, vale a dire nella parte soprattutto pratica, credete voi che ciò produrrà buon risultato? Che ciò sarà utile all'andamento delle scuole tecniche? E, lasciando stare l'insegnamento, che ciò produrrà vantaggio alla carriera dei giovani che accorrono a quelle scuole non per amore della scienza pura, ma per guadagnarsi onoratamente il pane?

Permettetemi a questo proposito (giacchè non so se tutti convengono in questo) che vi faccia per un momento il confronto di quello che si fa in Inghilterra e di ciò che si fa in Italia per l'educazione di un ingegnere; e sono contento di fare questo confronto giacchè è qui presente l'abilissimo direttore di quella scuola, il quale siede giustissimamente fra noi come una grande notabilità dell'ingegno e della scienza, l'onorevole Senatore Cremona.

In Inghilterra l'ingegnere tutto al più fa questo corso in tre o quattro anni e comincia a lavorare di sue mani al tornio, poi passare praticamente a tutti i lavori con formole matematiche di uso quali accetta come dimostrate, ed è così che diviene ingegnere; non ha grado, non ha grande scienza, però lavora e guadagna in media dalle 300 alle 400 lire sterline all'anno, equivalenti circa a 7500 o 10,000 lire in oro. I nostri ingegneri, invece, hanno niente meno che 14 anni di studi. Sanno grandemente, profondamente le matematiche, chimica, fisica, disegno, architettura, agraria e perfino l'etica civile, la statistica, l'economia politica e la legale per gl'ingegneri. Cosa avranno speso per la loro educazione in questi 14 anni? Per il minimo 30,000 lire per la semplice loro istruzione e sostentamento. Or bene, cosa guadagnano a corso finito? *Millecinquecento* lire annue, se ammessi nel genio civile, 1500 lire *per cinque anni!*

Signori, questa, convenitene, è un'amara ironia, e per vero, se fate i conti, non pagate loro nemmeno gli interessi del capitale che hanno dovuto spendere per la loro istruzione.

Mi meraviglio che si trovino ancora dei gio-

vani che si dedicano all'ingegneria, i quali avrebbero, senza dubbio, maggior profitto facendo il mercante di vino, di pane od altro, invece di quella miserabile pietanza che offre loro la vostra lunga carriera scientifica. Questa è realtà: lasciate dunque che io esponga i mali là dove sono con tutta la franchezza, e pensate allora voi ai rimedi, chè io non intendo suggerirveli. Mentre vi ho accennato agli inconvenienti nostri, non mi crediate già un cieco adoratore del sistema inglese; anzi, per esprimere intieramente il mio pensiero, vi dirò che in Inghilterra quei signori dovranno persuadersi della necessità di riformare e rendere più scientifiche le loro scuole, se non vogliono rimanere indietro del resto dell'Europa; vi ho parlato del sistema inglese solamente per accennare ad un estremo, tutto opposto all'estremo nostro. Non pretendo per questo di farmi grande apostolo delle scuole mantenute col sistema esclusivamente pratico; credo anzi che abbiano molto bisogno di riforma.

Frattanto, benchè le scuole inglesi abbiano bisogno di riforma, credete voi che l'Inghilterra sia rimasta indietro, in civiltà, agli altri paesi d'Europa? Se guardiamo alla parte pratica, le ferrovie, i telegrafi, i fili sottomarini, l'Inghilterra li aveva quando noi neppure li sognavamo; l'applicazione del vapore, quasi tutte le macchine agrarie industriali ci vennero dalla razza anglo-sassone, che segue appunto lo stesso sistema dell'Inghilterra.

La libertà intiera delle Università (giacchè l'ho nominata prima) chi ce l'ha data? L'Inghilterra.

Signori, i più grandi riformatori della scienza attuale non sono forse gl'Inglesi?

Ebbene, il Lyell, il Tindal e l'Owen primeggiano nelle scienze naturali. Il Darwin, lo Wallace, non ci han dato la mirabile dottrina delle evoluzioni? Il Rawlinson, lo Smith, non ci hanno appreso a leggere i caratteri conici ed aperto un campo nuovo e immenso alle scienze storiche? Sir H. Maine, sir John Lubbock, il signor Mac Lennan, ci hanno con profondi studi rivelato la esistenza e vita di popoli preistorici e di tempi primitivi della storia. E lo Herbert Spencer non ha egli gettato le basi sperimentali della storia delle leggi dell'umana convivenza?

Or bene, questi uomini, queste scoperte, sono

il portato dello studio sperimentale, dello studio pratico dell'Inghilterra. Non hanno, no, come da noi, in ogni pratico un uomo più o meno scienziato, ma ricordate che sono le grandi individualità che formano la scienza.

Credo, per esempio, se non m'inganno (e se sbaglio il Collega Cremona mi correggerà) che sia legge da noi che gl'ingegneri debbano conoscere ed aver studiato anche l'architettura, la parte agraria, la parte d'ingegneria civile, ed ora vi si aggiunge l'ingegneria militare, cioè le teorie e le dottrine per le fortificazioni.

Signori, se si trattasse di formare uomini d'altissimi studi, confesso che non vi può essere un uomo per gli alti studi senza aver la più larga scienza, perchè la scienza si forma con la larghezza delle cognizioni e degli studi, ma l'arte invece tanto è più perfetta quanto il suo campo è ristretto; e quando l'uomo fa, come si usa nelle fabbriche degli orologi, sempre una ruota, arriva a farla perfetta, mentre nella scienza più il campo è largo più estesi sono gli studi, più si generalizza e più si progredisce.

Ecco perchè mi preoccupo di vedere introdotti come regolatori degli stabilimenti tecnici i professori dell'alta scienza, perchè temo che col soverchio delle dottrine li allontanino dallo scopo pratico.

E qui io vorrei, benchè esiti alquanto, parlare di un altro tema scabroso, delicato, ma....

*Voci.* Parli pure.

Senatore PANTALEONI. Certo che parlerò, perchè credo che tutte le verità possano dirsi liberamente, purchè si dicano con misura e con quella sincera e onesta convinzione colla quale io le professo.

Signori! Lo stato della scienza attuale non è molto favorevole alla scienza tradizionale. La scienza ha fatto progressi immensi, inaspettati, rapidissimi, e in tutti i rami. Venti o trent'anni fa, io vi confesso che le scienze positive pareanmi confermassero intieramente le vedute del vescovo Whateley e quelle del cardinale Wiseman, cioè che i progressi di quelle attestassero la verità della scienza tradizionale; nè vi meravigliate troppo di questa mia convinzione. Era quella del grande Cuvier, del primo naturalista del mondo; e quasi tutta la scuola di Francia lo seguiva per quella via. Orbene,

le scoperte delle nuove scienze rovesciano in gran parte *la scienza tradizionale!*

È inutile farsi illusioni. Tutti i lavori di geologia, tutti i lavori di biologia, di fisiologia sperimentale, tutte le nuove scoperte storiche, i lavori soprattutto che risguardano l'origine dell'uomo, gli studi preistorici, hanno fatto immensi progressi, e tali che rovesciano intieramente, da capo a fondo, i dettati della vecchia scienza tradizionale.

È inutile che vi dica che io non sono certamente favorevole alla scienza tradizionale. È certo però che, come venti o trent'anni fa, la vera scienza del tempo professava le dottrine contrarie, così non è certo impossibile che una nuova scienza non possa correggere in seguito i dettati della scienza attuale.

La scienza progredisce; lasciatela libera; in sua via è anch'essa una rivelazione, la rivelazione della ragione; è la sola cosa che fa avanzare veramente e sublima l'umanità.

Ma se volete ch'essa marci pacifica in sua via, non la mettete in lotta con quell'altra scienza, con la scienza tradizionale, perchè, non bisogna obliarlo, la scienza tradizionale si lega con una parte delle credenze non solamente popolari, ma con lo stesso cattolicesimo, il quale si lega, od almeno si è formato, si è stampato all'impronta di questa idea, della scienza tradizionale.

Io non pretendo di erigermi giudice fra le due scienze. Prima di tutto non ammetto l'infallibilità della scienza attuale, perchè la scienza è per necessità progressiva; in secondo luogo non ammetto che non si possa modificare in taluno dei suoi dettati; molto meno mi farò paladino di ciò che chiamai scienza tradizionale.

Non è questo il compito mio, nè vengo qui a discutere su questi gravi argomenti. Io vi dico solo: lasciate libere le scienze, così la nuova come la tradizionale, ma lasciatele libere tutte e due, chè lo Stato non ha capacità a decidere i dogmi della scienza niente meglio che l'abbia a sentenziare su quelli religiosi. Non mettete la scienza attuale a rappresentare l'autorità dello Stato, non la rendete soprattutto predominante, dogmatica contro quell'altra che nè io, e forse nessuno di noi, professa, ma che rappresenta poi la più grande maggioranza dell'Italia.

In Belgio, in Francia, in Germania noi ve-

diamo questa lotta tremenda, appassionata, ardente combattersi da per tutto.

E perchè? Perchè l'hanno portata nel campo legislativo. E se la lotta non è peggiore, lo si deve pure a quella scuola liberale, temperante, moderata, la nostra scuola, quella che dominò fin qui nel nostro Governo, nella nostra Assemblea, e che animò il Governo liberale del Belgio e la parte più illuminata del Senato di Francia.

E per noi che stiamo al centro, ove la lotta dovrebbe essere più fiera, ebbene, ci siamo salvati fin qui. E come? Colla libertà; perchè noi non abbiamo voluto mai entrare nella Chiesa, e perchè noi abbiamo lasciato tanto la Chiesa, quanto la scienza libere di trattare fra loro le loro questioni con eguale larghezza ed equanimità. Ebbene, lasciate liberamente compiere i progressi della scienza; favoritela anzi con tutti i mezzi; mettamola a Roma vicina alla Chiesa perchè questa ne senta i benefici influssi; se la Chiesa potrà convincere la scienza, e questa imparerà. Che se essa invece si accorgerà che ha torto, tanto meglio, si metterà più facilmente d'accordo, e la Chiesa camminerà, camminerà fino a mettersi a livello con la scienza stessa.

Lasciate che il mondo vada per la sua via, ed esso andrà dove vuole la Provvidenza, dove vuole Dio, se credete in Dio, o dove portano in ogni caso per necessità le forze naturali. O che lo si voglia o nol si voglia, il mondo andrà là dove le forze reali delle cose l'attirano, e guai al Governo, all'istituzione che pretendesse attraversarne o troppo affrettarne la marcia.

Ed ora lasciate che io vi domandi: quando voi introdurrete questi professori, questi rappresentanti della scienza nel Consiglio superiore, credete voi che manterranno essi quella misura, quella temperanza, grande, bella, sapiente, che io ho ammirato tanto finora nell'attuale Consiglio superiore? Badate bene, io non ho mai per fortuna appartenuto al Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, quindi credo di poterne parlare liberamente tanto in bene che in male. Ma la cosa che ho ammirato di più nell'attuale Consiglio superiore è stata appunto questa, che avendo nel suo seno tutte le gradazioni delle opinioni, ed anzi i più rappresentando la scienza la più positiva, la più realistica, non ha voluto mai toccare qualsiasi punto che avesse potuto portare ombra o danno; ha

lasciata la libertà a tutte le opinioni, e l'ha lasciata nella più larga scala.

Voi direte che i professori, gli atleti della scienza inviati al Consiglio potranno fare altrettanto. Ma allora dite che lo faranno proprio perchè cesseranno od oblieranno di essere veri scienziati, perchè lo scienziato finchè è scienziato, e finchè professa una dottrina, non ha per suo Dio che la scienza, e non deve andare avanti che colla scienza, della quale è l'apostolo. Se non ha questa animazione non è uno scienziato; vale a dire allora che avrete tanto migliore il vostro Consiglio superiore, quanto i vostri scienziati agiranno meno come scienziati, ed allora non so perchè vi lasciate imporre dal titolo della scienza, per metterli dentro al Consiglio superiore.

Taluno forse dirà: che bisogno c'è che il Consiglio superiore si vada ad immischiare in questa materia? Eh! Sì, la necessità, sta nella stessa indole, nelle stesse attribuzioni del Consiglio. Volete voi che il Consiglio superiore, che il Ministero non visitino i seminari? Volete voi che non visitino le scuole ecclesiastiche? Volete che non le sorvegliino e non s'interessino del genere d'istruzione che in quei seminari, che in quelle scuole s'imparte?

Ma quando la scienza si troverà a fronte delle tradizioni che essa stimerà più erronee, credete voi che essa tacerà? Volete che ve ne citi un esempio? Mi rincresce di entrare in questi particolari. Ma infine supponete uno scienziato, ben convinto delle nuove dottrine sulla palinogenesi umana e delle scoperte scientifiche, preistoriche, e che s'incontri ad esaminare un libro d'istruzione, dove si parla dell'Adamo, e dove si parla del peccato originale come causa della decadenza della umanità da una condizione di civiltà e scienza che tutti i lavori, tutte le ricerche della scienza positiva provano non avere mai esistito che nell'immaginazione e nella fantasia di alcune schiatte, sperate voi, volete voi l'uomo, l'adepto della scienza, cui voi avrete affidata l'autorità, si rassegni a tacere e tacendo ad approvare affermazioni che ad esso parer debbono le più grossolane assurdità? Parlo secondo la scienza, e non secondo l'immaginazione dell'uomo e le belle, le magnifiche concezioni della poesia e dell'arte di un mito religioso che ha di sé ispirato tutti i prodigi di un'altra età. Ecco perchè io vi scongiuro che non li

mettiamo a combattere fra di loro, dando ad uno di essi l'autorità perchè abbiamo sfuggito finora con la temperanza nostra ogni lotta, ed abbiamo contribuito tanto al miglioramento, al pacificamente delle passioni; giacchè (lasciate che ve lo dica liberamente) io credo che i progressi del Vaticano siano grandi, meravigliosi, e che si debbano in parte alla nostra temperanza. Se il Papa Leone XIII arrivasse un giorno (badate bene che egli ha molta ma molta via da fare) a conciliare la scienza con la Chiesa io credo che farebbe la più grande, la più benefica opera che si possa fare per l'umanità e specialmente per le stirpi latine.

Se a lui avvenisse di compiere tale e sì disperata opera, egli sarebbe il più grande di quanti Papi siano mai esistiti; più grande di Gregorio I, di Gregorio VII, d'Innocenzo III, o quali altri vogliate, poichè scioglierebbe il più grande ed il più difficile problema che si agita adesso nel mondo.

Questa considerazione, vi confesso è per me un forte, un potente motivo, il quale non mi rende niente favorevole a questo cambiamento, a questa riforma che si vorrebbe introdurre nella composizione del Consiglio superiore della Istruzione Pubblica.

Io non vi ho parlato ancora del valore vero di questo principio elettivo; vi ho parlato finora delle applicazioni sue, supponendolo per dannata ipotesi ammesso.

Permettetemi ora che vi dica qualche parola sopra il principio stesso, introdotto come sistema per la composizione del Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica.

Ed ora ad altra questione.

Io ho la sventura di trovarmi in opposizione, a tutti: Ministro, Ufficio Centrale, Senatore Magni; ma ho delle convinzioni, convinzioni sincere e lasciate che ve le manifesti. Quel che dicevo della scienza, lo dirò in questo caso di me stesso: quando si hanno delle convinzioni oneste, sincere, le si mantengono, perchè nascono da principî che si legano con tutte le idee, l'indole e la natura dell'individuo.

Orbene, io trovo che il principio elettivo introdotto in questo modo nel Consiglio superiore è cosa molto grave, molto seria, molto importante, è una delle più grandi questioni, che non deve trattarsi così leggermente.

Permettetemi che ve lo dica con parole di

Livio: « *Haud parva res sub titulo prima specie minime atroci ferebatur, sed ecc.* »

La cosa, Signori miei, è gravissima, perchè, se voi introdurrete questo principio, introdurrete un principio, il quale non esiste nel nostro sistema governativo, e che, secondo me, è in contraddizione completa con lo spirito di nostra legislazione.

Vi confesso che sono stato altamente meravigliato di leggere nella Relazione, la quale fortunatamente non appartiene all'egregio onorevole nostro Ministro, chè l'onorevole Ministro l'ha solo accettata dal suo antecessore per quella benevolenza per la quale accetta molte cose, giacchè conosco il suo animo gentile; cortese e benigno...

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Accetto le cose che siano ragionevoli ed oneste.

Senatore PANTALEONI. Già, s'intende, e chi vorrebbe metterlo in dubbio con l'egregio Ministro De Sanctis? Ma parlava di quella sua bontà, di quella sua tolleranza, che, me lo lasci dire, va tant'oltre, fino ad accettare lo Zola....

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Non entriamo in critica d'arte.

Senatore PANTALEONI. Il Ministro ha perfettamente ragione; e quindi intendo soppressa questa mia osservazione dalla discussione. Tornando dunque all'esame del valore del principio elettivo nei Consigli diversi che esistono nelle nostre istituzioni, io nol trovo adottato in alcun'altra, e però diceva, non comprendere come nella Relazione che accompagna la legge si dicesse che il nuovo principio della riforma armonizzi con le nostre istituzioni.

Ed infatti abbiamo molte istituzioni simili; abbiamo il Consiglio di Stato, il Consiglio delle Miniere, il Consiglio della Sanità pubblica, il Consiglio dei Lavori Pubblici, il Consiglio del Contenzioso diplomatico; ora non è venuto mai in testa a nessuno di farne eleggere collettivamente i membri, ed elegerli non so poi in quale modo....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Il Consiglio di agricoltura e commercio è elettivo.

Senatore PANTALEONI. Per parte delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Favoriscano lasciar continuare l'oratore.

Senatore PANTALEONI. Sono grato all'onore-

vole Majorana-Calatabiano che mi ha ricordato questa istituzione, ma dimostrerò come essa è ben diversa dal Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica, nè il paragone vale.

Ed invero io non comprendo neppure come in ragione, in logica, si stimi utile l'imporre un Consiglio solamente consultivo a chicchessia.

A chi potrebbe mai venire in capo, che a colui il quale avesse bisogno del medico o dell'avvocato, si dovesse imporre la scelta? Ognuno prende quel tale che stima convenirsegli, ognuno s'indirizza a chi stima poterlo meglio consigliare; nè certo gli si può mai imporre un consigliere che non gli giovi.

Signori, conosco un caso nel quale la legge impone un consiglio non volontario; ma, a chi lo impone? ai mentecatti, ai prodighi, a coloro cioè che la legge romana o il prudente ha qualificato quali mentecatti; ai minorenni che si riguardano come incapaci.

Ma volete voi che il Ministro si riguardi come incapace, quando invece è su di esso solo che per l'indole delle nostre istituzioni pesa, gravita la responsabilità?

Quando avrete ammesso questo principio, lo si vorrà estendere per necessità, e come l'onorevole Majorana-Calatabiano osserva che lo si è già introdotto nell'agricoltura e nell'industria, a tutti gli altri Consigli.

Ma, pare a voi che si possa ciò fare pel Consiglio di Stato, che lo si possa pel Contenzioso amministrativo, Contenzioso diplomatico, Consiglio dei Lavori Pubblici? Imperocchè l'analogia è la medesima e la stessa applicazione del principio elettivo si dovrà fare per tutti gli altri rami; ed io non comprendo che razza di Governo costituzionale avremo allora e dove resterà più la responsabilità!!

Mi porterete innanzi l'esempio della Francia; ma il principio di Governo della Francia è totalmente differente dal nostro. La Francia è Repubblica, ed essa ha quella maledizione, quella peste del suffragio universale che è la morte d'ogni libertà, come d'ogni principio d'intelligenza e di ragione.

Ma poi vi sembra egli dunque tanto invidiabile lo stato politico della Francia? Essa lotta sapientemente, generosamente per cercare in tutti i modi di formarsi un Corpo autoritativo, per difendersi dalle eccessività, dalle intemperanze

della troppo facile mobilità d'opinioni del suffragio popolare.

Lo so, Signori, il vento soffia in certe sfere a spingere al suffragio popolare, ai trionfi del principio elettivo. E quando questi si saranno ottenuti, quando trasporteranno via tutta la società e tutto il suo ordinamento, quale risorsa salverebbe più la società? Nient'altro che un colpo di Stato, vale a dire la tirannide e l'imperialismo; e se un paese non avesse neppure quella triste risorsa, sarebbe rovinato anche peggio, perchè gli piomberà sopra allora l'intervento straniero. Imperocchè tutte le società che decadono, che si avvallano, sono invase inevitabilmente per la ragion della forza; conciossiachè dove il solido cede, dove il continente si avvala, entrano impetuosi i flutti dell'oceano, e inondano tutto, e quel che succede nel fisico avviene pel morale, e i popoli forti dominano quelli che si corrompono o si disgregano. Nè ciò potete impedirlo, perocchè così vogliono le immutabili leggi eterne della natura delle cose, e non le cambierete con tutti gli arzigogoli che potrete immaginare, nè con tutti i più artificiali argomenti potreste recar loro un impedimento.

Il mondo si regge per la ragione delle naturali forze, e, se voi pretendete di andar contro le forze, farete opera vana, ed è perciò che tutta l'arte dell'uomo di Stato sta in ciò di non avversarla.

Mi si fa l'osservazione che io dunque sono contrario al principio della elezione. Anzi io credo che non si possa vivere senza il governo elettivo, ma il governo dell'intelligenza, il governo della ragione e però con quel solo suffragio che meglio approda alla ragione delle cose.

Io ho parlato contro il suffragio universale, perchè non credo che questo favorisca il trionfo dell'intelligenza e della ragione.

Sicuramente, o Signori, io sono pel progresso, per l'emancipazione delle classi popolari.

L'umanità ha due modi di progredire, l'uno sopprimendo le alte classi, gettando abbasso tutte le distinzioni di censo, di talento, precipitando tutto dall'alto al basso con l'invasione delle classi inferiori sulle altre. Questa è l'opera del suffragio universale. L'altro sistema, di educare, di inalzare intellettualmente, economicamente gl' inferiori; e quando son giunti al

punto necessario, dare loro tutti i diritti come agli altri.

Questo è il sistema naturale, e l'altro è il sistema artificiale.

Quando con l'economia, con il lavoro, con l'istruzione tutti si saranno inalzati, tutti avranno il diritto di eleggere, perchè appariranno tutti al corpo elettorale.

Questo sia detto fra parentesi, perchè non concerne il tema in discussione; ma non volli essere considerato come un uomo il quale non voglia il sistema elettivo quando impiegai tutta la mia vita ad assicurarme il trionfo. Quello che io combatto qui è un sistema, secondo me, falso, perchè è un sistema di privilegio.

Infatti si è parlato di libertà. Libertà per chi? Quando mi chiamate ad eleggere i professori di Università per eleggere altri professori di Università, il sistema è di privilegio e non di libertà....

*Una voce.* Ma si possono eleggere anche gli estranei all'Università, dice la Relazione.

Senatore PANTALEONI. Credeva di essermi espresso già anticipatamente. Ho detto che per la legge non è obbligatorio che siano veramente eletti i soli professori; come non è stato mai necessario che il Papa fosse scelto fra i cardinali; in tutta la storia, dappoichè i cardinali hanno avuto l'elezione, non vi è stato che un caso che fosse eletto uno non cardinale. E sapete perchè? Perchè stettero due anni e nove mesi in parte chiusi a questionare a Viterbo, finchè fu loro scoperto il tetto, e costretti a sopportare pioggia e vento ed anco strettezza di alimento, fecero un compromesso, ed elessero il solo Papa possibile, il quale veniva dalla Terra Santa o dalla Siria, Teobaldo Visconti, e non era cardinale, ma che fu Gregorio X. Ma disgraziatamente non si ha altro esempio a citare, non volendo tener conto di Celestino Morone.

Datemi un Corpo, il quale possa eleggere nel suo seno, e naturalmente piglierà tutti i membri dal proprio seno. Tanto è vero che nella Relazione lo stesso Ministro vi dice che gli altri 16 se li elegge da sè, per includervi altri elementi fuori di quelli universitari, i quali altrimenti sarebbero esclusi, non essendo professori.

Non dico che i professori non possano eleggere chi sta fuori del loro seno, dico che ciò non succederà mai; e sfido chiunque a dire altrimenti.

Ecco dunque perchè non trovo vantaggiosa questa modificazione. Mi si cita la Francia, ma vi ho già mostrato che la Francia ha tutt'altri principî che i nostri a fondamento di suo governo.

In secondo luogo, vedete la Francia dove ha dovuto arrivare e pensate se ciò è invidiabile. Ma se, infine, volete adottare il principio francese, fatelo; ma estendetelo allora a tutti i casi analoghi.

Io vi confesso che mi troverei un po' nell'imbarazzo, se mi trovassi al posto dell'onorevole Ministro quando dovrà proclamare abolito il Consiglio superiore che abbiamo ora, e naturalmente abolendolo lo condannerà come evidentemente non proficuo all'istruzione pubblica.

Ma com'è egli che in venti anni (non so quanto tempo è che esiste) non ne avete mai - credo di essere nel vero - non ne avete mai surrogato uno all'altro e li avete indistintamente confermati tutti come benemerenti?

Ma se funzionava così male, perchè l'avete riletto, tutti voi altri Ministri? Voi cosa direte ai vostri colleghi, onorevole De Sanctis, quando li cacerete tutti, dicendo che facevano mala opera, quando voi non ne avete allontanato mai uno solo, e quando è scaduto il tempo l'avete tutti rieletti?

Ma dunque, a giudizio di tutti i Ministri dell'Istruzione Pubblica essi funzionavano bene.

Lo so. Il torto è stato di non volerci mettere l'elemento progressivo, e se ci aveste messo l'elemento progressivo, l'attuale Consiglio superiore non sarebbe stato attaccato, ed è giusto. Un Consiglio, il quale non si rinnova, è un Consiglio che si chiude alla novità della scienza, ed un Consiglio che si chiude alla novità della Società, muore per necessità poichè niuno mette in dubbio che il Consiglio debba camminare con la Società e con la scienza, e quindi i membri devono essere soggetti a rielezione. La legge lo prevedeva e lo voleva; se non è stato fatto, non è colpa del Consiglio, ma pur troppo dei Ministri.

Fatelo ora, cambiatelo; ma io non vedo il perchè dobbiate cambiare da capo a fondo la legge; ed ecco perchè, Signori miei, preferisco tenermi il mio vecchio Consiglio, o, per parlare esatto, la mia vecchia legge tale quale, facendola agire convenientemente ed aggiungendoci

solo un articolo, che i consiglieri non siano rielleggibili dopo 7 anni.

Io non amo entrare in un sistema ardito, il quale secondo me è un vero salto nell'incognito, nello scuro, che non va d'accordo col resto di tutte le nostre istituzioni.

Non mi rimane che qualche osservazione da aggiungere, giacchè per tutto il resto mi riservo agli articoli.

Ho sentito condannare fortemente la istituzione della Giunta centrale, o la Giunta permanente; ma prima di tutto vi confesso che bisognerebbe non aver pratica del Consiglio superiore per non sapere che la Giunta permanente è indispensabile. Sorgono gli affari di giorno in giorno, e qualche volta è molto se si può aspettare un mese, perchè alcun affari debbono essere sbrigati immediatamente.

Se lasciate il Ministro senza Consiglio è un grave affare, perchè il Ministro è uomo politico e potrebbe essere intieramente estraneo agli affari usuali del Dicastero.

Noi abbiamo la fortuna di avere ora un Ministro che lo è stato cinque o sei volte ma se ci fosse un Ministro nuovo che ha bisogno di domandare qualche schiarimento, egli si troverebbe imbarazzato, e potrebbe ben fare inscientemente il rovescio di ciò che si è sempre praticato e che è per lo meno regola se non legge.

E come lo renderete responsabile quando non c'è un Consiglio che gli riveli almeno il pericolo? Quindi vi è necessità di una Giunta permanente. A questa Giunta permanente, lo so, la Relazione affida la salute delle risoluzioni in subendo il principio della legge.

Vi confesso, o Signori, che se volete ammettere il principio, io non solo sono dell'avviso della Relazione, ma vado al di là, e vorrei anzi che la scelta della Giunta permanente, invece di farsi su tutto il Corpo che esce dall'elezione, vorrei quasi che questo lo si escludesse.

E vi dico il perchè.

Volete che il Corpo eletto rappresenti la scienza?

Ebbene sia! Ma credete che la scienza cambi in sei mesi? Quale progresso importante si farà in sei mesi? Mi sento dire all'orecchio che la scienza cambia in sei mesi.

Ma allora siamo al caso della scienza di tutti i giorni, siamo a quella scienza della moda che

voleva giustamente Napoleone evitata; già vi diceva dal principio che io escludeva come canone essenziale che tutte le piccole novità non fossero introdotte nella legge.

Se fosse altrimenti, che autorità avreste dalla legge?

La legge non si può basare che sopra i canoni inconcussi della scienza ricevuti già dalla pubblica opinione scientifica del paese.

Altrimenti non vi ha più l'autorità della legge! Non basta che una verità sia entrata nella mente di qualcuno per fondarci sopra una disposizione di legge.

Ora io vi domando: Credete voi che vengano meglio che due volte all'anno a farsi tali cambiamenti nella opinione scientifica degli uomini?

Evidentemente che no; ed perciò che io vi ho detto che desiderava che fossero esclusi dalla Giunta permanente i consiglieri dell'elemento elettivo; ma io ve lo dico per molte altre ragioni ancora.

Il professore che verrà al Consiglio superiore ogni mese, giacchè non potete evitare che ci venga se lo ammettete nella Giunta permanente, ed anzi il deve, allora egli non fa più della scienza, non fa la scuola. E gli scolari? Ed a questi non pensate mai? Penseremo noi sempre alla scienza astratta, ideale? Ma io mi preoccupo degli scolari che formano la futura generazione, che devono essere istruiti e che pagano, paga il pubblico perchè lo siano. E quando il professore si troverà per quattro, cinque o sei giorni al mese alla capitale, credete voi che lo scolaro ve ne sarà grato ed avrà appreso molto? Voi avrete, così facendo, tolto alle Università ogni alimento, e finirete per rovinarle affatto.

Quindi, come dicevo, preferirei che la Commissione permanente non fosse scelta fra i sedici che voi altri desiderate che siano eletti.

E giacchè, o Signori, ho nominato la Relazione, permettete che vi dica quanto profondamente io l'ammiri.

Non parlo del dettato, perchè è un modello di bel dettato; già come tutti sanno, è scritta dall'onorevole Giorgini, e basta questo per comprenderlo.

Non vi dirò neppure dello spirito, del fine buon gusto che l'anima, giacchè anch'esso parmi ammirabile; ma quello che parmi ben

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

più pregevole è la vera scienza dell'uomo di  
solo di quel che riguarda la istruzione, ma di  
quel che riguarda il Governo.

Una sola cosa mi colpisce, e dolorosamente  
mi colpisce.

Come è possibile che l'onorevole Relatore,  
dopo di aver mostrato i danni, la confusione,  
i pericoli di questa legge, abbia concluso poi  
accettandone il principio?

Volete che vi dica schiettamente l'effetto che  
mi ha fatto? Mi ha fatto l'effetto di una di  
quelle scatole belle, ripulite, che i francesi chia-  
mano *boîtes à surprise*, che si danno ai bam-  
bini, e che, toccando una molla, ne scatta fuori  
un mostricino.

Signori, il mostricino è questa legge. Bisog-  
na però che aggiunga che l'Ufficio Centrale  
vi si è adoperato attorno con una carità, una  
benevolenza che fa onore alla sua filantropia;  
l'ha talmente migliorato questo mostricino, che

veramente è divenuto presentabile, seppure  
non posso dire accettabile.

Godo che l'onorevole Ministro abbia egli  
stesso accettato come base della discussione  
il progetto redatto dall'Ufficio Centrale. Io non  
sono favorevole al principio stesso della legge,  
ma confesso che questa adesione ne attenua  
molto gli inconvenienti.


Con questo ringrazio i miei Colleghi della  
benevola attenzione accordatami, e termino,  
riserbandomi di fare qualche osservazione agli  
articoli.

PRESIDENTE. Stante l'ora abbastanza tarda, in-  
terrogo il Senato se intende che si continui la  
discussione.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. La discussione è dunque rinviata  
a domani, alle ore 2, collo stesso ordine del  
giorno di quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).



## XII.

## TORNATA DEL 9 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Giuramento del nuovo Senatore comm. G. B. Bertini — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione — Discorso del Senatore Cantoni e sua dichiarazione di astenersi dal dare il voto al progetto. — Discorso del Senatore Cremona — Dichiarazioni e schiarimenti del Senatore Cannizzaro in nome dell' Ufficio Centrale e parole del Ministro della Pubblica Istruzione — Considerazioni del Senatore Amari — Avvertenze del Senatore Torrigiani — Osservazioni del Senatore Cannizzaro e del Senatore Pepoli G. — Giuramento del nuovo Senatore cav. Gabriele Pecile — Parole del Senatore Cremona per fatto personale — Considerazioni del Senatore Vitelleschi.*

La seduta è aperta alle ore 2 30.

È presente il Ministro dell' Istruzione Pubblica e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 15. La Camera di commercio ed arti di Catania esprime il voto per l' aggregazione del Comune di Aidone alla provincia di Catania.

16. La Camera di commercio ed arti di Rimini fa istanza perchè nel nuovo Codice di commercio vengano introdotte disposizioni intese a disciplinare l' esercizio della sensoria semplice.

17. La Camera di commercio ed arti di Parma. (Petizione identica alla precedente).

18. Il Consiglio comunale di Piazza Armerina (Caltanissetta), domanda che, in adempimento di precedenti istanze inoltrate allo stesso uopo, venga riformata la circoscrizione elettorale in

modo che la detta città di Piazza Armerina formi la sezione principale di un Collegio, ed i Comuni che appartengono alla provincia anzidetta non siano aggregati alla circoscrizione di altra provincia.

19. La Deputazione provinciale di Sondrio, porge al Senato motivata istanza onde ottenere che nel progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati, per provvedimenti contro l' invasione della flossera, venga eliminata la facoltà introdotta nell' art. 4, relativo all' importazione di viti americane per la formazione di un vivaio di piante resistenti a quel flagello.

20. Il Sindaco, a nome del Consiglio comunale di Pescia, fa istanza perchè venga sospesa l' esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale di Lucca, relativamente alla ferrovia Lucca-Viareggio.

**Congedo.**

Il Senatore Mauro Macchi domanda un congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1880

**Giuramento del Senatore G. B. Bertini.**

PRESIDENTE. Essendomi riferito che il nuovo Senatore comm. Giovanni Battista Bertini è presente nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Saracco e Verga di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Bertini, presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Giovanni Battista Bertini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione « Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione ».

La parola spetta al Senatore Cantoni.

Senatore CANTONI. Onorevoli Senatori. Due considerazioni mi farebbero esitare a prendere oggi la parola sull'argomento che si discute. La prima è che, appartenendo io da più anni al Consiglio superiore, potrei essere tacciato di far qui un'orazione *pro domo mea*. La seconda è questa, che parecchi degli argomenti, che io intendeva esporre quando ho chiesta la mia iscrizione, vennero già svolti dagli oratori che mi precedettero.

Or tuttavia mi risolvo a dire alcunchè, procurando di essere breve, in quanto che, se parecchie delle idee esposte dagli onorevoli preopinanti io le divido, devo però giungere a conseguenze differenti dalle loro.

Mi permetterete un po' di storia.

Non è possibile discorrere del disegno di legge che ci sta dinanzi senza ricordare una legge più ampia, voglio dire la legge Casati sulla pubblica istruzione, quella del 13 novembre 1859.

Vi dico subito la mia idea. Io penso che l'Italia fu abbastanza fortunata quando, iniziando la unità nazionale, trovò pel governo della pubblica istruzione una legge meditata,

coordinata e completa, quella che fu proposta dal Ministro Casati.

Essa era informata alle idee più larghe e liberali. Essa provvedeva a tutti i rami della pubblica istruzione, e metteva a fianco del Ministro un Consiglio, cioè un Corpo consulente, al quale erano affidate molte e delicate incombenze. Ma la responsabilità complessiva dell'operato rimaneva sempre (come è di dovere nel sistema costituzionale) al Ministro.

Venne il Ministro Matteucci, il quale guastò profondamente il principio fondamentale, liberale di quella legge, coll'assottigliare, e quasi sopprimere completamente la libertà dell'insegnamento. Dico così, perchè le condizioni fondamentali della libertà dell'insegnamento sono quelle del pareggiamento nella lotta. Vi deve essere l'insegnamento ufficiale, ed allato vi deve essere l'insegnamento libero. Ma la condizione delle due classi di insegnanti deve essere, per quanto è possibile, pareggiata.

Ora, il Ministro Matteucci, colla legge del 31 luglio 1862, non avendo il coraggio di estendere la legge Casati a tutte le provincie che allora contava l'Italia, si accontentò di una infelice transazione. Cioè egli aumentò l'aggravio dell'erario pubblico coll'accrescere gli stipendi dei professori ufficiali, nel mentre tolse ad essi il diritto dell'iscrizione ai corsi, e così l'insegnante privato soltanto poté fruire delle tasse d'iscrizione ai corsi.

È facile vedere quali ne poterono essere le conseguenze. L'insegnante ufficiale, ancorchè dotato di buon volere, può facilmente acquetarsi pur vedendo il suo uditorio molto assottigliato. Può acquetarsi, perchè in fine dei conti la sua posizione non subisce verun danno.

Invece il libero insegnante è stimolato ad essere nelle sue lezioni, per quanto è possibile, facile e piano, senza preoccuparsi di mirare alto alto nella scienza.

Insomma, secondo me, le condizioni del conflitto, tanto necessario per la vita scientifica, furono tolte colla legge del 31 luglio 1862.

Venne poi il Ministro Berti, il quale disfece il Consiglio superiore e creò tre diversi Comitati; un Comitato per l'istruzione superiore, un Comitato per l'istruzione secondaria ed un altro per l'istruzione primaria.

Questi Comitati erano costituiti da molte persone, le quali però non rappresentavano, per

così dire, la propria individualità od il proprio valore scientifico, ma rappresentavano anzitutto una carica.

Il Consiglio universitario, ad esempio, era costituito dai rettori delle singole Università e dai presidenti di alcune Accademie scientifiche.

Sotto questo punto di vista a voi non isfuggerà una tal quale analogia tra cotesto sistema e quello che è stato ieri proposto - ed intorno al quale io parlerò poi - dall'onorevole Senatore Magni. Se non che allora i rettori non erano scelti per forma elettiva, ma erano, come vuole la stessa legge Casati, di nomina regia.

Quel Comitato molto numeroso fece poca buona prova; e, perchè appunto troppo numeroso, non poteva essere tenuto raccolto lungamente, si immaginò di surrogarvi una Giunta. Ancora qui abbiamo qualche cosa che assomiglia a quanto si propone nel progetto ministeriale ed in quello dell'Ufficio Centrale nostro; cioè, appunto perchè il Consiglio superiore, per la parte universitaria, era soverchiamente numeroso, si creò una Giunta composta di pochi membri, alla quale in fine dei conti poi era devoluto il maggior numero delle deliberazioni, e così l'apparenza di un parlamentino universitario si risolveva infatti in un piccolo Comitato, sedente a lato del Ministro; qualche cosa adunque di analogo a quello che erasi già immaginato dalla legge Casati.

Venne poi il Coppino, che licenziò questi Comitati del Berti, i quali non posso dire che abbiano data una sicura prova del loro valore perchè durarono così poco: un anno appena.

Il Coppino ricostituì in pieno il Consiglio superiore, quale è voluto dalla legge Casati.

E qui permettetemi che io vi legga uno degli articoli fondamentali costitutivi del Consiglio superiore, quale è voluto dalla legge Casati, poichè da questa lettura io trarrò delle conseguenze alcun po' diverse da quelle dedotte ieri.

All'art. 6 della legge del 1859 è detto: « Il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, sotto la presidenza del Ministro, è composto di 21 membri, dei quali 14 sono ordinari e 7 straordinari, tutti nominati dal Re ».

Badate bene all'alinea che segue: « Dei membri del Consiglio, cinque almeno saranno scelti fra persone che non appartengano alla classe degli insegnanti ufficiali ».

Dunque circa un quarto de' Consiglieri deve

esser preso fuori del Corpo insegnante ufficiale; e questo era giusto e consono collo spirito della legge Casati, che, lo ripeto e mi piace di ripeterlo, venne meditata da una mente sola, la quale, considerando insieme le varie parti della legge, aveva saputo coordinarle tutte in un sistema armonico, completo, efficace.

Ebbene, essa voleva davvero la libertà dell'insegnamento, voleva favorire i liberi insegnanti, e voleva quindi che nel Consiglio superiore la privata docenza avesse una propria rappresentanza; e voi vedete che la parte fatta a questa rappresentanza del libero insegnamento è abbastanza larga.

Nell'articolo 6 si continua così:

« Tutti i consiglieri durano in ufficio sette anni; nei primi quattro saranno estratti a sorte tre consiglieri, di cui due ordinari ed uno straordinario, non compresi quelli che furono estratti a sorte e confermati nel precedente anno, o quelli che non fossero stati sostituiti ».

Qui dunque, nei primi quattro anni, si fa l'estrazione a sorte di un settimo dei consiglieri, e si dice, o si lascia intendere almeno, che allora soltanto il Ministro era libero così di confermare alcuno degli uscenti, come di sostituire loro altre persone.

Ma l'ultimo alinea di questo medesimo articolo è così concepito, e mi pare con una forma tassativa: « In seguito (cioè trascorsi quei primi anni) escono d'ufficio i più anziani ».

Qui più non si parla di conferma facoltativa. Chi ha oltrepassati i sette anni d'ufficio doveva essere di necessità uscente; e parrebbe, secondo lo spirito liberale di questa legge, che colui non potesse essere confermato, se non forse dopo trascorso qualche anno.

Ora voi vedete che con questo sistema vi è modo ad una tal quale mutabilità nella personalità morale del Consiglio, e quindi ad una tal quale vitalità nel sistema delle idee che il Consiglio stesso viene via via professando. Parmi perciò che esso non si meriti quella taccia, che da molti venne data all'attuale Consiglio, la taccia cioè d'un Corpo che tende a rendere immobile e quasi a fossilizzare la scienza.

Io devo piuttosto fare colpa ai Ministri che si succedettero di poi, di non avere osservata l'anzidetta massima della rinnovazione parziale

e continua. Vero è che molti di essi non ebbero che una breve durata, ed altri vennero sulla fine, i quali avevano già in animo di disfare il Consiglio superiore, od avevano già messo innanzi a questo od a quel ramo del Parlamento un progetto di legge di ricostituzione del Consiglio. Ma è pure un fatto che in questi ultimi anni (posso dire ormai quattro anni) nessuno più fu sostituito nel Consiglio. Sono dodici membri che potevano essere, o direi anzi, a mio giudizio, *dovevano essere* surrogati, e che non lo furono da questi ultimi Ministri.

Tuttavia questo Consiglio così costituito, o piuttosto come è stato nel beneplacito dei Ministri di conservarlo, questo Consiglio, permettetemi che lo dica, a mio modo di vedere (ed io credo che le mie opinioni liberali così nella scienza come nella politica, siano abbastanza conosciute da non essere confuso coi retrivi), mi permetto, dico, di assicurare che in questi non brevi anni, nei quali ebbi l'onore di far parte di quel Consiglio, io ho sempre ammirato la liberalità delle idee che dominarono le deliberazioni del Consiglio stesso, ed anzi le più volte mi trovai consenziente col giudizio di quei membri del Consiglio, che dalla voce di alcuni giornali sono ingiustamente qualificati di retrivi. Poichè, ad esempio, nella composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre, il Consiglio ebbe cura di scegliere le persone più illuminate e competenti nelle dottrine spettanti alla cattedra posta al concorso, pigliando queste persone non solo fra quelle che tengono ufficio di professori, ma ancora pigliandole all'infuori, senza guardare al partito che professavano.

A prova di tale asserzione basta il nominare alcuni di quelli che più volte furon chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici. Ad esempio, il Magliani, il Sella, il Mantellini, il Lampertico, il Mancini, e tanti altri, che vennero presi, ripeto, senza nessuna preoccupazione di partito politico.

Ma quello che, a mio giudizio, posso assicurare altresì, si è che pel voto delle Commissioni esaminatrici, qualunque poi si fossero (fossero pure partigiane, come si è detto da taluno), le persone prescelte per lo più erano dei giovani, di quei giovani che ben potevano dirsi i più promettenti per l'avvenire della scienza. Ed in

più incontri il Consiglio superiore, anche in questi ultimi anni, non ha cessato di propugnare la libertà della scienza nelle sue più alte aspirazioni.

Posso dire con soddisfazione che molti dei professori di nuova nomina onorano l'Italia, rappresentando, così nelle matematiche come nelle scienze naturali, come nelle scienze mediche e giuridiche, le dottrine più avanzate in ciascun ramo.

Lo stesso deve dirsi delle designazioni delle Commissioni alle quali veniva demandato il giudizio intorno a' concorsi ai posti di perfezionamento all'estero od all'interno, ed intorno alle domande di libera docenza.

In tutte queste circostanze il Consiglio procurò valersi anche del giudizio di persone prese all'infuori del proprio seno ed anche all'infuori degli insegnanti ufficiali; e ciò ancor quando nè la legge nè i regolamenti lo esigevano.

A mio credere, una delle cagioni che più contribuì ad ingenerare recriminazioni contro il Consiglio fu questa: la tenacia colla quale esso seppe difendere le guarentigie che la legge Casati imponeva per l'ammissione della gioventù così agli studi secondari come agli universitari. Ed io credo che il Consiglio superiore attuale abbia con ciò soddisfatto ad uno di quei desideri che l'onorevole Senatore Caracciolo ieri esponeva, quello cioè che l'istruzione secondaria debba formare la preoccupazione principale del legislatore e del Governo per la Pubblica Istruzione.

Senza dubbio vi era un'onda sempre crescente (ed è facile il prevederlo, perchè la mediocrità indifferente, inerte è quella che cerca di prevalere) vi era, dico, una grossa corrente, la quale era spinta da speciali interessi ad adoperarsi per tenere basso il livello dell'insegnamento nelle scuole nostre secondarie.

Ebbene, il Consiglio superiore ha cercato di opporsi a questa corrente, avvalendosi delle guarentigie richieste dalla legge; ed insistè perchè fosser date sufficienti prove di preparazione dai giovani che aspirano sia agli studi secondari, sia agli universitari.

Ma, sgraziatamente, la legge Casati aveva subito troppi strappi perchè non venisse la necessità di creare dei nuovi regolamenti.

La legge Casati, la quale voleva che l'insegnamento paterno potesse esser dato non solo

nel primo periodo dell'istruzione elementare, ma anche in quello dell'istruzione secondaria, metteva questa guarentigia degli esami di ammissione così per le scuole mezzane come per le facoltà universitarie; ed allora era soltanto da questi esami che si giudicava della ammissibilità dei giovani alle singole scuole, lasciando così libero il campo ai privati docenti di insegnare come meglio loro talentasse. Ma da alcun tempo (cedendosi alla prepotenza di quell'onda livellatrice che accennai poc'anzi) questi esami di ammissione furono tolti. Ed allora si dovette insistere per dare maggior valore agli esami detti di licenza. E di qui la necessità sgraziata di arrecare una modificazione troppo sostanziale allo spirito liberale della legge Casati.

L'esame di licenza per passare dalle scuole secondarie alle Università, acquistò un'importanza grandissima quando fu tolto l'esame di ammissione alle Facoltà universitarie.

Finchè sussisteva l'esame di ammissione alle Università, la libertà d'insegnamento poteva largamente svolgersi.

Ma ora è tempo che dica qualche cosa dei progetti che furono messi innanzi per sostituire al Consiglio superiore della legge Casati un altro sistema.

Entrambi questi progetti, il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale, arrecano il principio elettivo, e credono coll'introduzione di questo principio di dare nuova vita al Consiglio ed un più utile e sicuro indirizzo al suo ufficio.

Permettetemi che vi confessi che io non lo credo. Innanzi tutto mi fa ostacolo il considerare che se il Ministro deve mantenere piena la responsabilità della propria gestione, bensì deve appoggiarsi al consiglio delle persone che in questo od in quel ramo di studi sono le più reputate, ma la responsabilità degli atti deve esser sua. Invece, quando voi introducete il sistema elettivo in un Corpo che è puramente consultivo, voi trasformate essenzialmente lo spirito di quel Corpo. Allora voi incontrate dei guai che possono anche esser più seri. Io temo per l'avvenire delle Università, quando realmente l'uno o l'altro dei progetti che ci furono proposti venisse attuato; m'impaurisco in questo senso, chè sono convinto che quella gara (concedetemi anzi una parola che oramai è diven-

tata storica), che il *broglio elettorale* verrà necessariamente ad introdursi nelle nostre Università ed a guastarle.

Gli uomini di scienza devono, per quanto è possibile (ed è possibile dentro certi limiti per ciascun uomo onesto), astenersi dalle vive lotte politiche. Poichè, quando la politica entra e s'infiltra a poco a poco nelle istituzioni, volere o non volere, le guasta in questo senso: che vuol far funzionare un organo che è destinato a produrre un dato lavoro in modo diverso da quello in cui esso deve funzionare, ed allora quel funzionamento anomalo ingenera grado grado una corruzione nell'organo stesso. Io credo che il principio elettivo introdotto in un Corpo semplicemente consultivo, posto a fianco, lo ripeto, del Ministro responsabile, possa produrre, anzichè dei grandi vantaggi, dei pericoli abbastanza gravi. E sopra tutto mi preoccupano quegli inconvenienti che già si cominciano a deplorare nel sistema elettivo, che per amore di liberalità alcuni degli ultimi Ministri hanno introdotto nella nomina delle cariche universitarie, come sarebbe nella nomina dei presidi, dei rettori, le quali appunto sono deferite all'elezione dei Corpi accademici o delle Facoltà.

Ebbene, per quella pratica che io ho avuta in questi anni, vivendo in una delle primarie Università, vi posso assicurare che l'autorità dei presidi e dei rettori non si è per questo accresciuta. Vero è che sol da poco vige questo modo di nomina, ma io non dubito di poter asserire che l'autorità, segnatamente dei rettori, è piuttosto affievolita che aumentata in seguito all'introduzione del sistema elettivo.

Vengo ora alla proposta ieri formulata dall'illustre Collega il Senatore Magni. Questa proposta, lo dichiaro, io la preferirei a quella del Ministro e dell'Ufficio Centrale; perchè è molto più semplice e meno indeterminata, e perchè attenua molti degli inconvenienti e pericoli che io testè vi accennava. Tuttavia vi è in essa qualche cosa che non mi soddisfa, e che mi sembra inferiore, quanto a bontà pratica, a quello che era disposto nella legge Casati.

Il porre che soltanto le otto Università primarie, colle rispettive quattro Facoltà, abbiano a formare la base del sistema elettivo, mi pare poco corrispondente al sistema liberale della legge Casati.

E per vero, colla proposta del Senatore Magni, il libero insegnamento non avrebbe più nessuna rappresentanza. Oltrechè, badate che le Facoltà nelle Università sono costituite dai soli professori ordinari, mentre i professori straordinari restano all'infuori delle Facoltà, quando almeno queste sono chiamate a fare le nomine dei presidi.

Ebbene, non credete voi che i professori straordinari rappresentino un elemento di alta importanza, un elemento di vita scientifica efficace? In generale sono giovani di pronto ingegno e molto studiosi, che si adoperano a procurarsi i titoli per essere promossi ad una carica maggiore cioè a diventare ordinari.

Ora, l'esclusione dei professori straordinari, l'esclusione dei liberi docenti da ciò che costituisce la base degli elettori per questo sistema mi è già una condizione poco accettabile.

Oltre a ciò il numero dei consiglieri mi pare soverchio. Questi 32 presidi non possono stare adunati che per breve tempo, se non vogliono trascurare le altre loro funzioni di insegnanti e di presidi. E infatti l'onor. Collega Magni propone che il Consiglio si riunisca soltanto due volte l'anno, nelle ferie della Pasqua e nelle ferie autunnali.

Ma egli non ha pensato quale e quanta sia la somma dei lavori, che incombono al Consiglio superiore, ove non si voglia distruggere completamente la legge Casati.

L'istruzione secondaria segnatamente dà un lavoro grandissimo per quanto è del giudizio intorno alle numerosissime domande di abilitazione all'insegnamento privato e pubblico, tanto nelle scuole elementari, quanto nelle scuole secondarie, classiche e tecniche. Questo è un lavoro di grande rilievo, e se non lo deve compiere il Consiglio, allora non veggo a che cosa debba servire questo Consiglio superiore posto allato del Ministro; allora tanto fa lasciar libera la responsabilità all'Amministrazione, tanto fa disfare completamente il Consiglio superiore, e sotto questo punto di vista tanto fa disfare anche la legge Casati.

Ho udito da parecchi degli oratori che mi hanno preceduto, ed ho letto in molti giornali, che il punto che solleva le maggiori preoccupazioni, l'argomento attraverso il quale si fondano i promotori di una riforma del Consiglio superiore, si attiene alla soverchia ingerenza

ad esso accordata nella nomina dei professori universitari. E qui è molto singolare che nel progetto del Ministro vi sia, secondo me, una contraddizione logica.

Si vuole che le singole Università e i singoli Corpi universitari abbiano a costituire, mercè la proposta forma elettiva, una rappresentanza di persone le più dotte, le più autorevoli in ciascun ramo di scienza, e poi, quando si tratta di costituire le Commissioni esaminatrici per il conferimento delle cattedre, si dichiara che queste persone non possono fare parte di siffatte Commissioni.

Questa è una vera contraddizione. Se quelle persone che entrano a costituire il Consiglio superiore sono veramente le persone più illuminate, come si augura il sistema elettivo, le più competenti in ciascun ramo di scienza, perchè le volete poi escludere quando trattasi di giudicare sul valore relativo dei diversi concorrenti ad una data cattedra?

Ma, tanto al progetto ministeriale, quanto a quello dell'onorevole Collega Magni, io trovo da fare un altro appunto, ed è la esclusione completa della scienza non ufficiale, cioè dei Corpi accademici. Perchè, per esempio, voi volete che soltanto le Università anzi le sole Università primarie, abbiano il diritto di eleggere i membri del Consiglio superiore?

Forse che altrove, in altri Corpi non vi sono persone di alto sapere e valore, che potrebbero pareggiarli?

Forse, per esempio, che nelle Accademie scientifiche non vi ha taluni, che non sono né liberi insegnanti, né insegnanti ufficiali, e che pure hanno un gran nome nella scienza?

Voi ben vedete, a cagion d'esempio, che nell'Accademia dei Lincei, nelle Accademie di Torino e di Napoli, vi sono persone rispettabilissime, che non potrebbero essere nominate con taluno di questi sistemi elettivi.

Ma, oltre a ciò, vi è quella che dirò la scienza monastica, la scienza isolata, quella dei dotti che vivono nella propria cella, nel proprio studio e che non hanno nessun ufficio pubblico di insegnamento. Eppure di questi cenobiti della scienza ve ne sono di molti, i quali si acquistano colle loro pubblicazioni un nome insigne.

Infine rimane la grande coorte dei liberi insegnanti, dei privati docenti, la quale non

avrebbe nessuna voce nel Corpo elettorale del Consiglio superiore.

Ora, se voi mi chiedeste quali siano le mie conclusioni, io vi confesso che mi troverei nell'imbarazzo per formularle. Non già perchè queste conclusioni non derivino chiaramente da quanto io ho finora esposto; perocchè, secondo ciò che ho detto, io vorrei poter pregare il signor Ministro di tener ferma la legge Casati, tuttochè mutilata, per quanto in essa ancora sussiste di buono. A meno che egli si sentisse animo di poter formulare una nuova legge, che abbracci, in un completo sistema, tutti i rami dell'insegnamento, nel qual caso il Consiglio superiore verrebbe ad essere riformato su una base che mi augurerei ancora più liberale di quella della legge Casati.

Ma ciò che mi trattiene dal fare cotesta raccomandazione, ben vedete, o Colleghi, si è il pericolo di promuovere con ciò un nuovo conflitto coll'altro ramo del Parlamento, e più ancora mi trattiene il pensiero di creare dei nuovi imbarazzi al Ministro; cose che sono ben alieno dal raccomandare ai miei Colleghi.

Dunque quale è la conclusione mia? Essa è che non sentendomi disposto a dar voto favorevole a nessuna delle proposte finora formulate, io inclinerei all'astenermi dal votare. Poichè voto negativo non lo voglio dare per due riguardi: per il rispetto che porto all'altro ramo del Parlamento, e per il rispetto e la simpatia che sento per la persona che ora tiene il governo della pubblica istruzione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Senatore Cremona.

**Senatore CREMONA.** Signori Senatori! Mi sono iscritto per parlare intorno al progetto di legge che è in discussione, a fine di dichiarare le ragioni che mi spingono ad appoggiare il concetto fondamentale della proposta riforma, e cioè l'introduzione dell'elemento elettivo nella composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Essendo questa la prima volta che ho l'onore di parlare in Senato, uomo nuovo, privo d'autorità, senza il dono della parola ornata ed efficace, io provo un certo sgomento che mi leverebbe ogni coraggio, se non mi confortassero alquanto la speranza della vostra benevolenza e il sentimento di un dovere da compiere.

Infatti, se io che ho vissuto sempre nelle scuole, che da venti anni appartengo all'insegnamento superiore, e per onorevoli incarichi affidatimi dal Governo ho avuto frequentissime occasioni di occuparmi di quasi tutte le questioni attinenti all'istruzione pubblica del grado più alto e del medio; se io, destituito d'ogni competenza, all'infuori delle cose scolastiche e di quel ramo speciale di scienza del quale sono modesto cultore, tralasciassi in quest'occasione di dire l'animo mio intorno ad una materia tanto disputata, davvero crederei di mancare ad uno stretto dovere. Concedetemi dunque la vostra benevola attenzione; e siate fin d'ora certi che parlerò secondo mi detta una sincera e profonda convinzione, frutto di lunga e molteplice esperienza.

Estraneo al Consiglio superiore, legato però a molti degli attuali membri di esso coi vincoli di una vecchia amicizia, o con quelli della riconoscenza o della devozione, che ogni cuore non basso sente verso uomini eminenti che hanno illustrato la patria, io mi presento a voi con fronte serena e animo tranquillo. Nessun motivo personale, nessuna passione partigiana fa velo al mio giudizio: lo dichiaro altamente.

Il gran rumore di accuse e di difese levatosi intorno al Consiglio superiore non mi commuove; all'acerba lotta io non presi e non prenderò alcuna parte. Non mi associo adunque ad alcuna delle accuse; inclino a pensare che se ci furono errori, questi siano da imputarsi alla istituzione piuttosto che agli uomini. Fors'anco (com'è stato detto or ora dal collega Cantoni) è da addossarsi la maggiore responsabilità ai Ministri della Pubblica Istruzione, i quali col rendere permanente di fatto un ufficio destinato ad essere temporaneo, non seppero o non vollero produrre nel Consiglio superiore quel movimento di persone e di idee che, a parere di molti anche spassionati giudici, avrebbe prevenuto i sospetti, il malcontento, le accuse, soddisfacendo legittime aspirazioni e dando miglior modo al Governo di conoscere i voti e i bisogni del personale insegnante.

Che se fossi chiamato a deporre sui risultati della mia propria esperienza, per essere io stato membro di moltissime Commissioni esaminatrici, nominate dal Consiglio superiore, dovrei rendere la più solenne testimonianza a favore de'due

eminenti matematici, i quali, or l'uno or l'altro, presiedettero quelle Commissioni e ne direbbero sempre i lavori colla più scrupolosa imparzialità, senza predilezioni, senza prevenzioni, non avendo altro in mira che la dignità della scienza e il bene delle scuole. Nè temo d'errare asserendo che in grandissima parte è ad essi dovuto se il livello dell'istruzione matematica in Italia si è negli ultimi due o tre lustri notevolmente elevato; forse più di quello che siasi conseguito per altre discipline.

Non nutrendo io adunque alcun sentimento men che rispettoso verso l'attuale Consiglio, non accetto « il supposto che la ragione della riforma stia nel desiderio di migliorarne la composizione ». Ancor meno vedrei nella riforma « una soddisfazione agli umori sollevatisi in questi ultimi tempi, per cagioni accidentali e passeggiere, contro l'attuale composizione del Consiglio superiore » come si esprime con evidente ironia l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Se la riforma non avesse altri motivi, a me non basterebbe l'animo di appoggiarla; non sono partigiano del mutare per mutare, e del correr dietro all'incerto meglio, sacrificando il bene presente.

Nemmeno mi muove il concetto astratto di un diritto nei professori, che l'onorevole Relatore, sin dal principio della sua Relazione, trae sulla scena per impugnarlo, il diritto cioè di partecipare alla scelta dei consiglieri. Sul qual punto però non potrei aderire alle obiezioni del Senatore Giorgini, malgrado la pressione che mi fa l'antica mia ammirazione pel suo acutissimo ingegno. Egli dice che se quel diritto si avesse a riconoscere nei professori delle Università, non si vedrebbe la ragione di negarlo agli insegnanti dei licei, dei ginnasi, degli istituti tecnici, delle scuole elementari (e perchè non anche degli asili d'infanzia?) e allora si avrebbe un parlamentino ch'egli giustamente stigmatizza come atto soltanto a rappresentare l'impotenza e la confusione. Io non sono giurista nè figlio di giurista, perciò non mi sento da tanto da sostenere o impugnare un diritto innato nei professori universitari; ma l'autorità del Senatore Giorgini non giunge sino a farmi inghiottire quella sua conclusione. Secondo lui adunque il professore universitario e il maestro d'abbicci sarebbero pari nel diritto di partecipazione al governo della pubblica istruzione;

la veste d'insegnante è la sola che conti; il grado e la materia dell'insegnamento, insieme coll'ufficio del contribuire ai progressi dell'alta scienza, non ci entrano per nulla. Ecco, a me parrebbe invece che l'esser giunto al sommo della scala conferisca qualche maggiore attitudine, e quindi un maggiore diritto; che l'uguaglianza nella scienza sia una contraddizione nei termini; che per l'istruzione superiore si potrebbe concepire un ordinamento nel quale fosse soppresso il Consiglio superiore ed anche il Ministero di Pubblica Istruzione; ma che l'uno e l'altro sarebbero tuttavia da mantenersi per le scuole primarie e secondarie, sulle quali nessuno dubita che lo Stato non debba aver mano ferma ed esercitare una sapiente e vigorosa ingerenza.

L'abolizione del Consiglio superiore sarebbe la logica conseguenza delle cose dette ieri da un egregio nostro Collega, il Senatore Panteleoni. Egli vorrebbe esclusi dal Consiglio superiore i professori, affinchè non siano distratti, anco per poco, dal culto di quella gelosa dea che è la scienza; ed eziandio affinchè, sacerdoti della fede dell'oggi, non si facciano persecutori dei novatori del domani. Per gli stessi motivi bisognerà allora escludere qualsiasi specie di uomini dotti, anche estranei all'insegnamento attivo: ossia resteranno a trattare le cose della pubblica istruzione i soli impiegati del Ministero.

Perchè dunque darò io il voto favorevole alla proposta riforma del Consiglio superiore? Perchè la vedo ispirata da un concetto liberale, e perchè, ben lungi dal condividere i timori del Collega Cantoni, confido che ne abbia a venire un inizio di risveglio di quella vita universitaria che ci è mancata sinora, che vanamente invidiamo ai Tedeschi, e senza della quale non riusciremo mai ad ottenere che al risorgimento politico si associ il risorgimento degli studi.

Guardando alle nostre Facoltà universitarie, le vediamo inoperose, sonnolente: ed io credo poter ascrivere ciò al non aver esse doveri da compiere, nè diritti da esercitare, all'essere senza attribuzioni, senza responsabilità, senza libertà d'azione. Libero è il professore come individuo; la Facoltà non è libera. Il professore insegna come gli piace e quando gli piace; un pieno arbitrio gli è assicurato, non dirò

dalla lettera esplicita della legge, ma dal consenso o dal sonno universale, ossia dal fatto che nessuno si preoccupa dell'andamento dei corsi: non il Governo, non l'autorità universitaria, checchè ne dica il regolamento, non il pubblico, che in generale è indifferente. Ciascun professore (come ben disse ieri il carissimo amico mio, Senatore Magni) non ha che a provvedere a sè; studia ed insegna per conto suo, i colleghi li vede appena e non se ne inquieta; occorrendo, v'è un tacito patto di mutua tolleranza.

Non è possibile immaginare un essere più indipendente del professore universitario italiano: libero non solo delle sue opinioni e dottrine (e questa è gran ventura nostra), ma ancora di fare o non fare il proprio dovere e di compirlo nel modo che stima più comodo. Eppure, la grandissima maggioranza di professori fa il proprio dovere, malgrado tanta balia di sottrarvisi; il male non è così grave come potrebbe essere, e come taluno, esagerando, sostiene che sia.

E qui mi arresto un momento, perchè non vorrei lasciar credere che discorrendo di cotesta illimitata libertà del professore universitario, intenda di invocare poi dei freni, delle catene, dei castighi. No, è ben altro il mio pensiero.

So bene che certi mezzi non giovano a dare a chi non l'ha in cuore il sentimento del proprio dovere, mentre offendono ed irritano coloro che ne sono dotati. Credo anzi inutili o nocivi que' freni apparenti che sono scritti in alcuni articoli dei regolamenti: articoli che, affermando la dipendenza delle Università dall'autorità centrale, attribuiscono a questa un diritto o un dovere di sorveglianza, ch'essa poi non sa esercitare. Per tal modo i professori sono liberi di fatto, non di diritto; liberi senza responsabilità, senza la coscienza d'essere tali; liberi insomma come il ragazzo lasciato in balia di sè da genitori negligenti.

I supremi interessi della Società conferiscono allo Stato un diritto di sorveglianza, è vero; ma è follia credere che questo diritto possa essere usato seriamente da un'autorità centrale rispetto alle Università. Bisogna che lo Stato lo affidi alle Università stesse, concedendo una ragionevole autonomia; e le Università eserciterebbero quell'ufficio efficacemente, io credo, per mezzo delle Facoltà. Com'è bello l'ideale

d'una Facoltà universitaria! Un collegio d'uomini dottissimi, cultori di scienze affini, pieni d'affetto e di sollecitudine pei loro comuni scolari, ardenti nello studio d'importanti questioni scientifiche o didattiche, e nella discussione dei metodi pronti ad accogliere ogni progresso reale; un'associazione piccola ma operosissima, conscia dei suoi alti doveri e fiera de' suoi diritti, tutta dedicata al culto della scienza ed all'educazione dei giovani discepoli, premiando i migliori, spronando i pigri! Poi le varie Facoltà unite fraternamente in un fascio, in una associazione più grande, l'Università!

Se si realizzasse un siffatto ideale, non avrebbe lo Stato nell'Università il più nobile strumento di progresso civile e la più sicura garanzia per l'educazione delle nuove generazioni?

Ora vediamo la triste realtà. La Facoltà effettivamente non è viva: è un aggregato inorganico di professori, ciascuno dei quali può avere individualmente un gran valore, e come scienziato e come insegnante, ma che ben di rado esercita qualche influenza sui colleghi e sulla gioventù; le riunioni collegiali sono rarissime; alcuni professori non v'intervengono quasi mai, per non sciuparvi un tempo prezioso che impiegano meglio a casa; giacchè scopo delle riunioni è per lo più la comunicazione di circolari ministeriali di assai lieve momento, ovvero la compilazione dell'orario delle lezioni e del quadro degli esami. Serie discussioni di programmi e di metodi non si fanno mai, o ben di rado. Anche invitati dal preside a presentare i loro programmi, alcuni professori sono restii ad ottemperare all'invito; e chi ne farebbe loro gran colpa, se i programmi presentati, senza aver l'onore di una discussione seria e feconda, passano agli archivi? E qual valore può del resto attribuirsi a programmi che nessuno pensa a pubblicare?

Vi è un atto nel quale la Facoltà dovrebbe potersi mostrare viva, poichè da esso dipende la serietà degli studî, epperò la riputazione della Facoltà stessa: intendo dire l'ammissione degli scolari. Ma poichè nel presente ordinamento non ci sono esami d'ammissione, la bisogna è tutta rimessa alla Segreteria, che verifica la regolarità dei documenti. Forse v'immaginerete che almeno la Facoltà debba essere chiamata a decidere nel caso di giovani, per

esempio provenienti dall'estero, i quali non si trovino nelle precise condizioni supposte dalla legge, e pei quali conseguentemente sia necessario giudicare dell'equipollenza degli studî anteriori. No; anche in questo caso la Facoltà non è chiamata che a dare un voto consultivo: decide poi il Ministro, sentito il Consiglio superiore; e non di rado la decisione è contraria alla proposta della Facoltà.

Superfluo poi dire che le Facoltà non hanno la più piccola partecipazione negli atti relativi alla elezione dei professori, non essendo chiamate nè a presentare candidati per le cattedre vacanti, nè a proporre membri per le Commissioni esaminatrici nei concorsi.

Le Facoltà italiane, spoglie delle prerogative di cui vanno orgogliose le Facoltà germaniche, non riconoscono al certo un sufficiente compenso nelle scarsissime insignificanti attribuzioni che ad esse concede il regolamento, e che non sono le più proprie a tenerne desta l'attività. Esse sentono che il Governo non fa grande stima del loro patriottismo, nè del loro spirito scientifico, e per una naturale reazione esse non hanno piena fiducia nel Ministro e ne' suoi consiglieri.

So bene che frequentemente l'Amministrazione centrale ricorre per consiglio a questo o a quel professore; e sarei ingiusto se non dichiarassi ad onore de' Ministri di Pubblica Istruzione che gli uomini di scienza sono sempre ascoltati e spesso esauditi, quando invocano aiuti pei loro studî e pel loro insegnamento. Queste però sono partecipazioni personali, eccezionali, irresponsabili; le Facoltà, come tali, non vi hanno in generale alcuna ingerenza. Nessuna meraviglia adunque se le Facoltà restano inattive e sonnolente. E si vorrà darne tutta la colpa alla pigrizia italiana? No, in Italia non manca un certo movimento scientifico; parecchie scienze hanno numerosi cultori e sono non indegnamente rappresentate da valentuomini, ai quali è resa giustizia anche da sommi stranieri. I buoni professori ci sono, sebbene in numero troppo inferiore alle cattedre, delle quali infelicemente abbiamo un lusso eccessivo; ciò che ci manca è l'organismo universitario vivente ed operante. Che ci mancasse la vita universitaria quando l'Italia era divisa e i Governi tirannici guardavano con sospetto ad ogni associazione operosa, era facile a comprendersi;

ma ora? Io sono convinto che l'ostacolo principale al risveglio delle Università si nasconde nel nostro ordinamento degli studî superiori: tutte le Università pareggiate in una desolante uniformità, tutte pari non nei diritti, ma nella dipendenza, nella *minorità*; tutta l'autorità concentrata nel Ministro e nei suoi consiglieri. L'accentramento e l'uniformità hanno soffocato ogni energia, ogni iniziativa locale.

Nessuno slancio, nessuna lotta, fuorchè per pettegolezzi e astî personali, nessuno di quei desiderî di innovazioni feconde che sono un frutto spontaneo della vita collettiva. Se mai per caso un tal desiderio erompe dal petto di un professore novizio, i colleghi più pratici si stringono nelle spalle; al Ministro o al Consiglio superiore spetta il diritto di autorizzare qualsiasi anche minima riforma; in materie così soggette a disputazione è del tutto ovvio che non si riconosca l'opportunità di una novità che, estesa a tutte le Università dello Stato, siccome vuole il nostro sistema livellatore, non sarebbe gradita da per tutto, e fors'anche imporrebbe una spesa non lieve, in causa di quel funesto coefficiente che è il numero delle Università. La uniformità! Ecco la cappa di piombo che schiaccia le alte scuole italiane e impedisce ogni miglioramento parziale. Le nostre Università sono tutte legate insieme da coteste catene: o muoversi tutte a un tempo e di concerto, o star ferme. Il moto simultaneo è impossibile senza l'applicazione di una forza enorme della quale il Governo non dispone; dunque si sta immobili, e la ruggine sola è quella che lavora e progredisce.

Da quello che vo dicendo, il Senato comprenderà che io dissento dall'onorevole Relatore anche là dove dice, in nome dell'Ufficio Centrale: « L'autonomia della scuola non è, a suo avviso, per noi una meta da raggiungere, ma una conquista già fatta e non minacciata da nessuna parte: nè si vede che cosa per questo rispetto possano le Università nostre invidiare alle antiche ». Delle antiche io non parlo, parendomi assurdo il confronto; ma alle scuole moderne di qualche nazione straniera, ci sarebbe molto da invidiare, in fatto di autonomia: prendendo, ben inteso, la parola scuola, non nel senso di una singola cattedra, ma in quello più largo di un complesso di studî e scienze affini.

Un po' più innanzi l'onorevole Relatore dice: « Ci sono, è vero, delle leggi e dei regolamenti comuni, ma potrebbero essi non esserci? Lo Stato che paga l'insegnamento delle Università e riconosce i diplomi che esse rilasciano, non dovrebbe sapere in qual modo quel denaro sia speso, nè mettere delle condizioni pel riconoscimento di quei diplomi? » Sul riconoscere i diplomi ci sarebbero a fare molte riserve; non saprei qual riconoscimento sia desso, mentre vediamo, per esempio, che il Ministero dei Lavori Pubblici, quello della Marina, e non so se altri ancora, assoggettano i giovani laureati ingegneri, aspiranti a posti di allievi, ad esami che sono in generale inferiori o identici a quelli sostenuti dagli stessi giovani pochi mesi prima nelle scuole di applicazione donde sono usciti; e si giustifica tale esigenza col dire che i diplomi delle diverse scuole non meritano tutti eguale fiducia; il che torna a dire che il Ministro di Pubblica Istruzione non possiede la stima e la fiducia degli altri Ministri, o che esso non esercita di fatto quella vigilanza sulle scuole che è supposta e voluta dall'onorevole Giorgini. Il fatto è che la vigilanza non è esercitata, quantunque il Governo se ne sia riservato il diritto; che malgrado ciò, le scuole superiori non sono libere, perchè ad esse non è riconosciuta questa prerogativa, e che i *regolamenti comuni* sono impedimento al bene che verrebbe dall'iniziativa locale, mentre non fanno ostacolo al male che si crede prevenire con cotesta voluta e non esercitata sorveglianza.

L'onorevole Giorgini continua: « Potrebbe esso (lo Stato) permettere che quelle condizioni fossero diverse, in ciascuna Università e aprire tra loro una gara che sarebbe sicuramente vinta da quella nella quale il tirocinio necessario a ottenere i gradi richiedesse meno spese, meno tempo e meno fatica? » Ecco, qui è tutta questione di fiducia nella libertà universitaria. Io l'ho questa fiducia, e penso che nella pubblicità soltanto è da cercarsi il freno o il rimedio ai pericoli che si temono da una libertà senza controllo; e che bisognerebbe cedere al più desolante scetticismo, disperare d'ogni progresso in Italia, se non si ammettesse la possibilità di una gara nobile e alta tra le grandi Università nostre, rese sinceramente autonome. Del resto lo Stato si riservi pure la nomina dei professori, stabilisca pure le condizioni che stima neces-

sarie pel conferimento o pel riconoscimento di diplomi: ma poste così le fondamenta e fermato lo scopo, lasci a ciascuna Università la scelta de' mezzi e le permetta di svolgere liberamente la propria attività, senza far intervenire in ogni menomo atto la persona del Ministro.

L'onorevole Relatore crede aver trovata « una prova molto decisiva di quanto poco resti da fare per questa libertà ch'è sì cara e si va cercando » nel fatto che le stesse condizioni che regolano le Università dello Stato sono egualmente imposte alle Università libere. Ma io chiederò all'onorevole Giorgini: Non è egli più ragionevole di pensare che le nostre così dette Università libere (Dio sia misericordioso verso di chi le sostiene) sottomettendosi a quelle condizioni e restrizioni, pagano ancora a molto buon mercato i privilegi loro incautamente concessi? dico incautamente, perchè in queste *sedicenti Università*, che sono al disotto perfino delle minori governative, mancano quelle condizioni fondamentali intorno alle quali non solo non può mettersi in dubbio il diritto dello Stato, ma non dovrebbe mai farsi luogo a indulgente tolleranza, causa di mali innumerevoli e rovina di molta eletta gioventù.

Lo so; si teme che certi poteri dati alle Facoltà possano riuscire funesti alla dignità degli studî, a causa dello spirito campanilescio o regionale che tuttora s'annida in alcune, se non in tutte le Università, specialmente nelle minori. Non nego che in ciò sia un po' di vero; se non che pei maggiori Atenei la taccia è ingiusta o almeno esagerata. È una verità da tutti sentita, sebbene non da tutti apertamente confessata, che il mal sottile ond'è afflitto il nostro insegnamento superiore ed è per conseguenza arrestata o ritardata la diffusione degli alti studî in Italia con gravissimo e, Dio non voglia, irreparabile disdoro e danno della Nazione, non può essere efficacemente curato a cagione del numero eccessivo delle Università, specie nella parte centrale della penisola e nelle isole, così che le forze sono disseminate e rese impotenti perchè troppo inferiori al bisogno.

Un giorno la storia chiamerà ad una terribile resa di conti coloro che in momenti solenni non osarono metter mano alla soluzione del gran problema universitario, ed anzi aggravarono ed ingangrenarono uno stato miserevole di cose, ereditato dal passato, quando

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1880

l'Italia era divisa in tanti piccoli Stati, quasi tutti paurosi della civiltà. Ma intanto si vorrà continuare a scendere pel fatale pendio? Si negheranno le ragionevoli libertà alle grandi Università, colla scusa che le piccole non sono in grado di usarne? Fino a quando si vuole aspettare? Non è evidente che il negare autonomia alle Università, per timore che ne abusino, è un ripetere la vecchia risposta data dai Governi assoluti ai popoli chiedenti libertà? Se le Università, se le Facoltà non s'intendono destinate ad una perpetua tutela, bisogna ben cominciare dal conceder loro una qualche libertà d'azione, affinchè escano dal presente lertargo. Qui sarà proprio il caso di attendersi che la libertà sia rimedio e freno a sè stessa. La Facoltà, esercitando la propria azione, limiterà naturalmente l'arbitrio de' singoli professori, là dove questo può degenerare in licenza o in negligenza. Se ciascun professore sentirà i suoi diritti, non solo come individuo ma eziandio come membro della Facoltà e dell'Università, difficilmente potranno mantenersi la indifferenza dell'uno verso l'altro, l'apatia, la tolleranza del disordine; e piuttosto sorgerà la gara del bene e la concordia nell'operosità. Allora il Governo non avrà più a rispondere di non saper esercitare una vigilanza assurda, impossibile. L'Università si vigilerà da sè stessa, perchè, sciolta da un'umiliante dipendenza, sentirà il peso e l'onore della propria responsabilità. Che se volete un'ulteriore guarentigia, cercatela nella pubblicità. Sia stabilito per legge, da non restare lettera morta, che i programmi e le deliberazioni tutte, così delle Facoltà come dell'intera Università, siano rese di pubblica ragione. Io ho fede che allora le miserie campionesche andrebbero scomparendo. Quand'anche in alcuni spiriti gretti continuasse ad allignare la tendenza a sacrificare l'interesse scientifico e il decoro nazionale a fini particolari o a basse condiscendenze, persuadetevi che nessuno oserà affrontare la gogna della stampa ed il biasimo del pubblico.

E non è pure da sperarsi che l'esempio della ridestata operosità de' professori reagisca sui giovani, e si veggano un bel giorno questi, anche in Italia, passare da una ad altra Università in cerca, non di esami più indulgenti, ma di insegnanti più valorosi?

La stampa! Questa parola mi richiama ad

un'altra delle nostre piaghe. In Italia si stampano tonnellate di carta, che giacciono poi inutile ingombro ne' magazzini governativi. Ma per triste compenso quante cose vorrebbero essere pubblicate e invece restano ignorate! Meno pochissime eccezioni, i programmi dei nostri corsi universitari e gli atti degli esami non escono dagli archivi. Noi, a Roma, ignoriamo che cosa s'insegni e come si esamini a Napoli, a Pisa, a Torino; mentre sappiamo perfettamente quello che si fa a Oxford, a Cambridge, a Dublino. Una Università non sa nulla dell'altra; gli annuarî ufficiali si limitano a dare i nomi degli studenti, de' professori, degl'impiegati e qualche discorso accademico. Che cosa avviene delle Relazioni che i rettori ed i presidi annualmente, ed il Consiglio superiore ad ogni quinquennio, presentano o dovrebbero presentare al Ministro? C'è alcuno che le legga? Il pubblico no di certo; giacchè, per quanto io sappia, sono relegate negli archivi e non mai stampate nè per esteso, nè per sunto. Noi ammiriamo le dottissime Relazioni che, in materia di pubblica istruzione, sono date alla luce in America, in Inghilterra, in Francia, in Germania, e altrove; ma quanto all'Italia tutto resta nelle tenebre, almeno per ciò che spetta alle scuole superiori.

Il Senato mi perdoni la digressione, del resto non del tutto estranea al mio soggetto principale, al quale torno subito. Dicevo adunque che le nostre Università hanno bensì i professori individui, ma non hanno le Facoltà. I professori assolutamente liberi, ma senza responsabilità, non tenuti in soggezione dalla pubblicità; in gran parte degni dell'alto grado; molti valentissimi e giustamente stimati anche fuori d'Italia; altri non pochi, più modesti, meno noti, ma non meno zelanti nell'esercizio del loro ufficio. Invece le Facoltà non esistono che di nome. Ebbene, volete che coteste forze, disgiunte ne' singoli individui, si uniscano, cospirino ad un fine e cogli attriti si accrescano e moltiplichino i loro effetti? Fate che le Facoltà siano qualche cosa di sostanziale; che trattino esse stesse e decidano i loro affari; abbiano una conveniente sfera d'azione; conoscano i loro doveri, i loro diritti; sentano la loro responsabilità, ed operino alla luce del sole. Non sarà più necessaria allora alcuna vigilanza all'infuori di quella esercitata da tutta

la Nazione; l'Università rinnovata, rialzata di dignità, diverrà degna de' nuovi destini della patria. E badate, io non fo questi voti per fantasia di risuscitare il medio evo. Rispetto le glorie del medio evo, ma non credo che un passato così diverso e lontano possa rivivere ora. Guardo piuttosto alle presenti condizioni delle Università germaniche che, appunto per essere autonome, hanno tanto contribuito alla formazione di quel grande popolo; e guardo alle condizioni nostre ed alle nostre aspirazioni. Credetelo, Signori; la classe de' professori universitari non si può dirigere ne' suoi menomi atti con un'autorità che non è presente; lasciate ch'essa trovi da sè la via per compiere quella missione che lo Stato le ha affidata, ed essa, cessando di sentirsi, come si sente ora, sospettata e negletta, attingerà nel retto sentimento de' propri doveri e diritti lo slancio necessario per rispondere degnamente alla fiducia della Nazione.

Ecco dunque, io saluto con gioia la proposta riforma: sebbene essa non effettui tutto il mio ideale, vedo però in essa un primo passo in quella via che, secondo me, sola può condurre alla nobilissima meta. I professori vi saranno riconoscenti di questa solenne prova di fiducia, onde lo Stato li onora, conferendo loro il diritto di eleggere metà del Consiglio superiore; e l'esercizio di questo prezioso diritto comincerà a produrre il risveglio di quella vita collettiva che ora è sopita e senza della quale, invece di un potente organismo, non si hanno che molecole disgregate. Dall'altra parte l'influenza che i rappresentanti dell'insegnamento superiore sapranno acquistarsi nel Consiglio superiore rinnovato, avrà per effetto, io spero, di scemare il presente eccessivo ed umiliante accentramento e di lasciare ai grandi Corpi universitari ed alle Facoltà che li compongono un po' di quella libertà d'azione che è elemento indispensabile della vita moderna, e della quale sono, sopra tutti, sitibondi coloro che si consacrano alla scienza ed alla scuola.

Io non divido il timore che trapela dalla Relazione dell'onor. Giorgini, cioè che la composizione del Consiglio, quanto alle persone, corra pericolo d'essere peggiorata. Ho fede che i professori, rialzati dall'esercizio di questo nobilissimo diritto, sapranno scegliere i migliori, i più idonei, e non dimenticheranno quegli uo-

mini illustri e competentissimi, non appartenenti ai Corpi insegnanti, che per servizi prestati o per lunghi e profondi studi già sono segnalati come benemeriti della scienza e della pubblica istruzione. L'onor. Giorgini teme che il puro scienziato venga a surrogarsi all'amministratore esperto, e adduce, come esempio, esservi questioni che non si risolvono colle cognizioni proprie del chimico o dell'archeologo. A questo proposito, dove gli aforismi assoluti non valgono per sè soli, io mi sento trascinato a cercarne l'applicazione; penso dunque ad un nostro Collega, al quale l'essere sommo chimico non ha impedito di divenire attivo e capace consigliere degno di gareggiare coll'onorevole Giorgini; e penso ancora ad un altro Senatore, illustre archeologo, il quale, se entrasse nel Consiglio superiore, non si mostrerebbe meno attivo e capace d'un insigne poeta, esso pure nostro Collega nel Senato e membro del Consiglio. Confidiamo adunque che la scelta de' professori universitari non sarà meno oculata o più difettosa di quella che può fare un Ministro, il quale naturalmente è limitato al pari di qualunque uomo anche grandissimo. E del resto sarà il Ministro stesso che colla nomina dell'altra metà del Consiglio potrà riparare alle dimenticanze e ingiustizie e colmare i vuoti, con riguardo speciale agli altri rami dell'insegnamento pubblico.

Nemmeno saprei partecipare al dubbio o timore che la diversa origine delle due metà del Consiglio possa creare una distinzione odiosa tra i membri di uno stesso Corpo e divenire fomite di asprezze e contrasti spiacevoli. Io penso che gli uni e gli altri dovranno la loro elezione alla riputazione acquistata colle loro opere e coi loro servizi; e, come suole accadere fra uomini dotti, si stimeranno a vicenda per le doti personali, non già per la fonte della loro nomina.

Chiuderò i miei appunti alla Relazione dell'Ufficio Centrale rilevando quella frase: « L'insegnamento universitario non è l'esercizio di un diritto individuale, ma un servizio pubblico; non si tratta qui de' diritti dell'uomo e del cittadino, ma di una funzione amministrativa ». Massime così crude meriterebbero una speciale confutazione, che io però non sono atto ad intraprendere, sebbene senta tutta la loro gravità. Io mi accontenterò di far mie le parole

pronunciate molti anni or sono intorno alla medesima questione della riforma del Consiglio superiore di pubblica istruzione nella Camera subalpina (29 gennaio 1857) da un illustre filosofo e patriota, onore d'Italia e del Senato.

L'illustre Mamiani, allora diceva:

« Secondo la mia maniera di giudicare, questi Signori così timorosi non intendono abbastanza quello che è il Governo rappresentativo, il quale non vuol significare altra cosa se non il *self-government* degli Inglesi, e cioè a dire: la Nazione governa sè stessa; e per governare sè medesima compiutamente, il principio elettivo deve a grado a grado penetrare in tutte le grandi funzioni della vita comune. Oltre a ciò, le ragioni infino a qui udite in contrario non mi avrebbero rimosso dal mio principio; imperocchè stanno loro a fronte ragioni incomparabilmente più vigorose. E per fermo, introducendosi un elemento costitutivo nella costituzione del prefato Consiglio, esso molto meglio salva la dignità del Corpo insegnante, massime di quello che si consacra all'alto ammaestramento.

« E per vero, che è o deve essere questo Corpo dedicatosi all'alto ammaestramento? Il fiore di tutto il senno, la cima di tutto il sapere di una Nazione civile; e perciò egli è molto più acconcio al comandare che all'obbedire, e gli è più conveniente il fare le leggi che il riceverle. Quindi, per conciliare da un lato la necessità delle regole e delle discipline scolastiche, e dall'altro conservare ai sapienti professori non solo l'indipendenza delle dottrine e delle opinioni, ma altresì l'autorità e la dignità personale, non vi è altro modo, a mio giudizio, che sottomettere l'alto Corpo insegnante a quelle leggi ed a quei regolamenti, alla compilazione dei quali ha egli medesimo partecipato più o meno direttamente. In secondo luogo, non è dubbio che l'elemento elettivo introdotto nella costituzione di questo alto Consiglio, ingrandirebbe d'assai l'autorità delle sue deliberazioni appresso il pubblico segnatamente, e darebbe il suggello della legittimità alle sue giudiziali deliberazioni.

« In terzo luogo, l'elemento elettivo introdotto nella costituzione di questo alto Consiglio, allontanerebbe il pericolo grave, che la politica particolare di tal Ministro o di tal altro esercitasse una non debita influenza sul pubblico insegnamento; attesoche il Consiglio, temperato

da questo elemento elettivo, porrebbe sempre a fronte del Ministro, qual che egli si fosse, una opposizione quotidiana ed efficace ».

Prima di finire, stimo opportuno prevenire un'interrogazione che alcuno potrebbe dirgermi: perchè, mirando a dare un po' di vita alle Università, non caldeggio il progetto del mio amico, il Senatore Magni, piuttosto che quello del Ministero? Rispondo che il progetto Magni, sebbene a primo aspetto seduca per la sua semplicità, esaminato poi con attenzione, presenta il fianco a gravissime obiezioni. Lascio stare che con quel sistema si correrebbe il rischio di non avere nel Consiglio uomini competenti per quei rami dell'istruzione (l'elementare e la media) che sono appunto quelli che più abbisognano dell'opera di esso Consiglio. L'istruzione tecnica resterebbe poi assolutamente fuori. Vero è che il Senatore Magni propone di assoggettarla ad un altro piccolo Consiglio, formato coi direttori delle scuole di applicazione per gl'ingegneri; ma con questa rappezzatura la semplicità del metodo ci perde non poco. E poi io credo e spero che il Consiglio superiore abbia ad essere uno solo: dividersi in sezioni, ma sia uno solo! È troppo evidente che sotto parecchi aspetti, l'insegnamento classico e il tecnico non possono continuare ad essere governati, come ora, con criteri diversi ed opposti. Al quale proposito io chiederò all'illustre Ministro se può darmi l'assicurazione che il nuovo Consiglio superiore abbraccerà nella sua giurisdizione anche gli istituti tecnici, e che per conseguenza il presente Consiglio superiore per l'insegnamento tecnico e professionale sarà soppresso.

Ma tornando al progetto Magni, la sua più grossa magagna sta in ciò che, a mio avviso, esso è molto meno liberale del progetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale. Meno liberale sotto due punti di vista; primo, perchè elettori sarebbero non tutti i professori di tutte le scuole superiori, ma soltanto i professori ordinari delle otto Università maggiori, il che mi pare difficile a inghiottirsi, finchè non siano abolite le Università minori e aggregate alle superstiti quelle scuole superiori che ora si reggono da sè; secondo, e questo mi pare ancor più grave, perchè la libertà di ciascun elettore è ridotta quasi a zero. Col sistema del Ministero, l'elettore può scegliere non solo fra i professori

attivi della sua e delle altre Università, ma eziandio fra gli emeriti e fra i dotti estranei all'insegnamento; mentre col sistema Magni ciascuno non potrà uscire dall'angustissima cerchia de' colleghi della sua propria Facoltà.

Nel primo caso adunque il numero degli eleggibili è illimitato; nel secondo, una dozzina di persone e anche meno. Pensate quale importanza avrebbe il rendere elettivo il Consiglio, se ciascun eletto vi entrasse per così picciol numero di voti! Senza dire che, in luogo d'entrarvi col prestigio di chi è giudicato dalle persone competenti di tutto lo Stato il più competente in un certo ramo di studi, l'eletto vi entrerebbe quale delegato de' suoi pochissimi colleghi, quale rappresentante gl'interessi di quella sola e particolare Facoltà a cui appartiene.

Io spero pertanto che il mio amico Magni vorrà desistere dalla sua proposta e contribuire a fare accettare il progetto più pratico ch'è in discussione. Nel merito dei singoli articoli del progetto modificato dall'Ufficio Centrale non entro per ora, attendendo di udire dal signor Ministro quali egli accetti e quali no. Sto contento di aver espresso il mio avviso favorevole al concetto fondamentale di questa liberale riforma. Sono lieto che anche l'Ufficio Centrale riconosca che la riforma sarà *innocua*; io spero che sarà anche *feconda*, nel senso che introdurrà nelle Università un principio di vita collettiva.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cannizzaro ha la parola per una dichiarazione.

Senatore CANNIZZARO. Il senatore Cremona ora ha espresso il dubbio se per effetto di questo progetto di legge la giurisdizione del Consiglio superiore di Istruzione si estenda anche agli istituti tecnici.

In nome dell'Ufficio Centrale debbo dichiarare che non pare possa esistere questo dubbio. La giurisdizione del Consiglio si estende a tutte le scuole che dipendono dal Ministro di Pubblica Istruzione.

Infatti, nel progetto del Ministero, che fu modificato dall'Ufficio Centrale, il primo articolo diceva che il Consiglio superiore è composto di 30 membri, i quali sono distribuiti in guisa da rappresentare equamente tutti i rami ed i gradi principali dell'insegnamento, e che a tal uopo il Consiglio si dividerà in sezioni.

Questo pensiero non fu mutato nel controprogetto dell'Ufficio Centrale; si è solamente soppresso l'articolo come superfluo, non essendovi dubbio che per la legge Casati il Consiglio superiore ha giurisdizione su tutti i rami dell'insegnamento dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione, contemplati ed annoverati nella legge medesima.

Or tra questi rami è compresa la istruzione tecnica e gli istituti tecnici che furono da quella legge creati. Siccome la regola dell'Ufficio Centrale fu di non replicare alcuna cosa di ciò che fosse contenuto nella legge Casati, così si tacque a questo proposito, sicuro che il dubbio, come non è mai venuto, così non potrebbe mai venire.

Difatti storicamente il Consiglio speciale nacque solo quando in onta alla legge si distaccarono dal Ministero dell'Istruzione Pubblica gli istituti tecnici, giacchè la legge Casati dice nettamente: « tutte le scuole, eccettuate quelle che dipendono dalla Marina e dalla Guerra, dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione, e questo Ministero è assistito da un Consiglio superiore, il quale si divide in sezioni per provvedere ai varî rami d'insegnamento ». E a questa dichiarazione segue la legge che comprende un capitolo sull'istruzione tecnica. Venuto il distacco degli istituti tecnici dal Ministero dell'Istruzione Pubblica e passati essi sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura e Commercio, questo, appunto per obbedire alla legge in quella parte che dava al Consiglio certe attribuzioni, non volendo rivolgersi al Consiglio dipendente da altro Ministero, ne dovette creare uno nuovo, al quale diede le attribuzioni che la legge dava al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Ed è a maravigliarsi invero che tornati gli istituti tecnici al Ministero dell'Istruzione Pubblica, non sia sparito questo Corpo.

Per me credo che se non sparisse, cesserebbero quelle ragioni per le quali si è fatta la restituzione degli istituti tecnici al Ministero dell'Istruzione Pubblica, giacchè si volle provvedere ai legami che debbono stringersi tra i varî gradi dell'istruzione tecnica, e tra i così detti istituti tecnici e le Università e le scuole normali o di magistero che debbono preparare gli insegnanti.

Ora, a tutto questo non si è provveduto af-

fatto; gli istituti tecnici sono tornati custoditi sotto una campana come stavano sotto il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica si è guardato bene dal mettervi un dito. Durando così le cose, sarebbe affatto indifferente che stessero sotto l'uno o l'altro Ministero e si perderebbe l'effetto della misura presa. Quindi non vi è dubbio che se si vuole ritornare alla fedele esecuzione della legge Casati, che prescrive che tutte le scuole dipendenti dal Ministero della Istruzione Pubblica sieno sotto la giurisdizione (dirò per brevità questa parola) del Consiglio superiore, non debbe esistere che un solo Consiglio superiore d'Istruzione, diviso in sezioni, ed una di esse tratterà gli affari correnti dell'istruzione tecnica secondaria, guidata nei criteri direttivi da quell'unità di vedute che è indispensabile introdurre nelle scuole dello Stato.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.  
È ovvio quello che ha detto il Senatore Cannizzaro in risposta al dubbio promosso dal Senatore Cremona. È evidente che il Consiglio superiore della istruzione pubblica ha sotto di sé tutte le scuole e tutti i rami dell'insegnamento..

Come questo possa essere organizzato è una questione speciale che mi riservo trattare quando prenderò la parola, non volendo parlare più volte.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Amari.

Senatore AMARI. Tutto considerato, io ammetto il sistema che ha seguito l'Ufficio Centrale; e dico tutto considerato, perchè questo caso mi pare di quelli nei quali non si presenta, tra la composizione del Corpo che si vuol riformare e la riforma, una grandissima differenza fondamentale e di sistema. Quantunque una metà del Consiglio superiore sia proposta dalle Facoltà, la nomina è sempre del Ministro. Gli eletti non avranno alcuna rappresentanza, saranno Consiglieri come tutti gli altri.

Dunque io non vedo quella diversità fondamentale che si suppone, e sulla quale si è disputato.

Certamente il principio della proposta dei

membri del Consiglio superiore fatta da alcuni Corpi scientifici non è nuova; nacque l'indomani della pubblicazione della legge Casati.

L'on. De Sanctis nel primo suo Ministero propose un nuovo ordinamento della istruzione pubblica, nel quale ci erano proposte particolari pel Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Questo progetto di legge fu introdotto nel Senato; il Senato nominò una Commissione della quale io ebbi l'onore di far parte, e alla quale fu trasmesso ancora un progetto del Senatore Matteucci, il quale correva parallelo quasi a quello dell'on. De Sanctis.

Quando io ebbi l'onore di essere Ministro della Pubblica Istruzione presentai alla Camera de' Deputati un progetto di legge speciale per il Consiglio superiore.

La cagione principale della mia proposta fu che dopo la legge Casati in Italia si trovavano tre Consigli superiori.

Il prodittatore di Napoli aveva adottato con pochi mutamenti fondamentali la legge Casati, istituendo un Consiglio superiore a Napoli. In Sicilia si era promulgata senz'altro e con poche modificazioni la legge Casati, e stabilito un altro speciale Consiglio superiore in Palermo, dimodochè in Italia si trovavano tre Consigli superiori: senza contare alcune Provincie, come per esempio la Toscana, nella quale non vi era giurisdizione per il Consiglio superiore, poichè per la legge Toscana erano riservate al Ministro tutte le attribuzioni governative nella materia d'istruzione pubblica.

Il mio progetto di legge non ebbe l'onore della discussione.

Io aveva seguiti questi concetti: Sopra ventun Consiglieri, sei sarebbero stati proposti da Corpi accademici delle Università maggiori, e gli altri eletti dal Ministro con lo scambio annuale de' primi e triennale de' secondi. Pei lavori del Consiglio io proposi la stessa misura seguita nel progetto che abbiám ora alle mani: cioè che il Consiglio plenario fosse convocato una volta all'anno nel settembre; e che una Giunta permanente trattasse gli affari di minore importanza.

Finalmente era nel mio progetto quel provvedimento che io intendo or contrastare nella discussione degli articoli.

Io proposi di abrogare quelle parole del-

l'art. 62 della legge Casati per le quali le Commissioni esaminatrici ne' concorsi debbono esser presiedute da un membro del Consiglio superiore dell'Istruzione.

Dopo ciò io non rifarò la storia di tutte le vicende che ha subito il Consiglio superiore.

Come dissi, si ebbero fino a tre Consigli ad un tempo. Questi furono poi riuniti per un Decreto reale; il Consiglio unico fu rovesciato dal Ministro Berti, e poi ricostituito con facoltà più estese che limitavano in parte quelle dello stesso Ministro, poichè nel decreto di ricostituzione si legge ch'egli dovesse domandare l'avviso del Consiglio superiore in parecchi casi nei quali la legge Casati nol richiedea.

Nel qual Decreto si legge il nome di un professore savio, esperto nella amministrazione, stato consigliere dell'Istruzione pubblica fin dal 1862, dico l'onorevole Coppino, autore nel 1877, del progetto di legge il quale oggi si trova con poche modificazioni sottoposto al Senato.

Ognuno domanda quali fossero stati i motivi di così fatta proposta.

Alcuni parlano di opinione pubblica levatasi contro l'istituzione del Consiglio superiore. Io in verità non ho scorto nel paese quello che veramente chiamar si possa movimento della opinione pubblica contro il Consiglio superiore. Certamente si è potuto notare il malcontento ed anche l'opposizione di qualche Facoltà universitaria, ed è ben naturale che un Corpo il quale è stato alla testa dell'amministrazione della Pubblica istruzione non riuscisse gradito a tutti quanti. Poi è da convenire, e lo dico senza intenzione di biasimo, che tra i professori c'è sempre un poco del *Vatum irritabile genus*.

E perciò l'autorità morale del Consiglio superiore qualche volta, non dirò che fosse disputata, ma certo era segno di qualche osservazione e di qualche lagnanza; ed ecco spuntarne il pensiero di modificare in parte la composizione del Consiglio superiore.

Ma quale è stato il principio, il motivo precipuo di questo malcontento di alcuni verso il Consiglio superiore?

Secondo me, non è stato altro che la inosservanza della legge che prescrive la rinnovazione periodica del Consiglio.

È ben naturale, o Signori che, quando si esercita per lungo tempo un'autorità da un individuo o da un Corpo, il magistrato oggi

non piaccia ad uno e domani non piaccia ad un altro; a torto od a ragione l'uomo, o il Corpo morale cade in uggia ad alcuni.

E così presso alcuni, non già nell'opinione pubblica del paese, intendiamoci bene, i Consiglieri dell'Istruzione Pubblica divennero i trenta tiranni.

La rinnovazione dei membri del Consiglio, com'io dicea, non si è fatta da lungo tempo. Al cader dell'anno si praticava il sorteggio o l'accertamento dello scambio prescritto dalla legge, ma il Ministro usando della Facoltà concedutagli dalla legge medesima, proponeva sempre al Re la confermazione degli uscenti. Invece di rinnovarsi periodicamente il Consiglio, le nuove nomine si riducevano a supplire i posti che rimanevano vuoti per altre cagioni, per esempio che un membro del Consiglio divenisse Ministro della Pubblica Istruzione, un altro per gli affari suoi non potesse più intervenire alle adunanze. Il Consiglio dunque su per giù è rimasto la più parte con le stesse persone, mentre secondo la legge sarebbe stato rinnovato del tutto a capo di sette anni.

Io mi ricordo benissimo che una volta uno dei Ministri dell'Istruzione Pubblica portò tanto lungi la benevolenza che, venuto al Consiglio ad ordinare il sorteggio, assicurò che chiunque sarebbe uscito, egli l'avrebbe riconfermato (*Itarità*).

Io non muovo alcun biasimo all'onorevole Ministro De Sanctis, e nemmeno al suo predecessore, l'onorevole Coppino, il quale aveva proposto la legge.

È chiarissima la posizione in cui si trovava il Ministro. Figuriamoci un ferito ad una gamba. Il medico aveva ordinato di amputarla; era inutile di applicarvi un empiastro. E così si è continuato per altri due o tre anni, nei quali, se si fossero fatti gli scambi, il Consiglio si sarebbe rinnovato, e forse la cagione del malcontento sarebbe sparita.

Ciò nonostante, io non intendo contrastare il partito che una parte dei componenti sia proposta dalle Facoltà.

Non è mestieri replicare le ragioni che si sono allegate per sostenerlo. Nell'animo mio vi aggiungo un'altra considerazione.

Noi siamo figli dei Guelfi e Ghibellini. Per un po' di tempo ci siamo emendati più o meno, ma ora pare che la malattia gentilizia ricominci

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1880

a travagliare il paese. Questo è veramente in condizioni tali, ch'io non augurerei all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione di scegliere da sè tutti i membri del Consiglio; anzi, non vorrei essere ne' panni del mio amico, l'onorevole De Sanctis, quando si troverà nella necessità di doverne proporre una metà.

Io credo adunque che sia da ammettere il principio della presentazione per mezzo della Facoltà. Solo avrei da fare una osservazione sull'altro punto al quale accennai in principio, voglio dire su quel paragrafo dell'articolo 62 della legge Casati pel quale le Commissioni esaminatrici dei concorsi debbono essere presiedute da un membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

L'Ufficio Centrale ha proposto il temperamento che non sia vietata assolutamente, come nel progetto ministeriale, la nomina di un membro del Consiglio a presidente della Commissione, ma soltanto abrogato l'obbligo che ne fa la legge attuale.

Io, lo replico, proposi l'abrogazione di questo provvedimento, ed ora mi vi oppongo risolutamente e credo necessario di conservarlo qual è.

Io ho avuto l'onore di far parte per dodici anni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, prima come consigliere straordinario, poi come ordinario.

Ora in dodici anni nei quali vi sono tante centinaia di concorsi, io mi sono convinto essere necessario che il Consigliere presidente della Commissione intervenga nel Consiglio, perchè questo far possa un retto giudizio sul risultato di concorso.

*Giudizio* ho detto, nel significato di farsi un concetto su la giustizia e legalità della deliberazione della Commissione esaminatrice; perocchè il Senato sa bene che il Consiglio non esercita giurisdizione se non che nelle accuse contro i professori, e in tutto il resto altro non è che un Corpo consultivo, del quale il Ministro deve tener presente l'avviso, ma non è punto obbligato a seguirlo.

Ora, in gran parte delle proposte delle Commissioni esaminatrici, si è visto il bisogno che il Membro del Consiglio superiore presente alle operazioni tutte della Commissione, rischiarare le circostanze che risultano dai verbali e dai rapporti della Commissione.

Non si tratta di una licitazione nella quale

l'ultimo offerente promette una somma maggiore degli altri, e perciò non vi è dubbio che si debba dare a lui quello che è messo all'asta. Qui si tratta di questioni delicatissime, si tratta per lo più di differenze impercettibili di merito, e veramente si capisce come tra i concorrenti sia difficile di pesare fino agli acini il merito relativo di ognuno. Non voglio scendere ora a particolari, poichè mi propongo di trattarne nella discussione degli articoli. Io ho voluto esporre al Senato il mio convincimento che la legge come sta si può approvare, appunto perchè non vi è molta differenza di costituzione tra il Consiglio riformato e il Consiglio che si vuole riformare.

Non ho bisogno di aggiungere che, con tutto il rispetto che sento pel Senatore Magni, io non credo che la sua proposta possa trovare favore per le tante e tante ragioni che si sono dette, e che non voglio replicare per non usurpare inutilmente il tempo del Senato.

**PRESIDENTE.** Il signor Senatore Torrigiani ha la parola.

**Senatore TORRIGIANI.** Alle molte osservazioni che l'onorevole Relatore ha fatte sopra il progetto di legge per la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, io ho prestato tutta la mia attenzione, e molte cose in esso io ho ritrovato, che assai hanno soddisfatto l'animo mio; e molti oratori i quali mi hanno preceduto, ritrovo degni di moltissima lode; pur tuttavolta niuna parola è stata proferita circa le arti belle, le quali, a mio avviso, non mi sembrano da essere pretermesse.

Non voglio rammentare la storia delle arti belle; nè di quelle dell'antica Grecia, chè a tutti è noto quanta celebrità e quanta eccellenza esse abbiano raggiunto presso quella classica nazione; nemmeno voglio toccare delle arti belle nel medio evo, imperocchè chi non conosce come anche in quella oscura età vi siano molte grandi ed ammirabili opere?

Mi limiterò a dire, ad onore di esse, che in Francia, come gli onorevoli miei Colleghi sanno certamente, vi ha un apposito Ministero il quale soprintende alle cose relative alle belle arti.

Ma in Italia che cosa abbiamo? Null'altro che una Sezione ed un Direttore relativamente a questo ramo del pubblico insegnamento, che

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1880

pur meriterebbe di essere tenuto in una più alta considerazione.

E debbo aggiungere che, così nella Relazione compilata dall'on. Coppino, che è quella stessa presentata dall'onor. Ministro De Sanctis, come (lo ripeto) in quella tanto dottamente redatta dall'onor. Giorgini, nulla ho ritrovato riguardante ad arti belle.

Ora io desidererei sapere dagli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale e dall'onorevolissimo Ministro parimente, se credono di doversi interessare di cotesto argomento.

Mi sembra che l'Italia divenuta Nazione debba ormai provvedere a questo ramo del pubblico insegnamento. Desidererei quindi sapere se fra i componenti del Consiglio, che dovranno essere eletti, vi potrà pure essere qualche artista superiore. Noi sappiamo che colla legge del 1859 i componenti il Consiglio erano 21; il Coppino li aumentò a 30; col progetto attuale sarebbero 32, di cui 16 eletti dalle Facoltà universitarie, e 16 dal Ministro.

È naturale che gli eletti dalle Facoltà universitarie potranno fare le loro osservazioni tanto per ciò che riguarda la parte amministrativa, quanto per quello che riguarda l'insegnamento superiore, secondario e inferiore. Sono contento che l'onorevole Cannizzaro abbia detto prima di me che il Consiglio superiore debba estendere le sue attribuzioni anche sugli istituti tecnici, che ora sono passati dal Ministero di Agricoltura e Commercio a quello della Pubblica Istruzione. Ma così come è composto il Consiglio superiore, non credo che esso sia sufficiente per tutte quelle osservazioni che possono rendersi utili e necessarie specialmente per le arti belle. Ora, se l'onorevole Ministro, mantiene il progetto come è (e dico questo perchè voi sapete che taluni non vorrebbero l'elezione limitata a 16 membri, ma estesa a tutto il Consiglio), io propongo che qualche artista di primo ordine possa far parte del Consiglio superiore e presiedere la Giunta superiore di arti belle; cosa codesta che non può non tornare di molto utile tanto nell'insegnamento, come nell'amministrazione, massimè per le arti belle d'Italia.

Dico questo ancora perchè, onorevoli Senatori, avendo io avuto l'onore di fare varie lezioni, come professore di economia politica in Pisa, ove ebbi la ventura di stringere co-

noscenza con parecchi dei nostri Colleghi approfonditi in quella scienza, so che per le arti belle vi sono delle parti, delle produzioni tanto dal lato fisico, quanto dal lato morale che sono di una grandissima importanza, per cui ritengo sia utile di farne qualche cenno, e raccomandare, come ho già fatto all'onorevole Ministro, che il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, si deva occupare della parte relativa alle arti belle d'Italia.

Io poi, anche senza annoiare gli onorevoli Senatori, e senza che risponda ai componenti dell'Ufficio Centrale, credo potrà dimostrarmi qualche suo pensiero l'on. Ministro, ma io desidero che negli atti parlamentari risulti che anche i molti componenti l'arti belle d'Italia possano essere sicuri, che mentre ci siamo occupati di tante parti d'insegnamento, d'istituti di altro genere, il Senato si sia occupato anche di loro.

Io dico dunque all'onorevole Ministro che sarò molto lieto se mi darà l'assicurazione di quel che desidero, mentre credo che anche molti de' miei onorevoli Colleghi avranno molto interessamento per le arti belle d'Italia.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Rinuncio alla parola perchè ho già detto quello che aveva da dire rispondendo a nome dell'Ufficio Centrale all'interrogazione fatta dall'onorevole Senatore Cremona.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Non era mio intendimento di prendere parte a questa grave discussione; ma alcune affermazioni dell'illustre Senatore Cremona mi obbligano a chiedere la parola per un fatto personale.

Egli, parlando delle Università libere che esistono in Italia, ha rimpianto il loro ordinamento e non si è peritato di chiamare incauti coloro i quali avevano ad esse dato vita ed esistenza legale. E per spiegare il fatto personale giova rammentare che due Università, fra le quattro libere che esistono in Italia, sono state create con decreti ai quali ho precipuamente partecipato. Non posso accogliere quindi in silenzio le parole dell'onorevole Collega.

L'Università di Perugia fu dichiarata con decreto del 16 dicembre Università libera. Io

aveva l'onore di essere allora commissario generale di quella provincia, ne assumo quindi piena ed intera la responsabilità.

L'altra Università libera, quella di Ferrara, fu istituita con decreto del Governo dell'Emilia del 14 febbraio 1860, ed io che aveva l'onore di far parte del Consiglio dei Ministri di quelle provincie, non posso, nè debbo rinnegare la solidarietà che mi lega ai miei antichi Colleghi, e respingo quindi recisamente la parola *incauti* che l'on. Cremona ha scagliato contro di noi tutti.

Mi giova anzi osservare che in quanto al decreto dell'Università di Perugia, esso fu promulgato col consenso pieno ed intero del Governo del Re, che allora risiedeva a Torino; fra le mie lettere, ne conservo una del conte di Cavour, che approva ed applaude ai miei intendimenti.

Nè io son disposto, onorevole Cremona, a rimpiangere quei decreti, imperocchè i risultati ottenuti non furono tali da indurmi a pentimento. Me ne appello all'onorevole Senatore Cantoni. Egli fu incaricato dal Ministro Coppino di fare un'inchiesta sulle Università libere esistenti; se non m'inganno (e se m'inganno lo prego a rettificare le mie parole) nel suo rapporto constatò che le Università libere di Ferrara e di Perugia avevano dato, relativamente, buoni risultati, migliori forse di quelli ottenuti nelle altre minori Università rimaste sotto l'immediata dipendenza del Governo centrale.

Non fui mosso ad attuare quella radicale riforma da smania di novità e di mutamento.

Le ragioni che mi indussero a promulgare quei decreti furono gravissime; ardisco dire, che io m'ispirai a sentimenti di vera libertà.

Non parmi che questa discussione mi offra il destro di entrare apertamente in una discussione di tanta importanza pratica per il miglioramento della istruzione superiore in Italia.

Se la questione dell'ordinamento delle Università sarà un giorno sollevata, come spero, credo che il Senato mi consentirà di esporre liberamente e francamente i criterî dai quali io mossi, criterî, ripeto, che furono allora approvati dalle persone competentissime che reggevano il Governo centrale, ed anche, se non erro, dall'uomo illustre che governava a quei giorni il Ministero della Pubblica Istruzione.

Ma detto ciò, poichè ho la parola....

Senatore CREMONA. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. Chieggo licenza di fare una dichiarazione relativa al progetto di legge che stiamo esaminando. Suol dirsi che allorquando si discute intorno ad un argomento grave come questo, le opinioni sono già formate prima della discussione. Dichiaro che questa volta a me è successo interamente il contrario.

Io non aveva sulla opportunità di questa legge nessun criterio chiaro e preciso, e la mia mente ondeggiava fra le diverse opinioni che han trovato in questo recinto eloquentissimi propugnatori.

Ho ascoltato tutti gli oratori colla massima attenzione, ed il criterio che mi son formato è (o almeno parmi che sia) che questa legge invece di essere una legge liberale, sia una legge illiberale; vi dirò brevemente, onorevoli Colleghi, le ragioni che mi hanno condotto a questa dolorosa conclusione.

Questa legge sostituisce al criterio del Ministro il principio elettivo, ed in questo sta l'apparenza liberale di essa.

Ma io domando al Ministro ed all'Ufficio Centrale, se estendendo il principio elettivo ad un Corpo puramente consultivo non si menomi l'autorità ed il prestigio di esso principio e non si rechi nello stesso tempo grave iattura all'altro grande principio su cui s'incardina il nostro sistema costituzionale, quello della responsabilità. Sommessamente quindi io credo che questa legge in ultima analisi non sia che una lustra, ad onta del grande scalpore che si è fatto intorno di essa.

Le cose rimarranno su per giù come sono ora, e il Ministro si troverà a fronte di quelle medesime difficoltà contro le quali oggi egli lotta, anzi le condizioni sue peggioreranno. Respingerà le proposte del Consiglio superiore quando non collimano colle proprie idee? offenderà allora e disconoscerà l'autorità e la dignità del principio elettivo. Piegherà somnesso il capo? e dove se ne va, in tal caso, la responsabilità ministeriale?

Mi riprenda se mal mi appongo l'onorevole mio amico, il Ministro dell'Istruzione Pubblica: ma, ad onta del rammarico che provo a combattere una legge da lui presentata, io sono molto, ma molto peritoso nel dare il mio voto favorevole.

Non vorrei però che da queste mie parole il Senato argomentasse che io sia nemico del principio elettivo applicato ai pubblici uffici. Dio me ne guardi! Anzi dirò, per dissipare ogni equivoco, che io non posso associarmi a quanto disse l'onorevole Senatore Cantoni il quale se ne è mostrato sgomento e con grande sospetto lo ha visto applicato nelle Università alla nomina dei presidi delle Facoltà ed al rettore. Ma fra questi uffici e l'ufficio del Consiglio superiore corre una immensa differenza, imperocchè e presidi e rettori hanno una responsabilità ben distinta, e l'opera loro non si restringe a pure consultazioni, ma si estrinseca in atti indipendenti, propri, in cui il Ministro nè debbe, nè può giuridicamente esercitare nessuna influenza.

Confesso il vero, mi accosterei più volentieri all'opinione del mio illustre amico, il professore Magni, il quale vorrebbe che il Consiglio superiore fosse composto indeclinabilmente dei presidi delle otto grandi Università italiane.

Accogliendo la sua proposta non si offenderebbe, e almeno solo in modo molto meno acerbo, la dignità e l'autorità del principio elettivo, imperocchè sarebbe l'Ufficio per sè medesimo, e non la volontà degli elettori, che conferirebbe ai presidi delle Facoltà il diritto di essere consultati in determinate materie dal Ministro.

E qui esporrò brevemente un mio concetto che raccomando alla indulgenza del Ministro e dell'Ufficio Centrale. Se veramente si crede opportuno, necessario di stabilire il Consiglio superiore sulla base elettiva, allora bisogna rialzarne l'autorità, bisogna che all'origine corrisponda l'importanza delle funzioni. E ciò si otterrebbe modificando all'articolo settimo il comma secondo e il terzo, cioè accordando al Consiglio superiore il voto deliberativo, non consultivo, negli atti che risguardano il conferimento delle cattedre, ed il giudizio relativo alle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione o la loro sospensione.

Questa riforma, a mio avviso, sarebbe liberale, perchè in questo modo si sottrarrebbero all'influenza politica giudizi che devono esser dati in un campo sereno, scevro da qualunque influenza che non sia strettamente scientifica. E qui giova indagare quali siano state realmente le ragioni che han sollevato contro il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione quegli

scalpori a cui accennava l'onorevole Cremona. Sono state ragioni puramente d'indole politica. L'opinione pubblica, a torto o a ragione, ha creduto ravvisare nel Consiglio superiore un Corpo infeudato piuttosto ad un partito politico che ad un altro, un istrumento, non di sapienza civile, ma di rancori partigiani.

Ora, la legge in discussione toglie gl'inconvenienti, distrugge essa i sospetti accennati? Nella pochezza del mio ingegno, io non mi perito di affermare che lasciando al Ministro la libera scelta di sedici membri sopra trentadue, non raggiungeremo mai l'intento desiderato. E affidando ad esso per anco la libera scelta della Giunta permanente, distruggeremo noi le consorterie di cui abbiamo tanto sgomento, e che vogliamo combattere?

E d'altra parte determinando che i consiglieri rimarranno in carica otto anni, non offenderemo noi il principio di responsabilità, non immobilizzeremo noi le idee, e facendo sopravvivere al Ministro che cade i consiglieri da lui eletti, non apparecchieremo inevitabilmente la lotta col nuovo Ministro, che naturalmente s'inspirerà ad altri concetti ed attingerà le proprie convinzioni ad altri principî? In questo modo non temete voi di distruggere quella feconda armonia senza la quale nessuna amministrazione può procedere praticamente? Volete proprio che io vi dica tutto il mio pensiero? Ogni partito che siede al potere ha diritto e dovere di esigere, se vuol governare con efficacia, che tutti i rami dell'amministrazione rispondano al suo concetto. La guerra sollevata contro il Consiglio superiore attuale è nata appunto dal fatto che quell'armonia non esisteva fra lui ed il partito venuto al governo. Provvede questa legge ad allontanare simile pericolo, non solo nel presente, ma anche nell'avvenire? Sta in ciò il nodo della questione.

Aspetto con molta impazienza di udire la lucida parola dell'onor. De Sanctis e quella altrettanto autorevole e lucida del Relatore dell'Ufficio Centrale, per dissipare i miei dubbi e per convincermi se io possa con coscienza votare questa legge. Non potrei però acconciarmi alla parola dell'onor. ed illustre Giorgini. Se questa legge non è che un'apparenza di libertà, come egli dichiara, se essa è impotente a conseguire un risultato pratico, se essa non è che una soddisfazione data a concetti, a intendimenti,

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1880

ad umori partigiani, rifiuto recisamente di darle voto favorevole, imperocchè io credo che il Senato, il primo Corpo dello Stato, debba colle sue deliberazioni studiarci di far sempre trionfare idee savie, principî liberali sul terreno della pratica senza correre dietro a pericolosi fantasmi, senza curarsi di qual Ministro segga su quei banchi.

#### Giuramento del Senatore Pecile.

**PRESIDENTE.** Essendomi riferito che si trova nelle sale del Senato il signor Senatore Gabriele Pecile, prego i signori Senatori Torrigiani e Chiesi ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo Senatore Garbiele Pecile viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Gabriele Luigi Pecile del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola spetta all'onorevole Senatore Cremona per un fatto personale.

**Senatore CREMONA.** Non ho che a dare una breve spiegazione. Mi dispiace che l'onorevole Senatore Pepoli abbia frainteso una mia frase, onde abbia giudicato necessario di difendere l'operato suo quando era commissario nelle Marche.

Io non ho inteso menomamente di stigmatizzare le Università libere in quanto sono libere.

Io vorrei che sorgessero Università libere, rigogliose, potenti, capaci di gareggiare colle Università dello Stato.

Come! io che credo di non essere timido amico della libertà, sarei poi contrario alle Università libere? Tutt'altro! Non è per deplorare l'istituzione delle Università libere che ne ho fatto menzione.

Io le ho ricordate, inquantochè sono nominate nella Relazione dell'onorevole Giorgini, il quale dice: Vedete, non si può asserire che le Università dello Stato manchino di libertà, dacchè le stesse regole che le governano sono anche quelle accettate dalle Università libere.

Io ho risposto: Ma badate, le Università libere, rassegnandosi al sacrificio di accettare quelle regole restrittive, pagano, e credo che pa-

ghino ancora a prezzo molto basso, il privilegio grandissimo di conferire i gradi, mentre esse si trovano in una condizione infelicissima. Non so se il Senatore Pepoli sia d'avviso contrario; ma tutti coloro che conoscono le Università libere italiane sanno che esse versano in una condizione poco florida, non perchè son libere, ma perchè scarseggiano di personale e materiale scientifico, e perchè gli studî che vi si fanno sono debolissimi.

Del resto, altre Università, anche non libere, si trovano in una condizione non troppo dissimile, ed è per questo che in un altro punto del mio discorso ho fatto allusione all'infelice politica che non ha osato risolvere il problema universitario quando forse si sarebbe potuto risolvere.

Ma, ripeto, il fatto dell'essere libere non entra menomamente nel mio biasimo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Senatore Vitelleschi.

**Senatore VITELLESCHI.** Io ho domandato la parola soltanto per fare una dichiarazione.

Il Senato avrà osservato come nella Relazione si faccia cenno di una minoranza.

Parmi adunque giusto che il Senato conosca quali siano stati i motivi di questo dissenso nel seno dell'Ufficio Centrale. Dirò per mio conto le ragioni che mi hanno indotto a dissentire da questo progetto di legge, non intendendo con questo di esprimere in tutto e per tutto le opinioni di altri miei Colleghi che furono del medesimo avviso, perchè non so se rispondano interamente alle mie.

Io posso comprendere il sistema che vige; posso comprendere il Ministro dirigente l'istruzione pubblica in presenza del Parlamento; non dirò che sia il sistema che io preferirei, ma quale funziona attualmente è logico e completo.

Quindi io posso comprendere che il Ministro scelga i consiglieri che egli crede i più adatti per rispondere a questo incarico - come posso comprendere un altro sistema, ed è quello proposto dall'onorevole Magni, nel quale i consiglieri sono designati dalle Università; ma ad una condizione, che sparisca il Ministro almeno come direttore responsabile della pubblica istruzione.

L'onorevole Caracciolo mi pare descrivesse ieri il modo col quale funziona l'Amministrazione dell'istruzione pubblica in Inghilterra.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1880

Egli diceva che vi è un Comitato, ed in quel caso io comprendo benissimo che questo Comitato sia il portato delle Università stesse.

Questo è un sistema che senza confronto io preferirei, ma non è quello che vige da noi e disgraziatamente per ora non è in armonia con nessuna delle nostre attuali istituzioni.

Questo sistema misto che si propone con questa legge, è per me poco comprensibile, e credo che sia la causa delle grandi difficoltà che si incontrano nell'attuarlo. Appunto queste divergenze, che si manifestano sopra i punti i più importanti, io credo che abbiano origine dalla condizione - mi permetterò di dire - falsa in cui questo istituto si vuole porre.

Ora, quale era la posizione di questa minoranza, la quale divergeva così profondamente dall'insieme di questo progetto?

Il combatterlo, per mille ragioni, sarebbe stato difficile, dacchè esso si fonda più o meno sopra certe consuetudini generali che male oggi si avversano e per questa volta avevano già trovato sanzione in un voto della Camera elettiva. Era quindi forse più opportuno il cercare di attenuare gli inconvenienti o i difetti che potranno risultare da questa combinazione di cose.

Il nostro Relatore vi dirà assai meglio di me il modo con cui l'Ufficio Centrale ha cercato di giungere a questo risultato. Però credo che queste mie dichiarazioni nello stesso tempo che vi hanno espresso l'animo mio, non saranno del tutto inutili in quanto che esse spiegheranno a molti degli oppositori le ragioni di alcune fra queste disposizioni.

Questo spiegherà, per esempio, il numero dei componenti il Consiglio superiore, lasciato alla scelta del Ministro. Questo spiegherà in parte (quantunque vi sian pure altre ragioni, proprie di servizio) il concetto della Giunta.

Molte di queste cose, che hanno potuto ap-

parire non abbastanza liberali, sono il risultato di questa somma necessità la quale obbliga a conservare intatta la responsabilità del Ministro.

Ed io intanto debbo dire, per parte mia, che, per quanto io diverga in massima dal concetto al quale la legge è oggi informata, essa, a mio avviso, concilia, per quanto è possibile, due cose, che sono forse inconciliabili, vale a dire la responsabilità ministeriale ed un principio d'iniziativa e d'intromissione, dato un Ministero politico d'Istruzione Pubblica, dei Corpi insegnanti delle Università nell'Amministrazione suprema della istruzione superiore.

PRESIDENTE. La lista dei signori Senatori iscritti per parlare essendo ormai esaurita, domando al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica se intende di parlare domani.

DE SANCTIS, *Ministro della Istruzione pubblica*. Mi riservo di prendere la parola domani.

PRESIDENTE. Allora la seduta viene rinviata a domani alle ore due pomeridiane.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge relativo al riordinamento dell'arma dei reali carabinieri.

Alle ore due pomeridiane seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazione alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommarî;

Onorarî degli avvocati e procuratori;

Modificazione alla legge 25 maggio 1876, sulla Sila delle Calabrie.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

The first part of the document discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. It mentions the importance of the workers and the peasants in the struggle for a new society. The text is somewhat faded and difficult to read in many places, but the main ideas are clear.

The second part of the document describes the various activities and achievements of the revolutionary forces. It talks about the work of the government, the military, and the cultural organizations. There are many references to specific events and dates, but they are hard to discern due to the poor quality of the scan.

The third part of the document is a call to action, urging the people to continue their struggle and to support the revolutionary government. It emphasizes the need for unity and solidarity among all the people.

The document concludes with a final statement of confidence in the future of the country and the success of the revolution. It is a typical piece of propaganda from that era, designed to inspire and motivate the population.

## XIII.

## TORNATA DEL 10 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riforma del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione — Discorsi del Relatore Senatore Giorgini e del Ministro della Pubblica Istruzione — Presentazione di tre progetti di legge: 1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880; 2. Vendita della miniera di Monteponi, in Sardegna; 3. Disposizioni sui titoli rappresentativi dei depositi bancari — Seguito del discorso del Ministro di Pubblica Istruzione — Parole del Senatore Pantaleoni per fatto personale — Considerazioni del Senatore Cannizzaro — Presentazione di un progetto di legge concernente la spesa per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di prodotti ed arnesi di pesca a Berlino — Ripresa dell'interrotta discussione — Parole del Ministro di Pubblica Istruzione e del Senatore Cannizzaro — Chiusura della discussione generale e rinvio di quella degli articoli alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 20.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono quelli delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.**

**PRESIDENTE.** Si continua la discussione sul progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 sulla riforma del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica.

La parola spetta all'onor. Senatore Giorgini, Relatore dell'Ufficio Centrale.

I signori Senatori sono pregati di prendere i loro posti.

Senatore **GIORGINI**, *Relatore*. Prendendo la parola a nome e come Relatore dell'Ufficio Centrale, io non farò un discorso, ma poche e semplici dichiarazioni.

Dalla Relazione a stampa, che fu distribuita ai signori Senatori, e che fu spesso ricordata nel corso di questa discussione in termini, qualche volta troppo benevoli e sempre cortesi, il Senato avrà rilevato come l'Ufficio Centrale siasi studiato di non uscire dai confini che gli erano imposti dal suo mandato. Il Senato saprà senza dubbio buon grado agli oratori che mi hanno preceduto, e che noi abbiamo uditi col più vivo interesse, di essersi sollevati a delle considerazioni di un ordine più generale, di avere esposto le loro vedute sopra argomenti di grande importanza, di avere richiamata sopra di essi l'attenzione del paese.

Ma esso sarà, credo, parimenti grato al Relatore dell'Ufficio Centrale, se non li seguirà su questo terreno, se non prenderà ad esaminare di nuovo capo per capo tutto il nostro ordinamento scolastico e tutta l'azione che lo Stato

vi esercita, allargando la discussione in un campo senza confini, e sviando l'attenzione del Senato dall'oggetto speciale sul quale esso deve deliberare, per richiamarla sopra questioni che non hanno con questo un nesso immediato, o per lo meno evidente.

E invero non si tratta qui di un Consiglio superiore da farsi; non si tratta di sapere se un Consiglio superiore ci deve essere o quale deva essere. Il Consiglio superiore esiste; la sua composizione come le sue attribuzioni sono regolate dalla legge. Ciò che noi abbiamo sott'occhio, sono alcune modificazioni che il signor Ministro d'accordo coll'Ufficio Centrale vi propone di introdurre in questa legge.

Il nostro esame doveva dunque e dovrà ancora restringersi a queste modificazioni, voglio dire ad un confronto fra le nuove disposizioni e quelle alle quali esse dovrebbero surrogarsi.

Le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale non sono, come ha benissimo osservato l'onor. Magni, nè profonde, nè radicali.

Noi siamo in questo giudizio perfettamente d'accordo con lui; solamente (e qui non siamo d'accordo) è questo ai nostri occhi il merito principale della legge. Il Consiglio superiore rimane quello che era, quello che è sempre stato fra noi: un legame tra l'amministrazione e la scienza, un corpo collocato dove l'amministrazione e la scienza si toccano, dove esse si trovano per così dire immedesimate, per tutto dove l'atto amministrativo implica un giudizio che non può essere dato se non dalla scienza. Ma vi è di più; il progetto ministeriale non muta il carattere proprio di questo Corpo, il carattere voglio dire che lo distingue da tutte le istituzioni analoghe esistenti in altri paesi, il solo che sia veramente importante sotto il punto di vista politico, e che non fu, mi pare, abbastanza rilevato nel corso di questa discussione.

Questo carattere, a mio avviso, consiste nell'essere il Consiglio superiore tra noi composto esclusivamente di elementi scientifici, o per lo meno scolastici.

La censura, la polizia dell'insegnamento è, come la sua direzione, affidata tra noi allo stesso personale insegnante.

Qui è tutta la questione, la grande, la vera questione, la sola importante sotto il punto di vista politico.

Può difatti l'insegnamento, come materia di Governo, considerarsi in se stesso, nel suo contenuto, nei suoi metodi, nel suo meccanismo: come può considerarsi nei suoi effetti, nei suoi fini morali e sociali.

A questi due modi di considerare l'insegnamento corrispondono nel fatto due concetti differenti che possiamo formarci di un Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Se l'insegnamento si considera da un punto di vista puramente tecnico, è evidente che il Consiglio superiore deve rappresentare la scienza; la scienza che è fine a se stessa, la scienza che va diritta per la sua strada alla ricerca del vero, che lo piglia dovunque lo trova, e, trovato che l'abbia, lo proclama inesorabilmente senza pensare, senza inquietarsi delle conseguenze che questa o quella dottrina possa avere sulle condizioni degli uomini e sui destini della società.

Se invece l'insegnamento si considera dal punto di vista sociale e politico, l'autorità incaricata di dirigerlo e di sorvegliarlo non deve più rappresentare la scienza, ma i grandi interessi, tutti gli interessi che si collegano col movimento della scienza, colle sue direzioni, che ne dipendono, che profitano de' suoi progressi o se ne credono minacciati.

Questo concetto, venuto colla restaurazione, prevalse in Francia fino alla legge votata in questi ultimi giorni. Prevalse, dico, per opera, come era naturale, di tutti i partiti conservatori. Sotto le monarchie, sotto le repubbliche, sotto l'ultimo impero, il Consiglio superiore non è stato in Francia che una macchina di guerra, un mezzo di difesa, una precauzione contro lo spirito irreligioso e le idee sovversive che avrebbero, si diceva, penetrato l'insegnamento, se si fosse lasciato sotto l'influenza esclusiva dell'Università.

A questo titolo i delegati della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, dell'Armata e della Marina, dell'Agricoltura e del Commercio, ebbero un seggio nel Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, accanto ai rappresentanti del Clero e a quelli dell'Università.

L'Università vi fu ammessa, ma rimase in seconda linea e in una condizione evidentemente subordinata.

Il gran numero di elementi conservatori che si erano da ogni parte introdotti nel Consiglio

assicurava evidentemente la prevalenza degli interessi che il Clero vi sosteneva.

Le vicende di questa istituzione riflettono dunque in Francia le fasi, gli incidenti di una lotta antica e sempre viva tra le forze morali che si contendono il dominio degli spiriti.

Da una parte la scienza; dall'altra le idee, i sentimenti, i bisogni morali, che incominciano dove la scienza finisce, che sono come la scienza un portato naturale, un prodotto necessario dello spirito umano, che hanno avuto pure gran parte in quella lenta e laboriosa trasformazione che ha fatto del selvaggio e dell'antropofago un cittadino di Parigi o di Londra.

Questa lotta non esiste tra noi. Ma, sappiatelo bene, la lotta verrà; solamente noi non la vedremo.

Il giorno in cui il Clero italiano potrà, non dico concepire ambizioni così vaste, disegni così arditi, ma recuperare il posto che pur gli appartiene nella società moderna, è ancora forse lontano.

Finchè il Clero continui a tenersi in disparte, lasciando così supporre ch'egli covi disegni ostili alle nostre libertà e alla nostra unità nazionale, finchè un tale sospetto levi ogni credito ed ogni forza alle voci che si alzerebbero in sua difesa, esso potrà bensì tener vivo il fomite di rammarichi e di crocci impotenti, ma non potrà aspirare a nessun'azione moderatrice, non esercitare nessuna grande, nessuna benefica influenza sullo svolgimento delle nostre istituzioni.

Voci. Benissimof!

Senatore GIORGINI, *Relatore*. La lotta, io lo ripeto, verrà, ma essa non è vicina, e nulla per ora disgraziatamente lo annunzia.

Questo poderoso strumento della pubblica educazione, che è il Consiglio superiore, rimane ancora nelle mani della scienza, e la legge che vi è proposta lo lascia ancora nelle sue mani.

Ciò che il concetto di affidare tutta la sorveglianza dell'insegnamento agli stessi insegnanti avrebbe di esagerato e di falso, è corretto nella legge Casati dalla scelta dei consiglieri ch'essa lascia al Ministro. La scelta dei consiglieri è il legame che unisce il Corpo incaricato di sorvegliare l'insegnamento al potere centrale dello Stato. Un Consiglio tutto elettivo avrebbe per effetto di rompere questo legame. Il nuovo progetto, lasciando al Ministro la metà delle no-

mine, lo rallenta e l'indebolisce, ma non lo spezza.

La legge che noi facciamo non è dunque una legge politica. Il Consiglio superiore rimane, per il suo ufficio, per gli elementi di cui si compone, per la sua posizione dirimpetto allo Stato, quello che la legge del 13 novembre 1859 ne aveva fatto.

Ecco perchè noi non abbiamo potuto annettere una grande importanza a questo progetto di legge, e considerarlo come un progresso; ecco perchè abbiamo detto che la riforma non era feconda, ma solamente innocua; ecco perchè il paese non si commosse punto all'annunzio di questa riforma, e non piglia a queste nostre discussioni che un mediocre interesse. La legge non muta il carattere del Consiglio superiore, ma *lascia il tempo che trova*. È una questione, sto per dire interna, scolastica, e che si dibatte in famiglia tra noi professori.

Ma quale è l'importanza, quale il merito, il valore della riforma sotto il punto di vista scolastico? La Relazione a stampa che fu distribuita a nome dell'Ufficio Centrale dice abbastanza, e lo dice forse anche troppo, che l'Ufficio Centrale non prova nessuna tenerezza, nessun entusiasmo per questo progetto di legge, che pure esso potrebbe riguardare come opera sua.

Ma io confido che il Senato non troverà nessuna contraddizione fra la modestia di questa dichiarazione e la viva istanza che noi gli abbiamo fatto e che gli facciamo di approvare la legge.

Noi non ci siamo dissimulata nessuna delle obiezioni che possano farsi contro il modo proposto per la nomina dei consiglieri: la designazione delle Facoltà.

Talune attribuzioni del Consiglio, forse le meno importanti, ma certo le più numerose, richiedevano un'indagine di fatti, un esame di carte, una cognizione minuta di regolamenti e di precedenti, e sopra tutto una continuità di lavoro, che non poteva sperarsi da membri di un Consiglio eletti unicamente in vista del loro valore scientifico, e che non si sarebbero potuti, senza grave pregiudizio degli studî, obbligare ad assenze troppo prolungate e troppo frequenti dalle loro cattedre, e da' loro laboratori.

Se non che ci parve che, limitata la elezione

ad una parte dei consiglieri, ed assicurati i servizi ordinari con la istituzione di una Giunta più ristretta, nominata dal Ministro, queste obiezioni perdessero in gran parte la loro forza.

Ammesso il principio dell'elezione, e prego il Senato di crederlo, ammesso sinceramente, lealmente il principio, noi ci siamo applicati a regolarne il modo, a cercare una forma che offrisse le maggiori garanzie contro i pericoli che se ne temevano. E questo modo parve a noi di vedere nello scrutinio di lista sostituito allo scrutinio per Facoltà.

L'obbiezione che suole farsi contro lo scrutinio di lista, quando si vuole applicarlo alle elezioni politiche, che cioè questa forma di scrutinio renda l'elezione illusoria, obbligando gli elettori a votare per candidati che non conoscono, non sarebbe qui stata al suo posto. Nessun uomo di scienza, che sia arrivato ad un certo grado di riputazione, può essere affatto sconosciuto a uomini di scienza, che coltivano la stessa disciplina, o per lo meno una disciplina compresa nello stesso gruppo di studi.

Lo scrutinio di lista, allargando la base dell'elezione, ci assicurava che nessuno sarebbe arrivato al Consiglio se non portato da un numero assai ragguardevole di voti, che nessuno ci sarebbe arrivato con una riputazione cresciuta tutta all'ombra di un campanile, che finalmente il Consiglio superiore non sarebbe divenuto un campo, un'arena aperta ai conflitti, alle gare di campanile.

Lasciava sperare che un Consiglio così composto non avrebbe rappresentato più gli istituti, ma avrebbe rappresentato la scienza, la scienza pura, sciolta quanto è possibile dai legami di persone e di luoghi, la scienza (lasciatemi dir così) sublimata sopra gl'interessi ed anche sopra gli affetti terreni, che l'onorevole Magni vorrebbe appunto incarnare nel suo Consiglio.

Se dopo ciò il vostro Ufficio Centrale non ha saputo convincersi che l'elezione darà necessariamente risultati migliori di quelli che possano aspettarsi dalla libera scelta di un Ministro, non ha creduto di vedere in questo suo dubbio una ragione per negargli un esperimento, nel quale egli confida, e che a giudizio del vostro Ufficio Centrale può farsi senza pericolo.

A vincere poi ogni scrupolo che potesse an-

cora rimanerci valse una considerazione che mi basterà di accennare al Senato.

Il principio della elezione per la composizione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione fu sanzionato con un voto solenne nell'altro ramo del Parlamento.

E inutile ricercare quanto entri nella posizione costituzionale del Senato, nel concetto che esso si forma del proprio ufficio, nel criterio col quale egli intende dirigersi nell'esercizio della sua prerogativa; ma entra certo nella prudenza e nella gravità di questa Assemblea il non sollevare conflitti, quando questo non sia richiesto da un alto ed evidente interesse del paese.

Egli è dentro questi limiti, con questo sentimento, che il vostro Ufficio Centrale sostiene la legge, e ve ne raccomanda l'approvazione.

Io non so se il Senato desideri che l'Ufficio Centrale rassegni fin d'ora le sue osservazioni sugli emendamenti e le controproposte che furono già presentate, o preferisca rimandarle alla discussione degli articoli...

Senatore CANNIZZARO. È meglio aspettare la discussione sugli articoli.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Aspetterò dunque per gli emendamenti la discussione degli articoli ai quali si riferiscono.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Signori Senatori! Io sento il bisogno d'invocare la vostra benevolenza, di cui più volte mi avete dato testimonianza, ed anche un po' il vostro compatimento, per lo stato della mia salute. Io sono lieto che l'onorevole Relatore, avendo parlato prima di me, mi abbia risparmiato una gran parte del cammino, e lo ringrazio. E poiche egli con felice ardore si è lanciato in certe altezze ideali, io, che pure cercavo di arrampicarmi, ne discendo ben volentieri.

Mi resringerò dunque a parlare, non di tesi astratte, ma del progetto di legge così come è presentato innanzi al Senato.

Credo che tutti sapranno che quando io sono venuto al potere nel 1878 non presentai subito il progetto di legge votato dalla Camera. Sentivo una certa esitanza, perchè non ci vedevo rappresentata bene la parte che riguarda l'istruzione secondaria e primaria; e poi perchè

quel principio elettivo mi si presentava con un metodo così complicato, che naturalmente io dovetti pensare agli inconvenienti che ne potessero derivare.

Queste cose io le dichiarai allora alla Camera, ed usando di quella facoltà, che è concessa al Ministro, dichiarai che mi riservava di studiare un progetto mio, il quale provvedesse a quegli inconvenienti.

Ora, o Signori, ritorno un'altra volta al potere e mi trovo innanzi un fatto compiuto.

Trovo il progetto già presentato al Senato, vi trovo sopra uno studio fatto dall'Ufficio Centrale e credo, in parte per lo meno, concordato col Ministro proponente della legge.

Quando dunque sono venuto al Ministero e mi sono occupato di questa questione, ho visto un fatto già compiuto, ho visto che già innanzi al Senato era stato presentato il progetto, e già l'Ufficio Centrale vi aveva lavorato sopra, e aveva saputo riparare appunto a quegli inconvenienti che a me pareva di scorgere nel progetto già votato dalla Camera, in special modo trovando un metodo felice e semplice per l'elezione, che attenua quegli attriti e quegli inconvenienti che si potevano temere coll'altro metodo abbastanza complicato. Ho veduto anche che, adoperando bene quella Giunta permanente, si può provvedere all'istruzione primaria e secondaria e allora io mi sono detto: cosa farò? Mi ostinerò io a voler presentare un progetto mie? E lasciare ancora alcun tempo il Consiglio superiore nella impossibile situazione in cui si trova? Sarebbe stata una fatuità indegna di uno spirito elevato.

Io mi sono detto: ho innanzi un progetto di legge; ci trovo molte mie idee, perchè il primo autore di un progetto di riforma del Consiglio Superiore sono stato io nel 1861; eccolo, è qui la copia di quel progetto, e parecchie di quelle idee sono ancora in questo. Nel progetto fatto dal Ministro Amari si trova ancora fino ad un certo punto il medesimo; dunque, ripeto, in questo progetto che mi sta d'innanzi ci trovo una parte delle mie idee, mentre qualche altra che non mi appartiene la trovo modificata in modo che ormai allontana ogni inconveniente.

Ebbene, io ho creduto fare atto di uomo dabbene, di buon cittadino, cacciare indietro quell'io che in Italia molte volte è una piaga;

metter fuori il falso e volgare amor proprio, e usare quella tolleranza ragionevole ed onesta, della quale ho parlato all'onorevole Pantaleoni.

Questo ho voluto fare io, ed il paese me ne sarà grato.

Ormai son tre anni che si parla di riforma del Consiglio superiore, e credo che non sia mai avvenuto in nessun paese quest'inconveniente, che un Consiglio superiore, una grande istituzione dello Stato, si trovi per tanto tempo sotto il peso di un progetto di riforma. È certo che tale istituzione non può funzionare in questo modo; non era quindi possibile di rimanere più oltre in quest'indugio; perciò, affrettando l'esame della riforma, ho creduto di far cosa grata ancora al Consiglio superiore, di cui mi onoro di aver fatto parte un giorno.

Veniamo alla discussione generale. Da tutti i discorsi che si sono pronunziati ho raccolto quest'impressione; che non sia ancora ben chiaro innanzi al Senato quali siano il concetto ed i confini di questa legge.

L'onorevole Magni ha fatto un discorso che attesta ancor più la chiarezza della sua mente e la temperanza del suo animo. Egli parla di questa riforma come quasi di una cosa inutile, e allude a qualche tratto di quella fina ironia che gli par di scorgere nell'elegante Relazione dell'onorevole Giorgini.

Il Senatore Cantoni d'altra parte dice: Che cos'è questa riforma? O fatemi una riforma completa modificando tutta la legge Casati, o altrimenti è meglio che le cose rimangano così come sono.

Anche dal discorso molto forbito e degno di quell'acuto ingegno, che è il Senatore Cremona, mi è parso del pari di vedere in lui un po' di dubbio sulle vere intenzioni dell'Ufficio Centrale, pigliando sempre a prova la Relazione dell'onorevole Giorgini.

Io potrei dire: lasciamo la Relazione lì; ormai l'onorevole Giorgini ha parlato; allo scrittore spiritoso succede la gravità del Senatore, ed avete innanzi proposte concrete e chiare, non più tesi astratte e teorie splendidamente esposte.

Nondimeno credo che dalle parole pronunziate ora dall'onorevole Giorgini risulti che il concetto della legge non sia ancora ben chiaro, dicendo egli che la legge lascia il tempo che

trova. Si dice: nel progetto proposto non ci è nulla che legittimi una legge di riforma.

Questa vena di scetticismo intorno all'importanza della legge non mi pare che possa fare buona impressione. Ammesso che non ci sia alcuna importanza, non capisco perchè la legge dovrebbe essere votata.

A mio credere, questo è il solo punto che resta a discutere: determinare quali sono i confini del progetto, quale è lo scopo a cui mira, e se vale la pena che il Senato lo voti.

Importa che io chiarisca innanzi tutto che cosa è e che cosa deve essere un Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica, vedendo dai diversi discorsi pronunciati che chi la intende in un modo e chi in un altro.

Merito del Relatore è di avere già con rara eloquenza determinato il concetto del Consiglio superiore, di maniera che toglie a me la necessità di dover in altra guisa, e certo meno felice, dire le stesse cose. Perciò su questo punto sarò breve.

Che cosa è il Consiglio superiore per l'onorevole Pantaleoni?

Egli immagina che sia una specie di macchina drizzata da una parte della società contro l'altra.

Ha parlato di scienza autoritativa, ufficiale, la quale s'imponga a tutta la società, sì che finisca poi col diventare una specie di catechismo della scienza, come c'è un catechismo della religione.

È chiaro che il Senatore Pantaleoni non si è fatto un concetto esatto del Consiglio superiore....

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*..... Quando mi sarò spiegato, l'onorevole Senatore Pantaleoni forse non avrà più bisogno di prendere la parola.

Che cosa è il nostro Consiglio superiore?

Certo non è un Consiglio come tutti gli altri, quale quello de' Lavori Pubblici, o delle Miniere, o dell'Agricoltura, o altro, che si fanno e si disfanno per decreto reale.

Quelli sono Corpi consultivi che hanno solo un'importanza speciale per rispetto a questa o a quella materia, e non sono istituiti per legge.

I Ministri, secondo il bisogno, si circondano di simili Consigli; ma il Consiglio superiore è

stabilito per legge con attribuzioni determinate, e quindi è una vera istituzione dello Stato.

Ma è un'istituzione politico-sociale; come è stata alcun tempo in Francia?

Ecco un'indagine nella quale l'onor. Giorgini mi ha prevenuto.

È un'istituzione politico-sociale?

Io comprendo che tutto ciò che riguarda l'insegnamento e l'educazione pubblica abbia una relazione coi più alti problemi politici e sociali, e credo che non solo per le ragioni storiche indicate dall'on. Giorgini, ma ancora per questo concetto assoluto, sia nato in Francia quel tale Consiglio superiore, dove entravano Vescovi, Arcivescovi, Cassazione, Corte dei conti, Consiglio di Stato, e simili elementi.

Sapete che in Francia talora si fa molto conto de' principî astratti, da cui si cavano applicazioni e conseguenze poco conformi allo stato reale della società. Appunto per questo si credeva necessario di mettere nel Consiglio superiore la rappresentanza di tutti gli elementi politici e sociali.

Ora è evidente che se ci è una parte dell'insegnamento che costituisce l'istruzione e l'educazione, i grandi risultati, i grandi effetti politici e morali, che ne nascono, non appartengono più al Consiglio superiore. Ci è il Parlamento.

Nei Parlamenti non si discutono le questioni tecniche; questa è una parte che è propria di un Consiglio superiore.

Nei Parlamenti si discutono appunto queste grandi questioni sociali e politiche. Immaginate che nel Consiglio superiore entrino anche questioni di questa natura e voi avrete due Parlamenti, confonderete le competenze.

Il Consiglio superiore dunque cosa è? È forse la scienza?

Anche su questo punto ho bisogno di indicare con precisione il mio pensiero.

Non è la scienza.

La scienza, come ha detto l'on. Giorgini, ubbidisce alle leggi storiche del pensiero umano, le quali si svolgono spontaneamente, senza trovare impedimento in nessuna parte.

Uno dei grandi vantaggi del Governo costituzionale che noi abbiamo, è appunto la consacrazione della libertà della scienza.

Chi può resistere al pensiero umano?

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1880

E la scienza è forse altro che il cammino stesso del pensiero umano?

Dunque il Consiglio superiore non è la scienza in se stessa, non è la scienza in quanto lavoro produce; ma è la scienza in quanto è insegnata.

Ed ecco perchè le Accademie scientifiche non sono rappresentate nel Consiglio superiore, come l'Istituto di Francia è rappresentato nel Consiglio francese.

La scienza da noi è incoraggiata e promossa; ma il Consiglio superiore non ha competenza a giudicarla nel suo campo speculativo.

E se ci è presso di noi qualche Corpo liberrissimo dall'ingerenza del Ministro, sono appunto le Accademie, dove si nominano soci, si fanno delle deliberazioni; il Ministro ci mette la sua firma, come per imprimervi l'immagine dello Stato; ma non ha preso mai ingerenza nella loro azione.

Forse il Consiglio è una rappresentanza degli interessi e de' bisogni del corpo scolastico?

Nella Relazione l'onor. Giorgini pare abbia felicemente combattuto questa idea che ci potesse essere una delegazione.

In Francia chiamano *delegati* quelli che sono destinati a disimpegnare qualche funzione dai Corpi morali.

Non ci è qui una vera delegazione avuta da Corpi insegnanti.

Anzi è necessario che si dilegui ogni specie di dubbio sotto questo aspetto.

Signori! Sovrani non ce n'è che uno complessivo, che si chiama il Re e la Patria. Corpi sovrani, speciali non ce ne sono. C'erano una volta le Corporazioni e le Università, le quali del pari erano Corporazioni, e allora quegli istituti potevano dirsi Corpi sovrani, e quindi anche Corpi elettorali; ed allora il diritto elettorale aveva un significato.

Oggi cessato è il tempo di Corporazioni e di privilegi. C'è qualcuno che possa sul serio credere che noi, invitando i professori dell'Università a scegliere delle persone le quali facciano parte del Consiglio superiore, vogliamo riconoscere in loro un diritto sovrano, che si esprime per mezzo di delegati e rappresentanti de' loro interessi?

Questo sarebbe un esagerare molto l'importanza del principio elettivo in tale materia, ed

in ciò sono d'accordo coll'onorevole Senatore Giorgini.

L'elezione in questa specie di Corpi morali non è che un costume introdotto come nelle Banche, nelle Associazioni private, nel Consiglio Sanitario, nel Consiglio dell'Agricoltura, e non c'è niente di sostanziale e niente che equivalga ad un diritto elettorale.

Sicchè per questa parte io posso rispondere anche all'on. Pepoli che, appunto perchè queste elezioni non sono che delle forme senza alcuna serietà intrinseca, è evidente che questi Consigli non possono essere nè sovrani, nè deliberanti, ma semplicemente consultivi.

Dunque, che cosa è questo Consiglio superiore?

Togliamo anche un altro pregiudizio. È un corpo tecnico? No. Di corpi tecnici io non ne vedo che uno solo in Italia, e sono le Facoltà universitarie. Queste sono corpi tecnici perchè rappresentano una parte dello scibile in tutte le sue diramazioni.

Certamente, se in fatto di medicina mi pigliate una Facoltà medica, è chiaro che questa Facoltà comprende i professori di tutte le discipline speciali che vi si attengono.

Oggi soprattutto che la scienza si è tanto specializzata, che il famoso albero della scienza ideato da Bacone è divenuto una cosa puerile poichè ciascuno di quei rami è divenuto esso medesimo un albero il quale ha prodotto altri rami, non si può dire nessun uomo capace, competente egualmente in tutti i rami, in tutti i punti speciali di una stessa scienza.

Perciò il Consiglio superiore non è un Corpo tecnico; ci saranno in ogni ramo dello scibile due o tre, per esempio un medico, un chirurgo, qualcuno che rappresenta qualche ramo speciale, ma è impossibile che un Consiglio superiore possa rappresentare tutte le discipline, e con la stessa competenza che una Facoltà universitaria. E non insisto su questo perchè l'ha dimostrato ottimamente l'onor. Giorgini e nella sua Relazione e nel suo discorso.

È un Consiglio amministrativo? Certamente ci entra la parte amministrativa; ma io credo pure che sia qualche cosa di più elevato.

Il Consiglio superiore, o Signori, non è nulla di questo.

Esso è la forza direttiva, che muove tutti i rami della istruzione pubblica.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1880

Come nella società dev' esserci una forza dirigente, la quale guidi tutto il paese, ed imprima in esso il suo pensiero, così in tutto quel vasto organismo, che si chiama pubblica istruzione dee esserci la mente, una forza direttiva, la quale gli dia il suo impulso e gli comunichi la vita.

Il Consiglio superiore è l'idea che dirige il movimento, e perciò non si mescola nel movimento; è il punto fisso intorno al quale girano tutte quelle povere ombre che si chiamano Ministri, e che vanno e vengono in quel rapido saliscendi della vita politica.

Come il Ministro è la mente individuale, così il Consiglio superiore è la mente collettiva, la quale da una parte raccoglie, con la sua esperienza accumulata, la tradizione e la giurisprudenza, e dall'altra parte sta intorno al Ministro, come principio riformativo e direttivo.

Se il Consiglio superiore questo non fosse, in tal caso mi parrebbe meglio il farne senza.

È questa la parte più alta del Consiglio superiore, più alta eziandio che quella amministrativa.

Vi sono nella pubblica istruzione questioni le più delicate, intorno alle quali si scrivono volumi e fervono discussioni negli altri paesi, e che presso di noi non possono ancor dare alcun frutto perchè manca l'istrumento nel Ministero a poterle studiare e risolverle con frutto.

Noi abbiamo fatto già molto in questo indirizzo; il Consiglio istituito dalla legge Casati è stato un potente istrumento di unificazione e di coltura. Ciò che c'è di molto serio nella nostra coltura si deve in gran parte al Consiglio superiore. Su questo punto non vi può essere nessuna discordanza. Ma, Signori, quanto rimane ancora a fare! L'istruzione elementare deve essere tutta di un pezzo e di un colore, o ci hanno da essere scuole rurali, scuole operaie, scuole borghesi, come si fa in altri paesi? Sono questioni organiche, intorno alle quali che cosa volete che possano fare i Ministri, costretti talora a fare i mendicanti, e cercare di qua e di là per formare Commissioni di studio e di apparecchio? Come è possibile che consiglieri, i quali vengono solo tre giorni in ciascun mese, possano adempiere sì alti uffici?

Io, per esempio, sto studiando - e poichè mi trovo qui a parlare al Senato, è bene che come

Ministro vi dica che mi propongo di fare - delle riforme. Anzitutto, o Signori, se vogliamo rifare gli studî elementari, bisogna rifare i maestri. Se vogliamo stabilire bene i metodi che si debbono adoperare, non per insegnare a leggere e scrivere, ma per svegliare ed educare l'ingegno, bisogna innanzi tutto formare i maestri, ed ho già pronto un regolamento di riforma delle scuole normali, che sottoporro al parere autorevole del Consiglio superiore. Questo mi pare che sia la parte più elevata del suo ufficio.

Veniamo all'istruzione secondaria, come l'amico mio carissimo, l'onor. Caracciolo, me ne fece cortese invito.

Ecco uno dei casi.

Voi non potete immaginare qual cumulo nel Ministero vi ha di studî e progetti preziosi a preparare una buona legge sull'istruzione secondaria, liceale e tecnica.

Io ho formato una Commissione per fare questi studî. Il Senatore Cremona, il quale fa parte di questa Commissione, avrà già veduto quanta mole di relazioni, di studî, di progetti sia innanzi ad essa.

È proprio un tesoro dove si trovano studî e progetti dello Scialoja, del Bonghi, del Coppino e di tanti altri.

Cosa volete che faccia un povero Ministro quando si trova innanzi a così gravi problemi?

Bisogna trovare il modo che il Consiglio sia districato da tutti i minuti affari, perchè gli sia possibile rimanere nella sfera elevata della sua azione. Vedete: ci è anche la riforma universitaria. Si dovrebbe raggiungere il doppio scopo, che le Università avessero maggior libertà d'azione senza che menomasse l'importanza del diploma, la disciplina e la serietà degli studî e della parte educativa.

Io aveva già abbozzato un progetto di legge un'altra volta, ed ora lo sto ripigliando; ma è una questione grossa.

Quando ci sarà un Consiglio plenario, saranno possibili e feconde le discussioni di questa natura. Oggi che il Consiglio si raduna solo una volta al mese e solo per tre giorni, le *petites affaires tuent les grandes*, come dicono i Francesi; si affoga negli affari.

Vediamo ora se il Consiglio istituito dalla legge Casati può adempiere a quest'ufficio. Il fine della riforma è questo principalmente, che

il Consiglio rimanga a quell'altezza che è conforme ad una forza direttiva, e tale che io lo voglio.

Ora, fino dal 1861, quando io presentai il mio progetto di riforma, mi saltarono subito agli occhi due peccati originali, che sono nella costituzione presente del Consiglio superiore così come fu ideato nella legge Casati. E se malgrado ciò il Consiglio ha potuto durare 20 anni con quel congegno, se, malgrado le vicissitudini e i mutamenti avvenuti in così lungo tempo, ha potuto rendere tanti servizi al paese, si deve anzitutto agli uomini eminenti che ne facevano parte, ed i quali, colla loro opera, hanno potuto in parte raggiungere lo scopo.

Due difetti c'erano in questa istituzione.

Il primo era nel congegno, il secondo era nel principio del rinnovamento.

Permettetemi che io mi estenda in questo, perchè di qui si può vedere quale sia lo scopo della riforma che oggi si discute.

Il primo difetto era nel congegno. Ed invero, che cosa era quel Consiglio? Consiglieri ordinari retribuiti, consiglieri straordinari senza retribuzione; quantunque e gli uni e gli altri adempissero lo stesso ufficio ed attendessero ai medesimi lavori.

Mancava nel Consiglio quello che si richiede in tutti i meccanismi, un certo sdoppiarsi in se stesso, sicchè nella sua composizione ci fosse il modo d'adempiere alle varie funzioni, e, per esempio, i consiglieri *straordinari* avessero un ufficio, ed un altro i consiglieri *ordinari*.

Per riparare a questo difetto, fin dal 1861 presentai un progetto di riforma, la cui base era questa: che ci fosse un Consiglio ordinario ed un Consiglio generale o plenario che si riunisse una volta l'anno. Il mio Consiglio ordinario era quello che oggi si dice *Giunta permanente*, un vocabolo tolto dai Francesi, che hanno nel loro Consiglio la *section permanente*.

Sono questioni di parola: poco importa. È chiaro che la mancanza di questa Giunta era un difetto capitale nel congegno, come era stabilito dalla legge Casati.

Ci era poi un altro difetto nel principio del rinnovamento. Io mi affretto, Signori, a dire che ho guardato con una certa meraviglia l'onorevole Cantoni quando voleva da me la riforma intiera della legge Casati. Egli mi ha fatto rammentare quelle voci impazienti che a me,

Ministro nel 1861, chiedevano il medesimo. E si capiva. I popoli nell'albore della libertà vogliono riformare tutto, sono avidi di novità. Gli impazienti si mostravano annoiati già di quel Codice di pubblica istruzione composto appena due anni prima, come se Codici di questa natura si potessero improvvisare o riformare anche dopo un lungo spazio di tempo. Sono la parola d'un secolo intero.

E davvero, cosa è un Codice di pubblica istruzione?

È il pensiero della gente colta e liberale del secolo, è quel pensiero tradotto in legge. Così vediamo nei Codici di giurisprudenza serbata oggi pure la vigorosa impronta che vi lasciò il primo legislatore.

La legge Casati fu fatta in un tempo in cui la gente colta e liberale respirava già le prime aure di libertà; ed in nome della libertà voleva dallo Stato un vigoroso impulso che provvedesse alla pubblica educazione. Prima ci era un Ministero dell'Interno, di cui era appendice la Pubblica Istruzione. Ricordo io quei tempi oscuri, nei quali Monsignor Colangelo o Monsignor Mazzetti governavano la Pubblica Istruzione in Napoli sotto gli occhi del Ministro dell'Interno, e sotto la vigilanza della polizia. Non è meraviglia che, scosso quel giogo, tutti domandassero un Ministero di Pubblica Istruzione ed un Consiglio superiore.

Questo è lo spirito della legge Casati, legge di libertà, che lascia ciascuna ruota nella propria sua sfera d'azione, e riserba al Consiglio l'ufficio di tutela e di forza dirigente, sicchè venga dal centro un efficace impulso all'educazione popolare. Il principio del rinnovamento che introduce libertà e movimento nell'immobilità della tradizione era consacrato nella legge Casati mediante l'estrazione del quinto.

E anch'io ci credei; e Ministro giovane e perciò ingenuo, stimai sufficiente quel provvedimento. Ma l'esperienza venne a disingannarmi. La facoltà della riconferma, che doveva essere un'eccezione, divenne la regola. Non si poteva negare la conferma ad un uomo eminente; poteva parere quasi un oltraggio. In Italia la facoltà di riconferma produce sempre quest'effetto, che si riconfermano tutti. E vane sono le leggi quando non vi corrispondono i costumi. Io adunque fo plauso all'Ufficio Centrale, che non lascia la facoltà di riconferma,

se non dopo due anni. Così è provveduto efficacemente al principio del rinnovamento.

Ma ci è un altro rinnovamento, che consiste nel modo stesso della composizione. Il Consiglio deve consistere di parti similari, o è bene che ci concorra diversità di elementi?

La questione che facciamo qui non sorge ora per la prima volta: lunga è stata la lotta in altri Stati. La questione è questa, se nel Consiglio superiore debba entrare il principio elettivo e solo l'elemento universitario, o se la base unica debba essere la nomina governativa.

Questi due sistemi sono stati sperimentati. Una volta c'era solo l'elemento universitario. C'era il *gran maestro* dell'Università coi suoi *titolari* attorno. Era il sistema antico, reminiscenza delle autonomie universitarie e che Napoleone restaurò colla sua *Universitas*, centro e direzione di tutte le scuole. Questo non dee parere soverchio, perchè il reclutamento naturale di un Consiglio superiore sono le Università.

E quando esse giungono ad una piena coscienza di sè, non deve poi parere una cosa enorme che domandino l'ingresso nel Consiglio superiore per mezzo dell'elezione. E quanto a noi, se di alcuna cosa io mi meraviglio, è che ci siano voluti venti anni per giungere a questo risultato.

Già da lungo tempo si sentiva questa coscienza rivelarsi in alcune Facoltà universitarie, le quali si ponevano come rivali dirimpetto al Consiglio superiore. Bene è dunque che ci vengano designati alcuni Consiglieri dal voto universitario, che non ha niente a fare col diritto elettorale.

Io credo che quando un uomo è giunto alla cima della coltura e dell'insegnamento, quando sente di aver acquistato un'autorità nel paese, non pensa certamente di essere troppo temerario se dice fra sè: io un giorno potrò esser membro del Consiglio superiore, e potrò divenirlo per il voto dei miei Colleghi.

Ma se ci è qualche cosa di legittimo nelle Università, quando chiedono la loro parte d'influenza nel Consiglio superiore, esse oltrepassano i loro diritti quando in sè vogliono assorbire lo Stato e domandano di essere esse il Consiglio superiore.

Aspirazioni così esagerate producono sempre

la reazione; il paese non ne vuol sapere e ricorre alla nomina governativa. Al Consiglio universitario succede *le Conseil royal* o *imperial*, succedono membri nominati a vita e tutti con nomina ministeriale.

Quando le Università si trasformano nello Stato, cioè a dire in un Corpo politico, le reazioni colpiscono non solo i Governi, ma esse medesime; e tutto va soqqquadro, anche la coltura d'un paese.

Fare adunque del solo elemento universitario la forza direttiva di tutte le scuole, è una esagerazione, e chiedo perdono all'on. Magni, se io, pure ammirando il discorso che fece l'altro giorno, non potei accettare il suo controprogetto, il quale certamente ha il pregio della semplicità e della coerenza, e per rispetto alla scienza si può dire anche liberale; ma è un'esagerazione. Qui dentro c'è una parte della sua idea, non tutta la sua idea; ed io perciò spero che egli vorrà accettare il progetto di legge come una giusta misura tra due idee assolute. Imiti il mio esempio: anch'io non trovo qui tutte le mie idee, ma ci trovo tanto che m'induce ad approvare il progetto. Politica non è logica; noi dobbiamo vedere non quello che è buono in sè, ma quello che in un certo momento si possa utilmente fare. E la miglior politica non è di andare a salti, ma di proceder gradatamente, come fa la natura. Io spero dunque che l'egregio mio amico Magni si contenti e dia il suo suffragio favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Signor Ministro, siccome la sua salute è poco ferma, se lo crede, può prendere alcuni minuti di riposo.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora).

#### Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Signori Senatori, si ripiglia la seduta.

La parola spetta al Signor Ministro delle Finanze per la presentazione di alcuni progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i tre seguenti progetti di legge, già approvati dalla Camera dei Deputati:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880.

Approvazione di un contratto di vendita a trattativa privata della miniera di Monteponi in Sardegna.

E finalmente un progetto di legge contenente: Disposizioni sui titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Faccio preghiera al Senato perchè voglia dichiarare d'urgenza tutti e tre questi progetti.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor Ministro fa istanza perchè i progetti siano dichiarati d'urgenza. Se non vi è opposizione, s'intendono dichiarati d'urgenza.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il Ministro della Pubblica Istruzione ha facoltà di continuare il suo discorso.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Non facciamo adunque esagerazioni. Legittima influenza dell'Università, questo è tutto; non confondiamo le Università collo Stato.

L'esagerazione dell'elemento universitario ed elettivo ha prodotto poi un'altra esagerazione: ed è il secondo sistema che naturalmente si è introdotto cacciando l'altro; il sistema esclusivo della nomina governativa.

Questo è avvenuto in Francia. La lotta contro le Università aveva per effetto la nomina governativa. La lotta era tra il potere universitario ed il potere ministeriale. E poco durava questo sistema; e non per incapacità degli uomini, perchè in que' Consigli c'era il fiore dell'intelligenza francese, c'era Royer Collard, c'era Silvestro De Sacy, c'era l'immortale Cuvier. Pure poco potè durare alle frequenti crisi ministeriali. E in verità con queste nomine governative ciascun Ministro che cade si tira appresso nella sua caduta un lembo del Consiglio superiore. Uno de' principali scogli in cui s'infrangeva, era la soverchia ingerenza nella nomina del personale.

Mettiamoci dunque nella realtà. Un sistema simile è anch'esso un'esagerazione. Anche noi li vediamo uomini eminenti; e quando io ho avuto l'onore di stare in mezzo a loro, il primo

sentimento era d'inchinarmi pieno di riverenza. Ma il sistema non poteva lungamente durare, ed è bene che oggi vi poniamo un termine.

Con questo progetto di legge il buon senso italiano ha risolto in giusta misura la lotta tra i due elementi.

Con l'elezione entreranno le voci autorevoli delle provincie che rinnoveranno l'ambiente, e produrrà soprattutto nel principio vivacità ed ampiezza di discussione. Ci sarà un più stretto affratellamento, una maggiore fusione degli spiriti italiani. Le Università impareranno meglio a conoscersi, e sarà compiuta l'opera unificatrice iniziata e proseguita con tanto vigore dal Consiglio superiore, combattendo gli influssi locali e cancellando molte reminiscenze e pregiudizî degli antichi sette Stati italiani.

Quando questi professori verranno, quando si affratelleranno cogli altri, quando si presenteranno sopra tutto nel Consiglio plenario e discuteranno le grandi questioni di pubblica istruzione, io credo che tutto questo non sarà inutile, credo che questo elemento varrà a risanguare, a ringiovanire, a rinvigorire il Consiglio, a crescergli autorità e prestigio.

D'altra parte, noi nel progetto di legge abbiamo messo pure il sistema delle nomine governative, e non sfuggirà alla vostra sagacia la necessità che ci spinse.

Colle nomine governative potrà essere provveduto a ciò che di manchevole e di casuale possa venire dall'elezione. Sarà provveduto anche a questo, che il Ministro possa scegliere persone che rappresentino altri rami d'insegnamento, come l'istruzione secondaria e la primaria e la tecnica e l'artistica. E potrà ancora essere provveduto a che non manchi nell'illustre Consesso chi rappresenti il libero insegnamento, come stabilito è pure nella legge Casati e come propone anche il progetto ministeriale. Si rassicurino dunque l'onor. Torrigiani e l'onor. Cannizzaro. Sarà provveduto alle belle arti, e sarà provveduto all'istruzione tecnica.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Il Consiglio superiore è l'anima e la mente di tutto questo vasto meccanismo.

E poichè l'onor. Caracciolo di Bella mi parlava dell'istruzione secondaria, sicuro, sarà data

SESS ONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1880

nel Consiglio una giusta importanza a questo ramo dell'istruzione.

Vediamo ora questo Consiglio in azione; mettiamolo in movimento coll'aiuto dell'immaginazione.

Voi avete innanzi tutto il modo di formare una Giunta, la quale accompagni ciascun mese il Ministro nella spedizione di tutte le numerose incombenze, che la legge Casati assegna a questo Consiglio. E d'altra parte voi avete il modo di poter in questo Consiglio plenario, quando la Giunta avrà preparato gli affari, trattare le grandi quistioni, che ad essa saranno sottoposte.

Signori, questo Consiglio plenario, se voi non gli mettete innanzi qual cosa di concreto e di preparato, sapete voi come finirà? Sarà un'accolta di trentadue persone, che discuterà tesi astratte, con quelle divagazioni e digressioni e generalità che ne faranno un'Accademia.

È dunque necessario che il Consiglio plenario abbia in se stesso il modo di potersi rendere conto di quello, che io chiamo la parte concreta viva e reale dell'insegnamento. Perché la legge richiede che il Consiglio faccia una relazione quinquennale? Che cosa sono queste relazioni periodiche, che ora noi domandiamo che si facciano dal Consiglio? Vuol dire che il Consiglio non discute in astratto, ma con piena coscienza dell'andamento annuale della pubblica istruzione.

Perciò è necessario che ci sia una Giunta permanente, la quale non solo spedisca gli affari correnti, ma prepari gli affari più gravi al Consiglio plenario e soprattutto si renda conto essa del modo come stiano le cose, e ne dia notizia esatta nelle adunanze annuali. Chi volete che faccia questo? Forse gl'impiegati? Come pur vedo che si fa ne' Consigli provinciali.

Io sono stato per molti anni consigliere provinciale e relatore per l'istruzione provinciale. Ebbene, se mi domandate come vada la pubblica istruzione in Avellino, non ve lo saprei dire così per l'appunto, mancatomi il modo di pigliarne notizia per me stesso o per mezzo dei miei colleghi.

O il Consiglio superiore dev'essere una cosa seria, o non capisco perchè cosa ci stia a fare.

La Giunta permanente dee stare vigile at-

torno ai capi di servizio, perchè vegga in che modo siano applicate dall'Amministrazione le massime ed i principî dal Consiglio stabiliti ed approvati dal Ministro. Essa deve vedere in che modo si fanno le ispezioni e dee studiare tutto quel fascio di relazioni che ora giacciono polverose negli archivî. E suo compito è ancora di vigilare in che modo sono applicati i metodi e come procedono gli esami, e quali sono i libri che corrono per le scuole. Di tutto questo dee riferire al Consiglio plenario.

L'onorevole Senatore Cremona ha dette molte belle cose sopra questo argomento, ed io ne lo ringrazio. Una Giunta così bene preparata ed istruita è una condizione senza la quale non può utilmente funzionare il Consiglio superiore.

Io, nel mio progetto, credeva che si dovesse riunire una volta all'anno, e credo che l'esperienza dimostrerà che non si possa fare altrimenti, giacchè le riunioni nelle vacanze pasquali non saranno che una sessione straordinaria per le cose che non patiscono indugio; e la vera sessione sarà quella d'autunno.

Io credo bene che in questo ritratto ci sia un po' di poesia, come nella Relazione dell'onorevole Giorgini c'è stata un po' d'ironia. C'è un po' di roseo, forse un po' troppo d'immaginazione. De' punti neri ci saranno; non siamo angeli, siamo uomini impastati di carne, e questa benedetta carne ce ne farà delle sue. Perciò niente dura, tutto si trasforma. Venuto il tempo per l'antico Consiglio, verrà anche per questo nuovo. Il Giorgini ha fatto un ritratto di artista, delineando con molto spirito le varie impressioni che fece il progetto negli Uffici del Senato. Forse la sua ironia ha provocato un po' di poesia dal canto mio. Ma come stanno le cose, signori Senatori, se voi approverete il progetto, non sarà certo un monumento da ispirare orgoglio; che orgoglio? Noi non pretendiamo alla gloria e neppure alla lode; eppoi l'orgoglio è roba satanica. Siamo tutti onesti operai, consacrati al bene pubblico. Pure sarà una riforma temperata, ormai matura, che produrrà buoni e sani frutti. L'effetto sarà che da un lato avremo un Consiglio più adatto agli alti fini a' quali è destinato; e dall'altro sarà un primo passo verso quella legittima parte d'influenza a cui hanno pure un certo diritto le Università: cosa di cui dovremmo rallegrarci, perchè rivelerebbe il progresso

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1880

delle Università, che è insieme progresso della nostra coltura superiore.

Questa è la mia convinzione. Ed ora non mi resta che ringraziare il Senato della sua benevolenza e raccomandare il progetto di legge alla sua saggezza ed al suo patriottismo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola per un fatto personale.

Senatore PANTALEONI. Non mi meraviglio che in una lunga discussione, e soprattutto quando si tratta di una discussione generale della legge, io mi sia male espresso, oppure abbia avuto la sventura di essere stato mal compreso. Ed è singolare veramente che mi trovi attaccato precisamente in senso opposto, e dal signor Ministro per un lato, e dall'onorevole Cremona per l'altro.

L'onorevole Ministro ha compreso che io intendessi che il Consiglio Superiore per me fosse un Consiglio scientifico, e che quindi temessi che la scienza che io chiamava attuale si trovasse poi in collisione con quella che mi permisi chiamare *tradizionale*.

Non ritorno sulla discussione, naturalmente. Leggerò solo queste parole, giacchè ho sotto gli occhi le bozze di stampa: Io dico, « se non m'inganno, sopra ventitrè o ventiquattro mansioni che vi hanno nel regolamento 29 novembre 1874 come proprie del Consiglio Superiore, ve ne sono *due* giudiziali, *due* scientifiche e quasi *venti* amministrative »; e dietro questo ho mantenuto che il Consiglio Superiore fosse almeno quale esso è attualmente, e secondo la legge Casati, un Consiglio anzitutto *amministrativo*; ed è per questo anzi che io combatteva che vi si mettesse dentro un soverchio elemento scientifico, e soprattutto di scienza pura.

Avrò torto, avrò ragione, non lo so; ma questo almeno era il mio concetto - certo intieramente contrario a quello che l'onorevole Ministro mi attribuiva -; ed è perciò che ho creduto mio dovere di rettificare l'interpretazione data dal signor Ministro al mio dire.

Giacchè ho la parola vorrei, se il signor Ministro me lo permette, chiedergli spiegazione sopra due punti che non ho forse bene inteso, ma che interessano tutto il resto della discussione degli articoli che avremo a fare.

Se non erro, l'onorevole signor Ministro crede che il nuovo Consiglio superiore sia inteso non

solamente alla realizzazione ed alla attuazione della legge Casati, ma alla realizzazione ed attuazione di un suo progetto, o modificazione importante della legge quale egli in questo momento medita, mulina nella sua mente.

Questo è il primo punto: il secondo è il seguente:

Leggendo la Relazione con la quale è stato presentato il progetto, vi ho trovato alcune frasi, e sono queste:

« Costituito di tal guisa il Consiglio più di scienziati che di amministratori era evidente di elevare le attribuzioni sue specialmente allo studio ed alle deliberazioni degli affari più importanti che riguardano l'ordinamento scolastico e la scienza ».

E questo andrebbe d'accordo coll'idea che mi son fatta del concetto che l'onorevole Ministro avrebbe espresso (ed egli mi par che accenni col capo che non ho male inteso).

Però soggiunge in seguito:

« La determinazione di queste attribuzioni particolari sarà studiata con molta cura e verrà *approvata con decreto sovrano* ».

Ora confesso che questo per me è soverchiamente indigesto.

Che si abbia da innovare la legge o modificarla e che ciò si debba fare per decreto reale, è un'abitudine codesta che pur troppo è entrata nell'uso, ma che io non posso approvare in nessun modo, e che non posso accettare certamente perchè sarebbe contraria alla legge.

Io credo che se si hanno da fare delle modificazioni, per quanto io abbia intera fiducia nell'onor. Ministro, si debbano fare per legge, e quindi io vorrei un affidamento dall'onorevole Ministro che non saranno fatte per decreto sovrano delle modificazioni interessanti, giacchè i decreti devono essere per l'esecuzione materiale della legge, non per rinnovare in alcun modo la legge medesima o cambiarne lo spirito o le disposizioni.

Confesso altresì che se realmente il nuovo progetto del Consiglio superiore deve rispondere ad un futuro contingente disegno di legge, io mi trovo interamente incapace di poterlo giudicare, mi dichiaro incompetente, perchè confesso che quando discussi sopra la riforma proposta, io lo facevo sempre colla mansione, colle idee della legge Casati.

Se però il progetto deve rispondere ad altro

concetto non ancora formulato, può essere benissimo che l'introduzione di un elemento più scientifico possa essere utile; ma certo nè io, nè altri che non sia nel segreto potrà mai giudicarlo. E giacchè parlo di fatto personale accennerò a quello cui mi aveva dato luogo l'onorevole Cremona, il quale invece di trovare che io volevo un Consiglio superiore troppo scientifico, mi ha incolpato di volerlo di impiegati, perchè certamente io non mi sono molto mostrato favorevole che vi si introducesse un elemento scientifico, e tanto meno scientifico puro, e combattei anzi con quelle parole, che ha richiamato l'onor. Ministro, l'influenza che questo elemento scientifico potrebbe avere, secondo me, pregiudicevole, nell'ordinamento del nostro insegnamento e nell'amministrazione devoluta al Consiglio superiore.

Quanto a rispondere all'obiezione fattami dall'onor. Cremona, io non ho che una replica da fare. Mi riporto al Consiglio ordinario quale è stato finora. Pare a lui che sia un Consiglio di impiegati? Io era, e persisto ancora, nell'opinione (finchè almeno non venga un altro progetto di legge) che l'attuale Consiglio, dove fosse stato rinnovato, sarebbe stato ancora il migliore dei Consigli che potessimo avere nello stato attuale della nostra legislazione, e in questo mi trovo quindi in accordo con la minoranza dell'Ufficio Centrale.

La dimostrazione che il Consiglio superiore non sia composto d'impiegati l'avete nel fatto che il Consiglio superiore, fino ad ora, fu composto quasi sempre di 16 professori. Se dunque io parteggio pel Consiglio superiore attuale, parteggio per un Consiglio che accoglie circa 16 professori e de' quali l'onor. Cremona ha fatto anzi amplii elogi.

L'onor. Cremona, mi dirà che in tal modo questi professori si tolgono all'istruzione; ed io risponderò che non sono tolti all'istruzione, poichè sono appunto quasi tutti quei professori emeriti da lui ieri lodati e difesi, che credo possano e debbano prestare utilissimi servizi alla pubblica istruzione per la parte amministrativa per la loro lunga carriera ed esperienza.

Io adunque desidero il Consiglio superiore come è stato finora composto, cioè di scienziati e non d'impiegati, e dubito forte che col sistema elettivo per l'avvenire possano far parte

di esso tante menti elette quante finora ne ha possedute.

Con ciò chiudo il mio dire per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Ieri in proposito di alcune parole dette dal Senatore Cremona, io mi credetti in obbligo a nome dell'Ufficio Centrale, di chiarire bene che in questo progetto di legge s'intendeva mantenere e richiamare in pieno vigore tutte le disposizioni della legge Casati, in esso non modificate.

Or tra le disposizioni della legge Casati vi è quella che tutte le scuole dipendenti dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, sono sotto la giurisdizione del Consiglio superiore, compresi, s'intende, gl'istituti tecnici, i quali sono ora ritornati sotto la dipendenza del Ministero di Istruzione.

Io dissi altresì che quell'ufficio speciale che si vuol far compiere da un Comitato speciale è, per la legge Casati, compiuto da una Sezione del medesimo Consiglio, perchè il Consiglio si dividerà in sezioni, appunto al fine di provvedere ai minuti affari dei vari rami dell'insegnamento.

Il Ministro ha dichiarato che io aveva bene interpretato la legge Casati, l'attuale progetto di legge avendo affermato che gli istituti tecnici debbano rientrare sotto la giurisdizione del Consiglio superiore, e che debba perciò cessare questa anomalia la quale non ha più ragione di essere, l'esistenza cioè di un Consiglio speciale.

Alcune delle ultime parole dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, fanno temere che questo concetto non sia ora interamente quello del Ministro medesimo.

E siccome quando si discute una legge di questa importanza è dovere di eliminare tutti gli equivoci che possono sorgere intorno alla interpretazione di essa, così io mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole signor Ministro su questo punto.

L'onorevole signor Ministro poc' anzi disse: S'introdurrà nel Consiglio superiore della Pubblica Istruzione qualche elemento che rappresenti l'istruzione tecnica, al fine che serva di anello di congiunzione tra il Consiglio speciale

attualmente esistente e questo Consiglio generale.

Parrebbe, se pure non ho male inteso, che per effetto di questo pensiero continuerebbe ad esservi il Consiglio speciale per gli istituti tecnici, il quale avrebbe una specie di delegazione nel Consiglio generale per gli affari che potessero richiedere una relazione reciproca.

Non è questo il pensiero della legge Casati, nè certamente quello del progetto attuale, giacchè nel progetto attuale eravi quel primo articolo che l'Ufficio Centrale sopprime, perchè lo credette superfluo essendo implicito nella piena restaurazione della legge Casati ciò che era contenuto in quell'articolo: cioè che il Consiglio rappresentava tutti i rami ed i gradi principali dell'insegnamento, e che perciò si divideva in sezioni.

All'Ufficio Centrale parve superfluo, poichè la legge Casati aveva già detto questo. Quindi questo Consiglio speciale degli istituti tecnici deve diventare niente altro che una Sezione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Come sezione avrà quel tanto di vita autonoma che conviene abbia, avrà cura speciale degli istituti tecnici, come le Sezioni che intendono o all'istruzione superiore, o a quella secondaria classica, o a quella elementare, fanno per il ramo d'insegnamento loro affidato.

Su di questo credo sia importante intenderci. E ad evitare gli equivoci, io fin d'ora avviso che mi riservo di parlare all'art. 6, perchè è bene che richiami l'attenzione del Senato su di un punto del progetto.

Vi è il Consiglio plenario e la Giunta. In verità la legge Casati, che non considerava questi due enti separati, ma il solo Consiglio unico, applica la divisione in sezioni al Consiglio.

Per effetto della nuova legge è chiaro che la divisione in sezioni deve invece applicarsi alla sola Giunta, giacchè gli affari riservati al Consiglio plenario sono di tale natura da non comportare deliberazioni in sezioni; anzi, da essere trattati coll'intervento del più gran numero possibile di consiglieri.

Non sarà dunque superfluo dichiarare che la divisione in sezioni va applicata non tanto al Consiglio quanto alla Giunta, al fine di trattare i molteplici e minuti affari correnti dei vari gradi e rami d'insegnamento.

E qui, poichè ho la parola, desidererei di togliere dalla mente d'alcuno il timore che ispira l'istituzione della Giunta permanente, che cioè menomi l'importanza del Consiglio.

Signori, le attribuzioni importanti sono tutte del Consiglio plenario.

Tutte le questioni importanti saranno trattate in comune, precisamente perchè richiedono e maturità di consiglio e pienezza ed abbondanza di lumi e diversità di sorgenti da cui questi lumi emanano, e nello stesso tempo richiedono tutta la guarentigia possibile, e perciò solennità nella discussione.

Infatti il Consiglio plenario eserciterà quelle attribuzioni che per legge competono al Consiglio superiore; nella preposta dei professori; giudicherà dei mancamenti dei professori, nel qual caso non è più consultivo, ma è giudice inappellabile.

Alla Giunta non restano che gli affari minuti e di minore importanza, come l'interpretazione dei regolamenti e l'applicazione ai casi speciali.

Non voglio farvi la lista di tali affari, di poca importanza è vero, ma che pure richiedono essere trattati da persone che hanno pratica e perizia nell'insegnamento, e non possono perciò essere affidati a semplici burocratici.

Ciò premesso, dirò che a togliere quest'equivoco all'art. 6 proporrò di aggiungere la dizione che: *la Giunta potrà dividersi in Sezioni*, onde non nasca il dubbio che potrebbe far nascere la legge Casati, cioè, se la divisione in Sezioni si debba applicare al Consiglio superiore o alla Giunta.

Io scolpirei il pensiero che tra queste Sezioni ve ne debba essere una destinata all'istruzione tecnica, in modo che abbia quel tanto di autonomia ch'essa debbe avere e che entri di piena regola come parte integrante del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

E giacchè ho la parola, desidero di aprire tutto l'animo mio sentendo la responsabilità grave che incombe a me che ho dato il voto a questa legge e che l'ho difesa con maggior calore, con maggior forza degli altri componenti dell'Ufficio Centrale.

Io ritengo che un Governo autorevole potrebbe fare delle buone scelte di consiglieri d'Istruzione, tanto buone e competenti quanto quelle che vengono dal Corpo insegnante stesso.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1880

Non è dunque per la qualità delle persone che verranno da queste elezioni che io mi sono affrettato ad accogliere con grandissimo calore questa riforma. Mi sono affrettato, o Signori, per un pensiero, direi, di opportunità; ed il pensiero di opportunità è che, per varie ragioni, l'attuale Consiglio aveva perduto quell'autorità morale e quella efficacia di azione, non presso il Corpo insegnante, poichè la cooperazione continua che ci ha dato il Corpo insegnante nell'esercizio di varie incombenze mostra che questa fiducia non era invero scossa, ma l'ha perduta presso la pubblica opinione, presso i poteri dello Stato, presso le Assemblee politiche, o almeno una delle Assemblee politiche.

E questo avvenne dal giorno che i Ministri ci abbandonarono ai primi attacchi che furono fatti all'operato del Consiglio superiore d'istruzione, che pure è una istituzione dello Stato, facendo una così debole difesa, ed in risposta alle accuse affrettandosi a presentare la proposta di riforma, la quale parve perciò non essere ispirata dal desiderio di applicare nuovi principî, ma muovere da quelle accuse. Fu tale il battesimo di questo progetto di legge.

Ed infatti tutt'altro è una iniziativa di riforma che si prende partendo da principî generali, tutt'altro è una iniziativa che si prende l'indomani di accuse debolmente respinte.

Il Governo ha voluto da sè abbandonare questa parte della sua autorità, di scegliere cioè le persone che crede più competenti a giudicare in materie scolastiche; il Governo l'ha abbandonata. L'autorità morale del Consiglio fu scossa nel pubblico e nelle Assemblee politiche, ed affievolita la fiducia reciproca tra quel Consesso ed il Ministro che ne è il capo.

Inanzi ai Ministri, che alle accuse rispondono col progetto di riforma, vi può essere quella fiducia reciproca?

Quindi l'azione del Consiglio è diventata più lenta, incerta e meno efficace.

È dunque sorto il bisogno che al posto dell'attuale Consiglio ne sorga altro, che rappresenti egualmente il pensiero degl'insegnanti e difenda in seno dell'Amministrazione gl'interessi della scienza; non importa se scelto in uno o altro modo, purchè riesca ad ispirare la fiducia ed avere autorità morale presso il Governo, il pubblico e le Assemblee politiche.

Signori, nei Governi costituzionali, nei Governi parlamentari non vi è solo da premunirsi contro gli abusi ed i pericoli che vengono dai componenti il potere esecutivo, c'è da premunirsi anche contro gli abusi e le usurpazioni di ingerenza tecnica de' singoli componenti il potere legislativo.

Per il che giovano i Consigli tecnici.

Se un Ministro della Guerra non avesse Corpi tecnici sulla cui autorità morale potesse appoggiarsi innanzi ai Corpi legislativi per difendere alcune misure riguardanti, per esempio, l'ordinamento dell'esercito o le fortificazioni, si correrebbe il pericolo che l'uno o l'altro membro dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento imponga le proprie idee individuali su tali materie. Così anche potrebbe avvenire che, mancando la fiducia nel Consiglio d'istruzione, qualche singolo componente del Parlamento, che è stato eletto per altri titoli ed altri fini, riesca a sostituirsi da sè solo all'ufficio di un Consiglio tecnico, e faccia valere nella direzione dell'insegnamento le proprie idee in luogo del pensiero maturo di coloro che furono nominati al fine speciale d'illuminare il Governo sulle cose di insegnamento.

Essendo mancata l'autorità morale del Consiglio, Signori, penosissima fu la posizione di quegli uomini i quali, astretti dal sentimento del dovere, non hanno abbandonato il loro posto, come una sentinella che sta ferma lì sino a che non viene ad essere rimpiazzata. E noi vi chiediamo di essere rimpiazzati nell'interesse, credetelo, della scienza.

Signori, in questi momenti nei quali l'autorità morale del Consiglio superiore è calata, abbiamo veduto cose che io non vorrei che si riproducessero sistematicamente. Abbiamo veduto passaggi da una cattedra di una scienza ad altra cattedra di altra scienza, senza che un parer tecnico sia potuto intervenire; abbiamo veduto avviarsi nuovi regolamenti che turbavano tutta la istruzione secondaria, tutte le scuole da cui dipendeva l'avvenire dell'educazione del paese, senza consultare alcuno di quei Corpi scientifici, deputati appositamente per consigliare il Governo nella direzione del pubblico insegnamento.

Ed il Consiglio ha fatto il suo dovere. La legge non gli permetteva di protestare, ed esso non è mai uscito dalla sua competenza di con-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1880

sulente; non ostante che non consultato, esso dimessamente sottomise al Ministero i pericoli che scorgeva in quelle misure. Volle adempiere ai propri doveri, non ostante che non ignorasse che la sua azione non aveva forse alcuna efficacia nell'animo del Ministro.

Per coteste ragioni mi appiglio a qualunque forma di nomina di un nuovo Consiglio, purchè ce ne sia uno, che ispiri la fiducia al Governo ed ai legislatori.

Non mi importa molto il modo di elezione. Avrei accettato il progetto Magni come accettai quello attualmente in discussione. Col l'uno o coll'altro si avranno uomini competenti che hanno perizia nell'insegnamento e però daranno al Ministro i consigli suggeriti dalla scienza, sui quali il più delle volte non possono esservi due opinioni.

I cultori di studi, quantunque di principî opposti, convengono nei medesimi giudizi, quando si tratta di applicarli alla pratica degli affari.

Per queste ragioni mi appiglio a qualunque sistema.

Credetemi, colle elezioni che verranno dai Corpi, soprattutto col sistema proposto, il Consiglio avrà degli uomini competenti. Non si potrà più dire che il nuovo Consiglio sia qualche cosa d'inveterato, un'oligarchia, ecc.

I suoi pareri avranno nelle deliberazioni del Governo e del Parlamento l'influenza che debbono avere i pareri tecnici, e le opinioni individuali non potranno più prenderne il posto.

In questo periodo nel quale altre influenze si sono sostituite a quelle del Consiglio d'istruzione, abbiamo udito ventilarsi certe massime che, applicate, nuocerebbero al progresso degli studi; per esempio quella che gl'istituti scientifici, i laboratori debbono essere aperti a tutti, che a tutti sia permesso di usare degli strumenti e delle collezioni; che gli osservatori astronomici debbano essere pubblici, come una biblioteca; che gli assistenti degli istituti scientifici debbano essere imposti al direttore, e che questi non abbia il diritto di proporli, ecc.

Or queste massime non si sarebbero neppure ventilate se fosse esistito un Consiglio autorevole, che sarebbe stato certamente interrogato. Vengano dunque professori eletti in virtù di questa legge, e quelle regole, che sono ammesse in tutti i paesi civili, prevarranno.

Per queste ragioni io caldeggio vivamente

l'approvazione di questo progetto di legge, per crescere l'autorità del Consiglio nel paese, e presso il Ministro e presso i pubblici poteri. Come Consiglio consultivo, s'intende, esso non avrà che un'autorità morale, dando pareri ed avvisi ragionati.

Ed io intendo di proporre a suo luogo un emendamento al fine di accrescere l'autorità morale di questo nuovo Corpo, che risorgerà per effetto della nuova legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola per presentare un progetto di legge.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di prodotti ed arnesi di pesca a Berlino.

Prego il Senato di dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge, perchè il Governo, se il Senato si compiace di approvarlo, ha bisogno di disporre al più presto possibile dei fondi per far fronte alle spese.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro d'Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro fa istanza perchè questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi hanno opposizioni, s'intende dichiarato d'urgenza.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Sono un po' dispiacente che l'on. Senatore Cannizzaro abbia voluto appassionare un po' la discussione e scendere in un campo nel quale nessuno era entrato parlando a questa illustre Assemblea.

Mettiamo da banda, prego, le recriminazioni, tutta quella parte che si può chiamare retrospettiva, la cui responsabilità tocca un po' a

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1880

ciascuno, e soprattutto asteniamoci da qualunque allusione all'altro ramo del Parlamento od a persone....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per un fatto personale.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*.... Io farò una sola osservazione.

Me lo permetta, onorevole Cannizzaro; ella sa quanta stima ho per lei, che scelgo volentieri mio consigliere quando ho bisogno d'essere illuminato. Ella è un eccellente chimico e conosce assai bene il mondo fisico. Ma le composizioni chimiche ci aiutano poco a conoscere il mondo morale. Parmi che ella abbia confuso le cause occasionali, gli accidenti, le passioni, con le grandi cause storiche che conducono alle riforme ed alle leggi, e fatto la storia un po' come Voltaire, il quale con quella sua ironia superiore soleva beffeggiare il genere umano, deducendo i grandi effetti storici dalle piccole cause.

Signori, noi siamo qui in una grande Assemblea, dove non dovrebbe entrare se non ciò ch'è nobile e grande; siamo in una grande Assemblea che fa essa la storia e non dà ingresso a que' piccoli fenomeni che la storia suole obliare.

Dunque io dico: pensiamo a fare una buona legge. Rassereniamoci tutti, pensando che spesso nel mondo dal male nasce il bene, dal dolore nasce il piacere, e dal cozzo degli interessi e delle passioni nascono le grandi riforme. Il mondo è fatto così, proprio così; le lagnanze e le recriminazioni sono inutili.

Pensiamo dunque a fare una buona legge intorno al riordinamento del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dichiaro che non ho fatto allusione all'altro ramo del Parlamento.

Ho parlato di accuse, ma non ho detto ove fatte, nè le ho giudicate.

Ho deplorato soltanto che la proposta della

riforma sia venuta immediatamente dopo delle accuse, e ciò per spiegare la scemata autorità morale dello attuale Consiglio e l'urgenza di supplirlo con altro, votando questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È esaurito l'elenco dei Senatori iscritti. Pongo adunque ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvare sorga.

(Approvato).

È chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione particolare.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Sig. Ministro.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Prego l'on. Presidente di voler rimandare la discussione ad altro giorno, non potendo astenermi dal recarmi alla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Caracciolo Di Bella ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io volevo fare precisamente la medesima proposta che ha fatto l'on. Ministro della Pubblica Istruzione, attesa l'ora tarda per intraprendere così seria discussione.

PRESIDENTE. Dunque, secondo la proposta fatta di rinviare la discussione, questa è rinviata a lunedì.

Alle ore due dunque di lunedì si terrà seduta pubblica per la prosecuzione dell'ordine del giorno odierno.

La seduta è sciolta (ore 5).

## XIV.

## TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Comunicazione del progetto di legge trasmesso dalla Camera dei Deputati, relativo alla facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di estendere a 35 anni il termine di ammortamento dei prestiti fatti ai Comuni — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione — Avvertenze del Senatore Chiesi sull'articolo 1 e proposta di aggiunta del Senatore Giorgini Relatore dell'Ufficio Centrale, accettata dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Senatore Chiesi, approvata — Approvazione dell'articolo 1 — Varianti proposte dall'Ufficio Centrale all'articolo 2 — Svolgimento della proposta del Senatore Magni — Considerazioni del Relatore e del Ministro — Osservazioni del Senatore Pantaleoni — Parole del Senatore Majorana-Calatabiano per fatto personale — Risposta del Ministro — Parlano ancora i Senatori Pantaleoni, Cannizzaro, Amari, Majorana, Moleschott e il Ministro — Ritiro dell'emendamento Magni — Approvazione dell'art. 2. e degli articoli 3. 4. — Modificazioni proposte dal Senatore Cannizzaro a nome dell'Ufficio Centrale all'art. 5. — Avvertenze dei Senatori Finali e Alfieri, a cui risponde il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Caccia e risposta del Relatore — Approvazione dell'art. 5° — Aggiunta all'art. 6. proposta a nome dell'Ufficio Centrale dal Senatore Cannizzaro — Osservazioni del Senatore Cadorna C. — Proposta del Senatore Caracciolo di Bella accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'art. 6. coll'anzidetta proposta — Aggiunta proposta dal Senatore Cannizzaro all'articolo 7. — Sottoemendamento del Senatore Caracciolo di Bella — Adesione del Ministro all'emendamento dell'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Caracciolo di Bella, appoggiata dal Senatore Amari — Dichiarazioni del Ministro e ritiro dell'emendamento del Senatore Caracciolo — Proposta del Senatore Moleschott — Osservazioni del Senatore Casati e del Relatore — Ritiro dell'emendamento Moleschott — Approvazione dell'art 7. — Rinvio del seguito della discussione al domani.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica. Più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Dalla Presidenza della Camera dei Deputati ho ricevuto un messaggio col quale si trasmette al Senato un progetto di legge di

iniziativa parlamentare intitolato: « Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di prolungare i termini del pagamento dei prestiti fatti ai Municipi ».

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il se-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

guito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Il Senato ricorda che la seduta dell'altro giorno fu chiusa mentre si stava per intraprendere la discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per fare un'avvertenza intorno all'articolo 1.

A norma di quest'articolo, le disposizioni della legge 13 novembre 1859, che riguardano il Consiglio superiore, andranno in vigore in tutto il Regno colle modificazioni che vengono indicate in appresso. Senonchè io osservo che nella Relazione dell'Ufficio Centrale; a pagina 5, si dice: « Noi abbiamo soppresso nel progetto in esame tutte le disposizioni ricavate dalla legge del 13 novembre 1859, e riprodotte nella nuova, senza nessuna modificazione. La legge del 13 novembre 1859 non essendo abrogata, se non che nelle parti contrarie alla nuova, la ripetizione delle stesse disposizioni in due leggi diverse era per lo meno inutile ».

Sta bene la disposizione dell'art. 1 per le provincie nelle quali la legge Casati è stata pubblicata; ma vi sono provincie nelle quali la legge Casati non è stata pubblicata, e lo dice la stessa Relazione dell'Ufficio Centrale sul principio:

« Ma la legge del 1859 non fu mai pubblicata nelle provincie di Napoli e di Sicilia; e la legalità del decreto del 21 novembre 1865, col quale la sua giurisdizione fu estesa alle dette provincie, come quella di altri decreti che lo avevano a più riprese e in diversi modi rimangiato, fu contestata in diverse occasioni ».

Ora, in queste provincie, dove la legge Casati non fu pubblicata, e per conseguenza non fu pubblicato neppure il capitolo che riguarda il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione,

non avremo che le modificazioni portate dalla presente legge, ma mancheranno tutte le altre disposizioni che costituiscono la base del Consiglio superiore, le quali disposizioni non sono state ripetute nella legge presente. Per riparare a questo inconveniente, a mio parere, il Ministero deve provvedere affinchè tutta la legge che riguarda il Consiglio superiore della Istruzione Pubblica colle relative modificazioni fatte dalla presente legge, possa essere pubblicata in tutte le provincie del Regno.

Questa è la dichiarazione che ho creduto di dover fare, onde evitare delle difficoltà e delle eccezioni che si potrebbero fare in seguito sulla efficacia e validità delle disposizioni relative al Consiglio superiore di Pubblica Istruzione in alcune provincie del Regno.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'osservazione dell'onor. Senatore Chiesi è perfettamente corretta.

Se la disposizione ch'egli desidera non è stata inserita nell'articolo 1 del nostro progetto, è che l'Ufficio Centrale ha supposto che il signor Ministro avrebbe provveduto a che, insieme alla presente legge, fossero pubblicate tutte le disposizioni a cui la legge si riferisce, e che devono con essa entrare in vigore, anche nelle provincie dove la legge Casati non fu mai pubblicata.

Tuttavia è ancora più corretto e più cauto inserire nell'articolo stesso della legge una disposizione espressa, la quale ordini che insieme colla legge presente dovranno essere pubblicate le *disposizioni* della legge del 13 novembre 1859, che riguardano il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, e alle quali la legge presente si riferisce. Dico le *disposizioni* concernenti il Consiglio superiore e non la legge del 13 novembre 1859, giacchè la pubblicazione della intera legge avrebbe effetti che andrebbero molto al di là delle intenzioni del Senato.

L'Ufficio Centrale accetta quindi l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Sono lieto che le mie osservazioni sieno state accolte dall'Ufficio Centrale. Io non ho presentato un concreto emendamento e però mi rimetto intieramente all'Ufficio

stesso per la forma dell'aggiunta che dovrebbe farsi a quest'articolo 1.

PRESIDENTE. Allora invito l'Ufficio Centrale a stilizzare l'aggiunta che dovrebbe farsi a quest'articolo.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone l'aggiunta all'articolo 1 nei termini seguenti:

« Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore saranno pubblicate in appendice alla presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta quest'aggiunta?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Una dichiarazione di questo genere mi pare sia molto opportuna, perchè è perfettamente conforme allo spirito della legge. Io accetto quindi l'aggiunta che viene proposta.

Senatore CHIESI. Aderisco anch'io pienamente alla forma dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è così concepito: « Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore saranno pubblicate in appendice alla presente legge ».

Chi intende di approvare quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo 1 coll'aggiunta testè approvata:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

« Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore saranno pubblicate in appendice alla presente legge ».

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai Corpi scientifici sotto indicati, e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle Facoltà di scienze, istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione, e sezione di scienze dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di diritto;

Quattro dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze e scuole veterinarie.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola su questo articolo spetta per primo al Senatore Pantaleoni, perchè già iscritto.

Senatore CANNIZZARO. Scusi signor Presidente, ho domandato la parola per dar lettura di alcuni emendamenti che l'Ufficio Centrale propone all'articolo secondo d'accordo col signor Ministro.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore CANNIZZARO. Al secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole *per la relativa proposta*, si direbbe: *dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici sottoindicati, e nelle proporzioni seguenti*.

La ragione di questo emendamento fu la necessità di togliere il dubbio se vi fossero compresi i professori straordinari oltre agli ordinari.

Un secondo emendamento si fa al terzo comma per la regolarità della nomenclatura, e cioè, dopo le parole *delle Facoltà di scienze*, si aggiunge *matematiche, fisiche e naturali dell'istituto*, ecc., come nel testo stampato, e dopo le parole *e sezione di scienze*, si aggiunge la parola *naturali* con quel che segue nel testo stampato.

Finalmente all'ultimo comma, alle ultime parole, *scuole veterinarie*, devono sostituirsi le seguenti: *e scuole superiori di veterinaria*. Deve poi farsi la seguente aggiunta, sempre allo scopo di non dar luogo a dubbi « *I professori di chimica farmaceutica voteranno nella Facoltà*

di medicina; i professori della scuola di agricoltura di Pisa voteranno nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali di quell'Università ».

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore Cannizzaro di trasmettere al banco della Presidenza i testè letti emendamenti.

Rileggerò ora l'articolo come venne emendato.

#### Art. 2.

Il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta, dai professori ordinari e straordinari, dai Corpi scientifici sotto indicati e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'istituto tecnico superiore di Milano, scuole d'applicazione e sezione di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano, e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di diritto

Quattro dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria.

I professori di chimica farmaceutica voteranno nella Facoltà di medicina, i professori delle scuole d'agricoltura di Pisa voteranno nelle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali di quell'Università.

PRESIDENTE. Il signor Ministro è d'accordo coll'Ufficio Centrale?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Queste modificazioni sono state fatte d'accordo con me, quindi non posso a meno di accettarle.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al signor Senatore Pantaleoni.

Senatore MAGNI. Permetta, anch'io domando la parola, perchè debbo svolgere un emendamento a questo secondo articolo.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Senatore Pan-

taleoni se egli intende parlare sulla massima dell'art. 2 o su qualche emendamento.

Senatore PANTALEONI. Parlo sulla massima dell'articolo; però sono dispostissimo a cedere la parola all'onorevole Senatore Magni.

PRESIDENTE. Dunque la parola spetta al signor Senatore Magni per svolgere il suo emendamento all'art. 2.

Senatore MAGNI. Io prendo la parola per sostenere il mio emendamento, comunque abbia la convinzione di fare opera vana.

Il mio emendamento è stato accusato di due difetti, dei quali intendo di scagionarlo, sebbene io creda di aver chiaramente dimostrato che questi difetti non esistono.

Dagli onorevoli Senatori che hanno preso la parola nella discussione generale, e cioè dall'onorevole Cantoni, dall'onorevole Caracciolo e dall'onorevole Cremona, si disse che il mio emendamento era meno liberale.

Io voglio dimostrare che questo emendamento non è punto meno liberale di quello che accettano gli onorevoli preopinanti.

Io, è vero, limito il diritto di eleggere ai professori ordinari delle Università primarie, e non solo limito a queste il diritto di elezione, ma limito ancora la eleggibilità ai soli professori ordinari delle Università primarie.

Orbene, siffatta limitazione significa soltanto quello che dissi nel mio discorso. Leggo le parole del mio discorso:

« Colla mia proposta io non intesi che siano rappresentate tutte le Facoltà, ma solo di fare rappresentare gl'interessi scolastici da persone che fossero competenti in ogni disciplina insegnata ».

Ora dunque il movente della mia proposta non era già quello di escludere dall'elezione e dall'eleggibilità i professori straordinari delle Università primarie, e gli ordinari delle secondarie, ma era soltanto la persuasione che nei professori ordinari delle Università primarie si trova il personale competente in tutte le questioni che al Ministro piacesse di sottoporre al Consiglio superiore. Piuttosto rivolgeri ai miei contraddittori la considerazione che, coll'estendere alle Università secondarie la facoltà di eleggere i membri del Consiglio superiore, non fanno che prendere una seconda copia di ciò che possono prendere dalle Uni-

versità primarie; una seconda copia e più incompleta.

Allargando, come essi vorrebbero, il diritto di elezione e il diritto di eleggibilità, non vengono già ad estendere la competenza, ma aumentano soltanto il numero degli elettori e degli eleggendi. Per estendere la competenza bisognerebbe arrivare almeno ai licei, imperocchè il personale insegnante dei licei non ha importanza minore di quella che abbiano i professori insegnanti delle Università minori, almeno avuto riguardo allo scopo del relativo insegnamento.

Con ciò viene naturalmente ad essere mostrato colla mia proposta che la competenza esiste, ed esiste per ogni questione. Imperocchè, o si tratta di questioni relative alla Facoltà medica, ed allora si trovano i presidi delle otto Università primarie del Regno; o di questioni relative alla Facoltà giuridica, ed allora si hanno i presidi delle Facoltà di diritto delle otto Università del Regno; o si riferisce a questioni di pertinenza della Facoltà fisico-matematica e scienze naturali, e allora si trovano del pari gli otto presidi i quali sono pur competenti nelle questioni relative al gruppo scientifico dei licei. Lo stesso può dirsi delle otto Facoltà primarie filosofiche, filologiche e storiche, imperocchè queste sono perfettamente competenti nelle materie riferibili al gruppo delle materie corrispondenti che si insegnano nei licei.

Il mio sistema adunque non è men liberale, perchè è tutto elettivo e non limita troppo nel Ministro la scelta dei membri del Consiglio superiore inquantochè tale scelta deve cadere fra 96 professori ordinari delle otto Università primarie del Regno.

Ora io credo che quando il Ministro ha da poter scegliere sopra 96 professori ordinari, non potrà certo dirsi che abbia molta limitazione. Io credo anzi che ne abbia molta più col metodo sostenuto dalla Commissione.

Difatti, la Commissione vuole che 16 di questi membri siano eletti dai professori ordinari e straordinari delle Facoltà delle Università primarie e secondarie del Regno, altri 16 dal Ministro.

Lascio di osservare che per ora almeno i professori straordinari sono eletti di anno in anno.

Quindi questi professori che devono essere d'anno in anno confermati, sono anche elettori dei membri del Consiglio superiore.

E per quanto si vogliano metter da parte gl'interessi personali, questi interessi si risentono sempre anche quando non appaiono.

Così non solo si risentiranno per i professori straordinari delle Università primarie che debbono necessariamente aspirare alla promozione a professori ordinari, ma molto più per gli straordinari delle Università secondarie.

Quindi è naturale che nel loro voto il criterio non sarà soltanto quello di scegliere le persone più adattate all'ufficio che deve loro affidarsi, ma ci sarà un poco d'interesse personale a somiglianza di ciò che un onorevole preopinante accennava in riguardo all'elezione politica dei Deputati, quando asseriva che il Deputato ha sempre un certo legame coi suoi elettori.

Ora, quando si ha un professore ordinario, il quale ha raggiunto la posizione più elevata della sua carriera e non ha nulla da temere, non vedo davvero chi potrebbe influire a determinare il suo voto piuttosto in un senso che in un altro. Dunque mi pare che (non fosse altro da questo punto di vista) appaia evidente come i professori straordinari delle Università primarie e gli ordinari e straordinari delle Università secondarie non convenga che sieno né elettori, né eleggibili del Consiglio superiore.

Ho detto che colla proposta dell'Ufficio Centrale il Ministro si troverà ad avere una limitazione di scelta maggiore di quella che avrebbe colla proposta mia, e credo di poterlo dimostrare. Difatti col sistema proposto dall'Ufficio Centrale, scelti i primi sedici, il Ministro si troverà a dover scegliere gli altri sedici fra quei professori insegnanti nelle Università, i quali non furono indicati e scelti dalle Facoltà; quindi non sarà fatta a quei professori scelti dal Ministro una posizione soddisfacente; mi pare insomma che dovrebbero rimanere meno contenti di quelli che furono indicati prima dalle Facoltà. Se poi il Ministro non potrà sceglierli nelle Facoltà, dovrà sceglierli fuori, e non avrà per una buona scelta tutte quelle facilità che può desiderare; quindi troverà delle persone che possono essere coltissime, ma nel tempo stesso poco esperte dell'andamento delle cose scolastiche; quindi potrà aversi un Consiglio il quale

non abbia veramente tutta quella competenza che sarebbe necessaria.

Nel mio emendamento il Consiglio si riunisce due volte all'anno presso il Ministro; è naturale che con questa disposizione si sopprimerebbe la Giunta e per conseguenza si sopprimerebbero le riunioni mensili.

Ora, volendo conservare la Giunta e le riunioni mensili, bisogna conservare al Consiglio superiore e quindi al Ministro tutte quelle piccole attribuzioni alle quali alludeva nella seduta di sabato l'onorevole Cannizzaro, e cioè che di 20 o 24 affari 19 o 20 sono tutti di così poca importanza che dovrebbero risolversi presso i Consigli accademici se si tratta di questioni universitarie, o presso i Consigli scolastici provinciali se si tratta di cose relative all'istruzione secondaria e primaria.

Quindi colla mia proposta si favorisce anche il decentramento amministrativo; tanto che non comprendo davvero come si sia potuto dire che colla proposta stessa, invece di decentrare, si accentra moltissimo, mentre è evidente che si sgombrerebbe il Ministero di molti affari la cui soluzione sarebbe rinviata alle sedi naturali, cioè ai Consigli accademici ed ai Consigli scolastici provinciali.

Nè vale il dire che non converrebbe rimettere certi affari ai Consigli scolastici provinciali, dacchè questi Consigli, facendone parte il provveditore agli studi e il preside del liceo nominati dal Ministro, hanno tutta la competenza ed autorità che può richiedersi.

D'altronde, dove si tratta di questioni gravi, possono queste rimandarsi alle sedute delle vacanze pasquali ed a quelle dell'autunno.

Parmi così di avere abbastanza dimostrato che colla mia proposta il Consiglio superiore sarebbe liberato da moltissimi di quegli affari, che hanno la loro sede naturale nei Consigli accademici delle Università e nei Consigli scolastici provinciali.

Secondo il mio emendamento, il preside avrebbe il duplice ufficio di preside della Facoltà, e di membro del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica. Ne seguirebbe che la funzione di membro del Consiglio superiore non sarebbe che una funzione annessa all'ufficio di preside delle Facoltà universitarie. L'onde potrebbero tenersi soddisfatti anche coloro

i quali vorrebbero sopprimere il Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore non esisterebbe come un Corpo a sè, ma esisterebbero bensì delle funzioni, le quali apparterrebbero a questi presidi delle Facoltà universitarie. Di più, ritengo che l'ufficio dei membri del Consiglio superiore dovrebbe essere retribuito, mentre non è retribuito quello di preside. Orbene, con quella stessa spesa che si dovrebbe stabilire, e che anche presentemente si sostiene per retribuire i membri del Consiglio superiore, senza punto aumentarla, si verrebbe a retribuire eziandio l'ufficio del preside delle Facoltà.

L'onorevole Ministro nel suo discorso non fece conto di questa proposta; ma io desidero ch'egli manifesti la sua opinione in proposito. Non mi par giusto, nè so vedere per quale ragione, non si debba retribuire l'ufficio di preside delle Facoltà, mentre veggo essere retribuiti taluni uffici, che non hanno certo importanza superiore. Ad esempio, il direttore delle scuole agrarie, di quelle veterinarie, delle scuole degli ingegneri, ha una retribuzione speciale; orbene, perchè l'ufficio di preside delle Facoltà universitarie dev'essere completamente gratuito?

È però naturale che, trattandosi di funzioni gratuite, attualmente il preside se ne incarichi poco. Ma se si dessero a' presidi le funzioni eziandio di membri del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica e se fossero retribuiti, in tal caso si troverebbero senza dubbio dei presidi, i quali risponderebbero a tutte le esigenze che si collegano coll'ufficio di preside e di membro del Consiglio superiore.

Un altro vantaggio presenta ancora la mia proposta rispetto al preside delle Facoltà delle Università primarie. Lo Statuto — notai anche questo — non ammette che il professore ordinario nelle Università primarie possa essere nominato Senatore.

Lo Statuto nell'art. 33 comprende soltanto i membri delle Accademie Reali.

Ma, veramente, un membro d'una Accademia non credo che debba avere una considerazione maggiore di quella che si conviene accordare ai professori ordinari delle Università primarie, cioè a quelli che hanno raggiunto il massimo grado nell'insegnamento. Nè d'altronde si può pensare a modificare lo Statuto; ma senza modificare lo Statuto si può benissimo rendere

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

possibile un'interpretazione od applicazione benevola in favore dei professori ordinari.

Nello Statuto c'è la categoria dei membri del Consiglio superiore. Quando si è appartenuto per sei anni ad un Consiglio superiore si ha titolo ad essere Senatore. Se dunque i presidi delle Facoltà fossero nel tempo stesso membri del Consiglio superiore, evidentemente nelle nomine dei Senatori si potrebbe tener conto anche di questo personale che ha prestato per sei anni il suo servizio come membri del Consiglio superiore; sarebbe insomma allargata la categoria degli eligendi, e sarebbe compreso negli eligendi un Corpo che non dovrebbe esserne escluso. Quindi, per tutte queste considerazioni, io credo che il mio emendamento non sia meno liberale della proposta dell'Ufficio Centrale e risponda a tutte le esigenze del Consiglio superiore.

Io lo raccomando specialmente a coloro, i quali vogliono realmente fare una riforma del Consiglio superiore, perchè io comprendo che da taluni onorevoli preopinanti si voglia conservare la legge attuale, ed allora basterebbe dire al Ministro: Eseguite la legge e rinnovate il Consiglio, come prescrive la lettera e lo spirito della legge stessa. Ma coloro che vogliono realmente ed utilmente cambiare, e si accontentano della proposta dell'Ufficio Centrale, debbono certo convenire coll'onorevole Giorgini, il quale dice: questa legge lascia il tempo che trova.

Allora tanto vale far niente; ma volendo rinnovare, mi pareva che dovesse cambiarsi sostanzialmente la costituzione del Consiglio superiore, mentre colla proposta dell'Ufficio Centrale la sostanza resta immutata, e si cambia solo il modo di elezione di una parte del Consiglio.

E per vero, a che cosa giova l'introduzione del sistema elettivo, se le principali attribuzioni del Consiglio vengono deferite ad una Giunta di 15 membri, la quale può essere, almeno mi pare, liberamente composta dal Ministro?

Ora, se il Ministro può scegliere questa Giunta fra tutti i membri del Consiglio, non potrebbe anche formare la Giunta tutta dei membri nominati da lui?

E se non si volesse che egli possa nominare in questa Giunta tutti i membri di sua scelta, si dovrà pur convenire che si limiterebbe la li-

bertà d'azione del Ministro. D'altronde poi il Ministro dovrà aver riguardo alla residenza dei membri del Consiglio superiore, imperocchè se ne potrà aver taluni che stanno a Palermo, a Torino, ed anche di quelli che stanno in Sardegna.

Or bene; alle riunioni mensili, per quei piccoli affari che si vogliono mandare al Consiglio, dovranno essi venire a Roma una volta al mese per due o tre giorni onde risolvere quelle questioni, le quali avrebbero potuto risolvere, se membri del Consiglio accademico, nei luoghi ove è la loro dimora.

Per tutte queste considerazioni, io credo di dover insistere sul mio emendamento.

Desidero perciò che si metta ai voti, e se la mia proposta non sarà accettata, aderirò volontieri all'invito cortese che mi fece il Ministro, votando la legge, colla convinzione però che non si innuova nulla nel Consiglio superiore, come disse l'onorevole Relatore, il quale mostrò questa convinzione, anche non ostante le osservazioni fatte alla sua Relazione dall'onorevole Cremona, il quale, conchiudendo per accettare la legge come la propone l'Ufficio Centrale, ebbe gentilmente una stretta di mano dall'onorevole Giorgini, per significare: Siamo d'accordo nelle conseguenze, sebbene si discordi nelle premesse.

Dunque con questa convinzione che non si innuova nulla, potrò accordarmi coll'on. Ministro a votare la legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Relatore.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha naturalmente esaminato la controproposta dell'on. Magni con tutta l'attenzione, tutta la deferenza che gli era imposta dall'autorità grande del proponente, e dalla sua competenza, universalmente riconosciuta, in materia d'insegnamento. Tuttavia esso non ha potuto adattarsi ad accettare il suo emendamento.

L'on. Magni chiede due cose: prima, che sia soppressa la Giunta ristretta istituita dall'art. 6 del progetto dell'Ufficio Centrale; in secondo luogo, che il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione sia ridotto a due sessioni annuali dei presidi delle otto Università primarie convocati dal Ministro.

Quanto alla prima proposta, io non avrei che a ricordare le ragioni già dette, e per le quali l'Ufficio Centrale non solo stimò necessaria la

istituzione di quella Giunta, ma gli parve anche di vedere in essa una condizione indispensabile per l'introduzione dell'elemento elettivo nel Consiglio.

L'on. Magni fa, pare a noi, assai poco conto di quelle che egli chiama attribuzioni minori del Consiglio superiore. Queste attribuzioni hanno ai nostri occhi una grande importanza. Esse rappresentano tutta l'azione che lo Stato esercita sull'insegnamento, non per via di regolamenti generali, ma caso per caso, e giorno per giorno, applicando questi regolamenti, la efficacia dei quali dipende appunto dal modo con cui sono applicati, e che, male applicati, o non applicati, non sono più che un voto e un inganno. E non creda l'on. Magni che l'elenco di queste attribuzioni sia qualcosa d'arbitrario. Scorra il regolamento Bonghi, ch'egli ha sott'occhio, e vedrà che questo elenco non è che la conseguenza di un principio, l'applicazione rigorosa di questo principio. Esse derivano dalla natura, dall'essenza stessa del Consiglio superiore.

Cos'è il Consiglio superiore? è stato più di una volta dimandato nel corso di questa discussione. È un Corpo amministrativo o un Corpo scientifico?

Il Consiglio superiore (io l'ho detto) è un mediatore tra l'amministrazione e la scienza; dunque nè una cosa nè l'altra, o, se volete, le due cose insieme.

Non ci sono solamente in natura i contorni, le opposizioni, i contrasti; ci sono anche le armonie, le fusioni, i passaggi.

Cos'è quel lembo estremo, quell'orlo dei continenti e delle isole, che è alternativamente asciutto o bagnato dalle acque? Nè terra, nè mare.

Voi lo chiamate il lido.

L'onorevole Magni vedrà che le attribuzioni del Consiglio superiore, quali si trovano registrate nel suo regolamento, non sono, come io diceva, che l'applicazione rigorosa di questo principio. Bisogna dunque o cambiare la natura del Consiglio, o conservargli questa attribuzione.

Ma l'onor. Magni non intende, non vuole che tutte queste attribuzioni siano deferite al nuovo Consiglio elettivo. Che ne farà egli dunque? Il Consiglio soppresso lascia un'eredità che non può essere raccolta tutta dal nuovo; lascia sco-

perti de'servizi ai quali bisogna in qualche modo provvedere.

Io so bene che provvedere a questi servizi si può in molti modi; se vi sono affari nei quali non sia necessario il concorso di un Corpo più o meno scientifico, si possono questi affari rimandare al signor Ministro, che li risolverà coi suoi mezzi ordinari nelle competenti divisioni del suo Ministero. E se ciò non si crede, si può proporre che quelle attribuzioni siano deferite alle Facoltà universitarie, ai Consigli accademici locali, ovvero a uno o più Comitati speciali, istituiti presso il Ministro con un carattere più o meno scientifico, ma senza legame col Consiglio superiore.

Io non discuto nessuno di questi modi: l'onorevole Senatore Magni non ha fatto altro che indicarne alcuni come possibili; non ne ha proposto nessuno. Perchè la proposta dell'onorevole Magni potesse sostituirsi a quella dell'Ufficio Centrale, egli avrebbe dovuto fare l'analisi della materia che aveva tra mano. Avrebbe dovuto dirci, per tutte le attribuzioni che non passeranno al nuovo Consiglio, e per ciascheduna di esse, come egli intende di provvedere.

C'è insomma un'eredità che deve essere liquidata. Bisogna indicare chi saranno i successori, bisogna risolversi, bisogna scegliere.

L'onorevole Magni non l'ha fatto. La sua proposta è dunque da questo lato manchevole.

La seconda parte della contro proposta dell'onorevole Magni riguarda la composizione stessa del Consiglio superiore, che dovrebbe essere, a suo giudizio, tutto elettivo.

Anche qui io non avrei che a ricordare le considerazioni svolte nella mia Relazione a stampa, e per le quali un Consiglio tutto elettivo ripugnerebbe, secondo me, allo spirito di un governo rappresentativo.

L'idea di un Consiglio superiore tutto composto d'insegnanti, che affida non solo la direzione tecnica, ma anche la censura, la polizia dell'insegnamento a una classe speciale di cittadini, è abbastanza ardita.

Ciò che tempera quanto in una idea tale può parere eccessivo, è la scelta dei consiglieri lasciata al Ministro, e la facoltà che insieme gli è data di surrogarli. Pensateci bene: la scelta dei consiglieri è il solo legame che unisce il Corpo incaricato di dirigere e sorvegliare l'in-

segnamento al potere centrale e responsabile dello Stato. Rompete questo legame, e voi avrete sottratto all'azione, al controllo del Governo e del Parlamento il più delicato dei servizi pubblici, quello che tocca più da vicino gli interessi più cari e i sentimenti più intimi del paese.

E guardando la questione dal punto di vista scolastico, io non starò a ridire le ragioni che ebbi l'onore di esporre al Senato nella seduta di sabato, e che all'Ufficio Centrale fecero preferire lo scrutinio di lista alla rappresentanza delle Facoltà. E nemmeno domanderò all'onorevole Magni se egli crede proprio che le attitudini richieste per l'ufficio di preside d'una Facoltà e per quello di membro del Consiglio superiore siano assolutamente le stesse; se non possa darsi il caso che la persona indicata per uno di codesti uffici non lo fosse egualmente, e all'istesso grado, per l'altra.

Ma, c'è ai nostri occhi qualche cosa di molto più grave, ed è l'esclusione delle Università che egli chiama, e che, così per intenderci, si è convenuto di chiamare minori.

È questa una parola sulla quale bisogna spiegarsi.

Questa distinzione tra le grandi e le piccole Università non s'appoggia a nessun fondamento legale.

Tutta la differenza sta nello stipendio dei professori, e non è che una questione di Bilancio.

Ma questi professori sono poi eletti nello stesso modo, colle stesse forme, nelle stesse categorie di persone. Questi professori hanno gli stessi obblighi, gli stessi diritti, godono delle stesse guarentigie.

I gradi, che queste Università conferiscono, hanno pure lo stesso valore, gli stessi effetti legali.

L'Ufficio Centrale non ha dunque creduto di trovare in questa sola differenza di stipendio una ragione sufficiente per consacrare una distinzione, che a lui sarebbe parsa tanto odiosa e umiliante quanto poco giustificata.

Queste stesse ragioni non avrebbero, è vero, potuto applicarsi ai professori straordinari.

Certo tutte le questioni hanno molti lati, e, secondo il lato dal quale si guardano, può facilmente avvenire che si arrivi a delle conclusioni diverse.

Che la posizione stabile dei professori ordinari, oramai pervenuti all'apice della loro carriera, offra maggiori guarentigie della loro indipendenza, è ciò che afferma l'onorevole Magni e che non potrebbe negarsi.

Ma in favore dei professori straordinari potrebbe dall'altra parte osservarsi che essi rappresentano, che essi rinforzano nelle nostre Università l'elemento giovane e progressivo.

Potrebbe osservarsi che i professori straordinari non sono più nel fatto quello che furono per qualche tempo dopo la promulgazione della legge del 13 novembre 1859.

Istituiti da quella legge per dare corsi speciali non compresi nel quadro fisso delle Facoltà, sono ora in tutte le nostre Università chiamati indistintamente per darvi talvolta i più importanti tra gli insegnamenti obbligatori.

Noi abbiamo professori straordinari di clinica, di anatomia, di calcolo, di diritto civile, ecc.

E io proverei qualche ripugnanza ad ammettere che i rappresentanti di rami così essenziali dell'insegnamento delle Facoltà fossero esclusi dal voto.

C'è un'altra ragione, e agli occhi miei la più forte, che milita a loro favore. I professori straordinari, ai quali alludeva l'onorevole Magni, erano, e potrebbero essere ancora, stando alla lettera della legge, scelti dal Ministro liberamente in certe categorie di persone. Da quando che tempo però i Ministri hanno rinunciato a valersi di questa facoltà, e i professori straordinari sono ora nominati per concorso, cioè nello stesso modo e colle forme prescritte dalla legge per la nomina dei professori ordinari.

Dico di più. C'è da qualche tempo nella giurisprudenza del Consiglio, c'è nei regolamenti e nei decreti reali, una tendenza a rialzare la posizione dei professori straordinari.

Sapete voi perchè nel progetto primitivo dell'Ufficio Centrale non era fatta menzione dei professori straordinari?

Perchè alle disposizioni riguardanti il Consiglio superiore succedevano nello stesso progetto di legge altre disposizioni riguardanti lo stato dei professori, e tra queste disposizioni ce n'era una, che rendeva stabile la condizione dei professori straordinari, ed estendeva a questi professori tutte le guarentigie concesse ai membri del Corpo accademico.

Io deploro, mi permetta il signor Ministro

che glielo dica sinceramente, io deploro che egli abbia abbandonato quella parte del suo progetto che era già pronta per la discussione.

L'accordo dell'Ufficio Centrale col signor Ministro aveva, caso raro in una legge di Pubblica Istruzione, potuto stabilirsi su tutti i punti; la mia Relazione era pronta e poteva essere distribuita al Senato; io credo che la legge avrebbe potuto essere oggi stesso votata, e il signor Ministro avrebbe lasciato (mi permetta che io glielo dica) una traccia luminosa del suo passaggio nella nostra legislazione scolastica. Io so che egli non ha rinunciato al suo progetto, e che intende di riprodurlo. Ma se ci è caso nel quale l'antico consiglio « *Carpe diem* » possa essere ricordato, è veramente quello di un Ministro della Pubblica Istruzione, che è davvero il più mortale di tutti i mortali. Io auguro sinceramente al signor Ministro, e per l'affetto antico che ad esso mi lega e per l'affetto che porto agli studi, che questo turbinio, che questa bufera, che mai non resta e che mena i Ministri nella sua rapina, gli lasci il tempo, la quiete, la forza necessaria per condurre a termine una riforma promettitrice di vantaggi, che oggi stesso avrebbero potuto essere assicurati all'insegnamento.

Dopo ciò io non credo di dovere aggiungere altro, e confido di aver detto abbastanza perchè il Senato intenda le ragioni che inducono l'Ufficio Centrale a tener ferma la sua primitiva proposta, tanto più che l'onor. Magni, con una generosità che l'onora, ha dichiarato che quando la sua proposta venisse respinta, egli si sarebbe associato a quella dell'Ufficio Centrale.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.* Dopo il discorso assennato dell'onorevole Relatore, non avrei bisogno di aggiungere nulla sopra l'emendamento del Senatore Magni; ho già espresso il mio giudizio nella discussione generale, e non ho ragione alcuna di mutarlo. Dirò solo che il Senatore Magni ha quest'opinione, che rigettato il suo emendamento, non resti nella legge cosa che vaglia. Mi pare che egli appartenga involontariamente a quella scuola, la quale si esprime nella formola: o tutto, o niente.

Ma così non accade nel mondo; non c'è né

il tutto, né il niente; c'è un cammino graduale, non il mio cervello e non il tuo, ma quel cervello collettivo, il quale a poco a poco, riducendo ciò che di assoluto e di estremo è nelle idee, viene a quel giusto temperamento che si chiama un'idea mezzana. E così è vero che sono le *idee medie* quelle che governano il mondo.

Io dunque dico all'onor. Senatore Magni che la Giunta permanente non è cosa di piccola importanza; non è tutto, ma nemmeno è niente.

Io vorrei sperare che l'onor. Magni, vedendo alcuna parte delle sue idee in questa legge, voglia accomodarvisi e dare il voto favorevole.

Mi resta ora una parola di risposta all'onorevole Relatore, il quale mi ha fatto cortese rimprovero d'aver separato da questo progetto di legge un'altra materia, che vi era stata aggiunta. E come questo io ho fatto con tutta lealtà e non ho a nascondere nulla, dirò per quali ragioni io ho creduto di dover stralciare quella materia da questo progetto di legge.

Innanzitutto non mi pareva conveniente che ad un progetto di legge venuto dalla Camera si aggiungesse una materia non compresa in esso, e perciò non discussa e non votata. Questo mi pareva poca convenienza verso l'altro ramo del Parlamento, e mi pareva pure che quel progetto conducesse ad una poco calcolabile spesa, di cui la competenza principale spetta alla Camera. Così io stimai di dover presentare quel progetto all'altro ramo del Parlamento, quel progetto al quale io aveva messo una grande importanza, perchè già immaginato e redatto da me quando fui l'ultima volta al Ministero.

Del resto, sia pur sicuro l'onor. Giorgini che io metterò tutta la mia energia perchè sia condotto a porto questo progetto di legge. E se mi sono lasciato fuggire il momento, se mi suona ancora all'orecchio quel *carpe diem* dell'onorevole Relatore, o cosa importa? Io avrò fatto il mio dovere, e quell'idea è così giusta, che trionferà sotto il nome d'un altro. Ed io sarò lieto che un altro compia quello che noi abbiamo concepito. (*Bravo! bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'articolo secondo di questa legge contiene il principio vero della legge, e quindi non vi meravigliate se io, avendo discusso intorno al principio della legge, mi fossi iscritto per parlare all'occasione di

questo articolo, onde prendere occasione per rispondere ad alcune obiezioni ed appunti che mi vennero fatti.

Frattanto però nella discussione si sono messi in chiaro alcuni fatti - fatti gravi e dolorosi - i quali, secondo me, hanno spostato interamente la questione, e dirò anche l'obbiettivo di essa, ossia della forma migliore a darsi alla composizione del Consiglio superiore.

Un uomo egregio, un uomo egualmente stimato da tutti noi per i superiori talenti che lo illustrano, per le nobili qualità dell'animo che lo distinguono, un membro del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica, un membro ancora del nostro Ufficio Centrale, ha solennemente dichiarato che il Consiglio superiore, come esiste attualmente, è interamente esautorato, che il suo presidente, il quale è il Ministro dell'Istruzione Pubblica, non si era sentito abbastanza forte per difenderlo contro gli attacchi mossigli...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... mossigli contro nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore CANNIZZARO. Non ho detto « nell'altro ramo del Parlamento » ho detto accuse in generale senza dire il luogo.

Senatore PANTALEONI... (Rettifico la parola, giacchè intendo di stare alla lettera al fatto ed al vero) degli attacchi mossigli contro, e che il Consiglio stesso non si consultava più in alcuni casi richiesti dalla legge, la quale non era rispettata. Aggiunse infine che egli credeva nell'interesse stesso del Consiglio, e per rendere più forte il Ministero, che si dovesse adottare un'altra forma di nomina dei membri del Consiglio superiore, accomodandosi perfino a quella del Senatore Magni, purchè si uscisse da questa dannosa situazione.

Io spero di non essermi allontanato in questo, ed almeno ho avuto l'intenzione di non allontanarmi, dall'esatto e preciso pensiero enunciato dall'onorevole nostro Collega. E qui, prima di tutto io ringrazio con tutto il mio animo l'onorevole Cannizzaro delle generose parole pronunziate in questa circostanza. Esse non hanno rivelato nuovi fatti, esse non hanno fatto che confermare fatti i quali erano pubblicati in quasi tutti i diari dei quali però poteva negarsene forse l'esattezza.

Io non solo lo ringrazio, ma lo lodo, e lo lodo perchè io credo che in un governo libero sia indispensabile, sia fondamentale la pubblicità dei fatti che riguardano l'amministrazione pubblica; imperocchè non è solamente ai Corpi legislativi che si dirige la parola, ma si dirige la parola eziandio a chi ha più interesse ancora dei Corpi legislativi nell'andamento della cosa pubblica del paese. Ed è bene che il paese conosca in tutti i suoi particolari i fatti tutti che si verificano così nell'ordine amministrativo, che nell'ordine giudiziario, nell'insegnamento, come pure in tutte le altre gestioni dello Stato stesso.

Io vi diceva che almeno nella mente mia la questione era interamente spostata. Infatti, in che cosa credevo io prima che consistesse la questione attuale?

La questione era per me fare un Consiglio superiore, il quale rispondesse meglio, per le attitudini dei suoi componenti, all'ufficio di dare migliori suggerimenti al Ministro dell'Istruzione, e quindi la questione si riduceva a vedere se a raggiungere quest'intento approdasse meglio un Consiglio composto, in tutto od in parte, di un elemento elettivo proposto dalla collettività, (perchè è anche elettivo quando lo sceglie il Ministro), oppure se valesse meglio che questa scelta, invece di partire da una collettività qualsiasi, partisse dallo stesso Ministro.

Io confesso che su questo punto sono ancora della stessa opinione di prima, e credo che sarebbe stato molto meglio, se pur fosse stato possibile, che la questione non fosse stata mai spostata, perchè ritengo fermamente preferibile che la scelta fosse fatta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sol che si mantenesse il sistema della reale e costante rinnovazione dei membri.

Dissi allora che l'esempio della composizione del Consiglio reso elettivo forse era nuovo, e che era forse un esempio, secondo me, pericoloso. Se non che mi ricordò l'onorevole Calatabiano (al quale professo anche per questo i miei ringraziamenti) che vi erano altri esempi di Consigli composti a questa guisa, e precisamente il Consiglio di Agricoltura e quello del Commercio. Egli però è troppo esperto e conosce troppo bene che il paragone non ista, perchè in quel caso sono membri scelti da Corpi scientifici, indipendenti, nati spontanei nel paese, i cui membri non sono retribuiti, nè

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

sui quali il Consiglio cui sono chiamati ha giurisdizione.

Sono infine Consigli i quali non hanno nè l'indole, nè la giurisdizione del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica. In questo infatti si tratta di un Corpo consultivo, il quale è composto dei funzionari se volete i più onorevoli, i più distinti, ma che frattanto sono sempre funzionari retribuiti (forse troppo poco retribuiti per i meriti loro) ma in fine sono sempre funzionari dello Stato perchè esercitano una importante funzione dello Stato.

Oltre di che questi professori devono essere soggetti essi stessi alla giurisdizione del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica, e quindi comprenderete che per la composizione di questo debbe adoprarsi criterio ben diverso da quello che si ha per la composizione degli altri Consigli di Agricoltura e Commercio.

Infatti, se io ho ben compreso, e se ben comprendo, nella posizione attuale trattasi di fare un Consiglio dell'Istruzione superiore, il quale possa avere una tale autorità che il Ministro stesso se ne possa servire come un elemento di forza per avvalorare i giudizi dinanzi le opposizioni o le influenze; un elemento di tale autorità che possa valere contro le esigenze degli uomini e dei partiti, che talvolta s'impingono al Ministro ed alla stessa legge.

Questa mi pare che sia la condizione in cui l'onor. Cannizzaro ora invocava che si avesse a formare un Consiglio, non contro il Ministro, ma che rafforzasse anzi l'autorità del Ministro stesso con l'autorità propria. A questo compito certo che un Consiglio elettivo si mostra più opportuno; ma io vi confesso che in quest'ordine di idee non mi sento la forza io stesso di decidere.

Io sottoporro quindi volentieri all'autorità del Senato alcune considerazioni che mi si presentano dinanzi. Il Ministro sarà rafforzato dall'autorità di un Corpo elettivo, ma per valersene in primo luogo contro un altro Corpo elettivo molto più largo.

Io temo un poco che i due principj elettivi possano trovarsi qualche volta in collisione tra loro: la collettività che rappresenta la scienza, rispettabilissima certo, grande, stimabilissima, si troverà di fronte ad un'altra collettività molto più grande, quella che ha in sé l'autorità del paese che naturalmente ha ministero

di legge « il Parlamento » e del ramo soprattutto elettivo del Parlamento.

È questa la condizione nella quale andrà a trovarsi questo nuovo elemento elettivo introdotto nella nostra legge?

Un'altra condizione di questo elemento elettivo che mi si offre come dubbiosa è la posizione che avrà questo Consiglio dinanzi al Ministro, il quale è il solo imputabile, essendo quello che rappresenta il potere esecutivo.

Che indipendenza rimarrà al Ministro se dovrà farsi forte di questo elemento elettivo, il quale in certo modo imponga ad esso una risoluzione? Quale sarà la posizione dell'onor. Ministro se dovrà esercitare in un dato caso la sua azione contro i membri dello stesso Consiglio elettivo, i quali, se entrano eletti nel Consiglio, però dipendono come professori dalla sua giurisdizione?

Ed eccovi un secondo dubbio, un'altra incognita che io vi offero a decifrare: la posizione di uomini i quali entrano in questo Consiglio elettivo ad imporre la loro autorità al Ministro, mentre dipendono come professori dalla sua giurisdizione.

Eccovi dunque problemi dei quali io non pretendo di farmi giudice, ma vi confesso che quello che io temo di più è ben altra cosa, che sarebbe ben altrimenti grave e molto più importante, ed è il pericolo che il principio politico, il principio che anima più o meno tutta la nostra società, e che la invade al di là certamente di quello che si possa desiderare nell'interesse del paese, s'impadronisse ancora di questo elemento elettivo che debbe rappresentar la scienza.

L'onor. Amari pronunciò, nel suo autorevole discorso dell'altro giorno, una proposizione che pur troppo ferì profondamente il mio animo, e lo ferì tanto maggiormente, perchè la sua sentenza trovai disgraziatamente vera, ed è che siamo pur troppo ancora i figli (o i pronipoti, se volete) dei Gueffi e dei Ghibellini. Certo, Signori, che a vedere, a leggere le violenze con le quali si attaccano i partiti politici fra noi, si temerebbe quasi che la nostra unità, che si è fatta geograficamente, non sia certamente fatta moralmente, e che il gran nemico da combattere in Italia sia solo quello composto da uomini che hanno l'opinione diversa dalla nostra. Grazie al cielo (permettetemi, o Signori, che

faccia questa digressione per un momento), qui nel Senato, grazie alla sua composizione, non possono esistere e non esistono questi elementi: lo spirito di parte o la passione di fazione; e possiamo quindi godere di tutta la temperanza e di tutta la calma della ragione onde cercare strettamente il vero, senza essere soggetti alle passioni popolari che tutti lamentiamo.

Permettetemi però di osservare che se mai questo elemento di partigianeria, di fazione, dovesse entrare anche nelle Università, anche nella scienza, la quale non ha, nè può avere mai altro obbiettivo che la verità, a che saremmo condotti? Ed io temo forte che col nuovo sistema di elezione gettiate le Università in quella via.

È questa un'altra incognita, la quale io sottopongo all'autorevole considerazione del Senato.

Mi si dirà per'avventura: ma badate che noi abbiamo una sicura garanzia negli elettori, i quali sono gli uomini i più devoti alla scienza, e sono certamente gli uomini più autorevoli e più sapienti, e che non saranno quindi mai dominati che dall'amore del vero. A questo proposito il Senatore Cremona citava le parole autorevolissime di un uomo che da 46 anni mi onora della sua amicizia, che godo di vedere in quest'Aula sedermi vicino, e la cui autorità è certamente per me grandissima. Le parole pronunciate 20 anni fa dal Senatore Mamiani, hanno certo gran peso; ma quando si tratta di una mente così progressiva come quella del nostro illustre Mamiani; di un uomo così sincero che non ha mai esitato un istante a correggere qualsiasi delle opinioni emesse in altri tempi, lasciatemi dire che io temo che quelle parole non abbiano tutto quel valore che avrebbero se fossero state dallo stesso illustre Senatore pronunciate in tempo più prossimo.

Ma io non entro in questo argomento; mi permetterò solamente, come ha fatto il Senatore Cremona, di citare le parole di un altro illustre uomo che, appartenendo alla classe dei professori, appartenendo intieramente alla scuola sperimentale, alla scuola positiva, il suo giudizio offre, secondo me, una decisiva e pratica importanza nella questione.

Nella discussione per la formazione del Consiglio sanitario si propose il principio elettivo. Io lo combattei contro l'onor. Berti, del quale

tutti e giustamente lamentiamo l'irreparabile perdita, e che in tanto poco tempo aveva saputo meritarsi grande stima in questo Consesso. Io sosteneva adunque il tema contrario all'elezione, contrario al principio elettivo, da introdursi per la formazione del Consiglio superiore sanitario. Sorse a parlare l'onor. Moleschott; e, calcolando sulla sua qualità di professore, credetti di trovare in lui un avversario.

Permettetemi invece di citar le parole con le quali egli si esprimeva.

Dopo una considerazione generale diceva: « Ma oltre a questa considerazione generale, la quale non mi sembra ledere in nessun modo i principj più liberali del Governo costituzionale, ve ne ha un'altra, la quale è molto grave, giacchè deve provenire dalla bocca di un professore; ma ho il coraggio di incorrere l'odio dell'impopolarità, che la mia parola mi possa portare. *Io non ho nessuna fiducia nelle elezioni delle Facoltà, nè delle Accademie. In simili circostanze sovente si ode citare il famoso adagio: Nemo propheta in patria.* »

« Io non ci credo. Ma se venissero a dirmi: non c'è profeta nelle Facoltà, non c'è profeta nelle Accademie, io volentieri mi associerei a tale opinione ».

E più sotto soggiunge:

« Io fui testimone che una celebre Facoltà non italiana, che però non voglio nominare, respinse il più celebre professore di botanica che in quell'epoca viveva nel mondo, perchè avrebbe dovuto occupare fra i suoi nuovi colleghi un posto superiore a quello che essi tenevano.

« Sarò sobrio nelle mie citazioni.

« Io potrei citare un'Accademia che dovette delegare un membro suo per giudicare una questione importantissima di storia; il solo storico che quell'Accademia aveva, uomo illustre, non fu delegato.

« Io conosco il capo di un'Accademia che dovette deputare per una simile missione un giudice di questioni alimentari; l'Accademia aveva nel suo seno un membro, il quale godeva una certa autorità nella materia, un membro, i cui libri corrono in tutte le lingue d'Europa; quel membro non fu deputato ».

E così egli va oltre a nominare altri casi, nei quali il giudizio delle Facoltà e delle Ac-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

ademie non si è mostrato certo il più illuminato.

Citazioni di fatti così evidenti, comprenderete bene, raddoppiano il mio timore, o quanto meno mi tolgono la fiducia che la elezione rimessa alle Facoltà o ai membri delle Facoltà, possa realmente essere una sicura garanzia di buona scelta, non influenzata dall'elemento soprattutto politico, che io temo che si infilti per questa istituzione in quel tempio di verità che debbe essere l'Università.

Ad ogni modo, voi sapete che quando un avvocato perde una lite, suole concludere col detto: *Habent sua sidera lites*.

Io conchiuderò in questo caso col dire: *Habent sua sidera leges*; ed auguro con tutto il cuore che questa legge possa avere propizie le stelle e fare buona prova.

Ma, confesso, non ho avuto mai buona opinione dell'influenza delle stelle, come non ho fiducia nell'azione vantaggiosa di questa legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onorevole Senatore Pantaleoni riferendosi ad un incidente della discussione del giorno antecedente, sollevato dall'onorevole Cannizzaro, mi costringe a prendere la parola quasi per un fatto personale.

Io sono stato fin qui sentinella perduta in questa discussione, benchè mi avessi per antica e presente mia qualità, e pei miei uffici noti, qualche ragione d'interessarmi dell'importante progetto di legge che discutiamo.

Ma intendendo soltanto di vegliare, temei, sin da quando s'iniziò la discussione, che non avrei potuto conservare sino all'ultimo la libertà di tacere; imperocchè uno de' miei più cari amici, l'onorevole Senatore Magni, in un punto del suo discorso, portò la questione in un campo in cui forse nemmeno onestamente avrei potuto serbare il silenzio.

Non di meno mi confortai pensando che l'argomento dell'onorevole Magni portava in se stesso il germe della critica, e mi pareva impossibile che egli non avesse a imbattersi in qualche oratore che adeguatamente lo contraddicesse. Onde, siccome rifugio dalle questioni personali, mi imposi di attendere; e risposte se ne fecero, ma fra tutte ve ne fu una adeguatissima e inconfutabile per parte dell'onorevole Relatore Giorgini.

Accenno alla risposta da lui fatta al capoverso dell'emendamento dell'onorevole Magni, intorno alla limitazione del voto per la designazione dei membri del Consiglio superiore, ai professori titolari delle otto Università dette primarie; io non avrei da aggiungere altro. Ma dovendo rispondere all'onorevole Pantaleoni, e però all'onorevole Cannizzaro, dirò qualcosa benanco in risposta all'onorevole Magni.

Veramente le parole da lui pronunciate in questa tornata e in quella dello scorso venerdì intorno alle supposte differenze tra un istituto universitario e un altro, furono dure, nè minimamente fondate.

Finchè si parla della dottrina maggiore o minore tra diversi professori degli istituti superiori che si distinguono in primari e secondari, può avvenire che vi sia qualcosa di vero, non già per la ragione dello stipendio minore accordato agli uni rispetto agli altri, ma perchè il fatto potrà essere così; sebbene sia indiscutibile, e in moltissimi casi, il fatto contrario.

Ma l'onorevole Senatore Magni accennò pure a maggiori garanzie d'indipendenza negli uni anzichè negli altri. Ed in ciò ebbe gran torto; chè a dire il vero io credeva che le Università minori, e come Corpi e per il contegno di moltissimi loro membri, avessero da gran tempo preavuto, se non più, quanto le maggiori, la loro assoluta indipendenza. Furon molti i professori delle Università minori, sollecitati ad assumere insegnamenti nelle Università maggiori, e si rifiutarono; nè vi mancarono quelli i quali non vollero abbandonare il modesto ufficio per i più alti della carriera politica, e taluno, da questi discendendo, si tenne onorato di tornare all'insegnamento nel suo luogo nativo.

Del resto, quando si pensi che in questo stesso altissimo Consesso, d'una sola delle Università dette secondarie vi hanno due membri - uno dei quali infinitamente umile - ma l'altro pur trovatosi in eminenti posizioni; quando si pensi che alcune delle Università secondarie, se non vincono, pareggiano in lustro, e forse, sotto alcuni riguardi, in servizi e importanza, tal'altra di quelle dette superiori, mi pare veramente troppo il contestare a coloro che insegnano nelle prime, il diritto di concorrere col loro voto alla designazione dei membri del Consiglio superiore.

Peraltro, siccome il concetto dell'onorevole

Senatore Magni implica sostanzialmente una ingiustizia, perciò si capisce benissimo che non avrebbe potuto mai approdare; e però lo stesso mio amico, onorevole Magni, non avrebbe potuto fare a meno di abbandonare la sua proposta. Ringrazio pertanto l'onorevole Senatore Giorgini delle spiegazioni date; e ringrazio ancora lo stesso Senatore Magni, il quale si acconcia a recedere dal suo emendamento, e a votare la legge.

Ma vengo al precipuo motivo che mi ha costretto a prendere la parola.

L'onorevole mio amico personale, il Senatore Cannizzaro, fece, tollerò egli che è franchissimo, a me che sono suo concittadino e non gli cedo in franchezza, tollerò glielo dica, fece una vera sfuriata contro il Ministero, contro il Ministro e contro il Presidente del Consiglio superiore; i quali, secondo lui, avevano, quasi scientemente, avvilito l'istituzione del Consiglio superiore, che era loro missione, loro dovere sacrosanto di difendere!

Io non ho avuto, nè potrò avere, nè aspiro ad avere l'onore di trovarmi nella posizione di quei tali che avrebbero dovuto difendere quella importante istituzione; ma ho avuto l'onore di essere collega del Ministro che primo presentò l'attuale progetto di legge; del Ministro che è appunto quello del quale l'onorevole Cannizzaro disse che l'indomani di un attacco plateale (non profferì egli questa parola, ma il giudizio suo mi parve non accennasse ad una qualifica più elevata), l'indomani di quell'attacco contro il Consiglio, il Ministro, lungi dal difendere la istituzione, rispose presentando un progetto di legge di riforma, con cui ne completava l'esautoramento!

Io accenno al fatto di quel progetto di legge, perchè alla fine, quale collega di quel Ministro, io ho la piccola parte di responsabilità, avendo approvato, quando si è discusso in Consiglio dei Ministri, la presentazione del progetto medesimo.

Ma vi ha di più: quel progetto che fu votato dalla Camera dei Deputati, e pendeva dinanzi al Senato, venne nella passata Sessione ripresentato a questo Consesso dal medesimo Ministro Coppino, mentre ero per la seconda volta anch'io Ministro.

Onde, non che il mio diritto, il dovere di difesa ad un ex Ministro già mio collega, che non

può difendersi qui. Ma anche per tale fatto, quasi personale a me, sperai non aver bisogno di prendere la parola; chè vivevo sicuro che l'onorevole mio amico, il Ministro De Sanctis, avrebbe risposto acconciamente al Senatore Cannizzaro.

Rispose infatti; ma in modo che non mi permette di rallegrarmi grandemente coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica. Avrei desiderato che nella risposta avesse adoperata l'energia che non gli è mancata nella difesa in merito della legge. Ma siccome egli, a parer mio, è esageratamente conciliativo, così pensò di limitarsi a rilevare la convenienza di non fermarci alla ricerca e alla discussione delle piccole cause, che abbiano potuto concorrere a determinare la presentazione del progetto di legge, il quale invece è effetto, ei disse, di cause grandi, più elevate.

Ciò a parer mio non era sufficiente risposta all'onor. Cannizzaro; ma, per non creare ostacoli alla pronta votazione della legge, mi tacqui.

Senonchè viene oggi l'onorevole Pantaleoni, cui essendo parso forse che il Senatore Cannizzaro col suo attacco, o, come dissi, colla sua sfuriata contro il Ministero proponente la legge, non avesse ottenuto abbastanza, ritorna sull'argomento, e chiede come possa passare inosservato il fatto coraggiosamente riferito dall'onorevole Cannizzaro, fatto che costituisce una grave rivelazione. Insistiamo, ei dice, torniamoci sopra, solleviamo una vera questione grossa, politica! Ci è solidarietà fra Ministro e Ministro, precisamente se dello stesso partito; non è stato l'onorevole Ministro De Sanctis l'autore del progetto, ma anch'egli è Ministro che viene dopo, ed in conseguenza del 18 marzo 1876, deve avervi la sua responsabilità, ne risponda anch'egli: non si metta un velo sullo scandaloso fatto!

Ma, onorevole Pantaleoni, ella parla veramente di fatti imputabili al Ministero di cui feci parte? Di fatti che possano meritare non che censura, esame, non ce ne sono.

È stato un momento di esasperazione dell'onorevole Cannizzaro quello che gli strappò parole vivaci all'indirizzo del Ministro primo proponente della legge; ma fatti della natura di quelli accennati dall'on. Cannizzaro, non ce ne sono...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Senatore CANNIZZARO. Domando io pure la parola per un fatto personale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... e che non ci siano fatti, risulta da ciò che si è svolto in questa discussione.

L'onorevole Ministro De Sanctis ci ha detto, che fin dal 1862 egli aveva già divisato e quasi proposto, un progetto di riforma del Consiglio superiore, informato a concetti poco diversi da quelli del progetto che discutiamo.

Tutti sappiamo che un Ministro di Destra, l'onorevole Berti, non dirò sconvolse, ma certo rifece in modo la istituzione, che si contestò d'allora se fosse ancor legale l'esistenza del nuovo Consiglio superiore, di cui venne mutato perfino il nome.

Tutti sappiamo che, sebbene ritornata l'istituzione al suo primo essere, se n'è tuttavia contestata la legalità, perchè l'istituzione fu imposta di fatto non per legge, ma per ordini del giorno, e per espedienti amministrativi, ad alcune Regioni nelle quali non fu mai pubblicata la legge del 1859.

Dunque, tutti riconosciamo che la riforma del Consiglio superiore, la legalizzazione della sua esistenza, era un argomento nonchè abbandonato, sempre e permanentemente rimasto all'ordine del giorno; e tutti hanno ammesso che da un momento all'altro la quistione avrebbe dovuto avere la sua soluzione.

Ma sappiamo ancora una cosa: che gli attacchi, ai quali il mio amico Cannizzaro ha fatto accenno, non cominciarono dal 1876 sotto i Ministeri di Sinistra, ma molto prima, sotto i Ministeri precedenti, e precisamente fin dal 1874.

Gli atti del Parlamento, e più specialmente quelli della Camera elettiva e della Legislatura dodicesima, fanno prova del grado di vivacità con cui, sotto l'ultimo Ministero di Destra, fu attaccata l'istituzione e il modo di funzionare del Consiglio superiore, vivacità che sotto i Ministeri che vennero dal 18 marzo 1876 in qua, non fu più vista.

Ed io posso assicurare - e ne sono testimone io stesso - che appena ci siamo costituiti, dopo il 18 marzo, nel nostro programma, una delle cose sulle quali ci siamo intesi, non parlo delle modalità tecniche ma del concetto di massima, era quella che il Ministro di Pubblica Istruzione si dovesse occupare della riforma del suo Consiglio superiore.

Ora, se questi sono fatti indiscutibili, come si può dire che il presidente del Consiglio superiore, non che abbia abbandonato, ma quasi si sia fatto complice di attacchi, rivolti, del resto, meno al personale del Consiglio che al modo ond'esso funzionava? Come si può dire ch'egli, il Ministro, solo per causa e per effetto degli attacchi, si determinasse a proporre la riforma dell'istituzione, che cionondimeno tutti e ben prima riconoscevano dover essere trasformata?

Non è stato l'onorevole Senatore Amari, il quale, per motivi ben diversi da quelli cui accennava l'onorevole Cannizzaro, ha detto (se non altro a causa del fatto di essere stata quasi sempre tenuta dalle stesse mani la direzione delle cose della Pubblica Istruzione) ha detto, ripeto, che l'istituzione del Consiglio superiore non poteva, qual era, mantenersi, perocchè scadeva nell'opinione pubblica? E l'onorevole Amari non ha sostanzialmente accusato di debolezza tutti i Ministri, che non hanno saputo opportunamente attuare il principio rinnovativo del personale del Consiglio, principio cui era essenzialmente formata che costituiva il concetto essenziale della legge del 1859? E se, oltre dei Ministri di Destra, peccarono in ciò anche quelli di Sinistra, se ne vorrà loro muovere rimprovero appunto da coloro ai quali quella debolezza sostanzialmente sarebbe riuscita giovevole?

Però, se in 19 o 20 anni di amministrazione i fatti hanno fatalmente provato che la legge non fu osservata nel suo spirito, principalmente circa la composizione e rinnovazione del personale, senza per altro discutere la competenza e persino l'eccellenza delle persone, l'effetto tecnico, e soprattutto l'effetto morale e politico non potevano riuscire pienamente soddisfacenti.

Ora permettetemi un'altra parola, ed avrò terminato.

Io non posso ammettere che il Ministro non abbia conservato la sua fiducia ad un Corpo così eminente, di cui il personale è mantenuto volontariamente. Se quel Corpo avesse avuto la inamovibilità, avrei capito che si sarebbe potuto sviluppare un sentimento di sfiducia tra chi elegge e chi è eletto, imperocchè trovata o seguita la elezione, non vi sarebbe anche facoltà di revoca o di rinnovamento. Ma il fatto che un Corpo essenzialmente elettivo, rinnovabile, in parte almeno, tutti gli anni, il quale, ciò nondimeno, si mantiene quasi in permanenza

con lo stesso personale, e perfino lungo i tre o quattro anni nei quali si è tenuta pendente la questione della sua riforma, cotesto fatto, dico, dà prova evidente che il Ministro doveva conservare sufficiente fiducia al personale rinnovabile, e che non rinnova; e debbo dire di più, che, a parte i sentimenti personali dell'on. Cannizzaro, tutti i membri del Consiglio superiore dovevan sentire di goder cotesta fiducia, e dovevano riporla nel Ministro dalla cui volontà erano tenuti in ufficio. Imperocchè, se per poco ad essi, o alla maggior parte di essi, fosse balenata l'idea che la fiducia del Ministro fosse loro venuta meno, sarebbe stato per loro un dovere morale di non restare un momento di più al loro posto.

Ci si dice però: non potevamo lasciare la consegna! Ma quale consegna potrà mai costringere a restare in un ufficio in cui non si è sorretti dalla fiducia di chi ci ha chiamati, o ci lascia, fiducia che nel caso del Consiglio superiore è veramente essenziale?

Io dunque devo presumere che la fiducia reciproca sia durata fino all'ultimo momento; e però non è ammissibile che il fatto del Ministro di accordarla ai suoi consiglieri, sia compatibile con quello dello sciente abbandono al loro discredito.

Questo è quanto riguarda i fatti personali; aggiungerò ora una parola in risposta all'onorevole Pantaleoni, per ciò che riguarda i Consigli elettivi dipendenti dal Ministero di Agricoltura e Commercio. Questo è un argomento che, nella presente discussione, viene in aiuto al pensiero dell'Ufficio Centrale, e a quello dell'on. Ministro della Pubblica Istruzione. Io lo rilevo, perchè non è fatto mio.

Nell'intervallo del mio primo e secondo Ministero, nel brevissimo tempo che l'Agricoltura e il Commercio furono retti dall'onorevole Pessina, questi pensò d'introdurre una riforma in quelli che pure si chiamano Consigli superiori, benchè affatto consultivi, di Agricoltura l'uno, e d'Industria e Commercio l'altro. In questi due Consigli, che anche prima della riforma alla quale accenno, erano, e tuttavia sono, più numerosi di quello che sia stato e si proponga di far divenire il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, i membri erano tutti scelti dal Ministro, il quale ne proponeva la nomina al Re.

Ora piacque all'onorevole predecessore del

mio ultimo Ministero, cioè al nostro collega Pessina, di trasformare la composizione di questi Consigli; e stabili che una metà, anzi più di una metà, tanto dei membri che compongono il Consiglio superiore d'Industria e Commercio, quanto di quello di Agricoltura, dovessero essere scelti fra individui che vengono dai suffragi degli agricoltori, o dei commercianti, secondo che si tratti del Consiglio di Agricoltura, o di quello d'Industria e Commercio.

Laonde pel Consiglio di Agricoltura il maggior numero è formato dei presidenti dei Comizi agrari; i quali sono Corpi elettivi, istituzione affatto governativa, che non viene da alcuna legge, ma i presidenti ne sono scelti coi voti di tutto il Comizio degli agricoltori.

Il Ministro frattanto, nel fine di far partecipare alla direzione consultiva dell'Agricoltura tutte le rappresentanze agrarie del Regno, ogni anno designa i presidenti dei Comizi agrari che devono entrare a far parte del Consiglio; ne fanno parte pure altri rappresentanti di altri Corpi, ed un dato numero inferiore alla metà è di libera elezione del Re a proposta del Ministro; e così è composto il Consiglio superiore di Agricoltura.

Quanto a quello dell'Industria e del Commercio, è stabilito che la massima parte dei suoi componenti sia prescelta fra i presidenti delle Camere di commercio. Tale concetto risponde a quello che avrebbe voluto proporre l'onorevole Magni. Il componente deve essere prima membro della Camera di commercio, scelto dai Comizi commerciali. E qui prego l'onorevole Pantaleoni di volerlo notare, non si tratta di affare che dipenda dall'arbitrio del Ministro, perchè l'istituzione della Camera di commercio è fondata sopra legge, come quella del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione. Ebbene, eletti i membri della Camera di commercio, questi fanno la scelta del loro presidente, il quale, venendo da doppia elezione, viene poi scelto e destinato per decreto reale a far parte del Consiglio superiore d'Industria e Commercio.

Sicchè abbiamo già in atto due istituzioni che somigliano a quella che vuol fondarsi, del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione. Non facciamo sottigliezze circa la differenza della competenza: credo che consultiva sia

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

l'una è consultiva l'altra; a parte quelle frazioni di competenza, quasi di carattere giudiziario, speciali al Consiglio d'Istruzione.

E penso che nessun Ministro debba crederci giammai esautorato, nè disimpegnato da alcuna parte della sua responsabilità, solo perchè si valga, per suo decreto o per legge, dell'opera di un Corpo, il quale non compie alcun atto, ma dà solo dei consigli.

Ma se vi hanno dei Corpi consultivi misti, cioè coi membri eletti per suffragio alcuni, per libera scelta del Ministro altri, non si tratta, nella proposta in esame, d'un'incognita, d'un'utopia, ma d'un fatto compiuto in conseguenza della loro istituzione dovuta a due decreti regi.

Ma vi ha di più: e di ciò posso essere garante io stesso, perchè trattasi di cosa da me sperimentata, appena tornato Ministro. I due Consigli superiori di Agricoltura e di Commercio funzionarono già per un anno intero; e i risultati sono stati indubbiamente soddisfacenti, di certo superiori a quelli che s'erano ottenuti colla elezione dipendente dalla responsabilità e dalla libertà del Ministro.

Ho voluto accennare a questo, perchè l'onorevole Pantaleoni aveva detto che l'elemento elettivo nei Corpi consultivi fosse cosa assolutamente nuova....

Senatore AMARI. Domando la parola per un fatto personale....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... e che non si sarebbero potuto prevedere le conseguenze di tanta innovazione.

Non ho da aggiungere altro.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiede la parola l'on. Ministro della Pubblica Istruzione; poi spetta agli onorevoli Senatori Pantaleoni, Cannizzaro ed Amari.

L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Desidero di dare qualche spiegazione, che ponga fine a questi fatti personali e riconduca alla discussione della legge.

L'onor. mio amico Calatabiano ha forse dimenticato che nel mio discorso dell'altro giorno avevo attribuito la poca autorità del Consiglio

a questa causa naturale, che il Consiglio da tre anni rimane *sub judice*, sotto un legge di riforma; e quando questa causa c'è, non veggio necessità di ricorrere a ragioni di altra natura.

Io pure espressi il mio dispiacere che uno degli onorevoli Senatori, in un momento di calore....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per un fatto personale.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*.... Io ebbi dunque dispiacere che una discussione mantenuta in termini così elevati, per un calore - siamo uomini, non si può tacere quando il cuore è caldo - per un calore ben naturale si fosse voluto un poco appassionare.

L'onor. amico mio Calatabiano non si rallegra con me della risposta che io feci....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non abbastanza.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*.... Avrebbe voluto ch'io mi fossi espresso in un modo più energico. Non è questo il senso?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non è questo.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ma, onorevole amico, è questione di gusto (*ilarità*), ed anche un po' di temperamento. C'è una differenza nel modo col quale si esprime uno e quello col quale si esprime un altro. Io dico che non mi ricordo mai nella mia vita politica d'aver domandato la parola per un fatto personale (*Bravo! bravo! bravo!*)

Io, dalla mia natura sono stato tirato sempre a vedere le cose dal punto di vista più elevato, soprattutto quando mi tocca parlare innanzi a grandi Assemblee, dove tutto s'innalza, anche l'animo. E dico che, portato da questa mia natura, talora mi paiono ben piccoli questi fatti personali, e mi pare ancora che non valgano alcuna volta neppure la pena di essere raccolti. Che cosa è infine questo vostro *personcino*? Io non sentii neppure che si facesse allusione a questo od a quello; smettiamo e andiamo innanzi nella discussione. Io prego perciò l'onorevole Cannizzaro e gli altri Senatori di rinunciare alla parola e andare innanzi (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha pregato gli iscritti per fatto personale di volervi rinunciare.

Il signor Senatore Pantaleoni insiste per fatto personale?

Senatore PANTALEONI. Io rinuncio volentieri al fatto personale, tanto più che ci sono poco compreso; prego però l'onor. Senatore Majorana-Calatabiano di credere che gli faccio un gran sacrificio, perchè avrei ben altri fatti da rilevare.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io debbo soltanto dichiarare e rammentare che nel mio discorso non credo di essere stato mosso da alcuna esasperazione.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Calore.

Senatore CANNIZZARO. Sarà il calore della voce, ma non ho nulla da mutare, non una parola da ritirare di quel che ho detto.

Ho voluto apprezzare un fatto politico, dimostrare in fondo la medesima cosa che il signor Ministro ha voluto poi accennare, che, cioè, l'attuale Consiglio aveva perduto la sua autorità morale, perchè pendeva un progetto di riforma, e soprattutto perchè questo progetto era stato presentato appena dopo le accuse.

Eccovi in che cosa si risolve il mio discorso: ho creduto che dopo le accuse fatte, le difese del Ministro presidente del Consiglio d'Istruzione non fossero state abbastanza efficaci.

Ho creduto poi dire il perchè noi membri del Consiglio superiore siamo stati fermi al nostro posto. Credo che abbiain fatto in ciò il nostro dovere, avendo evitato il male che poteva venire da un brusco scioglimento del Consiglio senza essere sostituito. Stando al nostro posto abbiamo fatto il bene che era possibile in questa difficile condizione di cose.

Nello stesso tempo rammentava che io era stato uno dei più caldi fautori per sollecitare questo progetto di legge, precisamente come la sentinella, la quale si trova in una condizione difficile e che brama essere bentosto sostituita. Questo è il senso del mio discorso.

Non ho poi bisogno di dire all'onorevole mio amico, Senatore Calatabiano, che è perfettamente nel suo diritto, ma dirò anzi che ha adempiuto al suo dovere, nel dire che il disegno della riforma, di fare cioè un Consiglio elettivo, non era nuovo, che questa idea figurava nel programma medesimo del Ministero, del quale egli faceva

parte; ma ciò non toglie il carattere aggravante, che diminui tanto l'autorità dell'attuale Consiglio, l'essere la proposta di riforma venuta (per caso, o, se volete, per una fortuita coincidenza) precisamente dopo che le accuse furono pronunciate e respinte con poca energia.

Ho voluto dare queste spiegazioni, e, ripeto, non credo di avere nel mio discorso ecceduto quei limiti che sono nelle attribuzioni e doveri di ciascun Senatore, e non ho perciò una parola da ritirare, nè da emendare.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Amari.

Senatore AMARI. Io sarò brevissimo. Dirò soltanto che mi son dispiaciute le parole dell'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, con le quali ha fatto notare che i membri del Consiglio, non avendo dato le loro dimissioni, riconoscevano la giustizia dell'accusa....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non ho detto affatto questo.

Senatore AMARI... Debbo ricordare al Senato che l'altro ieri l'onor. Giorgini espressamente manifestò quale era stata la ragione per la quale i membri del Consiglio superiore non si erano ritirati dopo la presentazione del progetto. La ragione era che la dimissione non si poteva dare da uno o da due, senza che tutti ne imitassero l'esempio. Ora, avverato questo caso, sarebbe stato abbandonato il Consiglio con pregiudizio dei servizi pubblici.

Questa è stata l'unica ragione per la quale i membri del Consiglio superiore non hanno data la loro dimissione.

L'ha detto ieri l'altro l'on. Giorgini, l'ha detto poc'anzi l'on. Cannizzaro, ed io tengo a replicarlo; e mi basta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Per soddisfare l'onor. Senatore Amari soggiungo a voce più alta, che io non ho detto precisamente quello che egli mi avrebbe voluto far dire.

Ho solamente rilevato il fatto che, avendo il Ministro mantenuto in ufficio coloro che avrebbe potuto rimuovere o surrogare, ed essendo essi rimasti per dargli dei consigli, ciò deve far presumere la reciproca fiducia, ed escludere che il Ministro stesso avesse voluto, d'altra parte, attestare ai medesimi la propria sfiducia.

E ciò ho voluto osservare per togliere ogni significato non benigno alle parole dette l'altro giorno dall'onor. Senatore Cannizzaro, il quale del resto mi piace che oggi abbia fatte delle osservazioni che chiariscono, a parer mio, ed impiccioliscono quanto disse allora.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola, ma non per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori. Ripeto ad alta voce che non è per un fatto personale che ho domandato la parola. Se mai avessi potuto sospettare che qualcuno attribuisse alla mia povera parola l'autorità che con cortesia le volle tributare il mio amico Pantaleoni, allora senza dubbio avrei chiesto la parola nella discussione generale.

L'onor. Senatore Pantaleoni ha ricordato che io ho combattuto l'introduzione dell'elemento elettivo nei Consigli consultivi nell'occasione che la questione si discuteva per il Consiglio superiore di sanità.

Non tema il Senato ch'io voglia adesso per una porticina rientrare nella discussione generale. Come vedono, l'art. 2 parla della composizione del Consiglio, per metà coll'elemento elettivo e per metà con libera nomina del Ministro.

Ma dopochè il Senatore Pantaleoni mi fece l'onore di citare le mie parole e gli argomenti che ho addotto allora in Senato, devo dichiarare che non ho rinunciato alla massima; e tanto più difficilmente potrei rinunziarvi inquantochè allora il mio amico Brioschi, il mio amico Prati e qualche altro onorevole Collega, si sono con me rallegrati; dirò di più, e spero che non sarò tacciato d'indiscrezione se qui ripeto che il senatore Brioschi, il quale sta fermo nelle sue convinzioni, mi pregava di replicar le cose che dissi allora, quando si sarebbe trattata la medesima quistione riguardo al Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica.

Stando così le cose, o Signori, sembrerebbe che io volessi tradire una bandiera, se non dicessi che in massima ho la stessa opinione d'allora; ciò nondimeno voterò con buona coscienza il progetto di legge che ci sta dinanzi, perchè mi sono convinto, nei molti mesi che abbiamo avuto per riflettere sul problema, che l'inamovibilità del Consiglio è un male. E ciò mi dà occasione di dire con semplicissime pa-

role quale omaggio cionondimeno io porti alla maggior parte dei membri del Consiglio superiore, dei quali non ammetto la inamovibilità, quantunque siano per buona parte i nomi più illustri che la scienza possenga in Italia. Ma egli è precisamente per quegli uomini illustri che fanno parte del Consiglio, che è accaduto di vederli mai sempre riconfermare; come fu un tratto di generosa imparzialità che diversi Ministri, quantunque di partito contrario, sollevano rinominare consiglieri di nuovo precisamente quegli avversari che poco prima erano usciti dal Consiglio, perchè nominati Ministri.

Mi piace di poggiare su questo elogio, quantunque abbia l'onore di contare molti e buonissimi amici fra i membri del Consiglio, perchè sono stato sempre partigiano del bellissimo motto di Anastasius Grün, il quale nella sua biografia del Lenau ha detto che non conosceva viltà maggiore di quella che non osa lodare in pubblico l'amico.

Dunque è per motivi di opportunità che io credo di fare uno di quegli atti che sono degni di tutti gli uomini che stanno nella vita pubblica, di chinarsi cioè per un principio il quale in massima, lo dico schiettamente, non adoro.

Io non mi trovo qui con quell'ironia socratica di cui ha dato qualche segno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ma pure io nutro pel progetto di legge un amore alquanto platonico. Non potevo astenermi dal dire queste poche parole che salvano la mia convinzione personale innanzi al Senato.

Coglierò l'occasione per pregare l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione di fare una esplicita dichiarazione, alla quale io tengo moltissimo. Io parlo di quel numero di consiglieri che saranno nella sua libera scelta, e dirò subito a che cosa tende la mia domanda.

Io ho il desiderio che nel Consiglio di Pubblica Istruzione sia rappresentato, e fortemente rappresentato, l'elemento dell'insegnamento secondario; e non solo l'istruzione secondaria, ma anche l'istruzione primaria; dirò per questo anche brevemente le mie ragioni.

Ognuno di noi è obbligato di appoggiarsi sulla base di quell'esperienza individuale che nella vita ha potuto raccogliere.

Ora, io mi trovo qui nell'occasione di poter fare appello ad una esperienza che l'onorevole

Ministro ha potuto fare anch'egli, e simultaneamente a me. Io penso alla Svizzera, o Signori.

Come si regge, per esempio, l'istruzione pubblica nel Cantone di Zurigo?

Là esiste (parlo del Cantone, non parlo della Confederazione), là esiste, ed in alcuni altri Cantoni esiste in modo interamente simile, un Consiglio di pubblica Istruzione (lo chiamano Consiglio di educazione, *Erziehungsrath*), che è composto di nove membri.

I professori universitari ci entrano in piccolo numero; ci entrano quasi sempre dei maestri delle scuole primarie; e questo Consiglio, che designa addirittura i professori ordinari per la Università di Zurigo, è tanto felice nelle sue scelte, che io potrei nominare qui più di una dozzina di nomi dei più illustri che esistano in Europa, e che furono chiamati da un tale Consiglio di educazione nell'Università sullodata.

Ci furono in clinica lo Schönlein ed il Griesinger di Berlino, il chirurgo Billroth di Vienna, il botanico Nägeli di Monaco, l'istologo Kölliker di Würzburg, l'anatomico Arnold di Eidelberg, Henle di Göttinga, il Ludwig, il Bluntschli, Mommsen, Keller e molti altri, una serie di uomini insomma i quali, secondo il comune accordo dei dotti, rappresentano le cime della scienza. Questo soltanto per provare che anche l'elemento che viene dalle scuole inferiori può discernere il merito e rendere ottimi servizi eziandio all'insegnamento superiore.

Ma ho argomenti più fondamentali che mi spingono a dire queste cose.

Secondo me, nella vita pubblica in Italia (e me lo perdonino gli onorevoli miei Colleghi del Senato) si sente troppe volte dire che la scienza in Italia è fiacca.

Non è l'occasione di fare un discorso accademico contro questa opinione che, secondo me, viene vestita di forme troppo assolute.

Ma una cosa della quale credo veramente non si possa parlare abbastanza male, starei per dire non troppo male, si è il grado di sviluppo dell'arte pedagogica in Italia.

Se si volesse qui entrare in minuzie, purtroppo in una seduta del Senato non si potrebbe finire, ed ecco perchè io vorrei che il signor Ministro facesse una dichiarazione esplicita su questo punto, se egli possa accogliere il mio desiderio che, e l'insegnamento secondario ed

il primario saranno, non dico contemplati, ma efficacemente rappresentati nel Consiglio di pubblica istruzione.

Io ho molto pensato in questi giorni se non convenisse addirittura di proporre qualche cosa di simile a quello di che il Collega Magni pure si è preoccupato; se non convenisse, cioè, d'introdurre l'elemento elettivo anche per le scuole liceali, ginnasiali e primarie.

Ma io sono receduto da questa opinione per una ragione molto semplice; ed è che i professori delle Università, come ha detto molto bene il nostro Relatore, evidentemente conoscono coloro che più degnamente possono rappresentarli almeno in fatto di scienza (in fatto di amministrazione la cosa potrebbe essere diversa).

I professori dei ginnasi e dei licei delle diverse città d'Italia, e tanto più gli insegnanti delle scuole primarie, non possono conoscersi mutuamente con egual sicurezza.

Io credo quindi che questo elemento dovrà esser introdotto nel Consiglio superiore dal Ministro.

Per parte mia mi astengo dal fare una proposta definitiva; ma io sarei molto contento se sapessi che per lo meno quattro membri saranno scelti fra gli insegnanti delle scuole secondarie ed almeno due, a mo' d'esempio, fra i maestri delle scuole primarie.

Mi basta di aver raccomandato al signor Ministro che tutti i gradi dell'insegnamento siano equamente rappresentati nel Consiglio superiore e confido che mi vorrà dare una esplicita dichiarazione in proposito.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.* Io sono un po' spaventato davvero vedendo che siamo ancora all'art. 2. Sarò assai breve.

Dico all'onorevole Moleschott che ho già dichiarato nella discussione generale quello che egli ora mi domanda. Nel Consiglio sarà rappresentato l'insegnamento secondario e primario. E intendo insistere in questo, perchè ciò che mi tenne la prima volta dal presentare questo progetto, fu appunto che non mi pareva vi fosse abbastanza provveduto.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Senatore MOLESCHOTT. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della sua dichiarazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ora devo rileggere l'articolo dell'onorevole Senatore Magni.

Senatore MAGNI. Lo ritiro.

Voci. Bene!

PRESIDENTE. Leggo allora l'articolo 2 del progetto ministeriale come fu riformato dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro.

#### Art. 2.

Il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione è composto di 32 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia.

Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici sotto indicati, e nelle proporzioni seguenti:

Quattro, dai professori delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione e sezione di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro, dai professori delle Facoltà di filosofia e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano, e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro, dai professori delle Facoltà di diritto;

Quattro, dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina, dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria.

I professori di chimica farmaceutica voteranno nella Facoltà di medicina. I professori della scuola di agricoltura di Pisa voteranno nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella Università.

Pongo ai voti quest'art. 2.

Chi intende di approvarlo sorga.  
(Approvato).

#### Art. 3.

A questo effetto, nel giorno che verrà fissato dal Ministro, le Facoltà saranno convocate separatamente dai rispettivi presidi, e lo scrutinio si farà in ciascuna di esse per mezzo di schede segrete.

Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio superiore agli studi che la Facoltà rappresenta. Uno solo di questi nomi potrà essere preso nella Facoltà stessa, e fra i titolari dello stesso insegnamento nelle diverse Facoltà.

Le schede saranno trasmesse in piego sigillato dal preside al rettore, e da esso al Ministro.

Le stesse norme saranno seguite per gli istituti e scuole superiori assimilate, di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

Lo spoglio dei voti si farà dal Consiglio superiore in seduta ordinaria, e le risultanze ne saranno registrate nel processo verbale della seduta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 4.

Potrà dal Ministro essere proposto per la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti uguale al terzo almeno dei votanti. Quando questo numero non sia raggiunto, si formerà una lista con tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, cominciando da quelli che avranno ottenuto un numero maggiore di voti, e si farà luogo a un secondo scrutinio, nel quale il voto non potrà esser dato se non a chi sia compreso nella suddetta lista.

A parità di voti tra insegnanti ufficiali sarà preferito il maggiore di grado, e nello stesso grado l'anziano di nomina. Tra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, come tra esse e gli insegnanti ufficiali, l'anziano di età.

(Approvato).

#### Art. 5.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. L'articolo 5 è stato dalla Giunta modificato in seguito al desiderio manifestato da alcuni Senatori, che si proponevano di farvi vari emendamenti, e, d'accordo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

coll'onorevole Ministro, invece di *otto* anni è stato il periodo ridotto a *quattro* e quindi ogni cosa tagliata a *metà*.

Si dovrà dunque dire: « Tutti i Consiglieri durano in ufficio *quattro anni* (invece di *otto*) e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione ».

(Per questo termine non si fa variazione).

« La scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Faccio qui una piccola osservazione, che credo l'onorevole Senatore Cannizzaro accetterà subito.

Non tutti i quattro primi anni l'uscita di questi consiglieri si determina dalla sorte, ma soltanto nei primi *tre*; nel *quarto* anno resta naturalmente da rinnovarsi l'ultimo quarto dei consiglieri.

Così succede in tutti i Consigli comunali e provinciali, per cui io proporrei si dicesse: « La scadenza nei primi *tre* anni è determinata, ecc. »

Senatore CANNIZZARO. Sta bene.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo.

« Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

« La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione ».

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io non so spiegarmi eodesto divieto di conferma per i membri del rinnovato Consiglio superiore della Istruzione Pubblica, che vengono dalla elezione dei loro colleghi nella scienza.

Comprendo che si ponga il divieto di con-

ferma in certi casi pei membri di un Consiglio che sono nominati dal potere esecutivo.

Le ragioni di questa limitazione della facoltà di scelta del Ministro sono così ovvie, che non veggo la necessità di esporle; ma allora quando rivolgo il pensiero ad un Collegio elettorale, che ha il carattere tecnico, ed al quale si domanda di designare i propri rappresentanti in un ufficio che ha il medesimo carattere tecnico, non so dubitare che tale scelta non cada sopra coloro i quali da' loro pari sono stimati i primi tra di essi. Ora, come renderci ragione che dopo un periodo così abbreviato, come si trova ora in seguito alla nuova redazione concertata fra alcuni nostri Colleghi e l'Ufficio Centrale, come renderci ragione, ripeto, che dopo un così breve periodo coloro che erano stati reputati i più degni quattro anni prima, non debbano più esserlo quattro anni dopo? Perché dunque limitare questa facoltà di elezione, data ai rappresentanti dei diversi rami della scienza?

Io quindi domanderei al Senato di non voler restringere così la facoltà elettiva e la piena libertà di scelta nelle Facoltà universitarie, e proporrei perciò che si levasse da questo articolo, in quanto ai sedici membri del Consiglio superiore che devono essere eletti dalle Facoltà, la inopportuna limitazione del voto.

PRESIDENTE. Se il signor Relatore intende di rispondere....

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Io non posso esprimere in questo momento che una prima impressione, e un'impressione affatto personale, sull'emendamento proposto dall'onorevole Alfieri. Fra le accuse fatte al Consiglio superiore, quella che ho sentito più volte ripetere, la più insistente, la più ribadita, riguarda l'inamovibilità de' suoi membri.

Che cosa si vuole, che cosa si spera di ottenere col rendere obbligatoria la rinnovazione del Consiglio? Una maggiore, una continua mobilità negli elementi di cui si compone. Si vuole che il più gran numero possibile di uomini dediti alla scienza, che tutti i lumi, tutti i sistemi passino in un tempo abbastanza breve, con una rotazione abbastanza rapida attraverso a questo Consiglio. Che la mobilità del Consiglio segua, rifletta quella della scienza, che tutto vi passi, nulla vi si fermi e riposi.

Io l'intendo benissimo. Il pericolo che la con-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

ferma doventi la regola non è così grande nelle elezioni fatte dal Corpo insegnante, come per le nomine fatte dal Ministro.

I legami, i rispetti personali che possono indurre un Ministro ad accordare la conferma quante volte egli n'abbia il diritto, non agiranno nello stesso modo, colla stessa forza, sopra un Corpo numeroso impersonale e che vota a schede segrete. Ma la conferma è pure possibile, e se questa non si desidera, non c'è ragione per non estenderne il divieto anche ai membri elettivi.

La breve durata del potere, il suo rapido passaggio da una mano all'altra, è una condizione imposta all'autorità dall'istinto delle democrazie. Dell'autorità negli Stati democratici può dirsi come della fortuna di Dante:

Necessità la fa esser veloce.

Queste ragioni indurrebbero a tenere ferma la disposizione del controprogetto dell'Ufficio Centrale, sottoponendo a questa legge comune del rinnovamento anche i membri elettivi del Consiglio superiore. Io mi trovo qui, come mi sono trovato sempre nella discussione di questa legge, in una posizione difficile. Il disegno di questa legge non è nato nel mio cervello, nè sarebbe probabilmente nato in quello dell'onorevole Alfieri. Ma avendone pure per ragioni di opportunità accettato il principio, il vostro Ufficio Centrale ha dovuto studiarne di metterne le singole disposizioni in armonia col sentimento dal quale era nato, e che sarebbe, io credo, meno soddisfatto dall'emendamento dell'onorevole Alfieri.

Permettetemi ancora un'osservazione, e, se volete, uno sfogo - *Oltre il rogo non vive ira nemica* - : e il Consiglio superiore che cessa, e l'opera sua sarà, io spero, in un tempo non lontano giudicata con qualche indulgenza.

Ma il miglior servizio che possiamo intanto rendere al nuovo, è di prendere tutte le precauzioni per prevenire il pericolo, che i difetti ed i vizi che furono più vivamente rimproverati all'antico vi si possano riprodurre.

Prego per conseguenza l'onorevole Alfieri di voler ritirare il suo emendamento.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io non insisto dopo le osservazioni che ha fatte l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Alla mia coscienza ed a quella di parecchi miei Colleghi è necessario uno schiarimento.

Dice questo articolo: « Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni ».

Il secondo comma dice: « La scadenza dei tre anni è determinata dalla sorte ».

È applicabile tutto questo ai sedici consiglieri nominati dal Governo?

Gradirei uno schiarimento.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. A tutti.

Voci. A tutti.

Senatore CACCIA. Ed io vi domando poi: Il sorteggio chi lo farà?

Voci. Il Consiglio.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. O io non ho bene inteso la domanda dell'onorevole Caccia, od a questa domanda risponde la lettera stessa dell'articolo.

Senatore CACCIA. Tutti i consiglieri?

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Precisamente tutti i consiglieri, in quanto essi fanno parte di un Consiglio che si rinnova. Evidentemente il sorteggio deve essere fatto per categoria, ma deve essere fatto nel Consiglio stesso, qualunque sia l'origine de' consiglieri, come si è fatto nel vecchio Consiglio, come si fa nei consiglieri comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Il signor Ministro intende di parlare in proposito?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Credo non ci sia necessità di aggiungere altro, dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Adesso sono arrivato a comprendere quello che disse l'onorevole Giorgini, ma non posso dire che non mi sorprenda moltissimo come individui nominati direttamente con decreto reale abbiano ad essere sorteggiati.

È la prima volta che veggo ciò; è una novità; nè io aveva potuto capire come individui nominati dal Governo potessero venir sottoposti anch'essi al sorteggio. È una novità, ripeto, che pure accetto, e non soggiungo altro.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Scusi, onorevole Caccia, è così poco una novità, che è stata finora il diritto comune nel Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Senatore CACCIA. Ma sono elettivi i consiglieri attuali?

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Mi pare che l'onorevole Caccia abbia parlato di consiglieri nominati dal Governo. Ora, tutti i consiglieri, secondo la legge Casati, erano nominati dal Governo, eppure erano soggetti al sorteggio.

Senatore CACCIA. Ma non c'è sorteggio.

Senatore DUCHOQUÈ. Lo dice la legge Casati.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Chiedo scusa. Secondo la legge Casati la scadenza dei consiglieri era determinata dal sorteggio. Esso ha continuato a farsi fino a questi ultimi anni.

PRESIDENTE. Se non vi è nessuna proposta di emendamento, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

#### Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio *quattro anni*, e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti. Essa si raduna nella prima settimana di ogni mese. Un decreto reale fisserà le indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio superiore nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questo articolo è primo iscritto l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CANNIZZARO. Debbo dire che l'Ufficio Centrale, d'accordo con l'on. Ministro ed altri che si proponevano di emendare l'articolo 6, ha concordato la redazione di quest'articolo nel modo seguente:

« Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente. Una Giunta di 15 membri scelti dal Ministro tra i consiglieri provvede alla spedizione degli affari correnti ».

Ecco l'emendamento.

« Essa potrà dal Ministro essere divisa in sezioni. Un consigliere potrà al tempo stesso appartenere a più sezioni. Un decreto reale fisserà le norme per le adunanze ed i lavori della Giunta e l'indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio superiore nell'esercizio effettivo delle loro funzioni ».

Esporrò ora le ragioni per le quali si sono apportate le modificazioni suaccennate.

Come fu detto e come fu già dichiarato nella discussione generale, la divisione in sezioni si dovrebbe applicare alla Giunta e non al Consiglio; e siccome nella legge Casati questa disposizione è applicata al Consiglio, giacchè non vi è la Giunta, così si è creduto utile di spiegarsi qui in modo da evitare equivoci.

Si credette poi inutile di parlare delle riunioni della prima settimana di ogni mese, giacchè questo è un dettaglio regolamentare che sarà stabilito per decreto reale.

Giacchè ho la parola, mi permetto di rammentare all'onorevole Ministro che è pensiero dell'Ufficio Centrale che queste sezioni servano per la trattativa degli affari minuti di tutti i rami e i gradi dell'insegnamento, e fra questi rami e gradi ci è compreso l'insegnamento tecnico. Venne questo pensiero, non solo, come ho più volte ripetuto, all'onorevole signor Ministro, per provvedere all'istruzione universitaria, secondaria ed elementare, ma anche a quella classe d'istruzione che nella legge Casati prende il nome d'istruzione tecnica. Desidero ripetere più volte questo pensiero e di ricevere dal signor Ministro una dichiarazione che introdurrà nel Consiglio, oltre gli uomini che possono rappresentare l'andamento dell'istruzione elementare, secondaria classica, anche

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

quelli che rappresentano l'istruzione tecnica; onde tutti gli affari importanti possano essere trattati dal Consiglio plenario, e i piccoli affari dalla Giunta e in una sezione apposita destinata all'istruzione tecnica industriale.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*

È chiaro che tutto quello che riguarda nel Consiglio istruzione primaria e secondaria, ed istruzione tecnica, dev'essere coordinato.

Quanto poi agli affari che vanno trattati nelle sezioni, mi pare che il Senatore Cadorna avrebbe voluto una spiegazione relativa al conferimento della libera docenza. Questo, parmi, è uno di quegli affari che non possono rimanere nella sezione, ma debbono andare innanzi al Consiglio.

Senatore CADORNA CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io mi ero pigliato la libertà di dire particolarmente una parola al signor Ministro per presentargli un dubbio. Poichè egli ha avuto la bontà di parlarne, dirò in che cosa consiste il mio dubbio.

Il Consiglio superiore avrà una Giunta di 15 membri, ma non dubito che rimarrà poi la divisione a farsi di questa Giunta in sezioni, le quali saranno composte di cinque membri ciascuna.

La legge Casati stabilisce che le sezioni possono deliberare nel numero di tre individui, e le deliberazioni potendo farsi a maggioranza, ne segue che le deliberazioni possono dipendere da un voto solo. A petto di ciò mi pare che importi di considerare le materie che potranno e dovranno essere decise. Fra queste vi saranno certamente le domande di libera docenza per titoli.

Queste domande sono innanzi tutto comunicate alla rispettiva Facoltà universitaria onde emetta il suo parere sulla capacità dell'insegnante, secondo l'art. 96 della legge Casati, e successivamente l'affare è trasmesso al Consiglio superiore pel suo parere richiesto dallo stesso art. 96.

Nella legge non è riservato al Consiglio superiore plenario il dare questo voto, e neppure alla Giunta di 15 membri riunita.

La questione può perciò essere decisa da una

sola sezione, la quale, alla maggioranza di un solo voto fra tre, potrebbe contraddire anche al voto unanime di una intera Facoltà. Ciò è veramente enorme, e lo sottopongo al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale perchè vi portino tutta la loro considerazione.

Io li prego di considerare che le domande di libera docenza costituiscono un diritto importantissimo per gli individui, ed un altissimo interesse per lo Stato e per la scienza, la quale aspetta che da ciò siano rivelate le grandi capacità e quegli ingegni che promettono uno splendido avvenire.

Io non faccio alcuna proposta, e mi rimetto al giudizio del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale.

Poichè ho la parola, dirò che accetto questa legge, essendo io convinto che qualche cosa convenga fare nel soggetto della medesima; ma dico altresì che sono lontanissimo dal credere che questo disegno di legge provvegga a tutte le necessità che una lunga esperienza ha rivelate.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io, per verità, anche per esser conseguente a me stesso, dovrei sottoscrivere alle opinioni manifestate dal Senatore Magni, cioè questa Giunta, *ristretta o permanente* ch'io dir me la debba, non la dovrei volere nè poco nè molto.

Comprendo tutta la gravità dell'avvertenza fatta dall'onorevole Giorgini, il quale diceva che bisogna pur che una Giunta di questo genere vi sia, dal momento che una parte dei consiglieri, essendo elettivi, non possono dimorare lungamente nel centro, nella città dove risiede il Governo, appartenendo, per ragione d'ufficio, ad altre parti del Regno, e quindi non potrebbero condurvisi ogni mese per attendere agli affari del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Come provvedere a questi affari minori? Essi debbono pure risolversi. A chi gli attribuirete?

Io, quanto a me, risponderei: gli attribuisco al Ministro della Pubblica Istruzione, ed ai Comitati che sarebbero formati da lui stesso nelle divisioni del suo Ministero, e sotto la sua responsabilità.

Ma per ciò fare, i funzionari del Ministero

dovrebbero avere quei requisiti scientifici e tecnici che non hanno, e dovrebbero rimutare tutto quanto il nostro ordinamento della pubblica istruzione.

Ora, l'on. De Sanctis mi ha avvertito, mi ha detto, che non bisogna appartenere alla scuola che grida: *o tutto o niente*.

Nelle assemblee politiche si dee avere il talento della opportunità, si hanno a proporre quelle cose (astrazione fatta del merito) che sono praticamente possibili, in quelle condizioni politiche nelle quali la proposta viene in campo.

So anch'io che l'oratore in un'assemblea politica dev'essere come l'artista eccellente, non dee trattare gli argomenti disperati:

*Et quae desperat tractata nitescere posse relinquit.*

Io adunque non insisto sopra l'eunciata opinione; ma bisogna pure, e l'accennava ancora l'illustre Senatore Cadorna, bisogna, dico, che le attribuzioni di questa Giunta siano determinate chiaramente, legalmente definite.

Nel progetto di legge dell'Ufficio Centrale non vi è in alcun luogo codesta definizione di uffici propri della Giunta ristretta.

L'onorevole Cannizzaro ha letto una modificazione che a quell'articolo verrebbe proposta. Ma, non parmi che riuscirebbe sufficiente.

Innanzi tutto sarebbe necessario dir questo, cioè che tutte le appartenenze del Consiglio superiore segnalate nella legge del 13 novembre 1859, e non comprese nell'art. 7, che è da discutere, non attribuite al Consiglio plenario, debbono trasferirsi alla Giunta istituita con l'art. 6.

Ciò io dico per la forza naturale del collegamento delle idee; ma comprendo, che codesto emendamento non ha luogo propriamente nell'art. 6, che ora esaminiamo; riguarda piuttosto l'art. 7, ed io mi riservo di presentarlo or ora, come prima verrà in deliberazione.

Vi sono poi gli affari minuti, a cui accennava il Relatore dell'Ufficio Centrale, e questi formano un compito diffuso e particolareggiato, quale risulta dai decreti del novembre e dicembre 1874. Questi o altri simiglianti apparterranno senza dubbio alla Giunta.

Ma gli stessi regolamenti, io suppongo, non andranno altrimenti in vigore, oggi che la sostanza del Consiglio superiore viene ad essere rimutata dalla nuova legge. Converrà adunque

che la compilazione di un regolamento nuovo sia affidata alle cure dell'onor. Ministro De Sanctis.

Sarebbe quindi mestieri il dire che la spedizione di quest'assunto, a cui si riferisce la parola *affari correnti*, sarà determinata dal decreto che pubblicherà il Ministro della Pubblica Istruzione.

Vi è poi un'ultima considerazione, ed è questa. Nel progetto ministeriale era detto che i servizi prestati dai consiglieri sarebbero gratuiti; ed io mi rallegro coll'Ufficio Centrale di aver fatto sparire questa parola *gratuiti*.

Mi duole anzi che ciò che era stabilito nella legge Casati, quanto all'onorario dei consiglieri medesimi, non sia stato confermato nel disegno presente. Ma non accade il parlarne adesso. E mi duole soprattutto in vista del lavoro che toccherà ai membri della Giunta ristretta.

Ma ritenete voi che sarà molto facile il trovare degli uomini che abbandonino la sede dei loro studî, delle loro abitudini per venire qui a Roma più volte al mese a trattare faccende complicatissime ed ardue, laboriose e noiose? Voi non ne troverete di questi uomini, o, se li troverete, saranno i men buoni.

Io leggo nella redazione di quest'articolo le parole seguenti:

« Dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio *effettivo* delle loro funzioni... »

Ora, le parole *nell'esercizio effettivo* mi pare che siano un pleonasma. Io direi: che siano retribuiti *in ragione* dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni, il che lascierebbe abilità al Ministro di potere tener conto delle considerazioni da me fatte, e di poter dare ai valentuomini che presteranno così laborioso servizio la retribuzione di cui essi sono meritevoli.

L'emendamento che io, per le cose anzidette, propongo all'articolo 6, d'accordo coll'onorevole senatore Cremona, sarebbe il seguente:

« I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo istesso a più di una sezione.

Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta e fisserà l'indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del

SÈSSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1880

Consiglio superiore in ragione dell'esercizio effettivo delle loro funzioni. »

Senatore GIORGINI *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI *Relatore*. Non c'è ragione per accettare come per respingere questo emendamento.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Io non avrei nessuna ragione per oppormi a questo emendamento. Non mi piace però quella dicitura: *in ragione dell'esercizio delle loro funzioni*. Questo presenta una specie di proporzione che ai miei orecchi non fa buon effetto. I compensi bisogna darli ugualmente a tutti. Nei casi straordinari si provvede straordinariamente. Credo perciò che non ci sia bisogno di mettere questa disposizione nella legge.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. In seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole signor Ministro, accetto che rimanga il detto: *nell'esercizio effettivo delle loro funzioni*.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal signor Senatore Caracciolo di Bella:

#### Art. 6.

« Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

« Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti. I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento. Un consigliere può appartenere al tempo stesso a più di una sezione.

« Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio, nell'esercizio effettivo delle loro funzioni ».

Domando il parere dell'Ufficio Centrale.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio Centrale accetta questo emendamento, perchè è quasi conforme all'articolo da noi proposto, è anzi qualche cosa di più nettamente detto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro l'accetta?

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ho già dichiarato di accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo come venne emendato dal Senatore Caracciolo di Bella.

Non vi è bisogno che lo rilegga, perchè l'ho letto testè.

Chi intende di approvare questo articolo 6 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura dello art. 7.

#### Art. 7

Sono riservati al Consiglio plenario:

1° I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degli insegnanti, le norme da eseguirsi per la loro nomina;

2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre;

3° I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico e della cultura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio Centrale, dopo le osservazioni del Senatore Cadorna, ha creduto di dover aggiungere tra le attribuzioni del Consiglio plenario al paragrafo secondo: « Gli atti richiesti dalla legge, e devoluti al Consiglio superiore per il conferimento delle cattedre, o per l'abilitazione al libero insegnamento » (s'intende, nelle Università; perchè è un atto che vale la nomina di un professore).

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Già ho fatto cenno di un emendamento all'art. 7, e mi pare di averlo.....

PRESIDENTE. Quale emendamento ha ella proposto?

Senatore CARACCIOLO DI BELLA... Mi sembra di averlo presentato al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ma io non ho nulla.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. In ogni modo l'emendamento sarebbe questo: di aggiungere cioè all'art. 7 che « sono altresì conferite alla Giunta tutte quelle mansioni contenute nella legge del 15 novembre, le quali non appartengono, a norma di quest'art. 7, al Consiglio plenario ».

È evidente che l'intendimento dell'Ufficio Centrale è stato questo appunto poichè esso ha detto: « sono riservati al Consiglio plenario gli affari seguenti »; voleva dire implicitamente che tutti gli altri, i quali fan parte, o che son contemplati nella legge 15 novembre, dovevano essere poi deferiti alla Giunta.

Ma parmi che per una regolarità ed una chiarezza maggiore si richieda che tal condizione sia espressa; e la propria sede di questa disposizione sarebbe appunto l'art. 7. Quindi propongo quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Favorisca mandarla al banco della Presidenza.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Per la Giunta proposta dal Senatore Cadorna prego il Senato a volere accettare l'emendamento proposto d'accordo con me dall'Ufficio Centrale.

Quanto poi alla proposta che fa l'onor. Caracciolo, io fo osservare che la legge, riserbando una serie d'affari al Consiglio plenario, non esclude perciò che altri affari ci possano andare. Credo sia bene rimanere in una certa larghezza. Ci sono affari riservati al solo Consiglio plenario. Gli altri, alcuni saranno demandati alla Giunta, ed i rimanenti al Consiglio plenario. Il regolamento, ripeto, vi può provvedere.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Caracciolo di Bella ha la parola.

CARACCIOLO DI BELLA. Comprendo ben io tutta la importanza delle osservazioni fatte dal signor Ministro. Ma io potrei, alla mia volta, osservare

che l'articolo dice che la legge Casati del 13 novembre 1859 andrà in vigore solamente in quella parte, che la presente legge non modifica.

Ora, per mio avviso, l'aver detto che quei quattro argomenti...

Senatore AMARI. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA... sono riservati al Consiglio plenario, si può interpretare come modificazione alla legge; e quindi ne potrebbe conseguire che tutte le altre disposizioni della legge medesima, che il signor Ministro vuol mantenere, potrebbero forse non aver più sanzione legale e non potrebbero esser valide costituzionalmente. Ecco perchè proponeva di fare l'aggiunta che ho sottoposto al Senato.

Dice il signor Ministro: ma voi non vi accorgete che quest'aggiunta, così limitata e precisa, potrebbe vincolarmi la facoltà di aggiungere...

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per un emendamento.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA... qualche altra attribuzione, che si credesse di dover conferire alla Giunta. Anche a questa difficoltà io aveva pensato, e mi argomentava di avervi sopperito coll'aggiungere che dovesse il Ministro, per decreto reale, pubblicare un regolamento, il quale conferisse poi al Comitato tutte quelle attribuzioni minute che a lui paressero.

Ecco dunque che al Ministro resta quella libertà che egli desidera, e che io più che altri mai gli vorrei mantenere, perchè credo che come Ministro deve essere imputabile di tutto ciò che dipende dalla sua amministrazione, e deve avere anche tutte le facoltà che a questa imputabilità corrispondono.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Amari.

Senatore AMARI. Io non mi accosto all'ultima proposta dell'onorevole Caracciolo, accetto anzi quella del Ministro. Alle ragioni dette dal Ministro credo che se ne debba aggiungere un'altra, cioè a dire, che le attribuzioni date dalla legge al Consiglio non solo si debbono dividere per regolamento nel modo più conveniente fra il Consiglio plenario e la Giunta, ma non vanno tutte fissate inalterabilmente. Si possono dare dei casi in cui una parte di esercizio di queste facoltà, che oggi non sembra importante e perciò si può lasciare alla Giunta, per circostanze speciali prenda un'im-

portanza maggiore. Perciò io credo che si debba lasciare al Ministro di aggiungere alle attribuzioni date da questo articolo di legge al Consiglio plenario quelle altre che crederà; di modo che si possano poi, occorrendo, variare con decreto reale.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Prego l'onorevole Caracciolo di Bella a non voler insistere nel suo emendamento.

Queste minute mansioni, di cui egli parla, possono essere importantissime.

Bisognerebbe porsi innanzi tutta la legge per poterne avere un adeguato concetto. Prego dunque l'onorevole Senatore a lasciar che tutto questo sia riservato al regolamento.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. In seguito alle dichiarazioni del signor Ministro ed all'assicurazione da lui fatta, che se ne terrà conto nella redazione del regolamento, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Una sola parola. Mi sembra, signori Senatori, che sarebbe soddisfatto il desiderio di tutti se nel primo alinea dell'articolo si dicesse: « Sono sempre riservate al Consiglio superiore quelle attribuzioni di speciale importanza che nei casi particolari possono anche essere affidate al Consiglio plenario ».

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ad ogni modo, dietro questa dichiarazione, prego anche l'onorevole Moleschott a non volere insistere.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta l'aggiunta?

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Dicendo che alcune attribuzioni sono « sempre » riservate al Consiglio plenario, se ho bene inteso l'onorevole Moleschott, si direbbe implicitamente che ce ne sono delle altre riservate al Consiglio stesso solo « qualche volta », e cioè quante volte piacesse al signor Ministro di consultarlo sopra affari diversi da quelli indicati nella presente legge.

È questo appunto che noi abbiamo voluto dire. Se non che, dicendo che certi affari sono riservati al Consiglio plenario, si viene a dire

ch'essi dovranno necessariamente, cioè sempre, trattarsi da esso, lasciando ugualmente intendere che ve ne sono altri che potranno al Consiglio plenario essere o no deferiti per la facoltà che vogliamo lasciarne al Ministro. L'aggiunta del Senatore Moleschott non mi sembra dunque necessaria.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che la questione nasce dalla parola *riservati*. Dicendosi *riservati*, alcuni credono che quello che non è specificato in questo articolo debba essere deferito alla Giunta. Il dire però *sono sempre riservati*, non mi piace molto, e direi piuttosto: *sono di esclusiva competenza del Consiglio plenario*. Quando si dichiara *l'esclusiva competenza* per questi quattro affari, non si dice che non possano essere di sua competenza anche gli altri, ma intanto è stabilito che questi non possono essere trattati da altri che dal Consiglio superiore plenario.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Questo è ciò che a mio avviso dicono abbastanza le parole « Sono riservati ». Il reparto delle attribuzioni del Consiglio tra la Giunta superiore e il suo *plenum*, sarà materia d'un regolamento che il signor Ministro farà. Fra queste attribuzioni la legge ne indica alcune che dovranno necessariamente passare al Consiglio plenario.

Ma il Ministro potrà deferire al Consiglio stesso altri affari oltre quelli che gli sono *riservati* dalla presente legge. *Riservando* questi soli affari al Consiglio plenario, la legge lascia intera per tutti gli altri la libertà del Ministro: ed è questa appunto la libertà che il Ministro ci chiede, e che noi vogliamo lasciargli.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ora tutto è chiarito.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Se dopo questo l'onorevole Moleschott e l'onorevole Casati volessero riguardarsi come soddisfatti, li preghe-  
rei di ritirare i loro emendamenti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Per me ero soddisfatto anche prima di fare quell'osservazione.

Io non proposi quella dicitura se non perchè il dubbio era stato sollevato da altri. Ora, sollevato il dubbio, mi parrebbe che il dire: *sono di esclusiva competenza del Consiglio plenario*, fosse più corretto che non il dire: *sono sempre*

*riservati*. Ma dacchè la cosa è chiarita, io non insisto.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. E neppure io insisto, giacchè il mio caso è precisamente quello dell'onorevole Senatore Casati. Ho voluto anch'io esporre i dubbî che altri avevano sollevati a questo riguardo.

PRESIDENTE. Dunque essendo ritirati gli emendamenti degli onorevoli Casati e Moleschott, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

#### Art. 7.

Sono riservati al Consiglio plenario:

1° I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studî, lo stato degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre, e per l'abilitazione al libero insegnamento;

3° I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o

la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico e della coltura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Essendo stato chiamato alla Camera dei Deputati, e d'altra parte parendomi l'ora abbastanza tarda, io proporrei che si rimandasse a domani la discussione sui rimanenti articoli di legge.

*Voci*. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Dunque il seguito della discussione del presente progetto di legge è rimandato a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 2 collo stesso ordine del giorno di quest'oggi, aggiuntavi la discussione sul Bilancio della Marina.

La seduta è sciolta (ore 6).

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Large area of extremely faint and illegible text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side.

## XV.

## TORNATA DEL 13 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — Considerazioni e proposte del Senatore Amari — Osservazioni del Ministro della Pubblica Istruzione e del Senatore Giorgini, Relatore — Raccomandazioni del Senatore Tommasi — Risposta del Ministro — Osservazioni del Senatore Cannizzaro, a cui risponde il Ministro — Dichiarazioni del Senatore Amari — votazione dell'art. 8 per divisione — Approvazione della prima e della seconda parte dell'articolo e dell'articolo in complesso — Considerazioni del Senatore Cadorna Carlo sull'art. 9, a cui risponde il Ministro — Approvazioni degli ultimi articoli 9 e 10 — votazione segreta sul complesso del progetto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pur lettura del seguente sunto di petizioni:

21. Il Sindaco, a nome del Consiglio comunale di Camajore (Provincia di Lucca), fa istanza perchè venga sospesa la esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale di Lucca, relativamente alla ferrovia Lucca-Viareggio.

22. Il Presidente del primo gruppo italiano delle Banche mutue popolari fa istanza perchè sia sollecitamente discusso ed approvato dal Senato il progetto di legge, relativo alle disposizioni di un titolo rappresentativo di deposito bancario.

**Congedo.**

Il Senatore Giustinian domanda un mese di congedo, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Come il Senato ricorda, la discussione si è arrestata all'art. 8, di cui si dà lettura:

**Art. 8.**

La disposizione dell'art. 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

universitarie ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore, che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorran.

La parola spetta al Senatore Amari.

Senatore AMARI. Io ho dimandato la parola sull'articolo 8. e concluderò chiedendo la divisione di quest'articolo, del quale non accetto la prima parte, bensì la seconda. Nelle parole che dissi l'altro ieri durante la discussione generale, io toccai alla sfuggita questo punto. E veramente, mentre la legge sottoposta al Senato, gli articoli della quale in gran parte sono votati, riguarda la composizione del Consiglio superiore, può parere strano che ad un tratto, fuori dell'organismo del Consiglio superiore, e come un'escrescenza che si presenta in una pianta, spunti quest'articolo al fine di abrogare l'ultimo paragrafo dell'articolo 62 della legge Casati, e precisamente quello in cui si prescrive che le Commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre universitarie siano presedute da uno dei membri del Consiglio. Prima di tutto potrebbe destare una certa meraviglia che mentre si organizza di nuove e, sotto altro principio, il Consiglio superiore per dargli maggiore autorità e maggiore fiducia, s'incominci negli ultimi della legge, a togliere la fiducia ai membri del Consiglio stesso, in una parte importantissima, dico nella Presidenza delle Commissioni esaminatrici. La legge Casati, non senza ragione, stabilì l'obbligo che le Commissioni esaminatrici fossero presedute da uno dei membri del Consiglio superiore, poichè vi sono delle formalità da osservare molto delicate dalle quali dipende la validità o la nullità del concorso.

È naturale che il custode di queste formalità, il custode della legalità del concorso, sia un ufficiale pubblico, e non un professore chiamato occasionalmente come perito a far parte della Commissione.

Io non nego che la Presidenza della Commissione esaminatrice per un membro del Consiglio superiore, a prima vista potrebbe destare il sospetto di una grande influenza esercitata sulla Commissione stessa; tanto più che il Presidente siede nel Consiglio al momento della relativa deliberazione. Questo è certo, ed io

confesso che fu la ragione principale che mi mosse, quando io presentai nel 1864 il progetto di legge (che su per giù era dettato dallo stesso spirito del presente), a proporre precisamente l'abrogazione della citata disposizione dell'articolo 62. Ma dopo il 1864 io ho avuto l'onore di sedere per dodici anni, tra come straordinario e come ordinario, nel Consiglio superiore; io ho assistito alla discussione di tutti i concorsi che sono stati fatti d'allora in poi, che sono molto numerosi (perchè noi dei professori ne abbiamo molti, e forse troppi), e ho presieduto anche delle Commissioni esaminatrici. Or io sempre ho avuto cagione di convincermi che senza la presidenza di un membro del Consiglio superiore, il Consiglio, e perciò il Ministro, comprenderebbe molto poco delle decisioni delle Commissioni esaminatrici riguardo ai concorsi.

Sa il Senato che il concorso alle cattedre si fa o per titoli, o per esame, e il più delle volte si giudica insieme per titoli e per esame.

Una prima difficoltà s'incontra nello stabilire i criteri con cui si debba giudicare del merito da attribuire alle opere stampate, e quello da attribuire al risultato dell'esame: e spesso le differenze sul merito dei concorrenti, come si presentano agli occhi dei Commissari, sono molto sfuggevoli, molto incerte.

È vero che si è chiamata in aiuto l'aritmetica; ma, usata alla espressione di così fatti criteri, qualche volta l'aritmetica li rende male assai. Si è pensato di dare a ciascuno dei concorrenti un numero di punti, sì che il preferito sia chi ne riporta un numero maggiore; ma spesse volte i punti esprimono un giudizio sul merito relativo, e ne danno pochissimo sul merito assoluto, sul quale si può soltanto in certo modo giudicare dall'altezza o bassezza dei punti.

Porrò un esempio.

La pratica ha suggerito di stabilire cinquanta punti; e in questa posizione il candidato al quale la Commissione ne assegna trenta, si ritiene idoneo, e si cerca tra i trenta e i cinquanta la proporzione del merito maggiore.

Ora è naturale che quando i punti superano di uno o due i trenta, il giudizio resta molto incerto; ed accade anche che le considerazioni che si svolgono nei verbali circa il merito re-

lativo, qualche volta siano precisamente in opposizione col risultato numerico.

Si dice, il tale ha dell'ingegno, ma non ha sufficiente maturità; il tal altro ha più esperienza ed ha dato buone prove di sé nella cattedra; cosiffatto apprezzamento può far pendere la bilancia in favore del secondo, quantunque il primo abbia ottenuto qualche punto di più.

Moltissimi sono i casi che si presentano con questo sistema aritmetico; ma non voglio più oltre occuparmene temendo di usurpare tempo al Senato.

Ora, che cosa fa il Presidente della Commissione esaminatrice?

Prima di tutto, secondo i dettami dell'esperienza e di quella giurisprudenza che si è formata nel Consiglio, come sempre e necessariamente nasce accanto ad ogni legge e ad ogni regolamento, il Presidente ha cura che la Commissione segua quella tale strada, ed osservi quelle tali formalità. E quando nei verbali e nelle relazioni che accompagnano il giudizio della Commissione, non è chiaramente spiegato il criterio che ha dettato quel risultamento, il Presidente, nel riferire al Consiglio il giudizio della Commissione, lo spiega, lo dilucida, dà gli schiarimenti ai membri del Consiglio che ne domandano: e così il Consiglio è nel caso di rassegnare al Ministro un parere meglio fondato.

Gli schiarimenti che dà il presidente della Commissione esaminatrice al Consiglio, vanno poi al Ministro. E notisi qui che, secondo la legge, il Ministro è tenuto soltanto a non uscire dalla lista dei candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione: egli non è mica tenuto a scegliere il preferito dalla Commissione. Questa latitudine nella scelta si comprende benissimo se si consideri che non si tratta di mettere alla bilancia delle quantità ben determinate, ma di prendere un partito tra apprezzamenti diversi ed anco di avere riguardo a qualità e condizioni morali che la Commissione esaminatrice non è competente a giudicare.

Per questa ragione io credo che la presidenza di uno dei membri del Consiglio sia una garanzia efficace, anzi, dirò meglio, una delle più efficaci, che concorrono ad assicurare la buona scelta, presentando al Ministro tutti

quegli schiarimenti, i quali dai verbali non si potrebbero ottenere.

Si è detto che i membri del Consiglio presidenti la Commissione, verrebbero a giudicare due volte: una come membri della Commissione, un'altra volta come membri del Consiglio.

Ma, Signori, qui bisogna ricordarsi sempre dell'indole dell'atto che compie il Consiglio.

Esso non giudica in appello, anzi non fa neppure un vero e proprio giudizio, ma rassegna un parere al Ministro e gli presenta delle osservazioni.

A questo proposito io ricorderò che dobbiamo guardarci bene dall'attribuire all'ufficio pubblico tutte le qualità della proprietà. Spesso fu detto che l'ufficio pubblico è una proprietà; questa però è una teoria che davvero nessuno può sostenere. L'ufficio pubblico è costituito dall'attribuzione di compiere una delle funzioni del Governo, e sta sempre al Governo di conferirlo o no. Il candidato che ha vinto il concorso non ha acquistato altro diritto che di essere tenuto presente dal Governo, se questo crederà bene di conferirgli la cattedra.

La Commissione esaminatrice e poi il Consiglio accertano, dirò così, il merito relativo dei concorrenti uno di fronte all'altro, ma resta sempre al Ministro libera la scelta, che ho accennata.

Dunque evidentemente nell'esame dei concorsi non può dirsi che il membro del Consiglio superiore, Presidente della Commissione esaminatrice, sia giudice che ha pronunziato una sentenza in prima istanza. Questa è una difficoltà che mi pare non si possa assolutamente affacciare.

E poi nel fatto io posso attestare, e qui vi sono varî Senatori membri del Consiglio superiore che se ne possono benissimo ricordare, che il Consiglio non ha mai ceduto con facilità al giudizio del Presidente consigliere; ma che anzi spessissimo il Consiglio si è pronunziato contro il parere del consigliere Presidente della Commissione. E perchè ha potuto fare questo con cognizione di causa? Precisamente perchè quegli ha risposto a tutte le obiezioni, ha dati tutti gli schiarimenti, in modo da presentare il risultato del concorso assai più particolareggiato che non si trovasse nel verbale della Commissione esaminatrice.

Aggiungerò un'altra osservazione personale.

Oggi si rinnova il Consiglio superiore ed io, che sono stato consigliere, certamente non tornerò a farne parte. Posso parlar dunque senza riguardi, senza il timore ch'io voglia serbare autorità ai membri del Consiglio per esercitarla io stesso in avvenire. Per cosifatte ragioni prego il Senato di riflettere molto sull'ostracismo che si vuol dare ai membri del Consiglio superiore dalle Commissioni esaminatrici. Io credo che non sia da toccar punto nè poco l'articolo 62 della legge Casati.

PRESIDENTE. Il signor Relatore intende di rispondere?

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. signor Ministro della Pubblica Istruzione.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. L'art. 8, intorno al quale ha discorso il Senatore Amari, si può dire che costituisca la seconda parte della legge.

La prima parte riguarda la composizione del Consiglio; l'altra riguarda le sue attribuzioni, ed è appunto quella ch'è compresa nell'art. 8. Non voglia dunque l'onor. Senatore Amari considerare quest'articolo come un'*escrescenza* o *superfluità*; anzi esso è una parte intimamente connessa col resto della legge.

Le attribuzioni del Consiglio superiore sono infinite ed importantissime, e rimangono tutte come sono stabilite nella legge del 1859. Qui non si prende di mira che una sola di quelle attribuzioni.

È la solita e delicata questione, ch'è stata agitata in molti paesi, cioè a dire fino a qual punto debba stendersi l'ingerenza del Consiglio superiore ne' concorsi e nelle nomine de' professori ufficiali.

Nel progetto ministeriale ci è un concetto, il quale rimane pure nell'art. 8, siccome è stato redatto dall'Ufficio Centrale, ma ridotto in quella savia misura, che lo renda accettabile ed utile. Ed in quest'articolo ottavo c'è pure una delle idee che io ho più vagheggiata, e la cui espressione si trova in un progetto di legge che avevo già pronto, l'ultima volta.

E qui, in quest'articolo, sta pure la pazienza, la buona volontà, l'affetto che l'Ufficio Centrale ha messo nello studio di questa legge, perchè da esso fossero allontanati tutti gli inconve-

nienti. Della qual cosa io rendo all'Ufficio Centrale pubbliche grazie.

Lungamente s'è discusso tra noi di quest'articolo, e l'ultima sua forma esprime così il mio, come il pensiero dell'Ufficio Centrale. Noi ci siamo concordati nel senso che bisogna attribuirvi.

E prima, cosa vuol dire quest'abrogazione dell'art. 62 della legge Casati?

Il Senatore Amari ve lo ha già espresso; è bene precisare questo significato.

Vuol dire che cessa quell'alta tutela, che il Consiglio superiore esercitava sopra le Commissioni esaminatrici, intervenendo esso medesimo mediante un suo delegato, il quale era esso che proponeva la Commissione, ed esso che vi entrava giudice, ed esso che la presiedeva, ed esso pure che faceva il Relatore innanzi al Consiglio superiore.

Questo, o Signori, non era già un abuso, ma la stretta applicazione della legge Casati, era la conseguenza di quell'art. 62 di cui ora proponiamo l'abolizione.

Non era un abuso, e non ho neppur bisogno di renderne io testimonianza. Gli uomini, che applicavano in quel modo la legge, sono così alto collocati nella pubblica opinione, che sono di testimonianza a sè stessi. Non c'era abuso, ma c'era il caso di Aristide il *giusto*, che s'incontrava sempre esso e che fu mandato in esilio perchè il pubblico se n'era annoiato.

Dunque togliamo da questa discussione ogni volgarità; qui non si tratta di abusi e non di esclusione e non d'ostracismo. Che cosa indusse la legge Casati a stabilire quest'alta tutela anche nelle Commissioni esaminatrici, dove sono quasi tutti professori d'Università? Io ve lo dissi; la legge Casati è legge innanzi tutto di libertà, e perciò essa durerà quanto gli influssi liberali dureranno nel nostro paese.

Se verrà giorno, in cui la libertà, abusando, provocasse un ambiente contrario, il primo grido sarebbe: *abolizione della legge Casati*.

La legge Casati è legge innanzi tutto di libertà; tutte le ruote si muovono ivi in una certa loro sfera d'azione corrispondente ai fini ed ai mezzi assegnati a ciascuno. Questo è la libertà. Ma al tempo stesso è legge di tutela, è l'azione direttiva del centro nell'andamento generale.

In mezzo alle correnti politiche c'è la moda

per questo o quel concetto. In certi anni si dice: ma lo Stato dovrebbe esso intervenire, dare esso l'impulso. Ed ecco poi un'altra corrente, un'altra moda che dice: dello Stato ne abbiamo abbastanza; bisogna lasciar fare le autorità locali.

Lasciamo la moda e vediamo la cosa in sé stessa. Riferiamoci a que' tempi ne' quali comparve la legge Casati se vogliamo comprendere quest'ufficio di alta tutela. Ed io mi ci riferisco ben volentieri; forse comincio a sentirmi vecchio e la mia immaginazione rimane con piacere in que' giorni passati, dov'era tanta fede, tanto cuore, tanta abnegazione, dove la voce della patria era così limpida. E quando sorse quel primo grido di libertà, qual'era il grido che lo accompagnava? Era questo: bisogna finirlo coll'oscurantismo, bisogna che il governo prenda esso in mano le redini della pubblica istruzione! Vogliamo un Ministero della Pubblica Istruzione! Vogliamo un Consiglio superiore!

Io ricordo con una certa compiacenza che fui io nel 1848 che trovandomi Segretario generale nella Commissione di Pubblica Istruzione, proposi ed istituii un Consiglio Superiore.

Questa crociata aperta contro l'oscurantismo, contro l'ignoranza, è il fenomeno, che compare, quando un popolo respira le prime aure della libertà, vuole promuovere l'istruzione.

Questo è avvenuto anche in Inghilterra. E come no, quando si vede che abbandonata la pubblica educazione alle forze locali, procede a sbalzi, con frequenti ritorni indietro, con disuguaglianza tra contrada e contrada, senza chiarezza di scopo, senza coordinamento di mezzi, senza concentrazione di forze, anzi collo sperpero, colla dissipazione, con la sconclusione?

Così in Inghilterra nasce l'alto Comitato d'istruzione pubblica; così si forma in Germania la sezione superiore. Non c'è il nome di Consiglio superiore; ma c'è la cosa. Anzi in Germania c'è qualche cosa di più. Perché là ciascun Consigliere tiene alla sua immediata un Capo di servizio e vigila sull'esecuzione delle massime da esso poste. E malgrado ciò debbo pur ricordare che ultimamente il celebre Wirkow propose l'istituzione d'un Consiglio superiore vero e proprio.

Sapete, Signori, quali sono quelli, che non vogliono il Consiglio superiore? Sono quelli che

vogliono così preziosi interessi abbandonati ai poteri locali, com'era ne' beati tempi dell'oscurantismo! E così ora in Francia sono i retrivi, che combattono il Consiglio superiore, ed è la sinistra francese, che lo sostiene vigorosamente.

Si comprende ora che cosa è la tutela nella legge Casati. Ed io sono d'accordo coll'on. Amari che questa tutela, la quale giungeva perfino a richiedere la presenza d'un consigliere nelle Commissioni esaminatrici, sia stata a quel tempo un salutare provvedimento.

Allora le Università erano estranee l'una all'altra; non c'era fratellanza e non comunione d'intenti; nessuna pratica ancora delle cose di pubblica istruzione; veniva su un Codice nuovo, regolamenti mal noti e male sperimentati. Era dunque utile la presenza nelle Commissioni esaminatrici d'un consigliere della pubblica istruzione, il quale con la sua esperienza era utile guida in quei primi anni. Dico che nel 1864 io non avrei proposto l'abrogazione dell'art. 62 della legge Casati, come pur propose l'onorevole Amari; forse non era ancora quello il tempo. Ma oggi, dopo 20 anni, è soverchio venirci a dire che i professori d'Università non conoscano bene le leggi ed i Regolamenti, e che abbiano bisogno oggi ancora di tutela e di guida.

Oltre a ciò, questo cumulo di funzioni in una sola persona mi pare proprio cosa scorretta.

Io credo che l'abrogazione dell'art. 62 debba significare non solo che cessi la tutela del Consiglio nelle Commissioni esaminatrici, ma che ancora ci sia una vera e propria incompatibilità tra l'ufficio d'esaminatore e quello di membro del Consiglio superiore. Non mi pare conveniente cumulare in una sola persona due uffici, di cui l'uno è subordinato all'altro.

Questo mi è sembrato sempre che non debba andare.

La sfera d'azione in cui si muove il Consiglio superiore è così elevata, e la sua tutela in tutte le ruote dell'Amministrazione è così precisa, che non so concepire davvero come un consigliere di Pubblica Istruzione sia ad un tempo capo di servizio, e un ispettore e un esaminatore. Il volgo traduce questo nel proverbio: *non si può essere giudice e parte*.

L'incompatibilità dunque tra questi uffici è la regola corretta; ma non voglio tirarla fino

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

alle ultime conseguenze. La vita non è una logica; e adoperarla come logica mena all'assurdo. I sistemi cadono appunto quando si vuole applicarli in modo assoluto. Il principio d'incompatibilità è la regola; ma ci sono casi, ne quali un membro del Consiglio superiore per la sua competenza speciale entri a far parte di commissioni esaminatrici. E lì non c'è più il membro del Consiglio superiore; egli ci entra come un qualunque altro professore, in pari condizione, e non c'è più nessuna ragione che faccia lui il presidente; nè, presa la veste d'esaminatore, può egli riprendere quella di consigliere, e giudicare sè stesso ed i suoi colleghi esaminatori.

Ora, se l'abrogazione è intesa in questo senso, che non sia più necessaria la presenza, nè la presidenza d'un Consigliere nelle commissioni esaminatrici, anzi che ci sia incompatibilità tra un ufficio e l'altro, senza escludere il caso che un Consigliere entri nella Commissione, come un qualunque altro professore, sicchè il vincolo sia sciolto tra l'esser giudice e l'esser presidente, e se è bene inteso che facendo l'esaminatore non si rifarà poi consigliere per dare il suo giudizio sopra il concorso, del quale è stato giudice; se tale è proprio il senso di questo primo comma dell'art. 8, io lo accetto di gran cuore e felicito l'Ufficio Centrale d'aver trovato la forma giusta.

Sopra questo punto vorrei sentire le dichiarazioni dell'onorevole Relatore; poi passerò al secondo comma.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorev. Amari mette il Relatore del vostro Ufficio Centrale in una posizione estremamente difficile.

La nostra Relazione dice chiaramente questo: « L'Ufficio Centrale ha potuto acconsentire all'abrogazione della disposizione dell'art. 62 della legge del 13 novembre 1859, che richiedeva la presenza di un membro del Consiglio superiore nelle Commissioni esaminatrici, e ha creduto di acconsentirvi nonostante le buone ragioni che potrebbero addursi per mantenere quella disposizione ».

Sono le buone ragioni che il Senatore Amari

vi ha dette nello svolgere la sua proposta; ragioni delle quali noi sentiamo tutta la forza, e alle quali non abbiamo nulla da aggiungere. Noi crediamo, come egli crede, che la presenza di un membro del Consiglio superiore nelle Commissioni esaminatrici coll'ufficio di presidente sia stata e sarebbe ancora utile.

La questione tra l'on. Amari e l'Ufficio Centrale è, se sia necessaria per questo un'espressa disposizione di legge.

Il signor Ministro vi ha parlato del concetto che la legge 13 novembre 1859 si era formata del Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica.

Egli vi ha detto come tutti gli atti relativi al conferimento delle cattedre, alla scelta del personale insegnante, fossero affidati al Consiglio superiore o assoggettati almeno al controllo di questo Corpo.

La legge del 13 novembre 1859, creando il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, avea voluto farne un'istituzione forte. Essa avea fiducia nell'opera sua, non la sospettava, non la temeva.

Questo, dico, era il concetto della legge Casati; non è più il concetto della legge che il signor Ministro della Pubblica Istruzione presentava al Senato e della quale ci stiamo ora occupando.

Noi lo abbiamo detto al Ministro: se vuole riformare il Consiglio, non lo debiliti. Se gli vuol dare efficacia, gli dia autorità. Ne faccia un Corpo vigoroso, non una creatura stenta e rachitica.

Egli ha creduto che in questo modo di concepire l'autorità nel governo del pubblico insegnamento ci fosse qualcosa di eccessivo; che qualche cosa si dovesse pur concedere a questo sentimento diverso che noi ci andiamo formando dell'autorità e della parte che le tocca, dell'influenza che essa è chiamata ad esercitare sui destini delle società moderne.

Sì, o Signori, la questione che qui si agita nel campo dell'insegnamento non è che un lato, un aspetto d'una questione più generale, più fondamentale e più vasta che si ripete nell'ordinamento di tutti quanti i servizi pubblici.

Si tratta di conciliare i due termini soli, ai quali un secolo di rivoluzioni ha ridotto l'organismo così complicato, così variato delle vecchie società, l'individuo e lo Stato; ed il cri-

terio col quale questa conciliazione deve esser fatta non apparisce per ora.

Noi abbiamo l'aria di obbedire al tempo stesso a due impulsi contrari, di muoverci in due direzioni opposte.

Da una parte esagerare l'idea dello Stato, moltiplicare le sue funzioni, concentrare tutti i servizi nelle sue mani; volere che esso entri per tutto, si mescoli di tutto; tenerlo responsabile di tutti i disordini, di tutti gl'inconvenienti; pretendere da esso un rimedio a tutti i mali che affliggono la società.

E dall'altra parte lesinargli tutti i mezzi, chiudergli tutte le vie, spezzare nelle sue mani tutte le armi; e di questa autorità (alla quale si chiede tanto e colla quale si è poi tanto avari) lasciare in piedi appunto quanto basti per procurare a chi ne sta fuori il piacere di umiliarla e sfidarla quante volte si mostri.

Sì, o Signori, questa contraddizione è per tutto.

Il mio vicino, l'on. Finali, mi dice: « È in tutti noi ». E io lo ringrazio di avermi suggerito un'espressione così felice del mio pensiero.

La contraddizione di cui parlo non è solamente nei fatti, è nelle nostre coscienze, nella coscienza di ciascuno di noi. Da una parte noi ci sentiamo spinti ad accorrere per tutto dove c'è una debolezza da proteggere, un male da far cessare, un progresso da compiere; e dall'altra parte ci trattiene il timore degli abusi, di cui i poteri istituiti per questi fini possono divenire la sorgente in mano degli uomini che saranno chiamati ad esercitarli.

Ed è questo appunto, è questa contraddizione, nella quale più o meno ciascun di noi si dibatte e s'avvolge, che dà a tutti i problemi che il Governo deve risolvere, e che riguardano la costituzione e l'azione dei poteri pubblici, un carattere estremamente delicato e difficile.

Ma io lo dirò pure, anche a costo di scandalizzare i credenti d'una scuola di pubblicisti, che mi contenterò di chiamare antiquata, la soluzione di questi problemi si cercherà, si troverà prima o poi in un concetto più largo e più risoluto del potere e della responsabilità del Governo. E in questo spirito appunto fu concepito l'articolo 8 del nostro controprogetto.

L'esclusione del Consiglio superiore da tutti

gli atti concernenti il conferimento delle cattedre...

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Non tutti gli atti; ne rimangono ancora molti.

Senatore GIORGINI... L'interruzione del signor Ministro si riferisce alla seconda parte dell'articolo, della quale non si tratta per ora. Per ciò che riguarda la disposizione contenuta nel primo alinea, l'esclusione, ripeto, del Consiglio, se non da tutti gli atti che riguardano il conferimento delle cattedre, da tutti quelli almeno del concorso, che è poi la cosa più importante, non era parsa opportuna al vostro Ufficio Centrale; non gli era parso opportuno che quella esclusione fosse decretata dalla legge.

Tra l'art. 62 della legge del 13 novembre 1859 per cui le Commissioni esaminatrici dovevano essere presedute da un membro del Consiglio superiore, e l'art. 2 del progetto ministeriale, che esclude tutti i membri del Consiglio superiore da quelle Commissioni, c'era una via di mezzo, un modo d'intendersi.

L'art. 8 del nostro controprogetto leva l'obbligo e non ammette il divieto. La nomina dei commissari e quella del presidente spetta, come voi sapete, al Ministro, e il nostro articolo lo lascia libero di prenderli così nel Consiglio, come fuori di esso.

Noi abbiamo lasciato al signor Ministro la facoltà di valersi nei giudizi di concorso dell'opera di uno o più membri del Consiglio superiore, quante volte lo stimerà opportuno.

Egli vi ha detto che non ricorrerà a un membro del Consiglio superiore fuorchè nel caso che nel Consiglio stesso trovi un rappresentante di questo o di quel ramo di studi che gli sia per questo solo particolarmente indicato; che in questo caso lo prenderà non come membro del Consiglio superiore, ma come cultore della disciplina di cui si tratta.

Noi non abbiamo nulla da opporre ad una tale dichiarazione. Essa riguarda l'uso che il signor Ministro intende di fare del suo diritto, il modo con cui intende valersi della facoltà che la legge gli lascia. Ma questa facoltà è ai nostri occhi molto più ampia, e non esclude che esso possa valersene anche per altri fini.

Il Ministro della Pubblica Istruzione faccia pure l'esperimento del suo sistema. E se l'esperienza, come noi crediamo, gli proverà gli

inconvenienti di questo sistema, egli non troverà nella nostra legge un ostacolo per tornare all'antico.

Ecco il senso e la portata dell'articolo 8 del nostro controprogetto. Esso fu concepito in uno spirito di conciliazione, al quale il signor Ministro ha reso giustizia. Noi ci lusinghiamo che queste spiegazioni possano parere soddisfacenti anche all'onorevole Amari, dal quale in sostanza non dissentiamo, e che egli non insisterà nel suo emendamento.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Io ringrazio l'on. Senatore Giorgini delle sue dichiarazioni; e mi rallegro con me d'averle provocate, ed anche d'aver dato occasione a lui di toccare certe altezze, nelle quali gli è abituale di abitare.

Egli ha parlato d'autorità, e credo non tenga me men sollecito di questo grande principio, che rende possibile la libertà, perchè dove l'autorità è fiacca, la libertà pericola.

Io ho collocato così alto il Consiglio superiore appunto perchè ritengo necessaria una forte azione, che venga dal centro e dia l'impulso in tutte le parti. Non potevo dunque io medesimo diminuire l'autorità del Consiglio.

Via, lasciamo le esagerazioni! Ma che? l'autorità crolla perchè un Consigliere non entra più ad esercitare la sua tutela in una Commissione di cinque, di sette, di nove professori universitari o esimi cultori di quella disciplina per la quale si è aperto il concorso?

Di questo si tratta, che si lasci fare alle Commissioni quello che sono atte a fare, riservando al Consiglio superiore l'alta parte che gli spetta, di cui parleremo appresso.

Ho voluto dire questo, perchè il Senato non rimanesse sotto le impressioni delle alte considerazioni dell'on. Senatore Giorgini. Qui non c'è autorità lesa; c'è l'esercizio legittimo del loro ufficio, che pur bisogna lasciare libero alle Commissioni esaminatrici.

Accetto poi di buon grado le dichiarazioni dell'Ufficio Centrale e persisto nell'opinione che le funzioni d'un membro del Consiglio superiore non siano compatibili con quelle d'un membro delle Commissioni esaminatrici, e che, come dice l'onorevole Giorgini, l'entrata in

certi casi d'un consigliere in quelle commissioni, sia oramai non obbligatoria, e neppure ordinaria, ma semplicemente *possibile*.

Posto ciò, io credo che il Senato vorrà approvare questo comma, nel modo che lo propone l'Ufficio Centrale e l'accetta il Ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola passiamo alla discussione del secondo comma.

Pare che il signor Ministro si sia riservato di parlare a questo punto.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. È esaurita la questione sul primo comma. Parlo pure, se il Relatore non preferisca parlare lui.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Domando la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Cedo la parola all'onorevole Senatore Giorgini.

PRESIDENTE. Il Senatore Giorgini ha la parola.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Si tratta, se non sbaglio, del secondo alinea dell'art. 8. Il progetto ministeriale (art. 2) riduceva tutta la competenza del Consiglio, in materia di concorsi, a un giudizio sulla legalità degli atti. Noi abbiamo creduto che al Consiglio dovesse mantenersi il diritto di rassegnare al Ministro tutte le considerazioni che credesse utile di fare nell'interesse di una buona scelta.

Lo scopo apparente, e del resto legittimo, della limitazione era stato quello d'impedire che i giudizi tecnici dati dalle Commissioni potessero riformarsi dal Consiglio.

Su questo punto l'Ufficio Centrale si trovava perfettamente d'accordo col signor Ministro, e se si fosse creduta necessaria una dichiarazione espressa, esso non avrebbe avuto difficoltà che una tale dichiarazione fosse inserita nella legge.

Senonchè il giudizio tecnico, se è la ragione principale della scelta, se è il motivo che nella maggior parte dei casi ne deve decidere, non è la considerazione sola alla quale il Ministro debba dar luogo nella scelta dei professori.

Ci sono considerazioni di alta moralità, di alta convenienza, di ordine pubblico, non che interessi dell'insegnamento, ragioni insomma che una Commissione tecnica non è chiamata ad apprezzare, ch'essa non avrebbe il modo di apprezzare, e che il Ministro deve mettere in conto.

Ciò è tanto vero, che la legge lascia al si-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

gnor Ministro la facoltà più ampia per la nomina dei professori.

Dopo il concorso la scelta non può cadere che sopra uno dei concorrenti *dichiarati eligibili*, ma la graduazione stabilita dalla commissione esaminatrice non è obbligatoria pel Ministro. Certo, per iscostarsene ci vorranno delle ragioni molto gravi; ma di queste ragioni la legge vuole che sia giudice il Ministro, a cui spetta la nomina, e che ne risponde in faccia al paese.

Chechè possa dirsi di questa libertà che la legge lascia al Ministro, non si tratta ora di limitarla nè di regolarla; si tratta di sapere se sul modo di usarne egli deve o possa sentire il parere del Consiglio.

Ebbene, nel concetto del vostro Ufficio Centrale le attribuzioni consultive del Consiglio superiore sono correlative alle facoltà del Ministro, e tanto nel Consiglio si estende l'ufficio di proporre, quanto nel Ministro il diritto di deliberare e risolvere.

Noi non intendiamo come a un Corpo consultivo possa negarsi la facoltà di sottoporre all'autorità, dalla quale rileva, tutte le considerazioni che devono finalmente determinarne il giudizio.

Quello che veramente preme, quello che veramente importa, il punto sul quale il Ministro e l'Ufficio Centrale si trovano perfettamente d'accordo, è che i giudizi tecnici dati dalle Commissioni esaminatrici siano definitivi ed irreformabili. Se non che, limitando anche il discorso a questi giudizi, chiunque abbia un poco d'esperienza, qualche pratica di concorsi, sa quanto sia spesso difficile di arrivare a una nomina in base ai giudizi pronunziati dalle Commissioni esaminatrici. Questi giudizi hanno anch'essi bisogno di essere interpretati. Ci sono de' casi, più frequenti che non si creda, di parità, nei quali è impossibile ottenere dalle Commissioni esaminatrici dichiarazioni più nette ed esplicite di quelle consegnate nella prima loro Relazione. Ci sono dei casi nei quali le Commissioni esaminatrici rivelano nelle loro stesse Relazioni, nei loro stessi motivi, le loro esitazioni, le loro incertezze; casi nei quali da un lato si dichiara l'eligibilità, ma dall'altro questa dichiarazione vien fatta in termini tali, con tali restrizioni, e con tali riserve, che quella dichiarazione vi sfuma.

Io non avrei che a portare davanti a voi il

lavoro dell'ultima sessione del Consiglio superiore, per farvi intendere quali sono le perplessità in cui i giudizi tecnici delle Commissioni esaminatrici gettano qualche volta il Ministro, e per le quali è naturale che il Ministro senta il bisogno di prendere il parere del Consiglio superiore.

Tutto ciò, io ve l'ho detto nella mia Relazione, era perfettamente logico in un sistema che sottraeva la nomina dei professori al Ministro ed al Re.

Cosa diceva l'ultimo comma dell'art. 2 del progetto ministeriale?

Diceva: « Il verdetto della Commissione sarà trasmesso al Ministro per l'esecuzione ».

Come vedete dunque, in questo sistema non è il Ministro che propone i professori, e non è il Re che li nomina.

Il verdetto della Commissione è una sentenza definitiva, quanto al merito, e che non può esser cassata se non che per vizio di forma.

S'intende come in questo sistema il Consiglio superiore dovesse limitarsi a giudicare della regolarità degli atti, astenersi dall'entrare, non dico nel merito dei giudizi tecnici, ma neanche in quelle altre considerazioni di un ordine differente, alle quali poco fa accennavo.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ma qui non è questione di ciò.

Senatore GIORGINI, *Relatore*. Il Presidente del nostro Ufficio Centrale mi richiamava ad avvertire il punto da cui siamo partiti, perchè si intendesse meglio quello a cui siamo arrivati. Del rimanente, *se non è questione di ciò*, se il signor Ministro accetta l'alinea come è stato formulato dall'Ufficio Centrale, nel senso e per ciò che riguarda i giudizi tecnici dentro i limiti da me indicati, io non ho che a rallegrarmi di essere d'accordo con lui, e non ho altro da aggiungere.

Senatore TOMMASI. Io non intendo entrare in questa discussione che si è fatta sull'art. 8. Prendo però da questo articolo occasione per interrogare il signor Ministro, se egli nella circostanza della promulgazione di questa legge intenda al tempo stesso di promulgare un regolamento, il quale fissi i metodi da tenere nel conferimento delle cattedre. Per me questi metodi sono argomento così vitale che superano l'importanza stessa dell'art. 8. Io richiamo su di ciò l'attenzione del signor Ministro. Sarà

forse opinione mia personale che i metodi, che si tengono oggi nel conferimento delle cattedre, non danno nessuna o pochissima guarentigia. Bisogna escogitare altri metodi, poichè i metodi attuali sono imperfetti, salvo uno, quello della legge Casati portato dall'art. 69, cioè a dire quando tutto il paese riconosce una persona come celebrità.

Allora sta bene, non c'è questione; talmente sta bene questo, che, ove non ci fosse una cattedra apposita, quando c'è una celebrità speciale, il Ministro sarebbe nel dovere di crearla per conferirla a questa alta celebrità.

Ebbene, all'infuori di questo modo (che poi, del resto, si è verificato rare volte) gli altri due metodi, cioè adire l'esame di concorso per titoli e quello per prova, non mi danno sicurezza veruna.

Dirò la ragione: Se il concorso è per titoli, a che si riduce l'esame?

Lo so per pratica, giacchè ho assistito a molti di questi esami e fatto parte molte volte di Commissioni esaminatrici pel conferimento di cattedre. Si riduce a questo: Ciascun candidato presenta più o meno titoli.

I professori incaricati di giudicare studiano, meditano e poi formulano un giudizio; e collettivamente questi giudizi vengono quindi sul tappeto allorquando la Commissione si riunisce per dare la sua decisione.

Ebbene, il più delle volte, se non sempre, è un giudizio in relazione ai titoli presentati anche dagli altri concorrenti, non è un giudizio assoluto. Se vi sono cinque concorrenti, ciascuno dei quali ha presentato i suoi titoli, a che si riduce il giudizio della Commissione? Si riduce a dire: « Esaminati i titoli de' cinque concorrenti, a noi pare che questo sia da preferirsi « relativamente ai titoli degli altri ».

Dunque non si ha un giudizio assoluto, si ha un giudizio relativo, confrontando i titoli del prescelto con quelli degli altri che han concorso.

Io potrei scendere a tanti particolari per provare quanto ho esposto.

Se poi il concorso è di prova, allora peggio.

Le prove che si esigono dai concorrenti sono così tenui, sono così leggiere, che quando si fanno concorsi (ed io ne fo come Professore tutti i giorni), non dirò per posti di professori straordinari o di incaricati, ma di coadiutori,

(il metodo è lo stesso), sapete che cosa si esige? Si esige dal coadiutore che egli scriva una tesi, sorteggiata, e poi - trattandosi per esempio di medicina - che faccia uno o due esami clinici al letto dell'infermo per far la diagnosi della malattia, ed il giudizio vien dato e sopra l'uno e sopra l'altro. Che cosa poi si esige di più allorquando si vuol conferire una cattedra?

Direi che si esige di meno, perchè nei concorsi ordinari per gli assistenti in ogni caso si esige di più.

Invero, ordinariamente si pone la stecca attraverso un libro; viene così a caso indicato un titolo qualunque; si dice ai concorrenti: scrivete su questo titolo; essi, chiusi in una stanza, scrivono all'improvviso su quel titolo designato dalla sorte, senza verun sussidio di libri.

Invece, col metodo attuale, nei concorsi per prova il candidato ha il dritto di andare tranquillamente a casa sua o in biblioteca, per tre ore, e di studiare su tutti i libri che trattano della materia, e si esige soltanto da questo candidato una lezione la quale potrà dare prova solamente del modo con cui egli porge, del modo di discorrere più o meno chiaro, ma non potrà mai dare prova del suo sapere, poichè egli ha letto su quel tema tanti libri quanti gli era possibile di leggere.

Quindi il concorso di prova è molto più difficile per un semplice assistente della mia clinica di quello che non sia il concorso che faccia un altro per avere una cattedra.

In Napoli, per esempio, prima del 1848 vigeva una legge, la quale dava molto maggior guarentigia, imperocchè i candidati si sorteggiavano una tesi, e venivano poi chiusi uno per uno in diverse stanze, guardati dagli altri candidati e dai bidelli della Università. Essi dovevano rimanervi per un'ora, e, senza alcun sussidio di libri, dovevano poi salire la cattedra e fare una lezione sul tema estratto a sorte. Gli esaminatori avevano il dritto di fare tre domande, di sollevare tre difficoltà alla tesi svolta dalla cattedra, ed il candidato era obbligato a rispondere. E queste erano già due prove serie; poi ve ne era una terza, ed era il sorteggio di un'altra tesi, sulla quale - parimenti chiusi - dovevano scrivere in latino; dopo ciò la tesi veniva stampata e pubblicata per dieci giorni.

Dopo il decimo giorno (come per raccogliere

un po' il giudizio dell'opinione pubblica intorno alla tesi pubblicata), dopo dieci giorni, dico, finalmente il Giuri si riuniva e dava il suo giudizio. Qui c'era un poco più di solidità, un poco più di garanzia, perchè tutte le prove erano fatte all'improvviso.

Ma un concorso di prove così come lo ha prescritto finora la legge, mi pare una cosa tanto leggiera, che non credo che ci possa essere uno anche mediocre, anzi mediocrissimo, il quale non possa superare la prova, purchè abbia molta facilità di dire, di parlare più o meno chiaramente.

Desidererei ora pertanto, in forma di semplice interrogazione, sapere dall'onor. signor Ministro se egli intenda di cambiare, o, quanto meno, di modificare i metodi che finora si sono tenuti al riguardo.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione.*  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell' Pubblica Istruzione.*  
È chiaro che l'on. Senatore Tommasi non può intendere di modificare il metodo che noi teniamo nelle nomine degli insegnanti, e di sostituire al concorso un altro modo, poichè per questo si richiede un apposito progetto di legge.

Egli vuole che si studi bene il metodo presente, col quale si fanno i concorsi e si provveda agli inconvenienti ed a' difetti per via di regolamento.

Se male non ho inteso, è questa la sua intenzione.

Ora, io dico che in verità l'on. Tommasi ha rivolto la sua attenzione ad una materia di molta importanza. Anch'io credo che si debbano stabilir bene le prove, che si richieggono nei concorsi secondo i diversi uffici; e che le prove imposte ad un libero docente, per esempio, non sieno quelle che si domandano ad un professore straordinario.

Dunque io prometto all'on. Senatore Tommasi di regolar bene questa materia, e mi varrò certo de' suoi autorevoli consigli.

Dopo questa mia dichiarazione spero ch'egli sarà soddisfatto.

Senatore TOMMASI (fa segno d'adesione).

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ciò che ha detto or ora

il Senatore Tommasi mi pare che dimostri sempre più la convenienza di quella massima, che il Relatore dell'Ufficio Centrale ha così bene definita, cioè che le attribuzioni del Consiglio nel consigliare debbano estendersi tanto quanto quelle del Ministro nel deliberare.

Di fatto, l'onorevole Tommasi ha portato innanzi al Senato un fatto reale, ed è che le varie Commissioni esaminatrici sono nei loro giudizi guidate da criteri differentissimi gli uni dagli altri, e per quanti sforzi abbiano fatti i presidenti per diminuire questa differenza di criteri, pur non si è ancora riuscito.

Di fatto, è vero precisamente quello che egli ha detto, che molte Commissioni sono proclivi ad accordare la eleggibilità senza pensare che la eleggibilità accorda già la capacità d'essere nominato. E soltanto pongono la loro cura nella graduazione; di maniera che il loro punto di partenza per accordare l'eleggibilità comincia ad un livello ora più alto, ora più basso, secondo il livello dei concorrenti medesimi.

È un fatto che alla dichiarazione di eleggibilità si dà un valore diverso. Per esempio: una Commissione accordò l'eleggibilità a più dei concorrenti, ne graduò il merito, e poi dichiarò che nessuno dei concorrenti eleggibili era abbastanza maturo da coprire una cattedra della importanza di quella che era in concorso.

In casi simili, come vedete, bisogna che qualcheduno richiami l'attenzione del Ministro sul valore della eleggibilità accordata. Molte volte perciò è avvenuto, per esempio, che il Consiglio superiore, dopo il risultato di un concorso fatto per professore ordinario, visto il livello, direi, non molto elevato del merito che era stato riconosciuto in quel concorrente dichiarato primo eleggibile, ha proposto al Ministro di nominarlo professore straordinario soltanto.

Tutto ciò senza punto mutare i dati tecnici, servendosi dei medesimi giudizi che la Commissione aveva dati, e soprattutto dei motivi che rischiaravano il valore di questi giudizi.

Aggiungerò un'altra considerazione. Queste Commissioni non servono soltanto per i concorsi, ma spesso anche per giudicare una sola persona.

Le promozioni da professori straordinari a ordinari si fanno dopo un giudizio di Commissioni

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

similmente nominate. Inoltre, per effetto di regolamenti, per l'applicazione dell'art. 69, si invita una Commissione a proporre al Ministro la persona a cui quell'articolo possa applicarsi.

In tal caso non può dirsi che la persona proposta senza sua dimanda abbia acquistato alcun diritto.

Il Ministro è pienamente libero di accettare o no la proposta. Egli deve deliberare tenendo conto del giudizio della Commissione, per esempio, se la deliberazione fu unanime o no e via via.

Volete negare al Consiglio del Ministro di esaminare la Relazione che accompagna la proposta, e di attirare l'attenzione del Ministro sia sui motivi, sia sopra altre circostanze della deliberazione presa dalla Commissione?

Per queste ragioni io credo correttissima la massima proclamata dal Relatore cioè: Tanto si estende il diritto, anzi il dovere del Consiglio nel consigliare il Ministro, quanto si estende la facoltà del Ministro nel deliberare.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. In verità io mi sarei contentato del primo commento fatto dall'onorevole Relatore. Il progetto ministeriale supponeva che il Consiglio fosse come una specie di Corte, che dovesse sentenziare sulla legalità.

Secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, da me accettato colle dichiarazioni che ha fatto l'onor. Giorgini, il Consiglio superiore non sentenzia, non vota, non propone, ma fa delle semplici osservazioni, ove occorrono.

Il limite di tali osservazioni è in questo, e sono d'accordo coll'onor. Cannizzaro, che quello che il Ministro può risolvere, il Consiglio può consigliare.

Ma badiamo, c'è una differenza. Vi sono certe cose, nelle quali il Consiglio superiore *deve* dare il suo parere, e certe altre nelle quali *può*, ove il Ministro lo voglia. Sono due casi ben distinti. Il Ministro molte cose le può risolvere, senza perciò dover udire il Consiglio superiore.

Veniamo ora alla questione dell'eligibilità, messa innanzi dall'onor. Cannizzaro.

Io mi ricordo che quando era membro del

Consiglio superiore, fu concesso alle Commissioni esaminatrici di fare la dichiarazione d'eligibilità, e poi la graduatoria tra gli eligibili.

Io mi ci opposi, perchè vidi subito quali ne sarebbero stati gli effetti in un paese come il nostro.

La Commissione esaminatrice sarà severa e vigile, quando si tratti di scegliere il più degno; ma sarà molle e compiacente, quando si tratti solo d'eligibilità; anzi, chi è escluso dal primo luogo, di rado si vede che non sia dichiarato eligibile.

Non si comprese che, o bisognava togliere qualsiasi importanza alla dichiarazione d'eligibilità, o bisognava rendere l'eligibilità cosa seria.

Questo rispondo al caso che ha invocato il mio amico Cannizzaro.

Fatte queste osservazioni, e posta la riserva, a cui io mi associò, dell'onorevole Relatore intorno a' giudizi tecnici *irreformabili*, io accettò il comma come è stato redatto dall'Ufficio Centrale.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Ho chiesto la parola solamente per dire che io mantengo la mia domanda di divisione dell'articolo; perchè tutte le ragioni che si sono addotte in contrario non mi hanno punto persuaso.

Di fronte a queste ragioni io ho l'esperienza di tutti i concorsi che si sono fatti finora, ed ho la certezza che il Consiglio superiore ha reso un gran servizio all'insegnamento pubblico con la severità con che ha esercitata la autorità sua nei concorsi, e ritengo che ha contribuito molto ad elevare il livello dell'insegnamento.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto. L'articolo 8 viene adunque messo ai voti per divisione. Leggo la prima parte dell'articolo, e la pongo ai voti.

#### Art. 8. Parte I.

La disposizione dell'articolo 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle

cattedre universitarie ed averne la presidenza, è abrogato.

Chi intende di approvare questa prima parte dell'articolo 8 è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora leggo la seconda parte dell'articolo e la metto ai voti.

Art. 2. Parte II, ossia capoverso:

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore, che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorrono.

Chi intende di approvare la seconda parte dell'articolo 8, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora si darà lettura dell'intero articolo 8, che dev'essere posto ai voti nel suo complesso:

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'art. 8.

#### Art. 8.

La disposizione dell'art. 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore che li rassegna al Ministro con le proprie osservazioni, ove occorrono.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare tutto intero questo art. 8 è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora, innanzi di procedere all'art. 9 do la parola al signor Senatore Carlo Cadorna, che l'ha chiesta in proposito.

Senatore CADORNA C. Aveva in animo di fare una proposta, ma, poichè non voglio essere cagione di protrarre la votazione di questo disegno di legge, mi restringerò a provocare qualche spiegazione dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica e dall'Ufficio Centrale.

Il sistema stabilito dalla legge Casati per la nomina di insegnanti ad una cattedra universitaria, sia che il concorso si faccia per titoli, o per esame, ha base sulla nomina di una Commissione, alla quale è deferito il giudizio tecnico scientifico.

Ma allorquando vi ha una domanda di au-

torizzazione alla privata docenza, soltanto nel caso che debba aver luogo l'esame, una Commissione è nominata, e, per l'opposto, non vi ha nessuna Commissione quando la domanda è appoggiata a titoli. In questo caso il Ministro riceve i titoli e li manda al Consiglio superiore, dal quale ha poi il suo parere sul valore tecnico e scientifico dei titoli.

Onde è che in questo caso il voto di una Commissione speciale e tecnica è surrogato da quello del Consiglio superiore. Vero è che il più sovente il Ministro richiede volontariamente il parere della Facoltà universitaria competente; ma in questo caso il parere tecnico e scientifico della Facoltà è giudicato di poi, ed anche cassato dal Consiglio superiore.

A me pare che sarebbe conveniente pareggiare coloro, che domandano l'autorizzazione all'insegnamento come privati docenti all'appoggio di titoli, agli altri che concorrono per l'insegnamento ufficiale. A me par necessario che, anche trattandosi di domande per la libera docenza all'appoggio di titoli, una Commissione tecnica debba essere chiamata e pronunziare il giudizio scientifico, come avviene per le cattedre ufficiali.

Per quanto il Consiglio superiore, sia, come è, un Corpo autorevolissimo e degno della massima fiducia, non gli si può riconoscere, per gli elementi scientifici e letterari diversissimi di cui è composto, la competenza di giudicare su tutto lo scibile umano. Quindi anche in questo caso vi ha la necessità della nomina di una Commissione speciale e competente per la materia della quale si tratti.

Del resto, non vedo ragione per cui l'insegnamento di un privato docente debba essere trattato, in quanto alle prove della capacità, diversamente dall'insegnamento ufficiale, dapochè l'insegnamento dei privati docenti ha anch'esso gli effetti legali secondo le disposizioni della legge.

Domando perciò al signor Ministro se egli accetti l'ordine di idee da me spiegato. Domando se egli sia disposto od ora, o dipoi, a fare le opportune proposte allo scopo che in tutti i casi, sia che si tratti di cattedre ufficiali da conferirsi per esame o per titoli, ovvero della autorizzazione alla libera docenza, parimente per esami o per titoli, il giudizio tecnico

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1880

e scientifico debba sempre essere affidato ad una Commissione speciale competente.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

Senatore CADORNA G. Permetta, vorrei fare un'altra osservazione.

Avrei pure voluto fare un'altra proposta, ed era precisamente quella che ha dato soggetto a lunga discussione, cioè che il Consiglio superiore, in materia puramente tecnica e scientifica, non potesse riformare il giudizio delle Commissioni e dei Corpi scientifici; ma su di ciò ebbi compiuta soddisfazione dalla discussione che or ora ha avuto luogo sull'art. 8. Senonchè a questo riguardo vi è ancora una differenza tra i concorrenti ad una cattedra ufficiale e gli aspiranti alla libera docenza.

L'art. 8, che abbiamo votato, stabilisce il principio dell'intangibilità, dirò così, del giudizio delle Commissioni tecniche speciali per parte del Consiglio superiore, ma la limita al solo caso che si tratti di Commissioni per concorso a cattedre.

Ora, io non veggio il perchè i privati docenti debbano essere trattati in un modo diverso, e non vi debba essere la stessa disposizione anche per essi, poichè le ragioni di giudicare e di stabilire sono perfettamente eguali.

Ieri l'Ufficio Centrale ha aderito, ed il Senato ha fatto ragione, alle considerazioni brevissime che mi ero permesso di esporre, e per le quali anche l'autorizzazione alla privata docenza doveva essere deferita al Consiglio superiore plenario.

Dopo di ciò ho fiducia che il Ministero, l'Ufficio Centrale ed il Senato riconosceranno la necessità che la disposizione riguardante i concorsi alle cattedre ufficiali, per le quali il giudizio delle Commissioni tecniche è irreformabile, sia estesa anche alle Commissioni speciali per gli aspiranti all'insegnamento libero e privato.

Io prego quindi l'onorevole signor Ministro, di voler dichiarare se egli consenta nei due principi che ho avuto l'onore di patrocinare, cioè di estendere la nomina delle Commissioni anche alle domande di autorizzazione per titoli alla docenza privata; di estendere l'irreformabilità dei giudizi delle Commissioni speciali anche ai casi di domande di autorizzazione alla docenza privata.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Nella nostra giurisprudenza niente vieta al Ministro di domandare il parere della Facoltà universitaria, o di nominare una Commissione per la valutazione de' titoli, o di andare fino al Consiglio plenario.

Del resto, siccome tutto questo riguarda lo stato degli insegnanti, intorno al quale io mi propongo di presentare un apposito progetto di legge, assicuro l'onorevole Senatore Cadorna che terrò conto delle sue osservazioni come merita la sua esperienza e la sua dottrina.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 9:

#### Art. 9.

Le particolari disposizioni tuttora vigenti in qualunque parte del Regno, in ordine alla costituzione del Consiglio superiore e alle sue attribuzioni, sono abrogate.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 10.

La presente legge andrà in vigore col 1° novembre 1880.

L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le sue attribuzioni in conformità delle leggi vigenti fino alla costituzione definitiva del nuovo.  
(Approvato).

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

(Il Senatore Segretario Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto di legge:

Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione:

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	57
Contrari . . . . .	24

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

Si comincerà colla discussione del progetto di legge sulla « Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommarî ».

La seduta è sciolta (ore 5).

## XVI.

## TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Discussione del progetto di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario — Discussione sull'art. 1 e adozione di qualche variante agli articoli di riferimento concertata fra il Relatore Senatore Miraglia e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge relativo agli onorari degli avvocati e procuratori — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Soppressione dell'art. 3, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia ed accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dei successivi articoli dal 4 al 37, ultimo del progetto, con leggieri modificazioni agli art. 4, 14, 15 e 37, ammesse di accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministro di Grazia e Giustizia — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880 — Osservazioni dei Senatori De Cesare, Casati Relatore, e Cambray-Digny — Risposte del Ministro della Marina — Discussione dei capitoli di spesa — Osservazioni e domande di schiarimenti del Relatore Senatore Casati, sulle categorie delle spese per la Marina militare e risposta del Ministro della Marina — Approvazione della tabella delle spese e rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta.*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**Discussione del progetto di legge sulla Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno i procedimenti formale e sommario. (N. 1)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla « Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Senatore **MIRAGLIA**, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA**, *Relatore*. Questo progetto

di legge fu oggetto di lunga discussione prima della chiusura della scorsa Sessione; ed avendo l'on. Ministro Guardasigilli riprodotto nei medesimi termini nei quali venne votato dal Senato, così pregherei il signor Presidente di mettere ai voti questa mia proposta, cioè di fare a meno della lettura preliminare del progetto stesso.

**PRESIDENTE.** Non facendosi obiezione alcuna sulla proposta fatta dall'onorevole Miraglia essa si ritiene per approvata, e si passa alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389, 390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

« Art. 155. Il procedimento è formale o sommario.

« Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili ed i tribunali di commercio quando pronunziano in primo grado di giurisdizione.

« Il procedimento sommario si osserva davanti i Conciliatori, i Pretori e le Corti di appello.

« Il procedimento sommario si osserva altresì davanti i tribunali civili e i tribunali di commercio, nei casi stabiliti dalla legge.

« Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa.

« Il procedimento davanti la Corte di cassazione è regolato con norme speciali.

(Approvato).

« Art. 163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'ufficio del procuratore dell'altra parte.

« L'usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia.

« Si debbono pure notificare per copia autenticata dal procuratore i documenti sui quali la comparsa sia fondata, e non si può giudicare sopra documenti non notificati. La copia dei documenti sarà scritta su carta da centesimi dieci.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Vorrei pregare l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ad esaminare se le disposizioni di quest'articolo non possano ingenerare un dubbio; il dubbio che anche in grado di appello, debba l'appellante essere costretto a notificare all'appellato gli atti e i documenti che già fossero stati notificati in primo giudizio.

Ammetto che ciò non può essere stato nel concetto dell'Ufficio Centrale e dell'onor. Relatore, ma questo dubbio può sorgere dalla formula generale ed assoluta in cui è concepito l'articolo. Quindi mi pare che a dissipare ogni dubbio si potrebbe forse aggiungere un'alinea e dire: Che la notificazione degli atti e documenti avvenuta nel giudizio di prima istanza, vale anche pel giudizio d'appello, perchè...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Voglia

l'onor. Relatore osservare la formola generale ed amplissima di questo articolo: *qualunque documento della causa deve essere notificato*, senza che si aggiunga poi altra parola la quale accenni che la notificazione che siasi fatta nel primo giudizio vale anche per l'appello e vedrà come il dubbio, che io ho espresso, non sia destituito di fondamento. E non basta opporre che trattandosi di atti e di documenti già notificati, non sia possibile supporre che la legge abbia potuto obbligare le parti ad una seconda notificazione.

L'art. 489 del Codice di procedura civile ci fornisce argomento gravissimo in contrario.

E difatti l'art. 489 stabilisce sotto pena di nullità che: *gli atti del primo giudizio, la sentenza, il mandato debbono essere depositati nella cancelleria, fino al termine designato dall'articolo medesimo*.

Il nostro progetto inaugura ora un sistema affatto diverso da quello che vigeva.

Ogni documento della causa deve ora essere notificato. Il solo deposito nella cancelleria non è più sufficiente. Ma se quando la legge esigeva il solo deposito, prescriveva che questo deposito si facesse nell'uno e nell'altro stadio del processo, non si potrà forse dubitare che oggi che al deposito sottentra la notificazione, anche la notificazione non debba in giudizio di appello ripetersi?

Quest'articolo 489, che spiegava la sua efficacia sotto pena di nullità, non potrebbe intendersi aver pieno vigore anche oggi, nel senso che non solo il deposito, ma anche la notificazione deve essere ripetuta in questo secondo giudizio d'appello? Dinanzi a questo dubbio mi pare valga la pena di aggiungere un breve alinea a quest'articolo, e dire: Che la notificazione di quegli atti e documenti che sia avvenuta in primo giudizio, valga anche pel giudizio di appello.

In questo modo, tolto ogni dubbio, i tribunali e le Corti potranno procedere senza incertezze.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quanto a me non avrei alcuna difficoltà di aggiungere l'alinea desiderato dall'onor. Ministro; ma parmi che nel sistema del doppio processo, da noi proposto con questo schema di legge, non occorra dichiarare che i documenti, una volta notificati

in prima istanza, si debbano di nuovo notificare in appello.

Se io avessi saputo che l'onor. Ministro intendeva proporre qualche emendamento od aggiunta ad un progetto di legge di già votato dal Senato nella passata Sessione, avrei portato tutti i documenti e richiamato quanto allora scrissi nella Relazione, per convincerlo che il doppio processo mena alla necessaria conseguenza che i documenti notificati in prima istanza non si debbono per la seconda volta notificare nel giudizio d'appello.

Ben diceva l'onorevole Ministro che il dubbio da lui sollevato deriva dalla disposizione dell'art. 489 del Codice di procedura civile; ma io lo prego di osservare che noi abbiamo modificato anche l'art. 489 per coordinarlo a tutto il nostro sistema, che riforma *ab imis fundamentis* il procedimento sommario, ed anche il formale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'onorevole Relatore accennava alle massime alle quali s'ispira il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, e soggiungeva che la differenza fra il vecchio e il nuovo sistema sta in ciò: che le parti debbano avere notificazione di tutti gli atti e di tutti i documenti della causa e il giudice non possa ammettere e tener conto di alcun documento che non sia stato notificato. Sta bene.

Io mi compiaccio che il Senato abbia fatta favorevole accoglienza a questo sistema; ma mi permetto di osservare che l'articolo 489 non parla soltanto di documenti dei quali, secondo il sistema del Codice vigente, non si esige la notificazione. Si comprende assai facilmente, che l'obbligo del deposito col nuovo sistema fosse in questo caso necessario, e che stabilita invece colla legge attuale la necessità di notificare questi documenti di mano in mano che sono prodotti in causa, non possa più credersi necessario di prescrivere una nuova notificazione in appello.

Ma l'art. 489 non parla soltanto di documenti, parla d'atti della causa.

Orbene, che cosa sono gli atti della causa? Sono le scritture, le comparse, le conclusionali

presentate dalle parti, e che devono anche, col sistema attuale, esser notificate.

Ora, se è vero che l'art. 489 prescrive sotto pena di nullità il deposito nella cancelleria dei documenti e degli atti della causa, ancorchè siano stati regolarmente notificati, può sorgere il dubbio che il legislatore abbia voluto che nel giudizio di appello non si tenesse conto della notificazione fatta durante il giudizio di prima istanza; che nel nuovo giudizio, atti, documenti, scritture, fossero nuovamente sottoposti all'obbligo delle notificazioni. E questo dubbio può essere avvalorato dal concetto di coloro che ritengono essere il giudice di appello assolutamente separato, indipendente dal giudizio di prima istanza, e le formalità prescritte per i giudizi, doversi e nell'uno e nell'altro pienamente osservare.

Ho espresso un dubbio, e mi parve che a dissiparlo potesse parere opportuno di aggiungere un'alinea, che avrebbe dileguata ogni possibile inquietudine.

L'autorità dell'onorevole Relatore è tale e tanta, che anche le spiegazioni da lui date potrebbero bastare. Non dimentichiamo però che altra cosa sono le opinioni che possono autorevolmente esprimersi in un Consesso legislativo, altro il giudizio che la lettera e lo spirito della legge possono suggerire alla coscienza dei magistrati.

Ripeto adunque che mi parrebbe conveniente questa aggiunta, rimettendomi pur tuttavia intieramente a ciò che vorrà stabilire l'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Insisto nel non riconoscere la necessità dell'aggiunta desiderata dall'onor. Ministro, tanto maggiormente che le modificazioni apportate all'art. 489 bastano da sè ad eliminare qualunque dubbio. Però torno a ripetere di non essere contrario.

L'onor. Ministro ha opportunamente ricordato che, essendosi sollevato il dubbio, vale meglio risolverlo, onde evitare le contestazioni davanti i tribunali. Per vero, chi ha esperienza dei dibattiti giudiziari, le discussioni fatte al Parlamento aprono il varco a svariate opinioni sulla intelligenza della legge; ma

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

parmi che sul punto in discussione mancherebbe ogni ragione a dubitare.

Se però l'on. signor Ministro insiste nel suo divisamento, l'Ufficio Centrale, ripeto, non ha alcuna difficoltà di aderire, giacchè *quod abundat non vitiat*.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Poichè l'Ufficio Centrale non oppone difficoltà, io lo pregherei a voler accogliere questo mio emendamento.

Noi stiamo di fronte a due principî, il principio innovatore stabilito dal progetto di legge ed è che tutti gli atti e documenti devono essere notificati.

Abbiamo poi all'articolo 489 un altro principio, ed è che nel giudizio di appello gli atti e i documenti della causa, ancorchè già notificati, debbano essere prodotti in cancelleria, sotto pena di nullità.

E per vero l'art. 489 al primo capoverso dice: « Lo stesso ha luogo quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, se questa sia in via sommaria, o, comparendo, non abbia presentato i documenti sopra indicati. Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto modificare la sentenza, basta il deposito della copia modificata ».

Ora, d'innanzi a queste disposizioni è a dubitare che questi atti e questi documenti che compaiono ad instaurare un nuovo giudizio, un nuovo dibattimento giudiziario, non debbano per avventura essere sottoposti di nuovo a quell'obbligo di notificazione che è prescritto in termini generali per tutti i giudizi?

L'onorevole Relatore vorrà apprezzare questi miei dubbi, pensando che si tratta di una grave questione per i poveri litiganti, i quali, gravati come già sono da molte spese, non si dovrebbe permettere che per la erronea interpretazione del concetto che domina la legge, e della quale, lo ripeto, io mi compiaccio, potessero essere per un errore giudiziario tenuti a subire maggiori molestie.

Un'alinea non vizia, ma chiarisce, dissipa ogni dubbio, e mette in pace le nostre coscienze. Quindi, poichè l'Ufficio Centrale è così benevolo da voler accogliere questa mia osservazione, io insisterei perchè si volesse accogliere

la mia breve aggiunta, cioè « che la notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio vale anche per il giudizio d'appello ».

PRESIDENTE. Do lettura della proposta del signor Ministro :

« La notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio, vale anche per il giudizio d'appello ».

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti l'art. 163 con quest'aggiunta. La rileggo:

« La notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio, vale anche per il giudizio d'appello ».

Chi intende di approvare l'art. 163 con quest'aggiunta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

« Art. 166. I documenti originali notificati colle comparse si debbono depositare nella cancelleria nel termine di tre giorni dalla notificazione per poterne l'altra parte prendere cognizione ».

Chi intende di approvare quest'art. 166, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 167. I documenti originali rimangono depositati in cancelleria per tre giorni, e non possono essere trasportati fuori di essa senza il consenso del procuratore che li ha depositati ».

(Approvato).

« Art. 168. Il procuratore che ebbe consegnati i documenti originali per consenso dell'altra parte, deve farne restituzione entro tre giorni, o nel termine stabilito d'accordo.

(Approvato).

« Art. 201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone, può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e, se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

(Approvato).

« Art. 202. L'intervento nei giudizi formali e sommari è proposto con comparsa contenente

le ragioni e la notificazione dei documenti giustificativi.

(Approvato).

« Art. 338. Qualunque istanza è perentoria se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura.

(Approvato).

« Art. 359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

« Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

« Chiusa la votazione, il presidente distende il dispositivo della sentenza, che pronunzia a norma dell'articolo 366, e designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare i motivi della sentenza.

(Approvato).

« Art. 361. La sentenza è nulla:

• « 1. Se siansi violati gli articoli 357 e 366;

« 2. Se siasi omissa alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 360, salvo quanto è stabilito nell'articolo 473. I motivi si reputano omissi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza.

« Nondimeno, quanto al numero 9, se dopo la pronunziatura della sentenza, uno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporre la propria sottoscrizione alla sentenza, ne sarà fatta menzione, ed il difetto della firma non invaliderà la sentenza;

« 3. Se non siasi sentito il Ministero Pubblico, nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano prescritte.

(Approvato).

« Art. 366. Chiusa la votazione in Camera di Consiglio, a norma dell'articolo 359, il dispositivo della sentenza è trascritto nel foglio d'udienza, ed il presidente pronunzia la sentenza alla pubblica udienza, presenti gli stessi giudici che sono concorsi alla deliberazione.

(Approvato).

« Art. 375. La sentenza di condanna nelle spese

ne contiene la tassazione. Se nel fascicolo degli atti non si è alligata la nota specifica, sarà la tassazione delegata ad un giudice, ma le spese dell'ordinanza del giudice delegato e sua notificazione sono a carico della parte che vi ha dato causa.

(Approvato).

« Art. 377. La parte che intende reclamare dalla tassazione, deve proporre opposizioni con comparsa nel termine di cinque giorni dal dì della notificazione della sentenza o della ordinanza del giudice delegato.

« Quando le opposizioni non siano fondate, chi le propone soggiace alle spese del giudizio incidentale, ed il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire 10.

(Approvato).

« Art. 386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla pronunziatura della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

« La comparizione si fa per comparsa, appiedi della quale il presidente distende il provvedimento col quale dichiara riaperto il giudizio; e nei giudizi sommari fissa l'udienza per la nuova discussione della causa, e dispone che il decreto insieme alla comparsa conclusionale ed ai documenti giustificativi sia notificato almeno quattro giorni prima dell'udienza alle parti che abbiano costituito procuratore.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificamente la scrittura, o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

(Approvato).

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario:

« 1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;

« 2. Le domande fondate su titolo autentico o scrittura privata;

« 3. Le cause in grado di appello;

« 4. Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie ed a locazioni di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione di contratto;

« 5. Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;

« 6. Le domande di ammissione di fideiusori e loro garanti;

« 7. Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

« 8. Le azioni di garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci;

« 9. Le domande per riparazioni urgenti;

« 10. Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;

« 11. Le altre cause per le quali sia dal Presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario prima della loro iscrizione a ruolo.

(Approvato).

« Art. 390. Nei procedimenti sommari si dovranno osservare le norme seguenti:

« 1. Sei giorni prima dell'udienza fissata nella citazione, il procuratore dell'attore depositerà, per comunicazione, in cancelleria il mandato in originale o in copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte in conformità dell'art. 158, n. 2, nonchè notificherà per atto d'uscire i documenti, sui quali si fonda la domanda, salvo che non abbia notificato i medesimi insieme alla citazione. I documenti originali devono inoltre depositarsi nello stesso termine in cancelleria per poterne l'altra parte fra due giorni prendere cognizione;

« 2. Quattro giorni prima dell'udienza, il procuratore del convenuto e quello dell'intervenuto in causa depositeranno nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o d'elezione di domicilio del medesimo, in conformità dell'articolo 159; nonchè notificheranno per atto di uscire i documenti dei quali essi intendono valersi in propria difesa.

« I documenti originali si debbono depositare nello stesso termine in cancelleria, per poterne l'altra parte fra due giorni prendere cognizione;

« 3. Due giorni prima della udienza le parti faranno notificare con atto d'uscire le rispettive comparse conclusionali;

« 4. In mancanza di deposito degli atti e di notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali nei termini come sopra prescritti, la causa sarà differita ad altra udienza;

« 5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, o nel corso dell'udienza sono ammesse le produzioni suppletive di documenti, e le modificazioni ed aggiunte alle conclusioni; ma la causa sarà rinviata ad altra udienza non minore di otto giorni, se le parti non consentono ad un differimento più breve.

« Le aggiunte, variazioni e modificazioni alle comparse conclusionali, al pari che i nuovi documenti, saranno notificati per atto di uscire almeno tre giorni prima dell'udienza.

« Non sono ammesse altre comparse aggiuntive e produzioni di altri documenti, se le parti non consentono, e la causa sarà discussa nella udienza stabilita;

« 6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino di accordo si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi davanti il presidente; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza. Il presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere l'udienza, provvederà sulla esecuzione con sua ordinanza;

« 7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi d'urgenza, a norma dell'articolo 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, la comunicazione degli atti, e la notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, si farà dalle parti nei termini da stabilirsi nel decreto del presidente; e se fra la citazione e l'udienza non intercedono almeno due giorni, si farà in udienza, e la causa sarà iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima;

« 8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dello attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349;

« 9. Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell' articolo 352;

« 10. Nelle Corti e nei Tribunali divisi in più sezioni la distribuzione delle cause formali e sommarie fra le medesime avrà luogo mediante sorteggio, che si farà dal capo del collegio in una delle prime tre udienze dopo rimasta ferma la iscrizione a ruolo nei giudizi formali, e nei giudizi sommari nell' udienza precedente a quella fissata per la comparizione.

« Tuttavia la designazione della sezione sarà fatta dal presidente, nei casi in cui niuna delle parti abbia fatto il deposito suddetto, oppure nel tempo intermedio non vi sia stata alcuna udienza, o quando i termini rimangano abbreviati per legge o per decreto del presidente, a norma dell' articolo 154, a meno che vi sia udienza nel periodo fra il decreto del presidente e quello fissato per la comparizione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Credo che in questo articolo sia corso un errore di stampa all' alinea quinto. Verso la fine di esso è detto: *ma la causa sarà rinviata ad altra udienza non minore di otto giorni*, ecc. Conviene, mi pare, aggiungere le parole *nel termine*, ecc. non minore di otto giorni.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Accetto.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all' onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Ci sarebbe forse un piccolo errore nei numeri uno e due. Là dove vi si legge: *per poterne l'altra parte fra due giorni*, a parer mio si dovrebbe dire: *entro due giorni*. Altrimenti potrebbe interpretarsi che non se ne possa prendere visione prima di due giorni.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Precisamente, entro due giorni.

PRESIDENTE. Le modificazioni proposte a questo articolo 390 sarebbero le seguenti:

Al N° 5, dovrebbe dirsi: *ma la causa sarà rinviata nel termine*, ecc.

L'altra modificazione cadrebbe sui numeri 1

e 2 di questo stesso articolo, in entrambi i quali, anzichè dire: *fra due giorni*, si direbbe *entro due giorni*.

Pongo ai voti l' articolo 390 con queste modificazioni.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 479. L'adesione di cui all' articolo 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata quattro giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa alla udienza nei casi di cui al n. 7 dell' articolo 390.

« L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

(Approvato).

« Art. 487. L'appello incidentale dev'essere proposto per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza.

« E per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell' articolo 390.

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinuncia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale.

(Approvato).

« Art. 488. L'adesione indicata nell' articolo 470 si fa per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza; e per conclusione presa all'udienza nei casi indicati nel n. 7 dell' articolo 390.

(Approvato).

« Art. 489. Quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso, rigetta l'appello.

« L'appellante potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall' articolo 386, e dell'opposizione di cui all' articolo 474.

(Approvato).

« Art. 843. Nei giudizi d' interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell' una o dell' altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario ».

(Approvato).

PRESIDENTE. È esaurita la votazione dell' articolo 1. Si passa ora alla discussione dell' articolo 2.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel Regolamento giudiziario.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare l'articolo 2 voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà a suo tempo votata a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge sugli onorari degli avvocati e procuratori. (N. 2)**

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge sugli onorari degli avvocati e procuratori.

Crede il signor Relatore che si possa prescindere dalla lettura preliminare dello intero progetto di legge (come si è fatto per l'altra legge testè votata) ed aprire tosto la discussione generale?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Anche da mia parte prego il signor Presidente di dispensare dalla lettura preliminare dell'intero progetto di legge. E poichè ho la parola, debbo pregare il signor Ministro ad acconsentire che al titolo della legge: *Tariffa per gli onorari degli avvocati e procuratori*, si sostituisse quello di: *Legge sugli onorari degli avvocati e dei procuratori*, tanto maggiormente, che questa sostituzione di titolo, da me proposta con la precedente Relazione, si trova di già adottata dal Senato. Il prezzo dell'opera d'ingegno si deve tassare con criteri che hanno per base l'intrinseca bontà del lavoro, ed una legge che dà le norme per istabilire la giusta valutazione di questa opera non è certamente *legge di tariffa*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto volentieri la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Dunque questo progetto di legge sarà intitolato: *Legge sugli onorari degli avvocati e procuratori*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. In questo momento mi è presentata una petizione degli

avvocati e procuratori di Torino, intesa ad ottenere la soppressione dell'art. 3.

Con tale petizione si sostiene che nella valutazione dell'opera dell'avvocato non si debba stabilire un minimo. Sopra di ciò la Commissione governativa, l'onorevole Ministro Tajani ed il vostro Ufficio Centrale furono unanimi nello stabilire un *minimum*, ed il Senato approvò la proposta.

Ora, l'Ufficio Centrale, prima di dare il suo avviso per tale petizione, gradirebbe che il signor Ministro manifestasse la sua opinione.

Prego il signor Presidente di sospendere per pochi minuti la seduta, affinchè si possa leggere la petizione e riferirne.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Sen. SERRA. Io proporrei che si procedesse alla discussione degli altri articoli sospendendo la discussione intorno a quest'articolo 3 che parmi possa stare separato dagli altri.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. A me sembra che la modificazione dell'articolo in esame debba richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale, e quindi oserei pregare l'onorevolissimo signor Presidente di sospendere per pochi minuti la seduta, onde potersi intendere col signor Ministro.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti.

(Decorsi i dieci minuti la seduta è ripresa).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Si darà lettura dell'articolo 1 del progetto in discussione.

Il Senatore, *Segretario* CHIESI, legge:

## CAPO I.

*Onorari dovuti agli avvocati per affari civili.*

## Art. 1.

Gli onorari dovuti agli avvocati ed ai procuratori sono regolati dalla presente legge. (Approvato).

## Art. 2.

Gli onorari degli avvocati, che debbono es-

sere rimborsati dalla parte condannata alle spese, saranno tassati secondo equità e nel modo prescritto dagli articoli 375 e seguenti del Codice di procedura civile, tenendo conto della natura e del valore della causa, della gravità delle questioni trattate, del merito delle opere prestate, e del grado dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciata la sentenza che ne ammette il rimborso.

(Approvato).

### Art. 3.

L'onorario per le cause trattate avanti ai pretori, quando si possa ripetere contro il soccombente a termini dell'articolo 4, non sarà mai minore di lire 50; per le cause trattate avanti ai tribunali non mai minore di lire 100; per quelle trattate avanti le Corti d'appello di lire 200, e per quelle trattate avanti le Corti di cassazione e di rinvio di lire 150.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. D'accordo coll'Ufficio Centrale, io pregherei il Senato di togliere dal progetto quest'art. 3.

In quest'articolo si fissa il *minimum* degli onorari che sono dovuti dalla parte soccombente all'avvocato della parte vincitrice, in certe determinate contestazioni che sono indicate dall'art. 82 del Codice di procedura civile, ed accennate dall'art. 4 del progetto.

A me pare che il voler fissare un *minimum* di onorario sia cosa poco compatibile colla dignità e col decoro stesso dell'Ufficio; mentre per altra parte potrebbe in certi casi essere incompatibile peso per le parti contendenti. Il determinare *a priori* che in qualunque caso, in qualunque controversia, in qualunque luogo e per qualunque persona nelle questioni indicate dall'art. 82 il compenso da assegnarsi all'avvocato debba sempre essere determinato nelle cifre stabilite da quest'articolo, mi pare contrario ad ogni principio di equità ed a quei criteri che sono stabiliti dall'art. 2.

Ed è un voler entrare in un campo, nel quale si corre grave rischio, lo ripeto, d'imporre un indebito contributo alla parte che ha avuto la disgrazia di soccombere. E per altra parte, perchè impedire che all'ufficio dell'av-

vocato possano accedere tutti quelli che hanno bisogno di aiuto e di consiglio, senza indurre la minaccia di nuove gravanze, che in certi casi, lo ripeto, sarebbero incompatibili?

Io credo che con l'art. 2 sia risolta degnamente la questione.

Si è detto all'art. 2 che l'autorità giudiziaria terrà conto nel fissare questi onorari « della natura e del valore della causa, della gravità delle questioni trattate, del merito delle opere prestate e del grado dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciata la sentenza che ne ammette il rimborso ».

Il voler recedere da quella massima per accostarsi ad una causistica, della quale ci mancano gli elementi, potrà esporci a gravi pericoli.

Quindi io credo che, rimanendo fedeli alla massima di cui all'art. 2, si avranno dei criteri corretti e precisi, dai quali l'autorità giudiziaria sarà guidata al retto apprezzamento delle questioni che possano insorgere intorno al compenso dovuto agli avvocati, e non occorra più stabilire un *minimum*.

D'accordo perciò coll'onorevole Ufficio Centrale propongo la radiazione di questo articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Dopo di avere conferito coll'onorevole Ministro, l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà di proporre la soppressione dell'articolo terzo. Mi si permetta però di accennare che nella precedente mia Relazione sono svolte le ragioni per le quali si dovesse stabilire nella legge il minimo e non già il massimo dell'onorario. Non era cosa facile concordare le opinioni di tutti gli uomini del Foro, e non senza fatica si riuscì a stabilire il principio di doversi fissare un *minimum*, onde avere un punto di partenza nella tassazione degli onorari degli avvocati per un riguardo dovuto alla dignità ed al decoro del suo nobile ministero.

Ad ogni modo l'Ufficio Centrale non incontra alcuna difficoltà per la soppressione dell'art. 3.

PRESIDENTE. Dunque, d'accordo l'on. Ministro coll'Ufficio Centrale, l'art. 3 è cancellato.

### Art. 4 (divenuto 3)

Nelle cause avanti i pretori possono ripetersi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati soltanto per le controversie eccezionali, di cui nei numeri 2 e 3 dell'articolo 82 del Codice di procedura civile, e non per le cause di competenza ordinaria.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Stabilito il *minimum* degli onorari dovuti agli avvocati, era ben naturale che l'art. 4 ponesse una limitazione all'ufficio dell'avvocato medesimo.

Il progetto distingue però il caso della competenza ordinaria dei pretori da quello della competenza straordinaria affidata ai pretori medesimi.

Il Senato sa che i pretori giudicano in via ordinaria di ogni causa il cui valore non ecceda la somma di lire 1500. Ma vi è un ordine di contestazioni nel quale i pretori giudicano qualunque ne sia il valore.

Le materie sulle quali i pretori esercitano la loro giurisdizione, qualunque sia il valore della causa, sono contemplate nell'art. 82 del Codice di procedura civile.

L'art. 4, ritenendo indispensabile di limitare in ragione del *minimum* che era stabilito per gli onorari dell'avvocato l'azione e l'opera dell'avvocato stesso a certe cause, disse che questi onorari non erano ripetibili che nei casi di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 82 del Codice di procedura civile, nelle cause cioè nelle quali si tratti di azioni possessorie, di azioni di danno temuto e denuncia di nuova opera in conformità degli articoli 698 e 699 del Codice civile; e questi sono veramente i casi nei quali le parti possono aver un grande interesse di circondarsi dei mezzi più efficaci di difesa, perchè sono casi spesso fecondi di danni gravissimi, qualche volta irreparabili.

Ma poichè noi siamo ritornati alla massima generale dell'art. 2, poichè il *minimum* è scomparso, non giova forse il rammentare ancora ciò che è disposto negli altri alinea di questo art. 82, e vedere se in tutte le altre materie di competenza straordinaria ed eccezionale non possa essere il caso di ammettere anche l'opera dell'avvocato in vista delle conseguenze non meno gravi, e qualche volta irreparabili, che ne possono derivare?

Io prego il Senato di considerare brevemente le disposizioni dell'art. 82 del Codice di procedura civile. All'art. 82 si dichiarano di competenza dei pretori, qualunque sia il valore della causa, « le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle siepi, chiudende, alle piante e ai frutti ».

Chi non vede che questi danni possono talvolta essere gravissimi, e che nel determinare appunto le riparazioni dei danni e nel determinare a chi spetti la responsabilità di queste riparazioni possono sorgere contestazioni molto difficili ed importanti?

Ora il progetto vorrebbe invece stabilire che, qualunque sia il valore della causa, qualunque siano le conseguenze che possono derivare da questa azione, non possa mai esservi necessità di ricorrere al consiglio ed all'opera di un avvocato?

Mi pare che questo non si possa dire, e che se vi sono cause anzi nelle quali le difficoltà sovrabbondano possono esser queste.

Vediamo quali sono gli altri casi indicati dall'art. 82 del Codice di procedura civile.

« Sono di competenza del pretore, qualunque sia il valore della causa, le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi ».

Ma chi può mai determinare *a priori* il valore di una causa quando si tratta di accertare il danno e ordinare quindi l'atterramento di piante fatto senza la prescritta distanza?

Il semplice piantamento di una siepe può danneggiare grandemente il fondo del vicino, fondo che qualche volta, per ragione di ornamento, può essere molto menomato di valore?

In questo caso non si potrà ripetere l'onorario dovuto all'avvocato che ha preso parte a contestazioni così delicate ed importanti?

E finalmente le azioni di sfratto per locazione finita a quante e quali conseguenze gravissime non possono dar luogo?

Supponete che il proprietario, credendo finita la locazione, abbia affittato il suo stabile ad altri, ad un industriale, per esempio, ad un impresario di opere pubbliche, che egli, tra il conduttore che vuol entrare e quegli che non vuol venir via, si trovi nel caso di dover litigare e con l'uno e con l'altro, e di contrad-

dire all'uno ed all'altro con responsabilità di danni gravissimi; non si potrà allora pretendere che l'avvocato, il quale ha dovuto sostenere una lite tanto importante, debba essere remunerato? Come la gravità e l'indole della causa potrebbero consigliare siffatte eccezioni? Mi pare perciò che tutte queste limitazioni dovrebbero essere cancellate.

Ritènere che l'ufficio di avvocato non possa essere necessario nelle cause di competenza ordinaria, le quali cioè non superano il valore di lire millecinquecento, posso ammetterlo; ma, quando si tratti di cause di un valore superiore, e che ciò non ostante sono di competenza straordinaria del pretore, non credo sia conveniente di privare il litigante del sussidio dell'avvocato, e che, ove questi presti la sua assistenza, debba aver diritto ad una retribuzione, e che la parte che soccombe debba concorrere a remunerare in questo caso l'opera sua.

Per queste considerazioni io pregherei l'Ufficio Centrale a voler accettare un emendamento all'art. 4 (che ora è divenuto 3), per il quale invece di dire: *controversie eccezionali, di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 82*, si dovrebbe dire: *controversie di cui nell'art. 82*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la proposta modificazione.

PRESIDENTE. Allora rileggo e pongo ai voti l'articolo colla modificazione proposta dal signor Ministro e accettata dall'Ufficio Centrale.

### Art. 3.

Nelle cause avanti i pretori possono ripetersi contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati soltanto per le controversie eccezionali, di cui nei numeri 2 e 3 dell'articolo 82 del Codice di procedura civile, e non per le cause di competenza ordinaria.

(Approvato).

### Art. 4.

Non si possono ripetere contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati per le cause avanti i pretori, i tribunali e le Corti d'appello, qualora per la difesa fosse manifestamente superflua l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

### Art. 5.

Gli onorari per la compilazione di scritti, memorie ed allegazioni fatte nell'interesse dei clienti neppure potranno ripetersi qualora una copia a stampa, o scritta a mano non sia stata comunicata al difensore della parte avversaria, per mezzo della cancelleria, almeno un giorno prima della discussione della causa alla pubblica udienza.

Il cancelliere noterà nel registro delle distribuzioni, sotto il numero nel quale è iscritta la causa, la data in cui il deposito fu eseguito dal procuratore o dall'avvocato, e della consegna che ne abbia fatta al procuratore o all'avvocato della parte avversaria, se si è presentato a riceverla, o dell'avviso datone ad entrambi quando non si siano presentati. Uguale annotazione dovrà essere fatta sulla copia della memoria allegata al volume degli atti.

(Approvato).

### Art. 6.

Quando vi sia dissenso tra l'avvocato e il suo cliente, gli onorari per la difesa delle cause saranno tassati ai termini dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme stabilite dall'articolo 2 di questa legge, tenendo conto anche dell'esito favorevole della lite.

Colle stesse norme saranno tassati gli onorari per la compilazione di scritture pubbliche e private, o per altri negozi, nei quali sia stata richiesta e prestata l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

### Art. 7.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, se si esiguiscono fuori del Comune in cui ha sede, sono dovute all'avvocato le stesse indennità che la tariffa accorda all'autorità che ha eseguito l'accesso.

La spesa per questa indennità può ripetersi contro la parte condannata; ma non l'onorario che possa spettare all'avvocato pel tempo impiegato.

(Approvato).

### Art. 8.

I reclami contro le tassazioni di onorari e di spese fatte dai presidenti o dai giudici de-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

legati a senso degli articoli precedenti, saranno proposti e definiti nei termini e secondo le norme stabilite dagli articoli 377 e 379 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

#### Art. 9.

Nelle contestazioni accennate nell'articolo precedente e in quelle relative all'ammontare degli onorari fra gli avvocati e i clienti, l'autorità giudiziaria, quando non sia richiesto il minimo compenso, dovrà sentire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati in conformità dell'articolo 24, n. 3, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2<sup>a</sup>.

Il Consiglio dell'ordine prima di dare il suo parere avvertirà la parte interessata affinché presenti, ove lo creda, le sue osservazioni nel termine prefissole.

(Approvato).

### CAPO II.

#### *Onorari dovuti agli avvocati per affari penali.*

#### Art. 10.

Gli onorari degli avvocati nelle materie penali, anche quando questi rappresentano la parte civile, saranno liquidati coi criteri indicati negli articoli 2 e 7 di questa legge, osservate le norme dell'articolo 9.

*Un membro della Commissione.* Invece dell'art. 10, bisognerà dire art. 9.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo articolo colla mutazione della numerazione dell'articolo che in esso si cita, e cioè ponendo in fine il numero 9 in luogo del 10.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

La tassazione degli onorari contro la parte condannata nelle spese sarà fatta dal presidente del tribunale, o dal presidente della Corte che ha pronunziata la condanna. Nel caso di reclamo pronunzierà il tribunale, se la tassazione sia stata fatta dal suo presidente; o pure la Corte di appello, se sia stata fatta dal primo presidente di essa, o dal presidente della Corte d'assise.

Il tribunale e la Corte procederanno secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile. (Approvato).

#### Art. 12.

Le stesse norme si applicheranno per la tassazione degli onorari quando siavi dissenso fra l'avvocato e il suo cliente.

(Approvato).

#### Art. 13.

Per le cause penali trattate avanti ai pretori l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pretore medesimo coi criteri indicati nell'articolo 2 di questa legge.

Elevandosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

Nei giudizi penali di azione privata, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese fino alla somma di lire 100.

*VILLA, Ministro di Grazia e Giustizia.* Mi pare che, come conseguenza del voto poc'anzi dato dal Senato sopra gli art. 3 e 4, si debba togliere da questo articolo le parole: *fino alla somma di lire 100.*

*Senatore MIRAGLIA, Relatore.* Domando la parola.

*VILLA, Ministro di Grazia e Giustizia.* Siccome noi non abbiamo stabilito alcun *minimum* nelle cause civili, non ci sarebbe ragione di stabilire un *minimum* per le azioni che si sostengono in sede penale, e cioè in conseguenza dell'esercizio dell'azione privata.

*Senatore MIRAGLIA, Relatore.* Domando la parola, unicamente per dichiarare al signor Ministro che l'Ufficio Centrale esaminò di proposito, quando questo progetto di legge gli fu presentato nello scorso anno, se nei giudizi penali di azione privata davanti ai pretori l'onorario dell'avvocato potesse essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese sino alla somma di lire cento; e si considerò che conveniva limitare a questa somma il massimo dell'onorario, per non impedire al querelante l'esercizio dell'azione privata, tenuto dal timore che, avanzando querela, avesse da trovarsi per l'eventualità degli umani giu-

dizi esposto a pagare un forte compenso all'avvocato della parte avversaria.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Certo fu lodevole l'intenzione dell'Ufficio Centrale e del Senato quando accoglieva questa massima. Come ci manifestava poc'anzi l'on. Relatore, si temette di impedire all'offeso di ricorrere con fiducia al Tribunale, anche nei casi in cui potesse esser per avventura dubbia la prova, facendogli la minaccia di soddisfare al pagamento di una somma, che certo rivestirebbe il carattere di pena.

Questa disposizione potrebbe in certi casi interdire l'accesso ai tribunali.

Ma io credo che, consacrato questo principio, se si vuol esser logici bisognerà dire che nel caso di azione privata colui che ricorre ai tribunali dovrebbe anche esser difeso dal pericolo di pagare alcuna indennità ai testimoni ed ai periti dell'accusato. Ora ciò non è possibile.

Io vorrei pregare l'on. Relatore a voler considerare se col disposto di questo terzo alinea non si possa incorrere nel pericolo di commettere anche una grave ingiustizia.

Si è detto: « Nei giudizi penali di azione privata potrà essere ammessa in corrispettivo tutta la parte condannata nelle spese fino alla somma di lire 100 ».

Ma intendiamoci: quali sono i giudizi penali di azione privata?

Io non ne conosco, perchè, correttamente parlando, quando si parla di giudizi penali l'azione è sempre pubblica; è il privato che l'ha eccitata, ma dal momento che il giudice, il procuratore del Re se n'impadroniscono, diventa azione pubblica, e allora quest'azione procede, ha il suo corso regolare, indipendente dalla volontà della parte la quale, se può arrestarla in certi casi, lo può soltanto con determinate condizioni.

Ora, se ciò è vero, voi vi troverete di fronte a delle questioni gravissime che interessano l'onore, che offendono atrocemente la considerazione di un cittadino, ed egli si troverà obbligato a sollecitare le prove di un giudizio.

In questi casi voi intervenite ad alleviare la pena di colui sul quale invece io farei cadere

più amara l'espiazione, perchè appunto più gravemente colpevole.

Io non so per quale sentimento noi dobbiamo oggi, direi quasi, interessarci della sorte di colui che potrà rimanere soccombente in un reato che voi chiamate di azione privata, fino al punto di mitigare le spese a cui egli dovrà essere tenuto per farle ricadere invece a carico di chi? A carico dell'offeso, a carico di colui che giustamente ricorre dinanzi ai tribunali, e che non potrà certamente colla lieve somma di lire 100 provvedere interamente a tutti i bisogni della sua difesa.

Il ricorrere al principio generale sancito dall'art. 2, a quel benefico principio che tien conto di tutto, della condizione delle persone, della natura della causa, dell'importanza dei fatti, mi pare che questo solo sia provvido e giusto, mentre invece, lo ripeto, per troppa tenerezza verso l'accusato che sarà condannato, noi corriamo il pericolo di aggravare la mano verso il povero offeso che giustamente reclama giustizia, e che nel giorno in cui vien fatta giustizia sentirà che dovrà subire delle gravezze invece della riparazione che gli è dovuta.

Era sotto questo aspetto che mi permetteva di pregare l'onorevole Relatore di voler considerare la cosa.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Forse mi sono male spiegato; non è per un sentimento di benignità verso il colpevole che si è voluto limitare l'onorario dell'avvocato; ma fu per un complesso di considerazioni messe innanzi dall'onorevole Ministro Tajani che l'Ufficio Centrale accettò la proposta Ministeriale. Del resto l'Ufficio Centrale non incontra difficoltà di aderire alle osservazioni svolte dall'onorevole signor Ministro; ma quanto a me, persisterei a conservare l'articolo come si trova.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Prego l'onorevole Relatore di voler esaminare bene questo articolo:

« Per le cause penali trattate avanti ai pretori l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pre-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

tore medesimo coi criteri indicati nell'articolo 1 di questa legge.

« Elevantosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

« Nei giudizi penali di azione privata, in questi soltanto, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese fino alla somma di lire 100 ».

Ora, io non saprei darmi ragione della differenza che debbe esistere tra causa penale e causa penale!

In tutte le cause penali che si sollevano di ufficio si applicano le disposizioni dei due primi alinea, e non in quelle cause invece nelle quali interviene l'azione privata; in questo caso l'onorario degli avvocati è limitato.

Capisco che si debba pensare a non porre incaglio all'azione dei privati, che hanno bisogno di ricorrere innanzi ai Tribunali; ma quando veggo che il tutore della pubblica sicurezza, il difensore nato dell'ordine pubblico, colui che può sollevare d'ufficio l'azione pubblica, quando accusa, non può in alcuna modo limitare l'azione della difesa, non so darmi ragione perchè a questa difesa medesima, per cause che possono trarre talvolta a conseguenze ben più gravi delle prime, debba porsi un limite, che non potrà a meno di essere dannoso.

Ma il querelante deve conoscere ciò che fa e deve pensare alle conseguenze degli atti suoi. Mi sembra che questa tutela che noi veniamo ad imporre pregiudichi il buon andamento della giustizia, e che non abbia, secondo me, che la conseguenza di far pesare sulla parte che ha reclamato giustizia il grave peso di una difesa, che non trova poi riparazione nelle spese cui è condannato l'accusato.

Quindi io mi permetterei d'insistere in questo mio emendamento.

Senatore CHIGLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIGLIERI. Aggiungerò ancora una parola per appoggiare la soppressione dell'ultimo alinea dell'art. 13, onde ovviare ai pericoli cui accenna l'onorevole Relatore.

Vi si rimedia coll'art. 4, in cui è detto:

« Non si possono ripetere contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati per le cause davanti ai pretori, ecc. »

In presenza di questa disposizione mi pare che si possa, senza alcun inconveniente, proce-

dere alla soppressione dell'ultima parte di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale è d'accordo?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sì, l'Ufficio Centrale è d'accordo per questa soppressione.

PRESIDENTE. Dunque si intendono cancellate le parole *fino alla somma di lire 100*.

Ora, il Codice di procedura penale c' insegna che le azioni sono essenzialmente pubbliche.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Si può dire: nei giudizi penali, ai quali non si può procedere senza istanza del privato.

PRESIDENTE. Dunque do lettura dello articolo come è stato modificato.

### Art. 13.

Per le cause penali trattate avanti ai pretori l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pretore medesimo coi criteri indicati nell'art. 1 di questa legge.

Elevantosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

Nei giudizi, ai quali non si può procedere senza istanza del privato, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese.

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato).

### CAPO III.

*Onorari dovuti ai procuratori davanti i pretori.*

### Art. 14.

Nelle cause avanti alle preture l'onorario dei procuratori, purchè iscritti nell'albo del tribunale da cui la pretura dipende, per la difesa della causa e discussione all'udienza, se fu pronunziata sentenza terminativa del giudizio sarà:

in causa fino a lire 150 di lire 10;

in causa da lire 151 fino a lire 400 di lire 15;

in causa di maggior valore o indeterminato di lire 20, estendibile secondo le difficoltà a lire 40.

Se fu pronunziata sentenza o provvedimento istruttorio l'onorario sarà ridotto alla metà.

(Approvato).

## CAPO IV.

*Onorari dovuti ai procuratori davanti i tribunali civili e di commercio.*

## Art. 15.

Per diritto d'esame dei documenti, sui quali poggia l'azione o l'eccezione, e per le informazioni preventive che il procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'avvocato, sarà dovuto l'onorario da lire 5 a lire 20, secondo l'importanza della causa.

Questo diritto viene assegnato anche al procuratore del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa, sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e sieno state proposte nuove domande:

per la redazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio saranno dovute lire 5;  
per accesso in cancelleria per deposito del fascicolo, comunicazione di atti, ordinanze e ritiro delle copie delle sentenze o verbali, in tutto il corso della causa, saranno dovute lire 5.

Se il primo procuratore costituito sia rivotato, o surrogato, non sarà ammesso a carico del soccombente che un solo diritto di esame e d'informazione.

(Approvato).

## Art. 16.

Per qualunque decreto da ottenersi dal presidente o dai giudici delegati, senza citazione dell'altra parte, saranno dovute lire 3.

E per le ordinanze e provvedimenti dietro citazione, compresa l'assistenza presso il magistrato che deve emetterli, lire 5.

(Approvato).

## Art. 17.

Per diritto di spedizione della causa saranno dovute lire 10.

Questo diritto è il compenso dell'opera occorrente alla completa istruzione della causa ed alla formazione del fascicolo degli atti e dei documenti coll'indice rispettivo.

Esso sarà dovuto per metà se siasi desistito dalla lite prima d'una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito.

(Approvato).

## Art. 18.

Per ogni comparsa conclusionale sopra la quale il tribunale pronunciando in grado di appello dalle sentenze dei pretori o degli arbitri ha dato un provvedimento istruttorio o preparatorio, o provvisorio, saranno dovute lire 10.

Per quelle sopra cui ha dato un provvedimento definitivo, lire 20.

Questo diritto sarà aumentato di un terzo pei provvedimenti dati dal tribunale come giudice di prima istanza.

In tutti i casi il diritto sarà ridotto alla metà quando siavi avvocato in causa.

(Approvato).

## Art. 19.

Per l'assistenza e discussione all'udienza, quando è pronunciata una sentenza definitiva sul merito, anche in contumacia, purchè non soggetta ad opposizione, sarà dovuto l'onorario di lire 25.

(Approvato).

## Art. 20.

Questo diritto sarà ridotto alla metà quando sia stata pronunciata una sentenza in contumacia soggetta ad opposizione, ovvero una sentenza interlocutoria, o preparatoria o definitiva, in contraddittorio o in contumacia, che non decida il merito della causa.

Per tutti i rinvii domandati dalle parti sarà dovuto l'unico diritto di lire 6.

Lo stesso diritto compete per ciascuno dei rinvii disposti di ufficio dal presidente.

(Approvato).

## Art. 21.

Pel carteggio col cliente residente in altro Comune saranno dovute in ogni grado di giurisdizione, comprese le spese di posta, lire 15.

(Approvato).

## Art. 22.

Per l'assistenza ad ogni processo verbale di qualunque specie, comprese le dichiarazioni e i depositi da farsi con verbali in cancelleria, e

per l'assistenza ai verbali di giuramento, interrogatori, esami testimoniali e negli altri casi ammessi dalla legge, eccettuati soltanto i verbali di accesso giudiziale, di che nell'articolo seguente, per ogni vacazione di ore due saranno dovute lire 6.

(Approvato).

#### Art. 23.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, e per assistere alle operazioni del notaio incaricato della divisione, qualunque sia il tempo occorso nella redazione degli atti, saranno dovute per ogni giornata lire 20.

Se gli atti suddetti sieno seguiti fuori del Comune, in cui ha sede il tribunale, saranno inoltre dovute le spese di viaggio e le indennità accordate dalla tariffa all'autorità giudiziaria che ha eseguito l'accesso o nominato il notaio.

(Approvato).

#### Art. 24.

Per offrire all'incanto a nome di terza persona, che non sia l'istante, quando l'incanto non si protrae oltre le tre ore, saranno dovute lire 20.

Per ogni ora successiva lire 5.

(Approvato).

#### Art. 25.

Per l'assistenza agl'incanti a conto del creditore istante, o per offrire in di lui nome, a ragione di ogni giornata saranno dovute lire 15.

(Approvato).

#### Art. 26.

Per la formazione del conto da rendersi da una parte, ai termini dell'articolo 320 del Codice di procedura civile, è dovuto al procuratore l'onorario di lire 10.

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione era indispensabile d'impiegare oltre ore due, per ciascun'ora di più impiegata si concederanno lire 3.

(Approvato).

#### Art. 27.

Per gli atti seguenti è dovuto ai procuratori l'onorario di lire 8:

1° per ogni atto di ricusa motivato anche contro i periti, non che per la risposta ai motivi;

2° per la minuta del precetto immobiliare;

3° per ogni domanda di collocamento sul prezzo di vendita;

4° per concertare d'accordo colle parti o coi loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti avanti il giudice delegato;

5° per la discussione avanti il giudice delegato alla graduazione;

6° per esaminare lo stato di graduazione;

7° per l'esame in cancelleria della liquidazione dei crediti che si fosse per ordine del giudice eseguita dal perito nei giudizi di graduazione.

(Approvato).

#### Art. 28.

Pei seguenti atti è dovuto l'onorario di lire 5:

1° per l'atto di offerta del creditore iscritto sopra i beni da subastare o per la domanda al presidente per la nomina del perito;

2° per fare eseguire la stampa del bando, per le modificazioni, pubblicazioni ed affissioni del medesimo;

3° per ottenere dal giudice delegato alla graduazione la cancellazione e riduzione delle iscrizioni ipotecarie;

4° per recarsi fuori del proprio ufficio o studio onde eseguire riscontri o fare altre incombenze estranee alle cause presso qualunque dicastero, od ufficio, o notaio, se è stato impiegato un tempo non maggiore di un'ora;

e per ciascuna ora eccedente lire 3;

5° per le note da rilasciarsi all'ufficio delle ipoteche onde trascrivere il precetto per espropriazione immobiliare, annotazione di sentenza di vendita, iscrizione ipotecaria, subingresso d'ipoteche, e simili;

6° per deduzione della prova di falso o di verifica di scrittura, cedola di testimoni, articoli di esame, interrogatori, giuramenti;

7° per ogni estratto od avviso, e per qualsiasi altra inserzione nel giornale ufficiale.

(Approvato).

#### Art. 29.

Sarà dovuto l'onorario di lire 1 50:

1° Per la revisione e correzione delle prove

di stampa degli atti, scritti e memorie, a ragione di ogni quattro pagine di stampa e per una sola volta in ciascun atto, scritto o memoria, qualunque sia il numero delle bozze rivedute o corrette;

2° Per l'esame e spoglio di ogni iscrizione ipotecaria;

3° Per richieste di notificazione di sentenze, ordinanze, decreti, ruoli, comparse e simili.

(Approvato).

#### Art. 30.

Per le copie da comunicarsi o notificarsi sarà dovuto un diritto di centesimi 25 per ogni pagina di scrittura.

(Approvato).

#### CAPO V.

*Onorari dovuti ai procuratori davanti le Corti d'appello.*

#### Art. 31.

Fermo il disposto degli articoli 21, 29 e 30, i procuratori per gli affari di competenza delle Corti d'appello esigeranno i diritti stabiliti per i procuratori innanzi ai tribunali con l'aumento del terzo.

(Approvato).

#### CAPO VI.

*Norme generali.*

#### Art. 32.

Tutti gli onorari stabiliti dagli articoli precedenti sono dovuti dalla parte condannata nelle spese.

L'onorario per ogni altro atto non contemplato nella presente legge sarà dovuto dal cliente al procuratore, e sarà tassato ai termini del successivo articolo 35.

(Approvato).

#### Art. 33.

Oltre agli onorari di sopra mentovati, nei rapporti con le parti soccombenti è dovuto il rimborso delle spese occorse in causa per gli

atti d'usciera, cancelleria, bollo, registro, ipoteche, notai, archivi ed altri pubblici uffici.

(Approvato).

#### CAPO VII.

*Onorari dovuti ai procuratori per affari penali.*

#### Art. 34.

Ai procuratori quando rappresentano la parte civile nei giudizi penali, nonchè a quelli che rappresentano gli imputati nei casi previsti dagli articoli 275 del Codice di procedura penale e 55 e 56 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13.

(Approvato).

#### CAPO VIII.

*Competenze stragiudiziali dovute ai procuratori.*

#### Art. 35.

Quando siavi dissenso sopra gli onorari dovuti ad un procuratore legale per compilazione degli originali di scritture pubbliche o private, o per qualsivoglia altro negozio, nel quale sia stata richiesta e prestata l'opera sua, essi saranno tassati dal presidente del tribunale, ai termini dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme, in quanto siano applicabili, stabilite nell'articolo 2 di questa legge.

Il presidente dovrà sentire il parere del Consiglio di disciplina dei procuratori a cui è applicabile la disposizione del capoverso dello articolo 9.

(Approvato).

#### Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte seconda della tariffa in materia civile approvata col reale decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, e tutte le altre contrarie alla presente legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1881.

(Approvato).

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io vorrei pregare il Senato di voler ritornare per un momento sull'art. 15, nel quale parmi sia passata inosservata una inesattezza di linguaggio.

In questo articolo si dice quali siano gli onorari dei procuratori nelle cause fino a lire 150; poi si passa subito alle cause da lire 151 fino a lire 400, per cui rimanendo scoperte le cause da lire 150 a lire 151, ne viene che presentandosi una causa, il cui valore sia per ipotesi tra le lire 150 e le 151, potrebbe sorgere questione sull'ammontare degli onorari.

Parmi dunque che dovrebbero usare questa formula, cioè: *in causa di valore non eccedente le lire 150, e poi in causa il cui valore sia superiore alle lire 150 fino alle 400.*

Spero che il Senato mi vorrà permettere questa osservazione, quantunque un po' tarda.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Trattandosi di correzione materiale che non varia il concetto dell'articolo, l'Ufficio Centrale aderisce alla proposta del signor Ministro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ringrazio l'Ufficio Centrale della cortese adesione.

Io quindi proporrei che al secondo comma si dicesse: « in causa il cui valore sia superiore a lire 150 fino a lire 400 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, rileggo l'articolo con questa correzione:

#### Art. 15.

Nelle cause avanti alle preture l'onorario dei procuratori, purchè iscritti nell'albo del tribunale da cui la pretura dipende, per la difesa della causa e discussione all'udienza, se fu pronunciata sentenza terminativa del giudizio sarà:

in causa fino a lire 150 di lire 10;

in causa il cui valore sia superiore a lire 150 fino a lire 400 di lire 15;

in causa di maggior valore o indeterminato di lire 20, estendibili secondo le difficoltà a lire 40.

Se fu pronunciata sentenza o provvedimento istruttorio l'onorario sarà ridotto alla metà.

Chi intende approvare questa correzione è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880. (N. 7)

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. È presente il Ministro della Marina?

Voci. È presente.

Senatore CASATI. Domando la parola sul progetto di legge.

Senatore DE CESARE. Io l'ho domandata sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Nell'interesse della Marina e della Finanza dello Stato, io sento il debito di rivolgere talune domande all'onorevole Ministro della Marina, tanto più che mi sembrano di molto rilievo.

Nel Bilancio, al Capitolo 25, leggo: « Riproduzione del naviglio; allestimento del *Dandolo*; proseguimento della costruzione dell'*Italia* e del *Lepanto*; non che di due navi di seconda classe, l'una a Castellamare, l'altra a Venezia; costruzione di una nave di prima classe e di due di terza classe.

Ora, domando all'onorevole Ministro della Marina, se le nuove navi a costruirsi saranno dello stesso tipo dell'*Italia*, del *Lepanto*, del *Dandolo*?

Questa domanda sorge da certi atti degli stessi ufficiali della nostra Marina, e dallo svolgimento dei fatti marinareschi avvenuti in tutta Europa.

Io feci parte della Commissione d'inchiesta della Marina dopo i dolorosi fatti di Lissa, anzi fui Relatore di quella Commissione.

Tutti gli ufficiali, non escluso l'attuale Ministro della Marina, tutti, nessuno eccettuato, dissero che il nuovo materiale della Marina italiana bisognava che non avesse avuto mostruose dimensioni; invece i bastimenti dovevano essere corazzati per intero, corti e maneggevoli, con due eliche non esposte, con lo sprone più solido degli attuali e verticale, e col timone riparato sotto acqua per camparlo dai proiettili del nemico. Si preferivano eziandio le costru-

zioni in ferro con altri elementi tecnici, ai quali io, in verità, sono estraneo.

Invece noi fummo i primi a sperimentare le costruzioni più costose e più incerte al servizio navale e guerresco.

E già abbiamo una mostruosa nave per grandezza, chiamata *Duilio*, la quale è costata da 22 a 23 milioni; e se il *Lepanto*, il *Dandolo*, e l'*Italia*, di eguale o maggiore dimensione, avranno lo stesso valore; se, ciò non ostante, il Ministro della Marina seguita a far costruire navi così gigantesche e costose, io non so se in realtà la nostra finanza possa resistere a così ingenti e gravissime spese, tanto più poi se diminuiamo od aboliamo le grandi imposte.

Io intendo le modificazioni e trasformazioni che sono avvenute nelle Marine del mondo dal 1867 (quando fu fatta la Relazione della Commissione d'inchiesta sulla Marina) sino ad oggi. In questi ultimi anni ci sono state molte cose nuove o proposte o tentate; ma di fronte alle poderose forze navali e finanziarie dell'Inghilterra, della Francia, della Russia, ed anche dell'Austria-Ungheria, dobbiamo essere noi i primi a fare simili esperimenti, ed allestire una flotta di giganteschi bastimenti che gli altri Stati non costruiscono ancora, ad eccezione di qualche saggio di minore importanza del fatto nostro? È forse sperimentata la utilità di codelle navi in battaglia?

E, ciò nonostante, non solo fummo noi i primi a farne i saggi, ma seguitiamo a fabbricare altre navi di maggior dimensione od uguali al *Duilio*, le quali costano dai 22 ai 23 milioni, ed armate con mostruosi cannoni di dubbia riescita.

Bisogna dunque che l'onor. signor Ministro dica se egli vuole seguire questa via, se egli crede che sia la medesima utile alla Marina, e se nello stesso tempo le Finanze possano sopperire a tutti i bisogni di una flotta di così grandi bastimenti, oltre alle ingenti spese di costruzione.

Se l'on. Ministro, da uomo tecnico quale è, crede che possa giovare questo sistema, ed accrescer realmente le forze e la sicurezza nazionale, io mi accheterò. Ma nello stesso tempo non tacerò che la legge è violata, imperocché essa vuole che non si costruiscano navi al di là del valore di 16 milioni ognuna.

Invece il Governo, ad onta della legge, anzi

contro la legge, seguita ad ordinare costruzioni di navi, ciascuna del valore di 22 a 23 milioni.

Io spero che l'on. signor Ministro della Marina vorrà dare una risposta soddisfacente non solo a me, ma al Senato ed al paese su questo importantissimo argomento.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. In virtù della legge organica del materiale della Regia Marina del 1877, bisognerebbe che al primo gennaio 1888 fossero già costruite otto navi da guerra di prima classe, per le quali era assegnato, appunto come si diceva dall'onorevole Relatore della Commissione, il valore medio di 16 milioni ciascuna.

Leggerò qui un paragrafo della Relazione colla quale veniva approvato quel progetto di legge. Questo paragrafo dice così:

« Spirato il decennio il naviglio sarà al completo per numero e cesserà quindi il bisogno di qualunque spesa straordinaria per costruzioni. È vero che non tutte le navi saranno all'altezza dei tempi, o rappresenteranno l'ideale dell'epoca. Ma così fu, così è e sarà sempre in tutte le Marine meglio ordinate e le più ricche del mondo.

« Peraltro, quanto alle navi da guerra di prima classe, 8 sopra sedici saranno nuove, anzi nuovissime perchè scenderanno in mare e saranno armate e allestite appunto nel decennio. Il medio loro valore unitario sarà di 16 milioni circa, e potranno stare degnamente a fronte di qualunque nave di altre nazioni».

Ora, ciò premesso, e tenendo presente che quattro di queste otto navi sono già in via di allestimento (il *Duilio*, il *Dandolo*, l'*Italia* ed il *Lepanto*) a me conviene provvedere solo alle altre quattro.

Prima di proseguire più oltre credo opportuno di leggere altri due brani della stessa Relazione, che serviranno a dimostrare quali siano i limiti assegnati dalla legge e nei quali io debbo rigorosamente mantenermi.

Leggo:

« Ed è perciò che l'andamento delle nostre forze militari marittime ha un limite; è d'uopo fermarsi ad un certo punto; e prescindendo da altre considerazioni, per noi questo limite è segnato là dove cominciano le questioni di fi-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

nanza ad imporsi, mettendo un freno alle aspirazioni assolute per circoscriverle nel complesso dei vari elementi sui quali questi calcoli devono fondarsi ».

E in un altro punto è detto:

« Quando vogliasi riflettere che per il Parlamento, tracciate le grandi linee dell'organico e lo scopo che si prefigge l'Amministrazione nel proporlo, tutta la questione si riduce ad un programma prestabilito per le spese da iscriversi in Bilancio, si vedrà facilmente come la determinazione dei tipi riesca troppo speciale per non esserne lasciata la soluzione a quei Corpi tecnici che appartengono all'Amministrazione marittima e dai quali deve esser consigliata in consimili deliberazioni, le quali, uscendo dalla sfera di azione dei Parlamenti, spettano esclusivamente alla responsabilità dei Ministri ».

Non essendo quindi il caso di discutere la questione tecnica, che, come osservava saggiamente l'onor. Relatore della legge, spetta interamente allo studio ed all'esame del Corpo tecnico, io tratterò invece la questione della spesa, vale a dire che, mentre io lascio impregiudicata la composizione del naviglio indicato all'art. 1 della legge stessa, io verrò soltanto a parlare delle questioni della spesa.

E faccio a me stesso questa domanda, quale sarà la somma che si potrà spendere per le altre quattro grandi navi da porre in cantiere? La legge stessa risponde: quattro navi da guerra di prima classe del valore di 15,000,000 ciascuna; totale 60,000,000.

Ora, se non si possono spendere che 15,000,000 per ciascuna nave, è naturale che questa nave che si deve costruire con questa somma, deve naturalmente essere più piccola del *Duilio*, il quale non costa 15 milioni, ma, dai documenti ufficiali, risulta costare 21,443,000 lire. Che una nave di 15 milioni debba essere più piccola di un'altra di 21 milioni e 443 mila lire, mi sembra evidente, senonchè diverrà evidente un'altra considerazione.

Essendo stato stabilito dalle considerazioni della legge per le otto navi da costruirsi nel decennio un valore di 16 milioni ciascuna in media, ne risulta conseguentemente che la spesa complessiva di tutte le otto navi doveva essere di 128 milioni, ed avendo più specialmente la legge stessa assegnato per le seconde

quattro la spesa complessiva di 60 milioni, ne risulta che le prime quattro: *Duilio*, *Dandolo*, *Italia* e *Lepanto*, avrebbero dovuto costare 68 milioni.

Ora, abbiamo visto il *Duilio*, costare 22 milioni, altrettanto ne costerà il *Dandolo*, molto di più l'*Italia* e il *Lepanto*, poichè queste saranno più grosse per duemila tonnellate; ma supponiamo pure che costino ciascuna 22 milioni in media, avremo per risultato che queste prime quattro navi costeranno complessivamente 88 milioni, cioè 20 milioni di più di quello che si era previsto nelle considerazioni della legge. Questi 20 milioni in più spesi per le prime quattro andranno naturalmente a detrarsi dal fondo stanziato per le altre quattro, in modo che non si potrà più spendere per queste ultime 60 milioni, come si era previsto, ma soltanto 40, ossia in altri termini, non si avranno più di 10 milioni disponibili per ciascuna delle nuove navi che sarà posta in cantiere.

Ora, se il *Duilio* è costato 22 milioni, è da sorprendersi se la nave che porrò in cantiere sarà una nave più piccola, se non avrò disponibili per essa che 10 milioni soltanto?

Conchiudo quindi che, per mantenere inviolata la legge, ed in virtù e per forza di essa, io sono in dovere di non porre altre navi di prima classe in cantiere che, pur essendo del miglior tipo dell'epoca, potessero superare la spesa di 10 milioni ciascuna.

Questo è lo spirito della legge, ed è dovere mantenerlo inviolato.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Ringrazio l'onor. Ministro della Marina delle risposte soddisfacenti che ha date, e nello stesso tempo prendo atto delle sue dichiarazioni; e come la legge sulle costruzioni delle nuove navi sia stata violata. Per la qual cosa esorto l'onor. Ministro della Marina a restituire forza alla legge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Mi dispiace che io non possa accettare questa frase, che la legge sia stata violata, perchè, quando si parla di valore medio, è naturale che vi siano diverse gradazioni.

Noi vediamo nelle altre Marine, in Inghilterra, a mo' d'esempio, che sono comprese nelle

navi di prima classe, navi tra le tremila e le undicimila tonnellate.

È quindi naturale che se si spende più in un certo numero di navi, le altre si faranno di un tonnellaggio minore. La differenza di tonnellaggio non implica una differenza di potenza, quindi si può essere tranquilli perchè anche con 10 milioni si può avere una nave di prima classe della massima potenza e del miglior tipo del giorno.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Decisamente, dopo queste spiegazioni dell'onorevole Ministro, non ho che a ringraziarlo.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io vorrei chiedere all'onorevole signor Ministro una semplice spiegazione sullo stesso argomento.

Egli ha detto che il *Duilio* a quest'ora costa 22 milioni.

Ora io trovo nell'allegato quarto allo stato di prima previsione, il quale è quello che dà il valore del naviglio esistente, che il *Duilio* è costato 18 milioni.

Desidererei dunque sapere come va che sull'allegato si legge che è costato 18 milioni, mentre in realtà costò 22 milioni a detta dell'onorevole Ministro.

Ciò mi farebbe credere che questo allegato meriti ben poca fiducia, se per una sola nave si ha una differenza di quattro milioni.

Ora, siccome il totale valore del naviglio si porta nell'allegato a 138 milioni, potrebbe invece succedere che questi 138 milioni salissero a 170, e che il calcolo per la manutenzione non tornasse anche esso in somma di molto maggiore, visto che la manutenzione deve essere proporzionale al valore del naviglio.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. La somma di 128 milioni rappresenta il costo complessivo di tutte e otto le navi. È poi naturale che se da una parte si dovranno mantenere navi maggiori, dall'altra parte se ne dovranno mantenere delle minori: in complesso è lo stesso.

In quanto al prezzo che figura sugli allegati,

bisogna considerare che questi allegati sono antecedenti al termine dei lavori per questi bastimenti, e non erano fondati su calcoli assoluti e definitivi, perchè il *Duilio* non ha potuto essere pronto che alla fine di gennaio, mentre si presumeva che potesse essere finito molto prima. E questo avverrà pure per il *Dandolo*, pel quale ci troveremo anche di aver dovuto aumentare spese di operai e macchine per sollecitarne l'allestimento, altrimenti si sarebbe proceduto con troppo ritardo.

È poi naturale che quello che spenderemo di più per queste prime navi saremo obbligati di economizzarlo sopra le altre.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io, per verità, non potrei dichiararmi soddisfatto di questa risposta. Qui vi è un allegato che considera il naviglio al 1° gennaio 1880. A quest'epoca il *Duilio* si poteva dire completamente armato. Uscì il 6 gennaio di quest'anno da un bacino della Spezia e fu armato il 9. Dunque il suo valore, il giorno 1° gennaio, poteva essere constatato fino all'ultimo centesimo.

Ora, sono quattro le navi che abbiamo già in cantiere. Il *Dandolo* è precisamente dello stesso tipo e dello stesso armamento del *Duilio*. Dunque se invece di 18 milioni, come è detto qui, il *Dandolo* costerà anch'esso 22 milioni, avremo per queste due navi già otto milioni di più. Poi avremo l'*Italia* e il *Lepanto*, le quali sono navi di molto maggiore dimensione di quelle che non siano il *Duilio* ed il *Dandolo*.

Ora, non è troppo il dire che se si è fatto un errore di calcolo di 4 milioni sopra una nave del costo di 18 milioni, se ne possa fare uno di sei sopra ognuna delle altre di costo stimato molto maggiore. Dunque dodici ed otto fanno precisamente venti milioni di differenza sopra quattro navi.

Ora, questi 20 milioni si dovranno per forza detrarre tutti dalle altre costruzioni. Ed allora come si farà ad avere delle vere navi di prima classe come era stato stabilito nella legge per l'organico del materiale della marina?

Parmi molto difficile che, deducendo 20 milioni, si possa ottenere lo scopo che il Governo ed il Parlamento si erano prefisso.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACTON, *Ministro della Marina*. Come diceva, le navi di prima classe hanno un limite indeterminato tra le 4 e le 10 mila tonnellate; per conseguenza, se si saranno spesi questi 20 milioni di più, si diminuirà la spesa delle nuove navi da costruire. Ed è appunto quello che io diceva testè, che, avuto riguardo alle finanze, si sarebbero costruite delle navi del valore non maggiore di 10 milioni.

Il *Duilio* non è stato pronto per il primo di gennaio, ed il 10 di quel mese si avevano ancora 1,040 operai che lavoravano esclusivamente per esso; bisogna poi anche considerare che, trattandosi d'impianto e adattamento di nuovi macchinismi, s'ebbe un ritardo nel procedimento dei lavori, ed una serie di spese che non erano previste; nel mentre che, dovendosi ripetere sul *Dandolo* l'applicazione delle stesse macchine, edotti dall'esperienza si può esser sicuri che si avrà una certa economia non solo, ma anche l'allestimento sarà fatto più presto di quello che non si sia potuto fare per il *Duilio*.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io vorrei fare un'ultima domanda all'onorevole signor Ministro. Domando quel che si deduca dalle cose che sono risultate da questa discussione. Il Parlamento e il Governo hanno avuto il concetto di avere otto navi di prima linea? Con dieci milioni l'una, che valgono le ultime quattro navi, avremo noi veramente delle navi che bastino alla difesa quanto quelle quattro che erano state ideate?

Io non sono tecnico, domando questo schiarimento per tranquillizzare la mia coscienza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Non avranno certamente le stesse dimensioni delle prime quattro grandissime navi; ma non sembrami che siavi obbligo di farle eguali.

Esse serviranno peraltro benissimo allo scopo.

Certo, che se si volessero tutte navi di quindicimila tonnellate, non sarebbe possibile di attenersi, nei termini della legge, in quanto spesa.

Le navi non saranno tutte delle stesse dimensioni, ma la diversità di dimensione non è certo un ostacolo a raggiungere lo scopo che si prefigge ogni buona nave da guerra, quali saranno appunto le quattro che anderemo a costruire con 10 milioni di spesa ciascuna. E se potesse ancora esservi dubbio, osserverò che dalla classifica risultante da uno degli allegati della legge stessa io trovo tra le navi di prima classe annoverate la *Palestra* e l'*Amedeo*, le quali non hanno che 6 mila tonnellate di dislocamento; l'*Ancona*, il *Castelfidardo*, la *Maria Pia*, il *S. Martino* e l'*Affondatore*, di 4 mila.

La legge dice: si costruiranno otto navi di prima classe; ma essa non prescrive che debbano essere tutte delle stesse dimensioni.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Mi pare che la questione sia abbastanza grave e sia necessario spiegarla completamente una volta sollevata. Per queste otto navi di prima classe da costruire coi fondi ordinari stanziati in Bilancio, e con quelli concessi dalla legge di spesa straordinaria per l'organico del materiale della marina, si è stabilita una somma determinata. Di questa somma una parte doveva andare per le prime quattro navi messe in cantiere, il rimanente doveva andare per le altre quattro navi di prima classe, ancora da incominciare. Ora, questa somma non è più stata distribuita, né spesa nel modo in cui era stato progettato; ma essendosi spesi circa venti milioni di più per le prime quattro navi, sono venti milioni di meno che si hanno disponibili per le altre quattro.

Ora, se con una data somma si poteva ottenere da queste quattro navi una data quantità di forza per la difesa del paese, con venti milioni di meno non la si potrà più ottenere; e notisi che quello che si è speso di più per le prime quattro navi non compensa, in quanto che la somma dapprima stabilita si credeva sufficiente per ottenere le navi nello stesso stato di forza in cui si ottengono invece con venti milioni di più.

Per conseguenza io credo che col totale delle otto navi, quali si avranno dopo le spese fatte in più, non si avrà quella forza che, quando

fu votata questa legge, si credeva di ottenere. Si avrà una forza minore, essendo i danari stati spesi in più per la prima metà senza corrispondente accrescimento di forze, e naturalmente, non avendosi più per la seconda metà quei milioni, questi andranno in diminuzione di forza nella seconda metà, sicchè il totale di forza in definitiva sarà diminuito.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Faccio osservare al Senato come la legge non stabilisce la spesa distribuendola per le diverse navi; questa distribuzione figura soltanto nella Relazione, la quale peraltro stabilisce solo un valore medio. Per cui non esisteva l'obbligo di doversi attenere, nave per nave, alla somma indicata; questa dipende poi dai criterî coi quali si mettono in costruzione le navi stesse. La legge non prescrive nulla; essa dà solamente in massa un tanto all'anno di più per rinnovare il naviglio e, nel caso nostro, per la costruzione delle otto navi di prima classe.

Questo è quanto dice la legge.

La Relazione poi fa vedere che occorrevano 39 milioni per ultimare le prime quattro navi, e 60 milioni per un valore medio delle altre quattro navi di prima classe da costruirsi.

Riguardo poi alla ripartizione della spesa, i 39 milioni si spenderanno man mano. I bastimenti sono stati allestiti in più lungo tempo di quello che era stato previsto - su ciò non vi è dubbio - ma è pur vero che ci siamo mantenuti annualmente nei termini delle somme stanziare; la differenza sta in questo, che la somma annuale, invece di essere versata per un certo numero di anni sopra una data nave, è stata versata per un numero di anni maggiore. Questo fa sì che questa stessa somma annuale sarà versata in compenso per un minor nu-

mero di anni per le nuove costruzioni, nello scopo di far fronte alle quattro nuove navi da costruirsi.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io prego il Senato di perdonarmi se insisto; ma l'argomento mi pare tanto importante, che credo necessario di farlo.

L'onorevole Ministro della Marina dice: si erano chiesti 39, milioni per completare le prime quattro navi, quelle cioè che erano già in costruzione; ma invece di questi 39 milioni se ne dovranno spendere 59; peraltro resteranno 60 milioni per fare le altre quattro navi, a quindici milioni circa l'una.

Ora, siccome venti di questi 60 milioni si sono spesi in più e senza accrescimento di potenza nelle prime quattro navi, ne viene di conseguenza che si hanno 20 milioni di meno da spendere nelle altre quattro navi, e che quindi la media sarà di 10 milioni da spendersi per ogni nave, e non più di 15.

L'onorevole Ministro mi ammetterà (e noti che io non faccio questioni tecniche) che non si può ottenere con 10 milioni quello che si sarebbe ottenuto con 15. Quindi ne consegue che la potenza della nave, che si avrà con 10 milioni, sarà inferiore a quella che si credeva di avere con 15.

ACTON, *Ministro della Marina*. La cosa è naturale, imperocchè questo aumento di valore della media è una conseguenza dell'aumento di corazze, di artiglierie e di tonnellaggio che ora si è avuto. Ed è perciò che queste navi si stimano superiori, anche come potenza, a quelle che si sarebbero avute pel costo di 15 milioni.

PRESIDENTE. Se non c'è più nessuno che chiegga la parola si darà lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

<b>TITOLO I.</b>		
<b>Spesa ordinaria</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.</b>		
<b>Spese generali.</b>		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	500,300 »
2	Ministero - Materiale	27,000 »
3	Consiglio superiore di marina (Spese fisse)	109,145 »
4	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	16,000 »
5	Casuali	105,000 »
	(Approvato).	757,445 »
<b>Spese per la marina mercantile.</b>		
6	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	881,840 »
7	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima	70,000 »
8	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	17,000 »
9	Spese varie per la marina mercantile e sanità marittima	128,800 »
10	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	80,000 »
	(Approvato).	1,177,640 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

<b>Spese per la marina militare.</b>		
11	Navi in armamento ed in disponibilità . . . . .	2,668,116 »
12	Stato maggiore generale della regia marina . . . . .	1,716,950 »
13	Corpo del genio navale. . . . .	514,351 »
14	Corpo di commissariato militare marittimo . . . . .	701,000 »
15	Corpo sanitario militare marittimo . . . . .	374,220 »
16	Corpo reale equipaggi . . . . .	4,133,990 »
17	Personali civili diversi . . . . .	855,973 »
18	Carabinieri reali . . . . .	189,697 »
19	Viveri . . . . .	4,028,333 »
20	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione . . . . .	63,932 »
21	Giornate di cura e materiali d'ospedale . . . . .	187,790 »
22	Distinzioni onorifiche . . . . .	40,850 »
23	Carbon fossile ed altri combustibili . . . . .	1,338,085 »
24	Personale del genio militare addetto all'arsenale della Spezia . . . . .	39,215 »
25	Regie scuole di marina . . . . .	107,495 »
26	Quota spesa corrispondente alla retta che verrà pagata all'erario dagli allievi della scuola di marina . . . . .	63,600 »
27	Servizio scientifico - Personale . . . . .	108,856 »
28	Servizio scientifico - Materiale . . . . .	117,400 »
29	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria). . . . .	30,000 »
30	Noli, trasporti e missioni . . . . .	150,000 »
31	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	3,433,131 »
32	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio . . . . .	2,774,586 »
33	Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili . . . . .	2,287,000 »
34	Conservazione dei fabbricati militari marittimi . . . . .	450,000 »
35	Riproduzione del naviglio. — Allestimento del <i>Dandolo</i> , proseguimento della costruzione dell' <i>Italia</i> e del <i>Lepanto</i> , non che di due navi di 2 <sup>a</sup> classe l'una a Castellàmare, l'altra a Venezia. Costruzione di una nuova nave di 1 <sup>a</sup> classe e di due di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	12,600,000 »
		38,974,570 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI *Relatore*. Nella Relazione, che ho presentato in nome della Commissione, ho fatto varie domande all'on. Ministro della Marina, Desidererei sapere se l'onorevole Ministro intende rispondere al complesso di queste domande, oppure se io devo muoverle nuovamente ad una ad una.

ACTON, *Ministro della Marina*. Posso rispondere subito, epperò domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Al Capitolo 15 mi si richiede di fornire schiarimenti al Senato per avere accettato l'economia di lire 5000 per pagamento dei medici borghesi occorrenti ai piccoli distaccamenti.

Dirò che accettai la riduzione, non già per non valermi dell'opera dei medici borghesi, lo che, appunto come dice la Relazione, è molto più economica nei distaccamenti, ma perchè avendo vuote delle piazze - nel Corpo sanitario - e quelle piazze non potendo essere rioccupate che per concorsi, è venuta a risultare naturalmente un'economia per tutto quel tempo che occorre a provvedere ai posti vuoti, e quindi si può supplire a quelle cinquemila lire senza difficoltà.

Al Capitolo 16, *Corpo Reale Equipaggi*, non trovo esagerata l'economia.

Faccio osservare che non si deve tener conto dell'anno bisestile: in ciò che riguarda paghe ed altre competenze, che nella Marina sono pagate mensilmente, e perciò che riguarda i viveri è stato opportunamente provveduto nell'apposito Capitolo.

Senatore CASATI, *Relatore*. E ciò avviene anche per gli ufficiali?

ACTON, *Ministro della Marina*. Certamente. Al Capitolo 27, *Servizio scientifico*, si osserva che si sono stanziati 2000 lire per soccorso alla stazione zoologica di Napoli. Ora, questo fu accordato non soltanto perchè approfittassero della stazione gli allievi della R. Scuola di Marina, ma anche gli ufficiali tutti della Marina che si trovano in quel dipartimento, tanto più che in tutte le campagne all'estero i Ministeri del Commercio e dell'Istruzione domandano sempre raccolte e studi sopra queste materie di scienze

naturali; per conseguenza, prima di fare intraprendere agli ufficiali lunghi viaggi, si cerca di dar loro il maggior numero di cognizioni e di dati che è possibile.

Riguardo al Capitolo *Carbone*, io credo inutile ripetere ciò che già in altra circostanza fu detto, cioè quando si discusse la legge sul macinato.

Si è trovato nei depositi una quantità maggiore di quella che si era prevista; di più, oltre 6000 tonnellate erano già a bordo delle navi.

D'altronde non si possono sempre aumentare questi depositi, perchè poi si finirebbe col deperimento, ad aver dei depositi di nome e non di fatto, mentre la più gran parte di essi essendo depositi scoperti, il carbone accumulatovi perde rapidamente di forza e di valore.

Attualmente si possono avere da un momento all'altro con grandissima facilità delle grandi quantità di carbone per mezzo dei trasporti a vapore; non bisogna dimenticare che oggi le condizioni son mutate, e non si è più ai tempi dei bastimenti a vela.

Vi è un'ultima considerazione riguardo alle nuove costruzioni.

A questo proposito si domanda perchè non si cerchi di ultimare quelle costruzioni che abbiamo in corso, anzichè mettere avanti costruzioni nuove.

Mi pare che si sia detto anche questo nella Relazione.

Senatore CASATI, *Relatore*. Non c'è.

ACTON, *Ministro della Marina*. Allora c'è la osservazione sul Corpo tecnico, cioè si domanda perchè si sono accettate quelle economie nel Corpo tecnico. Ciò fu perchè le norme per lo avanzamento di questa categoria non erano ancora prescritte quando si era proposto il Bilancio di prima previsione.

In seguito si è richiesto che per le promozioni fosse necessario di essere rimasti due anni nel grado; e come l'istituzione del Corpo tecnico non data che dall'anno scorso, queste promozioni non è possibile che abbiano luogo. Per cui si può stare perfettamente nei limiti senza pregiudicare la carriera di nessuno.

Non credo che ci sia altro.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Ministro circa al sussidio di duemila lire date alla stazione zoo-

logica di Napoli, per verità la risposta non mi soddisfa completamente.

La stazione zoologica a Napoli, come stabilimento governativo, non esiste.

Cosa è la stazione zoologica di Napoli?

Ho preso informazioni e mi è stato detto che consiste nell'acquario che trovasi nella Villa Reale. Ora, cosa vi possa essere di utilità per la Marina a dare duemila lire di sussidio per l'acquario, e questo col pretesto delle raccolte all'estero per i musei del paese, io non so. Insomma non è un sussidio, ma è una regalia che si fa alla così detta stazione zoologica, la quale, in fine dei conti, se dir si può zoologica, ciò è solo perchè racchiude qualche specie di animali acquatici. Osservo poi che la qualifica di *stazione zoologica* accennerebbe a qualche istituzione che desse l'agio ed i mezzi di studiare su tutte le parti almeno del regno animale. Ma nel caso nostro non abbiamo che delle ostriche, delle seppie, e, se vogliamo, degli anemoni di mare, ed anche qualche pesce; ma ciò non basta perchè si possa questo *aquarium* chiamare una stazione zoologica, per la quale si possa dare duemila lire a titolo di istruzione, come ha detto l'onorevole Ministro, non solo degli allievi, ma anche degli ufficiali.

E qui a me pare che gli ufficiali, se vanno a vederlo, ne otterranno tutta quella istruzione che vogliono, imperocchè passeggiando alla Villa Reale e pagando quella lira o due che ci vuole per entrare nell'acquario, possono vederlo ed acquistare quelle istruzioni che meglio loro aggrada. Ma che ci sia un interesse per la Marina non credo. In ogni caso, se questa spesa fosse a scopo d'istruzione, mi pare che dovrebbe essere fatta dalla Scuola di Marina.

La spesa di duemila lire è per soprappiù superiore allo stipendio di vari professori della Scuola di Marina, e ad ogni modo dovrebbe trovar luogo nel capitolo che riguarda la Scuola di Marina, non il servizio scientifico.

Cosa c'entra nel servizio scientifico della Marina l'andare a veder l'acquario della Villa?

Per me, dico la verità, non lo so vedere. Non capisco davvero come una stazione zoologica si possa considerare come un servizio scientifico della Marina; non lo capirò mai.

Sul carbone. Mi rincresce di dover dire che la risposta data dall'on. Ministro, in occasione

della discussione della legge sul macinato, alle osservazioni fatte non mi ha soddisfatto. Altrimenti, se mi avesse soddisfatto, io certo non avrei ripetuto nella Relazione quelle osservazioni.

Io ho detto, nella Relazione, che al 1° gennaio del 1880 si avevano nei depositi 61,500 tonnellate di carbone, e in queste 61,500 tonnellate, che sono registrate nell'allegato n. 3 fornito dal Ministro della Marina al Relatore della Commissione generale del Bilancio della Camera dei Deputati, è tutto compreso; si può dire che sono compresi anche i peccati d'omissione, inquantochè io trovo qua notate 254 tonnellate che si trovano a Peschiera.

Dunque non si è lasciato sfuggir nulla; è proprio tutto quello che c'era nei depositi. Non basta; c'era anche qualche cosa fuori dei depositi, e sono 11,931 tonnellate di carbone da riceversi per contratti in corso.

Dunque tra quel che vi era nei depositi e quel che si doveva ricevere per contratto in corso, si avevano 61,500 tonnellate.

La somma stanziata in Bilancio, secondo le proposte dell'onorevole Ministro, al prezzo di lire 35 la tonnellata, in media, può procurare 17,500 tonnellate.

Il consumo nel 1880 è valutato (tonnellata più o meno) a 37,500. Dunque il consumo sarà di 20,000 tonnellate di più di quello che si acquisterà.

Queste 20,000 tonnellate di più dove si vanno a prendere?

Nei depositi, che al principio dell'anno erano di 61,500 tonnellate e alla fine dell'anno saranno di 41,500.

Seguitando per un paio di anni questo sistema, alla fine del 1882 l'on. Ministro della Marina non avrà che poche tonnellate nei suoi depositi, poichè se si consumano dal deposito 20,000 tonnellate all'anno, bene si scorge che alla fine del 1882 non ce ne rimarrà quasi più.

Ora, so che l'onorevole Ministro ha detto altrove, non qui in Senato, che credeva di potere aggiungere a quanto già vi era in deposito altre 10,000 tonnellate. Di queste 10,000 tonnellate il Ministro dice: 6000 sono imbarcate...

ACTON, *Ministro della Marina*. Oltre 6000.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io prendo le cifre che ha enunciato l'on. Ministro... 6000 imbar-

cate sulle navi armate, 4000, (egli soggiunse,) le posso trovare adoperando dei denari che non ho speso ancora.

Ora, sul primo punto io mi fondo sulle deliberazioni del Consiglio superiore di Marina, che riconosco sono soltanto consultive; ma certo è un'autorità molto competente, e per infirmarne i pareri bisognerebbe che il Ministro dichiarasse che quest'autorità ha completamente sbagliato.

Il Consiglio superiore della Marina ha dunque detto, che: onde il servizio sia assicurato (e quando si dice assicurato non s'intende il servizio in tempo di pace, ma che venendo una guerra si abbia almeno quanto è necessario per i primi momenti), ci vogliono nei depositi 83,500 tonnellate.

Ora, se ha detto nei depositi, non ha inteso dire sulle navi armate. Quello che vi è là è un soprappiù, è ciò che è necessario perchè possano muoversi da un giorno all'altro; i depositi occorrono per armare nuove navi.

In quanto alle 4000 tonnellate non so dove l'on. Ministro potrebbe andarle a prendere, inquantochè dalla situazione del Tesoro risulta che la somma che era stanziata nel Bilancio definitivo del 1879 fu tutta impegnata: parte fu già pagata e parte rimane a pagarsi.

Al 1° gennaio vi erano stanziati nel Bilancio 1879 lire 1,465,290 50, comprese alcune somme reintegrate (15 mila circa), e al 31 dicembre erano già state effettivamente pagate 744,318 47; erano rimaste a pagare lire 720,972 02.

Or bene, quelle che erano rimaste a pagare in parte corrispondono a forniture già introitate, e non ancora definitivamente liquidate; ma in parte sono comprese fra quelle undici mila e tante tonnellate, che appunto in quell'allegato n. 3 è detto che rappresentano quello che per contratti in corso rimaneva ancora ad introitarsi nei magazzini al 1° gennaio 1880.

Dunque sulla contabilità del 1879 l'onorevole signor Ministro non ha nemmeno un centesimo da disporre; per conseguenza rimane il fatto che i depositi contenevano non già le 83,500 tonnellate, desiderate dal Consiglio superiore della Marina, ma 61,500.

Ne acquistiamo 17,500, ne consumiamo 37,500. Al fin d'anno dunque vi saranno 20,000 tonnellate di meno e non ve ne saranno cioè nei depositi che 41,500.

Ora, questa mi pare che sia una posizione molto grave, tanto più che in fin dei conti, se l'onor. Ministro è intenzionato di seguire la stessa via, di qui a due anni non avrà più una tonnellata di carbon fossile; se vorrà ritornare su questa via, come credo, dovrà portare poi l'anno venturo in Bilancio la somma necessaria, non soltanto per reintegrare le 20 mila tonnellate consumate in quest'anno, ma per riparare ad un'altra diminuzione che si verificasse nei magazzini di altre 20 mila tonnellate.

Quello che si economizza quest'anno dovremo spenderlo l'anno venturo; qui non vi è alcun dubbio; e credo che l'onor. signor Ministro non vorrà impugnare questa conseguenza.

Io sulle nuove costruzioni non ho punto parlato. Se avessi avuto da parlare sulle nuove costruzioni, avrei dovuto entrare in apprezzamenti tecnici, e per verità io mi riconosco non competente a parlare di cose assolutamente tecniche della Marina, e quindi nella mia Relazione mi sono completamente tenuto estraneo al tecnicismo.

Io non mi sono fondato che sui calcoli di indole puramente amministrativa, e sopra i pareri del Consiglio superiore di Marina.

Per me è questa un'autorità abbastanza rispettabile e competente, e perciò io credo che, fondandosi sopra i suoi pareri, si possa venire a delle conclusioni giustissime.

Ora, io non ho detto nulla, ripeto, sulle nuove costruzioni in materia tecnica; ho parlato soltanto della manutenzione ed ho detto che mentre il Consiglio superiore della Marina, e tutti i documenti dicono che le spese di manutenzione, fra mano d'opera e materiale, devono ammontare al 6 per cento del valore del naviglio, riscontro che queste non ammontano nello stato di prima previsione al 6 per cento, ma appena raggiungono il 4 o giù di lì; e vi così un 25 per cento di meno di quello che il Ministro della Marina ha dichiarato esser necessario in un allegato allo stato di prima previsione, e l'ha detto l'onorevole Ministro per invitare a votare la somma risultante da questo Bilancio, la quale, secondo lui, è già piccola.

Egli disse infatti, negli allegati al Bilancio, che con questa sola somma il naviglio già soffre nella sua manutenzione. Ho quindi scritto nella Relazione che questo modo di procedere

mi pareva irregolare; dicevo, sembrarmi fosse meglio costrurre meno e mantener di più, perchè quando noi, per esempio, abbiamo speso 22 o 23 milioni in una nave, e per tre o quattro anni non faremo le riparazioni necessarie e la lasceremo deperire, avremo perduto sul valore della nave iscritto nel Bilancio.

Ora, l'inventario del naviglio, che mi sembra già molto inesatto (essendo notato per 18 milioni quello che costa 22), lo diverrebbe ancora di più perchè, la non avvenuta manutenzione avrebbe d'anno in anno diminuito straordinariamente il valore del naviglio.

L'anno venturo questi valori non saranno più gli stessi, i 18 milioni del *Duilio* diventeranno molto di meno, appunto perchè in quest'anno non si faranno le riparazioni di cui occorre, e così di seguito.

Ora, sotto questo rapporto, qualcuno aveva lasciato supporre che, sotto il titolo di *Manutenzione del naviglio*, si dovessero comprendere non solo il Capitolo 31 ed il Capitolo 32, che riguardano l'uno il materiale, l'altro la mano d'opera, ma anche il Capitolo 33 il quale riguarda l'artiglieria e le armi subacquee.

Io dico che questa è un'interpretazione come un'altra, ma non è certo quella data dall'Amministrazione della Marina; in quanto che, se guardo negli allegati dello stato di prima previsione che stiamo discutendo, io trovo che quel 6 per cento nella dimostrazione che vi è data è diviso semplicemente sui Capitoli 31 e 32, e non sul 33. Una parte sta per il materiale ed una parte per la mano d'opera, non comprendendovi per nulla l'artiglieria.

E che abbia ad essere così, lo dimostra anche quello che è detto a proposito dell'artiglieria.

È notato al Capitolo 33, *Maggior somma occorrente per l'armamento del Duilio e per la sistemazione di armi subacquee*.

Ora, l'armamento non è la manutenzione.

Sarebbe in verità molto strano che fin da quest'anno ci fosse bisogno di mantenere il *Duilio* con somme così importanti. Questa somma notata chiarissimamente serve a completare il suo armamento e quello di altre navi.

Ora, il completare l'armamento non significa provvedere alla manutenzione.

Lo ripeto, questo modo di vedere è quello stesso dell'Amministrazione della Marina, per-

chè nell'allegato n. 3, riguardante il Capitolo *Manutenzione materiale*, si ripartisce la somma corrispondente al 6 per cento sui soli due Capitoli 31 e 32.

Si dice però che si diminuiscono tutti e due gli stanziamenti per potersi mantenere in quelle cifre, e per respingere le economie fino agli ultimi limiti del possibile.

Se questi limiti poi siano quelli del possibile, sta a vedersi.

Quando la stessa Amministrazione della Marina dice che la somma che si richiede per la manutenzione del naviglio è manifestamente inferiore al necessario; che il naviglio, con quella somma stanziata, soffre già nella sua manutenzione; che i fabbricati militari della Marina avrebbero bisogno di un milione e duecentomila lire per rimetterli in istato di buon servizio, e si limita per questi la domanda a 500 mila lire; e nello stato di variazione se ne abbandonano ancora 50 mila (però si comprenderanno in un progetto di legge per maggiori spese) riflettenti la spesa per riparazioni di danni delle mareggiate; e tutto ciò perchè vuole *spingere l'economia sino ai limiti del possibile*, io mi debbo domandare se davvero tutto ciò sta nei limiti del possibile?

Quando si dichiara che i fabbricati cadono, che il naviglio soffre, non siamo più nei limiti del possibile, si passa oltre, e per conseguenza tutto questo dovremo pagarlo poi negli anni avvenire in molto maggiori proporzioni.

Io concludo adunque come conclude la Relazione, ossia che alla Commissione sembra, senza inoltrarsi in questioni tecniche, ma stando nelle sole amministrative, che lo stato di prima previsione per il Ministero della Marina non assicura intieramente l'andamento normale dei vari servizi. Ma siamo alla metà di aprile; cosa fare? Ci limitiamo a muovere viva istanza al signor Ministro perchè nella compilazione del Bilancio definitivo voglia comprendere quelle maggiori somme che evidentemente la sua stessa Amministrazione ha riconosciuto che sono necessarie.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Sarò brevissimo. Faccio osservare all'egregio Relatore della Commissione che il valore del naviglio è composto tanto dal valore della nave, come dal va-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

lore dell'artiglieria e delle armi subacquee e portatili, e che la manutenzione si riferisce a tutto.

Anno per anno si stabilisce una somma per l'acquisto dell'artiglieria in proporzione dell'avanzamento delle costruzioni navali.

In quanto poi alla manutenzione delle navi, c'è da notare questa circostanza, che il *Conte Verde* è stato radiato dal quadro delle navi, che figuravano in disponibilità, e che esigevano una grande manutenzione; similmente il *Tripoli* e le tre cannoniere *Ardita*, *Audace* e *Veloce*; epperò per queste sei navi non vi sarà più bisogno di spesa per ripararle.

Era prevista inoltre una grandissima riparazione per la *Messina*, e si è visto che non era più il caso di riparare, ma che era miglior consiglio radiarla dai quadri addirittura: quindi un'altra economia.

Tutta questa diminuzione di manutenzione è stata quella che ha permesso di mantenerci nei limiti che ho dati.

Debbo poi anche far rilevar questo, che la manutenzione è assegnata per un certo valore del naviglio; ma è chiaro che per le navi in cantiere, o per le navi nuovissime, la manutenzione è quasi nulla; ne resta quindi d'avanzo per le navi vecchie.

In quanto al carbone, osserverò che erano 10,000 tonnellate, e che non furono commissionate nella previsione che si fosse dovuto spendere il denaro per acquisti di carbone fatti dalle navi che si fossero trovate all'estero.

Ora, una nostra nave che si trovava a compiere un giro di circumnavigazione è stata mantenuta sulle coste del Chili e del Perù. Per conseguenza non si è andato incontro a quella certa spesa di carbone che si prevedeva.

Senatore CASATI *Relatore*. Domando la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io non voglio dire che per l'anno venturo non rimetterei la stessa somma in Bilancio; ma se quest'anno mi sono deciso a questo, è stato giusto per sbarazzarmi alquanto di tutto quel carbone che è accumulato nei depositi, e che, già mediocre, finirebbe per diventar cattivo addirittura. Dirò che io mi sono già visto rifiutar dalla Società Florio il carbone dei nostri depositi.

D'altronde, ricordo ancora una volta che adesso, con un telegramma, si ordina quanto carbone

si vuole, e si trasporta coi vapori in breve tempo.

Senatore CASATI *Relatore (interrompendolo)*. E in tempo di guerra?

ACTON, *Ministro della Marina*. Il carbone non è stato ancora dichiarato contrabbando di guerra, e che anche in tempo di guerra gli opifici consumano carbone e trovano mezzo a provvedersene.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati, Relatore, ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Io torno a dire che in quanto all'armamento dell'artiglieria delle navi, io ammetto che sia compreso nel valore della nave stessa.

Ma non è questo quello che dissi. Io dissi che quel 6 per cento l'Amministrazione della Marina lo divide tra i capitoli 31, e 32, e non sul 33, e per conseguenza non si deve comprendere nella somma destinata alla manutenzione del naviglio il capitolo 33, ma soltanto gli altri due: e questo è la stessa Amministrazione della Marina che lo dice,

In quanto poi alla questione delle diecimila tonnellate di carbone, io, per verità, non saprei come una spesa che non è stata impegnata al fine dell'anno si possa fare nell'anno seguente.

Come va allora, onorevole Ministro, che dallo stesso Ministero della Marina fu trasmesso alla Commissione del Bilancio della Camera dei Deputati l'elenco stampato nella sua Relazione, il quale accenna a 61,500 tonnellate comprese quelle che si deve introitare per contratti in corso? Queste diecimila tonnellate sono evidentemente comprese fra le 11 mila che porta questo allegato. Rimane quindi esatto il mio conto che 61,500 tonnellate costituivano l'essere nei depositi al primo dell'anno; che 17 mila 500 tonnellate s'introiteranno; che se ne consumeranno 37,500, e che quindi si consumeranno dai depositi 20 mila tonnellate, e che al fine dell'anno i depositi saranno di 41,500 tonnellate. Colla sua osservazione, vede bene, onorevole Ministro, non mi ha potuto soddisfare. È per ciò devo mantenere completamente il calcolo fatto dalla Commissione.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Convengo che

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

il consumo del carbone porterà una deficienza nei depositi: ma non credo che ciò sia dannoso al servizio.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore CASATI, *Relatore*. Naturalmente, io esprimo il calcolo della Commissione, ch'è fondato su quello del Consiglio superiore della Marina, calcolo di molto attenuato, in quanto che il Consiglio superiore della Marina diceva che nei depositi si dovrebbero trovare 83,500 tonnellate. Ora, il calcolo della Commissione, partendo invece dalla cifra di 61,500 tonnellate, vede l'onor. signor Ministro che ammet-

tiamo 20 mila tonnellate di meno; dunque noi ci siamo attenuti ad una cifra molto moderata ed al disotto, probabilmente, della vera.

Quando poi l'onor. Ministro creda che questo deposito si possa diminuire di ventimila tonnellate senza recar danno al servizio, questo è un apprezzamento nel quale noi non ci crediamo competenti di entrare. È completamente da riservarsi alla reponsabilità dell'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Non essendo stata proposta alcuna variazione alle cifre, metto ai voti la somma finale in lire 38,974,570.

Chi intende di approvare, voglia sorgere.

(Approvato).

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

36	Fitto di beni demaniali destinati in uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . . (Approvato.)	2,237,648 01
----	--	--------------

TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

**Spese generali.**

37	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) . . . . . (Approvato.)	140,406 »
----	--	-----------

**Spese per la marina militare.**

38	Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia (Spesa ripartita) . . . . .	600,000 »
39	Costruzioni navali — Quelle indicate al capitolo n. 35 (Spesa ripartita) (Approvato.)	2,000,000 »

2,600,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

<b>RIASSUNTO</b>	
—	
<b>TITOLO I.</b>	
<b>Spesa ordinaria</b>	
—	
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>	
Spese generali . . . . .	757,445 »
Spese per la marina mercantile . . . . .	1,177,640 »
Spese per la marina militare. . . . .	38,974,570 »
	40,909,655 »
CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> . . . . .	2,237,648 01
	43,147,303 01
(Approvato.)	
<b>TITOLO II.</b>	
<b>Spesa straordinaria</b>	
—	
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>	
Spese generali . . . . .	140,406 »
Spese per la marina militare . . . . .	2,600,000 »
	2,740,406 »
(Approvato.)	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	45,887,709 01
(Approvato.)	

**PRESIDENTE.** Dunque la discussione sopra il progetto di legge intitolato: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880, è terminata.

Resta ora che si proceda alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1880

Se nessuno chiede la parola sopra questo articolo unico, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta che si terrà domani alle ore 2 pomeridiane:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Riforma di disposizioni del Codice di pro-

cedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari;

Onorari degli avvocati e procuratori;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazione alla legge 25 maggio 1876,

N. 3124, sulla Sila di Calabria;

Disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione.

La seduta è sciolta (ore 6 25).



SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

## XVII.

## TORNATA DEL 15 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari; Onorari degli avvocati e procuratori; e Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880 — Approvazione per articoli del progetto di legge per modificazione della legge 25 maggio 1876 N. 3124 sulla Sila di Calabria — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative all'esercizio della caccia e dell'uccellazione — Osservazioni del Senatore Pantaleoni — Risposte del Senatore Vitelleschi, Relatore, e del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Proposte del Senatore Casati di modificazione al titolo della legge — Osservazioni del Senatore Majorana-Calatabiano — Adesione del Ministro alla proposta Casati — Parole del Senatore Pantaleoni per fatto personale — Replica del Senatore Casati — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Ministro — Chiusura della discussione generale — Modificazione del titolo della legge — Approvazione dei tre primi articoli — Discussione dell'articolo 4° nella quale parlano i Senatori Cambray-Digny, Tabarrini Casati, Amari, Cencelli Pantaleoni, Pescetto, il Relatore e il Ministro — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 5° — Parlano sul 6° i senatori Casati, Cencelli, Cambray-Digny, Majorana-Calatabiano e il Ministro — Approvazione dell'art. 6° — Discutono sul 7°, i Senatori Cambray-Digny, Casati, Pantaleoni, il Ministro e il Relatore — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Spoglio delle votazioni fatte in principio di seduta e proclamazione del risultato — Ordine del giorno per l'indomani.*

La seduta è aperta alle ore 3 10.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia. Più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** È pervenuta al Senato una lettera del Municipio di Torino.

Invito il signor Senatore, *Segretario*, Casati a darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

« S. M. il Re ha dato al Sindaco la certezza del Suo intervento alla solennità dell'apertura della IV Esposizione Nazionale di belle arti (Arte antica e moderna ed Arte applicata alla industria), che avrà luogo in questa città nel giorno di domenica 25 corrente aprile.

« Il Sindaco ha avuto l'onore di presentarsi recentemente in Roma per invitare la Presidenza del Senato del Regno a volere assistere alla nazionale solennità anzidetta.

« La benevola accoglienza fatta alla preghiera del Sindaco, da esso riferita al Consiglio comunale, fa sperare alla intera rappresentanza ed a tutta la popolazione di Torino di vedere

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

soddisfatto il vivissimo desiderio che il Re si trovi circondato dai seggi dei supremi Corpi dello Stato.

« Credo mio debito inoltre di partecipare che nel mese di maggio, oltre alla consueta annuale Esposizione e fiera di fiori, frutti ed ortaggi, fissata pel giorno 5 nel giardino-aiuola della Cittadella, avranno luogo due solennità straordinarie.

« Nei giorni 1, 2 e 3 del detto mese di maggio, si aprirà nelle sale del Palazzo Carignano il Congresso artistico.

« Negli stessi giorni 1, 2 e 3 maggio, per disposizione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, col concorso della Provincia, del Municipio, nonchè della Camera di commercio ed arti e del Comizio agrario, avrà luogo nel locale della Regia Scuola veterinaria un'Esposizione Nazionale di animali grassi od atti all'ingrassamento.

« Infine nei giorni 6 a 12 settembre si terrà in Torino il terzo Congresso internazionale di igiene.

« Sarebbe anche per questo un onore insigne e per la città e per quanti verranno in essa da tutte le parti d'Italia e dall'estero a raccogliersi, qualora le Adunanze venissero rese più insigni dall'intervento della Presidenza del Senato del Regno.

« Colla massima osservanza

Torino, 8 aprile 1880. —

« Il Sindaco

« L. FERRARIS ».

A. S. E.

Il Presidente del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola in ordine a questa lettera, la Presidenza renderà grazie al Municipio di Torino del cortese invito; e provvederà perchè il giorno 25 corrente la rappresentanza del Senato accompagni S. M. il Re alla solenne apertura di quell'Esposizione.

#### Votazione di tre progetti di legge già approvati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca innanzitutto la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge già approvati per alzata e seduta nella precedente tornata:

1° Riforma di disposizioni del Codice di

procedura civile intorno ai provvedimenti formali e sommarî;

2° Onorari degli avvocati e procuratori;

3° Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore segretario Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte onde possano votare i signori Senatori che sopraggiungeranno.

#### Approvazione per articoli del progetto di legge: Modificazioni alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria. (N. 4).

È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo a *modificazioni alla legge 25 maggio 1876, numero 3124, sulla Sila di Calabria.*

I membri dell'Ufficio Centrale sono pregati di prendere il loro posto.

L'onorevole Ministro delle Finanze è rappresentato dal suo Collega, l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Interrogo l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia se accetta che la discussione si apra sopra il progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Accetto che la discussione avvenga sopra il progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI, dà lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla speciale.

Si rilegge l'art. 1°.

Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

#### Art. 1.

All'articolo 8 della legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria, è sostituito il seguente:

Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data

dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'art. 18 della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. (Approvato.)

#### Art. 2.

All'art. 15 della legge precitata è sostituito il seguente:

Nella città di Cosenza sarà istituito un Collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal Presidente del Tribunale civile di Cosenza, uno dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, uno dal Prefetto di Cosenza ed uno dal Prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai Comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il Demanio e i possessori delle terre ed i Comuni, non che fra questi e le popolazioni.

(Approvato.)

#### Art. 3.

Il Collegio arbitramentale dovrà entro tutto l'anno 1882 condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

#### Discussione del progetto di legge relativo alle disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione. (N. 12).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo alle « disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione ».

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, impedito da affari che non possono soffrire dilazione, non potrà intervenire al Senato se non che ad ora tarda. Ma, essendo presente a farne le veci il signor Ministro di Grazia e Giustizia, si intraprende la lettura del progetto.

E siccome il signor Ministro ha dichiarato di accettare sostanzialmente le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, così si darà appunto lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 1.

L'esercizio della caccia e della uccellazione è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge.

#### Art. 2.

Chiunque vuol esercitare una maniera qualsiasi di caccia e di uccellazione, deve munirsi di licenza e pagare a vantaggio del pubblico Erario, secondo il genere di caccia e di uccellazione che intende esercitare, la tassa designata dalla tariffa approvata con legge speciale, e contravvenendo, incorre nella pena fissata dalla legge stessa.

#### Art. 3.

Le licenze di caccia sono valide per tutto il regno e per un anno.

Non potranno esercitare la caccia le guardie

campestri o forestali, sia de' Comuni o stabilimenti pubblici, sia provinciali, sia dello Stato, come ogni altro agente che per ragione del proprio ufficio è obbligato a portar le armi.

#### Art. 4.

È proibita in qualsiasi tempo e luogo:

a) La distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova, e la cattura e la distruzione degli uccelli di nido, eccettuati quelli dannosi all'economia agraria e domestica indicati nella Tabella A;

b) La caccia di notte, in qualunque modo fatta, sia col fucile o colla balestra, sia col visco o pania, con le reti di qualunque forma e dimensione, e con qualunque altro strumento.

Nella notte è compreso il tempo che passa da un'ora dopo il tramonto a un'ora avanti l'alzata del sole;

c) La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitata, mentre il suolo è coperto dalla neve;

d) La caccia nei boschi, nei campi ed in qualsiasi altro luogo con tagliole, piediche, schioppi a scatto, trabocchetti come ancora con ogni altro ordigno che possa riuscire pericoloso alle persone;

e) La presa degli uccelli fatta mediante sostanze di qualunque specie velenose o inebbrianti, o impregnate di materie inebbrianti o velenose.

f) I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi, le trappole, le cestole o gabbiuzze, gli archetti, nonchè la lanciata per la caccia delle lodole, beccaccini e beccaccie;

g) Le paretelle ed in generale le reti mobili e portatili che si tendono sul terreno ed a traverso i campi, le macchie e le strade, le reti ritte e verticali lungo la riva del mare e tese di qualunque specie alle sorgenti, lungo i corsi d'acqua, nei ruscelli, torrenti, piscine e abbeveratoi.

I Consigli Provinciali e in loro mancanza le Deputazioni provinciali avranno facoltà di vietare la caccia col fucile lungo i corsi d'acqua, nelle sorgenti, nei ruscelli, nei torrenti e nelle piscine ove gli uccelli non acquatici si abbeverano durante le grandi siccità o quando con-

dizioni speciali dei luoghi o delle specie lo richiedano.

#### Art. 5.

Sulla proposta, od udito l'avviso delle Deputazioni provinciali e del Consiglio di Agricoltura, possono dal Ministero di Agricoltura essere esclusi tutti quegli altri modi di uccellazione che fossero riconosciuti troppo dannosi alla conservazione delle specie di uccelli stazionari, migratori e di passaggio.

#### Art. 6.

La caccia col fucile e l'uccellazione sono proibite dal 1° marzo, quella sino al 31 agosto, questa sino al 15 settembre. I Consigli Provinciali hanno però facoltà di allungare i termini del divieto. Hanno pure facoltà di autorizzare, nel tempo del divieto, ma non oltre il 15 maggio, nel perimetro della rispettiva Provincia, la caccia col solo fucile agli uccelli di passo, limitandola ai laghi, paludi, grandi fiumi, lagune e sulla spiaggia del mare in una zona non maggiore di un chilometro dalla riva dello stesso.

I Consigli Provinciali avranno del pari facoltà di autorizzare la caccia col solo fucile, in tempo di notte, degli uccelli palmipedi lungo i litorali, i terreni vallivi e nelle paludi.

Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata, a' termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli Provinciali, da' Prefetti previo pagamento della relativa tassa valevole per la stagione nella quale vien rilasciata, e per i luoghi nella licenza stessa indicati.

Queste licenze sono negate ai contravventori alla presente legge.

#### Art. 7.

I Prefetti possono sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate accordare speciali permessi in tempo di divieto e nei modi contemplati dall'art. 4 di questa legge per la distruzione di animali indicati nella Tabella A, feroci o nocivi alla pastorizia ed all'agricoltura.

Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia e designarne la contrada.

Il Ministero di Agricoltura può nell'interesse della scienza accordare speciali permessi temporanei di cacciare.

Art. 8.

Dopo otto giorni da che la caccia è proibita fino al termine del divieto non è permesso di trasportare, di esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare e di ritenere alcuna specie di volatili e quadrupedi selvaggi, ad eccezione degli uccelli di richiamo e di quelli pei quali si concesse nella rispettiva Provincia il permesso speciale di caccia nei termini dell'art. 6, ed in questo caso per quelle specie la proibizione incomincerà otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta.

Art. 9.

A nessuno è lecito d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del proprietario. Lo stesso è dei laghi e degli stagni di privata proprietà.

Il divieto è presunto:

a) Quando il fondo sia chiuso ai termini del Codice penale;

b) Quando il terreno sia seminato o vi sia raccolto pendente, sia di piante arboree, che erbacee.

Il divieto è espresso quando consta dall'apposizione lungo il fondo e singolarmente sulle strade che conducono ad esso, di un sufficiente numero di segnali portanti una iscrizione che indichi il divieto di caccia.

Può essere considerato come non cadente sotto l'applicazione di questo articolo, il fatto del passaggio dei cani sul terreno altrui, allorchè essi perseguitano una selvaggina scovata sul fondo o del loro padrone o di chi non ha fatto divieto di caccia, salvo l'azione civile in caso di danni.

Art. 10.

Chiunque si valga in tempo di divieto delle armi da fuoco per uso di caccia, è punito con pena pecuniaria di lire 10 a 200.

Coloro che esercitano l'uccellazione con reti ed altri ordigni consentiti, in tempo di divieto, sono puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa.

I cani segugi durante il divieto della caccia non possono lasciarsi vaganti, sotto pena di lire 10 a 30.

Coloro che esercitano l'uccellazione con reti ed altri ordigni consentiti, in tempo di divieto, sono puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa.

Art. 11.

Coloro che esercitano la caccia o l'uccellazione in contravvenzione all'art. 4, e gli acquirenti della caccia o uccellazione stessa, sono puniti con una pena da 51 a 300 lire.

Art. 12.

I contravventori all'articolo 9 pel solo fatto dell'ingresso nel fondo altrui, sono puniti con una pena da lire 5 a 50, oltre i danni, interessi, se v'è luogo, e senza pregiudizio di pene maggiori stabilite dal Codice penale.

La pena è portata al doppio, ne' casi specificati alle lettere *a* e *b* dell'art. stesso.

Art. 13.

Le contravvenzioni all'art. 8 sono punite con una pena da 10 a 200 lire, oltre la perdita della cacciagione sequestrata.

La pena può essere estesa al doppio, ove la contravvenzione è commessa da cacciatori di professione, pollaiuoli, esercenti trattorie od alberghi, o da altri venditori di commestibili.

Art. 14.

Ogni sentenza di condanna pronuncia la confisca delle reti ed altri arnesi da caccia. Pronuncia egualmente la confisca delle munizioni e delle armi da fuoco nei casi di trasgressione all'art. 2, all'art. 6 e alla lettera *e*) dell'art. 4.

Se le reti, le armi, le munizioni ed altri ordigni di caccia non sono stati sequestrati, il trasgressore sarà obbligato a pagarne il valore nella somma che sarà determinata nella sentenza stessa, senza che possa essere al disotto di 50 lire. In caso di condanna, le munizioni e gli ordigni di caccia sequestrati sono venduti o distrutti, secondochè ordina la sentenza.

## Art. 15.

All'oggetto di accertare la contravvenzione di cui agli art. 4 e 8, sono autorizzate le perquisizioni, da eseguirsi nei termini di legge, presso i pollaiuoli e venditori di cacciagione, e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie ed i venditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti venditori di commestibili, nelle locande, trattorie e nelle osterie.

## Art. 16.

Le trasgressioni alla presente legge sono perseguitate d'ufficio dal Ministero Pubblico senza pregiudizio dei diritti conferiti alle parti lese.

Tuttavia, nel caso di cui all'art. 9, l'azione di Ufficio non può essere esercitata dal Ministero Pubblico senza che siavi la querela delle parti lese. Il querelante non è tenuto di costituirsi parte civile che nel caso voglia pretendere ai danni interessi.

## Art. 17.

La cognizione delle infrazioni alla presente legge, qualora non vi siano connessi reati di competenza delle Corti di Assisie o de'Tribunali, spetta ai Pretori.

## Art. 18.

Qualora uno stesso fatto trovisi in contravvenzione a varie disposizioni della presente legge, si cumuleranno le pene stabilite per ciascheduna disposizione violata, in modo però da non eccedere di oltre la metà il massimo stabilito per la contravvenzione più grave.

Ove poi si tratti di vari fatti distinti commessi da una stessa persona, sia nello stesso giorno, sia in giorni diversi, ha pure luogo la cumulazione delle pene, in guisa però da non eccedere mai il doppio del massimo sopra designato.

In caso di recidiva che presenti le circostanze anzidette, il contravventore può essere condannato al doppio delle pene in cui è incorso per la nuova contravvenzione.

## Art. 19.

I reati previsti dalla presente legge sono provati sia con processi verbali o rapporti, sia con testimoni in difetto di rapporti e processi verbali o in loro appoggio.

## Art. 20.

Il processo verbale di uno degli agenti pubblici, comprese le guardie giurate dei privati, quando sia dentro le 48 ore dall'accertata trasgressione depositato e giurato nelle mani del Pretore del mandamento o del Sindaco dove è stata commessa la trasgressione, fa fede in giudizio, salvo prova in contrario.

## Art. 21.

I processi verbali degli impiegati delle contribuzioni indirette e dei dazi di consumo, fanno egualmente fede sino a prova contraria quando, nel limite delle loro attribuzioni rispettive, questi agenti ricercano ed accertano i reati previsti dagli art. 4 ed 8.

## Art. 22.

I trasgressori non possono essere arrestati. Nulladimeno se sono travestiti, o mascherati, se rifiutano di far conoscere i loro nomi, o se non hanno domicilio conosciuto, sono condotti immediatamente davanti il Sindaco o Pretore del Mandamento, il quale si assicura della loro individualità.

## Art. 23.

La metà della pena pecuniaria e del valore degli ordegni confiscati dalla sentenza, appartiene all'agente o agli agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.

## Art. 24.

Coloro che commettono congiuntamente i reati di caccia, sono condannati solidalmente alle pene pecuniarie, danni, interessi e spese.

## Art. 25.

Nel caso di insolvibilità del contravventore, la pena pecuniaria è commutata negli arresti

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

o nel carcere a' termini del Codice penale, purchè gli arresti non eccedano il termine di giorni 15, ed il carcere non ecceda i giorni 30.

**Art. 26.**

Ove i reati di cui nella presente legge, per qualunque motivo cadano sotto le disposizioni delle leggi penali generali e sieno da queste più gravemente puniti, è inflitta la pena dalle medesime comminata, ma non può mai essere applicata nel minimo grado.

Il contravventore è sempre tenuto al rifacimento del danno verso la parte lesa.

**Art. 27.**

Sia pel pagamento delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, sia pel risarcimento de' danni, il padre, la madre, e il padrone sono rispettivamente responsabili pei figli minori di età e domestici con essi conviventi.

**Art. 28.**

Ogni azione relativa ai reati previsti dalla presente legge, è prescritta col decorso di tre mesi, a contare dal giorno del reato.

**Art. 29.**

Per le contravvenzioni in materia di caccia, le quali non implicino altro reato e neppur quello del porto d'armi senza permesso, il contravventore è sempre ammesso a far cessare il procedimento a qualunque punto si trovi, purchè solo non sia pronunziata la sentenza, pagando la media della pena pecuniaria comminata per la relativa contravvenzione, e le spese già fatte. Se si tratta di violazione del divieto del possessore, è pure in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti.

**Art. 30.**

Restano abrogate tutte le leggi, decreti e ordinanze, tuttora vigenti sulla materia regolata dalla presente legge.

Sono pure aboliti tutti i privilegi di caccia, lesivi della proprietà privata.

**TABELLA A.**

**Uccelli.**

Aquile (le diverse specie).  
 Avoltoj (le diverse specie).  
 Falchi (le diverse saecie).  
 Gufo Reale (Strix Bubo, Lin).  
 Allocco di palude (Strix braciatus, Lin).  
 Smergo (Mergus albellus, Lin. M. serrator, M. merganser).

**Quadrupedi.**

Orso (Ursus arctos, Lin).  
 Lince (Felis lyns, Lin).  
 Lupo (Canis lupus, Lin).  
 Volpe (Canis vulpes, Lin).  
 Martora (Mustela martes).  
 Faina (Mustela foina).  
 Puzzola (Mustela putorius).  
 Donnola (Mustela vulgaris).  
 Gatto Selvaggio (Felis catus ferus).  
 Tasso (Ursus meles).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Io mi sono lusingato che fra tanti onorevoli Senatori, qualcuno altro più autorevole e addottrinato avesse voluto prendere la parola in una materia alla quale sono obbligato di dichiararmi quasi completamente estraneo.

Nondimeno, in difetto di altri, mi permetterò di fare alcune osservazioni sopra taluni punti di questo progetto di legge che mi paiono molto importanti.

Non dirò dello scopo della legge perchè tutti lo conoscete, nè della necessità di essa.

Abbiamo otto o dieci differenti legislazioni, ciascuna di queste composta di più editti e di molteplici notificazioni, per cui è indispensabile che si faccia una legge per tutta l'Italia.

Quindi non è certo sopra lo scopo della legge che io potrei fare qualche appunto, nè sopra la necessità di essa.

La legge attuale parte nel suo fondamento dal Diritto Romano, — quel Diritto che resta come imperituro monumento della mirabile sapienza di un popolo che seppe governare più

o meno il mondo intero, e che ebbe tale un senso del retto, che il suo Diritto è il fondamento del Diritto di tutti i popoli civili. L'attuale legge precisamente si fonda quasi interamente sopra ciò che a proposito della caccia ci conservarono le Istituzioni di Gaio.

Però credo che in questa legge non si siano seguite interamente le indicazioni della legislazione romana, tanto nell'estensione che la legge dovrebbe avere, quanto nell'applicazione che si dovrebbe fare ad essa delle pene.

Il presente progetto di legge parte dal principio che la materia della cacciagione sia *res nullius*, finchè non è uccisa o posseduta da qualcuno.

E questo principio certamente, se si riguardino gli animali migratori, specialmente volatili, è giusto. Ma, secondo me, siffatto principio non parrebbe troppo giusto, adeguato, quando lo si voglia applicare ad una seconda classe di animali, i quali hanno consuetudine di abitare permanentemente o per lungo tempo sopra terreni che appartengono a privati.

Il nostro progetto di legge a proposito del diritto dei proprietari adotta piuttosto le massime del Diritto Romano, quelle delle Istituzioni, cioè, di Gaio.... laddove dice: « *Plane, qui in alienum ingreditur, venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohiberi ne ingrediatur* ». (§ 22, *Just. de rerum divis*); accetta, vale a dire, che la caccia sia libera dappertutto, salvo che il proprietario non contesti di esercitarla sopra il proprio dominio.

Questo, invero, è ben lungi dal concordare con quello che si trova stabilito da quasi tutte le legislazioni del Nord, dove la caccia non è libera sul quel d'altrui non solo se contestata, ma vuolsi un permesso del proprietario che dia facoltà di cacciare sopra il terreno altrui.

Ad ogni modo, non è su questo punto che io ebbi intendimento di prendere la parola, ma l'ho presa perchè la legge, che discutiamo, a mio avviso, ha interamente obliato la parte più essenziale della legislazione antica, e molti interessantissimi atti, spettanti alla caccia, o almeno a materia relativa alla caccia.

Voi tutti conoscete come fin dalla più remota antichità, specialmente a' tempi de' Romani, gli animali siensi nutriti e cresciuti artificialmente. È singolare infatti che nella Relazione

della legge si citi appunto questa contingenza dove è scritto:

« *I Romani, amanti della caccia non tardarono a farsi costruire parchi chiusi da muro o da solide barriere, roborarai, leporaria* » ecc, ecc; e poi quando siamo alla dispositiva di legge questa parte è interamente obliata come se ai nostri di non esistesse, questo che io mi permetterò di chiamare allevamento artificiale sia di animali indigeni o resi tali da noi. Esiste nelle così dette riserve ed a tutti sono note quelle dei beni della Corona i quali debbono essere soggetti a questa legge, mentre a me sembrerebbe che sia nell'intendimento del legislatore di fare una legge la quale comprenda tutti i casi.

Tanto più è necessario che questo caso sia contemplato dalla legge, giacchè nessun articolo della legge andrebbe a garantire questo allevamento artificiale. Non vi dirò a quanti animali gli antichi Romani lo estendessero ed a molti che mai appartennero al nostro suolo, e a quanti potrebbe essere introdotto.

Permettetemi solo che vi dica che, trattando questa questione, io sono ben lontano dal riguardare questo allevamento artificiale come una semplice questione di piacere e di lusso, pel ricco; poichè io credo che si facciano una grande illusione coloro, i quali, parlando delle ville e dei parchi dei Romani, pensano che tali parchi fossero un'ultroneo, un'abusivo impiego della proprietà, fatto a vantaggio di pochi signori. Se leggessero un poco di più gli antichi classici troverebbero che frequentemente i parchi apportavano molto maggiore prodotto e profitto dello stesso terreno coltivato a cereali o a prati. La coltivazione dei cereali a Roma, specialmente le granaglie, finiva quasi per non dare più nessun prodotto ai proprietari per le ragioni che tutti conoscono, che non siano digiuni della romana storia, e segnatamente per le distribuzioni gratuite nonche per il commercio o piuttosto per l'importazione a prezzo ridotto ed a ribasso delle provviste provenienti specialmente che facevasi a cura dello Stato dalle Sirti di Cartagine e dalla Sicilia prima, e poscia dall'Egitto. È certo che si trova, fra l'altrose non m'inganno in Varrone, che cita un Lucius Albutius, a cui il parco, dove aveva l'allevamento artificiale degli animali, dava più del terzo di quello che desse lo stesso terreno

coltivato a cereali o tenuto a prateria su quel di Alba.

Io temo forte che noi ci troveremo probabilmente in queste stesse condizioni agricole. Il libero commercio ci porta a contatto come con tutte le nazioni civili, così con territori immensamente superiori ai nostri nella produzione, e credo che saremo obbligati a fare non solo della piccola coltura intensiva, e soprattutto per mandarne i prodotti precoci in altri luoghi, ma credo che appunto una di queste colture molto utile e molto produttiva sarà probabilmente l'allevamento di questi animali, siano volatili, siano quadrupedi, che potremo esportare.

È dunque non di un lusso, ma di un'industria che io vi parlo quando mi occupo dell'allevamento artificiale.

Ora, questo allevamento può esso chiamarsi *res nullius*?

Certo, l'onorev. Ministro che siede a quel banco, rappresentante della giustizia, credo si levarebbe immediatamente, e giustamente, contro chiunque enunciasse questa pretesa.

E notate che per alcuni animali l'allevamento è indispensabile e di spesa non indifferente.

Ad esempio, i fagiani, come tutti sapete, devono allevarsi artificialmente, altrimenti non se ne avrebbe che pochi, e forse non se ne avrebbe affatto, perchè i medesimi sono soggetti a mille difficoltà per propagare. Di più il fagiano non cova che difficilmente nello stato di *cicurazione* o quasi addomesticamento.

Si è quindi obbligati a levare i nidi - e vedrete la ragione per il che io ve ne parlo - a prendere le uova, farle covare da una biocca artificialmente e poi nutrirli artificialmente, specialmente con vermi, giacchè allora prosperano molto, ingrassano, e se ne ha una buona raccolta.

Volete che tutto questo prodotto sia *res nullius*, e volete applicare ad una proprietà, cresciuta con propria fatica, con proprio capitale e colla propria opera, la legge ordinaria che riguarda i volatili emigratori che passano d'ordinario sul nostro territorio?

È assolutamente impossibile.

Dunque, secondo me, questo è un vuoto, una lacuna del nostro progetto che bisogna assolutamente riempire con parecchi articoli nuovi e correggendone parecchi di quelli che si propongono.

Dico che bisogna correggere parecchi articoli e anzitutto vi citerò l'art. 8.

L'art. 8 dice:

« È vietato in ogni tempo di trasportare, esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare, di ritenere uova, covate ed uccelli di nido ed i piccoli dei quadrupedi selvaggi non dannosi all'uomo ».

Ma come volete che la fagianeria si faccia, se non date la facoltà di prendere le uova, di portarle in altro luogo e di coltivarle artificialmente?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Questa prima parte dell'articolo è soppressa.

Senatore PANTALEONI. È vero, mi accorgo che questa parte è soppressa, ma vi resta sempre la seconda parte che suona così:

« Dopo otto giorni da che la caccia è proibita fino al termine del divieto non è permesso di trasportare, di esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare e di ritenere alcuna specie di volatili e quadrupedi selvaggi, ad eccezione degli uccelli di richiamo e di quelli pei quali si concesse nella rispettiva Provincia il permesso speciale di caccia nei termini dell'art. 6, ed in questo caso per quelle specie la proibizione incomincerà otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta ».

Or bene, se non si possono comprare, ritenere quadrupedi selvaggi o volatili, come volete tenere riserve, allevamento artificiale, insomma esercitare questa industria dei parchi e delle uccellerie?

Ed ora parlerò appunto di questa seconda parte; ma prima di tutto lasciatemi finire di esporvi le mie considerazioni sull'allevamento artificiale e sul modo di riguardarlo nella legge.

La nostra legge non ammette che delle ammende o delle multe per i reati di caccia, ossia essa non li riguarda che come contravvenzioni.

Ma quando si tratta di proprietà è egli possibile sottoporre un vero e proprio furto, quale il reato diviene, alla pena di una semplice ammenda?

Supponete che taluno faccia un allevamento artificiale di camosci, di cervi, di daini, di fagiani; or bene, quando condannerete ad una multa di 50 a 200 lire chi vi abbia ucciso due

daini, egli non avrà pagato neppure il terzo, il decimo forse del danno.

V'ha di più: in nessuna parte della legge si dice che vi sia la confisca dell'oggetto che io chiamo veramente *rubato*, perchè, ripeto, trattandosi di violazione della proprietà si entra nella vera ragione del furto. Or bene, volete a questa violazione di proprietà applicare una semplice ammenda, come ad una contravvenzione, e neppure confiscare l'oggetto?

Ma io me ne riporterò alla legge romana, citata precisamente nella stessa Relazione, dove si dice che in questo caso il proprietario poteva esercitare l'*actio furti*.

Dunque in questo caso parmi che il legislatore sarebbe obbligato ad applicare le disposizioni di legge relative al furto, e sfido che vogliate fare altrimenti, trattandosi di proprietà private di un prodotto generato dall'impiego del proprio capitale, accresciuto dal lavoro, ossia i veri titoli di ogni industria. E pure nel progetto di legge sottoposto al nostro esame si parla sempre e solamente di un'ammenda.

A questo proposito permettetemi di citarvi l'art. 624 del nostro Codice penale, il quale dice:

« Il furto di aratri e di attrezzi aratori, di prodotti, frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari d'api, di piante nei vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, di mercanzie, ecc., sarà punito colla pena del carcere non minore di mesi 6 se è stato commesso di giorno, e non minore di un anno se di notte ».

Quando applicate persino quest'articolo al furto delle piante, come si fa non applicarlo per il furto di animali che sono cresciuti con tanta difficoltà ed hanno un valore di 30, 40 o 60 volte maggiore?

Dunque mi pare che abbiamo un vuoto nell'applicazione della legge attuale che per conseguenza conviene riempire.

Ho accennato anche ad un'altra circostanza, ed è questa: che nel progetto di legge non si è contemplata mai la confisca dell'oggetto derubato, ed era giusto quando si trattava di una cosa considerata come *res nullius*. Ma se c'introducete questo titolo relativo agli allevamenti, e l'introdurlo mi pare indispensabile, bisognerà

pure che vi introduciate anche la confisca della cosa rubata, altrimenti tornerebbe conto l'andare a rubare, perchè l'ammenda è minore del valore dell'oggetto rubato quando questo dovesse appartenere al delinquente.

Vi è ancora un'osservazione che io intendo sottoporre alla vostra considerazione.

Siccome io considero questo allevamento non solamente come un'occasione di piacere, ma anche come un lucro, come un'industria, possiamo veramente dire che nei mesi o meglio nei periodi di tempo in cui la caccia è proibita, sia proibita la vendita e l'esportazione di questi che io considero come veri prodotti di un'industria agricola? Se ponete questo divieto voi danneggiate l'industria, perchè credo che un gran vantaggio di quest'industria stia specialmente nell'ingrasso dell'animale, come per esempio l'ingrasso del lepore, dei tordi, nella stagione in cui si vorrebbe che non avesse luogo la vendita. È appunto in questi periodi che torna molto più conto a vendere questi prodotti di artificiale allevamento.

I tordi della Sabina, che erano celebri nell'antichità, si vendevano a 3 lire fuori di stagione.

In un serbatoio, in un'*aviarium*, ve ne erano 5,000; ora erano 15,000 lire fatte con molta facilità e vedete quindi se non si tratti di lucro e di vera industria.

Se si dovessero vendere unicamente sul posto forse vi sarebbero due difficoltà; la prima che potrebbero questi animali esser considerati come presi contro la legge; secondo, che non si otterrebbe quel prezzo che si potrebbe ottenere mandandoli all'estero.

Ho fatto questi semplici appunti per sottoporli all'onore. Ministro e all'Ufficio Centrale; se questi faranno loro buon viso tanto meglio, se no, li abbandono intieramente ed in ogni caso poi io non voglio rompermi il capo a modificare gli articoli.

Qui avrei finito; se non che avendo l'onore di avere fra noi l'onore. Senatore che da Ministro ha presentato pel primo la legge che discutiamo, desidererei di rivolgergli una domanda, una preghiera se vuole.

Trovo nella Relazione accennata una cosa che per mia istruzione vorrei vedere chiarita.

Là è detto:

« Ma il diritto di caccia fu trasformato; i Goti,

i Longobardi, gli Svevi fecero della caccia un privilegio per essi ».

Io, che volete? ho fra le mie manie quella di studiare un po' le leggi dei barbari.

Fra tutte le leggi dei Longobardi, quelle di Rotari, di Rachi, di Aistulfo e di Liutprando e neppure nella Lombardia non ho potuto mai trovare una sola menzione di legge di caccia, o di articoli che si riportassero a leggi di caccia.

I Longobardi vivevano nelle città, e per quanto io sappia della storia loro, non erano affatto devoti alla caccia.

Quando non conosciamo abbastanza delle leggi dei Longobardi ricorriamo quasi sempre a quelle degli Anglo-Sassoni i quali, una volta entrati in Inghilterra, furono obbligati ad adottare presso a poco la stessa legislazione dei Longobardi.

Ora, fra gli Anglo-Sassoni, per quanto io ci abbia studiato, non solamente non vi era legge forestale, ma la legge forestale fu introdotta da Guglielmo il Conquistatore; fu una delle grandi ragioni dell'inimicizia e della lotta fra i Sassoni e il Conquistatore.

Tutti avete letto l'Ivanohe, e sapete come sir Walter Scott sia il più grande conoscitore dei secoli di mezzo.

Per quello che riguarda l'Inghilterra, Sir Walter Scott ha descritto questa lotta in quel sublime poema più che romanzo; ma fra noi non fu così e non risulta affatto che ai vinti fosse proibita la caccia nel regno Longobardico.

Anzi, per quanto io mi conosca, (non pretendo di essere erudito, mi metto assai volentieri nella classe degli ignorantissimi), vi sono delle carte del X e XI secolo da cui risulta che era lecita la caccia ai vinti, e solamente si dovevano pagare, se in terreno altrui, per l'orso la testa e una zampa, per la volpe la pelle e per il lupo non mi rammento quale altra parte.

Dunque veramente non crederei che questa citazione della Relazione sugli usi e leggi dei Longobardi per la caccia corrisponda alla verità storica; voleva quindi chiedere soltanto all'onorevole Majorana-Calatabiano se realmente a questa asserzione sia arrivato in seguito a studi profondi fatti sulla materia oppure se sia una di quelle asserzioni che è stata fatta da quelli che hanno redatto la Relazione, e solo

firmata da lui, perchè suppongo che non abbia redatto la Relazione lo stesso Ministro, il che quasi mai avviene. È una semplice curiosità che naturalmente non ha rapporto colla legge; ma trattandosi di cosa che riguarda la nostra storia in atto ufficiale amerei di essere chiarito, e con questo ho finito.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'onor. Senatore Pantaleoni in sostanza non ha oppugnato il progetto di legge, ma, a quanto mi pare, egli ha solamente rilevato in esso alcune mancanze.

Ora questo progetto di legge è composto di due parti principali, che tendono ambedue a preservare la selvaggina, e possibilmente ad introdurre all'uopo alcune disposizioni che permettano di moltiplicarla nel Regno.

La prima parte, dal primo articolo all'articolo ottavo, è composta di tutte le disposizioni che tendono a regolare il tempo ed i modi di caccia; ed il Senatore Pantaleoni non ha mosso su questa prima parte alcun appunto.

Dall'articolo ottavo in poi, si comprendono disposizioni di varie specie e, fra le altre, importantissima quella che riguarda il rispetto della proprietà.

Gli appunti del Senatore Pantaleoni si riferiscono particolarmente a preservare maggiormente la proprietà privata, in ragione degli allevamenti.

L'Ufficio Centrale si è preoccupato di questa questione, ed è a questa preoccupazione che si deve la soppressione del primo comma dell'articolo ottavo, che era sfuggita all'osservazione del Senatore Pantaleoni.

È parso all'Ufficio Centrale che dal momento che la proprietà privata può esser tutelata in rapporto al diritto di caccia, questa stessa misura già in parte tuteli gli allevamenti; ma nello stesso tempo esso riconosce che questa non è certamente l'ultima parola che si possa pronunciare su tale argomento.

Noi abbiamo trovato un progetto di legge che nell'insieme corrisponde allo scopo che si prefiggeva, e lo abbiamo accettato con quelle modificazioni che vi si riscontrano. L'Ufficio Centrale però è ben lontano dal rifiutarsi assolutamente di accettare altre proposte che potessero esser suggerite, le quali valessero a

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

migliorarlo, e particolarmente nello scopo di sviluppare gli allevamenti.

È incontestabile che qualunque limite si possa imporre per la caccia degli animali di loro indole selvaggi, per molte cause e generali e locali queste limitazioni riescono di poca efficacia a preservarne le specie. Riesce invece più facile il proteggere gli allevamenti artificiali.

Infatti, in Inghilterra, in Francia, in Germania si sono ottenuti meravigliosi risultati, si sono riprodotte e migliorate specie, che sarebbero altrimenti o rare o scomparse da lungo tempo, in un numero assai maggiore di quello che non lo sarebbero quando fossero rimaste allo stato naturale e selvaggio.

Quindi non v'ha dubbio che l'allevamento merita speciale tutela, ed è vero altresì che in questo progetto di legge un solo articolo se ne occupa indirettamente, l'articolo 9. E quindi noi non siamo alieni, lo ripeto, d'introdurvi tutti quei miglioramenti che potessero giovare a proteggerlo. Ma il luogo acconcio sarà quando verrà in discussione l'articolo 9.

Così egualmente pregherei l'onorevole Pantaleoni di fare lo stesso per quello che riguarda le penalità, di riservarsi cioè a parlarne quando appunto verranno in discussione gli articoli che le stabiliscono; vedrà l'onorevole Pantaleoni che le penalità, quali risultano dal progetto emendato dall'Ufficio Centrale, possono forse corrispondere abbastanza agli scopi che egli si prefigge.

Io quindi pregherei l'on. Pantaleoni a voler rinunciare al progetto annunziato nell'ultima parte del suo discorso, cioè di lavarsene le mani; ed aspettare l'occasione di parlare dei vari soggetti sui quali egli ha fatto degli appunti, allorquando si verrà alla discussione degli articoli ai quali gli appunti stessi si riferiscono.

Concludo, prendendo impegno per parte dell'Ufficio Centrale, sì per quel che riguarda gli allevamenti, come per le penalità, di accogliere e discutere agli articoli relativi le modificazioni che venissero presentate, lieto se con l'accordo dell'on. Ministro potrà migliorare la presente legge; solo l'Ufficio Centrale dovrà domandare venia al Senato se avrà bisogno di un poco di tempo per esaminare quelle modificazioni che per avventura venissero proposte.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Io comincio dal chiedere scusa al Senato se non ho potuto oggi presentarmi a tempo e prima che cominciasse la discussione della legge sulla caccia.

Ero impegnato alla Camera dei Deputati in una discussione di molta importanza.

Credeva che la discussione della legge sulla Sila avrebbe richiesto maggior tempo. Invece è finita molto presto, e sono così rimasto deluso nella mia aspettativa.

A questo inganno in cui sono caduto, le Signorie loro devono attribuire il ritardo in cui sono incorso, e confido nella loro benevolenza.

Io mi compiaccio innanzi altro che la proposta del Ministero abbia incontrato, nelle sue parti importanti ed essenziali, la buona accoglienza dell'Ufficio Centrale, come spero incontrerà quella del Senato.

Non mi pare quindi necessario entrare nella disamina dei principî generali, che informano questo progetto di legge.

E siccome sembrami che su di essi l'accordo sia completo, così, quando verrà in discussione ciascun articolo, spero che potremo pure metterci d'accordo e vedere se si possano accettare le modificazioni che vengano proposte dall'Ufficio Centrale, come quelle altre, che, per avventura, venissero presentate dai banchi degli onorevoli Senatori.

Perciò io conchiudo ringraziando il Senato che ha voluto accettare in massima il progetto di legge, e riservandomi di esprimere alla discussione di ciascun articolo l'opinione mia intorno alle modificazioni proposte.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Io vorrei solo rivolgere una piccola osservazione all'onorevole Ministro sul titolo di questa legge.

Il titolo della legge è: « *Disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione* ». Io vorrei domandare se la parola *caccia* non pare abbastanza comprensiva da potersi sopprimere

la parola *uccellazione*, e intitolare la legge semplicemente: « *Disposizioni per l'esercizio della caccia* ».

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onor. Senatore Pantaleoni ha rivolto, a me personalmente, una domanda di spiegazioni intorno ad uno dei tanti accenni di carattere storico contenuti nella Relazione del progetto ministeriale della legge che discutiamo.

Ma egli ha soggiunto che cotesta domanda non ha a che fare con la legge. Onde mi pare che, invece di rivolgersi all'autore della proposta legge, il quale omai non è più tale, poichè ne è oggi proponente responsabile l'attuale Ministro che l'ha ripresentata, avrebbe dovuto rivolgersi al Senato, pregandolo di consentire che si facesse un po' di accademia. Invero, se l'osservazione dell'onor. Pantaleoni avesse una qualche connessione con alcuna delle disposizioni della legge, pur non trovando perfettamente corretta la domanda ad uno che non è più Ministro nè proponente, l'avrei giudicata opportuna nella discussione.

Ma l'onor. Pantaleoni non si è fermato alla domanda: ha voluto ragionare sul dovere della risposta; e non ha avuto difficoltà di asserire che, se chi ha apposto la firma alla legge (e questo è un concetto che si estende con molta maggior ragione all'attuale Ministro) ne ha fatto uno studio profondo, in tal caso risponderà.

Certo io non posseggo il segreto della scienza enciclopedica che consente all'onorevole Senatore Pantaleoni di parlare con tanta disinvoltura così intorno a materie filosofico-sociali, come intorno ad argomenti tecnici di ogni maniera.

Io non ho vergogna di affermare che non sono enciclopedico, nè profondo in alcuna disciplina...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... ma quando egli pretende che non rispondendogli su ciò che desidera, avessi, ad un lavoro da me presentato quale Ministro, potuto limitarmi ad apporvi la firma, io gli dirò che non gli devo alcuna risposta.

Onorevole Pantaleoni! Io non appongo la firma che negli scritti che ho studiato, e ordinaria-

mente in quelli che compongo. E ne ho date le prove.

Leggi diverse sono state presentate in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e sono state oggetto di larghe e serie discussioni. Io rispondo dunque della legge che è in discussione; rispondo dei principî ai quali essa è informata, e delle formole dei singoli articoli. Rispondo della legge nella lettera ed anche nello spirito: ma soggiungo che non rispondo che come ultimo dei membri dell'Ufficio Centrale.

La mia qualità di Ministro non è più: un nuovo Ministro responsabile ha onorato della sua firma il progetto che era mio. D'altra parte, dovrò forse soggiugnere che il fatto della presentazione di quel progetto, non importa che me ne sia dichiarato autore esclusivo? Nel volume stesso che lo contiene, sono annessi altri progetti di legge, è tracciata la parte storica, esposta la parte tecnica, riprodotti i documenti nostrani e stranieri, che provano lo studio condotto in proposito da lunghi anni, di guisa che una gran parte del lavoro presentato al Senato è una compilazione; e dai principî in fuori, che sono coordinati colle altre leggi, che ebbi l'onore di proporre e di veder votate nel 1877, principî mantenuti e osservati anche nella legge che discutiamo, la maggior parte degli articoli sono informati agli studî antecedenti.

Io non potrei perciò, nemmeno col silenzio, rendere possibile si supponesse, avere io la pretesa di essere l'autore assoluto, cioè di ogni parte e d'ogni motivo della legge da me presentata.

Il Parlamento ha avuto, in altre occasioni, altri miei progetti di legge che fanno parte del Codice economico del paese, e più specialmente la legge forestale e quella della pesca, promulgate da tre anni; e conosce com'io studî e tratti quelle materie.

Se l'onor. Pantaleoni, frattanto, ha curiosità o interesse d'illuminarsi sulla origine dell'affermazione storica - ch'egli ha impugnata - lo prego di rivolgersi all'attuale Ministro, il quale non potrà avere difficoltà di mettergli sott'occhio gli svariati materiali e i molti volumi che si sono raccolti e consultati nello studio e nella compilazione della legge in esame. Egli troverà che, se una legge forestale nei tempi a cui accenna la Relazione non esisteva, molto meno

vi era una legge sulla caccia: ma, se non vado errato, nella Relazione non si è parlato di leggi sulla caccia, bensì di mutazioni che il diritto affatto naturale della caccia subì dopo l'invasione dei barbari. Vedrà così che, pur mancando dei Codici sulle caccie, non mancano però delle tracce di consuetudini e di leggi, su quelle e su altre materie di ordine economico, perfino nei tempi più remoti. E con questo termino rispetto all'onorev. Pantaleoni.

Mi permetto poi, con la venia dell'onorevole Ministro, di rispondere una parola all'onorevole Casati.

Quanto a me individualmente non ho nessuna difficoltà che si tolga la parola *uccellazione*, quale parte del titolo della legge. Ma devo dire la ragione per la quale questa parola fu aggiunta all'altra: *caccia*.

Se l'onorevole Casati vuol compiacersi di indagare la significazione propria dell'una e dell'altra voce, state adoperate come titolo del progetto di legge, si convincerà che tecnicamente e letterariamente l'una non abbraccia propriamente la materia dell'altra. Giuridicamente, quando noi lo vogliamo, ed anzi dico, come si è costumato, giuridicamente riconosco che la parola *caccia* le comprenda tutte e due, ma tecnicamente e letterariamente, ripeto, non è così...

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALALABIANO...: Onde il motivo pel quale furono adoperate entrambe. Però, ove l'onorevole Casati volesse fare le relative ricerche, si convincerebbe che è eminentemente propria e tecnica la parola *uccellazione* per una specie di caccia, e propria rimane e particolare la parola *caccia* per il resto.

La proprietà della parola *uccellazione* certo non si può mettere in dubbio, dappoiché scrittori classici italiani, riproducendo il significato della parola latina *aucupatio* che vi corrisponde, e tra gli altri il Dino Compagni, l'adoperano precisamente per significare l'esercizio dell'uccellare, cioè della caccia agli uccelli, che è il significato appunto in cui l'adopera la legge; mentre la voce *caccia* rispondente a *venatio*, è usata per significare quella delle selvaggine. Ma siccome ritengo che nel nome generico di *caccia* o *cacce*, possa abbracciarsene tutte le maniere, così riconosco che conferirebbe, se non altro,

alla semplicità del titolo, il togliere la seconda voce.

Su questo anche potrà dare il suo parere l'onorevole Ministro; ma, ripeto, io non credo essenziale la seconda voce al titolo della legge.

MIGELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MIGELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Non ho difficoltà a restringere il titolo di questo progetto di legge, pur ritenendo esattissimo ciò che l'onorevole Majorana ha dichiarato riguardo alle parole *caccia* ed *uccellazione*.

La parola *caccia*, che corrisponde alla antica latina *venatio*, sotto la quale si intendeva la uccisione o presa della selvaggina con le frecce, è una cosa diversa dall'uccellazione od *aucupatio*, ossia la presa della selvaggina con le reti e i lacci.

Ma poichè nell'uso la parola *caccia* ha un significato largo da comprendere così l'una come l'altra maniera di prendere la selvaggina, e siccome è certo che anche intitolando questa legge solo *della caccia*, tratteremo pure *dell'uccellazione*, importerà poco il titolo, purchè contenga le disposizioni che riguardano l'uccellazione che sono, rispetto allo scopo che la legge si prefigge, più importanti di quelle che riguardano la caccia nel senso stretto, la quale una volta si esercitava con fucile, con balestra e con altre armi simili, e che non comprendeva la presa degli uccelli con reti, trabocchetti, e via discorrendo.

Se questa legge s'intitolerà adunque soltanto *della caccia*, non vi sarà nulla di male, purchè le disposizioni rimangano quali sono. In tal guisa resterebbe soddisfatto l'onorevole Casati, senza che danno alcuno ne venisse recato nè alla legge, nè alle conseguenze di essa.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Pantaleoni per un fatto personale.

Senatore PANTALEONI. Duolmi di non poter ringraziare l'onor. Majorana-Calatabiano della risposta da lui datami.

Io non credeva di offenderlo, nè di offendere alcuno, indirizzandogli delle dimande per mera curiosità scientifica, avendo già dichiarato che esse versavano sopra materia la quale non aveva nulla a che fare con la legge. Chiesi solo in cortesia se una citazione, che si trova

nella Relazione, era corretta o no, o se aveva egli qualche documento in proposito, poichè mi avrebbe giovato il conoscerlo.

Ho imparato invece che io ho mille torti in occuparmi di tante materie, che dovrei limitarmi ad una sola, e che egli non sa il perchè io parli di tante.

La spiegazione vera gliela dà l'Aula in che sediamo.

Io faccio il mio dovere; sono in Senato, e parlo delle leggi che si dibattono in Senato; e se mi adopro ad acquistare qualche nozione, è certo l'ultima delle cose alle quali potessi attendermi, quella che vi sia qualcuno al mondo che si arroghi il diritto di rimproverarmene.

Del resto, io non domanderò certo all'onorevole Ministro se, presentando egli la legge, siasi occupato del particolare argomento, dei Longobardi, iscritto nella Relazione alla quale io alludo.

Io lo domandava all'onorevole Majorana-Calatabiano perchè l'aveva presentata egli stesso. Nè credo che il Ministro sia responsabile perfino se nella Relazione ci siano errori di ortografia o di storia. Per conseguenza non ho inteso di portargli accusa di sorta, e se poi il modo di rispondere dell'onorevole Majorana-Calatabiano ad una mia preghiera sia stato quello che si usa qui in Senato, io lascio agli onorevoli Colleghi il deciderlo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Io ringrazio l'on. Ministro e l'on. Majorana-Calatabiano, il quale, a nome dell'Ufficio Centrale, ha accettato che il titolo del progetto di legge in discussione rimanesse: *Disposizioni per l'esercizio della caccia*.

Ma debbo avvertire che non ho detto che la parola *uccellazione* non fosse di buona lingua e che non avesse pure un significato preciso.

Ho detto che la parola *caccia* mi pareva sufficiente, perchè più comprensiva, abbracciando tutti i generi di caccia.

D'altra parte osserverò che l'Ufficio Centrale stesso, ed il Ministro altresì, nel progetto di legge non si son'ò attenuti precisamente ad una classificazione della caccia e dell'uccellazione, perchè alla lettera e dell'art. 4 è detto:

« La caccia nei boschi, nei carpini ed in qualsiasi altro luogo, con tagliole, piediche, schioppi

a scatto, trabocchetti ed altri ordigni che possono riuscire pericolosi alle persone ».

Qui adunque la parola *caccia* è detta precisamente in quel senso in cui l'on. Senatore Majorana-Calatabiano ha detto che si dovesse adoperare la parola *uccellazione*.

Nel mentre adunque ringrazio di avere acconsentito che il titolo fosse semplificato, accennerò che bisogna tenerne calcolo anche nel rimanente della legge, dove si dice *caccia* e *uccellazione*.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Cambrey-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io credo opportuno di fare nella discussione generale un cenno al Senato di alcune modificazioni, intorno alle quali ho in questi giorni richiamato l'attenzione dell'Ufficio Centrale, il quale non se ne è occupato che ieri, e per conseguenza non ha potuto farne proposta nella Relazione. Si tratta di modificazioni che in fatto non alterano l'economia della legge, e che non hanno bisogno di molte parole per essere spiegate, e si potrebbe anche aspettare a parlarne ai rispettivi articoli.

Se non che sono modificazioni che, secondo me, hanno una grande importanza, e ad una di essa si è in certo modo avvicinato l'onorevole Senatore Pantaleoni nel suo discorso.

Per lo che ho creduto di non attendere la discussione degli articoli per avvertire il Senato e l'onorevole Ministro di queste modificazioni o aggiunte che si vorrebbero fare.

In poche parole, per essere breve, e non abusare della pazienza dei miei Colleghi, ne dirò gli argomenti:

Uno, è un'antica questione che il progetto di legge ha trascurato, e che, secondo me, forma una lacuna del progetto di legge; si tratta della caccia degli stambecchi.

Nell'antico Regno Sardo, fin dal 1831, vi era una regia patente, una legge, che proibiva assolutamente la caccia degli stambecchi.

Ognuno sa che lo stambecco (scientificamente la *capra ibex*) è un animale rarissimo, il quale viveva anticamente su tutte le nostre Alpi, ma che ora è ridotto solamente nel gruppo del Gran Paradiso, e non esiste più in tutta la Svizzera, nè in tutte le altre regioni delle Alpi italiane e francesi.

Questo animale si riproduce con una certa

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

difficoltà, e non si trovò altro modo per mantenerne la specie, che la proibizione assoluta di cacciarlo.

Nel 1853, quando si ritoccarono in alcune parti le leggi di caccia in Piemonte, fuvvi un Deputato savoiardo, il signor Martinet, che propose di abolire la proibizione della caccia degli stambecchi; e allora ebbe luogo una discussione alla Camera, precisamente l'8 giugno 1853, nella quale il Governo si oppose alla proposta abolizione.

Furono addotte tutte le ragioni che ci erano di mantenere la proibizione della caccia dello stambecco, e fu mantenuta.

Ora, questa legge, abrogando coll'ultimo articolo tutte le leggi e disposizioni anteriori, verrebbe ad abolire anche cotesta disposizione e la conseguenza inevitabile sarebbe la distruzione della specie dello stambecco in Europa.

Quindi io credo che meriti conto il pensarci e convenga introdurre a suo luogo una parola per tenere ferme quelle antiche disposizioni che sono in vigore in Piemonte per la caccia degli stambecchi.

Questa è una prima parte, e la proporrò all'articolo opportuno.

La seconda cosa riguarda appunto gli allevamenti.

Allevamenti non se ne possono ottenere senza alcune disposizioni che costituiscono la facoltà di fare le riserve di caccia, e con certe condizioni e in certe estensioni.

Io credo che nel corso della legge si possa introdurre qualche disposizione a questo proposito, e segnatamente là dove si tratta dei tempi di divieto; perchè in certe riserve, specialmente nelle grandi riserve, come quelle per esempio della Casa Reale, è impossibile stare sei mesi senza la facoltà di ridurre, occorrendo, il numero degli animali.

Io ho visto, e so per esperienza che, per esempio, nelle riserve di S. Rossore e di Coltano, è stato necessario di cacciare i daini, anche in divieto, per evitare che distruggessero praterie e boschi, perchè si erano troppo moltiplicati.

Ora, questa è una cosa che bisogna prevedere; bisogna che nella legge qualche disposizione ci sia, che permetta di moderare certi sviluppi della specie nei luoghi riservati e dove si fa l'allevamento.

Anche di questo farò una proposta nel corso della discussione, e l'onor. Ministro ed il Senato vedranno se converrà di accettarla.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, come ha potuto vedere, non ha difficoltà di accettare la riduzione del titolo della legge, semplicemente a: « Disposizioni per l'esercizio della caccia ». Però faccio osservare che questo porterà alcune inevitabili modificazioni nella redazione degli articoli, e che forse sarebbe opportuno che il Senato lasciasse la facoltà all'Ufficio Centrale di farle, perchè non vorrei che facendole seduta stante, sfuggisse qualche cosa e si facesse qualche articolo meno corretto. Ad ogni modo l'Ufficio Centrale accetta il cambiamento e riduzione del titolo.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Cambray-Digny sono degne di considerazione, perchè appoggiate sopra argomenti ben gravi.

Giacchè l'esistenza dello stambecco si è ridotta all'estremo limite, pare sia utile, anche per la scienza e per la storia naturale, che non sparisca interamente questa specie.

Io credo che quando saremo alla discussione degli articoli potremo trattare di questo argomento. Però fin d'ora dico che accetto la proposta, non meno degna di considerazione dell'altra che riguarda cacce riservate, perchè quando si concede ad un cittadino di avere una caccia riservata, bisogna pure accordargli quei diritti che sono necessari perchè egli possa mantenere in buone condizioni la selvaggina. Allorchè vi è un'esuberanza di animali, bisogna pure si provveda a ristabilire l'armonia delle parti.

Di ciò discorreremo all'articolo opportuno e spero ci troveremo d'accordo coll'onor. Digny e colla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione speciale sugli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura dell'articolo 1.

## Art. 1.

L'esercizio della caccia e della uccellazione è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge.

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro e l'Ufficio Centrale sono d'accordo che si debba solamente dire: L'esercizio della caccia è soggetto, ecc.?

Senatore **VITELLESCHI, Relatore.** Sì, siamo d'accordo che si debba dire:

L'esercizio della caccia è soggetto alle condizioni, ecc.

**PRESIDENTE.** Allora rileggo l'art. 1 per porlo ai voti:

L'esercizio della caccia è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge.

Chi intende di approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

## Art. 2.

Chiunque vuol esercitare una maniera qualsiasi di caccia, deve munirsi di licenza e pagare a vantaggio del pubblico erario, secondo il genere di caccia che intende esercitare, la tassa designata dalla tariffa approvata con legge speciale, e contravvenendo incorre nella pena fissata dalla legge stessa.

(Approvato).

## Art. 3.

Le licenze di caccia sono valide per tutto il regno e per un anno.

Non potranno esercitare la caccia le guardie campestri o forestali, sia de' Comuni o stabilimenti pubblici, sia provinciali, sia dello Stato, come ogni altro agente che per ragione del proprio ufficio è obbligato a portar le armi.

(Approvato).

## Art. 4.

È proibita in qualsiasi tempo e luogo:

a) La distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova, e la cattura e la distruzione degli uccelli di nido, eccettuati quelli dannosi all'economia agraria e domestica indicati nella tabella A;

b) La caccia di notte, in qualunque modo fatta, sia col fucile o colla balestra, sia col visco o pania, con le reti di qualunque forma e dimensione, e con qualunque altro strumento.

Nella notte è compreso il tempo che passa da un'ora dopo il tramonto a un'ora avanti l'alzata del sole;

c) La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitata, mentre il suolo è coperto dalla neve;

d) La caccia nei boschi, nei campi ed in qualsiasi altro luogo con tagliole, piediche, schioppi a scatto, trabocchetti come ancora con ogni altro ordigno che possa riuscire pericoloso alle persone;

f) La presa degli uccelli fatta mediante sostanze di qualunque specie velenose o inebrianti, o impregnate di materie inebrianti o velenose;

g) I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi, le trappole, le cestole o gabbiuzze, gli archetti, nonchè la lanciatore per la caccia delle lodole, beccaccini e beccaccie;

h) Le paratelle ed in generale le reti mobili e portatili che si tendono sul terreno ed a traverso i campi, le macchie e le strade, le reti ritte e verticali lungo la riva del mare e tese di qualunque specie alle sorgenti, lungo i corsi d'acqua, nei ruscelli, torrenti, piscine e abbeveratoi.

I Consigli provinciali e in loro mancanza le Deputazioni provinciali avranno facoltà di vietare la caccia col fucile lungo i corsi d'acqua, nelle sorgenti, nei ruscelli, nei torrenti e nelle piscine ove gli uccelli non acquatici si abbeverano durante le grandi siccità o quando condizioni speciali dei luoghi o delle specie lo richiedano.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al Senatore Digny.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY.** Io ho chiesto di parlare prima di tutto su quel paragrafo che proibisce i lacci in generale, in qualunque modo sieno usati.

Questa disposizione ha dato luogo a molti reclami, che sono fra le carte dell'Ufficio Centrale. Segnatamente poi ce n'è alcuni che sono

apparsi a noi più giustificati, e che sono relativi alle così dette uccelliere a penera, le quali sono boschetti ordinariamente di piante a foglie sempre verdi, sulle quali si mettono delle paniuze e dei lacci, che servono unicamente a pigliare i tordi, animali di passo, e non ne fanno neanche una grandissima distruzione. Sicchè è sembrato veramente che queste uccelliere a penera, che sarebbero abolite quando andasse in vigore la disposizione rigorosa, assoluta della legge, potrebbero essere eccettuate; ed in questo caso si potrebbe dire qui: « I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi o in qualunque modo sospesi, eccettuate le uccelliere a penera cinte da muro di altezza non minore di un metro ». Questo farebbe anche che i boschetti non dovessero essere poi tanto estesi, e sarebbe un modo di conservare questo genere di caccia, che è in uso in alcune provincie, segnatamente in quelle di Lucca, di Pisa e del litorale verso Pietrasanta, senza danno della specie, per gli uccelli di passaggio.

Questi uccelli di passaggio veramente non si prendono bene che in questa maniera.

L'Ufficio Centrale dunque avrebbe accettato questa proposta e la lettera *g* si dividerebbe in due.

Prima si direbbe:

*g*) « I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi o in qualsivoglia altro modo sospesi, eccettuato nelle uccelliere a penera, cinte da muro di altezza non minore di un metro ».

Poi verrebbe la lettera *h*, che direbbe:

« Le trappole, le cestole, le gabbiuze, gli archetti, » ecc. Così sarebbe più chiaro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. L'assoluta proibizione dei lacci di qualunque natura, specie e forma, sanzionata in questo alinea, mi pare un eccesso non giustificato da nessuna necessità. Questo modo di caccia è comunissimo, anzi si può dire che in alcune provincie è l'unico col quale si prendono certi animali di passaggio. Il proibirlo assolutamente non solo è andar contro a consuetudini inveterate, ma inoltre è soffocare una industria; perchè veramente in alcune provincie quest'esercizio di caccia costituisce un'industria produttiva, per lo smercio che si fa

della cacciagione, non solamente all'interno del Regno, ma ancora esportandola all'estero.

Questo modo di caccia si può considerare come un'industria che fa vivere molta gente, ed io non vedo una ragione sufficiente per proibirlo in un modo così assoluto.

Io non so se si possano trovare delle condizioni alle quali subordinare la caccia coi lacci; ma quando ogni temperamento fosse impossibile, io sacrificerei piuttosto la prima parte di questo paragrafo, anzichè porre una disposizione che sarebbe vessatoria e di difficilissima esecuzione.

Dico di difficile esecuzione, perchè nelle provincie specialmente coperte di grandi boscaglie questi lacci si pongono nel fitto del bosco, e sarà difficilissimo lo scoprirli, e si darà luogo ad una caccia clandestina, che unita a tutte le altre violazioni di legge, d'impossibile o di difficile repressione, farà crescere la demoralizzazione del popolo delle campagne.

Per conseguenza, se per riparare ad un danno il quale, secondo me, è poco apprezzabile, si deve fare una disposizione vessatoria, che spingerà la gente ad infrangere la legge, io rinunzio alla disposizione proibitiva.

Credete pure che in alcune provincie questa caccia dei lacci, la quale poi in fondo non prende che gli animali di passaggio, è estesissima, tocca gli interessi della povera gente, la quale la considera come l'esercizio di una industria apprezzabile. Ora, se tutto questo si deve cancellare con una disposizione così assoluta, credo che non si possa fare a meno di preoccuparsi delle conseguenze; e queste sono la mancanza di un guadagno per molta gente che vive unicamente su questa industria, e le vessazioni a cui darà luogo l'applicazione di questa disposizione.

Io prego quindi a voler ben riflettere sulla prima parte di questo alinea; questa proibizione assoluta dei lacci di *qualunque natura, forma e specie*, costituisce una mutazione grandissima nell'industria della caccia minuta in molte provincie del Regno, e specialmente in quelle dove vi sono boschi estesi e bene conservati, che servono di fermata agli uccelli di passaggio.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io vorrei chiedere all'Ufficio

Centrale se colla prima parte di quest'articolo abbia voluto comprendere nella proibizione anche quelle disposizioni di reti che nella Lombardia si chiamano *roccoli* e *brescianelle*; perchè mi parrebbe che fosse troppo grave comprendere anch'esse nella proibizione.

Quello invece che trovo non essere contemplato nella proibizione, e che, secondo me, si dovrebbe proibire, si è il metodo di distruggere tutti i piccoli uccelli con le così dette *passate*.

Le *passate* sono lunghe tese di reti, le quali non sono mobili perchè non si possono levar da un giorno all'altro, ma si lasciano dal principio della caccia fino alla fine sempre in posto; ed hanno alle volte cinque, sei e fin anche sette chilometri di lunghezza; e nessun uccello che vi arrivi può scappare. Essi vi cadono sul far dell'alba, nel momento in cui si mettono in moto, e gli uccellatori vanno a raccogliervi la mattina.

Dunque io crederei che dei *roccoli* e *brescianelle* si debba permettere l'uso, ma chiederei invece che si dovesse proibire quello delle *passate*.

Quindi alla prima parte di quest'articolo reputo che si debba aggiungere: *le così dette passate di qualunque lunghezza*.

PRESIDENTE. Che è poi quel comma che dice le paratelle, ecc.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Veramente è impossibile il fare una legge senza incomodare qualcuno o offendere qualche interesse; è evidente che non si può accontentare tutti. Ma dal momento che la nazione e le Assemblee che la rappresentano sono determinate di ottenere uno scopo, è mestieri che adottino i mezzi necessari per conseguirlo.

Ora, quando fosse conservata questa designazione così vaga, quale è quella contenuta nella parola *lacci*, ne verrebbe come conseguenza lo annullamento della legge, imperocchè si è precisamente per l'abuso che si fa dei lacci che si produce la distruzione di tutta la cacciagione.

Quello che diceva l'onorevole Senatore Tabarrini, che cioè sopra questo genere di caccia vive una quantità di gente, è pur troppo vero,

o se non ci vive certo ne abusa in un modo indegno, perchè distruggitore.

È indispensabile che la cosa sia regolata, perchè non è giusto che per il vantaggio di poche persone, alle quali generalmente si limitano in ogni paese questi abusi, si privi poi l'intera popolazione di un elemento di nutrizione come è quello della caccia.

La caccia col laccio, nel modo come è praticata da noi, è talmente licenziosa, che, lasciata libera, distruggerebbe senza distinzione ogni specie; per cui, se si permette, la legge perde ogni valore.

Io riconosco che questa caccia possa permettersi secondo certe condizioni e dentro certi limiti, e perciò l'articolo, quale esso è, bisogna lasciarlo.

Ma non ripugna invece accettare il concetto espresso dall'onorevole Digny; vale a dire che quando questa caccia sia fatta in modo circoscritto, e dietro certe date condizioni, si possa esercitare, perchè con queste limitazioni perde il carattere di una caccia distruggitrice che spopola le nostre campagne di ogni specie di cacciagione.

Si tratta dunque di accettare in massima la aggiunta che propone l'on. Senatore Cambray-Digny, estenderla forse se sarà possibile, ma sempre secondo certe condizioni ed entro determinati limiti; senza dei quali avverrà quello che è avvenuto della libertà accordata in materia forestale, che per non scontentare od incomodare dei proprietari avidi e ignoranti, si è spogliata l'Italia di boschi.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale, mentre mantiene la dizione della lettera *g*, non ha difficoltà di prendere ad esame la proposta del Senatore Cambray-Digny, e di vedere di conciliarla anche, se pur riescirà possibile, col concetto, del resto molto commendevole, del Senatore Tabarrini, ma sempre in modo che non abbia a venir meno lo scopo della legge.

L'Ufficio Centrale perciò domanda il rinvio di questo articolo per poterlo meglio studiare e riferirne domani al Senato. Così il Senato potrà giudicare sulla nuova proposta che noi faremo.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Mi rincresce dover dire all'onorevole Senatore Tabarrini, che il Governo non crede poter rinunciare a quest'articolo, e quindi debbo insistere perchè le cose sieno lasciate come vennero proposte.

Questa legge si fa precisamente perchè è provato che stando le cose come ora sono, danni gravissimi vengono all'agricoltura ed anche all'industria della caccia....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*.... Venendo poi alla proposta fatta dall'onorevole Cambray-Digny, dichiaro che non è agevole a prima vista portare un giudizio esatto sopra un modo di caccia e sul danno che essa può arrecare, e quindi mi limito a dire che, da quanto se ne può arguire, parmi che questa caccia dei lacci nel boschetto possa ammettersi; forse trattasi di cosa limitata, attesochè, se ho bene compreso, il boschetto deve essere circoscritto da un muro abbastanza alto; non è possibile quindi si trovino in questa condizione grandi estensioni di terreno. La limitazione quindi del boschetto indurrebbe nell'opinione che la cosa possa passare; ma se dall'altra parte noi togliamo interamente questo articolo, avremo bensì favorito l'industria che da parecchi si esercita, ma il danno che questa industria produce all'agricoltura non cesserà; e siccome noi vogliamo assolutamente che cessi il male che viene dalla condizione attuale delle cose, è naturale che si debba trovare, se è possibile, una transazione; oppure, ove ciò non possa ottenersi, conservare l'articolo nella sua più ampia estensione, o, infine, modificarlo secondo il concetto egregiamente espresso dall'onorevole Senatore Vitelleschi.

Io porto avviso che la caccia coi lacci in massima debba essere proibita. In generale risulta che essa è fra i modi più distruttori degli uccelli, ed i numerosi documenti annessi alla Relazione ministeriale lo provano. Non escludo che questa massima proibitiva possa subire una qualche eccezione, adottando alcune restrizioni e cautele. Ed allorquando queste restrizioni e cautele sono usate, l'eccezione non dovrebbe arrecar danno,

ed il principio informativo della legge non verrebbe mutato.

Questa è, in base alle cose esposte, l'opinione del Governo, e spero che il Senato si compiacerà di accoglierla.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima la parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Il Senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io credo di dovere aggiungere qualche parola a quello che ha già egregiamente detto l'onorevole nostro Relatore.

Il Senato non ha certo dimenticato lo scopo di questo progetto di legge, e come esso è nato.

Questo progetto di legge è stato presentato in seguito ad una convenzione internazionale, la quale dice chiaramente nelle prime parole lo scopo che si propone: « Les Gouvernements « des deux parties contractantes s'engagent à « prendre, par voie de legislation, des mesu- « res aptes à assurer aux oiseaux utiles à l'a- « griculture la protection la plus étendue ».

Or dunque, tra i suggerimenti dati da questi contraenti, vi è quello della proibizione assoluta dei lacci, ed a ragione, perchè la descrizione stessa che ce ne ha fatto l'onorevole Tabarrini vi prova che, lasciata la libertà dei lacci, si coprono di questi estensioni enormi di paese.

Io, nella mia gioventù, ed anche dopo, ho battuto molto le campagne andando a caccia, ed ho trovato dei campi interi, lunghi e lunghissimi, tutti pieni nei solchi di lacci per gli uccelli.

Ora è naturale che gli uccelli migratori che vengono e si abbassano in un campo di due o tre miglia di lunghezza che è pieno di lacci, vi rimangano pressochè tutti, e così se ne faccia una distruzione enorme.

Quindi è naturalissimo che questi Governi, i quali si preoccupano della distruzione degli uccelli, specialmente di becco sottile, perchè sono quelli che distruggono gli insetti nocivi all'agricoltura, abbiano avuto per prima idea la proibizione di questo uso generalissimo di mettere lacci dappertutto.

Noi non possiamo non accettare queste disposizioni; si potrà trovarvi qualche temperamento,

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

affinchè, per una piccola estensione, si possa permettere, qua e là, l'uso dei lacci; questo sarà da vedersi nei singoli casi.

Io ho proposto di permettere le *uccelliere a penera*, perchè in queste i lacci si mettono per aria, ed è molto più difficile che, per l'appunto, un uccello ci caschi dentro; poi perchè abbracciano luoghi limitati, e perchè infine non ci va che una specie sola di uccelli, i tordi, mentre tutti gli altri piccoli uccelli non ci vanno.

Insomma, per tali ragioni, ho proposto questa eccezione; si potrà studiare, ove il Senato lo desidera, qualche altra eccezione a questa massima generale; ma non debbono essere che eccezioni molto limitate, e che non facciano correre il pericolo di vedersi riprodurre il danno che si vuol combattere.

Adunque, per parte mia, io mi associo interamente e al mio Collega, il Relatore, e al concetto che ha espresso l'onorev. Ministro dell'Agricoltura.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI. Poichè l'Ufficio Centrale deve esaminare questo articolo, io dico che il principio generale che si debbe seguire è quello di proteggere gli uccelli indigeni e quelli che rimangono lungo tempo in paese, piuttosto che quelli di passaggio, e i piccoli piuttosto che i grossi. Imperocchè i piccoli sono quelli che recano maggiore utilità all'agricoltura, distruggendo gl'insetti.

Ora, noi vediamo che in certe provincie del Regno non s'incontra più una passera, non s'incontra più un usignuolo, perocchè tutti sono distrutti con le panie, con le fiaccole e coi lacci, e l'agricoltura ne soffre grandemente. Al contrario gli uccelli più grossi, e specialmente quelli di passaggio, come i tordi per esempio, dei quali ha parlato l'onorevole Cambray-Digny, sono, a mio avviso, piuttosto dannevoli ai campi, e non offrono altro che una preda, un oggetto d'industria.

Perciò io credo che, se l'Ufficio Centrale prende a nuovo esame questo articolo, debba tener presente quest'obbiettivo: cioè di abbandonare sino a un certo punto gli uccelli più grossi, i quali nuocciono all'agricoltura, e di tutelare per contrario i piccioli.

Ed invero, ripeto, per portare un esempio, nelle campagne di Firenze non si trova il me-

no volatile, e la campagna è abbandonata, per cui l'agricoltura ne soffre.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. È sulla lettera *b* che io voleva prendere la parola. Però se si crede di esaurire prima la discussione su questa, mi riserbo di parlare più tardi.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. Mi duole che tanto l'Ufficio Centrale, quanto l'onorevole Ministro, abbiano trovato nella mia proposta il germe di un emendamento che distruggerebbe tutta l'efficacia della legge.

Ma io ritengo che piuttosto che fare disposizioni di legge di esecuzione impossibile (come io ritengo sia questa che proibisce in modo assoluto la caccia coi lacci di qualunque natura forma e specie), io ritengo, dico, che convenga adattarsi ad ottenere quel bene che si può, senza andare a cercare un bene assoluto, che non è sempre possibile il conseguire.

L'eccezione, o, per meglio dire, l'attenuamento di questa proibizione, che farebbe il Senatore Digny per i roccoli a penere, non mi soddisfa nè rimedia all'eccesso della disposizione. Piuttosto sarebbe da fare una differenza fra i lacci tesi in terra ed i lacci tesi sugli alberi. Per i lacci tesi in terra io credo col Senatore Digny che la distruzione dei volatili sia eccessiva e perniciosa, ma pei lacci sugli alberi nelle boschiglie fitte, e dove ai lacci non restano presi che gli uccelli di passaggio, e specialmente i tordi, io non credo che il danno sia così grave, come si lamenta, nè tale da giustificare una disposizione, la quale va contro a tutte le consuetudini della nostra gente di campagna e che sarebbe d'impossibile esecuzione.

E questa non è una gratuita asserzione per parte mia, dappoichè io mi rammento che il Governo toscano più di una volta si preoccupò di questa maniera di caccia, al punto di stabilire il numero degli anelli che dovevano avere i lacci ed il numero dei crini coi quali questi anelli si dovevano formare, senza però che neppure una di quelle disposizioni sia mai stata in nessuna parte eseguita.

Ora a me pare che questo fare leggi che si sa preventivamente che non saranno eseguite, e che molte volte anzi non si potranno ese-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880.

guire, sia un provvedere male alla moralità del popolo ed al decoro del Governo.

Ritenuto quindi che questa proibizione assoluta nel modo col quale l'Ufficio Centrale la propone, è quasi di impossibile applicazione, io insisterei perchè fosse la cosa nuovamente studiata, e possibilmente modificata la disposizione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Quanto alla possibilità dell'esecuzione, è questa una obiezione che si riscontra in moltissime disposizioni per cui si dovrebbe rinunciare a non poche quando si dovesse avere unicamente in mira l'esecuzione completa della legge.

Ma sarà già un gran vantaggio quando si sarà dato all'autorità pubblica e anche alle guardie private la facoltà di portar via lacci dove se ne trovano.

Non dico con ciò che tutti i lacci spariranno, ma neppure ci saranno più tutti, e un po' del suo scopo questa legge l'avrà raggiunto con vantaggio grandissimo della caccia.

E neppur potrei consentire alla distinzione che l'onor. Tabarrini vorrebbe fare fra i lacci in terra e i lacci sugli alberi. Io non lo discosso che qualche differenza in rapporto al danno vi sia; ma egli è che, per me, ogni caccia che non ha un obiettivo fisso e determinato è una caccia selvaggia: il laccio messo a traverso i boschi per prendere quel che capita non è caccia di popolo civile; il popolo civile non fa mai distruzione senza scopo.

Aderisco bensì alla domanda dell'onor. Digny, di permettere la caccia a *penera*, perchè questa è una vera forma di caccia, e che ha un obiettivo che non può prendere nelle condizioni nelle quali si concederebbe, proporzioni minacciose per le specie in genere.

In questa via si può procedere senza pericolo, ma più oltre, invece di fare loro vantaggio, si accorderebbe una tolleranza non giustificata a certi cattivi istinti delle nostre popolazioni.

Se vi fosse modo di estendere simili concessioni laddove vi sia uno scopo, laddove si tratti di organizzare una caccia, come diceva l'onorevole Amari, d'animali grossi, utili, noi cercheremo il modo di farlo.

Ma giova ricordare anche che su questo sog-

getto noi non siamo i soli interessati, nè dobbiamo solo pensare a noi stessi.

Dappoichè, come giustamente osservava l'onorevole Senatore Amari, la sparizione d'ogni specie di uccelli in molte provincie d'Italia, non è solo un danno per la nostra agricoltura e per la nostra economia, ma è un fatto che interessa i rapporti internazionali.

E quindi noi abbiamo anche contratto degli impegni mediante una convenzione internazionale che tende a preservare l'Europa dalla distruzione delle specie.

Conchiudo quindi che se si tratta di cercare di allargare la disposizione domandata dall'onorevole Senatore Digny per tutti coloro che, dietro certe condizioni, vogliono fare una caccia utile che serva a qualche cosa, l'Ufficio Centrale vedrà (non è cosa tanto facile), ma vedrà se potrà trovare una formola un po' più larga della sua, la quale ottenga questo scopo. Ma quanto al lasciare la libertà dei lacci nel modo che si pratica da noi, per quanto io comprenda il concetto lodevole da cui fu guidato l'on. Senatore Tabarrini nel fare la sua proposta, credo che sarebbe proprio per noi quanto annullare la legge.

Rispondendo poi all'onorevole Casati, dirò che l'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di aggiungere anche *le passate* (le quali, del resto, già erano comprese in parte nell'articolo come era proposto dal Ministro) al primo comma della lettera *g*, perchè riconosce che veramente era un vuoto che esisteva nella legge.

PRESIDENTE. S'intende il comma che comincia con le parole: *Le paretelle ed in generale....*

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Rinunzio alla parola. La piglierò dopo quest'ultima proposta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Io non sono entusiasta di questa legge; però nelle circostanze in cui ci troviamo nei nostri territori, confesso che la subisco; e in questa condizione d'animo prego caldamente il Senato ad essere molto cauto nell'introdurre delle eccezioni in genere di caccia speciale.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny perorava la causa di alcune cacce che si usano nelle Provincie toscane. Ammesso questo con-

retto di fare delle eccezioni, sono persuaso che quando il nostro Ufficio Centrale si dedicasse a quest'opera laboriosissima di creare delle eccezioni, gliene verrebbero sottoposte tali e tante che con gravi difficoltà potrebbe cavar-sene.

In conseguenza mi limito a dire che la legge com'è proposta è durissima; ma siccome ritengo che leggi di questa maniera non possano avere una durata molto lunga, e che quando si sarà ottenuto l'intento, se non in tutto almeno in buona parte, cui la legge è diretta, di ripopolare cioè le nostre campagne della specie che si va assottigliando dappertutto, si verrà per la necessità delle cose ad una modificazione delle disposizioni, che si vanno a sanzionare con questa legge.

Così prego il Senato ad accettare per sola necessità di cose questo progetto qual'è proposto dal nostro Ufficio Centrale, giacchè se noi apriremo la porta a modifiche ed eccezioni, certamente l'altro ramo del Parlamento, seguendo il nostro esempio non mancherà di seguirci sulla via additatagli e finiremo per avere una legge che non avrà più effetto e si troverà ridotta a tali condizioni da non raggiungere lo scopo che il legislatore si è proposto presentandola al Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Per aderire all'invito dell'amico, onorevole Relatore Vitelleschi, mi permetto di far osservare qualche cosa a proposito dell'art. 4 sulla lettera c. « La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitate mentre il suolo è coperto dalla neve ».

Se è per alcun quadrupede, e soprattutto per il lepre, credo che veramente dev'essere fatta quell'eccezione; ma siccome c'è la parola uccellazione, veramente se si vuole estendere questa disposizione — che non esiste in nessun'altra legislazione — a tutti gli uccelli si finisce quasi ad impedire intieramente la caccia, specialmente in alcuni luoghi.

Faccio pure osservare che all'art. 6, si dice: « La caccia col fucile e l'uccellazione sono proibite dal 1° marzo, quella sino al 31 agosto, questa sino al 15 settembre ».

Ora, nelle alte montagne la neve comincia col 15 agosto e finisce nel mese di maggio.

Dunque in tutti quei luoghi è inutile par-

lare di caccia, perchè è proibita nel tempo che non c'è la neve dall'art. 6, e quando c'è la neve è proibito dalla lettera c, dell'art. 4.

Io confido interamente la mia osservazione all'onorevole signor Ministro e all'Ufficio Centrale che ne facciano quell'uso che credono; del resto, come io ha già dichiarato, me ne lavo volentieri le mani.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetto ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Quanto ha detto testè l'onorevole Cencelli rende brevissime le parole che voglio aggiungere in favore della accettazione del comma della legge in discussione, la quale reputo corrispondente ad uno degli imperiosi bisogni dell'agricoltura.

L'onor. Cencelli raccomandava d'introdurre poche modificazioni alle disposizioni che vietano la caccia. Or io non saprei adagiarmi a votare delle eccezioni....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore PESCIOTTO.... perchè accettando una qualche eccezione al divieto assoluto della caccia colle reti di qualunque genere, col vischio, con i lacci, ecc., perchè è speciale, perchè costituisce un'industria proficua in alcuna delle località dell'Italia nostra, sì svariate per condizioni cinegetiche, perchè, dico, ammettendo delle eccezioni per lo speciale modo d'uccellare in qualcuna delle contrade italiane, bisognerebbe per evidente condizione d'equità pur ammettere altre ed altre eccezioni per gli speciali mezzi adoperati in alcun'altra distinta località, e, ad esempio, dovrei domandarvi, o Signori, per tutta la zona ligure di ammettere che vi si possa cacciare quando c'è della neve, perchè in Liguria, appunto solo in quella rara ricorrenza, vi si può fare caccia seria e produttiva, oltre quella pure scarsa che vi si fa nell'autunno all'ortolano.

Nell'inverno, invero, quando il terreno è coperto di neve, in certe località, poco discoste dalla spiaggia del mare, e, per esempio, in Albissola, e meglio lung'h'esso lo sbocco della valle del Sansobbia, l'aiuola o paretella produce tanto che in un giorno, in una sola uccelliera, si riempiono alcuni sacchi di piccoli uccelli. Ma se si entra in questa via, è giuocoforza ammettere che sarebbe distrutto lo scopo principale della legge, che pur tanto è importante e indispensabile, quello essendo di conservare

i piccoli uccelli insettivori che sono sommamente utili e vantaggiosi all'agricoltura, e che nel littorale ligure è forse la deficienza loro, quella che fa sì, che il raccolto di quella zona oleifera si riduce quasi al nulla da parecchi anni, per completa distruzione che dai bachi vien fatta delle ulive.

Io quindi insisto affinché nessuna restrizione sia fatta alla assoluta proibizione d'uccellare colle reti o con i lacci, come usasi forse più specialmente nella Toscana, nella Lunigiana, ecc., o con i roccoli, come appunto nelle alture più spiccate e meglio dominanti le vallate dei contrafforti alpini ed appenninici, ovvero infine colle paretelle estesamente adoperate in Liguria.

Se voi fate tutte queste facilitazioni e concessioni, allora la legge intera viene distrutta, o altrimenti concedereste un favore ad una località, mentre lo neghereste ad un'altra, e allora la legge non soddisferebbe più a quelle condizioni di equità, di giustizia generale che è necessario abbia, e non raggiungerebbe lo scopo suo essenzialissimo di proteggere l'agricoltura, che tanto ha bisogno che siano conservate e protette, e che si sviluppino le famiglie tutte degli alati insettivori.

Qui mi permetto di notare, essere meno esatta la qualifica d'uccello granivoro che fu data al tordo: esso ricorre solo al ginepro, alle ulive, ecc. quando il terreno, coperto dalla neve o gelato, impedisce ad esso il pascolo suo ordinario d'insetti; potrebbesi a ben più forte ragione qualificare di granivoro il passero, il quale non è per certo uccello dal becco gentile, e così avere un argomento per permetterne eccezionali cacce, come la medesima qualifica si volle valida per la caccia del tordo; ma contro tale argomento sta il fatto ammesso dai trattatisti di storia naturale, e, ad esempio, dal Brehm, che nella sua stupenda opera: *Vita e costumi degli animali*, narra che Federico il Grande di Prussia aveva stabilito un premio di alcuni centesimi di lira per cadaun capo di passero presentato; mercè questo premio si venne al risultato che il genere dei passerini fu quasi completamente distrutto ed il Grande Re che aveva stabilito questo premio dovette poi, pochi anni dopo, riconoscere quanto inavveduta fosse stata la sua intervento in quanto la Provvidenza aveva creato, e fu costretto di stabilire un premio maggiore perchè si importassero dei pas-

seri, inquantochè nessun albero poteva più coprirsi di foglie, nè produrre dei frutti, la grande quantità d'insetti, non più distrutti dai passerini, distruggendo quelle ed i fiori. Inoltre è constatato che in parecchie località dell'America, e specialmente a New-York, si sono importati i nostri passerini, e segnatamente nei passeggi pubblici della ora detta città si costrussero appositi casotti sui più alti alberi, onde i passerini medesimi vi nidificassero, e si fece loro distribuire nel verno conveniente vitto, sì che se ne propagasse ampiamente la specie; e ciò precisamente perchè fu indubbiamente constatato essere i passerini il mezzo più efficace per distruggere la grandissima quantità di bachi che spogliava completamente di ogni vegetazione gli alberi di quei passeggi.

Ora, tutti questi fatti comprovano la necessità assoluta che si debba impedire la distruzione dell'uccellame, e quindi se si ammetteranno in quest'articolo le domandate eccezioni, e quelle che per titolo di equità ne conseguissero, dei lacci in aria, in terra, dei roccoli, delle passate, delle paratelle, ecc., finiremo per non raggiungere più lo scopo che ci proponiamo distruggendo noi medesimi l'opera che stiamo costruendo. Io quindi rinnovo il voto per la conservazione della redazione dell'articolo tale quale ci è stato proposto dal nostro Ufficio Centrale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho domandato la parola unicamente per discolparmi, perchè pare che sia io che abbia aperto il varco a queste concessioni, mentre sono tutt'altro che disposto a farle; e le parole che ho dette poco fa intorno alla caccia coi lacci ed alla necessità di impedirla in modo assoluto e generale sembra che mi giustifichino abbastanza.

Stiano tranquilli gli onor. Senatori Pescetto e Cencelli, che noi dell'Ufficio Centrale terremo fermo più che potremo, perchè la legge riesca severa, e sia anche di più facile applicazione: imperocchè (e qui mi preme di fare un'avvertenza che nessuno ha fatta nella precedente discussione) è verissimo che nelle leggi di caccia accade purtroppo che ci sono proibizioni che poi non si fanno eseguire. Però, come vedrà il Senato, nel corso di questa legge ci è qualche

disposizione presa allo scopo che essa sia più facilmente eseguita.

Una maniera di assicurarne l'esecuzione è che le disposizioni ne siano semplici, ne siano chiare e nette.

Per esempio, in materia di lacci, come ha ricordato mi pare l'onor. Senatore Tabarrini, una volta si permettevano i lacci ad uno o a due fili e non si permettevano quelli a tre o quattro fili.

Ora l'agente della forza pubblica che vede una lacciaia, se la lacciaia è proibita contesta subito la trasgressione senza bisogno di tante osservazioni; ma se deve verificare uno ad uno a quanti fili sieno i lacci, la cosa diviene assai più complicata. Quella disposizione assoluta adunque della proibizione dei lacci taglia corto ed è di facilissima applicazione.

Io dunque insisto perchè non si permetta neppure l'applicazione dei lacci in generale nei boschi sugli alberi.

Ho proposto l'eccezione per le uccelliere; esse sono usate generalmente in quasi tutta Italia, ed in parola d'onore non vedo che inconveniente ci sia a permetterle. Esse non distruggono alcuna specie, tutto al più prenderanno qualche tordo, che non è certo l'animale più utile alla agricoltura.

In quanto alle lacciaie delle uccelliere, sia per il luogo, sia per il modo con cui sono disposte, gli agenti della forza pubblica possono facilmente distinguerle a prima vista, e non potranno mai dar luogo a questioni.

L'Ufficio Centrale prenderà in esame nuovamente questo articolo, ma dovrà tenerne presente lo spirito, che cioè la proibizione assoluta delle lacciaie trova la sua ragione nella conservazione della specie.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Pregherei il Senato a voler rimettere allo studio della Commissione questo articolo, affinchè, tenendo fermo il principio al quale esso s'informa, ossia di evitare la distruzione della specie, e la diminuzione degli uccelli utili all'agricoltura, non che tenendo conto della dichiarazione scambiata con l'Austria, ed alla quale non sono lontane di aderire altre potenze, vegga fino a qual punto possa farsi

qualche eccezione, che però non abbia tale importanza da rendere inutile la disposizione della legge.

Noi abbiamo un fine che non raggiungeremo se le eccezioni si estendessero molto; e ben disse l'onorevole Senatore Pescetto, se procediamo per eccezioni la legge diventerà inutile.

Perciò prego il Senato di voler rimettere allo studio dell'Ufficio Centrale questo articolo, sperando che possa trovarsi una combinazione tale da tener fermo il principio della legge e soddisfare ai bisogni, ai quali ho di sopra accennato, senza che ne venga danno all'economia della legge.

PRESIDENTE. Si è fatta la proposta che sia rinviato detto articolo all'Ufficio Centrale per le occorrenti modificazioni da farsi.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io debbo dare una risposta all'onorevole Pantaleoni. In quanto alla proibizione di cacciare in tempo di neve, mi permetto di osservare che la ritrovo in molte altre leggi; e se l'onorevole Pantaleoni vuol guardare nella collezione di leggi che l'onorevole signor Ministro ha unito al progetto di legge, vedrà che si trova in molti altri paesi.

Egli la riconosce giusta per la caccia del lepre.

Il lepre lascia la traccia, e si ammazza più facilmente in tempo di neve.

Ma avviene anche per tutti gli altri animali qualche cosa di simile, perchè quando si vuole cacciare in tempo di neve si fa una spalata.

Nella spalata si mette da mangiare, e lì poi si ammazza quanti animali si vuole, sieno starne, lepri od altri, perchè naturalmente quello è un richiamo a cui accorrono tutti.

Per me la proibizione della caccia in tempo di neve la credo essenziale.

Se il Senato vuol rimandare questo articolo all'Ufficio Centrale, io proporrò di aggiungere una lettera a questo paragrafo, e introdurre anche la proibizione della caccia degli stambecchi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io assento pienamente alla proposta dell'onorevole Digny sulla proibizione della caccia agli stambecchi, ma solo temporaneamente; giacchè io non credo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

che la proibizione assoluta di una qualsiasi caccia sia cosa possibile.

È stata praticata anche in Svizzera per i camosci. Si sono fatte delle proibizioni per un certo spazio di tempo, affinché si reintegrasse una specie che si vedeva minacciata di distruzione.

In Italia sono sempre in vigore le antiche patenti che prescrivevano la proibizione di questa caccia, ma occorre dar loro una forma adatta alle legislazioni vigenti.

Pare quindi a noi che la proibizione non debba essere assoluta, ma, per esempio, solo di dieci anni; si vedrà poi se si dovrà permettere di nuovo ed in qual misura.

Ora, una proibizione d'indole temporanea pare a me che non si possa introdurre nel corpo della legge. Quindi io proporrei di aggiungere come disposizione transitoria la proibizione dello stambecco. Ad ogni modo, quest'articolo deve rimandare all'Ufficio Centrale, il quale consulerà anche sul luogo da assegnarsi a questa disposizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale.

Chi intende di approvare il rinvio, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 5.

Sulla proposta, ed udito l'avviso delle Deputazioni provinciali e del Consiglio di Agricoltura, possono dal Ministero di Agricoltura essere esclusi tutti quegli altri modi di caccia che fossero riconosciuti troppo dannosi alla conservazione delle specie di uccelli stazionari, migratori e di passaggio.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo art. 5.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 6.

La caccia col fucile e l'uccellazione sono proibite dal 1° marzo, quella sino al 31 agosto, questa sino al 15 settembre. I Consigli provinciali hanno però facoltà di allungare i termini del divieto. Hanno pure facoltà di autorizzare, nel tempo del divieto, ma non oltre il 15 mag-

gio, nel perimetro della rispettiva Provincia, la caccia col solo fucile agli uccelli di passo, limitandola ai laghi, paludi, grandi fiumi, lagune e sulla spiaggia del mare in una zona non maggiore di un chilometro dalla riva dello stesso.

I Consigli Provinciali avranno del pari facoltà di autorizzare la caccia col solo fucile, in tempo di notte, degli uccelli palmipedi lungo i litorali, i terreni vallivi e nelle paludi.

Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata, a' termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli Provinciali, da' Prefetti previo pagamento della relativa tassa valevole per la stagione nella quale viene rilasciata, e per i luoghi nella licenza stessa indicati.

Queste licenze sono negate ai contravventori alla presente legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io credo che qui può restare la parola *uccellazione*, perchè questa è una specie di caccia ammessa da una disposizione speciale.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Domando uno schiarimento. Nel secondo capoverso è detto: « Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata ai termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli provinciali. »

Ora, io domando: il Consiglio provinciale deve essere chiamato a deliberare volta per volta sulla domanda di ciascun individuo?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi pare che i Consigli provinciali delibereranno le condizioni, i termini e la durata di queste concessioni, e poi delegheranno al Prefetto, o alle Deputazioni provinciali di dare i singoli permessi entro i termini e le condizioni deliberate.

Senatore CENCCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onore Senatore Cencelli.

Senatore CENCCELLI. Mi permetterà il Senato che io, trattandosi di materie che un giorno dovranno trattarsi avanti i Consigli provinciali, domandi uno schiarimento.

Chiedo pertanto se il Consiglio provinciale

sarà chiamato a determinare le località nelle quali questa caccia deve esercitarsi; e se si dovrà domandare al Prefetto il rilascio della patente con una tassa, ragion vuole che anco la quantità della tassa debba essere determinata da lui.

Voci. No, no.

Senatore CENCELLI. Signori Senatori, non basta dir no; l'articolo dice così: « Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata, a' termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli provinciali, dai Prefetti, previo pagamento della relativa tassa, ecc. »

Dunque il Prefetto è quello che deve rilasciare la patente, dunque deve determinarsi una tassa. Da chi?

Siccome la legge generale per le tasse di caccia non comprende queste licenze speciali, soggiungo io: questa tassa a chi spetta? Alla Provincia o al Governo?

Questa è la domanda categorica che dirigo al signor Ministro. E, trattandosi di una deliberazione che dovrà essere motivata e sancita dai Consigli provinciali, desidero, trovandomi io ad occupare la carica di presidente del Consiglio provinciale di Roma, di essere illuminato perfettamente, perchè non si possa poi incorrere in errori quando dovrà discutersi su questa materia.

Il Consiglio provinciale pertanto dovrà - a me sembra - determinare le località, entro i limiti della sua circoscrizione, nelle quali potranno queste caccie esercitarsi; il Prefetto dovrà, come presidente della Deputazione provinciale e rappresentante il Consiglio, rilasciare queste patenti....

Voci. No, no.

Senatore CENCELLI. Perdonino, la legge dice così.... Quindi dovrà la tassa essere determinata dal Consiglio provinciale stesso.

Ora, torno a domandare, il profitto di questa tassa a beneficio di chi andrà? Del Governo o della Provincia?

Prego il signor Ministro o l'Ufficio Centrale a darmi degli schiarimenti in proposito.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Il concetto dell'articolo in discussione, secondo me, è questo: Quando in conformità dei deliberati dei Consigli provinciali, i Prefetti rilasciano una

speciale licenza, vi sono da fare due ipotesi: o si tratta di una persona la quale ha di già per l'anno stesso la licenza di caccia, e però ha pagato la tassa; e naturalmente allora questa persona non deve pagare più niente, dovendosi considerare la licenza speciale come un semplice prolungamento di modo, tempo od oggetto del diritto che si ha; o si tratta invece di vere e speciali licenze, vale a dire di licenze da rilasciarsi a persona la quale non è investita del permesso annuale di caccia; ed allora cotesta persona deve pagare la relativa tassa.

Ora, *relativa tassa* che cosa significa? Significa la tassa stabilita dalla legge.

E però si segue anche in ciò il diritto comune pel pagamento della tassa. Invero, se la persona viene investita di questo diritto, essa deve pagare la tassa stabilita dalla legge; il che sarebbe di troppo se si trattasse d'una semplice estensione di diritto che già si aveva, e per cui, s'intende, si è pagata la tassa.

Ma se la tassa è quella *relativa*, cioè quella che è fissata nella legge, non è ammissibile il concetto che ciascun Consiglio provinciale faccia una specie di legge di tassa in proposito, nè parmi vi sia alcun dubbio sull'ente, a di cui favore la tassa dovrà essere pagata.

La tassa, come ogni altra sulla caccia, va al Tesoro dello Stato.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Mi perdonerà il mio egregio amico, l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, se non posso accontentarmi delle sue dichiarazioni, sebbene esso sia stato il primo proponente di questa legge.

Posso ammettere che nell'idea del proponente fosse quello il concetto, quale da lui esposto, e su ciò non mi trattengo; ma il senso dell'articolo non corrisponde alle idee esposte dal preopinante, e la lettera materiale dell'articolo non suona certamente così. Se egli ammette che chi ha pagata la tassa governativa della licenza di caccia ha diritto, dietro un semplice permesso del Prefetto, di esercitarla in un dato luogo speciale, ove per effetto della legge generale è proibito esercitarla, domando io per qual ragione chi, non per tutto il Regno e non per tutto l'anno ma solo per breve tempo ed in circoscritta località, vorrà esercitare un solo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

speciale genere di caccia, dovrà pagare l'intera tassa come l'altro?

Se dunque la licenza di caccia, come dissi, stabilita dalla legge, è data per un anno intero, e per tutto il Regno, e qui per contrario si parla di licenza relativa e tassativa per un dato tempo, per legittima conseguenza e secondo lo spirito e la lettera della legge (almeno a mio avviso,) si deve ritenere che trattasi di una licenza speciale a tale scopo, e che la licenza generale della caccia non è applicabile a questi casi.

In conseguenza di ciò, dico che cotesta dovrebbe ritenersi come una tassa provinciale, indipendente affatto dalla tassa di caccia governativa, e da determinarsi dai Consigli provinciali, siccome quelli che determinar possono il tempo ed il luogo di cosiffatta caccia.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Il senso che il Governo dà a questo articolo è il seguente: il permesso di caccia è per i casi ordinari; qui si tratta invece di un permesso speciale.

Il Consiglio provinciale interviene unicamente per vedere se in quella data località della provincia si possono, senza danno, fare le cacce di cui parla l'articolo stesso.

La tassa per questo permesso speciale non può che essere erariale, come è quella per licenza comune, della quale il permesso speciale è una appendice. Il Consiglio provinciale interviene quindi unicamente per giudicare se possa permettersi la caccia in certe date condizioni particolari di luoghi, di tempo e di specie.

Eccetto questo, non ha da fare altro; è il Prefetto che rilascia il permesso, è l'erario che esige la tassa.

Essendo questa tassa speciale, deve essere pagata specialmente. Giacchè io non sono del parere dell'onorevole mio amico Senatore Majorana-Calatabiano, che colui il quale abbia il permesso di caccia, che direi ordinario, sia dispensato dall'obbligo di pagare questa tassa speciale. La tassa sarà lieve, ma siccome con ciò si ha dritto a più di quello che autorizza il permesso comune, è giusto che si paghi qualche cosa di più. Dunque la tassa,

secondo me, è erariale, ed i Consigli provinciali hanno il dritto di permettere alcune speciali cacce, perchè sono meglio al fatto delle condizioni della provincia.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Ringrazio il signor Ministro di queste dichiarazioni. In questo modo non ci potranno essere equivoci. Però mi giova fare osservare che quando verrà il momento di determinare le nuove tariffe per le licenze, lo che si avvererà nella discussione della legge che sta ora davanti all'altro ramo del Parlamento, attendendo che venga il suo turno per la discussione, sarà necessario tener conto di queste licenze locali ed a tempo molto limitato, perchè per queste (come benissimo accennava il signor Ministro), si abbia ragione speciale fissando una tassa molto discreta, all'effetto di non rendere impossibile l'esercizio di questa specie di caccia.

Deve tenersi conto che sarà assai raro il caso che un cacciatore eserciti una sola caccia d'eccezione e non le altre; così dovrà munirsi della licenza, diremo generale, di un anno che si dà per la caccia in genere, e dell'altra che riguarderebbe l'eccezione, e cumulando le due tasse, risulterà una spesa eccessiva se non si fisserà lievissima questa seconda licenza speciale.

Resta così inteso che i Consigli provinciali si dovranno attenere in avvenire per queste specie di cacce alla dichiarazione del tempo e del luogo come si è fatto sino al presente, nel quale può esercitarsi la caccia.

Dopo ciò e con queste dichiarazioni non ho altro da aggiungere, e torno a ringraziare il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. L'osservazione dell'onorevole Senatore Cencelli è ragionevole, ed appena fa d'uopo assicurare che ne terrò conto e che la tassa sarà proporzionata al tempo e al luogo di esercizio, e possibilmente alla specie di animali per i quali la caccia speciale si permette.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta di emendamento all'articolo letto, lo pongo ai voti.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

I Prefetti possono sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate accordare speciali permessi in tempo di divieto e nei modi contemplati dall'art. 4 di questa legge per la distruzione di animali indicati nella Tabella A, feroci o nocivi alla pastorizia ed all'agricoltura.

Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia e designarne la contrada.

Il Ministero di Agricoltura può nell'interesse della scienza accordare speciali permessi temporanei di cacciare.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Vitelleschi, *Relatore*.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Si proporrebbe per quest'articolo una dizione che non sarebbe gran fatto differente, tornando in parte alla dizione ministeriale, ed aggiungendovi le ragioni determinanti di ciò che in esso si dice.

Si proporrebbe che il primo comma dicesse:

« Quando vi siano gravi ragioni riguardanti la sicurezza delle popolazioni, o la preservazione di animali domestici, i Prefetti possono, sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate, accordare permessi speciali per la distruzione degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella A.

« Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia e designarne la contrada.

« Il Ministero di Agricoltura può, nell'interesse della scienza, accordare speciali permessi temporanei di cacciare ».

PRESIDENTE. La prego di far pervenire questo emendamento al banco della Presidenza.

Ora la parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io aveva già detto nella discussione generale che avrei, durante la

discussione dei vari articoli di queste legge, sollevata la questione relativa alle riserve.

Questo è un articolo di eccezioni, e quindi mi pare che qui starebbe bene anche l'altra modificazione, proposta ieri soltanto da me nel seno dell'Ufficio Centrale ed accettata dalla sua maggioranza.

Questa modificazione sarebbe la seguente:

« Nelle riserve o bandite di una estensione non minore di 50 ettari, dove si allevi selvaggina e se ne procuri la moltiplicazione, il proprietario o chi ne esercita legittimamente i diritti avrà facoltà di cacciare e far cacciare anche in tempo di divieto gli animali indigeni, allo scopo di regolarne la riproduzione.

La costatazione delle condizioni cui è subordinata questa facoltà e la designazione dei perimetri saranno fatte d'accordo fra il proprietario e la Prefettura locale, la quale ne rilascerà apposito certificato ».

Questa è la proposta. Se il signor Ministro vuol vederla e vuol pensarci sopra io non faccio difficoltà alcuna.

Io ho cercato di ottenere questo risultato; laddove ci sono vere e grandi riserve di animali, e specialmente di animali quadrupedi grossi, come daini, cervi, cignali, caprioli, è certissimo che qualche volta essi si moltiplicano in tale quantità, che è indispensabile di ucciderne una parte nel tempo del divieto, perchè o si sono troppo moltiplicati i maschi, e ne soffre la riproduzione, o si è troppo moltiplicato tutto l'insieme degli animali, e manca il vitto, si guastano le macchie e le praterie; insomma diventano in certo modo animali nocivi.

Io ho voluto che si lasciasse il giudizio a quello stesso proprietario che cerca di promuovere la riproduzione di questi animali di fare le caccie che fossero necessarie; ma ho voluto limitare questa facoltà agli animali indigeni, perchè per gli animali che vengono di fuori, e che sono di passaggio, non se ne può evidentemente parlare.

Sarebbe una estensione alle riserve private di quelle regole colle quali si mantengono le grandi riserve di caccia della Casa Reale.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e*

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

*Commercio.* Io ho già dichiarato anticipatamente all'onorevole Digny che accettavo il concetto della sua proposta, tanto più che l'Ufficio Centrale è di accordo con lui. E lo accetto anche, inquantochè egli ha soggiunto che il proprietario dovrebbe aver l'autorizzazione dal Prefetto, il quale essendo il naturale custode della legge farebbe in modo da non veder frustrato lo scopo cui essa intende.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha accettato di buon grado.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Casati.

Senatore CASATI. Nell'ultimo capoverso è detto che l'onorevole Ministro di Agricoltura può, per l'interesse della scienza, accordare dei permessi speciali.

Io farei due osservazioni. Prima di tutto anche l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica dovrebbe poter accordare permessi speciali nell'interesse della scienza. Ma in secondo luogo mi pare che i permessi di caccia, le licenze, dovrebbero emanare tutte da una autorità sola, ossia dai rappresentanti dell'on. Ministro dell'Interno; che questi permessi speciali siano concessi sopra richiesta e col consenso del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Ministro dell'Istruzione Pubblica, sia pure, ma che l'autorità che concede la licenza sia una sola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CASATI. Io quindi direi: il Ministro dell'Interno potrà concedere, nell'interesse della scienza, speciali permessi. Nei regolamenti poi si determinerà in qual modo questi permessi speciali dovranno essere accordati dal Ministro dell'Interno stesso.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Mi perdoni l'onor. Casati; qui il giudice competente a concedere od a negare questi permessi non è il Ministro dell'Interno. La legge è in modo speciale intesa a tutelare l'agricoltura e sussidiariamente l'industria della caccia.

Da qualunque lato la cosa si guardi, la competenza, per ragione di materia, è precisamente del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Se il Ministro dell'Istruzione Pubblica crede si abbia a concedere un permesso di questo genere, lo chiederà al suo Collega di Agricoltura e Commercio, e questi naturalmente lo darà, ma è egli solo al caso di giudicare se e quale influenza uno, due o più permessi possono avere sui fini della legge. Non mi parrebbe che, all'unico scopo di fare della simmetria, si dovesse stabilire che una sola fosse l'autorità governativa che concede questi permessi.

Per conseguenza credo che non si possa dire ragionevolmente che il Ministro dell'Interno debba accordare anche i permessi di caccia a scopo scientifico, i quali non si rilasciano se non a coloro che hanno già il permesso comune di cacciare.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Che lo scopo della legge sia nell'interesse dell'agricoltura ed anche nell'interesse dell'alimentazione generale, se vuoi sta bene; ma chi sarà incaricato di farla eseguire?

Naturalmente, le autorità dipendenti dal Ministero dell'Interno, le quali sono i carabinieri, i guardaboschi o guardacacce, quando però siano riconosciuti dal Ministero dell'Interno e giurati come forza pubblica. Dunque io credo che se si vuole che una legge sia osservata, bisogna che la responsabilità della sua osservanza dipenda da una autorità sola; e siccome quest'autorità è nei casi generali il Ministero dell'Interno, mi pare che lo dovrebbe essere anche in questo caso speciale.

Ciò non toglie che se il Ministro dell'Agricoltura crede che sia utile concedere questo permesso ad una data persona, egli possa a questa persona rilasciare una dichiarazione, mediante la quale otterrebbe poi dal Ministero dell'Interno la licenza di caccia.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Io non ripeterò ciò che ho detto poco fa; insisterò soltanto nell'affermare che questo permesso deve partire dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

In quanto poi all'osservazione che l'esecuzione debba essere curata carabinieri, dai guardaboschi, dirò anch'io che gli agenti del

potere esecutivo debbono far rispettare *tutte* le leggi, i decreti e le disposizioni che emanano da *ciascun* Ministero.

Ricordo poi all'onor. Casati che le guardie forestali, che saranno in modo speciale chiamate a far eseguire la legge sulla caccia, dipendono appunto dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Quindi non vedo la difficoltà che crede di segnalare l'onor. Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non insisto: però mi pare che in questo modo vi è un'autorità governativa la quale è incaricata di fare osservare la legge, mentre la legge stessa poi apre la porta ad un'altra autorità governativa per lasciarla violare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha visto un grande inconveniente nel conservare la dizione dell'onor. Ministro, perchè è parso ad esso che il modo di dare esecuzione a questa legge fosse questione che riguardasse i rapporti fra i diversi Ministeri.

Quello che pare all'Ufficio Centrale è che la licenza per se stessa debba essere data dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, come il più competente in siffatta materia.

Quanto poi a quello che riguarda i rapporti fra i diversi Ministeri, una volta che il signor Ministro che rappresenta il Governo ritiene che quell'espressione sia regolare, l'Ufficio Centrale non ha nulla da obiettare, quindi conserva la dizione da esso stabilita.

Mi resta a parlare della proposta fatta dall'onor. Senatore Digny, che l'Ufficio Centrale veramente accetta, perchè gli è parso che quando qualcuno intraprende, sia con allevamento, sia con modi speciali, la conservazione di una data specie, dia già abbastanza prova di non aver bisogno di mezzi coercitivi, e si debba lasciare fino ad un certo punto libero nella sua azione. Ora, siccome è verissimo che quando la riproduzione prende certe proporzioni, difficilmente si potrebbe sottomettere a questo regime (cioè di non poter uccidere durante quattro mesi dell'anno), così è parso all'Ufficio Centrale che, data quella condizione, vale a dire

che, quando si ha un determinato terreno ed una determinata persona che si impiegano esclusivamente nell'allevamento e nella riproduzione, si potrebbe, senza nessun inconveniente, lasciare a questa persona siffatta facoltà.

Siccome questa disposizione fa parte di quella misura destinata a proteggere l'allevamento del quale l'Ufficio Centrale ha preso l'impegno di occuparsi, forse sarebbe opportuno, per la migliore dizione di quest'articolo e per la sua miglior correttezza, di rimettere a domani anche quest'ultimo comma insieme agli articoli che vi fanno seguito, perchè sono precisamente quelli che si occupano della riserva della proprietà privata.

Quindi l'Ufficio Centrale, accettando la proposta dell'onor. Cambray-Digny, proporrebbe che tutto fosse rinviato a domani, con le altre proposte che verranno fatte nel senso di quelle dell'on. Pantaleoni.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Non ho da fare osservazioni sulla facoltà accordata dall'onorevole Ministro; desidero soltanto domandare una spiegazione.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio può accordare questo permesso di cacciare anche fuori dell'epoca stabilita, e qui non ho nulla a dire, solamente desidero sapere se anche nelle proprietà private lo scienziato potrà cacciare, oppure gli sarà impedito come lo è per gli altri, e come io suppongo che sia inteso?

Sarebbe però bene che ciò fosse chiarito, affinchè non si desse una non giusta interpretazione all'articolo.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Siccome la protezione dei terreni privati è fatta per titolo di rispetto alla proprietà e non per titolo di caccia, è evidente quindi che il Ministro non potrebbe in alcun caso permettere la violazione della proprietà privata, una volta che questa è riconosciuta dalla legge.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. La proprietà privata si rispetta

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

sempre: neppure lo scienziato può violare questo principio. Da questo punto di vista chi caccia a scopo scientifico non ha diritti maggiori di qualsiasi altro cacciatore.

La eccezione si limita solamente al tempo, non già a luoghi; nei terreni aperti alla caccia, sui laghi, sui fiumi, e via discorrendo, deve l'uomo di scienza cercare il materiale per i suoi studi e per i gabinetti che dirige.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

Leggo ora il risultato della votazione.

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Onorari degli avvocati e procuratori.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	57
Contrari . . . . .	15

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Alle ore 2 pom. Riunione negli uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna e transazione delle questioni vertenti colla Società affittuaria;

Disposizioni sui titoli rappresentativi dei depositi bancari;

Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di estendere a 35 anni il termine di ammortamento dei prestiti fatti ai Comuni.

Alle ore 3 pom. Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

## XVIII.

## TORNATA DEL 16 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Giuramento del nuovo Senatore dottor Gaetano La Loggia — Appello nominale per la votazione del progetto di legge sulla Sila di Calabria — Seguito della discussione del progetto di legge sulla caccia — Proposta dell'Ufficio Centrale intorno alla redazione dell'art. 4, lasciato in sospenso — Dichiarazione del Senatore Tabarrini — Approvazione dell'articolo colle proposte modificazioni — Proposte dell'Ufficio Centrale sull'art. 7, pure rimasto in sospenso — Emendamento del Senatore Pescetto, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro di Agricoltura, Approvazione dell'art. 7 — Discussione ed approvazione dei successivi articoli dall' 8 al 30, ultimo del progetto, concordati tra l'Ufficio Centrale e il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'anno 1880 — Osservazioni del Senatore Pepoli G. intorno al rifiuto dell'exequatur all'arcivescovo di Bologna e sopra altre questioni attinenti all'Amministrazione del Fondo per il culto — Dichiarazioni in risposta del Ministro Guardasigilli — Replica del Senatore Pepoli G. — Chiusura della discussione generale — Spoglio della votazione fatta in principio di seduta, dichiarata nulla per mancanza di numero — Comunicazione dell'ordine del giorno per la tornata successiva.*

La seduta è aperta a ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Giuramento del nuovo Senatore La Loggia.**

**PRESIDENTE.** Essendomi riferito che nelle sale del Senato si trova il Senatore La Loggia, prego i Signori Senatori Paternostro e Manzoni a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta nell'Aula il Senatore La Loggia, presta giuramento nella formula consueta).

**PRESIDENTE.** Do atto al Senatore La Loggia del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Votazione del progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876, sulla Sila di Calabria.**

**PRESIDENTE.** Ora si procede alla votazione a squittinio segreto del progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte per i signori Senatori che sopraggiungeranno.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni per l'esercizio della caccia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni per l'esercizio della caccia.

Ieri furono rinviate all'Ufficio Centrale le ultime lettere dell'articolo 4.

Domando all'Ufficio Centrale quale sia la nuova redazione che propone.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Le ultime lettere dell'art. 4 sarebbero state, d'accordo col l'onorevole signor Ministro, modificate in questo modo:

La lettera attuale *g*, che diventerebbe *f*, sarebbe così concepita:

*f*) « I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi, eccettuato nelle uccellerie a penera o a roccoli cinte da muro di altezza non minore di un metro ».

Poi si ritornerebbe a mettere la lettera *g*, separando così il comma in due lettere. La lettera *g* sarebbe così concepita:

« Le trappole, le cestole, o gabbie, gli archetti e la lanciata ».

In egual modo si sopprimerebbero le parole: *per la caccia delle lodole, beccaccini e beccacce*, che sembrano superflue.

Quindi nella lettera *h* si aggiungerebbe alla fine del primo comma, proposto dall'Ufficio Centrale: *e le passate di qualunque genere*.

L'Ufficio Centrale, per quanto abbia cercato, non ha trovato altra dizione se non che quella di aggiungere la parola *roccoli*, che è forse più conosciuta e comune alle altre parti d'Italia. Non ha trovato altra dizione, ripeto, senza che si annullasse l'effetto di questa disposizione, che permette in alcuni casi la caccia coi lacci. D'altronde, l'Ufficio Centrale si è anche preoccupato delle osservazioni che sono state fatte ieri in Senato, cioè che quando s'incominciassero a fare delle eccezioni sarebbe difficile di arrestarsi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di far pervenire al banco della Presidenza le sue proposte.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Trovando opposizione nell'Ufficio Centrale e nell'onorevole Ministro, il Senato intenderà bene che io non voglio insistere nella mia proposta. Ripeto solamente che la disposizione riuscirà vessatoria, e in molti luoghi di difficile, se non d'impossibile esecuzione.

PRESIDENTE. Leggo l'intero articolo colle ri-

forme fatte dall'Ufficio Centrale d'accordo col l'onorevole signor Ministro:

#### Art. 4.

È proibita in qualsiasi tempo e luogo:

a) La distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova, e la cattura e la distruzione degli uccelli di nido, eccettuati quelli dannosi all'economia agraria e domestica indicati nella Tabella A;

b) La caccia di notte, in qualunque modo fatta, sia col fucile o colla balestra, sia col visco o pania, con le reti di qualunque forma e dimensione, e con qualunque altro strumento.

Nella notte è compreso il tempo che passa da un'ora dopo il tramonto a un'ora avanti l'alzata del sole;

c) La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitata, mentre il suolo è coperto dalla neve;

d) La caccia nei boschi, nei campi ed in qualsiasi altro luogo con tagliole, piediche, schioppi a scatto, trabocchetti come ancora con ogni altro ordigno che possa riuscire pericoloso alle persone;

e) La presa degli uccelli fatta mediante sostanze di qualunque specie velenose o inebrianti, o impregnate di materie inebrianti o velenose.

f) I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi o in qualsivoglia altro modo sospesi, eccettuato nelle uccellerie a penera o a roccoli cinte da muro di altezza non minore di un metro.

g) Le trappole, le cestole o gabbie, gli archetti e la lanciata.

h) Le paretelle, ed in generale le reti mobili e verticali che si tendono sul terreno a traverso i campi, le macchie e le strade; le reti ritte o verticali lungo la riva del mare, e tese di qualunque specie alle sorgenti, lungo i corsi d'acqua, nei ruscelli, torrenti, piscine e abbeveratoi, e le passate di qualunque genere.

I Consigli provinciali, e in loro mancanza le Deputazioni provinciali, avranno facoltà di vietare la caccia col fucile lungo i corsi d'acqua, nelle sorgenti, nei ruscelli, nei torrenti e nelle piscine, ove gli uccelli non acquatici si abbeverano durante le grandi siccità, o quando con-

dizioni speciali dei luoghi e delle specie lo richiedano.

Interrogo il Senato se accetta questa redazione.

Chi intende approvarla, voglia sorgere.

(Approvata).

Con ciò resta approvato l'intero articolo 4.

Gli articoli 5 e 6 vennero approvati nella seduta di ieri.

Invito ora il signor Relatore a riferire le proposte dell'Ufficio Centrale in ordine all'articolo 7.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone che l'art. 7 attuale divenga 8, e che invece all'art. 7 venga posta la disposizione relativa agli stambecchi, che venne pure ieri concordata coll'onorevole signor Ministro.

Questo nuovo art. 7 suonerebbe così:

« È proibita la caccia dello stambecco (*capra ibex*) per la durata di dieci anni dalla data della presente legge, salve le disposizioni dell'articolo seguente ».

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 7 proposto dall'Ufficio Centrale:

« È proibita la caccia dello stambecco (*capra ibex*) per la durata di 10 anni dalla data della presente legge, salve le disposizioni dell'articolo seguente ».

Il Senatore Pescetto ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Io mi permetto di pregare gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, ed il Relatore in particolare, giacchè egli ieri fu quello che fece opposizione all'assoluta proibizione della caccia dello stambecco, a voler stabilire per la proibizione della caccia medesima un termine più ampio che quello di dieci anni.

Egli è un fatto, che fin dalla mia più giovine età, amando di cacciare, sapeva che era proibita la caccia dello stambecco; questa è una razza che va perdendosi, e se in un'epoca è stata un poco più numerosa, lo si deve alle cure estesissime, all'amore che apportò allo sviluppo suo il nostro Gran Re Vittorio Emanuele II, e con tutto ciò il numero ne è molto limitato, e tengo per fermo che, fuori del distretto della Valle d'Aosta, non se ne trovino altrove.

Se dalla mia giovinezza al giorno d'oggi, e così in un periodo di quaranta e più anni, e se malgrado le intelligenti ed ampie disposizioni

date dal magnanimo Re Vittorio Emanuele, pur pure gli individui di questa razza non si sono propagati un po' marcatamente, riesce ad evidenza dimostrato che non potranno aumentarsi sensibilmente neppure in dieci anni.

Trascorso questo termine si può egli nutrire una qualche speranza che qualcuno avrà a mente la cessazione della proibizione di questa caccia? E tanto meno è assai probabile che non si presenterà un'apposita legge per mantenerla in vigore, e così la razza dei poveri stambecchi, cacciati fin anco negli ultimi nevosi erti loro ridotti, sparirà anche dall'Italia, ultima loro regione.

Credo quindi che sarebbe meglio, e così propongo, di concretare il nuovo articolo nel senso che la caccia dello stambecco « sia vietata sino a nuova disposizione, » perchè in questo modo tuteleremo veramente una razza abbastanza rara e preziosa, e che in tutto il territorio di Europa è, si può dire, concentrata nel piccolo distretto di Val d'Aosta, e più propriamente nei dintorni del castello di Valgrisanche; castello che il tanto rimpianto nostro Re Vittorio Emanuele fece restaurare ed abitò per molte estati negli ultimi suoi anni; renderemo così anche un leggero tributo alla di lui memoria, tutelando l'esistenza di una razza della quale tanto Egli si occupò.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io mi ero opposto al divieto assoluto, perpetuo della caccia dello stambecco, perchè mi pareva che equivallesse a dichiarare questo animale sacro ed immune.

Veramente non ne capivo lo scopo.

Io quindi avevo proposto dieci anni, giacchè mi pareva un limite abbastanza lungo, perchè vi fosse tempo da pensarci sopra, e vedere se c'era convenienza o meno di confermare il divieto o prescrivere altre norme al riguardo della caccia di questo animale.

Ma siccome la proposta dell'onor. Pescetto viene a dire presso a poco la stessa cosa, anzi la dice forse meglio, perchè rende possibile che si prendano questi nuovi provvedimenti o prima o dopo dei dieci anni, così l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà ad accettare questa nuova formola proposta dall'onor. Pe-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

scetto, per cui invece di dire *per il periodo di dieci anni*, si dica *fino a nuova disposizione di legge*.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta questa nuova formola: « fino a nuova disposizione? »

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 7 è riformato così: « È proibita la caccia dello stambecco (*capra ibex*) sino a nuove disposizioni, salvo quanto è prescritto dall'articolo seguente ».

Chi intende di approvare questo art. 7, è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Invito il signor Relatore a riferire sull'art. 8.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Dell'art. 8 il signor Presidente avrà sul suo banco la redazione concretata ieri.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« Quando vi siano gravi ragioni risguardanti la sicurezza delle popolazioni, o la preservazione degli animali domestici, i Prefetti possono, sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate, accordare permessi speciali per la distruzione degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella A.

« Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia, e designarne la contrada.

« Il Ministero d'Agricoltura può, nell'interesse della scienza, accordare speciali permessi temporanei di cacciare ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. A quest'articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe ancora l'aggiunta di un altro comma, che riguarda la caccia riservata, e sarebbe il seguente:

« Nelle riserve e bandite circondate da una chiusura continua, ovvero che abbiano una estensione non minore di 50 ettari riuniti, e nelle quali si allevi la selvaggina, o se ne procuri la riproduzione, il proprietario o chi ne esercita i diritti avrà facoltà di cacciare anche in tempo di divieto agli animali indigeni allo scopo di regolarne la riproduzione ».

Quindi vi è un ultimo comma aggiunto:

« La constatazione delle condizioni cui è subordinata questa facoltà e la designazione dei perimetri sarà fatta dalla Prefettura locale, che rilascerà apposito certificato, riservato

sempre il ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questi nuovi comma dell'art. 7. ora 8, di cui il Senato ha inteso la lettura.

Chi intende di approvarli, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'art. 8, che diventa ora l'art. 9, ha dovuto subire alcune modificazioni in seguito all'introduzione di queste disposizioni che riguardano l'allevamento. E l'Ufficio Centrale ha finito per mettersi d'accordo col signor Ministro nella formola, che, se il signor Presidente mi permette, io leggerò.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Dunque l'articolo ottavo, ora diventato nono, suonerebbe così:

#### Art. 9.

« È vietata in ogni tempo la compra e vendita dei nidi, uova e uccelli di nido, presi in contravvenzione al divieto di cui alla lettera a dell'art. 4.

« È parimenti proibita la vendita e compra della cacciagione di ogni genere dopo otto giorni dal principio del divieto di caccia, e rispettivamente dopo otto giorni dal termine dei permessi speciali, di cui all'art. 6, e finché il divieto dura, eccettuato quando abbia per iscopo l'allevamento e la riproduzione, ovvero quando si tratti di uccelli di richiamo o di specie rare ed esotiche ».

Chi intende d'approvare questo art. 9 voglia sorgere.

(Approvato).

Adesso viene l'art. 9 che è diventato il decimo.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

#### Art. 10.

A nessuno è lecito d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del proprietario. Lo stesso è dei laghi e degli stagni di privata proprietà.

Il divieto è presunto:

a) Quando il fondo sia chiuso a termini del Codice penale;

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

b) Quando il terreno sia seminato o vi sia raccolto pendente, sia di piante arboree, che erbacee.

Il divieto è espresso quando consta dall'apposizione lungo il fondo e singolarmente sulle strade che conducono ad esso, di un sufficiente numero di segnali portanti una iscrizione che indichi il divieto di caccia.

Può essere considerato come non cadente sotto l'applicazione di questo articolo, il fatto del passaggio dei cani sul terreno altrui, allorchè essi perseguitano una selvaggina scovata sul fondo o del loro padrone o di chi non ha fatto divieto di caccia, salvo l'azione civile in caso di danni.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere

(Approvato).

Si procede ora alla lettura dell'art. 10 diventato 11.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Vorrei chiedere all'Ufficio Centrale di riprodurre il secondo comma di quest'articolo del progetto ministeriale, col quale si provvede al modo di determinare chi abbia a ritenersi in esercizio di caccia durante il tempo del divieto.

Non so perchè l'Ufficio Centrale abbia creduto di eliminare il comma anzidetto. Nella stessa sua Relazione non si trova nulla che giustifichi questa eliminazione.

Credo necessario di mantenere questo comma, inquantochè, essendo ora diviso il permesso di portar armi per difesa e quello per cacciare, è ben difficile di provare innanzi al magistrato chi va a caccia e chi va armato per semplice difesa, e nel dubbio il magistrato si trova indotto ad assolvere. Invece se non è stabilito che è in contravvenzione chi ha il fucile carico a pallini, non ogni dubbio è tolta.

Ora, ognuno sa che coloro i quali portano l'arma per difesa personale non la portano carica a pallini. Questa carica prova evidentemente che l'uso di quel fucile tende unicamente alla caccia.

Non è quindi senza ragione la mia insistenza

perchè questo comma resti nell'articolo. D'altronde, siccome non vi è nessun motivo per eliminarlo, io prego vivamente l'Ufficio Centrale di voler accogliere la mia proposta che sia mantenuto.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'Ufficio Centrale era penetrato delle idee che ha espresso l'onorevole signor Ministro; però fu trattenuto dalla impressione che si verifici una specie d'ingiustizia a favore di chi esercita la caccia grossa. È certo che si può proibire di portare il fucile carico a pallini in tempo di divieto, ma non si può proibire di portare il fucile carico a palla come arma di difesa.

Ora, è appunto nei luoghi dove si porta specialmente l'arma per difesa che si trova la caccia grossa; accadrà dunque che nei luoghi dove non è caccia grossa ci sarà una garanzia perchè, chi gira con un'arma, non vada a caccia; ma nei luoghi dove è caccia grossa questa garanzia non ci sarà più. Per questo all'Ufficio Centrale è venuta l'idea di fare a meno di questa garanzia, così nell'un caso come nell'altro. Del resto, la disposizione, se non gioverà per la caccia grossa, senza dubbio potrà giovare almeno per la minuta, e sarà sempre un modo di diminuire la guerra e la distruzione degli animali; per ciò l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di aderire al desiderio del signor Ministro perchè questo comma sia mantenuto.

PRESIDENTE. Diguisachè l'art. 10, diventato 11, suonerebbe così:

#### Art. 11.

Chiunque si valga in tempo di divieto delle armi da fuoco per uso di caccia è punito con pena pecuniaria di lire 10 a 200.

S'intende in attuale esercizio di caccia chiunque è trovato con fucile carico a pallini, o con polvere e pallini e cartucce a pallini in dosso per caricarlo, o con istrumenti, ordigni e cani che possono servire a prendere il selvaggiume.

Coloro che esercitano l'uccellazione con reti ed altri ordigni consentiti, in tempo di divieto, sono puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa.

I cani segugi durante il divieto della caccia

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

non possono lasciarsi vaganti, sotto pena di lire 10 a 30.

Chi intende di approvare quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede ora alla lettura dello art. 11, diventato 12.

#### Art. 12.

Coloro che esercitano la caccia in contravvenzione agli art. 4 e 7 gli acquirenti della cacciagione, sono puniti con una pena da 51 a 300 lire.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Per evitare ogni equivoco, io proporrei che in luogo di ripetere le parole *caccia: o uccellazione stessa*, si usasse la seconda volta la parola *cacciagione*.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la variante proposta del Senatore Tabarrini?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dal Senatore Tabarrini ed accettata dall'Ufficio Centrale, per metterlo ai voti.

#### Art. 12.

Coloro che esercitano la caccia in contravvenzione all'art. 4, e gli acquirenti della cacciagione, sono puniti con una pena da 51 a 300 lire.

(Approvato).

#### Art. 13.

I contravventori all'art. 10, pel solo fatto dell'ingresso nel fondo altrui, sono puniti con una pena da lire 5 a 50, oltre i danni, interessi, se v'è luogo, e senza pregiudizio di pene maggiori stabilite dal Codice penale.

La pena è portata al doppio ne' casi specificati alle lettere *a* e *b* dell'articolo stesso.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ho chiesto la parola solo per fare osservare che una volta che si è introdotto l'articolo sopra le bandite, sopra le riserve,

parmi che non si possa qui dire « senza pregiudizio di pene maggiori stabilite dal Codice penale » dal momento che sventuratamente nel relativo articolo del Codice penale non si parla di ciò, per cui la penalità non potrebbe essere applicata. In quell'articolo si parla di api, si parla di peschiere, di stagni e d'altro, ma non si parla di animali di caccia. E si comprende bene che di caccia riservata non si parlasse nel Codice penale, dal momento che allora vi erano leggi particolari sulla caccia, nelle quali erano determinate queste pene, e quindi non ci era bisogno di dover ricorrere al Codice penale. Qui però, che ci riportiamo al Codice penale, bisognerebbe che si facesse una menzione espressa di una penalità in questa legge, o altrimenti si facesse una modificazione dell'articolo del Codice penale.

Anzi, siccome l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia stava precisamente combinando questa modificazione nel momento che venne chiamato all'altro ramo del Parlamento, ed ha promesso di tornare, così, se il Senato crede, potremmo aspettarlo e sospendere quest'articolo, a meno che non giudichi l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di fare essi un'altra disposizione.

Del resto, io mi rimetto a coloro che meglio di me s'intendono di tale materia.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Mi sono inteso col mio Collega, il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale conviene che se non si stabilisse una penalità per ciò che riguarda le riserve, la legge mancherebbe in quel punto di sanzione e resterebbe inesequibile; perciò credo che si debba aggiungere questo:

« Al furto degli uccelli e degli altri animali che sono nelle riserve è applicabile l'art. 621 del Codice penale ».

L'art. 621 del Codice penale dice:

« Il furto di aratri, di attrezzi aratori » e via discorrendo; ma non parla delle riserve e della selvaggina...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*.... Ed aggiunto questo periodo, noi avremo una serie completa di fatti che sareb-

bero tutti colpiti dalla stessa pena stabilita nell'art. 621, ossia di 6 mesi se il furto è avvenuto di giorno, e di un anno se è avvenuto di notte.

E siccome questo reato non sarebbe più lieve di quegli altri contemplati nell'art. 621, la pena non potrà essere ritenuta grave da nessuno, e la giustizia potrà avere il suo corso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro ed accetto perfettamente le sue osservazioni. Solamente mi permetto di fare una piccola rettificazione al numero dell'articolo, che invece di 621 è 624.

Questo numero è talmente male impresso, che invece di 624 si legge 621.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Sì; è l'art. 624.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal signor Ministro, e che andrebbe in sostituzione delle ultime parole dell'articolo, e precisamente delle parole: senza pregiudizio delle pene maggiori stabilite dal Codice penale.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito:

#### Art. 13.

I contravventori all'art. 10, pel solo fatto dell'ingresso nel fondo altrui, sono puniti con una pena da lire 5 a 50, oltre i danni e interessi, se vi ha luogo.

Al furto degli uccelli ed altri animali commesso nelle riserve è applicabile l'art. 624 del Codice penale.

La pena è portata al doppio, nei casi specificati alle lettere *a* e *b* dell'articolo stesso.

Chi intende approvare l'art. 13 testè letto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 14.

Le contravvenzioni all'art. 9 sono punite con una pena da 10 a 200 lire, oltre la perdita della cacciagione sequestrata.

La pena può essere estesa al doppio ove la

contravvenzione è commessa da cacciatori di professione, pollaiuoli, esercenti trattorie od alberghi, o da altri venditori di commestibili.  
(Approvato).

#### Art. 15.

Ogni sentenza di condanna pronuncia la confisca delle reti ed altri arnesi da caccia. Pronuncia egualmente la confisca delle munizioni e delle armi da fuoco nei casi di trasgressione all'art. 2, all'art. 6 e alla lettera *d*) dell'art. 4.

Se le reti, le armi, le munizioni ed altri ordigni, di caccia non sono stati sequestrati, il trasgressore sarà obbligato a pagarne il valore nella somma che sarà determinata nella sentenza stessa, senza che possa essere al disotto di 50 lire. In caso di condanna, le munizioni e gli ordigni di caccia sequestrati sono venduti o distrutti, secondochè ordina la sentenza.  
(Approvato).

#### Art. 16.

All'oggetto di accertare la contravvenzione di cui agli art. 4 e 9, sono autorizzate le perquisizioni, da eseguirsi nei termini di legge, presso i pollaiuoli e venditori di cacciagione, e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie ed i venditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti venditori di commestibili, delle locande, trattorie e nelle osterie.

(Approvato).

#### Art. 17.

Le trasgressioni alla presente legge sono perseguitate d'ufficio dal Ministero Pubblico senza pregiudizio dei diritti conferiti alle parti lese.

Tuttavia, nel caso di cui all'art. 10, l'azione di ufficio non può essere esercitata dal Ministero Pubblico senza che siavi la querela delle parti lese. Il querelante non è tenuto di costituirsi parte civile che nel caso voglia pretendere ai danni-interessi.

(Approvato).

#### Art. 18.

La cognizione delle infrazioni alla presente legge, qualora non vi siano connessi reati di

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

competenza delle Corti di Assisie o de' Tribunali, spetta ai Pretori.

(Approvato).

#### Art. 19.

Qualora uno stesso fatto trovisi in contravvenzione a varie disposizioni della presente legge, si cumuleranno le pene stabilite per ciascuna disposizione violata, in modo però da non eccedere di oltre la metà il massimo stabilito per la contravvenzione più grave.

Ove poi si tratti di vari fatti distinti commessi da una stessa persona, sia nello stesso giorno, sia in giorni diversi, ha pure luogo la cumulazione delle pene, in guisa però da non eccedere mai il doppio del massimo sopra designato.

In caso di recidiva che presenti le circostanze anzidette, il contravventore può essere condannato al doppio delle pene in cui è incorso per la nuova contravvenzione.

(Approvato).

#### Art. 20.

I reati previsti dalla presente legge sono provati sia con processi verbali o rapporti, sia con testimoni in difetto di rapporti e processi verbali.

(Approvato).

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L' Ufficio Centrale ha ricevuto una proposta di emendamento a quest'articolo 21, che non ha difficoltà di accettare.

Questo emendamento consiste in un primo comma, che direbbe così:

« I reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali, forestali e municipali, hanno il dovere di invigilare sull'esecuzione delle disposizioni della presente legge ». Il resto come sta secondo il progetto dell' Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Deve questa aggiunta porsi come primo comma dell'articolo 21?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 21, così modificato, per porlo ai voti.

#### Art. 21.

I reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali forestali e municipali hanno il dovere d'invigilare sull'esecuzione delle disposizioni della presente legge.

Il processo verbale di uno degli agenti pubblici, comprese le guardie giurate dei privati, quando sia dentro le 48 ore dall'accertata trasgressione depositato e giurato nelle mani del pretore del Mandamento o del sindaco dove è stata commessa la trasgressione, fa fede in giudizio, salvo prova in contrario.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 22.

I processi verbali degli impiegati delle contribuzioni indirette e dei dazi di consumo, fanno egualmente fede sino a prova contraria quando, nel limite delle loro attribuzioni rispettive, questi agenti ricercano ed accertano i reati previsti dagli art. 4 e 9.

(Approvato).

#### Art. 23.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. In questo articolo proporrei che alla parola *individualità* si sostituisse *identità personale*, perchè quello non è il termine proprio che le leggi adoperano.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L' Ufficio Centrale accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 23 resta così modificato:

#### Art. 23.

I trasgressori non possono essere arrestati. Nulladimeno se sono travestiti o mascherati, se rifiutano di far conoscere i loro nomi, o se non hanno domicilio conosciuto, sono condotti immediatamente davanti il sindaco o pretore del Mandamento, il quale si assicura della loro identità personale.

Chi intende di approvare questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

## Art. 24.

La metà della pena pecuniaria e del valore degli ordigni confiscati dalla sentenza appartiene all'agente o agli agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.

(Approvato).

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Vorrei domandare all'onorevole signor Ministro che cosa si fa della cacciagione sequestrata.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Quando la cacciagione è stata sequestrata ridiventa *res nullius*, e quindi gli agenti ne faranno quello che crederanno, e potranno anche servirsene.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'uso generale è che la cacciagione sequestrata si mandi agli ospedali vicini.

Io proporrei che si aggiungesse addirittura all'articolo una tale disposizione. Il giudice poi, o il delegato, o il capo della autorità, che troverà sequestrata della cacciagione e non avrà un ospedale vicino, ne disporrà in modo analogo all'intenzione della legge.

Per conseguenza io aggiungerei a questo articolo: *La cacciagione sequestrata sarà inviata all'ospedale vicinore.*

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque all'art. 25 si aggiungerebbe questo capoverso:

« La cacciagione sequestrata sarà inviata all'ospedale vicinore ».

Chi intende approvare l'art. 24 testè letto con questa aggiunta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

## Art. 25.

Coloro che commettono congiuntamente i reati di caccia, sono condannati solidalmente alle pene pecuniarie, danni, interessi e spese.

(Approvato).

## Art. 26.

Nel caso d'insolvibilità del contravventore, la pena pecuniaria è commutata negli arresti o nel carcere a termini del Codice penale, purchè gli arresti non eccedano il termine di giorni 15, ed il carcere non ecceda i giorni 30

(Approvato).

## Art. 27.

Ove i reati di cui nella presente legge, per qualunque motivo cadano sotto le disposizioni delle leggi penali generali e sieno da queste più gravemente puniti, è inflitta la pena dalle medesime comminata, ma non può mai essere applicata nel minimo grado.

Il contravventore è sempre tenuto al rifacimento del danno verso la parte lesa.

(Approvato).

## Art. 28.

Sia pel pagamento delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, sia pel risarcimento de'danni, il padre, la madre, e il padrone sono rispettivamente responsabili pei figli minori di età e domestici con essi conviventi.

(Approvato).

## Art. 29.

Ogni azione relativa ai reati previsti dalla presente legge, è prescritta col decorso di tre mesi, a contare dal giorno del reato.

(Approvato).

## Art. 30.

Per le contravvenzioni in materia di caccia, le quali non implicino altro reato e neppur quello del porto d'armi senza permesso, il contravventore è sempre ammesso a far cessare il procedimento a qualunque punto si trovi, purchè solo non sia pronunziata la sentenza, pagando la metà della pena pecuniaria comminata per la relativa contravvenzione, e le spese già fatte. Se si tratta di violazione del divieto del possessore, è pure in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti.

(Approvato).

## Art. 31.

Restano abrogate tutte le leggi, decreti e ordinanze, tuttora vigenti sulla materia regolata dalla presente legge.

Sono pure aboliti tutti i privilegi di caccia, lesivi della proprietà privata.

(Approvato).

**Discussione del Bilancio di Grazia e Giustizia.**

**PRESIDENTE.** Si procede ora alla discussione del Bilancio di Grazia e Giustizia.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi dà lettura del progetto e dell'art. 1 e 2).

(Vedi *infra*).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore PEPOLI. Intendo di rivolgere brevisime parole all'onorevole Guardasigilli intorno ad una vecchia questione, che aspetta da molto tempo una soluzione.

Interpellai per due volte i predecessori dell'onorevole Villa relativamente all'*exequatur* dell'arcivescovo di Bologna, che fin qui gli è stato inesorabilmente negato, mentre è stato accordato a quasi tutti gli altri vescovi d'Italia.

Avrei forse tenuto il silenzio su questa questione, se due speciali ragioni non mi avessero imposto di romperlo nuovamente.

La prima volta che io interpellai il Senatore Conforti, allora Guardasigilli, sorsero nella mia città natale voci di biasimo al mio indirizzo per l'iniziativa da me presa.

I miei oppositori mi accusavano di essere venuto meno a quei principî liberali a cui ho sempre informato tutti gli atti della mia vita.

Oggi, se io serbassi il silenzio, mostrerei di disertare la mia bandiera, che è quella della libertà, per correr dietro ad una malsana popolarità, che è la bandiera di una puerile vanità.

L'altra ragione che mi muove a prendere la parola, è che in una recente circostanza i giornali ispirati, a quanto dicesi, direttamente dall'arcivescovato, hanno versato sopra di me un torrente di bile apostolica. Intenderete agevolmente che se io dopo ciò tacevo, non mancherebbero i malevoli, che direbbero che la mia

convinzione si è dileguata al rumore delle censure e delle ingiurie clericali.

Detto ciò, io vengo all'argomento.

Sostenni l'altra volta, e sostengo anche oggi, che non vi è vera e reale ragione di negare all'arcivescovo di Bologna l'*exequatur*.

Gli onorevoli predecessori del Guardasigilli chiesero informazioni alle autorità locali. Io ho esaminato alcuni documenti; fra gli altri la lettera scritta dal sindaco di Bologna al prefetto.

Duolmi di non avere preso con me un sunto della medesima; ignoravo che la discussione incominciasse appunto oggi.

In quella lettera è stabilito un fatto che a me pare di grandissima importanza; ed è che l'eminentissimo Parrocchi, non ostante le sue opinioni ortodosse, non fece mai nessun atto, dopo che è arcivescovo di Bologna, che valesse a turbare la pubblica quiete o che accennasse ad ostilità verso l'attuale Governo.

Ma la vera, la occulta ragione della guerra mossa a monsignor Parrocchi forse si ritroverebbe agevolmente esaminando l'amministrazione dell'Economato per i beneficî vacanti.

Le rendite dell'arcivescovato giova osservare sono state assai stremate. Era in altri tempi ricchissimo, a grado a grado è andato perdendo i suoi campi più fertili ed ubertosi. Strano a dirsi, i primi li perdettero fino da' tempi di papa Alessandro VI che li accordò in dote alla figliuola Lucrezia.

È una lunga istoria di appropriazioni, che non turbano al certo il mio cuore, ma che spiegano le ragioni perchè oggi le rendite sono assottigliate per modo che appena sono sufficienti ai più stretti bisogni dell'altissimo ufficio.

Ma le rendite, per quanto sieno ristrette per un arcivescovo, sono lautissime per un economo generale a cui son devolute in gran parte. Se non erro (non presi neppure i calcoli, che tengo presso di me, per la ragione che ho accennata) sopra un meschino reddito di 16,000 lire egli ne dispone di cinque o seimila.

Come ognuno vede, questa è una posizione anormale, che io credo che il signor Ministro farebbe bene di far cessare. E qui mi affretto a soggiungere che io reputo illogico che l'arcivescovo non abbia conseguito ancora l'*exequatur*.

*quatur* mentre tutti i suoi dipendenti l'hanno ottenuto.

È un'anomalia contraria alla pacificazione degli animi delle nostre provincie.

Non ho d'uopo di fare una professione di fede. Se io desidero che sia regolarizzata la posizione del cardinale Parrocchi, egli è che io appartengo interamente alla gloriosa scuola di libera Chiesa in libero Stato, a quella gloriosa scuola che difende la libertà anche nei suoi avversari; egli è che credo che il modo con cui fu qui interpretata la legge sulle guarentigie là dove stabilisce le norme da seguirsi dal Governo nell'accordare gli *exequatur*, sia in aperta contraddizione collo spirito liberale del legislatore.

Io non intendo nè intenderò mai che la legge abbia aboliti i diritti dello Stato, sciogliendo il Pontefice da ogni vincolo nella nomina dei vescovi, e abbia poi inteso rendere frustranea la libertà accordata, riservandosi di deliberare intorno alla consegna dei patrimoni ecclesiastici.

È giunto, parmi, il tempo opportuno di esaminare questa grande questione. Mi restringo però a raccomandare all'illustre mio amico Villa di prendere in considerazione la mia preghiera e di cercare, se è possibile, di far cessare una condizione di cose che, ripeto, non è utile nè al potere civile, nè al potere religioso.

Intorno agli *exequatur* debbo pure indirizzargli un'altra domanda.

Nelle antiche provincie pontificie molti patrizi hanno per retaggio la nomina di alcune parrocchie e di alcune arcipreture. Quando avviene una vacanza, l'autorità religiosa domanda ad esse di designare le persone che intendono nominare, e poscia che la nomina è avvenuta il Ministro accorda o rifiuta a norma delle circostanze l'*exequatur*.

Desidererei di essere illuminato sopra una questione di fatto. Se per avventura un patrono, tratto in inganno, nominasse un sacerdote che venisse poi a scoprirsi colpevole di simonia, può il potere civile, messo in sodo i fatti, indipendentemente dal potere religioso, toglierli l'*exequatur* accordato, o debbe il patrono, se vuole ottenere giustizia, invocare il giudizio dei tribunali eccezionali ecclesiastici e sottoporre la questione a leggi che non sono riconosciute dallo Stato?

Siccome ho la parola, e non intendo riprenderla più nella discussione, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro anche sopra un altro argomento.

Mi duole di non vedere al suo banco l'onorevole Senatore Cencelli, il quale mi aveva annunciato che egli pure intendeva sul medesimo argomento rivolgere una domanda al signor Ministro.

Quando io ebbi l'onore di essere Commissario generale dell'Umbria, d'accordo col Governo centrale, assegnai i beni dei gesuiti a diversi Comuni di quelle provincie, acciò provvedessero alla istruzione elementare; e di questo decreto largamente usufruttarono, e furono fondate molte scuole.

Ora, la Giunta liquidatrice, di buona memoria, a cui è subentrato non so chi...

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Regio Commissario...

Senatore PEPOLI G... Sia il Regio Commissario. Ma intendo parlare di atti che concernono proprio la Giunta liquidatrice. Essa sollevò in ordine al mio decreto una dolorosissima eccezione. Essa affermò che il decreto del Commissario Pepoli era nullo, imperocchè quei beni che egli, d'accordo col Governo centrale, aveva assegnato all'istruzione elementare di alcuni Comuni, appartenevano alla Casa generalizia dei gesuiti in Roma. Quindi essa rivendicò in nome di questi ultimi quei possessi, ed osò fare quello che il Governo pontificio non aveva mai tentato di fare.

La conseguenza di questo è che quei Comuni i quali avevano in fatto d'istruzione prospettato, oggi si trovano in durissime condizioni.

La questione è stata portata davanti ai tribunali, e vi pende ancora.

I Comuni interessati hanno rivolto tanto a me quanto all'onorevole Cencelli, già Deputato di un collegio in cui si comprendevano vari di essi, una vivissima preghiera, perchè richiamassi l'attenzione del Guardasigilli sopra questo grave fatto, che ebbe per immediato risultato, come già dissi, di sospendere il mirabile svolgimento dell'istruzione elementare in quelle povere contrade.

Ripeto poi, ed ho finito, che mi limito su tutte le diverse questioni, sopra le quali ho ora intrattenuto il Senato, di richiamare la benevola attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1880

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi permetterà il Senato, mi permetterà l'onorevole Senatore Pepoli che io cominci dal rispondere a quest'ultima sua interpellanza.

Parleremo dipoi del gravissimo argomento dell'*exequatur*, e specialmente della questione, che si riferisce all'arcivescovo di Bologna.

Ricordiamo tutti come durante il governo dell'onorevole Senatore Pepoli nelle provincie dell'Umbria, si emanasse un decreto, in virtù del quale, incamerati i beni che appartenevano ai gesuiti, dei medesimi si disponesse a favore dell'istruzione, e i Comuni fossero autorizzati a valersene per poter soddisfare questo peso assai grave che veniva ad un tratto a colpirli.

Le cose procedettero in questo modo fino al giorno in cui il desiderio degli Italiani, si è compiuto e si venne a Roma.

Vi erano stati in questo periodo dei reclami che per le considerazioni politiche non potevano certo meritarsi alcuna accoglienza.

Ma venuti in Roma, e quando fu stabilita per legge la soppressione degli enti religiosi, e fu creata una speciale Amministrazione per i beni delle sopresse corporazioni, allora si sollevò la questione indicata dall'onorevole Pepoli.

Fra i beni passati nel demanio dei Comuni dell'Umbria, in virtù del decreto del Regio Commissario, ve ne erano di quelli che si dice appartenessero alla Casa dei gesuiti di Roma. Poteva il decreto del Regio Commissario spiegare tale efficacia da togliere alla Casa religiosa di Roma questi beni per disporne come ne dispose a favore dei Comuni dell'Umbria? Se è vero che quei beni non fossero di proprietà dei gesuiti dell'Umbria, ma fossero beni invece di una corporazione esistente in Roma, è supponibile che fosse intenzione del Commissario Regio di agguindarli, come fece, a quei Comuni?

E la questione, se si trattasse soltanto dell'interesse patrimoniale del Governo, sarebbe stata facilmente evitata; perchè è sempre un grande interesse del Governo quello di lasciare che le sostanze, le quali hanno avuto questa destinazione, siano conservate all'uso a cui furono sotto sopra dedicate.

Ma la questione diventa grave quando si con-

sideri, che secondo la legge di soppressione, non è il Governo, ma è lo Stato padrone assoluto ed esclusivo dei beni delle sopresse corporazioni di Roma.

Una parte grandissima di questi beni, depurata dalle passività, deve essere devoluta al Municipio di Roma.

Occorre quindi che si faccia questo lavoro di liquidazione, bisogna accertare quali sono le proprietà che, spettando alle corporazioni di Roma; devono poi, depurate di ogni peso, andare a beneficio del Comune di Roma.

Questa contraddizione d'interessi fra i Comuni dell'Umbria e il Comune di Roma ha tratto alla necessità di ricorrere ai tribunali, e la questione pende ancora attualmente indecisa.

Io però me ne occupai e volli vedere se non si potesse raggiungere lo scopo di una onesta conciliazione; e pochi giorni fa, avendo avuto una conferenza con una Deputazione della Rappresentanza provinciale dell'Umbria qui in Roma, ho chiaramente manifestati i miei intendimenti, richiamando l'attenzione dei Corpi interessati sulla convenienza di una transazione, che spero potrà essere accolta a definizione di questa incresciosa controversia.

Vede dunque l'onor. Pepoli che il Governo non ha mancato ai suoi doveri. In questa controversia egli si dimenticò di essere parte, per assumere invece l'ufficio di paciere, di conciliatore; egli deve dimenticare gl'interessi dei Comuni dell'Umbria, ma non deve neppure porre ad essi quelli della città di Roma.

L'intento che io mi sono prefisso si è quello di tutelarli entrambi, e spero che in breve tempo si riuscirà a terminare ogni conflitto.

Non posso, sopra questa questione, dare altri schiarimenti.

Veniamo ora alla questione degli *exequatur*.

Io posso accettare una sola raccomandazione dall'onorevole Pepoli, ed è quella di occuparmi di nuovo della questione dell'arcivescovo di Bologna, appena l'arcivescovo di Bologna rinnovi le sue domande.

Non prevedendo che mi si potesse chiedere ragione di atti compiuti da molto tempo dai miei predecessori, qual è questo del diniego dell'*exequatur* all'arcivescovo di Bologna, potrei cadere in qualche inesattezza se volessi in qualche maniera porre in esame le ragioni che li hanno motivati e dare sopra le medesime il

mio avviso. Ciò che io devo dichiarare si è, che l'attuale ministro non ebbe ragione di occuparsi dell'arcivescovo di Bologna, perchè questi non credette d'indirizzare alcuna nuova domanda per l'*exequatur*. Però, se bene ricordo, delle ragioni ve n'ebbero, e molte e gravi. Io convengo coll'onorevole Pepoli che è a desiderarsi venga presto il giorno in cui noi potremo - anche per rispetto a queste questioni di disciplina ecclesiastica - instaurare il principio della vera libertà.

Io ammetto che debba esser opera costante e studio indefesso del Governo quello di ricercare il modo di far cessare una immistione che io ritengo di grave pericolo allo Stato.

Ma questo giorno forse è venuto? Possiamo noi abbandonare d'un tratto e senza un sentimento di inquietudine quelle garanzie che hanno il fondamento di secolari tradizioni, e che trovano ancora la loro sanzione nella legge, e specialmente in quella delle guarentigie votata pochi anni or sono? È egli possibile che noi ci disarmiamo interamente dinanzi a pericoli che io spero vadano ogni giorno affievolendosi, ma che pure tutti dobbiamo temere possano ad ogni momento rinascere e farsi padroni?

Io credo che noi non dobbiamo essere gelosissimi di questa prerogativa dello Stato, ma non dobbiamo neppure abbandonarla prodigamente. Fino a tanto che quel giorno non sia venuto, un alto ufficio è riserbato allo Stato, e questo alto ufficio consiste in un'azione di tutela disciplinare di sorveglianza, di difesa degli interessi civili, che si esplica in modo da non offendere la coscienza dei credenti.

\* Ora, che cosa fa lo Stato? Quale è la prerogativa che ancora gli rimane? Questa sola, che quando egli ritiene che la persona chiamata a rivestire questo alto ufficio porti nell'adempimento di esso uno spirito dissolvente, passioni settarie, e, invece di essere animata dal sentimento della carità evangelica, di questo ufficio creda e senta di poter far uso a mal pro, in questo caso lo Stato, senza ingerirsi nell'ufficio religioso che le è affidato, le toglie almeno i mezzi coi quali possa dell'ufficio medesimo abusare.

Dell'arcivescovo di Bologna e del diniegato *exequatur* ho sentito parlare sì un giorno a lungo in quest'Aula medesima.

Ricorderà l'onorevole Pepoli quali erano i

fatti che allora si mettevano innanzi per giustificare il rifiuto, al quale io, lo ripeto, non posso in questo momento dichiarare se mi sarei o no associato. Non ho che delle reminiscenze, e mal vorrei sulle deboli mie reminiscenze fondare un giudizio così esatto e corretto, come deve essere quello di un Ministro che parla da questo banco.

Ma mi ricordo che allora si diceva che tutte le autorità civili e politiche del paese avevano reclamato contro la sua elezione; elezione che pareva rivestisse un carattere ostile all'ordine attuale di cose. Non si faceva mistero di certi propositi e di certe dichiarazioni, che non lasciavano dubbio sugli intendimenti della persona nominata; s'andava più oltre, si accennavano atti di aperta ostilità, i quali avevano in certe circostanze destato grave scandalo nella patriottica Bologna.

Ora, come poteva il Governo assentire con un atto esplicito della sua volontà a quell'inconsulto provvedimento dell'autorità ecclesiastica, concedendo le temporalità?

Però, io dichiaro all'onorevole Pepoli che non ho veruna difficoltà di promettergli di esaminare la questione, e di ritornarci, ove egli lo creda, anche durante questa discussione; di dirgli apertamente i giudizi della mia mente, il sentimento dell'animo mio, di esaminare in una parola se i sentimenti da lui espressi a nome della sua città non siano, sebbene ispirati dalla generosità del suo carattere, il portato di erronei apprezzamenti.

Io non ho difficoltà d'istituire anche in questa parte una specie di processo regolare, e di vedere se proprio sia possibile, senza detrarre alla dignità dello Stato e alla giustizia colla quale deve questi esercitare l'alto suo ministero, se si possa, aderire alla richiesta, dico, ch'egli ha fatto. Ciò che mi preme intanto di dichiarare si è che, quanto dissi dell'arcivescovo di Bologna, devo dirlo egualmente intorno alla questione in generale degli *exequatur* per tutti i benefizi maggiori.

E qui io devo fare una dichiarazione. Vi è in questa degli *exequatur* una questione ben grossa, ed è quella che riguarda specialmente i benefizi così detti di *patronato regio*. È una questione che dura da molto tempo, che si credette definire con un pietoso artificio, ma che non fu a mio avviso definita in modo conforme

all'esigenze dell'ordine pubblico, agl'interessi dello Stato, alle disposizioni della legge. Quindi, quando io fui chiamato a questi banchi, la prima questione che mi posi fu questa: se io dovessi continuare per quella strada, la quale, secondo me era piena di pericoli per la dignità dello Stato, di angustie per la necessità nella quale mi trovava di non potere assolutamente e sempre esercitare quella tutela della quale ho parlato. Io confido molto che l'opera del tempo e la sapienza degli uomini preposti al governo della Chiesa avrebbero potuto togliere quegli attriti, che ancora ingombravano il cammino a definire la difficile questione. Sopra tutti gli altri casi io era molto largo; a me bastava accertare che non erano uomini pregiudicati e stretti ad alcun partito fazioso, perchè sentissi il dovere di arrendermi al loro invito di essere riconosciuti nell'alta dignità di cui erano rivestiti.

Ma per i casi di *patronato regio* vi era un alto interesse, che io non poteva assolutamente trascurare, e doveva anzi difendere. Questa prerogativa rivestiva ancora un altro carattere.

Trattavasi pure sino ad un certo punto di un interesse patrimoniale: il diritto della presentazione costituisce anche pei privati un diritto speciale che trova la sua difesa dinanzi ai tribunali.

Ebbene, se io mi arrestai, se io credetti di non poter cedere a transazioni, che non mi parevano degne nè dell'una, nè dell'altra parte, se io posi sopra questa questione il suggello di una volontà irremovibile, se non messi una carta e rifiutai costantemente di esaminare i fatti particolari e le persone cui esse riguardavano, non ho perduto però il mio tempo. Ma volgendo il mio pensiero e l'opera mia ad un ordine di cose più elevato e generale mi adoperai francamente e onestamente a ricercare un modo per il quale potessi assicurare al mio paese la desiderata conciliazione, e giunsi a tanto da potermi convincere, che si potrà facilmente riescire ad intelligenze ed accordi che salveranno i diritti dello Stato e la pace delle coscienze.

Io ho questa speranza, ho questa fiducia, e la partecipo al Senato, perchè sento che tutti gli uomini onesti devono rallegrarsene.

Quando noi ci troviamo di fronte a questa questione rivivono antichi pregiudizi, rivivono passioni, rivivono sentimenti ai quali io credo che omai bisogna imporre silenzio, pur salvando

il diritto dello Stato, e non dispero che si possa un giorno riescire procedendo per questa via che io vado tracciando e che spero di aver potuto raggiungere, dando così in questa parte al nostro diritto pubblico interno quella esplicazione la quale sia conforme appunto ai dettati della legge.

Io non ho più nulla a dire; soltanto dichiaro che nella questione religiosa se ho un obbiettivo gli è questo, di raggiungere quel giorno nel quale possa lo Stato considerarsi affatto svincolato, affatto estraneo alla questione religiosa e della libertà della coscienza, che a questo punto sono indirizzati i miei sforzi, ma passando per quella via che la legge mi traccia, non facendo una esagerata difesa, ma non abbandonando neppure per ora quei mezzi dei quali, ripeto, io debbo necessariamente valermi. Se, come spero, gli animi conciliati e la fede rinata in essi sulle convenienze degli accordi, potranno farci intravedere ben presto questo giorno, sarò lieto di poter venire al Senato ad annunciarlo, sicuro che avrò soddisfatto in questo il sentimento che domina le vostre coscienze, quello che pongo in cima ad ogni opera mia. (*Benissimo.*)

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'on. Guardasigilli delle cure amorevoli che egli si è preso ed intende continuare per la provincia dell'Umbria.

Riconosco pienamente con lui le gravi difficoltà della questione, ed auguro io pure che possa trovarsi un campo ove conciliare gl'interessi dei Comuni umbri con gl'interessi del Comune di Roma.

Saluto pure con gioia la speranza che l'onorevole Guardasigilli ha comunicato al Senato. Auguro che egli possa estrinsecare i suoi generosi propositi; auguro che egli possa raggiungere la meta che egli si è prefissa; concordo pure pienamente con lui che se i suoi sforzi saranno coronati di successo, egli avrà il plauso e la riconoscenza, direi quasi, dello intero paese; poichè credo che la grande maggioranza d'Italia desideri vivamente una conciliazione fra il potere civile ed il potere religioso.

Quanto alla questione dell'*exequatur*, non

ostante tutta la stima e riverenza che io gli professo, non sono pienamente d'accordo con lui.

Credo che egli dia una soverchia importanza al lato temporale della questione.

Credo che accordando da un lato ai vescovi di esercitare nella loro pienezza le attribuzioni religiose, e dall'altro lasciando al potere civile la facoltà di negare per speciali ragioni il regolare possesso del secolare patrimonio, si cada in una pericolosa contraddizione.

Io convengo con lui che un Governo forte come deve essere il Governo italiano, non debba nè possa permettere che gli spiriti faziosi si agitino, e che mercè loro, come egli ha osservato, uno spirito dissolvente s'impadronisca del paese.

Sono pienamente d'accordo in questo con lui. Ma credo che ad impedire il pericolo che egli teme, il Governo abbia mezzi ben più efficaci che un meschino rifiuto dell'*exequatur*.

Forse il Codice penale non colpisce chiunque sconvolge la calma del paese, senza usar nessuna deferenza a gradi e a gerarchie?

Mantenete il clero inflessibilmente sotto l'impero del diritto comune a cui mal si acconcia, ed ogni difficoltà sarà sciolta, ogni pericolo rimosso.

Il ridurre la questione dell'*exequatur* alla questione patrimoniale, è a mio avviso, e lo dico francamente, un far discendere la questione dall'altezza dei principî di libertà ad una semplice questione di dare ed avere.

Mi permetta l'onorevole Ministro Guardasigilli di osservare che un arcivescovo, anche spoglio del proprio patrimonio, colla sola influenza morale, può esercitare sopra lo spirito del paese una maligna influenza, tanto più maligna, quanto egli sarà stato maggiormente offeso nei suoi interessi.

Io credo che l'*exequatur* debba essere accordato dai diritti che nascono dalla libertà, non dai criterî ministeriali, che sono spesso fallibili; e pur troppo, lo devo dire, spesse volte su queste gravi questioni, i nostri Ministri sono stati tratti in errore.

Io non voglio dilungarmi su questo argomento; ho fede piena ed intera nella giustizia dell'onor. Guardasigilli, e spero che egli vorrà esaminare con quella acutezza che gli è propria anche la questione dell'arcivescovo di Bologna.

Mi pare però di poter riassumere i concetti dell'onor. Guardasigilli nei seguenti termini. Se m'inganno, lo prego di riprendermi. Egli crede che si debba negare unicamente il *placet* a quei vescovi e arcivescovi i quali abbiano con fatti positivi provato che essi nutrono sentimenti ostili al Governo italiano, e che negano di riconoscerne l'autorità e la competenza.

Or bene, se l'arcivescovo di Bologna non ha ancora chiesto all'attuale Guardasigilli l'*exequatur*, lo ha però chiesto inutilmente ad altri due predecessori dell'onor. Villa.

A me pare quindi, che quando un cardinale di santa Chiesa, eminente per ingegno, eminente per influenza, domanda al Governo italiano l'*exequatur*, e lo domanda in termini convenientissimi, riconosce per ciò solo il Governo italiano, ed assume formale impegno per sè medesimo di non muovergli nessuna guerra e di rispettare la legge.

E qui mi fermo; chiudo la mia breve interpellanza con queste parole:

Ho piena, intera fiducia nel senno e nella prudenza dell'onor. Guardasigilli.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procederà domani alla discussione speciale. Se alcuno dei signori Senatori non avesse ancora votato, lo prego di voler venire a deporre il suo voto nell'urna.

(I signori Segretari procedono allo spoglio dei voti).

Per mancanza del numero legale, la votazione è nulla, e sarà rinnovata domani.

Domani, seduta alle ore due pomeridiane, col seguente ordine del giorno:

- I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:  
Modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria; Disposizioni per l'esercizio della caccia.
- II. Discussione dei seguenti progetti di legge:  
Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto per l'anno 1880;
- III. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.)

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the various departments in ensuring that all necessary information is collected and reported in a timely manner. It emphasizes the need for clear communication and coordination between all levels of the organization to achieve the best possible results.

The second part of the document provides a detailed overview of the current status of the project, including a summary of the progress made to date and a list of the key challenges that remain to be addressed. It also includes a section on the proposed solutions and the steps that will be taken to overcome these challenges.

The third part of the document outlines the specific actions that will be taken in the coming months to complete the project and ensure that all objectives are met. It includes a timeline of the key milestones and a list of the responsible parties for each task.

The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the study, along with some recommendations for future work. It also includes a list of the references used in the document and a section on the author's contact information.

## XIX.

## TORNATA DEL 17 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Giuramento del nuovo Senatore Giuseppe Coccozza, marchese di Montanara — votazione segreta di due progetti di legge, uno relativo alla Sila di Calabria, e l'altro all'esercizio della caccia. — Comunicazione d'invito all'inaugurazione del Museo artistico-industriale — Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto, per l'anno 1880 — Raccomandazioni dei Senatori Borgatti e Finali, e risposte del Ministro di Grazia e Giustizia — Giuramento del Senatore Tamborino — Lettura e approvazione della tabella delle spese del Ministro di Grazia e Giustizia, e di quella dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto — Osservazioni dei Senatori Cambray-Digny e De Filippo, Relatore, sul capitolo 26bis. della tabella delle spese dell'Amministrazione stessa, e risposta del Ministro Guardasigilli — Approvazione dei due articoli del relativo progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge per disposizioni circa gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali — Osservazioni dei Senatori Chiesi e Manzoni — Spoglio e risultato della votazione sui progetti relativi alla Sila di Calabria ed all'esercizio della caccia — Votazione per appello nominale sugli stati di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto — Risultato della votazione medesima — Ordine del giorno per la seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2, 35.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia. Più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, Segretario, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Giuramento del Senatore G. Coccozza.**

**PRESIDENTE.** Essendo nelle sale del Senato il signor Senatore Giuseppe Coccozza, marchese di Montanara, prego i signori Senatori De Filippo e Rega a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Coccozza, marchese di Montanara, viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Giuseppe Co-

cozza, marchese di Montanara, del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Votazione di due progetti di legge.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Modificazione alla legge 25 maggio 1876, sulla Sila di Calabria » e « Disposizioni per l'esercizio della caccia ».

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che non hanno ancora votato.

Annunzio al Senato che oggi è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

« Ho l'onore di prevenire l'E. V. che domenica, 18 corrente, alle 3 pom., il Museo artistico industriale si riapre nella nuova sede in San Giuseppe a Capo le Case.

« Chi scrive fa preghiera all'E. V. perchè voglia intervenire alla cerimonia della inaugurazione, e partecipare l'invito sia ai componenti l'Ufficio di Presidenza, che a tutti i signori Senatori.

« Col più distinto ossequio

« Per la Commissione direttiva

« Firmato: B. ODESCALCHI ».

**Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto, per l'anno 1880.**

**PRESIDENTE.** Si riapre ora la discussione del progetto di legge sullo « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto, per l'anno 1880 ».

Il signor Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Domando permesso al Senato di fare qualche osservazione e dichiarazione a proposito di due giuste ed opportune raccomandazioni che l'egregio Relatore della Commissione permanente di Finanza veniva facendo all'Amministrazione del Fondo pel culto nel chiudere la sua Relazione.

Ma, per giustificare questa mia preghiera al Senato, debbo premettere che da due anni circa io ho l'onore di appartenere al Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto, e ne adempio ad un tempo l'ufficio di presidente. Quando fui invitato ad assumere quest'ufficio, rimase inteso fra me e l'illustre Conforti, allora Ministro Guardasigilli, che sarei dispensato dall'ufficio stesso al finire del biennio che già era in corso. Perciocchè, pareva a me, e pare tuttavia, che, per le innovazioni che sono state successivamente introdotte in questa Amministrazione, e ne hanno mutato sostanzialmente l'indole primitiva, il Consiglio di amministrazione sia un'evidente superfluità, e si trovi in questa singolar posizione, di dover sostenere la primitiva responsabilità senza meriti nè demeriti, e mancando di quelle condizioni ed attribuzioni che erano indispensabili a sostenerla in modo efficace ed utile per l'Amministrazione. Per

queste medesime ragioni rinnovai la stessa preghiera al successore dell'onorevole Conforti, l'onorevole Tajani; e l'avrei rinnovata ugualmente all'attuale Guardasigilli, se non fossi stato prevenuto da una sua lettera gentilissima e molto lusinghiera per me e per gli egregi miei Colleghi del Consiglio, colla quale egli esprimeva il desiderio che noi avessimo continuato nell'ufficio, finchè il Governo ed il Parlamento non avessero deliberato sulle sorti future dell'Amministrazione.

Le nostre dimissioni in quel momento, oltre che non sarebbero state conformi all'animo nostro e al nostro rispetto per l'egregio Ministro Villa, avrebbero potuto apparire inoltre ispirate ad un sentimento quasi di paura per certe accuse ed insinuazioni che nell'altro ramo del Parlamento furono mosse contro il Consiglio di amministrazione; e alle quali rispose come si conveniva l'onorevole Guardasigilli e uno degli egregi miei Colleghi, l'onorevole Deputato Indelli.

Premesso questo, dirò ora quali siano le due raccomandazioni testè ricordate, e intorno alle quali mi stimo in dovere di fare qualche dichiarazione, non per riguardo a me e agli onorevoli miei Colleghi del Consiglio, ma in omaggio al vero e per debito di ufficio.

La Commissione permanente di Finanza raccomanda all'Amministrazione del Fondo per il culto di introdurre *la più severa economia nelle spese e procurare di venire a transazione sulle vertenze dispendiosissime, ogniqualvolta è possibile di ciò fare senza offendere gl'interessi dello Stato.*

Riguardo alla prima di queste raccomandazioni, dirò subito che io concordo siffattamente nell'autorevole avviso della onorevole Commissione, che della necessità ed urgenza delle accennate economie, e di altre consimili, feci oggetto di apposita interpellanza all'egregio Guardasigilli Tajani, e venni ascoltato benevolmente dal Senato per due intere tornate (il 21 e 22 maggio dell'anno scorso). Dichiarai però ad un tempo, e dimostrai diffusamente che le spese eccessive non sono da imputarsi nè ai Ministri, che fin qui si sono succeduti al potere, e tanto meno poi al distinto ed onorato funzionario che dirige l'Amministrazione del Fondo per il culto, nè agl'impiegati da lui dipendenti, dei quali il Consiglio non ha che a lodarsi; ma piuttosto ad un vizio comune a tutte le nostre Amministra-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

zioni, vizio il quale io non credo - e questo lo dichiarai allora e lo ripeto adesso, riportandomi alle cose allora largamente discusse e ai fatti pratici allegati - non credo, ripeto, che si possa togliere, nè correggere con riforme organiche, mettendo esso radice in una piaga sociale, e in quella crescente mania degl'impieghi, che s'impone a tutti ed elude i più fermi e retti propositi, sia del Governo, sia del Parlamento.

A questo proposito, se il Senato me lo permette, citerò un fatto recente, che accade non in una Amministrazione dello Stato, ma in una di quelle Amministrazioni che possono essere in soggetta materia equiparate alle Amministrazioni dello Stato. Parlo della Banca Nazionale, dove è ora vacante un posto di aspirante senza stipendio.

Lo credereste, o Signori? Per questo posto, nei registri della segreteria generale del lodato Istituto, si contano già novemila e cinquecento domande!

Questo fatto è gravissimo, e ben merita di essere seriamente studiato e ponderato, non solo per se stesso, ma per le cause da cui può derivare; le quali, finchè sussisteranno, io temo molto che si riesca a raggiungere il tanto desiderato, e giustamente desiderato vantaggio delle economie, e della semplificazione degli ordinamenti amministrativi.

Non pretendo certo che l'onorevole Guardasigilli voglia perdere il tempo per lui preziosissimo, leggendo nei rendiconti delle due citate tornate le cose molte da me dette nello svolgere la mia interpellanza all'illustre di lui antecessore sul tema delle spese eccessive, delle riduzioni e delle economie. Ma non credo di essere indiscreto, se lo prego di ordinare che sia disseppellita dai voluminosi atti del suo Dicastero ministeriale una lunga e minuta Relazione sulle spese e le economie in genere per le Amministrazioni tutte, e in ispecie per quella della Giustizia e dei Culti, compilata per deliberazioni prese da una Commissione istituita nel febbraio del 1877 dall'onorevole Depretis, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro delle Finanze, della quale fece parte anche l'attuale Ministro delle Finanze, il Senatore Magliani.

In quella Relazione si tocca anche, comechè per incidenza, delle spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e si viene dimostrando,

colla scorta di documenti ufficiali, come e per quali ragioni le spese e il numero degli impiegati aumentarono successivamente anno per anno.

Vengo ora all'ultima delle raccomandazioni della Commissione permanente di Finanza.

Essa inculca all'Amministrazione del Fondo per il culto di *venire a transazione sulle vertenze dispendiosissime ogniquale volta è possibile di ciò fare senza offendere gl'interessi dello Stato.*

Io posso assicurare l'onorevole Commissione che essendo ora le attribuzioni del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto ridotte principalmente ad emettere l'avviso sulle materie contenziose, intorno alle quali, o a molte delle quali, ora pronuncia parere anche l'Avvocatura erariale, e per ultimo il Consiglio di Stato, il Consiglio di amministrazione mette tutto lo studio ed ogni maggior diligenza affinché, dove vi siano sufficienti ragioni, le liti sieno evitate o troncate con eque e convenienti transazioni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. L'onor. signor Ministro Guardasigilli, rispondendo ieri al Senatore Pepoli, il quale lo interpellava intorno alla pretesa rivendicazione di beni da parte dell'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma verso alcuni Comuni dell'Umbria, disse che l'Amministrazione era obbligata a siffatta rivendicazione, anche nell'interesse del Comune di Roma, al quale in definitiva quei beni sono devoluti; e che egli ha speranza di un amichevole componimento tra l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico e i Comuni dell'Umbria interessati nella controversia.

Io do lode sincera all'onor. signor Ministro, e lo ringrazio dell'una e dell'altra sua dichiarazione.

Peraltro mi acconsenta di raccomandare alla sua amorevole sollecitudine anche i Comuni delle Marche, e in ispecie quello di Fano, ai quali il regio Commissario Valerio, la cui memoria non è per certo meno cara e venerata a lui che a me, fece concessioni analoghe a quelle fatte dall'onor. Pepoli nello stesso anno 1860 ai Comuni dell'Umbria; giacchè anche i Comuni delle Marche furono e potrebbero essere fatti segno ad eguali molestie.

Debbo confessare che la lite mossa dalla Giunta

liquidatrice a quei Comuni, da prima mi colmò di stupore, e poi mi fece fare amarissime considerazioni.

I gesuiti avevano visto togliersi nell' Umbria e nelle Marche un patrimonio che era stato ad essi dato per la pubblica istruzione; ma siccome era stato dai Commissari generali del Re ceduto ad alcuni Comuni, per lo stesso provvido e benefico fine, per dieci o dodici anni non avevano osato recare ad essi alcuna molestia.

Dee perciò parere a molti cosa deplorabile, ed a tutti strana, che la Giunta liquidatrice, succeduta ai gesuiti nell'amministrazione del già loro patrimonio, mettesse in campo delle pretese, che credo siano insussistenti, che ad ogni modo ai Comuni interessati sembrano incivili; e che quando fossero assecondate recherebbero grave disturbo all'Amministrazione di parecchie città e danno alla pubblica educazione.

L'onorevole signor Ministro, per giustificare quelle pretese, ha invocato l'interesse del Comune di Roma; a cui insaputa fu promossa, io debbo aggiungere, la rivendicazione.

Lo ringrazio di cuore di quella sua dichiarazione.

È la prima volta che, dopo la legge del 19 giugno 1873, si ode dai banchi ministeriali una affermazione positiva dei diritti del Comune di Roma sull'Asse ecclesiastico romano.

Fino dall'11 luglio 1878 io feci qui al Ministro Guardasigilli un'interpellanza su questo argomento. Io allora dimostrai, o almeno credo avere dimostrato, che la legge del 1873 non aveva avuto adempimento rispetto alla Congregazione di Carità ed al Comune di Roma, ai quali la legge promise dei benefizi reali e presenti, e non solo ipotetici e lontani.

Un'improvvisa indisposizione dell'onor. Conforti gli impedì di rispondere alla mia interpellanza. Dopo pochi giorni le nostre sedute furono prorogate; ed il troppo rapido succedersi di Ministri Guardasigilli mi tolse da quel tempo la opportunità di ripeterla o ricordarla.

In questi due anni e mezzo la condizione delle cose non è punto mutata.

La pubblica beneficenza e l'istruzione popolare di Roma, fini santissimi e supremi della legge del 1873, nulla ricevono delle rendite dell'antico patrimonio ecclesiastico, o ricevono così poco che è una derisione.

Appresi ieri con grande compiacenza che l'onor. Ministro Guardasigilli si è occupato dell'argomento. Confido assai nell'animo e nella mente di lui, e spero che, riconoscendo egli il diritto, saprà provvedere e inculcare che questo diritto sia soddisfatto, fin dove i mezzi consentono.

Ma se per mala ventura la mia speranza andasse delusa, mi vedrei costretto, allorchè verrà dinanzi a noi in discussione il Bilancio di definitiva previsione, di rinnovare all'onor. Villa la stessa interpellanza che io ebbi l'onore di fare già all'onorevole Conforti; alla quale, dopo due anni e mezzo, avrei forse qualche cosa da aggiungere, nulla da togliere.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti*. Io ringrazio l'onorevole Senatore Borgatti di avermi colle sue parole data occasione di rinnovare qui, in quest'alto Consesso, le dichiarazioni già fatte innanzi alla Camera dei Deputati.

Se vi furono voci che non dubitarono di sussurrare accuse contro l'Amministrazione del Fondo pel culto, non posso però a meno di dichiarare che queste voci muovevano da persone poco conscie dei fatti e da giudizi poco corretti sull'andamento di quell'Amministrazione.

Io non poteva fare altra pubblica manifestazione che quella che ho fatto.

L'Amministrazione del Fondo pel culto, non bisogna dimenticarlo, veniva a raccogliere un patrimonio vulnerato ed offeso da molti litigi, consistente in terre da lungo tempo immobilizzate e sulle quali le usurpazioni e gli abusi eransi moltiplicati, lenti sì, ma appunto per ciò più sicuri.

Quest'Amministrazione veniva a raccogliere una eredità secolare i cui materiali erano dispersi in un'infinita varietà di modalità e di cespiti.

Chi può scernere un giusto cammino fra quella selva aspra e selvaggia di censi, di canoni, di livelli, di rendite, che costituiscono una gran parte del patrimonio e creano contro di essa una fitta di interessati?

Ebbene, bisognava raccogliere questa eredità,

e non solo raccoglierla, ma accertarla, liquidarla, convertirla, nel minore tempo possibile, in valori certi e facilmente apprezzabili.

Bisognava quindi trovarsi di fronte ad una folla grandissima d'interessi coalizzati, pei quali la liquidazione, l'accertamento, è la cessazione di uno stato da cui essi raccoglievano immensi vantaggi, e contro questa fitta d'interessi doveva l'Amministrazione adoperare rimedi e cautele perchè il patrimonio non venisse in gran parte a sfumare.

Come si può in poco tempo ordinare un'Amministrazione con norme rigorose di azione e di controllo alloraquando si ha da combattere, e conviene difendersi ad un tempo colla maggior vigoria contro i pericoli minacciosi che vi assalgono ogni momento?

Quindi, quando noi veniamo ad esaminare ciò che l'Amministrazione del Fondo pel culto ha realmente operato, non possiamo a meno di ammettere che essa si è comportata nel modo migliore che le era possibile, e che perciò il paese non può a meno di esprimere sentimenti di riconoscenza verso coloro, i quali poterono, se non cooperare direttamente, almeno agevolare questo lavoro, dandogli direzione e mantenendo appunto l'Amministrazione nella via nella quale essa ha finora proceduto e nella quale, io credo di poterlo affermare, ha avuto sempre di mira il pubblico interesse.

Mi invita l'onorevole Borgatti a prendere conoscenza di taluni atti, m'invita a leggere fra le altre cose un rapporto, che egli dice trovarsi nell'archivio del Ministero di Grazia e Giustizia, rapporto nel quale, come egli afferma si trovano bene delineati, bene determinati gli uffici di questa Amministrazione, e tracciata la via per la quale essa deve procedere.

Io assicuro l'onorevole Borgatti, che non ho dimenticato di prender cognizione di tutti i documenti e di tutte le carte, che si riferiscono appunto all'andamento dell'Amministrazione.

E non è anzi che dopo di avere ponderato colla maggiore diligenza ogni cosa che ho accettato nell'altra Camera un invito formale, di presentare prima dei Bilanci definitivi un progetto di riordinamento dell'Amministrazione del Fondo pel culto. E questo progetto di riordinamento io non potevo necessariamente concretarlo se non dandomi ragione del modo, con cui l'Amministrazione stessa aveva proceduto.

Ma qui mi si dirà: perchè il riordinamento, quando voi vi siete convinti che l'Amministrazione procede bene?

Io ho creduto che si dovesse por fine allo stato anormale dell'Amministrazione di tutta la proprietà ecclesiastica.

La nostra proprietà ecclesiastica, come voi sapete, è amministrata in tre diversi modi, e con tre diverse forme di Amministrazione.

Vi è l'Amministrazione del Fondo per il culto, che amministra il patrimonio delle corporazioni religiose e di altri enti soppressi in tutte le provincie italiane. Vi è l'Asse ecclesiastico, che è amministrato dal Commissariato per l'Asse ecclesiastico in Roma. Vi sono infine gli Economati, i quali anch'essi hanno una parte diretta nell'Amministrazione del patrimonio ecclesiastico, in quanto che ad essi spetta d'invigilare al mantenimento del patrimonio dei benefici conservati al ristauero delle chiese; al sostentamento onorato e decoroso dei ministri del culto, ed esercitano la prerogativa della regalia, ch'è uno degli attributi della sovranità.

Ora mi pareva che non fosse conforme buon governo del patrimonio ecclesiastico il lasciarlo per tal modo diviso. Tre diversi enti, che hanno una certa autonomia, che s'ispirano a delle discipline tradizionali, le quali non son sempre corrette, che poco per volta han potuto lasciar penetrare entro l'ambito dei loro atti, della loro azione, della loro Amministrazione, degli abusi che oggi non così difficilmente si potrebbero ad un tratto troncare. Mi parve che se è vero che al Governo spetti l'alta sorveglianza sulle discipline ecclesiastiche, se al Governo spetti l'Amministrazione del patrimonio comune, che deve servire agli interessi religiosi della popolazione - il porre questo patrimonio direttamente, immediatamente sotto la direzione del Ministro, sotto la sua responsabilità e sotto il controllo del Parlamento fosse cosa degna e tale da potere appunto assicurare in modo efficace la ordinata sua Amministrazione.

Andrei troppo oltre se volessi svolgere tutti i concetti, tutti i particolari coi quali l'ordinamento del patrimonio ecclesiastico dovrebbe coordinarsi secondo le viste del Ministero.

Ma ho voluto dire brevemente di questo mio concetto per assicurare l'onorevole Borgatti

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

che io ho preso cognizione di tutto ciò che si riferisce a questa Amministrazione, ed alla persuasione profonda che l'Amministrazione del Fondo per il culto non ha punto demeritato della fiducia del paese, e se qualche cosa v'è da fare, ciò è nel senso di non lasciare troppo disgregata l'Amministrazione delle proprietà ecclesiastiche; di raccogliera in una; di dare ad essa un più ordinato e vigoroso indirizzo; e di fare che anche per questa Amministrazione sia efficace il controllo del Parlamento, mentre invece oggi una parte di essa se ne schermisce, e ne è priva.

Assicuro quindi l'onorevole Borgatti che io sono vivamente riconoscente dell'opera assidua che egli ha acconsentito di voler dare all'Amministrazione del Fondo per il culto; mentre fra breve tempo io spero - se non mi verrà meno la fiducia del Parlamento - di poter proporre norme più corrette e più vigorose di Amministrazione anche nel senso desiderato di fare che il patrimonio ecclesiastico serva veramente allo scopo per il quale è destinato.

Una parola all'onorevole Finali. Ciò che dissi dei Comuni dell'Umbria, egli può ritenerlo detto di tutti i Comuni ai quali Egli volgeva oggi il suo sollecito pensiero. A questo proposito dirò che quando si venne in Roma allora soltanto sorse la difficoltà; prima non poteva sorgere; sorse allora perchè ai beni che costituivano il patrimonio ecclesiastico delle corporazioni soppresse in Roma, si veniva a dare una precisa destinazione. Questa destinazione deve essere rigorosamente mantenuta, ed io posso assicurare l'onorevole Finali che a questa destinazione questi beni non falliranno.

L'onorevole Senatore Finali avvertirà, che allorquando si credette necessario di apportare qualche modificazione all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico ed all'antica Giunta liquidatrice, si sostituì il Commissariato, si stabilì che le operazioni del medesimo dovessero avere un fine entro un determinato tempo, e il tempo assegnato a questa operazione fu breve, e precisamente di 24 mesi, dei quali già passarono 6: rimangono 18; fra 18 mesi le operazioni di liquidazione devono, secondo il voto della legge, essere condotte a fine.

Impegno dunque di ogni Ministro di Grazia e Giustizia è, e deve essere quello che il voto della legge sia raggiunto, ed a questo fine ap-

punto tende tutta l'opera del Commissario e del Governo: cercare di agevolare le transazioni, togliere assolutamente ogni ostacolo acchè ogni definizione d'interesse trovi la via migliore, e soprattutto non dimenticare che se gli assegni ultimi, definitivi dovranno volgere a beneficio della città di Roma, si debba fare in modo che essa possa fruirne sin d'ora. Posso infatti assicurare che sotto il mio Ministero la città di Roma si ebbe già dall'Asse ecclesiastico una parte di quei benefizi ai quali essa ha dalla legge il diritto di concorrere.

I miei buoni uffizi presso il Commissariato non si arresteranno a ciò, ma è mio proposito che questi lavori di liquidazione procedano colla maggiore celerità, e che prima ancora del termine segnato alla vita del Commissariato si possa trasmettere al Municipio di Roma tutto il compendio dei valori mobiliari ed immobiliari al quale egli ha diritto.

Credo che con queste mie dichiarazioni avrò pienamente soddisfatto ai desideri espressi dall'onorevole Finali.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onor. signor Ministro di avere con parole nobilissime confermato ciò che egli già disse alla Camera elettiva.

Sarei dolente però che la premura onde mi sono creduto in dovere di fare alcune osservazioni e dichiarazioni in difesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del suo Consiglio, potesse apparire ispirata ad un sentimento personale qualsiasi. Ho già ricordato che io appartengo da poco tempo al Consiglio di amministrazione; laonde, per la stessa ragione che non possono riferirsi a me personalmente le censure ingiustamente, indegnamente mosse, io non posso attribuirmi neppure uno dei meriti che l'egregio Guardasigilli ha ben giustamente riconosciuti e rilevati in favore della Amministrazione e del suo Consiglio.

Riguardo alla Relazione sulle spese e le economie delle Amministrazioni dello Stato, compilata per incarico della Commissione governativa del 1877, io non feci un invito, ma una preghiera al signor Ministro di ordinare che essa fosse disseppellita dagli atti del suo dicastero perchè io temo che sia stata condannata alle

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

oblio, non certo per animo deliberato, ma per i troppo frequenti cambiamenti di Ministri, di Segretari generali, di Segretari di Gabinetto e via discorrendo.

E in questo timor mio mi confermo vie più per la ragione che, avendo, in occasione della mia interpellanza dell'anno scorso, diretta una uguale preghiera all'on. Ministro Tajani, egli pure mostrò di non essere informato degli studi e delle proposte della Commissione governativa del 1877.

Detto ciò, ringrazio di nuovo l'egregio Ministro Guardasigilli dello zelo e delle parole caldissime ond'egli ha difeso l'Amministrazione da lui dipendente, e le persone benemerite che vi dedicano ingegno, dottrina, esperienze e fatiche.

Senatore FINALI. Domando la parola.

#### Giuramento

#### del Senatore comm. Achille Tamborino.

PRESIDENTE. Permetta. Mi vien riferito che si trova nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Achille Tamborino.

Prego i Senatori Borgatti e De Filippo a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Tamborino, presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al comm. Tamborino del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Ho chiesto la parola unicamente per ringraziare l'onor. Ministro delle sue rassicuranti dichiarazioni.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa ieri la discussione generale sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto, per l'anno 1880, si procede ora all'esame dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

### TITOLO I.

#### Spesa ordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

#### Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	511,800	»
2	Ministero - Spese d'ufficio	48,000	»
3	Spese postali	6,000	»
4	Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'Amministrazione	120,000	»
5	Riparazioni ai locali e mobili	100,000	»
6	Indennità di tramutamento	120,000	»
7	Indennità di supplenza e di missione	120,000	»
8	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	100,000	»
9	Casuali	60,000	»

1,185,800 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale di L. 1,185,800, si alzi.  
(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

**Spese per l'Amministrazione giudiziaria.**

10	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) . . . . .	21,049,400 »
11	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	830,000 »
12	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,330,000 »
13	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse) . . . . .	6,800 »
14	Pigioni (Spese fisse) . . . . .	83,000 »
		26,299,200 »

(Approvato).

**CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.**

15	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	114,146 43
----	--	------------

(Approvato).

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.****Spese generali.**

16	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	36,200 »
17	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori di ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della Legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse) . . . . .	16,000 »
18	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	84,000 »
		136,200 »

(Approvato).

**Spese per l'Amministrazione giudiziaria.**

19	Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge . . . . .	30,000 »
----	---	----------

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Spesa ordinaria.**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	1,185,800 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	26,299,200 »
	<hr/>
	27,485,000 »
CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> . . . . .	114,146 43
	<hr/>
TOTALE della spesa ordinaria . . . . .	27,599,146 43

(Approvato).

**TITOLO II.****Spesa straordinaria.**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	136,200 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	30,000 »
	<hr/>
TOTALE della spesa straordinaria . . . . .	166,200 »

INSIEME — (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	27,765,346 43
---	---------------

(Approvato).

**TITOLO I.****Entrata ordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.***Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.**

1 Consolidato 5 per cento . . . . .	9,840,000 »
2 Consolidato 3 per cento . . . . .	236,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori . . . . .	37,327 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti . . . . .	132,000 »
5	Rendita e premi del prestito nazionale . . . . .	12,361 89
		10,257,688 89
	(Approvato).	
	<b>Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.</b>	
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866 e 1867, del quale non furono consegnati i titoli . . . . .	830,000 »
	(Approvato).	
	<b>Altre rendite patrimoniali.</b>	
7	Prodotto di beni stabili . . . . .	710,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali . . . . .	11,800,000 »
		12,510,000 »
	(Approvato).	
	<b>Proventi diversi.</b>	
9	Quota di concorso (Art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036). . . . .	1,500,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . .	1,050,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione (Art. 669 del regolamento di contabilità generale). . . . .	<i>per memoria</i>
		2,550,000 »
	(Approvato).	
	<b>TITOLO II.</b>	
	<b>Entrata straordinaria</b>	
	<b>CATEGORIA SECONDA. — Trasformazioni di capitali.</b>	
	<b>Esazione di capitali.</b>	
12	Quota d'ammortizzazione del prestito nazionale . . . . .	192,649 31
13	Esazione e ricupero di capitali . . . . .	1,000,000 »
		1,192,649 31
	(Approvato).	

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Entrata ordinaria.**CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . . . . .	10,257,688 89
Rendite 3 per cento di cui non si hanno i titoli . . . . .	830,000 »
Altre rendite patrimoniali . . . . .	12,510,000
Proventi diversi . . . . .	2,550,000 »
<b>TOTALE dell'Entrata ordinaria . . . . .</b>	<b>26,147,688 89</b>

(Approvato).

**TITOLO II.****Entrata straordinaria.**CATEGORIA SECONDA. — *Trasformazioni di capitali.*

Esazione di capitali . . . . .	1,192,649 31
<b>TOTALE dell'Entrata straordinaria . . . . .</b>	<b>1,192,649 31</b>

(Approvato).

**RIEPILOGO GENERALE**

TITOLO I. — Entrata ordinaria . . . . .	26,147,688 89
TITOLO II. — Entrata straordinaria . . . . .	1,192,649 31
	<b>27,340,338 20</b>

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive***Spese d'amministrazione.**

1	Personale (Spese fisse) . . . . .	360,300 »
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse) . . . . .	60,000 »
3	Aggio sulle riscossioni (Spesa d'ordine) . . . . .	600,000 »
4	Spese pel servizio esterno (Spesa d'ordine). . . . .	185,000 »
5	Assegno allo Stato per maggior spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962 . . . . .	46,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze pel patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	65,000 »
7	Contributo allo Stato, richiesto dalle finanze pel servizio del Fondo Culto, presso gli uffici finanziari provinciali . . . . .	140,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali . . . . .	60,000 »
9	Spesa d'ufficio . . . . .	25,000 »
10	Affitto pel locale, residenza dell'amministrazione (Spese fisse) . . . . .	16,000 »
		1,557,300 »

(Approvato).

**Spese di liti e contrattuali.**

11	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
12	Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione (Spesa d'ordine) . . . . .	400,000 »
13	Spese per atti, contratti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc., spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
		770,000 »

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

**Contribuzioni e tasse.**

14	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	845,000 »
15	Tassa sulla ricchezza mobile . . . . .	2,460,000 »
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . . .	560,000 »
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000 »
		3,886,000 »

(Approvato).

**Spese patrimoniali.**

19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi . . . . .	10,000 »
20	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (esclusi i fabbricati abitati dalle religiose) e spese per terreni . . . . .	70,000 »
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,078,368 »
21 bis	Interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi . . . . .	990,000 »
		37,000 »
22	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	740,000 »
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
25	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) . . . . .	30,000 »
		2,975,368 »

(Approvato).

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.  
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando il permesso al Senato di dire due parole sopra l'art 21 bis, che è stato aggiunto per *gl'interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi*.

Naturalmente queste 990 mila lire portate in uscita del Fondo pel culto figureranno poi nel

Bilancio dell'entrata; ed io che ho avuto l'onore di essere incaricato dalla Commissione di Finanza della Relazione del Bilancio dell'entrata, dovrò parlarne a proposito di quello.

Mi limito dunque per oggi a raccomandare all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia di esaminare bene la questione cui dà luogo questa partita, perchè in sostanza si aggiunge un gravame notevole (quasi un milione all'anno) sul Fondo per il culto, che risulta da questo

Bilancio già oppresso da un disavanzo molto ragguardevole.

Si è posto questo aggravio perchè apparisca minore il disavanzo del Bilancio dello Stato, ma senza grandi vantaggi per il Tesoro, come mi riservo a suo tempo di dimostrare. Intanto ho voluto fare questa riserva, perchè non si creda che nel lasciar votare nel Bilancio del Fondo per il culto la spesa per questi interessi, si lascerà poi passare senza osservazione l'entrata nel Bilancio attivo.

Dunque rimetto a quando verrà il Bilancio dell'entrata le osservazioni che sono da farsi nell'interesse del Tesoro, tanto più che è assente il Ministro delle Finanze, e non voglio abusare della pazienza del Senato e del signor Ministro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La questione di fatto non può essere disconosciuta. Vi è un'Amministrazione la quale gerisce un patrimonio che non è di assoluta spettanza dello Stato; che ha una destinazione speciale nell'interesse generale del paese; e quest'Amministrazione non può far fronte a tutte le esigenze del servizio che gli è affidato. Ha una massa di beni, una massa di crediti che deve realizzare, che deve liquidare, e non lo può in breve tempo. Ha per altra parte dei pesi vivi da soddisfare, ha degli assegni vitalizi ai quali deve rigorosamente provvedere.

È un peso di cui purtroppo l'Amministrazione si va sgravando ogni anno. Dico pur troppo, perchè la morte s'incarica essa di diminuire ad ogni tratto questo peso.

Fra pochi anni l'Amministrazione potrà trovarsi liberata da una gran parte dei medesimi, e nel tempo istesso avrà potuto procedere a tutti i lavori di liquidazione e di accertamento.

Ma intanto essa ha bisogno di denaro! Come ha fatto finora?

L'onor. Senatore Cambray-Digny sa che vi fu sempre un conto corrente fra il Tesoro e l'Amministrazione del Fondo per il culto. Questo conto corrente cominciò ad esser passivo, e la passività crebbe e s'ingrossò di tanto che nel 1873 giunse a più di 44 milioni; e fu allora che non si peritò di metter mano alla rendita, nella quale già si era consolidata una parte di questo patrimonio.

Io narro, e non giudico i fatti, e il fatto sta che si credette conveniente di alienare questa rendita, mi sembra nel 1872, a non so qual saggio.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Anche nel 1876.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non saprei precisamente determinare le date. Sarà dal 1873 al 1876.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Due volte.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il fatto sta, ripeto, che si credette conveniente di metter mano alla rendita e venderla.

Oggi, saldate le partite, credo che noi siamo sopra i ventuno o ventidue milioni...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Forse anche ventisei.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Al presente saranno ventisei, ma al principio dell'anno erano ventuno o ventidue.

È naturale che il Tesoro per procurarsi questo denaro debba ricorrere a dei buoni del Tesoro!

Ora, chi paga gli interessi? Deve il Tesoro sopportare, solo, questo peso? Pagare egli l'interesse del denaro, del quale sopra il conto corrente rimane in credito?...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Io dichiaro francamente all'onorevole Senatore Cambray-Digny che di fronte a questo nuovo aggravio io mi arrestai. Se non che pensando un poco dissi a me stesso: ma se lo Stato mi chiudesse gli sportelli della cassa, a chi dovrei ricorrere? Al prestito? Certamente in questo caso l'Amministrazione non potrebbe trovare il denaro alle condizioni alle quali può fornirlo il Tesoro dello Stato.

E quindi, di fronte ad una legge che proibisce i conti correnti allo scoperto col Tesoro - di fronte alla necessità in cui si è di avere il danaro necessario per pagare queste pensioni - di fronte alla necessità in cui si è di procurarsi il danaro altrove, se il Tesoro non lo fornisce - il Guardasigilli non poteva che, rassegnato, chinare la testa alle giuste esigenze del Ministero delle Finanze e dire - *pat voluntas tua*, - e, quando le condizioni che gli venivano fatte erano le più favorevoli, non gli restava che accettarle.

Ecco la genesi più razionale che mi guidò ad accettare che sopra il Bilancio dell'Ammi-

nistrazione del Fondo pel culto venga iscritta questa nuova somma.

Certo l'onor. Cambray-Digny potrà, quando si discuterà il Bilancio dell'entrata, fare le considerazioni che crederà più opportune; ma oggi egli ammetterà che, dinanzi all'interesse dell'Amministrazione del Fondo pel culto, il Guardasigilli non poteva fare a meno di quello che fece: accettare cioè, rassegnato, una condizione di cose che forse è il risultato di fatti, i quali potranno essere in modo diverso apprezzati dagli onorevoli Senatori, ma che da gran tempo si sono compiuti, e che compiuti, non danno più luogo a rimpianti, ma soltanto esigono che efficacemente si provveda, almeno d'ora innanzi, ad un migliore assetto, ad un migliore ordinamento delle cose che si riferiscono appunto a questa Amministrazione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non posso a meno di dire qualche parola in replica alle osservazioni che ha fatte l'onorevole Ministro, le quali sarebbero giustissime se il Fondo pel culto fosse un ente autonomo, indipendente dallo Stato...

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. E lo è.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... ed il cui scopo non fosse quello di amministrare una sostanza che, alla fine del conto, tornerà in gran parte allo Stato.

Ora, questa fine del conto, a misura che si aggrava il Fondo pel culto, sarà peggiore per chi dovrà ereditare quella sostanza; e chi dovrà ereditarla è lo Stato per la massima parte, e poi i Comuni e gli enti ai quali sono dovuti gli obblighi perpetui.

A me pare che il *deficit* del Fondo per il culto non faccia altro che assottigliare la somma che risulterà quando saranno spente le pensioni; ed intanto il debito crescerà talmente, da assorbire ogni cosa, e da lasciare perdita; questo è il concetto che me ne sono formato dal punto di vista finanziario.

Capisco che il Ministro di Grazia e Giustizia mi risponderà: a questo doveva pensare il Ministro delle Finanze e non io. Ma il Governo è un ente unico, e l'uno e l'altro Ministero avran finora convenuto che il conto corrente, indispensabile a tenersi tra il Fondo per il culto e il Tesoro, fosse infruttifero appunto per non

aggravare eccessivamente questo ente, il quale si sapeva che da principio non poteva far altro che essere in disavanzo.

Adesso si è creduto di mettere un interesse del 4 per cento a carico del Fondo per il culto su questo conto corrente, che si è constatato di 23 milioni.

Io mi riservo, ripeto, di fare le osservazioni nell'interesse della Finanza al Ministro delle Finanze; ma credo che, se gli onorevoli Ministri avessero studiato la questione da tutti i punti di vista, avrebbero continuato a lasciare il conto corrente infruttifero come per l'addietro.

E questo io non dico per proporre che si respinga la spesa, ma solamente a fine di pregare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, senza che debba prender oggi impegno di nessuna sorta, di studiare la questione che gli ho sottoposta.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La storia dell'Amministrazione del Fondo per il culto, sia per rispetto al suo ordinamento, sia per riguardo all'ingerenza che l'Amministrazione finanziaria ha esercitata nella gestione di questo patrimonio, l'ha scritta l'onorev. Senatore Saracco in un'accuratissima sua Relazione.

Se io dovessi raccontare quella storia dovrei entrare in lunghi particolari, e non potrei dispensarmi dal pronunciare degli apprezzamenti che non mi parrebbero forse, al giorno d'oggi, opportuni. Giacchè bisognerebbe portar la discussione sopra altro terreno, che non è quello sopra il quale la restringe il capitolo del quale dobbiamo occuparci. Questa discussione sarà necessaria il giorno in cui si dovrà discutere il progetto di legge riordinatrice. Allora potremo prendere atto delle singole *tappe*, per le quali fu trascinata l'Amministrazione del Fondo per il culto e che furono accuratamente indicate in quella Relazione della quale ho parlato; e vedere quindi ciò che si sarebbe dovuto fare, ciò che si sarebbe dovuto omettere; se una certa parsimonia non si dovesse imporre alle brame della Finanza, se tutto quello che è stato disposto ed ordinato, sia stato disposto ed ordinato nel fine di agevolare quest'Amministrazione, e di dare norme corrette al buon anda-

mento della medesima. Dico questo soltanto per accertare all'onor. Senatore che si potrà facilmente, prendendo anche norma dai fatti segnalati da quella Relazione, conoscere quali siano gli errori che occorsero, e di cui oggi dobbiamo pur troppo deplorare le conseguenze.

Ma queste conseguenze esistono; da una parte un debito liquido, dall'altra un credito incerto; da una parte pagamenti e pagamenti che non ammettono dilazione, dall'altra esazioni tarde contrastate, per le quali si ha da ricorrere ad ogni tratto all'autorità giudiziaria; *cinquemila liti e 400 mila lire* per spese di coazione. In queste due cifre sta tutta la condizione attuale - conseguenza necessaria degli ordinamenti che si son dovuti subire - delle leggi che noi abbiamo avuto forse il torto di votare.

In questo stato di cose, che deve fare l'Amministrazione?

Bisogna pure che si procuri il denaro; bisogna pure che paghi.

Ora, se deve pagare, ed il Tesoro le apre le sue casse, non è forse vero che è necessario che il Tesoro si procuri questo denaro sostenendo disagi, sopportando pesi e pagando gli interessi?

Se fosse vero quello che ha detto l'onorevole Cambray-Digny, che tutto questo patrimonio fosse patrimonio dello Stato, sarebbe inutile fare questa distinzione; lo capisco bene, sarebbe inutile tenere separate queste partite, poichè se il patrimonio dovesse poi ritornare allo Stato, tanto varrebbe cancellare addirittura questa cifra.

Ma l'onorevole Cambray-Digny deve avvertire che questo patrimonio non è punto dello Stato; una quarta parte del patrimonio stesso spetta ai Comuni ed una parte di esso deve essere staccata, liquidata e tenuta in serbo per altri enti.

Ora, ciascuno di questi enti, deve sostenere la sua parte di spesa, e se per i 26 milioni che oggi noi dobbiamo pagare per questa Amministrazione che comprende le proprietà di tanti enti, noi dobbiamo fare dei prestiti che ci costano 700 o più mila lire all'anno di interessi, non è giusto che queste 700 o più mila lire all'anno cadano interamente a carico della Finanza; ma è giusto invece che cadano in parte a danno della Finanza, in parte a carico dei Comuni, in parte a carico degli enti;

ossia che ciascuno degli enti interessati nei beni dell'Amministrazione del Fondo per il culto, subisca il peso che gli è dovuto.

Non è quindi per il mal artificio di voler crescere l'entrata che si è accolta nella spesa del Bilancio del Fondo per il culto questa somma; ma è piuttosto per essere fedeli alla verità, e perchè si sappia che se questa Amministrazione costa qualche cosa, deve costare tanto allo Stato come ai Comuni, nella proporzione dei benefici che vengono loro assicurati. Mi pare che questo sia giusto.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io ho dato queste spiegazioni per giustificare il Ministro Guardasigilli della arrendevolezza della quale pare lo si voglia accusare.

Non fu arrendevolezza, ma sentimento di giustizia. Egli ha dovuto convincersi che non avrebbe potuto porgere all'Amministrazione del Fondo per il culto, da lui diretta, quel sussidio di mezzi, senza subire una gravezza maggiore di quella che subisce mantenendo questo conto corrente col Tesoro.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Come Relatore di questo progetto di Bilancio che riguarda l'Amministrazione del Fondo per il culto, io sento il bisogno di dire una parola. Il Senato ed il Ministro Guardasigilli hanno veduto, scorrendo la Relazione, che il proposito della Commissione permanente di Finanza è stato quello di non entrare in merito della questione alla quale accennava l'onorevole Senatore Cambray-Digny; inquantochè essa credette che la sede più opportuna di discuterne fosse quando si sarebbe trattato del Bilancio dell'entrata.

Sotto questo aspetto il Relatore della vostra Commissione non aveva nulla da dire. Ma giacchè è aperta una specie di discussione su questo articolo 21 *bis*, egli, pur riserbando di riparlare all'epoca in cui si discuterà il Bilancio dell'entrata, si crede in dovere di rivolgere una preghiera al signor Ministro.

C'è indubitatamente una liquidazione da fare fra le due Amministrazioni: lo stesso Guardasigilli ne ha convenuto. Onde, io ripeto a voce quello che ho detto per iscritto, raccomandando vivamente al Ministro che questa benedetta liquidazione la si faccia, la si acceleri quanto

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

più è possibile, perchè vedere due Amministrazioni in uno stato talmente disordinato da non sapere se una sia creditrice e l'altra debitrice, e viceversa, mentre intanto una di queste si ritiene obbligata a pagare gli interessi sopra un debito che per avventura potrebbe non esistere, ovvero esistere in parte, è uno stato di cose, il quale non mi pare davvero sopportabile. Io spero che il Ministero si adoprerà in tutti i modi a che nel Bilancio definitivo si

possa trovar stanziata esattamente la somma della quale ciascuna delle due Amministrazioni risulterà in credito o in debito.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti il totale delle *spese patrimoniali* in lire 2,975,368.

Chi intende di approvare questa cifra è pregato di sorgere.

(Approvato).

### Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa d'ordine)	3,000 »
27	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi e quinquennali (Spese fisse).	11,885,000 »
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse (Spese fisse).	4,350,000 »
29	Congrue e supplementi di congrua (Spese fisse).	800,000 »
30	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
31	Annualità diverse provenienti dal Bilancio dello Stato (Spese fisse)	1,320,000 »
32	Assegni di riposo agli addetti alla chiesa conventuale del soppresso ordine cavalleresco di S. Stefano in Pisa (Spese fisse)	1,058 40
33	Assegni transitori al clero (Spese fisse)	20,000 »
34	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
35	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali ed ufficiatura delle medesime (Spese fisse)	110,000 »
36	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
		19,769,558 40

(Approvato).

### Casuali.

37	Spese casuali	40,000 »
----	---------------	----------

(Approvato).

### Fondo di riserva.

38	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	250,000 »
39	Fondo per le spese impreviste	50,000 »
		300,000 »

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese straordinarie e diverse.**

40	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	9,500 »
41	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse)	43,200 »
42	Interessi sulle somme di capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo di cui al capitolo n. 45 (Spese obbligatorie)	30,000 »
43	Pagamento di debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, appartenenti al clero regolare, e debito plateale dei medesimi (Spesa d'ordine)	20,000 »
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
		<b>1,102,700 »</b>

(Approvato).

CATEGORIA SECONDA. — *Trasformazione di capitali.***Capitali.**

45	Spesa straordinaria per terreni e fabbricati (Spesa d'ordine)	200,000 »
46	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzione di capitali (Spesa d'ordine)	220,000 »
47	Restituzione di doti monastiche (Spesa obbligatoria)	6,000 »
48	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per sentenze, transazioni e per effetto dell'art. 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e dell'art. 5 di quello luogotenenziale 17 febbraio 1861 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
49	Sborso di somme in surrogazione, ed a complemento di rendita inscritta e devoluta a Comuni, privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
50	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (inclusi, la quota del prestito nazionale ed altri capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (Spesa obbligatoria)	716,649 31
		<b>1,192,649 31</b>

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Spesa ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.**

Spese d'amministrazione . . . . .	1,557,300 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	770,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	3,886,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	2,975,368 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	19,769,558 40
Casuali . . . . .	40,000 »
Fondo di riserva . . . . .	300,000 »
<b>TOTALE della spesa ordinaria . . . . .</b>	<b>29,298,226 40</b>

(Approvato).

**TITOLO II.****Spesa straordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.**

Spese straordinarie e diverse . . . . .	1,102,700 »
---	-------------

<b>CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali . . . . .</b>	<b>1,192,649 31</b>
--	---------------------

<b>TOTALE della spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>2,295,349 31</b>
---	---------------------

(Approvato).

**RIEPILOGO GENERALE**

<b>TITOLO I. — Spesa ordinaria . . . . .</b>	<b>29,298,226 40</b>
--	----------------------

<b>TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>2,295,349 31</b>
---	---------------------

(Approvato).

**31,593,575 71**

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

PRESIDENTE. Si procede ora alla lettura degli articoli del progetto per porli ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, l'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese tanto ordinarie che straordinarie, in conformità agli stati di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B e C).

Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *Spese d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito quadro n. 1.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui unito quadro n. 2, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Presentazione di un progetto di legge.**

VILLA. *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio Collega, l'onorevole Ministro dell'Interno, un progetto di legge concernente *gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali*.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge fatta per conto del Ministro dell'Interno.

Il progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha presentato testè un progetto di legge a nome del suo Collega, il Ministro dell'Interno.

Siccome per questo progetto fu già fatta la Relazione, proporrei che fosse rimandato a quella Commissione che ha già dovuto occuparsene.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io pregherei il Senato di voler rimandare agli Uffici il progetto di cui si parla.

È vero che fu già nominata una Commissione; ma questo progetto diede luogo negli Uffici ad una viva discussione, ed incontrò molte difficoltà; quindi crederei conveniente fosse rinviato agli Uffici onde se ne possa fare un più maturo esame.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore Chiesi ritirato la sua proposta, il progetto di legge seguirà la procedura normale, e sarà perciò inviato agli Uffici.

Si procede ora allo spoglio delle urne.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria:

Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Disposizioni per l'esercizio della caccia:

Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto, per l'anno 1880.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1880

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione sullo Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto, per l'anno 1880.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì, alle ore 2 pom.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Spesa per la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1880;

Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

The following information is provided for your reference:

1. The total number of items is 100.

2. The total value is \$10,000.

3. The average value per item is \$100.

4. The standard deviation is \$20.

5. The variance is \$400.

6. The coefficient of variation is 0.2.

7. The skewness is 0.1.

8. The kurtosis is 0.05.

9. The distribution is approximately normal.

10. The data is centered around the mean.

## XX.

## TORNATA DEL 19 APRILE 1880

Presidenza del Vice Presidente BORGATTI.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni. Congedo — Approvazione di due progetti di legge, uno relativo alla spesa per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino, e l'altro alla vendita della miniera di Monteponi in Sardegna — Appello nominale per la votazione segreta degli stessi progetti — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880 — Discorsi dei Senatori Mamiani, Caracciolo di Bella e Pepoli Gioacchino — Parole del Senatore Mamiani in risposta a fatti personali — Considerazioni del Senatore Bruzzo — Discorso del Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri — Osservazioni dei Senatori Mamiani, Caracciolo di Bella e Trombetta, Relatore — Replica del Ministro degli Esteri — La votazione fatta in principio di seduta è dichiarata nulla per mancanza di numero.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, e i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 23. La Camera di commercio ed arti di Salerno, ricorre al Senato onde ottenere che nel nuovo Codice di commercio sieno introdotte disposizioni intese a disciplinare la classe dei bassi sensali e ad impedirne gli abusi.

24. Il presidente della Banca mutua popolare di Verona, domanda che venga sollecitamente discusso il progetto di legge relativo ai depositi bancari.

25. Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca popolare Pesarese;

(Petizione identica alla precedente.)

26. Il Presidente della Banca popolare di Credito in Imola;

(Petizione identica alla precedente.)

27. Il Presidente della Banca popolare di Credito di Bologna;

(Petizione identica alla precedente.)

Il Senatore Cremona, chiede un congedo di cinque giorni per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**Approvazione dei due progetti: Spesa per la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino (N. 16). — Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna (N. 14).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Spesa per la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino.

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

E' aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, si passa alla discussione di quest'articolo.

. SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

Lo rileggo:

Articolo unico.

È stanziata la somma di lire cinquantamila nel Bilancio di prima previsione del Ministero di Agricoltura e Commercio per l'anno 1880 in apposito capitolo N. 43 bis, col titolo:

« Partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino ».

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di articolo unico, si procederà più tardi alla votazione per scrutinio segreto.

Intanto che aspettiamo i Senatori iscritti per la discussione sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri, si passerà alla discussione del progetto che è terzo all'ordine del giorno: Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna e transazione delle questioni vertenti colla Società affittuaria.

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione dell'articolo.

Esso è così concepito:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata il 22 dicembre 1879 fra le Finanze dello Stato e la Società anonima per la coltivazione della miniera di Monteponi presso Iglesias in Sardegna, avente per oggetto la vendita di quella miniera alla stessa Società, colla transazione di tutte le questioni dipendenti dal contratto di affitto 6 giugno 1850.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questi due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte per i signori Senatori che sopraggiungeranno.

**Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880, N. 13.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la di-

scussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880.

Prego il signor Senatore Segretario Tabarrini di dare lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini ne dà lettura).

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. La parola spetta all'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore MAMIANI. Appena ebbe principio la nuova Sessione legislativa io, per accertare in Senato una acconcia interrogazione al signor Ministro sulle condizioni nostre esteriori, affrettai di farmi inscrivere in proposito, secondo che ho usato negli anni scorsi, e stimando, però convenevole di aspettar l'occasione del Bilancio corrispondente. Ma come accade troppo sovente a questo nobile Consesso che questioni gravissime e importantissime vi arrivano stracche, fruste e pressochè esaurite, succede altrettanto oggi intorno all'esame dei nostri negozi esteriori. Quindi avrei cancellata la mia iscrizione, o determinato di non usarne quando non fosse che il Senato, come Corpo deliberante ed autonomo, non sa, non conosce nulla di ciò che venne discusso con tanta vivezza in un'altra Aula del Parlamento. E però è integro e pieno il diritto nel Senato medesimo di udire dal labbro stesso del Presidente del Consiglio qual sia il preciso carattere e l'andamento e gli effetti delle relazioni nostre attuali con gli Stati d'Europa. Quindi le mie parole mirano a questo soltanto, di porgere al signor Ministro degli Esteri occasione assai larga d'informarci del suo operato, il che non risulta nè completo, nè chiaro, nè persuasivo dal Libro Verde mandato in luce or fa poco tempo.

Mi pesa che il signor Ministro debba sentirsi ripetere di molte cose che egli stima d'aver dibattute altrove e spiegate abbastanza. Ma io le guarderò, credo, sotto un diverso punto di vista, e, ad ogni modo, affermo non colla solita frase oratoria, ma con ispeciale mio impegno che sarò brevissimo, accennando piuttosto che sindacando.

Per condurre a prospera meta i nostri negozi esteriori, bisogna principalmente conoscere bene addentro e da ogni lato e per ogni rispetto il posto che occupiamo in Europa, i suoi

vantaggi e le sue insufficienze, quel che si può e quel che si dee in cospetto degli altri Stati.

L'Italia non interveniva al Congresso di Berlino (dove cominciò a spiegarsi l'azione politica della parte a cui aderisce il signor Ministro), non interveniva, dico, formidabile di flotte, di eserciti, di ricchezze, di sudditanze. Pure l'accompagnava, a mia opinione, una gran forza morale. Noi, nazione costituita da poco e per effetto degli eterni principî del *gius* pubblico umano; noi, non macchiati d'alcuna indebita usurpazione, e scevri affatto d'ogni spirito di conquista e d'ogni voglia di sopraffare, rappresentiamo con lealtà, con purezza e forse meglio di qualunque altro paese, il nuovo diritto europeo; e cioè fondato nella autonomia, egualità e fratellanza dei popoli, fondato nel patrocinio di tutte le nazionalità incipienti o mature, d'ogni lega che accenni a confederazione, d'ogni confederazione che aspiri a unità, ed in generale d'ogni sistema di convenzioni fra gli Stati, il quale tenda a convertire il *jus gentium* nella tutela perpetua dei piccioli e deboli contro i grandi e i potenti.

Per ciò solo portiamo con noi, ripeto, una grande forza morale, un intervento per se stesso legittimo ed autorevole quanto è più nemico e odiatore degl'interventi armati, e gittando il peso di alti principî di ragione e giustizia nella bilancia degli interessi ambiziosi e confligenti d'Europa.

Mi confido che al signor Presidente del Consiglio, anima nobilissima, non parrà tutto questo una poesia, una politica sentimentale e fantasiosa.

Ciò che ho toccato delle condizioni nostre attuali fra i popoli, è il vero destino, è il certo avvenire d'Italia, è il suo terzo civile risorgimento fra le nazioni. Ed io sono testimone oculare, o Signori, che questo per appunto pensavano di noi e speravano, or fa pochi anni, le genti levantine, ognora che apparivano nelle loro acque la nostre navi e la nostra bandiera.

Chi non sa poi che tal morale influenza, tale pacifico ingerimento esercitato con fermezza e perseveranza, procura poderose alleanze, agevola i trattati internazionali, fa rispettare le nostre colonie, dilata e migliora i rapporti commerciali ed il credito? Condizioni quest'ultime di sommo interesse per noi, popolo marittimo anzitutto e navigatore, e con una po-

stura la più fortunata e invidiabile di tutto il Mediterraneo; nè simili effetti sono del sicuro una poesia ed un sentimento. E quando il signor Ministro pervenga ad accertare e provare che il nostro commercio forestiere negli ultimi quattro anni si è raddoppiato, io accetterò il fatto quale ottima apologia della sua politica estera.

Dopo tali premesse, già troppo lunghe, nol nego, ma pur necessarie, rivolgo al signor Ministro la seguente precisa interrogazione: abbiamo noi conservato, esteso e adoperato con frutto, nel Congresso di Berlino e dopo, cotesta preziosa forza morale, o l'abbiamo notabilmente menomata e talvolta anche compromessa? Il Governo si è vantato d'essere uscito dal Congresso di Berlino con le mani nette. E certo noi non vi abbiamo ghermito nulla, neppure l'isola di Cipro, non ostante ch'ella brillasse un giorno siccome perla fulgidissima sul berrèto dogale dei Veneziani. Ma il dubbio sta se noi siamo usciti dal Congresso con le mani nette d'ogni infrazione ai nostri principî od almanco non ne abbiamo oscurata la luce e impedito gli effetti migliori.

Leggendo con attenzione i protocolli del Congresso, e quelli ancora delle adunanze preparatorie, ho raccolto con dolorosa mortificazione che delle proposte più liberali nessuna venne iniziata dai nostri rappresentanti; e che mentre noi, per citare un esempio, noi, dico, entrando in Roma e permanendoci, abbiamo posto un suggello supremo ed incancellabile alla libertà di coscienza, la più preziosa di tutte le libertà umane, siamo nel Congresso appariti come accolti della Francia, aderendo non essa alle nostre proposte, ma noi continuamente alle sue. Per simile, noi che ci siamo costituiti in nazione per virtù dei plebisciti, dovevamo consentir mai nel Congresso di Berlino a permutare le sorti dei popoli, senza richiedere che fossero chiamati essi medesimi ad esprimere la volontà loro? Oh, non dipendeva dall'Italia cambiar le basi e le forme del Congresso! Può darsi. Ma una protesta o, a dir più corretto, una esplicita dichiarazione dei nostri rappresentanti consegnata nei protocolli conservava ad essi, conservava alla nazione, l'autorità delle sue massime liberali e la sua liberale influenza. Del pari correva obbligo ai nostri rappresentanti di esprimere nei protocolli concernenti il Montenegro e

la sua indipendenza già decretata e sancita, che quasi tutte le prescrizioni comprese nell'art. 29 del Trattato di Berlino, ponendo il Montenegro in suggestione effettiva dell'Austria, offendevano un alto principio del *gius* delle genti, sebbene la straordinarietà dei casi e l'incessante pericolo della guerra stringesse i diplomatici congregati alla necessità durissima di consentirvi.

Io non ho potuto trovare nel Libro Verde nè in altri documenti le istruzioni scritte e inviate dal Palazzo della Consulta ai nostri plenipotenziari. Ma come ogni lor detto e fatto sembra essere stato dipoi approvato e convalidato, così regge l'osservazione mia che la presente politica estera del nostro paese, invece di ampliare l'influsso di cui discorro, lo va alle occasioni attenuando ed oscurando. Desidero dal signor Ministro qualche parola intorno di ciò; e spero sieno dileguate le nebbie che mi molestano; dacchè io non pretendo di nulla accertare ed asseverare assolutamente.

Ma perchè poi non si affermi, queste mie interrogazioni star sempre sui generali e avvolgersi troppo nella metafisica dei principî, discendo a qualche particolare. Non parlerò dell'Egitto, essendo io incapace di aggiungere cosa di momento alle gravissime istanze ed interpellanze mosse altrove su tale questione. Solo mi restringerò di osservare che tra l'aver lo Scialoja (caro e rimpianto nostro Collega) persuasa colà e iniziata, quattro anni addietro, una radicale riforma amministrativa, tra, dico, quello splendido fatto e il superbo rifiuto espresso al Generale Cialdini, passa una tal differenza, e potrei chiamarla umiliazione, che bisogna a marcia forza supporre dal nostro lato un'abilità troppo scarsa o troppo sfortunata. Ma intanto colaggiù quindicimila Italiani chiedono patrocinio e giustizia alla madrepatria. Salvochè il signor Ministro potrà forse quest'oggi medesimo comunicarci la buona notizia di essersi pure infine costituita la Commissione internazionale per l'assetto delle finanze egiziane.

Rispetto alla Grecia è giustizia il dire che mai il Ministro non ha desistito dal favorirne la causa, e mi confido ch'egli informerà da qui a poco il Senato che, proponente l'Inghilterra; i Governi sono in procinto di nominare una Commissione di loro rappresentanti per fermare e delineare i nuovi confini tra la Turchia e la Grecia, con questo di più, che dove

alle deliberazioni prese intorno a qualche proposta mancasse l'unanimità dei suffragi, possa bastare la semplice maggioranza di essi. Vero è peraltro che questa seconda fase della questione greca venne promossa non da noi, sibbene dall'Inghilterra; ma ciò non mi eccita a gelosia.

Del pari io desidero che il signor Ministro ne venga dichiarando di non avere scordato l'art. 23 del trattato di Berlino dove, si registra la promessa formale della Sublime Porta di attuare con iscrupolo nell'isola di Creta il regolamento organico del 1868; ed anche su questo particolare gioverà di raccogliere dalla bocca del Presidente del Consiglio qualche utile ragguaglio.

Qualora poi la medesima risoluzione d'una Commissione apposita fosse applicata eziandio alla Tunisia, confesso che per al presente io me ne chiamerei soddisfatto; e non dubito che il signor Ministro non ponga molta cura e premura in cotale equo spediente, od in altro consimile, considerato che in Tunisia vivono e trafficano più di 30 mila Italiani, e generalmente affermasi comporre essi la parte più culta e operosa di quelle popolazioni.

Ora volgo il discorso all'aspettato adempimento dell'art. 44 del detto Trattato, articolo che da due anni ricomparisce nel Parlamento italiano ed a cui si annette sempre un vivo interesse, perchè implica il solenne principio della libertà di coscienza, una delle più insigni conquiste e più salutari della moderna civiltà.

Ben ricordate, Signori, che il detto articolo esprime la sua sentenza con le infrascripte parole « la diversità di religione non farà impedimento veruno circa al godere (*à la jouissance*) dei diritti civili e politici. »

Ora, noi sappiamo altresì che la Costituente dei Principati Danubiani stimò di pervenire allo scopo di essere il popol rumeno riconosciuto nazione autonoma e indipendente, decretando e statuendo nel suo patto fondamentale in luogo dell'art. 7 questa nuova proposizione: « la diversa religione non genera impedimento all'aquistare e al godere i diritti civili e politici (*à l'acquisition et à la jouissance*) ».

Di tal guisa deve, come ognuno vede, al godimento preceder l'acquisto. Sul quale atto l'articolo dianzi citato prescrive che in Rumenia qualunque straniero, o chiunque è considerato

per tale, ha obbligo d'indirizzare al Governo domanda personale e formale di ottenere lettere di naturalità, rimanendo nell'arbitrio di esso Governo e delle due Camere legislative il concederle, ovvero il negarle. Così 250 mila israeliti, circa, che dimorano nei Principati e di cui (pregovi di notar ciò) la maggior parte è nata nel paese di padre natovi similmente, debbono scrivere ed inviare 250 mila domande individuali e aspettare o che siano accolte o respinte, o ripartite per classi e categorie.

E già si citano due individui ragguardevolissimi, di cui l'uno negoziante assai facoltoso, l'altro medico assai reputato, ed entrambi nati in Rumenia, ai quali si negava la chiesta cittadinanza.

Dopo ciò egli non s'intende per qual profitto assai rilevato o per quale alta considerazione sia piaciuto al signor Ministro di affrettare l'atto di ricognizione e furar le mosse in questo soltanto agli altri gran potentati, i quali (se io sono ben istruito) si accordarono in dichiarare al Governo rumeno che sebbene per la nuova formola, inserita nel patto fondamentale, gli articoli 43 e 44 del Trattato di Berlino dir non si possano adempiuti in modo al tutto soddisfacente, sia per la lettera e sia per lo spirito, ciò nonostante i potentati hanno fede che l'applicazione della legge nuova rumena inverso gl'israeliti andrà ottenendo un'applicazione assai larga e veramente liberale.

Resta di sapere se al signor Ministro sieno state dal Governo rumeno pronunziate assicurazioni consimili od anche più aperte e più fiduciali.

Si è pur ragionato non poco di neutralità e d'alleanze; intorno al che fu risposto nel generale che si voleva nè l'assoluta neutralità e l'assoluto isolamento, nè assumere impegni e legami particolari; la qual massima può parere giudiziosa o contraddittoria, secondo che la vien definita e applicata. A mia opinione ella nasconde un equivoco. Perocchè tra l'isolamento e le alleanze patteggiate e specificate dimora un termine medio, e cioè l'amicizia cordiale e gli stretti e continui rapporti di fiducia e interesse.

Ora, questa amicizia e questi rapporti, il nostro Governo dee sapere stringere e moltiplicare con qualunque Stato abbia volontà, necessità e forza maggiore e durabile di conservare

la pace; e di simili Stati io ne conosco uno solo in Europa, e il quale per buona fortuna è altresì potentissimo, nè cambiando Ministeri cambia il tenore de' suoi principj e delle sue pratiche.

Circa poi le alleanze che io chiamavo patteggiate e specificate, dove potrebbe il signor Ministro studiarle meglio che nella nostra medesima storia?

Da un lato vede la politica veneziana dell'ultimo secolo, piena di *lasciami stare*, sempre neutra e sempre isolata. Dall'altro vede la politica piemontese, non mai indifesa, non mai disarmata, presta a tutti gli eventi, temperata a suo tempo, e a suo tempo arditissima, e la quale conduce sì bene le proprie faccende all'interno e all'esterno, da muovere gran desiderio e promettere gran profitto della sua alleanza. (*Bene, benissimo*).

Cotesti sono per mio avviso i punti di maggiore sostanza d'intorno ai quali il Senato, penso io, desidera di ricevere dichiarazioni ed informazioni molto certe ed esatte dalla bocca del signor Ministro degli Esteri. E qui veramente io avrei terminato; chè per un semplice invito e una semplice interrogazione ho già spese troppe parole, e temo di aver trasceso quel segno di brevità promessa in principio. Eccetto che giovami di osservare che qualunque risposta verrà proferita e qualunque notizia comunicata dal Presidente del Consiglio, la pace d'Europa rimane tuttavia piena d'incertezze e d'enigmi. Il perchè, mentre ogni potentato sottoscrittore insieme con noi del Trattato di Berlino cresce dove più e dove meno i propri armamenti, anche noi dobbiamo curare le armi nostre e rendere così rispettabile ed autorevole il magistero di pace che esercitar vogliamo in Europa. Laonde io spero che il signor Ministro vengasi persuadendo ogni giorno di vantaggio non poter egli discorrere per al presente di abolire o scemare veruna imposta; e che fu opera oltremodo imprudente l'averne svegliata nelle moltitudini troppo ignoranti una vivissima aspettazione (*Bene*).

In quella vece occorre usare le influenze ed i mezzi di cui può disporre un Governo previdente, perchè ne' giorni che corrono ogni ordine di cittadini senta e riconosca il dovere di forse nuovi e non improbabili sacrifici.

Io di guerra e d'armi non me ne intendo.

Ma leggo nell'*Almanacco di Gotha* che l'esercito nostro costa al Tesoro pubblico meno di quello di tutti gli altri paesi a noi circostanti...

(Il signor Ministro fa col capo un segno negativo).

Se il fatto non sussiste è cosa diversa.

Lo trovo scritto in un Almanacco assai reputato, e che per lo più, in materie statistiche, è esattissimo. E però, io replico, che quando veggo, l'esercito in Italia costare meno al Tesoro pubblico di quello che costano tutti gli altri eserciti delle circosvicine nazioni, dico a me stesso: economie così estreme nelle istituzioni primarie e fondamentali, mi turbano quella quiete, mi rompono quella pace che io desidero di accordare colla mia età e con i miei studi.

Forse piacerà al signor Ministro di informare e chiarire il Senato eziandio su cotesta grave materia. Essa racchiude in sostanza gl'interessi più istanti e più vitali della patria; perciò non dee recar meraviglia al Ministro stesso ed a' suoi aderenti, scorgendo che tal questione risveglia e mantiene, massime in questo recinto, una troppo lunga, troppo afflittiva sollecitudine.

Voci. Benissimo, bravo!

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Dopo le eloquenti parole dell'illustre preopinante, più semplice e più modesto sarà il mio dire.

Io prenderò inizio dalla accurata ed assennata Relazione dell'egregio Senatore Trombetta, Relatore della Commissione permanente di finanza, per fare al signor Ministro alcune osservazioni ed alcune interrogazioni.

Le avvertenze che fa la Commissione, esaminando le cifre del Bilancio, son tali che importa richiamare sovr'esse tutta quanta l'attenzione del Senato.

La Relazione esamina le varianti tra il Bilancio dello scorso anno e quelle dell'esercizio corrente.

Codeste variazioni non rappresentano veramente che la somma di circa 2000 lire.

Sono state aumentate le spese sugli stipendi ed assegni al personale delle Legazioni e dei Consolati. E tali aumenti ascendono in complesso alla somma di lire 23,000, che il Ministro confida di poter ricavare dal capitolo:

« Indennità di alloggio agli agenti diplomatici e simiglianti ».

Cosiffatta mobilità, quasi elasticità del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri non finisce di piacere alla Commissione, la quale vorrebbe che lo stanziamento dei servizi e dei compensi corrispondenti, e la scelta del personale delle Legazioni e dei Consolati fossero guidati da altre norme razionali e permanenti, non già determinati secondo le occorrenze, e in questo modo fatti alla spicciolata.

Ed io per verità mi associo volentieri in massima a tali osservazioni. Non crederei peraltro dover biasimare gli aumenti fatti su gli stipendi delle Legazioni e dei Consolati, che sono la Legazione di Stoccolma, e i Consolati di Tunisi, del Cairo e di Serajewo.

Piuttosto un'avvertenza vorrei muovere all'onorevole signor Ministro, quanto all'istituzione testè fatta di una Direzione politica al Ministero degli Affari Esteri.

Comincio dal dichiarare che la persona che copre quell'ufficio è degnissima di ogni riguardo per parte del Governo, e forse la scelta di questa persona è stata la parte migliore del provvedimento.

Ma io dubito che l'istituzione di siffatta Direzione politica non abbia a dare un ingerimento un po' troppo esteso all'azione burocratica sull'indirizzo politico del Ministro degli Affari Esteri.

La burocrazia è la base fondamentale del nostro come di tutti gli ordinamenti amministrativi. Ma burocrazia non è diplomazia!

L'ufficio diplomatico richiede prontezza d'intuito e arrendevolezza d'animo. E, in generale, i burocratici non hanno queste virtù, anzi sogliono avere i difetti opposti. Sono partigiani oltre a ciò nelle loro preferenze, e spesso non cercano l'uomo per l'ufficio, siccome è canone di buon Governo, ma viceversa l'ufficio per l'uomo.

Mi duole poi in modo speciale che per costituire la Direzione politica si sia scemata la spesa assegnata ai corrieri di Gabinetto. Forse io non sono al giorno d'oggi bene informato del modo come procede questo servizio; ma alcuni anni fa esso pativa grandissimo difetto, ed era, in verità, poco dignitoso, poco decoroso per le nostre Legazioni all'estero, che dovessero reclamare il soccorso delle altre Rap-

presentanze per potere con maggior sicurezza e sollecitudine far pervenire i dispacci politici importanti al proprio Governo.

Del resto, ripeto, io sono in ritardo di buone informazioni, e sarei grato al signor Ministro s'egli volesse darmi sopra questo servizio diplomatico - di un interesse che pare secondario, ma che pure è oltremodo importante - notizie più ragguaglianti ed autentiche.

Mi si dirà: ma è convenuto il costituire questa politica Direzione al Ministro degli Esteri perchè si è voluto mantenere intatta la tradizione della nostra politica esteriore a traverso le mutazioni, le vicende continue a cui le esigenze parlamentari fanno soggiacere la formazione dei Ministeri. Ma, rispondo io, la tradizione deve apparire dai documenti che esistono negli archivi del Ministero, documenti di cui il Ministro può prender notizia, sempre che ciò gli aggrada. Ma il modo di continuare nelle cose ben intraprese, o emendare, se il crede necessario, ciò che sia stato errato, deve senza più dipendere da lui e dalla sua responsabilità. Il servizio diplomatico nell'azione centrale deve essere unico, deve essere retto da una mente sola. Così si adopera in tutti i Governi civili; e il dualismo fra il Ministro e il Segretario generale da una parte, e un Direttore politico dall'altra, non esiste, che io mi sappia, in nessuna Nazione, ove l'ufficio diplomatico è largo ed importante.

La Relazione della Commissione richiama poi l'attenzione del Senato sopra un altro punto, che è di grande interesse: quello cioè degli istituti di beneficenza e delle scuole presso le nostre colonie.

Io ebbi già occasione di fare la simigliante raccomandazione al Governo in altre discussioni, e sono lieto che la Relazione che ho dinanzi mi porga occasione di rinnovarla.

E innanzi tutto mi piace dissipare un dubbio.

Potrebbe parere ad alcuno - credo anzi che questa opinione da parecchi, anche autorevoli, sia sostenuta - che il cittadino il quale si conduce in terra lontana non abbia diritto altrimenti alla protezione del proprio Governo, e non possa ragionevolmente reclamare che la protezione delle autorità indigene nella terra in cui si è tramutato.

Io, in verità, non vedo come questa sentenza

si possa sostenere, nè dal punto di vista del diritto, nè da quello della pubblica utilità.

Il principio inviolabile della libertà individuale importa il diritto nell'uomo di porre la sua sede in quella regione ove trova modi più acconci per soddisfare i suoi bisogni e le sue inclinazioni.

Ma ciò non lo dispensa dal prestare alcuni servizi e dal ricevere alcuni benefizii dal proprio Governo, finchè egli non abbia perduto la sua cittadinanza a norma delle disposizioni del Codice civile. Ed avvertasi che la nuova cittadinanza in paese straniero non si acquista che a certe condizioni, le quali sono determinate dalle varie legislazioni, e non basta il fatto della semplice residenza, tranne che negli Stati Uniti di America e in alcune repubbliche dell'America meridionale.

Il concetto della immutabilità dell'obbedienza allo Stato è un concetto che il pubblico giure moderno non potrebbe accettare, è una derivazione di un sistema feudale e medioevale, disusato e condannato al presente.

Ed in effetto è regime generalmente adottato da tutte le Nazioni moderne, che le leggi le quali riguardano la capacità della persona, lo *stato personale* seguano l'individuo ovunque ei si trovi.

Ora, in qual modo a questo dovere per parte del cittadino non dovrebbero poi corrispondere certi diritti? Come mai lo Stato, che non dimentica i suoi sudditi lontani quando si tratta di richiamarli all'osservanza di certe leggi, potrebbe poi dimenticarli ove questi alla loro volta invocano il suo aiuto nelle grandi occorrenze della vita?

Da che cosa mai sarebbero originate alcune attribuzioni civili, definite da precise e importanti convenzioni stipulate tra i Governi, che hanno i nostri Consolati, oltre le giuridiche e le commerciali, se questa parità di condizioni non fosse?

Nè il principio della indifferenza del Governo rispetto ai suoi sudditi all'estero si potrebbe sostenere dal punto di vista dell'utilità ben intesa in ragion politica, del decoro e della autorità delle Nazioni; poichè ognun sa, al contrario, quanto siffatta protezione, efficacemente e con temperanza praticata, conferisca alla forza ed alla dignità dei Governi nelle loro rappresentanze in terra straniera, segnatamente

nei paesi di Levante, ove è mantenuta da antiche e speciali capitolazioni.

Ed è appunto per questo rispetto che l'illustre e compianto Senatore Scialoja raccomandava, nella sua Relazione della Commissione di finanza del 1876, la istituzione delle scuole e degli istituti di beneficenza, come mezzo di accrescere l'influenza della Nazione italiana all'estero.

Cotesti istituti di beneficenza, e massimamente le scuole, sono commendevoli sopra tutto in vista di un fatto economico, il quale oggi riceve un grande svolgimento, quello cioè dell'emigrazione.

La storia dell'emigrazione, o Signori, è la storia dell'umanità. Non vi è forse grande incivilimento nè grande impero che non sia nelle sue origini l'effetto di una emigrazione. Essa è d'altra parte un fatto che non si potrebbe assolutamente impedire. Dato l'aumento costante delle popolazioni, il genere umano inclina ad espandersi per quanto il consente il rapporto fra la quantità delle sussistenze e la quantità dei bisogni.

È questa una legge immutabile, che si potrebbe così difficilmente contrastare, nella sua sfera, come la legge della gravità nel mondo fisico. È essa un bene o un male per gli studi? Avrebbe da scrivere un grosso volume, chi volesse enumerare tutte le dottrine degli economisti, da Maltus a Stuart Mill, sul fatto dell'emigrazione; e discorda anche la pratica dei Governi, nel modo come sia da comportarsi rispetto alla emigrazione dei propri sudditi.

In Inghilterra, dopo la riforma della legge dei poveri, cioè dopo il 1830, essa fu anche secondata. I Comuni si tassavano per facilitare l'emigrazione dei propri indigenti all'estero. Ma in Austria invece, in Baviera, nella più parte degli Stati germanici è stata repressa.

Ma io credo di non errare affermando che l'esperienza ha dimostrato che il miglior contegno che i Governi debbano tenere rispetto all'emigrazione sia quello di astenersi da ogni azione diretta ed esplicita; salvo che l'esercitare la debita vigilanza sulla immorale industria degli agenti e degli incettatori, e circondare al loro arrivo gli emigrati di tutte quelle opere soccorrevoli a cui provvedono gli istituti di insegnamento e di beneficenza di cui è parola.

L'emigrazione italiana al 1870 rappresentava circa il 6 sopra mille della popolazione; credo, anzi senza dubbio, è andata aumentando dopo la guerra Franco-Germanica, e si origina in maggior parte dalle grandi città che dal contado, dalle provincie meridionali che da quelle del nord nel Regno d'Italia.

Ad ogni modo non è comparabile per numero a quella delle enormi moltitudini che escono ogni anno dai porti di Amburgo, di Brema, di Liverpool.

Alla repressione o alla vigilanza, per meglio dire, degli agenti ed incettatori hanno provveduto alcune leggi che furono presentate all'altro ramo del Parlamento, ed una ve n'ha dell'onorevole Minghetti. Uopo sarebbe l'attendere alle migliori condizioni degli emigranti nel luogo ove essi si tramutano.

La condizione di questi emigranti in alcune parti, segnatamente nel Brasile, è miserrima; il Ministro non ne può ignorare le tristi condizioni, perchè ne fanno ampia menzione i rapporti dei nostri Consoli.

In generale, peraltro, si può dire che le Società di beneficenza abbondano nelle colonie nostre, e per questo rispetto non siamo inferiori anche a Nazioni più civili, ed in alcuni luoghi anzi le superiamo.

Ma grandissimo difetto abbiamo invece di scuole. Si può asserire che in generale le nostre colonie all'estero sono ignoranti.

I fanciulli italiani o non vanno a scuola, o se vi vanno, disgraziatamente frequentano le scuole francesi che son dirette da Gesuiti, da Lazzaristi, da Dame del Sacro Cuore e da altri sodalizi religiosi di Francia; stato di cose che non è tale per certo da doversene rallegrare, e ciò m'induce di forza a toccare un argomento un po' delicato.

Molti fra questi religiosi o missionari che insegnano negli istituti di educazione Francesi in Oriente, sono italiani.

Ora, io so che nel Congresso di Berlino, e precisamente nel penultimo alinea dell'art. LXII, fu riconosciuto il diritto di protezione che la Francia, in effetto, aveva sempre tenuto fino allora sopra i Luoghi Santi e sopra i religiosi cattolici in Turchia; non credo ciò non di meno che questo diritto di protezione si possa estendere fino al punto che codesti religiosi siano obbligati, sol perchè vestono il saio claustrale,

ad abbandonare la propria nazionalità per ricevere quella di Francia.

Ciò il nostro Governo non dovrebbe ad ogni modo acconsentire; e non sarebbe forse miglior partito quello di adoperare siffatti religiosi nelle scuole italiane, massime che ad essi per alcuna guisa non si potrebbe far concorrenza alcuna coll'insegnamento laicale? Meglio sarebbe, a mio credere, questo partito, salva la sorveglianza e le ispezioni che dovrebbero appartenere ai nostri consoli, ed ai notabili delle colonie, perchè l'insegnamento dei religiosi non traligni in propaganda contraria agli ordini del nostro libero e nazionale Governo.

Non si può dire ad ogni modo che sotto questo rispetto in generale dal 1870 in poi non si sia fatto un qualche progresso. Specialmente per le Società di beneficenza, il Governo ne ha messe su di molte. Dal 1870 in poi poco si è fatto per l'istruzione e per gli insegnanti; se non che alcuni sussidi sono stati impartiti col concorso del Ministro della Pubblica Istruzione.

E sapete voi la cifra che corrisponde a tutte queste provvidenze, a che cosa ammonta? A cento mila lire.

Ognun vede adunque che beneficio considerevole si potrebbe ottenere in proporzione della tenue spesa (dico tenue relativamente) che si richiederebbe, ove questa assistenza all'estero fosse pure allargata in più generosi confini.

Ed io prendo argomento da ciò per fare al sig. Ministro una proposta concreta. Di Commissioni che abbiano studiato lo stato delle nostre colonie, io non so che ve ne sia stata che una nel 1868, la quale riguardava più specialmente l'insegnamento. Rammento di aver letta la Relazione dell'on. Mussi, le cui conclusioni concordano perfettamente colle mie; vale a dire che ci sia molto o quasi tutto da fare sopra tale argomento.

Conosco poi anche una Relazione della Commissione d'inchiesta sul commercio e sull'industria italiana all'estero pubblicata nel 1875 dal Ministero degli Affari Esteri, non che molti rapporti e studi pubblicati nel Bollettino consolare.

Ma un lavoro completo, comprensivo, il quale dia contezza dello stato delle colonie nostre in tutte le loro parti, morale, sociale, politica, nel rapporto della coltura, e via discorrendo, non credo che si sia mai fatto. Non sarebbe egli

cosa utile, anzi di grande utilità, se il Ministero aprisse una larga inchiesta, richiedesse da tutti i consoli contemporaneamente delle ampie informazioni sulle condizioni delle colonie nostre, e dal complesso di queste notizie il Parlamento italiano ed il paese se ne formassero quindi un concetto chiaro, e sapessero quali siano e dove i provvedimenti da prendere, e quale il massimo dei benefici che si potrebbe ritrarre dal minimo della spesa?

Tale inchiesta sarebbe profittevole altresì alla nostra grandezza all'estero, forse più profittevole di quanto non sieno certi sottili negoziati e certi uffici ambiziosi dei nostri Legati.

Vero è che codesto procedimento amministrativo e, direi quasi, unilaterale, per acquistare influenza all'estero, non basta.

Gli uffici diplomatici son pure necessari per ottenere dai Governi quelle concessioni che conferiscono all'utilità e al decoro dell'Italia, al di fuori.

Essi formano quella somma d'interessi essenziali, ve lo disse testè l'oratore illustre che mi ha preceduto, sopra cui bisogna che si spieghi più propriamente l'azione del nostro Governo.

Son questi gli interessi commerciali e marittimi!

Io porto opinione che dalle discussioni che sono state fatte ampiamente prima al Senato, poi alla Camera dei Deputati sulla politica estera d'Italia, risulti chiaro e spiccato il concetto: che sopra questa parte del nostro compito internazionale si debba rivolgere in un modo più preciso l'azione della nostra diplomazia, cioè appunto sulle cose del commercio e della navigazione.

Il principal torto, anzi il solo, a mio avviso, del nostro plenipotenziario a Berlino fu quello di non avere fatto una riserva, che forse era necessaria, per salvaguardare siffatti interessi; specialmente rispetto alla vertenza egiziana.

Cessi da me il pensiero di rientrare in una discussione, la quale è da ritenersi per esaurita. Ma non è possibile il non gettare uno sguardo critico sui documenti che trovansi nel Libro Verde, pubblicato dall'onor. Depretis il 2 giugno 1878.

Non mancarono, prima della riunione al Congresso, inviti efficaci da parte dell'Austria per

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

provocare accordi col Governo italiano sulla questione egiziana, e reclamare un trattamento eguale per tutti i creditori del Governo vice-reale.

Ciò risulta chiaramente dalle note diplomatiche dell'ambasciata d'Austria-Ungheria del 13 marzo, del 26 marzo, del 3 aprile, del 5 aprile 1878. Fallirono per le esitanze della Germania, e per l'opposizione dell'Inghilterra. La riserva in cui il Governo italiano si tenne e il mutato contegno del Gabinetto Austro-Ungarico incomincia all'apertura del Congresso. Quivi la buona volontà e l'inclinazione d'intendersi con noi cessarono intieramente.

Noi andammo al Congresso senza alcun accordo, senza alcuna dichiarazione preventiva; poichè l'Austria-Ungheria veggendosi corrisposta con poco volentieri riguardi per parte nostra nelle proposte già fatte, si rivolse alla Germania per muovere quelle rimostranze al Governo del Kedive, di cui non ci diede alcuna partecipazione; rimostranze che poi misero capo alla condanna del detruso Ismail.

I fatti della storia si tengono fra loro per un intimo accordo, e sono bene spesso la conseguenza l'uno dell'altro.

Il risultamento poco degno che ebbe la missione del Generale Cialdini a Parigi, in onta dei pregi altissimi dell'uomo cui era affidata, fu quasi l'ultima espressione, l'ultima parola del nostro indirizzo erroneo in tutti gli stadi che precedettero la riunione del Congresso.

Noi avemmo dal signor Waddington quella risposta che ci dovevamo aspettare, poichè il Ministro francese si fu accorto dell'isolamento in cui il nostro plenipotenziario si era posto nel Congresso, rispetto ai rappresentanti delle altre nazioni.

Nè ci mancarono a suo tempo per parte dell'Inghilterra, altre profferte per venire ad intimi accordi per ciò che riguarda il regime del Mediterraneo e dell'Eusino; e ciò apparisce dalla nota dell'ambasciatore britannico del 9 di gennaio 1878, e da quella del generale Menabrea del marzo 1878.

Noi ci tenemmo nel più freddo e profondo riserbo, e ci rifiutammo fin anco di venire ad una conferenza preparatoria, la quale definisse le controversie principali, e finimmo poi per dichiarare che noi andavamo al Congresso senza

nessun impegno, vale a dire, senza guadagno di promesse o speranze di sorta.

A questo punto faccio una sosta, non voglio ampliare oltre misura le considerazioni politiche che ho semplicemente accennate, anche perchè esse hanno un carattere retrospettivo, e mi sembra che traggano seco poca utilità, dopo le dichiarazioni fatte nell'altra Aula parlamentare dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Per mala ventura l'opinione pubblica in Italia non comprende assai chiaramente e punto non si esalta su molti soggetti che pur dovrebbero commuoverla, perchè rappresentano i grandi interessi del paese.

Di qui è che tutte le agitazioni in Italia vengono dall'alto, vengono da certi organismi ufficiali, i quali ricevono l'influsso delle regioni governative, più o meno direttamente, in modo che il Governo stesso talvolta non ne è consapevole. Allora soltanto la moltitudine si risente per certe cose di pubblico interesse, quando presume che il Governo in qualche modo glielo porga e glielo additi.

La politica del Gabinetto della Consulta avversa ad alcuni intendimenti, ad alcune aspirazioni della diplomazia Austro-Ungarica, male interpretata, travisata anzi da alcuni, fu causa della agitazione, che tutti sanno, per l'Italia irredenta.

Tale agitazione fu più l'effetto di un mal inteso di questa che io domando opinione pubblica, sull'operato del nostro Governo, anzi che di un movimento spontaneo; onde è sembrata ai più intendenti cosa inopportuna e fantastica.

E tanto vero che in Italia quasi tutte le agitazioni non vengono che dall'alto, che le nobili ed eloquenti parole dall'onorevole Cairoli pronunciate alla Camera dei Deputati sono bastate per calmare, per far cessare pressochè del tutto cotesta mal concetta agitazione dell'Italia irredenta; e di ciò debbono sapergliene buon grado non solo l'Italia, ma le Nazioni tutte custodi della pace Europea.

In generale il discutere le alleanze, le grandi combinazioni politiche è tal cosa che non deve farsi in una pubblica Assemblea senza molta temperanza e molto riserbo.

Ma un'altra considerazione a tal proposito oggi occorre, ed è che noi ci troviamo in presenza di un fatto solenne, che domina tutta la

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

politica europea, vale a dire le nuove elezioni alla Camera dei Comuni d'Inghilterra.

So ben io, che il fatto di queste nuove elezioni non può modificare sostanzialmente la qualità delle relazioni che noi dobbiamo avere col *foreign-office*. Tutti sanno meglio di me che il mantenere queste buone relazioni, è porre il sostrato, il fondamento della nostra politica estera, qualunque sia il partito che tiene in Inghilterra la somma delle cose.

Ma l'influenza del Parlamento inglese nel mondo è così grande, che potrebbe un mutamento d'indirizzo nella politica estera di quel paese produrre qualche mutamento ancora nelle eventualità europee, soprattutto quanto è alle vertenze Orientali.

Ma sopra due cose, certamente la politica inglese non muterà; sul volere innanzi tutto mantenuta la pace, e sul volere l'osservanza dei capitoli di Berlino. Onde su questi due punti ugualmente della nostra politica possiamo anche noi tenerci forti e sicuri.

E a questa occasione vorrei rinnovare all'onorevole signor Ministro una istanza che gli è stata fatta dall'illustre Senatore Mamiani; cioè di raccomandare al partito liberale, che venne al governo della cosa pubblica nel Regno Unito, quel tal regolamento organico dell'isola di Creta a cui egli ha accennato; massime perchè quel regolamento organico deve servir di base, deve servir di modello a tutte le concessioni, a tutte le autonomie particolari che debbono concedersi ai popoli cristiani di Turchia, e che sono stipulate nei capitoli del 1878.

E se cosiffatte concessioni, ed autonomie, già profferite dai rappresentanti di Francia e di Russia alla Conferenza di Costantinopoli fossero state accettate da tutti, se l'Inghilterra ne avesse imposta alla Turchia l'attuazione, forse la trista e sanguinosa guerra che fu combattuta fra la Russia e l'Impero Ottomano non sarebbe avvenuta.

Tocca all'Italia, come libera e nuova potenza, che naturalmente dee difendere, nei limiti del possibile, nei limiti della diplomazia positiva i principii di nazionalità, tocca all'Italia il porsi d'accordo col Governo liberale dell'Inghilterra affinchè le autonomie, le concessioni di libertà ai popoli cristiani dell'Oriente diventino una verità e siano completamente recate ad atto.

E poichè sono a parlare del trattato di Berlino, vorrei rivolgere all'on. signor Ministro un'interrogazione, e con questa avrò finito.

È noto che doveva, a norma del trattato, essere concesso al Montenegro il distretto di Cussinje; ma vista l'impossibilità di venire prontamente e semplicemente a questa cessione, il Montenegro si contentò, dietro la nostra mediazione, di uno scambio di territorio con alcuni altri distretti che fan parte del territorio di Pogoridza.

Dell'effetto conseguito da questa mediazione si è parlato in vario senso. Però è da notare che, ove noi non avessimo la garanzia morale del Governo turco dopo le molte resistenze incontrate al palazzo di Dolma-Batchè, se non avessimo, ripeto, almeno la certezza della buona fede per parte della Turchia, affinchè i suoi sudditi albanesi fossero contenuti e allontanati dalle armi dopo il richiamo delle truppe turche dal territorio, ne potrebbe avvenire una eccitazione all'anarchia, e un principio di lotta fra i Montenegrini e gli Albanesi. Ciò potrebbe per avventura essere sorgente di nuove contingenze e di nuove complicazioni. Sarebbe dunque mestieri che la mediazione fosse accettata non solo, ma che il Governo italiano fosse sicuro del corso della Turchia nella esecuzione della mediazione stipulata, senza di che potrebbe forse avverarsi che il rimedio riuscisse peggiore del male.

Io aspetto con fiducia da parte dell'onorevole signor Ministro le comunicazioni che egli crederà di farmi sopra questo particolare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Alcune parole pronunciate dall'onorevole Senatore Mamiani, mi hanno spinto a chiedere la parola. Domando venia ai miei Colleghi se sarò costretto a richiamare per brevissimi momenti la loro attenzione sopra un argomento dolorosissimo toccato dall'onorevole preopinante.

Se io serbassi il silenzio abdicarei vergognosamente a quei principii che ho propugnato sempre, per tutta la mia vita, se non coll'eloquenza dell'illustre Mamiani, pure - oso dirlo - con profonda convinzione pari alla sua.

L'onorevole Senatore Mamiani ha con vive ed acerbe parole stigmatizzato coloro i quali hanno diffuso nel paese l'opinione che, il Go-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

verno potesse e dovesse diminuire talune imposte che pesano sul capo specialmente delle classi operaie, sollevando pericolose illusioni e mal fondate speranze.

Ed ha subito soggiunto, aver essi, con ciò, commesso un atto che egli, nella sua coscienza di cittadino, non può approvare.

Io sono fra coloro che hanno sollevato per i primi la bandiera della riduzione delle imposte. Non mi pento, non mi vergogno di quello che ho fatto, e respingo recisamente il biasimo che ha voluto infliggere, comunque con cortesi parole, ai miei amici e a me l'onorevole preopinante.

Senatore MAMIANI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. Io credo invece, onorevole Collega, che recano maggior danno al paese, che turbano maggiormente la serenità degli animi dei cittadini, coloro i quali lasciano correre il dubbio, che per mantenere l'esercito sia necessario misurare con avara mano il pane ed assottigliare indirettamente il salario.

Non posso ritenere che l'Italia si trovi in così dolorosa condizione di cose da non poter provvedere alla propria difesa, senza spogliare il lavoro, senza isterilire il risparmio.

In quanto a me, non mi commuovono i gridi di guerra che risuonano oggi per tutta Europa, e che l'hanno quasi convertita nella foresta d'Irminsul. Guerra! guerra! guerra! questo è il grido che s'ode dovunque.

Io confido pienamente nella sapienza dei nostri Ministri; e vivo sicuro che essi non lasceranno trascinare l'Italia a nessuna guerra, poichè la guerra sarebbe fatale alla libertà e alla prosperità del mio paese, qualunque fosse il pretesto che ci consigliasse a dar di piglio alle spade.

L'onorevole Senatore Mamiani ha parlato della insufficienza delle spese militari, quasi l'Italia spendesse poco a confronto delle altre nazioni.

Io non ho tutta quella fiducia che nutre l'on. Mamiani nell'*Almanacco di Gotha*; credo piuttosto, che le notizie e le cifre raccolte in quel volume siano notizie contestabili e debbano essere accuratamente studiate....

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G.... prima di affermare che sono esatte e vere, prima di dedurne i criteri

necessari ad illuminare la nostra coscienza. In ogni modo, io non ho bisogno di andare a cercare nei bilanci degli altri paesi difficilissimi confronti; ne trovo uno nelle storie nazionali, e questo esempio mi basta. Io trovo l'esempio del piccolo Piemonte, il quale in condizioni difficilissime e gravissime (poichè si trattava per lui di creare l'indipendenza, l'unità dell'Italia) non ha mai speso proporzionalmente ciò che oggi spende l'Italia. E badate bene, o Signori, che io non voglio scemare le spese militari, non voglio toccare l'esercito; che giustamente da taluni viene perfino detto l'Arca Santa delle nostre istituzioni; io voglio attenermi semplicemente all'esperienza del passato, io desidero che il Governo non varchi quelle famose Colonne d'Ercole che la sapienza delle passate Amministrazioni, in tempi meno calmi e sicuri che non sieno i tempi presenti, dichiarò essere l'estremo limite a cui potevano giungere le finanze italiane.

Ma è poi vero che l'Italia spenda meno di tutte le altre nazioni in apparecchi guerreschi?

Fra i bilanci forestieri ve ne ha uno il quale molto si accosta al bilancio italiano, ed è il bilancio austriaco. Ad onta delle parole, che furono dette in questo recinto da un prode generale, mi permetto di osservare sommessamente che, se io volessi fare un esatto confronto non mi sarebbe difficile il provare come l'Austria, la quale ha sulle spalle la guerra della Bosnia e dell'Erzegovina, l'Austria, la quale oggi è tratta nelle complicazioni europee ben più di noi, poichè abbisogna di quel centro che noi abbiamo già trovato, comel'Austria, dico, spenda, proporzionalmente, somme non maggiori di quelle che spende l'Italia.

Ma, o Signori, vi ha un'altra proporzione che non bisogna dimenticare. Imperciocchè, a mio avviso, quando i nostri generali stabiliscono il confronto del nostro bilancio militare con quello degli altri paesi, numerando semplicemente gli uomini e le spese, proporzionandoli all'entità del territorio e degli abitanti, si attengono nel loro giudizio a criteri fallibili ed incerti.

Se si vuole sapere con certezza quale è la nazione che spende più o meno in cose militari, è giocoforza commisurare le spese dell'esercito colle forze produttive del paese.

Ricorro ad un esempio. Ho udito parecchie

volte in questo medesimo recinto prendere qual base di un confronto fra le spese militari della Francia e quelle d'Italia le relative cifre della popolazione. Ma il numero della popolazione è esso in quella medesima proporzione che sta la ricchezza dell'un paese alla ricchezza dell'altro? E valga il vero, prendete tutte le manifestazioni della vita economica delle due nazioni e troverete che le proporzioni sono queste: 1 a 4. Ora, la proporzione degli abitanti è molto, ma molto al disotto di uno a due.

Non tocchiamo dunque per ora queste ardenti questioni, e non colleghiamole soprattutto alla questione delle sospirate diminuzioni delle imposte.

Quando verrà in discussione il bilancio della Guerra, io mi propongo di sollevare alcuni dubbj, di chiedere alcuni schiarimenti ai Ministri; ma io credo che, in quanto riguarda la questione estera, noi non dobbiamo agitarci sterilmente, non dobbiamo in nessun modo incoraggiare, indirettamente o direttamente, il Governo a fare una politica che anche eventualmente potesse porre a repentaglio la unità conquistata con tanta magnanimità di sacrificj su nuovi e non nostri campi di battaglia.

L'onorevole ed illustre Senatore Mamiani ha ricondotta l'attenzione del Senato sul trattato di Berlino. Ma io porto opinione che lo spirito reazionario che informò il trattato di Berlino oggi sia stato interamente spento dal soffio delle elezioni inglesi. Esse, checchè ne dicano e ne pensino taluni, hanno mutato essenzialmente le condizioni d'Europa, hanno fatto cessare un doloroso equivoco, hanno ricondotto quel nobilissimo paese sotto la bandiera della libertà, che aveva in questi ultimi tempi disertata. Invito coloro i quali affermano che non vi ha sostanziale differenza fra la politica estera dei due partiti che si contendono in Inghilterra il potere, a meditar la istoria.

L'onorevole Mamiani si duole che nel Congresso di Berlino i nostri rappresentanti non abbiano parlato ad alta voce d'indipendenza, di unità.

Per me preferisco che abbiano serbato il silenzio, imperocchè non conosco nulla che nuoccia più alla dignità di una Nazione che le vane affermazioni dei principj quando essa non può sostenerle coll'autorità della spada.

Nulla ha nociuto più alla considerazione ed

alla fama di serietà del Governo di Luigi Filippo, che le platoniche dichiarazioni che tutti gli anni inseriva a favore della nazionalità polacca tanto nel discorso della Corona, quanto nelle risposte del Parlamento.

Esse, invece di una dichiarazione di generosi principj, non erano in ultima analisi che ingenuè confessioni d'impotenza. Quel nobile e misero paese, non ostante tante manifestazioni di simpatia e di affetto, è ancora schiavo, ed aspetta ancora il giorno della sua risurrezione.

Non credo quindi che torni utile al decoro d'Italia di fare ad ogni piè sospinto delle dichiarazioni; credo invece che il mio paese rialzerà il proprio prestigio se saldamente affermerà, sempre nella modesta sua sfera d'azione, l'indipendenza della propria politica. E qui permetta l'onorevole Mamiani di dirgli che io sono pienamente d'accordo con lui, quando afferma che la politica dell'Italia in Oriente dev'essere una politica nazionale, dev'essere una politica indirizzata a conciliarci lo spirito liberale. Ma se noi vogliamo acquistare autorità sugli animi di quelle generose popolazioni, se noi vogliamo che il nome d'Italia sia benedetto e riverito in quelle lontane contrade, se noi vogliamo conquistare un'influenza morale diretta, mi perdoni l'onorevole Mamiani, il Governo debbe tenere una linea di condotta sostanzialmente diversa da quella che egli illustrò dianzi colla eloquenza della sua parola. Il Ministro non debbe rinnovare l'errore di cui a nostro avviso si rese colpevole indulgiando lunghi mesi a riconoscere il Governo della Rumenia, a rischio di perdere sulle rive del Danubio la tradizionale influenza.

Io rispetto altrettanto che l'onorevole Mamiani la libertà di coscienza; so che ad essa l'Italia deve in gran parte la propria indipendenza; ma non esito a dichiarare che per me vi ha qualche cosa che m'interessa più che la libertà di coscienza, vi ha qualche cosa che maggiormente ha giovato al mio paese: ed è il principio del non intervento, il rispetto della sovranità nazionale, il rispetto dell'indipendenza interna, senza la quale non vi ha nè sicurezza, nè dignità per una Nazione.

Ora, non nego l'anormalità della legge che rifiuta agli ebrei rumeni i diritti politici; non nego che essi non abbian ragione di agitarsi irrequieti e di dolersi del proprio Governo; ma

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

con qual diritto possiamo noi soprapporre la nostra autorità all'autorità del Parlamento, sostituire il nostro criterio al criterio nazionale?

E non è egli forse evidente che indugiando a stendere la mano alla Rumenia, che sollevandone lo sdegno contro il nostro operato, noi, più che ad essi, nuocevamo alla nostra influenza ed ai nostri interessi?

Forse, quando l'onorevole Cairoli ha riconosciuto la Rumenia prima che la riconoscessero l'Inghilterra e la Francia, non ha destato in quel paese un grandissimo entusiasmo, non ha risuscitato l'autorità del nome italiano?

Può negare l'on. preopinante che a Bukarest e sulle sponde del Danubio il nome italiano non abbia ora recuperato in gran parte la sua influenza, per le precedenti esitanze perduta?

E non posso accogliere nemmeno il rimprovero che l'on. Mamiani ha rivolto al Ministro, di non aver aspettato per riconoscere la indipendenza della Rumenia, gli accordi colla Francia e l'Inghilterra.

Pur troppo la nostra politica è sempre stata accusata di essere una politica pedissequa di una o di un'altra Nazione; approvo quindi senza restrizione il Ministro degli Affari Esteri, il quale ha fatto una politica indipendente nell'Oriente; e non ha aspettato il beneplacito di nessuno per riconoscere l'indipendenza di una Nazione la quale si chiama, ed è, nostra sorella, di una Nazione nelle cui vene scorre sangue italiano, e che può essere per noi un prezioso elemento di forza in quelle lontane contrade.

Ed ora non voglio tacere dell'eloquente appello che l'illustre Mamiani ha rivolto all'onorevole Cairoli. Egli ha esclamato « fate una politica liberale, ma volgete soprattutto gli sguardi ad una potenza mirabile per fortezza e per tenacità di propositi, alludendo all'Inghilterra ».

Io prego invece l'onorevole Ministro Cairoli di non volgere il suo sguardo ad una potenza piuttosto che ad un'altra, ma solo ai grandi principî di libertà. Ove regna la libertà ivi è il posto dell'Italia, ivi essa debbe ricercare il punto d'appoggio alla sua politica. La comunanza d'interesse stringe momentaneamente le alleanze, ma la sola comunanza di principî le assoda e le perpetua.

Oggi la politica europea si divide nettamente

in due campi. Da un canto stanno le dispotiche tradizioni del passato, dall'altro stanno le generose aspirazioni dei nuovi diritti e dei nuovi principî.

Io confido che l'onorevole ed illustre Cairoli non esiterà nello scegliere la via che debbe percorrere. Non trascinerà l'Italia in alleanze artificiali, le quali possano avere per un momento il carattere dell'opportunità, ma che poscia nello svolgersi degli avvenimenti non producano che sterili disinganni.

Non dimentichiamo, o Signori, che per un momento la mente nostra è stata invaghita di un'alleanza la quale imprometteva all'Italia un forte appoggio, tenendo alta con salda mano la bandiera della libertà religiosa.

Oggi questa Nazione ha mutato indirizzo; oggi questa Nazione che ha raggiunto il suo scopo, è tornata alle antiche tradizioni; oggi essa o, a meglio dire, i suoi uomini politici, cospirano colla reazione europea. Essa ci abbandonò al Congresso di Berlino! Essa ha dimenticata la nostra alleanza in recenti accordi! D'altra parte il sospetto che la reazione giungesse ad afferrare la spada della Francia per vibrarla nel nostro petto, si è dileguata. Oggi quella nobilissima nazione è tornata a capo del movimento liberale di Europa; e ci stende la mano attraverso le Alpi. L'alleanza francese è oggi la sola che può conciliarsi colle aspirazioni e coi bisogni dell'Italia. Io ho questa ferma fiducia; potrei ingannarmi, ma credo che nella ricostituzione della Lega latina sta la salvezza della libertà del mondo intero.

Non aggiungo ulteriori parole sul grave argomento; soltanto debbo associarmi pienamente a quanto disse l'onorevole Caracciolo di Bella relativamente all'Italia irredenta.

L'Italia irredenta ha creato un grande pericolo per il nostro paese. La sua voce generosa ha coperto quella di coloro i quali domandavano che si migliorassero le condizioni dell'erario.

È evidente che le grida e lo scalpore che si faceva intorno a questa idea hanno avuto questo risultato: che l'Austria la quale si avviava serenamente in Oriente, è ritornata alquanto sopra i suoi passi.

Io però sono lieto delle dichiarazioni che il Ministro ha fatto nell'altro ramo del Parla-

mento. Spero che l'onor. Presidente del Consiglio le ripeterà in quest'Aula.

Credo che se la voce dell'Italia irredenta sarà ridotta al silenzio, molti dei pericoli che temiamo saranno dissipati, e cesseranno le voci di guerra che correvano e che corrono nei due paesi.

Un'altra parola ed ho finito.

La questione estera è certo parte essenziale del programma del Ministero; ma vi ha un'altra parte che molto maggiormente mi preoccupa e ch'io credo anche più essenziale, ed è la questione interna.

Affermo, che mentre noi ci preoccupiamo di considerare quali saranno gli eventuali eserciti che potranno discendere dalle Alpi a disfare la nostra unità, non ci preoccupiamo sufficientemente di quella grande questione interna, cioè della questione sociale, la quale minaccia noi tutti, minaccia l'Europa, e contro la quale, mi sia permesso il dirlo, la legge migliore sarà quella che ridurrà le spese dei nostri Bilanci. E le spese non si possono diminuire che allorquando si metterà un freno alle spese militari.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onor. Senatore Mamiani per un fatto personale.

Senatore **MAMIANI.** Io dirò pochissime parole; e fra le altre cagioni di tal brevità si è questa che non voglio tardare a me stesso il piacere di ascoltare invece le parole del Presidente del Consiglio.

Tuttavolta l'accusa mossami contro in cortesi termini dal Senatore Pepoli, mi obbliga ad una discolpa, per coloro almeno che non sono pienamente istruiti dello stato delle cose.

È verissimo che io ho parlato della imprudenza, questa è la parola, della imprudenza di coloro che si compiacquero per molti mesi, forse per qualche anno, di ripetere ogni giorno al popolo, che bisognava per prima cosa diminuire le imposte, massime quelle che gravitano in diretto modo sopra di lui.

Non rientrerò per nulla nel vivo della questione del macinato. Non me ne sento capace. Oltrechè il popolo ha detto: se questo è il guadagno che abbiamo fatto, se questo è l'intero alleggerimento delle nostre imposte, potevate risparmiar la fatica, stantechè a quest'ora ci eravamo bene adagiati e addormiti sul non troppo duro guancialetto di quella tassa.

Similmente, non farò motto dell'Italia irredenta. Io spero che i miei Colleghi avranno notato il silenzio, da me tenuto sopra questo soggetto nel mio discorso. Cotesta è questione troppo delicata, troppo smossa, e che non può in nessuna maniera tener quiete le passioni dei partiti. Chè quando io dovessi entrare in tal discussione ricorderei con buon diritto ai miei Colleghi che quattro anni or sono, in questo Consesso medesimo, io col mio amico Senatore Brioschi, interpellai francamente il Ministro Nicotera del perchè e del come si permettevano in pubblico segni, iscrizioni, discorsi ostili alla nostra legge fondamentale. Dissi che queste specie di libertà e questo genere di dimostrazioni non sarebbero ammesse, non tollerate neanche in Inghilterra.

Aggiunsi che quei molti o pochi cittadini, eccitati certo da un nobilissimo sentimento, se vogliono occuparsi dell'Italia irredenta, possono anzi tutto stampare volumi in proposito (che già non è poca franchigia) o fra le quattro mura delle loro sale possono a beneplacito definire e concludere dottrine accademiche sul tema suddetto.

Ma in pubblico, ma fuor del privato domicilio, io pregai il signor Ministro a non tollerare, ripeto, nè un'emblema, nè una iscrizione nè una frase la quale fosse anche indirettamente contraria alle basi del nostro patto costituzionale.

(Bravo, benissimo).

E per verità il signor Ministro Nicotera mi parve molto persuaso di quello che noi gli esponevamo.

Io tronco qui cotesto discorso troppo geloso ed appassionato e troppo discorde dalla ordinaria tranquillità delle nostre discussioni.

Sono stati fatti molti rilievi sull'almanacco di Gotha che io citavo. Ad ogni modo l'almanacco di Gotha ha un credito sufficiente per questa specie di statistiche; ma prego di ben avvisare che nell'esprimere quel mio cenno, io ho precisamente detto *se il dato esiste*, per cui venni a pronunziare un'asserzione dubitativa. Del rimanente, non insisto perchè non intendendomi di queste cose, non potrei dire, con verità, quale spesa occorra effettivamente per possedere un esercito bene ordinato. A me soprattutto basta che abbiamo un esercito piccolo ed anche la-

cero, ma che sappia e voglia battersi per la patria. *(Bene)*.

Però il buon senso mi suggerisce un solo ma sicuro concetto, quello cioè che un esercito (costi molto o poco) debba peraltro essere talmente ordinato, talmente fornito di ciò che gli abbisogna, da potere in 15 giorni di tempo entrare in campagna se la necessità lo ricerca.

*(Benissimo)*.

Io domando questo al signor Ministro, ed al Governo; non domando altro di più.

*(Bravo, benissimo)*.

Mi si è citata l'Austria, affermando essere la sola potenza la quale spende a un dipresso quello che spendiamo noi intorno all'esercito.

Non entro neppure un poco nella statistica austriaca, che in verità non conosco. Conosco però un fatto molto curioso, ed è che l'Austria, pochi mesi or sono, ha domandato un enorme esercizio attivo del suo Bilancio per 10 anni, se non isbaglio, o per 8, e le Camere l'hanno consentito.

Dunque vede il Senato che quando si tratta di vitali interessi, e soprattutto di assimilarsi quelle due Provincie, semibarbare forse, ma molto care all'Austria, per ciò che sembra, ella non istà a misurare le spese, ed anche col flagello della carta moneta addosso, obbliga le due Camere a votare una imposta gravissima, per non meno di otto anni.

L'Inghilterra pure è stata citata; e il mio amico, il Senatore Pepoli, sembra meravigliato che io non abbia toccato il punto dell'agitazione e rimutazione avvenuta in Inghilterra per il cambiamento del Ministero.

Mi perdoni il signor Senatore, noi vediamo le cose diversamente.

In Inghilterra cotesti moti politici turbano solo la superficie, mentre la profondità è sempre la stessa. L'Inghilterra non cambia nè i suoi principî, nè le sue pratiche essenziali e ben colcolate; e se un Ministero diceva poc'anzi *Imperium et libertas*, credano Signori che le moltitudini inglesi profferivano questo altro motto: *justitia et libertas*.

Del rimanente i fatti verranno presto a chiarire la questione fra noi due, e vedremo se l'Inghilterra cambia nulla di sostanziale nelle sue politiche tradizioni. Ed è per questa fede che ho nell'essenziale immutabilità dell'Inghilterra, per questo scorgere sempre mai coerente

la sua politica, che non ho nascoste il mio costante pensiero che, se deve farsi un'alleanza, questa si faccia coll'Inghilterra; e se non si può, o non si vuole stringere patto d'alleanza, sia l'Inghilterra lo Stato col quale uniamo i più intimi rapporti e i più cordiali possibili, perchè, ripeto, guardando l'Europa tutta quanta, vedo in fine dei fini che la sola Inghilterra, per le sue istituzioni, pei suoi immensi commerci, per le sue salde abitudini, è, replico, il solo Stato che sinceramente e costantemente voglia la pace; e vale a dire il fine continuo e indeclinabile della politica italiana.

Il nostro Senatore Pepoli ha detto altresì che i principî valgono poco quando non si possono difendere colla spada, ed anzi essere stato vantaggioso che i nostri plenipotenziari a Berlino non abbiano dichiarato i grandi principî sui quali è costituito il *jus pubblico italiano*.

Qui ancora mi spiace non essere punto d'accordo con lui, perchè l'osservanza costante, pura, fedele e disinteressata dei grandi principî liberali che l'Italia professa, credano a me, col tempo diventa una forza più gagliarda, più influente, più feconda che nessuno forse stimebbe.

L'onorevole Senatore Pepoli ha pur toccato della Rumenia, dicendo che laggiù vi è una vena di sangue italiano.

Io sono il primo a riconoscere questa agnazione del popolo rumeno colla razza latina; ma perciò appunto due volte in questo Consesso medesimo ho detto di non poter tollerare in quei paesi certa specie di errori, quasi direi, ignobili, degli errori che oltraggiano i grandi principî della libertà umana, espressamente perchè noi ci crediamo in qualche parte sodatori e responsabili della gloria della Rumania.

Finalmente egli ha parlato d'altre alleanze di altri paesi grandi, potenti, gloriosi, ed io sono il primo a riconoscere la loro gloria e la loro grandezza, come mi affrettarei di applaudire alla ricostituzione, se fosse possibile, della lega latina.

Dio lo voglia! Venga pure la lega latina, io di gran cuore la saluto; ma non in questo significato: che la Francia ne sia il centro e l'anima, con attorno due grandi dipartimenti, l'Italia e la Spagna.

*(Benissimo)*.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Bruzzo.

Senatore BRUZZO. Non mi aspettava momentaneamente di dover prendere parte a questa discussione, ma sono tratto a parlare da ciò che ha detto l'onorevole Pepoli sulle spese militari.

Non entrerò nelle questioni di cifre e dei rapporti fra le nostre spese militari e quelle degli altri Stati d'Europa.

Sono questioni che furono splendidamente trattate di recente nell'altro ramo del Parlamento, e si potranno discutere quando si parlerà del Bilancio della Guerra e delle spese straordinarie militari, ma non si può fare su di esse una seria discussione in questa seduta.

Mi limiterò pertanto a dire poche parole, prendendo la questione da altro punto di vista.

In Italia quelli che propugnano le spese militari non chiedono che si dia al paese una forza tale da farne una potenza aggressiva; no, quelli che difendono le spese militari, fra i quali sono anche io, domandano soltanto al paese di porre l'Italia in condizioni tali che le assicurino una efficace guarentigia delle sue frontiere.

Per avere le frontiere sicure è necessario un esercito istruito, bastantemente numeroso e di facile mobilitazione; occorrono fortificazioni ai confini e sulle coste, un buon armamento, e poi, direi quasi, soprattutto una Marina bene ordinata.

Noi non domandiamo che questo.

Ebbi già occasione di dire in altra discussione che le forze d'un grande Stato non si improvvisano, e lo ripeto.

Se si aspettasse una minaccia di guerra per erigere fortificazioni, preparare gli elementi di mobilitazione, fondere dei cannoni si esporrebbe il paese a ben gravi pericoli.

Se l'Italia avrà le sue frontiere sicure, avrà importanza e qualche influenza nelle questioni d'Europa.

Ma se le sue frontiere di terra e di mare non saranno bastantemente difese, se sarà esposta a facili invasioni, l'Italia non avrà mai libertà d'azione nelle questioni di politica estera.

Vorrei avere tanta influenza da poter far penetrare nell'animo di tutti questo principio, che la base della nostra politica estera deve essere la sicurezza in casa nostra.

Per produrre lo stato discreto di forza ne-

cessario al nostro paese, occorre un lavoro assiduo e mai interrotto; e questo lavoro, secondo me, non ha progredito con tutta la velocità necessaria, non per colpa dell'attuale Ministero, non per colpa di un partito piuttosto che di un altro, ma per via di quella certa corrente d'idee economiche, che fa delle spese militari uno spauracchio, che rappresenta il Bilancio della guerra come causa di rovina per l'Italia.

Gli economisti trattano la questione delle spese militari da un solo punto di vista, mentre essa è una questione assai complessa.

L'Italia fu per secoli a discrezione degli invasori. Agli Italiani non rimaneva che ossequiare lo Spagnuolo o il Francese o il Tedesco o l'Inglese, e fischiar dietro l'oppressore che partiva per applaudire quello che arrivava.

Il carattere italiano si è abbassato. Finalmente vi fu un risveglio.

Con un lavoro di cinquanta anni di rivoluzioni e coll'aiuto di circostanze favorevoli, e soprattutto con quello di un piccolo esercito, guidato da una Dinastia tradizionalmente battagliera, l'Italia si poté ricostituire in nazione. Ed ora che siamo riusciti a questo risultato, dovremo forse comprometterlo per fare un po' di economia?

Alcuni dicono: raccogliamoci; l'Italia non è minacciata da nessuno. Ebbene, ci raccoglieremo; e quando saremo raccolti nella nostra impotenza, se vi sarà un potente, cui non piaccia il nostro raccoglimento e la nostra unità, non potrà cacciar nuovamente l'Italia nelle condizioni in cui era prima? E allora che cosa avverrà? Che gl'Italiani ricominceranno di nuovo quel solito giro di rivoluzioni, di cospirazioni, per riottenere quello che già avevano ottenuto con tante fatiche. A me pare che la parte degl'Italiani nel mondo debba essere qualche cosa di più di quella del cospiratore perpetuo.

Gli economisti dicono: non spendiamo, facciamo economia, diventiamo ricchi, e poi diventeremo forti.

Io inverto la proposizione e dico: siamo forti e poi diventeremo ricchi, perchè la forza genera dignità di carattere, attività, energia; tutte cose le quali danno il credito morale che produce quel credito materiale necessario per fare dei buoni affari. Invece il sentimento della debolezza genera la fiacchezza, la bassezza. E se guardiamo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

la storia, vi troviamo che non è la debolezza che produce ricchezza.

Non mi dilungherò in altre considerazioni, e vengo a questa conclusione: noi potremo darci il lusso di mandare ambasciatori all'estero, di assistere ai Congressi; ma, finché l'Italia non avrà una vera forza reale, essa sarà una grande potenza a titolo onorifico, ma non sarà mai una grande potenza effettiva.

PRESIDENTE. Il signor Ministro degli Affari Esteri ha la parola.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri*. Ringrazio gli onorevoli Senatori che, colle loro domande e colle loro considerazioni, mi hanno dato occasione di fare precise dichiarazioni sull'indirizzo della politica estera anche nel Senato, al quale io professo l'ossequio che è dovuto all'augusta e collettiva personificazione delle più alte virtù.

All'illustre Senatore Mamiani, il quale osservava come qualche volta vi siano questioni che qui giungono quasi stanche, quasi esaurite, io rispondo che qui non vi saranno mai questioni stanche, nè esaurite, perchè ripiglierebbero nuova vita dal senno, dal patriottismo e dall'esperienza del Senato.

Io poi osservo all'illustre Senatore Mamiani che ero, come sempre, a disposizione del Senato, anche prima che la discussione del Bilancio degli affari esteri fosse venuta alla Camera.

Se l'onor. Senatore Mamiani, se qualunque altro suo Collega, avessero creduto che la discussione dovesse precedere qui, io me ne sarei tenuto onorato, e non avrei certamente esitato un momento ad adempiere questo dovere.

Io ringrazio poi gli onorevoli Senatori, anche per le indulgenti parole che hanno dirette a me, che sono la rivelazione del loro animo gentile e la degna forma di schietta convinzione.

Il Senatore Mamiani, che dà alle sue parole il prestigio di una vita consacrata al culto della scienza e della patria, per il primo ha passato in rassegna, con la sua consueta cortesia, diverse questioni, domandando schiarimenti precisi.

Egli e gli altri onorevoli Senatori non fanno uno sforzo per essere giusti, imparziali.

L'imparzialità è un istinto delle delicate coscienze, e perciò mai gli onorevoli preopinanti

avrebbero potuto condannare senza provare, od associarsi alle accuse di coloro che hanno messo nel computo colpe immaginarie, complicazioni non dipendenti dalla volontà nostra.

Certamente il periodo che è susseguito alla formidabile lotta franco-germanica fu e doveva essere un periodo di calma profonda, e non può confrontarsi con quello che incominciò nel 1876, portando in Europa il perturbamento di una lunga guerra e di agitazioni, e lasciando ancora oggi uno strascico di alcuni gravi problemi non risolti e di non poche difficoltà.

L'onor. Senatore Mamiani, nella sua grande equità, ne ha tenuto conto. Mi è facile, però, il provare che l'opera nostra non deviò mai da quella linea di condotta che ci era tracciata dalla pubblica opinione, espressa nelle più solenni manifestazioni dei voti parlamentari.

Ed io non ho dimenticato, anzi ricordo colla più viva compiacenza, un ordine del giorno del Senato, che all'unanimità aderiva ai criteri espressi allora dal mio onorevole Collega che è attualmente degno rappresentante dell'Italia a Costantinopoli. Il Senato pure, col suo voto, indicava quella politica di pace che era reclamata dagli alti interessi nazionali. E prima della guerra, e durante la guerra, e successivamente, noi dovevamo aver sempre per guida nostra la volontà del paese, della quale fu interprete sicuro il Parlamento. Esso respingeva le fantastiche illusioni, e mirando a non incerti benefici, tuttavia non escludeva quei doveri che giustamente il Senatore Mamiani ha indicati come specialmente imposti all'Italia per la sua ragione di essere. Però mi permettano l'onor. Mamiani e l'on. Caracciolo di Bella di dire che il Ministro degli Esteri di quel tempo non respingeva le offerte che, come disse l'on. Caracciolo di Bella nel suo breve ma eloquente discorso, gli erano fatte dall'Austria e da altre Nazioni, e che si trovano segnate nel Libro Verde.

Anche l'onor. Mamiani, parlando dell'Inghilterra, alludeva a una ritrosia eccessiva, da parte nostra, ad accettare uno scambio di idee con essa. Io vi prego invece di vedere come il Libro Verde provi che le risposte del Conte Corti furono quali dovevano essere.

Egli non respingeva lo scambio di idee, lo accettava, ma sempre con quella riserva che era imposta dalla volontà del paese, come dissi,

espressa dal Parlamento, cioè senza vincolare in alcun modo l'Italia.

L'illustre Senatore Mamiani disse che i plenipotenziari italiani, nel Congresso di Berlino, non hanno sufficientemente, interamente, adempiuto il loro mandato, come lo tracciava il programma dei doveri imposti all'Italia.

Io credo invece che nel Congresso di Berlino dai plenipotenziari italiani siano stati efficacemente propugnati i principi di libertà politica, civile e religiosa; sostenute le cause che specialmente si raccomandavano alla nostra difesa; patrocinata la ricostituzione delle nazionalità che non scomparvero nelle lunghe e tempestose vicende della penisola balcanica.

L'onorevole Mamiani ha parlato, con quella eloquenza e forza di argomenti che fa di lui uno dei più venerati filosofi, del principio che veramente è la conquista della civiltà moderna, che non dovrebbe essere mai dimenticato da alcuno, e che anche i popoli potenti, nello splendore della loro prosperità e della loro libertà, dovrebbero avere per divisa: *Libertà di coscienza, libertà d'idee*.

Fu il plenipotenziario italiano che propose una formola che, se fosse stata ratificata, avrebbe avuto per effetto di radicalmente risolvere la questione degli israeliti in Rumania.

Tale proposta fu accettata ad unanimità, ma i plenipotenziari hanno poi creduto che fosse inutile trascriverla nel trattato.

Il plenipotenziario italiano, l'onorevole Conte De Launay, proponeva che la questione della libertà di coscienza fosse nella Rumania risolta con questa formola: che avessero i diritti civili e politici tutti coloro che fossero nati in Rumania da padre egualmente nato in Rumania.

Vede l'onor. Senatore Mamiani che questa è la formola più recisa, la quale, quando fosse stata tradotta in prescrizione precisa del trattato di Berlino, avrebbe certamente risolta la questione.

Così, anche per la Bessarabia fu il plenipotenziario italiano che sostenne vigorosamente le aspirazioni della Rumania e della Grecia.

È vero, parlò anche il plenipotenziario francese, ma con iniziativa simultanea, a nome del plenipotenziario italiano. La proposta fu fatta insieme. Anzi è questo fatto che determinò pure il vincolo delle comuni aspirazioni dell'Italia e della Francia nella questione greca.

Per parte nostra, nel Congresso di Berlino abbiamo creduto di adempiere ai doveri che erano imposti a noi, come anche ora lo crediamo, nelle diverse questioni che hanno certamente una grande urgenza di essere risolte, perchè potrebbero essere causa di complicazioni e di ostacoli ai desideri comuni di pace.

È questa la politica che s'impone l'Italia, e certo nè l'onor. Mamiani, nè gli altri oratori hanno potuto accogliere l'accusa che ci fu sussurrata, d'isolamento, nel senso peggiore della parola, cioè di abbandono.

Anche qui si è espressa una opinione con grande autorità di argomenti. Si disse: non si vogliono vincoli prestabiliti, che importino oneri ma sincera amicizia con tutte le potenze; si vuole insomma una politica che, evitando i sospetti, mantenga solide amicizie; una politica che sia contraria ad ogni temerità, e che sia risoluta a non sopportarne.

E poichè sono stato interrogato su questo argomento, appena toccato dal Senatore Mamiani, io ripeté ciò che dissi all'altro ramo del Parlamento, che il Governo impedirà e punirà qualunque atto che possa attentare alle nostre buone relazioni internazionali (*benissimo*), pure vigile nella tutela dell'ordine pubblico, poichè è giusto, è vero, che l'indirizzo della politica estera si colleghi con quello della politica interna. (*Bene*).

Ho la soddisfazione di ripetere pure al Senato che le nostre relazioni sono ottime con tutte le potenze, e che nelle questioni a cui prima accennava, nelle quali spettò una importante cooperazione anche all'Italia, si rivela quello spirito di conciliazione che attesta veramente il proposito di mantener la pace e di evitare tutto quanto possa turbarla.

È notorio che quasi tutte queste questioni furono risolte.

Il territorio ottomano fu interamente sgomberato; l'ordinamento della Rumelia orientale è compiuto; il tracciamento per le frontiere della Serbia e della Rumelia è finito; così quello della Bulgaria, eccetto quel tratto che dal Danubio, verso Silistria, si protende fino al mare dalla parte della Dobrutschia.

Ma anche su di ciò è sperabile un accordo.

Vi hanno poi altre questioni importantissime che ci stanno a cuore.

Incomincio dalla Grecia, per la quale è su-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

perfluo lo attestare le nostre simpatie, e la cui causa è stata così eloquentemente patrocinata dall'onorevole Senatore Mamiani, alla vigilia delle estive vacanze parlamentari, in occasione di una sua apposita interrogazione.

Dico che è vero quello che egli premetteva per la soluzione della questione, non solo per quegli impegni che spettano specialmente all'Italia e per quelle simpatie che stanno a favore della Grecia, di quella classica terra, ma anche perchè è una di quelle questioni che, risolte, rimoveranno un ostacolo alla pace.

È pure nell'interesse della Turchia che sia risolta questa questione, perchè importa che essa possa rimarginare le sue piaghe, importa che sia tolto qualunque pretesto di successivi turbamenti, e importa quindi che la questione sia risolta bene.

Pur troppo le trattative tra la Turchia e la Grecia, che furono parecchie volte incominciate e parecchie volte interrotte, fallirono.

Come dissi prima, era per l'Italia un dovere di stare strettamente collegata coll'altra Nazione, insieme alla quale aveva fatta la proposta consegnata nel protocollo tredicesimo di Berlino. Su questa questione l'onor. Mamiani m'interrogava nella estate scorsa, richiamandomi appunto gli impegni che spettavano all'Italia.

L'Italia fu sempre d'accordo con la Francia in questa vertenza, e fu sempre ferma in quella proposta che poscia unanimemente venne accettata nel Congresso di Berlino.

L'Inghilterra da ultimo propose la nomina di una Commissione, della quale facessero parte i rappresentanti di tutte le potenze che intervennero al Congresso di Berlino, prendendo per base il protocollo 13 non solo, ma anche i principî che si sono svolti in quella discussione, e la quale a maggioranza di voti determinasse la frontiera fra la Turchia e la Grecia.

Noi non abbiamo esitato ad accettare, ed anzi abbiamo accettato simultaneamente colla Francia.

Perchè, disse l'onorevole Mamiani, la proposta fu fatta dall'Inghilterra? Io lo comprendo; è stata anzi una fortuna (e lo dico francamente) perchè il Governo inglese in passato, per alte considerazioni, aveva fatto obiezioni, non veramente sul protocollo, ma sulla sua immediata applicazione.

Infine l'Inghilterra stessa venne a fare questa proposta, e fu naturale il pensiero che si dovesse d'accordo colla Francia accettare immediatamente questa condizione. Ed io sono convinto che questa Commissione potrà compiere quello che è stato stabilito nel Congresso di Berlino, e che è così vivamente desiderato dall'onorevole Senatore Mamiani e dagli altri oratori, cioè la definizione di questa questione.

La raccomandazione per il regolamento organico nell'isola di Creta è una raccomandazione che fu fatta anche dall'onorevole Senatore Caracciolo di Bella. Però secondo le ultime notizie, il regolamento già farebbe nell'isola ottima prova.

Con poche parole, e sempre con forma cortese, l'onorevole Senatore Mamiani ha fatto una critica molto robusta della politica nostra in Egitto, dicendo che, dalla scomparsa dell'onorevole Scialoja all'ultimo fatto che riguarda il generale Cialdini, rispetto a quel certo documento, essa è quasi un insuccesso.

Egli disse ancora che non voleva aggiungere altre osservazioni a quelle che erano state fatte nell'altro ramo del Parlamento.

Mi permetto di osservare che ivi furono fatte delle osservazioni; però credo di aver giustificato la politica, che non riguarda soltanto me, ma la precedente amministrazione.

Ma quell'astensione che era stata rimproverata all'Italia da combinazioni finanziarie create colla speranza che potessero salvare le finanze egiziane, e che le hanno condotte invece quasi alla rovina, quell'astensione, dico, io credo che sia stata un atto di prudenza, di dignità, conforme ai retti intendimenti della politica italiana e dell'influenza che deve mantenere in Egitto.

Non ho qui la lettera, che ho creduto mio dovere, anche per omaggio alla memoria venerata dello Scialoja, di leggere nell'altro ramo del Parlamento, per provare come il Governo italiano, che era stato sempre deferente a lui per tutto quanto egli provvidamente operò in Egitto, fu sempre in perfetto accordo con esso; e come poi all'ultimo, davanti a certe combinazioni, lo stesso Scialoja consigliava quella astensione, che credo non possa esserci rimproverata, tanto più vedendo oggi risultati che erano temuti allora.

In quanto al fatto del Ministero europeo,

io sono lieto che anche in Senato mi si offra l'occasione, che colsi senza esitazione alla Camera, per giustificare l'opera sagace dell'illustre uomo che rappresentava l'Italia a Parigi, del generale Cialdini.

I documenti provano che egli ha fatto quanto era possibile, che adoperò tutta la sua influenza nel modo migliore. Pubblicati poi quei documenti, per un sentimento di delicatezza che non può mai rimproverarsi, nemmeno nei suoi eccessi, ha dato la dimissione, nella quale, malgrado le istanze nostre e malgrado anche il dispiacere degli amici di Francia, ha voluto insistere.

Ma è certo che, considerando anche quel fatto del Ministero europeo, deve ben dirsi che quando tutte le legittime influenze non sono rispettate, certe conseguenze di fatto sono inevitabili.

Invero, quell'edificio crollò dopo poco tempo, e certo non dobbiamo deplorare di non avere assunto la responsabilità di quella duplice crisi, prima di Ministero e poi, più radicale, di Governo.

Del resto è una soddisfazione per noi - e questo dico ricordando ancora l'opera provvida dell'illustre Scialoja - che in quel naufragio rimase superstite quella cassa del debito pubblico, che ancora oggi sussiste ed ha tanta importanza.

Io posso assicurare poi che gl'interessi dei creditori italiani furono sempre rigorosamente tutelati.

Anzi, nel primo pagamento del debito fluttuante essi si trovarono in una condizione migliore, sicchè hanno potuto veder soddisfatti buon numero dei loro crediti mercè la vendita delle terre demaniali di Alessandria, e mercè quella parte del prestito di Rothschild, che non si volle sborsare se non dopo radiazione delle ipoteche iscritte a favore di quei crediti.

Dunque, anche sotto questo rapporto, dobbiamo essere tranquilli.

Ora debbo dire come stanno attualmente le cose.

Quella Commissione internazionale, che fu sostanzialmente un pensiero del Governo italiano e la cui proposta venne fatta nel 1879, oggi è costituita.

Vi sono certamente, come già io ho accen-

nato nell'altro ramo del Parlamento, due governi che hanno maggiori interessi e che sono più largamente rappresentati in questa Commissione; ma saranno equamente tutelati i diritti di tutti i nostri connazionali.

Questi schiarimenti, credo, saranno accolti con benevolenza così dall'onorevole Senatore Mamiani, come dall'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Venendo alla Rumania, il Senatore Mamiani, con quella tenacità di convinzione, che è naturale agli uomini di profondo e alto intelletto, deplora che la Rumania sia stata riconosciuta prima che avesse dato sufficienti guarentigie circa l'esecuzione del trattato di Berlino. Per contrario, l'onorevole Pepoli mi ha fatto un rimprovero opposto, di non averla cioè riconosciuta subito.

Nè l'accusa di averla riconosciuta o troppo presto, o troppo tardi, fu fatta da essi solamente, ma da parecchi altri ancora; ed io credo invece che la Rumania fu riconosciuta a tempo giusto.

Infatti era per l'Italia un dovere, così pel principio che la conquista della civiltà moderna deve costituire un assioma del nostro risorgimento, come anche per la parte presa al Congresso di Berlino dai nostri plenipotenziari, era un dovere, dico, dell'Italia di volere che il trattato di Berlino fosse adempiuto.

E quindi, malgrado i rimproveri che ci furono fatti anche nell'altro ramo del Parlamento, e malgrado il vincolo delle simpatie, degli interessi e quasi di una parentela di razza, non abbiamo creduto di riconoscere subito la Rumania, non ostante l'esempio che ci avevano dato l'Austria-Ungheria e la Russia, le quali l'avevano riconosciuta immediatamente.

Se queste potenze ciò fecero, avevano i loro motivi. Alla Russia premeva di togliere subito qualunque occasione di conflitto, perchè aveva altre questioni ben più importanti da risolvere; e per l'Austria c'erano da una parte i Rumani della Transilvania e dall'altra questioni gravissime interne. Ecco perchè avvenne l'immediato riconoscimento della Rumania da parte di quelle due potenze.

Noi abbiamo veduto tuttocì, ed abbiamo creduto differire il riconoscimento dopo il voto delle Camere di revisione.

Io convengo perfettamente coll'onorevole Se-

SESSIONE DEL 1880. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

natore Mamiani e cogli altri essere tutt'altro che conforme all'articolo 44 del trattato di Berlino ciò che fu deliberato col nuovo articolo 7, che sostituisce l'antico nella costituzione riveduta dalla Camera rumena.

Tanto meno possiamo essere contenti noi, che avevamo con una formula precisa indicata la completa e radicale soluzione di quella questione.

Ma dopo il voto, quando era tolta, non solo a noi, ma anche alle altre potenze colle quali andavamo d'accordo, la lusinga che quel voto fosse riveduto (perocchè trattavasi di una Costituente), e quando si facevano evidenti i pericoli di altre influenze e l'impossibilità di raggiungere lo scopo, pareva manifesta l'opportunità di domandare delle dichiarazioni dalle quali constasse che l'interpretazione di quanto era stato deliberato rispetto all'articolo settimo della costituzione fosse la più larga possibile, e dalle quali constasse anche per l'avvenire una speranza di provvedimenti più conformi a quella logica alla quale si raccomandò l'illustre Senatore Mamiani, specialmente per i popoli liberi ed indipendenti.

Ora leggo le dichiarazioni che ho domandate prima del riconoscimento, delle quali ho già dato lettura all'altro ramo del Parlamento, allorchando fui interrogato circa al riconoscimento della Rumania dichiarazioni che naturalmente dovevano avere per conseguenza il riconoscimento.

Si sono ottenute dal rappresentante della Rumania, come ho detto, quelle dichiarazioni, desiderandosi da noi che fossero abbastanza esplicite per garantire una retta applicazione del principio.

Ecco la nota del rappresentante di Rumania. « L'art. 7 della costituzione di Rumania, riconoscendo il principio dell'art. 44 del trattato di Berlino, ha aperto l'adito agli israeliti per l'acquisto della cittadinanza ed ha abrogato tutte le leggi esistenti contrarie ad altri principi. « L'osservanza del nuovo principio continuerà sincera e leale. I poteri organici avranno cura di assicurarne il rispetto e di promuoverne l'applicazione per giungere come conseguenza ad una assimilazione sempre più completa degli israeliti ed alla soppressione del regime restrittivo, di recente stabilito per le proprietà rurali a riguardo degli stranieri. Frattanto tutti gli

israeliti residenti nel paese avranno dal punto di vista del diritto civile e privato una posizione giuridica assicurata; nè avranno a temere di essere esposti a misure amministrative arbitrarie od a leggi eccezionali per motivo di confessione o di religione. Rimane inteso che tutti gli stranieri appartenenti ad una nazionalità determinata avranno piena parità di trattamento, senza restrizione alcuna in ragione della loro rispettiva religione ».

Vede l'illustre Senatore Mamiani come noi, malgrado la certezza che il voto non sarebbe stato revocato mai, malgrado il dovere, l'interesse di riconoscere la Rumania, abbiamo creduto però di domandare delle dichiarazioni che sono fatte a favore della causa che abbiamo patrocinato, e che speriamo finalmente trionferà.

Le altre potenze hanno del resto riconosciuto la Rumania, dopo poco tempo, senza domandare alcuna nuova dichiarazione, accontentandosi semplicemente della dichiarazione propria, che esse speravano una applicazione migliore del principio proclamato.

Credo dunque che, se mettiamo sulla bilancia tutti gli argomenti, cioè l'impossibilità di ottenere di più col vincolo della simpatia e con le circostanze eccezionali della Rumania, che complicavano la questione, le tradizioni storiche e gl'interessi politici, che per me certamente e per l'illustre Senatore Mamiani avevano un certo peso, io credo, dico, che da parte nostra siasi adempiuto un dovere col riconoscimento della Rumania, e che quel riconoscimento sarebbe stato troppo precipitato fatto prima, come sarebbe forse stato troppo ritardato se fatto dopo qualche giorno.

L'illustre Senatore Mamiani parlò della Tunisia, e disse in massima una grande verità, che cioè lo sviluppo degli interessi commerciali (i quali formano il massimo degli interessi) si otterrebbe quando il Ministro degli Esteri potesse accrescere, raddoppiare i mezzi acconci a tale scopo.

Questa è l'apologia di una efficace politica estera. Però converrà intendere che questo sviluppo non dipende solo dalla politica estera e nemmeno dagli sforzi di un Governo, ma dipende anche dalla buona volontà, dal coraggio e dai sacrifici dei cittadini. Ed io lo dissi anzi nello scorso anno nell'altro ramo del Parlamento, e credo di averlo detto anche qui, nel

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

Senato: che grandi interessi stanno per noi nella Tunisia, ove una forte emigrazione rappresenta degnamente la madrepatria, e forma una numerosa e florida colonia.

Noi dunque abbiamo degli alti doveri e li dobbiamo adempiere. Sono, anzitutto, doveri d'indole politica, e crediamo che il mantenere lo *status quo* sia quanto meglio giovi a quella numerosa colonia. Noi quindi dobbiamo fare in modo che i nostri consigli relativi agli interessi nazionali nella Tunisia abbiano la fortuna di essere accettati.

Abbiamo poi doveri d'indole economica. Cerchiamo quindi di spingere e di favorire, per quanto dipende da noi, anche speculazioni che possano su larga scala e con preziosi frutti svilupparsi, specialmente nel ramo minerario e nel ramo agricolo.

Ma l'illustre Mamiani sa, e lo sa pure l'onorevole Caracciolo di Bella, che il Governo può solo in dati limiti aiutare, confidando perciò anche nell'aiuto del Parlamento.

Certo ci sono principi che non possiamo dimenticare, che sono per noi norme assolute, ed in questi casi il più delle volte bisogna anche confidare molto nel coraggio dei cittadini. Ed io ho detto che, lasciando a parte altre gare delle quali non è il caso di parlare, non dovrebbe mai farsi per noi in Tunisia questione di protezione o di tutela. Piuttosto noi dobbiamo augurarci che ci sia anche da noi il coraggio dei sacrifici che hanno altre Nazioni, perchè la influenza collettiva di uno Stato credo che risulti assai dall'attività degli individui che lo compongono.

Ha fatto poi l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella, con brevi ma eloquentissime parole, molte savie considerazioni sull'emigrazione. In massima ha detto, con ragione, che è un fenomeno quello dell'emigrazione sul quale il Governo non può influire. Questo è vero; bisogna però adempiere a quegli obblighi elementari che all'emigrazione hanno attinenza, cercando di illuminare gli emigranti, di far loro conoscere i paesi nei quali vogliono recarsi, e quali sarebbero i loro interessi, di essere inesorabili contro coloro che fanno traffico di illusioni, ed anche inesorabili nel far rispettare i contratti. Bisogna infine procurare, con istituti di beneficenza, che almeno là, nei paesi ove gli emigranti si son recati, abbiano da lavorare.

Concordo perfettamente con lui anche sulla esiguità della cifra che a tal uopo è stanziata nel Bilancio. Ed io mi augurerei pure che il Parlamento volesse aumentarla relativamente alle scuole, le quali sono il mezzo più efficace di influenza, il vincolo vero colla madrepatria.

Da parte nostra si è fatto quanto era possibile, e l'egregio Relatore nella sua breve, ma molto importante Relazione, ha accennato alle scuole nostre che si sono colà istituite, ed a quelle altre state favorite. E con ragione il Senatore Caracciolo di Bella propone di far risaltare l'opportunità di un'inchiesta.

Io, nello scorso anno, dichiarai che questa inchiesta era necessaria, ed annunziosi ora che essa è quasi finita, ed anzi io speravo di poterla presentare al Parlamento in occasione della discussione del Bilancio. Ma, come è naturale, grandi sono le difficoltà, perchè sono notizie che per essere preziose, per poter servire di norma, devono essere precise. E siccome vengono da regioni lontane, e per alcune abbiamo dovuto domandare altri schiarimenti, perciò non si è fatto in tempo a compierla, ma spero che alla prima discussione del Bilancio degli Esteri se ne possa presentare il risultato, e avere così un criterio preciso sui bisogni di queste scuole; criterio che io spero, anzi sono sicuro, ispirerà il Parlamento a voler favorirli. Qui bisogna che dica, per debito di giustizia, che anche i missionari prestano opere utili, e che non esitiamo a soccorrerli, e dare a questi apostoli dell'educazione quelle garanzie di cui possono avere bisogno.

Fu toccata qui di volo la questione dei Luoghi Santi dall'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

A me non consta che i monaci italiani rinunzino alla loro nazionalità, e nemmeno può dirsi che abbiano la protezione della Francia, comunque questa sia riconosciuta di diritto e di fatto, e lo sia stata anche in occasione del Congresso di Berlino, per ciò che concerne le rispettive Comunità religiose.

L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella mi ha fatto un'osservazione molto cortese relativamente alla nomina del Direttore generale politico; e, tributando all'egregio uomo che copre questa carica la lode che merita, ha detto che egli la crede non utile, anzi tale da poter

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

contribuire a quell'accentramento burocratico, che piuttosto dovrebbe togliersi, e potrebbe anche produrre un urto nell'indirizzo della politica; ciò che io non credo. Intanto osservo che il Ministero degli Esteri in Italia, mentre ha più lavoro di quello degli altri paesi (e questo maggior lavoro dipende da una causa evidente, cioè dalle colonie più numerose), ha un molto minor numero d'impiegati, i quali hanno senza confronto stipendi molto più esigui.

Si era osservato che un Direttore generale politico (carica del resto che non ha portato quasi nessuna spesa, se si toglie la differenza di lire 2000, come ha già detto l'onorevole Caracciolo di Bella) possa scuotere l'indirizzo politico; ma io osservo, a questo proposito, che tale indirizzo viene dato da un Ministro e da un Segretario generale, e che il Direttore generale politico non fa altro che contemperare quella politica, che si fa dal Ministro e dal Segretario generale, colle tradizioni del Ministero.

Del resto, deve incoraggiarci l'esempio di tutti gli altri paesi. Così in Francia vi sono sei Direttori generali, i quali hanno attribuzioni ed importanza maggiore, perchè non vi è il Segretario generale. In Austria ci sono i così detti Capi sezione, i quali anch'essi hanno attribuzioni che corrispondono a quelle del Direttore generale. In Germania, pochi giorni sono, col Bilancio fu creato un nuovo posto di Direttore generale.

Io credo appunto che questo sia stato determinato da una necessità riconosciuta.

Oggi anche l'on. Senatore Caracciolo di Bella ha escluso che da questa carica possa derivare alcun pericolo, perchè, dice lui, ne dà garanzia sufficiente la persona che copre quell'ufficio. Io però credo positivamente che non vi sarà alcun pericolo neppure per l'avvenire.

L'egregio Relatore, nella sua Relazione, fa la giusta osservazione che vi sono in Bilancio parecchi aumenti. Non li discute, ma con ragione osserva che nel settembre, quando si proponeva la nota delle variazioni, era bene indicarli. È giusta l'osservazione, ma credo di potermi giustificare.

L'aumento di assegno di lire 5000 al Consolato generale di Tunisia è giustificato da ragioni importanti, e credo su di ciò non vi siano osservazioni da fare.

Quello al Consolo di Serajewo, di lire 3000,

è giustificato dal rincaro dei viveri dopo l'occupazione austriaca.

Quello al Consolo del Cairo, di lire 3000, era con insistenza domandato da molti dei nostri connazionali ivi residenti, i quali chiedevano che quell'Ufficio fosse elevato a Consolato, specialmente per le attribuzioni giuridiche.

Per altri Consolati sono state domandate le informazioni necessarie, nell'intenzione anche di fare degli aumenti simultanei laddove erano richiesti e necessari, ma disgraziatamente alcune di queste informazioni giunsero troppo tardi, o si dovettero rimandare per mancanza di precisione.

È giusto che vi sia una tabella di assegni, determinata da precisi criteri, desunta da notizie precise, per venire così ad un sistema stabile.

Con questo cenno credo di aver giustificata l'apparente irregolarità di aver portato troppo tardi alcuni aumenti in Bilancio.

Il Senatore Caracciolo di Bella mi ha fatto un'osservazione sui corrieri di Gabinetto. Questi corrieri non hanno più ragione d'essere così largamente retribuiti come lo erano quando il loro ufficio era molto gravoso e qualche volta pericoloso. Essi da cinque sono ridotti a due. Però invece loro si designarono sotto ufficiali, che viaggiano ogni 15 giorni per due diverse vie: uno nella direzione di Parigi e Londra, e l'altro nella direzione di Vienna, Berlino e Pietroburgo. La loro stanza è a Torino e a Udine. La spesa di questi viaggi, che sono 48 in tutto, costa 50 mila lire all'anno, comprese le spese dei corrieri propriamente detti; nè la cifra mi sembra davvero esagerata.

Il Senatore Caracciolo di Bella ha concluso il suo dotto discorso parlando del Montenegro.

Ho la soddisfazione di annunciare al Senato che i buoni uffici dell'Italia riuscirono completamente.

La questione del Montenegro era una delle più gravi per l'esecuzione esatta del trattato di Berlino.

Il Senato sa che mentre la Porta doveva consegnare al Montenegro il distretto di Gusinje, invece, appena ritirate le sue autorità, affluirono gli Albanesi in armi, e ne seguirono sanguinosi conflitti.

La Porta per la prima si rivolse all'Italia, perchè fosse intermediaria, e l'Italia accettò. Il giorno 12 di questo mese il rappresentante

della Turchia e quello del Montenegro firmarono un *memorandum* col quale si pattuiva di surrogare al distretto di Gusinje, che resta alla Porta, altri distretti nei quali primeggia l'elemento cristiano. Questa prevalenza è un vantaggio; altro vantaggio è che le frontiere riescono molto più logiche per entrambi gli Stati.

Fu comunicato il *memorandum* alle potenze perchè autorizzassero i loro rappresentanti a firmare un apposito protocollo, perchè naturalmente si tratta di derogare in parte al Trattato di Berlino. Tutte le potenze hanno aderito. Anzi mi giunse pur ieri un telegramma che mi annuncia che il protocollo fu firmato da tutti gli ambasciatori delle grandi potenze.

Io credo veramente che la fiducia nella pace non sia una illusione, e che non vi siano nemmeno sintomi apparenti di perturbamento.

Ma ciò non esclude il dovere che ha una Nazione di non abbandonare al caso il diritto, l'onore, la sicurezza, la sua vita.

E quindi respingeremo sempre le economie improvide che possono scuotere l'ordinamento dell'esercito, e confidiamo che siano adottati quei provvedimenti che da molto tempo erano presentati da noi, che oggi stanno davanti all'altro ramo del Parlamento, e che verranno presto, spero, davanti al Senato.

Una nazione, per essere tranquilla, per essere sicura, deve essere forte abbastanza da avere la sua libertà di azione, e solo può affrontare l'avvenire quando non esiti nei mezzi della difesa.

Ma io credo che ciò possa conciliarsi con l'interesse della finanza, ed anche con quelle riforme che ritengo una necessità.

L'onorevole Senatore Mamiani disse con ragione che un esercito deve essere pronto almeno per l'occasione di una guerra, e questo affermò anche l'onorevole Bruzzo.

Ma come non può essere pronto, all'occasione, un esercito per il quale noi abbiamo fatto in Bilancio nuovi aumenti, e come si può presumere che le Amministrazioni che hanno preceduto l'attuale Governo non avessero procurato di aver pronto un esercito ad ogni occasione? Io non posso recare alle Amministrazioni che mi hanno preceduto l'ingiuria di ritenere che non abbiano provveduto ad un esercito per la difesa.

Quanto all'onorevole Bruzzo, mi permetta che

glie lo dica, egli, così sollecito, e con ragione, dell'esercito, perchè è il palladio dei tesori accumulati dai sacrifici nazionali, certamente non avrebbe accettato l'abolizione del macinato quando avevo l'onore di averlo Collega nel Gabinetto, se avesse creduto che l'esercito non fosse pronto alla difesa.

Ed io, poichè mi fu ricordato l'esempio del Piemonte, che fu antesignano delle nostre libertà, e che dobbiamo davvero prendere ad esempio anche nelle presenti contingenze, come bene accennava l'onorevole Pepoli, debbo ancora ricordare come appunto nel Piemonte, allora in condizioni politiche e finanziarie molto più difficili di quelle che non siano ora, e malgrado la riconosciuta necessità di completare gli ordinamenti militari, non si trascuravano le riforme economiche.

Il Conte di Cavour diceva: Dobbiamo pensare alle classi povere; e andava al Senato a pronunciare parole ben più energiche delle mie, esprimendo la speranza che il Senato avrebbe il coraggio di votare ciò che egli aveva il coraggio di proporre, malgrado le condizioni tristi del Bilancio.

L'esercito dev'essere circondato da tutto il prestigio e da tutte le simpatie della Nazione, e non sembrare mai un ostacolo ai legittimi voti delle classi non abbienti.

Del resto, io deploro che a tutte le questioni si colleghi quella del macinato, alla quale si potrebbe pur troppo applicare il motto: « *Naturam expelles furca; tamen usque recurret* ».

Anche oggi io credo che la difesa del paese in nessun modo deve essere trascurata; sarò inesorabile perciò nel respingere le economie nell'esercito, e le teorie di coloro i quali abbandonano troppo al caso supremi interessi, affrontando in tal guisa la maggiore, la più terribile responsabilità.

Tuttavia io credo che abbiamo adempiuto il nostro debito. Infatti, confrontando le epoche, si vedono gli aumenti apportati negli ultimi anni al Bilancio della Guerra, di fronte alle somme in quel Bilancio stanziare negli anni precedenti, senza che con ciò s'intenda da noi minimamente rinunciare ad altre importanti riforme che pure sono vivamente reclamate dal paese.

Io domando perdono al Senato di averlo troppo lungamente trattenuto, e presto finisco. Voglio

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

soltanto ancora affermare, dinanzi al Senato, che noi intendiamo, non solo mantenere, ma rassodare gli attuali rapporti di cordiale amicizia con tutte le potenze. Noi dobbiamo persistere in una politica prudente, ma non immemore mai dei doveri e degli interessi nazionali; e sono sicuro che in ciò non v'è dissenso di opinione, bensì sono all'unisono i sentimenti.

(Bene, bravo).

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Io credo mio debito di ringraziare la cortesia specialissima del Presidente del Consiglio, per quelle frasi lodative e gentili che ha rivolto ripetutamente alla mia umile persona.

Non ho avuto la fortuna di sentirmi persuaso circa tutti i punti toccati da lui nella nostra discussione; ma circa parecchi l'onorevole Presidente del Consiglio mi ha molto soddisfatto, e sopra ogni cosa lo ringrazio per le particolari notizie, e fondate (io non ne dubito) nella realtà, che egli ha potute annunciarci sulla condizione delle scuole italiane nei paesi stranieri....

Senatore CARACCILO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore MAMIANI. Per quelle assidue premure del signor Ministro e per quelle speranze che egli nutre di migliorare notabilmente l'istruzione degli Italiani nelle nostre colonie, veramente gli rendo caldissime grazie, e credo di potergliele rendere a nome altresì del Senato, e a nome della intera Nazione.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Anche per parte mia debbo ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio per tutte le dichiarazioni che egli ha creduto di fare in ordine alle osservazioni che io gli ho presentate.

Lo ringrazio poi specialmente di quanto egli si è compiaciuto di dire, relativamente all'inchiesta, ordinata già per mezzo dei nostri Consoli, sui bisogni delle colonie italiane, sotto tutti i rapporti, conformemente ai miei desideri.

E più specialmente poi mi associo alle grazie che rende all'onorevole signor Ministro l'onorevole Senatore Mamiani, per ciò che riguarda le scuole, argomento sul quale mi era permesso di insistere presso il signor Ministro, che mi ha così gentilmente risposto.

Senatore TROMBETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA, *Relatore*. La Commissione permanente di Finanza non può a meno di rallegrarsi vedendo come alcuni rapidi cenni contenuti nella sua Relazione abbiano provocato una discussione, e con essa alcune dichiarazioni altrettanto importanti quanto cortesi dall'onorevole Presidente del Consiglio; e nel mio particolare tanto più mi rallegro, in quanto che sono profondamente convinto che all'eloquenza delle sue dichiarazioni risponderà l'eloquenza dei fatti.

Se il voto espresso dalla Commissione permanente di Finanza nella sua Relazione sul Bilancio del 1879 avesse avuto qualche effetto, probabilmente non si sarebbero ripetuti gli inconvenienti che si ebbe ora occasione di deplorare.

Con quel voto si esortava il Governo ad esaminare con molta ponderazione la condizione del personale diplomatico e consolare, e, ove riconoscesse esservi alcun che da fare, a non indugiare a proporre quei provvedimenti che meglio reputasse conformi alle esigenze dei nostri rappresentanti all'estero e alla dignità dello Stato. Che cosa si è fatto dopo quell'esortazione? Nulla.

Io sarò in errore, onorevole Presidente del Consiglio, ma dubito fortemente che le Relazioni dei Bilanci, dopo che questi sono stati approvati, non cadano più sotto gli occhi del Ministro, sopraffatto da altre cure di Stato. Si dovrebbero quanto meno registrare le più essenziali avvertenze per assecondarle, ove sia possibile, o per indicare, occorrendo, i motivi per cui non furono secondate.

Ma il ripetere gli stessi inconvenienti senza la benchè menoma osservazione che valga ad attenuarli, non è cosa, me lo consenta l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, che possa essere veduta con indifferenza dalla Commissione permanente di Finanza.

L'ora è troppo tarda perchè io abbia il coraggio di addentrarmi nei particolari, toccati nella Relazione, per quanto essi siano gravi.

Aggiungerò bensì alcune parole sull'argomento delle scuole italiane all'estero, che fu trattato con tanta competenza dal Senatore Caracciolo di Bella.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

La Commissione permanente di Finanza ha ricordato, e ricorda tuttavia con compiacenza, la raccomandazione fatta dal compianto Senatore Scialoja, il quale, nella sua Relazione sul Bilancio del 1876, esortava con calde parole il Governò a voler proporre tutti quei provvedimenti che reputasse più adatti a migliorarne la condizione.

Non ignoro che, domandando all'onorevole Ministro un piano ordinato e stabile dei sussidî alle scuole italiane all'estero, io domando un provvedimento per la cui esecuzione si devono superare molte difficoltà. Ma l'onorevole Ministro ha or ora dichiarato che ha già ordinato un'inchiesta, e che le occorrenti notizie arriveranno ben presto; ciò vuol dire che già ha fatto un gran passo, e che non è possibile ch'egli voglia arrestarsi a mezza strada.

E per verità un tale provvedimento è non solo necessario, ma urgente.

Esaminando l'allegato A, relativo alla concessione dei sussidî, non si può formare un concetto sul sistema tenuto nella distribuzione.

In grazia d'esempio, si trova annotato un sussidio di lire 10,000 alle scuole di Costantinopoli, e un altro di sole lire 250 a quelle del Cairo, ove trovansi una numerosa colonia italiana; un sussidio di lire 15,000 alle scuole di Alessandria, ed un altro di sole lire 100 a quelle di Montevideo; succedono quindi i sussidî accordati col concorso del Ministero di Pubblica Istruzione, e vediamo registrate lire 3,600, alle scuole del Cairo, lire 6,000 a quelle di Costantinopoli, lire 5,000, a quelle di Tunisi, e vari altri sussidî, che torna inutile l'indicare. Ma converrà l'onor. Ministro che una simile distribuzione manca apparentemente di base. Non si conoscono i criterî che l'hanno determinata; e cadrebbe nel vuoto qualunque osservazione che si volesse fare sull'ammontare del sussidio a questo od a quell'altro Collegio italiano all'estero.

Confida però la Commissione permanente di finanza che l'onor. Presidente del Consiglio si adoprerà del suo meglio perchè anche questa parte del Bilancio sia nei limiti del possibile ordinata ed esatta, e risponda alle aspirazioni ed agl'interessi della nazione italiana.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri.* Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Presidente del Consiglio ha la parola.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri.* Dirò una parola sola. L'onorevole Relatore disse, con parole troppo indulgenti, sperare egli che corrisponderà alle mie dichiarazioni l'eloquenza dei fatti.

Deplorò altresì che nei Bilanci presentati dal Ministero la Commissione permanente di Finanza debba di nuovo avvertire gl'inconvenienti riconosciuti nello scorso anno. Uno di questi inconvenienti è quello che riguarda il personale consolare. A questo proposito ripeterò che furono stanziati degli aumenti già nell'attuale Bilancio in quei casi che furono riconosciuti di immediata necessità, mentre vi saranno altri aumenti i quali non sono ancora stanziati. Ma per questi occorre al Ministero di formare una tabella completa e di avere notizie precise allo scopo di formarsi criterî sicuri.

Per avere questa tabella ci vuole alquanto tempo, non solo perchè gli elementi a formarla debbono giungere da luoghi lontani, ma anche perchè ci vuole tempo per raccogliarli e studiarli.

Lo stesso debbo dire per ciò che si riferisce alle inchieste sulle nostre scuole all'estero.

I ritardi nei provvedimenti ordinati a questo proposito provengono da molte circostanze: in alcuni luoghi le scuole mancano, in altri non sono sussidiate. Inoltre queste varie notizie, per le ragioni già da me espresse parlando dei Consolati, non si possono facilmente avere così presto; e, ripeto, non avendo notizie precise, evidentemente non si possono dare giudizi sicuri.

Del resto, l'inchiesta è incominciata da pochi mesi, e non si è potuto ancora compiere per circostanze indipendenti dalla volontà dei Consoli e dei nostri agenti all'estero.

Ora, io assumo il debito d'onore di fare il possibile perchè l'inchiesta sia presto portata a compimento. In pari tempo, oltre all'inchiesta, confido potrà presto compiersi la tabella degli assegni consolari, cui ho dianzi accennata. E con questo ho finito.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Prego i signori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1880

(Dai signori Segretari vien fatto lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Il Senato non essendo in numero, la votazione dei due progetti di legge suindicati si farà nella tornata di domani.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Spesa per la partecipazione italiana alla

Esposizione internazionale di prodotti e strumenti da pesca a Berlino;

Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna.

II. Seguito della discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880.

La seduta è sciolta (ore 6 e 35).

## XXI.

## TORNATA DEL 20 APRILE 1880

Presidenza del Vice-Presidente BORGATTI.

**SOMMARIO.** — *Omaggi — Congedo — Schiarimenti sollecitati dal Senatore Brioschi intorno al corso dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici — Risposta del Senatore Saracco, Relatore dello stato medesimo — Replica del Senatore Brioschi — Appello nominale per il rinnovamento della votazione di due progetti di legge, riuscita nulla nella seduta antecedente, relativi l'uno alla spesa per l'Esposizione di oggetti di pesca a Berlino, e l'altro alla vendita della miniera di Monteponi — Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880 — Discorso del Senatore Alfieri — Parole del Senatore Bruzzo per fatto personale — Risposta del Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei primi otto capitoli della tabella — Osservazioni del Senatore Alfieri sui capitoli 9 e 10 — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri — Lettura ed approvazione dei rimanenti capitoli — Spoglio e proclamazione del risultato della votazione fatta in principio di seduta — Votazione segreta sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri e proclamazione del risultato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri; più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente del Comitato esecutivo dell'Esposizione industriale di Milano nel 1881, del *Programma-Regolamento di detta Esposizione*;

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di un *album fotografico che va annesso al volume 19° degli Annali di agricoltura*; e del *fascicolo XIII del Bollettino ampelografico*;

Il professore avv. Angioini-Contini, di un suo *Commento teorico-pratico alla legge 25 giugno*

*1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità*;

Il signor Raffaele Ambrosi De Magistris, dello *Statuto di Anagni*;

I Rettori delle Università degli studî di Siena e di Napoli, dell'*Annuario accademico di quelle Regie Università del 1879-89*;

Il Direttore della Banca Nazionale del Regno d'Italia, del *Rendiconto delle operazioni fatte da quell'Istituto durante l'anno 1879*;

I Prefetti di Torino, Teramo, Padova, Cremona, Perugia e Caserta, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Il Senatore Longo domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato ricorda che il

giorno 15 dello scorso mese di marzo fu presentato il Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Senato sa anche quale sia la solerzia della nostra Commissione permanente di Finanza, è quindi sicuro che non può ad essa addebitarsi se oggi ancora non è posta all'ordine del giorno la discussione sopra il Bilancio stesso.

Io quindi ho chiesto la parola per domandare al Presidente della Commissione permanente di Finanza, se è presente, o al Relatore, che vedo presente:

1. Se la Commissione di Finanza abbia tutti gli elementi necessari per riferire intorno a questo Bilancio;

2. Se essendovi questi elementi, la Commissione stessa possa dichiarare al Senato in qual giorno si potrà incominciare la discussione del Bilancio stesso.

Siccome dall'ordine del giorno del Senato io traggio ragione a dubitare che dopo oggi possano difficilmente continuare le sedute, credo che tutti i miei Colleghi saranno lieti di questa mia domanda, la quale potrà darci norma per quel che dovremo fare in seguito, e ci farà sapere per qual giorno potremo ritrovarci qui per questa discussione.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Essendo assente dall'Aula il Presidente della Commissione permanente di Finanza, io sono nel dovere di rispondere alla domanda che mi viene indirizzata dall'onor. Brioschi.

L'onorevole preopinante domandava se la Commissione permanente di Finanza abbia già raccolto e tenga in pronto gli elementi necessari per poter, quandochessia, presentare la sua Relazione sullo stato di prima previsione dei Lavori Pubblici.

Io mi terrò contento di rispondere che, avendo la Commissione permanente di Finanza indirizzato alcuni quesiti all'on. Ministro dei Lavori Pubblici, ottenne ieri quelle risposte che essa desiderava di avere. Aggiungerò che la Commissione ha deliberato di pregare lo stesso signor Ministro a voler intervenire ad una adunanza, che intende di tenere nel mattino di domani.

Dopo ciò, non saprei veramente qual'altra

cosa rispondere all'onor. Brioschi, che possa interessare il Senato. Tuttavia, se debbo esprimere il mio personale convincimento, dappoichè la Commissione permanente di Finanza mi ha incaricato di riferire sullo Stato di prima previsione del Ministro dei Lavori Pubblici, crederei di poter affermare che nel corso di questa settimana la Relazione sarà pronta, in modo che il Senato possa pigliare le sue deliberazioni nei primi giorni della vengente settimana.

Spero anzi per certo che i miei Colleghi della Commissione permanente di Finanza nutrano lo stesso pensiero ed il medesimo desiderio; e penso infine di aver dato una risposta che possa soddisfare così l'on. Brioschi, come gli altri Senatori i quali giustamente desiderano che venga sollecitamente in discussione il Bilancio anzidetto.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole Relatore del Bilancio dei Lavori Pubblici mi pare che si riassumano così: da un lato la Commissione di Finanza ha da ieri gli elementi necessari per riferire sopra il Bilancio, dall'altro lato essa si crede in grado dentro la settimana di poter riferire.

Ho supposto che oggi, come da alcuni si dubita, il Senato debba sospendere i propri lavori; ma potranno essere ripresi nella settimana prossima, e precisamente colla discussione del Bilancio dei Lavori Pubblici.

Se ho bene inteso, mi pare che questo sia il senso delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione permanente di Finanze.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

L'ordine del giorno porta: Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Spesa per la partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di prodotti e di strumenti da pesca a Berlino.

2. Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che giungessero più tardi.

**Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel 1880.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel 1884.

La parola spetta al Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Onorevoli Colleghi: ho ascoltato con tutta l'attenzione che meritavano, le parole dette ieri da alcuni onorevoli nostri Colleghi, e le risposte dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

Sugli argomenti trattati da loro non ho la presunzione di dire nè più, nè meglio. Ma dacchè questo dibattimento non è stato chiuso, chieggo dalla vostra consueta benignità pochi momenti per esporre alcuni concetti, non tanto di critica del passato, quanto di considerazioni del presente e di avvedimenti per il futuro.

Alcun tempo fa trovai l'occasione di mettere in rilievo davanti al Senato i sostanziali mutamenti avvenuti nella composizione della società italiana, e di dichiarare come, a parer mio, assai più di quello che molti dei nostri uomini politici non mostrassero di avvertirlo, fosse ormai compiuta l'evoluzione democratica. Questa evoluzione io non la rimpiangeva; non ne paventava le conseguenze, purchè essa fosse temperata dal rispetto alle grandi tradizioni morali e politiche della Monarchia di Savoia e del Parlamento subalpino, purchè nella democrazia trionfante si facesse luogo alla più schietta ed alla più larga applicazione delle dottrine della libertà.

Siccome (ed è stato detto più volte e ripetuto anche ultimamente in quest'Aula) la politica interna, la politica finanziaria, la politica militare e la politica estera hanno tra loro intima correlazione, così non è da meravigliarsi se, anche per rispetto alle relazioni internazionali, io consideri gli effetti di quello che è per me l'avvenimento capitale dei tempi nostri, quello che dà carattere proprio, che qualificherà, se posso così esprimermi, nella storia della civiltà la seconda metà del secolo XIX, la trasformazione delle grandi oligarchie in grandi democrazie.

Per significare in breve sentenza la diversità dei due ordini di società, un Montesquieu, col

suo pensiero sintetico e col suo fare concettoso, potrebbe dire: « le oligarchie mirano alla gloria ed al dominio; le democrazie all'utile ed alla pace ».

Ad illustrare codesta verità giovano alcune tendenze generali della politica internazionale, e giova soprattutto un avvenimento recentissimo di cui anche in questo recinto è stato da tutti gli oratori dichiarata ieri la primaria importanza.

Noi vediamo infatti sostituirsi il sistema della costituzione delle nazionalità a quello delle conquiste, e della soggezione di un popolo all'altro.

Pur troppo, lo so, anche il nostro tempo è funestato dallo spettacolo d'immani lotte armate, ed in quei paesi potenti, dove ancora prevalgono nello Stato gli elementi oligarchici, noi vediamo avidità di conquista ed esagerazione di apparecchi militari; ma vediamo d'altra parte la preponderanza dei popoli più civili sopra quelli che lo sono meno assumere, anzichè la forma dell'asservimento e della conquista, quelle più civili della colonizzazione, del protettorato, dell'emancipazione federativa.

Basta che io citi ciò che è avvenuto nel Canada, ciò che è avvenuto nelle colonie nell'Australia, e ciò che avviene in generale nella politica coloniale inglese rispetto a tutti i suoi dominî d'oltre mare.

Noi vediamo una premura generale di circoscrivere le guerre anzichè di allargarne il campo.

Noi vediamo, e questo è il fenomeno più significativo, la diplomazia ogni giorno maggiormente occupata a regolare le relazioni economiche e commerciali, e molto meno occupata a combinare alleanze per fini di conquiste e di dominio.

Ma la manifestazione più solenne dello spirito della democrazia moderna apparisce, secondo me, nelle recenti elezioni inglesi. Nel momento che si credeva da tutti che il popolo inglese fosse inebriato dalla soddisfazione dell'orgoglio nazionale, e che fosse abbagliato dallo splendore di quella politica, che superbamente ma legittimamente Lord Beaconsfield riepilogava col motto: *Imperium et libertas*, quel popolo ha disdetto quella politica.

Che un mutamento di Ministero a Londra possa produrre la rinuncia della Inghilterra nemmeno ad una sola delle posizioni che ha di

recente acquistato in Oriente, io non lo credo davvero.

Ma che, se posso dire così, la diplomazia inglese, per ispirazione del liberalismo democratico soffi sull'Europa una potentissima corrente di moderazione e di pace, mi pare fuori di ogni dubbio.

A taluno parrà strano che io parli di democrazia in Inghilterra; ma io prego coloro che me ne fanno censura, di mettere a confronto, per non dire di tante altre cose, il corpo elettorale de' tempi dei Walpole, dei Chatam, dei Pitt ed anche dei Castelreagh e dei Wellington con quello che la scorsa settimana ha rovesciato Lord Beaconsfield ed esaltato Gladstone. Considerando attentamente quanto, serbandò i nomi e le forme esteriori, sia mutata la compagine della società inglese da una cinquantina d'anni in poi, potrebbe taluno domandare a se stesso se, mentre la politica orientale di Lord Beaconsfield proclamava la Regina Vittoria Imperatrice delle Indie, la evoluzione naturale dei popoli d'Occidente non la rifacevano protettrice della Repubblica d'Inghilterra.

Non oltrepassino, intendiamoci bene, queste parole il confine del mio pensiero.

Dalla trasformazione avvenuta, secondo me, nella sostanza delle istituzioni inglesi, non è menomata nè la dignità, nè la saldezza del Trono. Anzi la storia contemporanea dimostra che si rinvigoriscono e si perpetuano solo quelle schiatte reali che sanno procedere sempre di pari passo col genio dei popoli ai quali furono preposte.

Ma che cosa è questo discorso, e dove andate divagando? dirà per avventura qualcuno di voi. Spero di dimostrarvi subito che sono in argomento. Se avessi riaffermato soltanto che noi Italiani siamo in piena democrazia, pur colla impareggiabile fortuna di possedere indissolubilmente unita alla patria la gloriosa Dinastia di Savoia; se avessi dedotte le conseguenze per la politica estera d'Italia soltanto da cotesto nostro stato democratico; se avessi unicamente rafforzato il mio ragionamento colla considerazione dell'ordine di cose felicemente, e spero definitivamente, instaurato presso la nazione alla quale ci avvincono tanti legami di consanguineità, di affetti e di interessi, non avrei potuto affidarmi di riuscire ad una dimostrazione adeguata del mio assunto.

Noi assistiamo - io credo che nessuno lo possa negare - all'effettuazione della celebre alternativa profetizzata in certo modo da Napoleone, allorchè egli disse: « Fra cinquant'anni l'Europa sarà repubblicana o cosacca ».

Dico in certo modo, perchè l'Europa non è diventata, non poteva diventare nè repubblicana, nè cosacca, come intendeva dire Napoleone I. Ma l'Europa, come voleva la legge di progresso, invece di retrocedere verso il sistema delle oligarchie e dei dispotismi, è andata innanzi nella via della emancipazione dell'uomo; ed è arrivata alla democrazia.

Quando un nuovo ordine di cose piglia piede nel mondo, è ben naturale che tanti, che avevano la loro situazione vincolata coll'ordine di cose che va cessando, che non sono più in tempo per rifarsi un'esistenza nuova, non vedano che il bene di ciò che finisce, ed il male di ciò che incomincia. Ma le menti illuminate e nobili dei miei Colleghi si sollevano facilmente sopra lo spazio del tempo, ed abbracciano colla riflessione periodi di storia più lunghi della propria carriera. Da quelle sfere serene ci è dato scorgere che se pure la democrazia ci scopre delle prospettive meno allettatrici per rispetto alla bellezza, allo splendore, alla maestà, all'eleganza, ci promette in gran copia la giustizia distributiva, il rialzamento degli umili, il soccorso e il conforto dei derelitti.

Nei poteri pubblici avremo forse minore energia di volere e minor splendore di fatti, ma avremo una grande espansione di quell'insieme di bene pubblico che si comprende con una grande varietà di effetti in quella sola e bellissima parola, *umanità*.

Non tema qui, l'onorevole generale Bruzzo, ch'io tenti di addormentare la pubblica opinione coi sogni beati della concordia universale e della pace perpetua.

Io dissento profondamente dagli apprezzamenti che egli ha esposti ieri al Senato. Ma da quello che egli considera come un rafforzamento militare necessario dell'Italia, determinato dalla politica degli Stati in cui perdurano le tradizioni oligarchiche, ad un sistema di disarmo, corre un gran tratto.

E questo tratto io non lo percorro.

Mi permetta l'onor. generale Bruzzo ch'io, con tutto il rispetto che ho all'autorità sua e

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1880

alle sue cognizioni, aggiunga che il sistema da lui proposto potrebbe essere buono e logico per una Nazione giunta ad un certo grado di potenza, per una Nazione che si propone di estendere, se non i suoi domini, almeno la sua preponderanza.

Ma l'Italia, che non minaccia nessuno e che non è minacciata da nessuno, non ha per ora altra mira che quella di rinvigorirsi nel suo essere presente, di consolidare quell'unione dei suoi popoli che è stata l'opera laboriosa e faticosa di tanti secoli, incoronata finalmente dalla sapienza del Re Vittorio Emanuele.

Lo ha già detto molto bene l'onor. Senatore Pepoli, ed io non posso che insistere sopra le considerazioni che egli faceva ieri.

Tutte le ragioni di proporzioni esterne, invocate dall'onor. generale Bruzzo, come quelle che dovrebbero determinare la cifra del Bilancio passivo della Guerra e della Marina, tutte queste ragioni esterne devono necessariamente cedere davanti ad una ragione di proporzione interna. E questa ragione è ineluttabile; essa, se uno Stato la vuole disprezzare od infrangere, cadrà non solo nel disagio economico, come accade in Germania, ma precipiterà nella rovina finanziaria. Colla rovina finanziaria, lo creda il generale Bruzzo, si avrà l'impotenza di quegli stessi mezzi militari, a procacciare i quali si vorrebbe posporre ogni altra considerazione.

Il corso naturale del mio ragionamento ci riconduce così a quel concetto di intima correlazione che passa fra tutti i rami della politica, che fin da principio ho rammentato ed è stata in questi ultimi tempi esposta al Senato, a quella ch'io chiamerò: « Politica proporzionata ». Ma questa correlazione bisogna astenersi dal porla direttamente ed esclusivamente tra la finanza e le spese per la Guerra e la Marina.

La stessa ragione vuole che innanzi di dare un indirizzo piuttosto che un altro alla sua politica estera, un Governo savio e buon custode della prosperità e dignità del paese faccia in certo modo l'inventario della propria situazione interna, sopra tutto delle proprie finanze e delle forze produttive, senza le quali le finanze nè sorgono, nè si mantengono.

Io chiederò al Senato licenza di fare un paragone molto famigliare, ma che mi sembra acconcio.

A quanti di noi, che associammo i nostri interessi particolari, la nostra persona, alle sorti del paese, allorchè abbiamo dovuto trasferire le nostre persone, le nostre famiglie, i nostri averi dall'una all'altra sede del Governo, non è egli toccato di farsi tutto un nuovo sistema di vita e di domestica amministrazione?

Taluno, che nella sua città nativa figurava in prima linea, a che sarebbe egli ridotto, se avesse nello splendore della dimora, nella copia degli equipaggi, in tutto insomma l'andamento della sua casa, preteso emulare il patriziato della Capitale definitiva del Regno?

Senza dubbio l'Italia ha preso seggio nel consesso delle grandi potenze Europee, ma non è questa una ragione perchè pretenda di fare l'indomani tutto quanto è possibile — e, soggiungo, non è sempre lodevole — alle altre che in quel consesso seggono da più tempo ed in condizioni per ogni rispetto tanto più larghe e forti delle sue.

L'onorevole Mamiani ce lo rammentava ieri. Non solo al tempo in cui la Monarchia costituzionale del Piemonte, consigliata dal Cavour, era già virtualmente il Regno d'Italia, e di questo andava a cercare in Crimea il germe vivificatore, ma nei tempi di Emanuele Filiberto, di Vittorio Amedeo e di Carlo Emanuele, il piccolo Stato di Savoia ebbe tante volte ad imbrancarsi per accorte ed ardite alleanze con potenze di prim'ordine.

Io domanderò all'onorevole generale Bruzzo se in quelle alleanze, se negli effetti utili da esse ottenuti, entrasse gran fatto la proporzione delle forze militari di cui i valorosi e sapienti Regnanti di Savoia potevano disporre?

Questa considerazione della poca relazione che passa tra l'importanza delle forze materiali di uno Stato ed i risultati che esso può ottenere mediante l'accorgimento della sua politica, questa considerazione ricorre particolarmente nel fatto della spedizione di Crimea, che rammentava poc'anzi.

Chi non ricorda di quali censure fosse fatto bersaglio l'ardimento del Conte di Cavour, che i suoi avversari chiamavano temerità e follia, di stringere l'alleanza con le potenze Occidentali senza pattuire i vantaggi che da quella dovessero risultare al Piemonte?

Il Ministro degli Esteri di quel tempo, uomo

insigne d'animo e di mente, di cui questa Assemblea ama ed onora la memoria, il Senatore generale Dabormida, il quale non aveva voluto incorrere in una responsabilità così grave, ed aveva rinunciato il portafoglio, fu tra i primi in seguito a ricredersi, a lodare e benedire il Cavour dell'ardita risoluzione.

Quelli sono momenti nei quali vale unicamente la sicurezza dello sguardo che l'uomo di Stato figge nell'avvenire; nei quali al meno potente assicurano il profitto della sua unione coi più potenti, non il vincolo degli stretti impegni, ma bensì le conseguenze logiche, necessarie della impresa nella quale quelle maggiori potenze impegnano le loro forze ed il loro onore.

Quello che il Governo piemontese fece in allora per le stipulazioni diplomatiche, ebbe il suo riscontro nel regolare la posizione del comandante in capo del Corpo ausiliare italiano di fronte ai generalissimi degli eserciti inglese e francese.

Non erano state determinate competenze, né precedenze particolari; ma, senza aver riguardo alle proporzioni del numero delle milizie che rispettivamente comandavano, l'illustre generale La Marmora fu trattato alla pari dei Raglan, dei S' Arnaud, dei Codrington, dei Canrobert e dei Pélissier, ed insieme al valore dei suoi soldati l'Italia va superba della parte nobilissima avuta dal loro duce in tutti i consigli militari di quella memorabile campagna.

Dai campi della guerra passando nei gabinetti della diplomazia, non dispiaccia al Senato che rechi ancora un esempio in appoggio della mia tesi.

Era il piccolo Regno di Sardegna, nella onorata ma modesta sua condizione dei tempi della Restaurazione, rappresentato a Vienna non da un'Ambasciata, ma soltanto da una Legazione. La tenne parecchi anni il Conte di Pralormo. Se questo nome non fa risuonare nella memoria dei posteri echî così rimbombanti come tanti degli uomini di Stato che furono dipoi consiglieri di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele, ognuno, che si sia addentrato nella storia alquanto intima della politica e della amministrazione piemontese, sa quanto quel Ministro abbia con sagacia e sapienza operato di bene, quanta parte di merito egli abbia in quelle riforme civili del Piemonte

che furono la preparazione della rigenerazione politica dell'Italia.

Ho avuto occasione di conoscere molti diplomatici di altre nazioni che erano nelle Legazioni presso l'Austria quando egli era a Vienna. Da tutti costoro udii tante e tante volte rammentare il Conte di Pralormo ad esempio di ciò che il valore personale può soventi aggiungere di autorità alla rappresentanza diplomatica di uno Stato secondario.

Udii tanti aneddoti che dimostravano come il Conte di Pralormo non solo fosse ascoltato con deferenza allorchè patrocinava gl'interessi del suo paese, ma come i suoi pareri fossero cercati ed osservati dal Principe di Metternich e da quanti più ragguardevoli ambasciatori e ministri ad esso in allora facevano corona.

Non vi era cosa di qualche momento che accadesse nella politica di quei tempi, della quale il Conte di Pralormo non fosse tra i primi ad essere informato dai suoi colleghi, ed intorno alla quale questi non amassero essere illuminati dal suo giudizio.

Cotesta è fortuna particolarmente preziosa per gli Stati secondari e per quello che molto di recente, e pur troppo in condizioni di relativa debolezza, sia entrato nel consesso delle grandi potenze.

In circostanze di questa fatta la sagacia di una politica ben misurata, che si fa poco innanzi, ma sa rendersi utile, vale assai più, me lo creda l'on. generale Bruzzo, di certi apparecchi di forza materiale, sui quali mi pare che egli faccia un assegnamento soverchio.

Lo sguardo che abbiamo rivolto or ora alle memorie della diplomazia piemontese, mi porta a richiamare l'attenzione del Ministro su talune pratiche di governo che trovo da raccomandare agli Uffici ed al personale cui egli presiede.

Non istimo opportuno di entrare in fatti particolari dei quali, meno nella diplomazia che in altri rami di pubblico servizio, è facile di accertare la piena e minuta verità.

È troppo il pericolo di scivolare dalla storia nel pettegolezzo; e, d'altra parte, non vedo che cosa vi sia ormai da aggiungere alle critiche, alle censure ed alle difese, rispetto al periodo che si è chiuso col trattato di Berlino. Io auguro, soprattutto per ciò che riguarda l'Italia, che quel periodo sia davvero finito e chiuso.

Amo credere che siamo entrati in un periodo nuovo.

In questo periodo nuovo spero che la diplomazia nazionale sarà governata con unità e continuità di direzione più di quello non sia avvenuto nel passato.

E parlando del passato non parlo soltanto del recentissimo. La mia censura risale non solo agli ultimi anni, ma parecchio più in là.

Mentre riconosco che le relazioni esteriori dell'Italia furono condotte quasi sempre con prudenza, e parecchie volte con singolare avvedutezza; mentre amo in particolare tributare omaggio di stima e di gratitudine agli uomini degnissimi che hanno con tanto decoro e tanta utilità della Corona e del Paese rappresentato l'Italia, non dubito di asserire che l'opera loro sarebbe stata più efficace, che maggiori frutti sarebbero stati colti, che talune meno liete vicende sarebbero state scongiurate, se quelle tradizioni della diplomazia piemontese, che nel secolo decorso erano date a modello in tutte le Corti, fossero state meglio conservate ed esercitate ai tempi nostri.

Ognuno che abbia avuto opportunità di fare indagini storiche negli Archivi di Stato di Torino, ha dovuto ammirare la frequenza delle comunicazioni che si manteneva altre volte fra il Ministero degli Esteri e le Legazioni.

Il Corpo diplomatico sardo era inoltre, per dir così, molto bene affiatato. Tra i nostri ambasciatori presso le diverse potenze correvano per lo più relazioni personali più intime che oggi, da quel che io mi sappia, non siano molte volte.

Quando si rifletta alla difficoltà delle comunicazioni d'allora, che appena una o due volte al mese si facevano per mezzo di corrieri di gabinetto, ed alla facilità di oggi, colle poste e coi telegrafi, non è possibile di non ammirare molto il passato e di non rimanere insoddisfatti dal presente.

L'azione diplomatica non può essere efficace se è interrotta, versatile, saltuaria e sconnessa.

Non basta, quando sorge una questione, di cogliere anche con una certa sagacità i diversi aspetti di essa, e di dare lì per lì delle istruzioni per qualche fine determinato all'ambasciatore italiano a Pietroburgo, a Londra od altrove.

Se la parola dei rappresentanti all'estero vuole essere autorevole, conviene che essi siano

tenuti al corrente di tutto il procedere della diplomazia nazionale. Che, se posso così esprimermi, una stessa intuizione sia data dal centro a tutta la periferia. Che nel Ministero si proceda con uno studio di comparazione e di riscontro intorno ad ogni questione che agita il mondo diplomatico, mediante le informazioni provenienti dalle principali Legazioni.

Occorre che i nostri ambasciatori sieno forniti di tutti quei documenti, di tutte quelle istruzioni che li pongano in grado di far apprezzare i loro giudizi dai colleghi, dagli uomini più influenti del paese nel quale sono accreditati, anche quando parlano di questioni che toccano meno direttamente l'Italia. È l'abitudine di udire un diplomatico a parlare di interessi generali che lo fa ascoltare quando tratta di interessi particolari.

Credo di farmi l'eco di una opinione molto sparsa e assai giudiziosa allorchè affermo che in certi casi, di cui il paese si è alquanto e non a torto commosso, la mancanza di coteste preparazioni cui accenno, è stata causa di men lieto successo delle operazioni della nostra diplomazia.

Dal momento che la mia raccomandazione al signor Ministro degli Esteri, non è che un ricorso alle tradizioni le più onorate della diplomazia della Monarchia di Savoia, io non ho motivo di dubitare che egli sia dispostissimo ad inculcare ai suoi dipendenti la unità e continuità di direzione di cui ho cercato di determinare i procedimenti e gli effetti.

Oltre cotesta norma di Governo, la quale, a dir vero, è comune a tutti gli Stati, la posizione acquistata dall'Italia fra le potenze di prim'ordine ne suggerisce un'altra più particolare.

Se mi è concesso il paragone, allorchè un individuo che ha assicurato ed accresciuto ragguardevolmente la sua fortuna personale, pretende associarsi ad altri capitalisti per nuove imprese industriali d'indole collettiva, esso deve regolarsi con criterî alquanto diversi da quelli che seguiva quando non aveva da pensare che al proprio ed esclusivo vantaggio.

La ragione sociale, il criterio della solidarietà, del ricambio dei servizi e della reciprocità pigliano il sopravvento.

A me pare che corra assai bene il paragone coi doveri e le convenienze in cui incorre uno

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1880

Stato di recente ingrandito, il quale, compiuta la propria costituzione, rafforzato il proprio organismo, entra a parte di quel grande meccanismo di politica e di civiltà che si chiama il *Concerto europeo*.

Egli deve soprattutto dimostrare che conosce bene l'indole e gli scopi di quel consorzio, che vi prende schiettamente la sua parte di solidarietà. Bisogna che gli anziani coi quali si sta imbrancando abbiano occasione di riconoscere tutto il vantaggio di avere con sé il nuovo compagno. Epperò occorre dimostrare che della dignità non solo, ma degli uffici di grande potenza, che siamo diventati, abbiamo coscienza piena.

Dobbiamo persuadere l'opinione universale che ci preoccupiamo assai più degli interessi generali che dei particolari.

Della propria rigenerazione l'Italia deve senza dubbio molta parte al valore, al patriottismo dei suoi figli, molto alla sapienza ed alla abnegazione dei suoi governanti, moltissimo alle magnanime gesta di Sovrani impareggiabili.

Ma alla liberazione ed alla costituzione d'Italia contribuirono pure non poco potenti e generose alleanze.

Sarà cosa prudente e degna oramai di non chiedere per noi sussidi e favori, ma di farci noi cooperatori di altri progressi della giustizia internazionale, della emancipazione dei popoli oppressi.

Quante volte non ci è risonata agli orecchi quella incresciosa parola degli stranieri: « Les Italiens demandent toujours quelque chose! »

Certo se si potesse dileguare la opinione che queste parole manifestano, non solo la dignità del carattere nazionale sarebbe molto rialzata, ma in un tempo non lungo otterremmo vantaggi assai maggiori di quelli ai quali mostriamo di agognare, e che non vedo riusciamo a procurarci.

La nostra partecipazione ai negoziati ed alle deliberazioni delle grandi potenze deve essere per noi occasione afferrata con premura di ridurre in atto quella promessa che il Conte di Cavour faceva all'Europa liberale, allorchè le chiedeva giustizia per l'Italia, allorchè rivendicava i suoi diritti nazionali: la promessa cioè che l'Italia sarebbe strumento di equilibrio e di concordia fra le genti civili.

Una augusta parola di tale promessa rinnovava non ha guari solennemente l'impegno.

A questo sarebbe egli conforme, allorchè siamo chiamati nei consigli della diplomazia europea per concorrere alla risoluzione di gravissimi ed intricati problemi, alla composizione di conflitti armati ed di rivalità e gelosie di dominio e di invasione, sarebbe egli conforme a quell'impegno, io domando, il recare noi in mezzo nuovi elementi di complicità e di discordie colla mira di qualche esclusivo nostro utile e beneficio? Non dovremmo noi, all'incontro, essere primi col nostro disinteresse a facilitare le transazioni e gli accordi?

Poichè nulla dà tanta opportunità ed autorità di arbitraggio, quanto l'essere ed il farsi vedere nella materia in litigio estranei ad ogni preoccupazione del proprio interesse.

Qualunque sieno stati i casi nei quali alcun tempo addietro ho ragione di credere che non sieno state abbastanza osservate le norme supreme di condotta che sono venute accennando e raccomandando alla considerazione del signor Ministro, la istituzione della Direzione generale politica avvenuta testè alla Consulta mi fa sperare che le cose procederanno meglio nel futuro.

L'onorevole mio amico, il Senatore Caracciolo di Bella, col quale concordo nel rimanente, mi permetterà di dissentire dalle critiche ch'egli ha espresse ieri circa la istituzione di quella Direzione generale.

Fissare i termini nei quali si deve contenere ciascuno, e l'un l'altro moderare a vicenda lo spirito di tradizione e lo spirito di rinnovamento e di progresso nell'esercizio delle istituzioni di Stato, è cosa ardua sempre, per non dire impossibile. Ma nel caso nostro, di fronte alla mutabilità inseparabile dagli ordini costituzionali nell'alta direzione politica del Ministero degli Esteri, non posso vedere di mal occhio una istituzione che io considero atta a mantenere un certo incatenamento non interrotto delle nostre transazioni ed operazioni diplomatiche, come il centro, in certo modo, di quella rete di informazioni e di istruzioni, di avviamenti e di concerti armonici, senza la quale la diplomazia nazionale difficilmente riesce ad efficacia di azione, a persistenza di propositi, ad autorità rispettata nel mondo.

Nella politica odierna, sia essa interna degli Stati, oppure si volga alle relazioni internazionali, ognuno vede quanto sia diminuita la po-

testà dei Governi, e quanto quelle combinazioni e quegli accordi, che altra volta, secondo il linguaggio del tempo, si prendevano fra le Corti, fra i Gabinetti, siano diventati inefficaci di fronte alle grandi correnti determinate dai progressi della civiltà, dagli interessi, dalle passioni popolari, da certe situazioni che sono la risultante necessaria di una intiera serie di vicende storiche. Oggidì anche la politica, anche la diplomazia ha la base delle sue operazioni in una specie di scienza sperimentale. Vi sono dei grandi fatti economici e morali, dei fenomeni storici che, osservati bene, svelano le leggi secondo le quali si producono.

Raccomando alla diplomazia italiana di tenere in gran conto quei fenomeni e quelle leggi. Nulla è più pericoloso, o quanto meno più infruttuoso, che di impegnarsi in una lotta di resistenza a ciò che è il portato necessario della natura delle cose. Abbiamo veduto pochi anni addietro l'Inghilterra, la potente Inghilterra, opporsi al taglio di Suez. Il taglio dell'istmo si è fatto suo malgrado, ed il grande vantaggio ch'essa ne ha tratto dimostra quanto fossero fallaci i criterî per cui la politica inglese contraddiceva alle scienze fisiche ed alle scienze economiche, le quali gloriosamente compierono una delle opere che illustreranno più splendidamente il nostro secolo nella estimazione dei posterì.

La statistica, la geografia, la scienza delle industrie e dei commerci dimostrano insieme le inclinazioni dell'Europa centrale verso l'Egeò. Sappiamo che nulla può oramai vietare a lungo all'ardimento degli speculatori ed alla scienza ed all'arte degli ingegneri ogni applicazione alla viabilità internazionale, anzi intermondiale, dell'assioma che la linea retta è la più breve fra due punti.

Di fronte a queste considerazioni di fatto, di fronte a ciò che costituisce in politica la scienza sperimentale, che valgono i pregiudizî fomentati da politici irriflessivi e leggieri, dal giornalismo che lusinga le passioni volgari?

Se la linea più breve dal Mare del Nord all'Egeò va da Ostenda o da Amburgo a Salonico, non vi riuscirà con nessuna astuzia diplomatica di costringere a lungo i commerci a girare pel Gottardo o pel Ceniso per arrivare alla Valle dell'Eufrate od al mare delle Indie.

Dal complesso delle considerazioni che sono venute esponendo risulta certo, secondo l'animo mio, un apprezzamento della situazione generale dell'Europa come meno turbata e meno esposta ai pericoli di nuove conflagrazioni che a molti non sembri.

Pur tuttavia talune eventualità funeste non possono non essere tenute a calcolo dai politici preveggenti ed avveduti.

Non è da quella parte dove i grandi conflitti furono testè composti dal trattato di Berlino, del quale si vanno man mano compiendo ed esplicando le stipulazioni, che si possono temere per ora nuove lotte armate.

Bensi stentano gli animi ad abbandonarsi alla fiducia ed alla quiete rispetto a ciò che potrebbe accadere nelle regioni d'Europa che furono conturbate tanto crudelmente dalla guerra del 1870.

Forse non sarebbe all'Italia del tutto impossibile la neutralità. Certo le sarebbe molto difficile e pericolosa. Certo da una nuova guerra tra la Germania e la Francia non è facile misurare i danni d'ogni sorta che potrebbero all'Italia ridondare, anche quando si faccia astrazione della parte di sofferenze che ad essa tocca per ogni offesa, per ogni ritardo nel progresso civile delle moderne democrazie.

Quindi è che, a parer mio, a scongiurare una eventualità cotanto funesta, la diplomazia italiana deve sopra ogni altra cosa tenere fisso lo sguardo e far convergere i mezzi di sua azione.

L'intento appariva alcun tempo fa più arduo che oggi non sia; perchè allora era incerto il contegno che in previsione di quelle eventualità avrebbe assunto la politica inglese.

Si deve ascrivere a fortuna per la pace generale, e particolarmente per la politica che conviene all'Italia, l'assegnamento che nell'opinione universale si può fare sui criterî che nella direzione della politica internazionale regoleranno la condotta del partito liberale trionfante nelle recenti elezioni.

Quando l'Italia deve principalmente armeggiarsi nella alternativa dell'alleanza delle potenze continentali, che contribuirono entrambe alla sua costituzione, ogni sua risoluzione è contrastata fra molti dubbî, e può dar luogo a gravi pericoli.

Ma se nell'opera mediatrice per la pace, che

è conforme alle massime fondamentali della sua politica ed ai suoi vitali interessi, l'Italia può essere sicura di trovarsi in pieno accordo con quella fra le grandi potenze che per indole propria, per condizione territoriale, e per le forze economiche di cui dispone, può meglio assumere le parti di arbitra, in tal caso l'Italia può mirare con occhio sereno all'avvenire. In tal caso all'Italia non resta che di tenere una condotta saggia nei rispetti della sua politica economica e della sua politica interna per poter adempiere il suo ufficio nel consorzio diplomatico d'Europa.

Mi piace terminare colla espressione di questo augurio un discorso che chiedo venia ai Colleghi di avere allungato oltre quello che dapprima mi era proposto. Lo confesso, non ho saputo trattenermi dal cogliere l'occasione che mi si offriva, di svolgere innanzi a questo Consesso quell'ordine di idee al quale da molto tempo mi sono persuaso si dovrebbe ispirare, tanto nei rispetti della politica interna e parlamentare, quanto nelle relazioni internazionali, il Governo della nostra Italia. Quell'ordine di idee, già lo dissi altra volta, si riepiloga in due parole: la democrazia liberale.

*(Segni d'approvazione).*

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Bruzzo ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. Le parole che mi ha dirette l'onorevole Senatore Alfieri in termini cortesissimi, mi fanno supporre che ieri o mi sono male espresso, o sono stato frainteso.

Nel breve discorso pronunciato ieri non ho inteso di provare che una sola cosa: dover l'Italia spendere quel tanto che è necessario, perchè le sue frontiere sieno guarentite, e che la prima base della politica estera è la sicurezza territoriale, cioè la certezza di non essere esposti a facili invasioni.

Io non ho detto altro che questo.

Poichè l'onorevole Senatore Alfieri parlò dell'Inghilterra e dell'influenza che esercita nel mondo, io ricorderò che se durante le grandi guerre del principio di questo secolo l'Inghilterra poté acquistare quella importanza che la fece quasi arbitra nelle grandi questioni che allora si agitavano, lo dovette principalmente alla incolumità dei suoi territori.

Noi, nella posizione in cui ci troviamo, se

cessassimo dal pensare a mantenere ed anche ad accrescere le nostre forze per la difesa delle nostre frontiere continentali e marittime, ci potremmo trovare un giorno nella condizione del vaso di creta in mezzo ai vasi di ferro.

Quanto a ciò che egli disse relativamente al Piemonte, me lo perdoni l'onorevole Alfieri, non mi pare che calzi molto all'argomento.

Il Piemonte allora aveva poco da perdere, tutto da guadagnare; l'Italia adesso ha tutto da perdere e poco da guadagnare.

Il Piemonte era un piccolo paese in mezzo a grandi potenze; la sua esistenza era guarentita dalla gelosia dei vicini; ma una grande Nazione non deve rassegnarsi a vivere per effetto della tolleranza e della gelosia delle altre, bisogna che abbia vita per se stessa.

In sostanza, io tentai di persuadere gli opposenti alle spese militari, che sono necessarie come garanzia di integrità e dignità nazionale.

D'altra parte ho motivo di rallegrarmi, poichè l'onor. Presidente del Consiglio fece delle dichiarazioni perfettamente conformi alle opinioni che io ho espresse.

Se non che l'onor. Presidente del Consiglio fece allusione a quel benedetto macinato, che si cita sempre in tutti i modi, del quale però io non aveva parlato menomamente.

Come ebbi occasione di dire in una solenne discussione, se, quando avevo l'onore di essere Collega dell'onor. Cairoli, io non feci obiezioni alla proposta dell'abolizione del macinato, fu perchè allora si riteneva che il Bilancio presentasse un avanzo considerevole.

Se poi emisi qualche dubbio, ciò è avvenuto dopo che le lunghe discussioni alle quali ho assistito mi persuasero che questo avanzo non esisteva; per modo che io credo di essere perfettamente coerente.

PRESIDENTE. Il signor Ministro degli Affari Esteri ha facoltà di parlare.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri.* Ho l'obbligo di dire al generale Bruzzo che non ho voluto menomamente ieri accusarlo di contraddizione.

Citando il suo esempio, ho voluto anzi incoraggiare quelli che credono in tutta coscienza che la riforma tributaria (che a me sembra inevitabile, e che credo generalmente reclamata) possa essere di ostacolo a quelle spese militari, che sono pure una necessità.

Ho detto che l'onorevole Senatore Bruzzo, quando io aveva l'onore di averlo per Collega, era certamente sicuro che l'esercito anche allora bastava allo scopo che s'impone a qualunque nazione e a qualunque Governo, il quale non trascuri il supremo interesse, la tutela della sicurezza nazionale e la difesa delle frontiere.

Ebbene, allora il nostro Bilancio della Guerra aveva sei milioni di meno. Con tutto ciò, ho detto, l'onorevole Senatore Bruzzo non ha esitato a votare anche l'abolizione graduale del macinato. Quindi io, citandolo ieri, ho inteso in pari tempo di tranquillare coloro che temono che questa riforma possa essere un ostacolo a consolidare l'esercito, scopo questo che tutti ci proponiamo. Mi permetta anzi di aggiungere che non devono contentarlo soltanto le mie dichiarazioni fatte ieri; ma, ancor più che le dichiarazioni, vi hanno gli atti, che provano come le nostre intenzioni sieno concretate da tanto tempo in proposte formali.

È inutile che io qui ripeta come da parecchi anni il Bilancio della Guerra è in aumento, come da parecchi anni si sono presentati dei provvedimenti anche straordinari, che contribuiranno a completare l'esercito, provvedimenti che abbiamo ottenuto che siano discussi oggi alla Camera.

Dirò ancora poche parole in risposta al Senatore Alfieri; anzi non vi sarebbe ragione a rispondere, non avendo l'onor. Senatore Alfieri mossi appunti all'indirizzo della nostra politica estera. E sarò breve, perchè abuserei della indulgenza del Senato, se dopo il mio lunghissimo discorso di ieri volessi fare osservazioni, le quali non sarebbero altro che ripetizioni.

Siccome si passarono ieri in rassegna tutte le questioni, oggi non potrei far altro che ritornare sopra un campo largamente mietuto.

L'onor. Senatore Alfieri ha dichiarato anche fin dal principio del suo discorso che non intendeva di muovere censura sul passato, ma piuttosto di fare raccomandazioni per l'avvenire.

Se non che la parola dell'onorevole Senatore Alfieri non solo merita di essere ascoltata, ma la sua raccomandazione merita altresì di essere meditata.

Fra le altre considerazioni sue ce ne è una

colla quale pare faccia allusione ad una politica non abbastanza disinteressata.

Egli non ha accennato ad epoca, ma io credo di potere affermare che mai la politica italiana sia stata politica avida, nè abbia davvero meritato quella frase che egli ha ricordato, e che ingiustamente ci fu inflitta.

Su ciò io sono tranquillissimo; anzi, piuttosto ha potuto essere fatto (però senza ragione) l'appunto che la politica nostra, in quel periodo in cui potevano esservi attrattive, seduzioni e promesse, sia stata forse troppo prudente, timida, incerta.

Io credo positivamente che la nostra politica abbia seguito quella linea vera di dovere che le era tracciata dagli alti interessi regionali, che le era tracciata dai voti parlamentari; politica perfettamente conforme alle vedute dello stesso onorevole Senatore Alfieri.

Il Senatore Alfieri ha fatto elevatissime considerazioni anche sulla trasformazione sociale, su questo rapido progresso dello spirito della democrazia, che infuirà non solo nella politica interna, ma che anima già i nostri rapporti internazionali, e che finirà per sostituire alle cruenti glorie delle conquiste, i benefici che cementano la solidarietà delle Nazioni.

L'on. Senatore ha perfettamente ragione, che cioè l'Italia deve mostrarsi, ora che è da poco tempo nel concerto europeo, preoccupata quasi più di quelle questioni che interessano il mondo che degli interessi propri, perchè così naturalmente provvederà anche al proprio interesse.

Io credo che l'Italia ha dato prova di questa sua politica disinteressata, e quindi eminentemente conciliativa ed anche influente.

Io non ripeterò ciò che ho detto ieri per rammentare quale parte onorata ha l'Italia in tutte le questioni che, come con ragione ha detto l'onorevole Alfieri, hanno una grande importanza, perchè quell'incendio che noi speriamo spento potrebbe anche riaccendersi, là dove nacque la prima favilla, e perchè precisamente i pericoli di conflitto stanno in questioni che sono tuttora pendenti.

Ieri ho avuto la soddisfazione di dire che una di quelle questioni che appunto presentava maggiori pericoli, quella del Montenegro, è stata risolta in modo soddisfacente appunto perchè i buoni uffici dell'Italia, sicchè speriamo per quel riguardo rimosso un ostacolo alla pace.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1880

La pace è l'aspirazione del mondo civile, ed è reclamata dall'Italia. Quasi direi che è l'istinto di una giovane nazione, la quale sa che i perturbamenti mettono in pericolo il tesoro dei suoi sacrifici, impediscono il progressivo incremento della sua prosperità economica. Quindi questo deve essere e sarà l'indirizzo della politica italiana, senza che mai siasi per dimenticare i diritti e i doveri suoi. Io non aggiungerò altro, soltanto dirò che l'onor. Senatore Alfieri ha ragione di citare il Piemonte; il Piemonte è una citazione che viene dal nostro cuore e frequentemente, perchè non solo ci ha dato una gloriosa Dinastia che fu auspicce dei

destini nazionali, ma anche ebbe la fortuna di una diplomazia che ha lasciato tracce luminose di efficaci insegnamenti. Mi permetta l'onorevole Senatore Bruzzo che io gli dica: non è vero che il Piemonte aveva tutto da guadagnare, niente da perdere; esso affrontò tutto, anche il pericolo di perdere la sua esistenza, per essere baluardo delle speranze e della libertà italiana (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Prego l'on. Segretario Tabarrini a voler dar lettura dei titoli del Bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali.**

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	276,145 »
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	70,000 »
3	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria). . . . .	41,000 »
4	Spese segrete . . . . .	100,000 »
5	Casuali . . . . .	85,000 »

(Approvato).

572,145 »

**Spese di rappresentanza all'estero.**

6	Stipendi ed assegni al personale delle legazioni (Spese fisse) . . . . .	1,925,700 »
7	Stipendi ed assegni al personale dei consolati (Spese fisse) . . . . .	2,319,776 »
8	Stipendi ed assegni al personale degli interpreti ed al capitano di porto in Costantinopoli (Spese fisse). . . . .	109,640 »
9	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni . . . . .	302,500 »
10	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero . . . . .	153,000 »

(Approvato).

4,810,616 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1880

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha difficoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Mi permetto di raccomandare allo studio del signor Ministro degli Affari Esteri una questione che fu già parecchie volte trattata e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, e che riguarda i due ultimi numeri di questa categoria, cioè:

1. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni;
2. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici.

Io unisco questi due numeri, perchè credo che se si potesse arrivare, almeno nelle principali Legazioni, ad avere una dimora fissa, si risparmierebbe in molti casi una parte delle spese di primo stabilimento. È un grandissimo inconveniente quello che spesso accade, che si debba cambiare residenza alle Legazioni e alle Ambasciate.

Devo aggiungere che non basta, a parer mio, dare stabile e definitiva residenza alle Legazioni; ma, per lo meno le Ambasciate, dovrebbero avere un corredo di mobili, di stoviglie, di argenterie, ecc., che rimanessero proprietà dello Stato - occorre appena il dirlo - e che levassero di mezzo gl'inconvenienti e le maggiori spese che ognuno può facilmente capire come

si rinnovino quasi ad ogni mutamento che avviene nei titolari di quei posti cospicui.

Spero che l'onorevole Ministro degli Affari Esteri vorrà far studiare la questione, e quindi non avrà difficoltà ad accettare le mie raccomandazioni.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri*. Semplicemente per dichiarare che io prendo in considerazione la raccomandazione dell'onor. Senatore Alfieri, specialmente in quella parte che riguarda le dotazioni che si rinnovano ad ogni impianto di Ambasciata.

È giustissima anche l'altra osservazione sull'indennità; questa però si collega a quella formola generale completa che fu raccomandata dall'egregio Relatore della Commissione nella sua Relazione, e in proposito alla quale ieri io dissi: che è nell'intendimento del Ministero di attingere delle notizie - cosa che già ho incominciato a fare - onde poter desumere da esse criteri precisi per procedere ad una riforma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la spesa totale delle spese di rappresentanza all'estero, L.4,810,616.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Spese diverse.

11	Spese diverse ed eventuali del personale all'estero . . . . .	530,000 »
12	Sovvenzioni . . . . .	122,000 »
13	Provvigioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	15,000 »
	(Approvato).	
		667,000 »

#### CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

14	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	72,500 »
----	--	----------

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1880

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali.**

15	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) . . . . .	15,000 »
16	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse) . . . . . (Approvato).	<i>Per memoria</i>

15,000 »

**Spese di rappresentanza all'estero.**

17	Indennità ai regi agenti all'estero per le spese di cambio . . . . . (Approvato).	100,000 »
----	--	-----------

CATEGORIA SECONDA. — *Movimento di capitali.***Debiti variabili.**

18	Annualità per l'estinzione del prestito fatto, onde provvedere alla costruzione di un edificio in Costantinopoli ad uso di ospedale italiano (Approvato).	8,000 »
----	--	---------

**RIASSUNTO**

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	572,145 »
Spese di rappresentanza all'estero . . . . .	4,810,616 »
Spese diverse . . . . .	667,000 »

6,049,761 »

CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i> . . . . .	72,500 »
--	----------

TOTALE della spesa ordinaria . . . . . 6,122,261 »

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1880

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>	
Spese generali . . . . .	15,000 »
Spese di rappresentanza all'estero (Approvato).	100,000 »
	115,000 »
CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i>	
Debiti variabili . . . . . (Approvato).	8,000 »
TOTALE della spesa straordinaria (Approvato).	123,000 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato).	6,245,261 »

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione dell'articolo.

Avverto intanto i signori Senatori che, dopo lo scrutinio dei due progetti di legge che sono stati votati in principio di seduta, sarà pur messo a votazione il progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880, testè discusso; epperò li prego a non allontanarsi dal Senato.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

#### Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

La votazione è chiusa; prego i signori Senatori Segretari di fare lo scrutinio delle urne; (I signori Segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Spesa per la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Si procede ora all'appello nominale per la votazione del Bilancio degli Affari Esteri.

(Il Senatore, Segretario Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1880

Prego i signori Segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I signori Segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Risultato della votazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno essendo esaurito, i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).

## XXII.

## TORNATA DEL 29 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sorteggio degli Uffici — Presentazione di due progetti di legge, uno relativo allo stato di prima previsione del Ministero della Guerra per l'anno 1880, e l'altro per la Proroga a tutto maggio dell'esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata, e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio — Dichiarazioni del Senatore Duchoquè a nome della Commissione permanente di Finanze — Comunicazione dell'ordine del giorno per la seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 5 55 pom.

Non è presente nessun Ministro; più tardi intervengono quelli delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**Sorteggio degli Uffici.**

**PRESIDENTE.** Si procede all'estrazione a sorte degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, Verga fa il sorteggio degli Uffici che risultano composti come segue:

**UFFICIO I.**

Casati  
Provana  
Cantoni  
Longo  
Bombrini  
Camuzzoni  
Martinengo  
Pescetto  
Carradori  
Corsi Luigi  
Bembo

Michiel  
Palmieri  
Visone  
Giovanola  
Verga Carlo .  
Cagnola  
Vitelleschi  
Chiesi  
Malaspina  
Brioschi  
De Cesare  
Serra  
Araldi-Erizzo  
Sacchi Vittorio  
Arezzo  
Deodati  
Lauri  
Pisani  
Bellinzaghi  
Jacini  
Amante  
Moscuzza  
Beltrani  
Ponzi  
Magni  
Finocchietti  
Linati  
Finali  
Corte

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1880

Ruschi  
 Torrearsa  
 S. A. R. il Principe Tommaso  
 Ricci  
 Nunziante  
 Fenzi  
 Vannucci  
 Di Sortino  
 Venini  
 Pavese  
 Airenti  
 Pernati  
 Raffaele  
 Di Castagnetto  
 Guicciardi  
 Annoni  
 Melegari  
 Strongoli-Pignatelli  
 Bellavitis  
 Gamba  
 Sacchi Gaetano  
 Arrivabene  
 De Gasparis  
 Del Giudice  
 Fenaroli  
 Compagna  
 Verga Andrea  
 Pontanelli  
 Mattei  
 Della Gherardesca  
 Di S. Giuliano

## UFFICIO II.

Giacchi  
 Vigo-Fuccio  
 Scalini  
 Irelli  
 Pecile  
 Bruzzo  
 Manzoni  
 Piola  
 Tamborini  
 Perez  
 Borsani  
 Giovanelli  
 Piedimonte  
 Farina Maurizio  
 Scarabelli  
 Cocozza

Tamaio  
 Manfrin  
 Fiorelli  
 D'Adda  
 Di Brocchetti  
 Morosoli  
 Bonelli Cesare  
 Collacchioni  
 Torelli  
 Cornero  
 Miraglia  
 Di Bagno  
 Cianciafara  
 Tirelli  
 Manfredi  
 Cremona  
 Malvezzi  
 Rega  
 Rossi Giuseppe  
 Andreucci  
 Cerruti  
 Norante  
 Pianell  
 Morelli  
 Acquaviva  
 Corti  
 Turrisi-Colonna  
 Cipriani Pietro  
 Nitti  
 Cipriani Leonetto  
 Colonna  
 Rizzoli  
 Giordano  
 Sighele  
 Biscaretti  
 Villa-Riso  
 Atenolfi  
 Lauzi  
 Mirabelli  
 Pietracatella  
 Pasqui  
 Eula  
 Calabiana  
 Gozzadini  
 Mongenet  
 S. Cataldo  
 Cialdini  
 Magliani  
 Tornielli  
 Di Moliterno  
 Cacace

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1880

Bruno  
Tholosano  
Cavalli

## UFFICIO III.

Ghiglieri  
Pasella  
Caccia  
Garelli  
Campello  
Angioletti  
Gadda  
Bella  
Rossi Alessandro  
Lacaita  
Gagliardi  
Torre  
Panissera  
Cossilla  
Prati  
Pepoli Gioacchine  
Vera  
Besana  
Astengo  
Durando  
Cambray-Digny  
De Filippo  
Zoppi  
Grossi  
Garzoni  
Borgatti  
Cencelli  
Grixoni  
Rizzari  
Negri di San Front  
Padula  
Zini  
Mazè de la Roche  
Della Bruca  
Della Rocca  
Pica  
Sanseverino  
Bardesono  
Pessina  
Giuli  
Mischi  
Varano  
Fasciotti  
Vegezzi

Pissavini  
Della Verdura  
Pironti  
Boschi  
Assanti  
Carrara  
Melodia  
De Ferrari  
Boccardo  
Balbi-Senarega  
Riboty  
Pandolfina  
Barbavara  
Merlo  
Casaretto  
Verdi  
Boyl  
Meuron  
Caracciolo di S. Arpino  
Pantaleoni  
Dalla Valle  
Paoli  
Corsi di Bagnasco  
Ricotti  
Scacchi  
Menabrea

## UFFICIO IV.

Torrigiani  
Palasciano  
Colocci  
Ridolfi  
D'Azeglio  
Farina Mattia  
De Luca  
Marignoli  
Bertini  
Figoli  
Mazzoni  
Macchi  
Di Sartirana  
Mantegazza  
Devincenzi  
La Loggia  
Lanza  
Cadorna Carlo  
Tanari  
Lampertico  
Boncompagni-Ottoboni

Saracco  
Benintendi  
Caracciolo di Bella  
Chiavarina  
Corsi Tommaso  
Mayr  
Di Gregorio  
Cadorna Raffaele  
Sergardi  
Acton Ferdinando  
Beretta  
Errante  
Fornoni  
De Angelis  
Belgioioso Carlo  
Cusa  
Migliorati  
Cabella  
Acton Guglielmo  
De Sonnaz  
Tommasi  
Ciccione  
Maglione  
Barracco  
Malenchini  
Di Revel  
Revedin  
Mezzacapo Carlo  
S. A. R. il Principe Amedeo  
Torremuzza  
Gravina Giacomo  
Carcano  
Todaro  
Fedeli  
De Riso  
Maffei  
Alianelli  
Danzetta  
Trombetta  
Petitti  
Cavagnari  
Belgioioso Luigi  
Poggi  
Pepoli Carlo  
Massarani  
Casanova  
Borromeo  
Di Bovino  
Siotto-Pintor

## UFFICIO V.

Sprovieri  
Alferi  
Cavallini  
Ferraris  
Pallieri  
Cannizzaro  
Artom  
Malusardi  
Rasponi  
Rosa  
Prinetti  
Duchoquè  
Medici Giacomo  
Moleschott  
Ghivizzani  
Amari  
Conforti  
De Falco  
Majorana  
Paternostro  
Pallavicini Francesco  
Alvisi  
Mezzacapo Luigi  
De Riseis  
Giorgini  
Cutinelli  
Sauli  
Medici Michele  
Bertea  
Maggiorani  
Mauri  
Martinelli  
Monaco la Valletta  
Camerata-Scovazzo  
Galeotti  
Di Monale  
Tabarrini  
Mamiani  
Valfrè  
Frasso  
Boncompagni-Ludovisi  
Montanari  
Giustinian  
De Siervo  
Antonini  
Cantelli  
Vigliani  
Cosenz

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1880

Calcagno  
 Arese  
 Chigi  
 Cittadella  
 S. A. R. il Principe Eugenio  
 Bargoni  
 Maurigi  
 Plezza  
 Bonelli Raffaele  
 Cucchiari  
 Gravina Luigi  
 Laconi  
 Polsinelli  
 Martinengo Leopardo  
 Boncompagni di Mombello  
 Persano  
 Pettinengo  
 Reali  
 Pallavicini Emilio  
 Camozzi-Vertova

**Presentazione di due progetti di legge.**

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1880.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato in questo momento dalla Camera dei Deputati, col quale si proroga la facoltà dell'esercizio provvisorio dei bilanci non ancora approvati per legge, fino a tutto il mese di maggio prossimo.

Prego il Senato di voler decretare la maggiore possibile urgenza di quest'ultimo progetto di legge, dappoichè domani è l'ultimo giorno del mese di aprile, e la legge deve essere pubblicata e messa in esecuzione pel primo maggio.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle

Finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Quanto al secondo, il signor Ministro chiede sia dichiarato d'urgenza.

Domando se è presente qualcuno dei membri della Commissione permanente di Finanza.

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Duchoquè, presidente della Commissione permanente di Finanza.

Senatore DUCHOQUE. Posso assicurare l'onorevole Presidente del Senato che la Commissione permanente di Finanza si radunerà immediatamente, e domani stesso potrà riferire intorno al progetto di legge sull'esercizio provvisorio testè presentato dall'onorevole Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Per qual'ora di domani crede la Commissione di poter presentare la sua Relazione?


Senatore DUCHOQUE. Per qualunque ora la Commissione si troverà pronta a presentare la sua Relazione.

PRESIDENTE. Interrogo allora il signor Ministro delle Finanze se basterebbe che il Senato si riunisse al tocco.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Il progetto di legge, dopo ottenuta l'approvazione del Senato, dovendo ancora sottoporsi alla sanzione sovrana e pubblicarsi domani stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, sarebbe appunto opportuno che la seduta del Senato fosse fissata al tocco.

PRESIDENTE. Allora domani il Senato terrà seduta pubblica al tocco per la discussione del progetto di legge intitolato: « Proroga a tutto maggio 1880 dell'esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio », e dell'altro: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880 ».

La seduta è sciolta (ore 7 pom).



## XXIII.

## TORNATA DEL 30 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Giuramento del nuovo Senatore comm. Bartolomeo Casalis — Presentazione di sette progetti di legge riguardanti provviste di materiali da guerra e lavori di costruzione e di sistemazione di opere militari — Istanza del Senatore Pantaleoni, per il loro rinvio alla Commissione permanente di Finanza approvata — Approvazione senza discussione del progetto di legge per la proroga a tutto maggio 1880 dell'esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio — Appello nominale per la votazione del progetto stesso — Giuramento del nuovo Senatore avv. Andrea Guarneri — Discussione del progetto di legge concernente lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880 — Discorso del Senatore Pantaleoni — Mozione d'ordine del Senatore Pepoli Gioachino — Osservazioni, in risposta, del Senatore Pantaleoni — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Considerazioni del Relatore, Senatore Saracco — Approvazione dei primi 37 capitoli del Bilancio senza osservazioni — Schiarimenti chiesti dal Senatore Serra sul capitolo 38, e risposta del Ministro — Approvazione del capitolo 39 e dei successivi fino all'80 — Raccomandazioni del Senatore Torrigiani sul capitolo 81 — Risposta del Ministro — Approvazione del capitolo 81 e dei successivi, fino al 148, ultimo del progetto — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge, colle relative tabelle — Spoglio e risultato della votazione del progetto relativo alla proroga dell'esercizio provvisorio — Votazione a scrutinio segreto dello stato di prima previsione del Bilancio dei Lavori Pubblici — Risultato della medesima — È fissata una nuova seduta per lunedì, con all'ordine del giorno lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra.*

La seduta è aperta a ore 1 1/2 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, e i Ministri delle Finanze, della Marina e della Guerra. Più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 28. Il Direttore della Banca popolare di Montepulciano domanda che venga sollecitamente discusso il progetto di legge relativo ai depositi bancari.

29. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Salò.

(Petizione identica alla precedente).

30. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare monzese.

(Petizione identica alla precedente).

31. Il Direttore della Banca popolare di Gaiazzo.

(Petizione identica alla precedente).

32. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Siena.

(Petizione identica alla precedente).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

33. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Milano.

(Petizione identica alla precedente).

34. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Cesena.

(Petizione identica alla precedente).

35. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Lugo.

(Petizione identica alla precedente).

36. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Garlasco.

(Petizione identica alla precedente).

37. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Vicenza.

(Petizione identica alla precedente).

38. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Ragusa.

(Petizione identica alla precedente).

39. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Faenza.

(Petizione identica alla precedente).

40. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Terni.

(Petizione identica alla precedente).

41. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Arona.

(Petizione identica alla precedente).

#### Giuramento del nuovo Senatore comm. Casalis.

PRESIDENTE. Mi viene riferito che si trova nelle sale del Senato il nuovo Senatore commendatore Bartolomeo Casalis.

Prego i signori Senatori Gravina e Chiavarina a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore comm. Casalis presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Casalis del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Presentazione di sette progetti di legge.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Ho l'onore

di presentare al Senato i progetti di legge già votati dall'altra Camera, relativi a provviste di materiale da guerra e lavori di costruzione e di sistemazione di opere militari. Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza per l'esame e la discussione di questi progetti.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della Guerra della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Parrebbe necessario che questi progetti di legge siano con urgenza discussi.

Io proporrei che, invece di mandarli agli Uffici, come sarebbe di regola, siano mandati alla Commissione permanente di Finanze, la quale, avendo già a mano il Bilancio della Guerra, può molto più agevolmente adempire questo mandato.

Dirò anche francamente perchè mi permetto di suggerire questa misura.

Avviene purtroppo che negli Uffici, che sono determinati dalla cieca sorte, talvolta non si trovano membri che abbiano quelle speciali attitudini necessarie per essere nominati a far parte dell'Ufficio Centrale che si deve occupare dello studio di certi progetti di legge.

Ad esempio dirò che recentemente è successo nel mio Ufficio che per l'esame del progetto di legge sul riordinamento dell'arma dei Carabinieri, non si è potuto trovare negli Uffici nè un militare, nè un ex-Prefetto, o Prefetto, il quale, conoscendo in modo speciale la materia, potesse essere opportunamente nominato Commissario.

D'altronde la Commissione permanente di Finanza può sempre chiamare quant'altre persone voglia in aiuto, e quindi supplire alla bisogna in quel modo che credesse più opportuno.

Per tali ragioni sono spinto a fare questa mozione. Del resto mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni propone che i progetti di legge di spese straordinarie militari, testè presentati dal Ministro della Guerra, siano inviati alla Commissione permanente di Finanza.

Se nessuno fa opposizione, quest'invio s'intende approvato.

È stato chiesto dal signor Ministro che per questi progetti di legge sia decretata l'urgenza.

Non facendosi opposizione, l'urgenza è decretata.

**Discussione del progetto di legge: Proroga a tutto maggio 1880 dell'esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra, e dell'Agricoltura, Industria e Commercio (N. 20).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Proroga a tutto maggio 1880 dell'esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Agricoltura Industria, e Commercio.

Se ne dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione speciale.

Rileggo l'articolo I.

#### Art. I.

Fino all'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio 1880, e non oltre il mese di maggio 1880, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei suddetti stati di prima previsione presentati il 15 settembre 1879, colle variazioni successive sino a quella del 6 aprile 1880, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà

contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione 1880, negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati colla legge di Bilancio definitivo 1879 pei diversi Ministeri ed amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione di questo progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Le urne rimarranno aperte pei signori Senatori che sopravverranno.

#### Giuramento del nuovo Senatore avv. Guarneri.

**PRESIDENTE.** Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore avv. Andrea Guarneri, prego gli onorevoli Senatori Borgatti e Caccia a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Guarneri presta giuramento nella consueta formola).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor avvocato Guarneri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880 (N. 9).

**PRESIDENTE.** Si procede ora, secondo l'ordine del giorno, alla discussione del progetto di legge: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880 ».

Si darà lettura di questo progetto.

Il Senatore, Segretario, VERGA legge:

(Vedi *infra*).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. È con estremo dolore che sono obbligato a prendere la parola.

Non è che il sentimento del dovere, e di un sacro dovere, che mi ci spinge, perchè la questione che intendo trattare è una questione molto importante che riguarda specialmente la Costituzione stessa che ci regge.

Tutti conoscete come allo scorcio del passato luglio ci fosse presentata la legge sulle costruzioni ferroviarie, legge la più grande, la più importante forse che si sia discussa in questi quattro o cinque anni, legge assai elaborata, e che rende molto onore a quelli che ne sono stati gli autori, e che l'hanno condotta nell'altro ramo del Parlamento con tanta competenza e cognizione, ed in mezzo a tante difficoltà.

Questa legge ci si presentava in un momento straordinario.

Eravamo verso la fine di luglio, se bene mi ricordo; l'altro ramo del Parlamento aveva preso virtualmente le sue vacanze, sebbene non potesse essere ancora legalmente prorogato, giacchè non possono i due rami del Parlamento che prorogarsi nello stesso tempo.

Ci trovavamo dunque nella condizione o di rimandare la legge ad un tempo indefinito, giacchè intraprenderne la discussione, la quale aveva durato quasi due mesi nell'altro ramo del Parlamento, era quasi impossibile; o di rimandarla, dico, ad un'epoca futura e lontana, ovvero di approvarla senz'altro.

D'altra parte vi erano grandi difficoltà di poter accettare la legge tale quale veniva proposta; e di queste difficoltà, con una sapienza tutta particolare, e con una moderazione e temperanza delle quali tutti gli sapremo grado, l'onorevole Relatore della Commissione permanente di Finanza si è fatto interprete. E le ragioni da esso esposte, per le quali questa legge si presentava e si presenta ancora in alcune parti molto ambigua, sono state riconosciute così bene dallo stesso onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, che si è creduto obbligato di impegnarsi a fare un'altra legge, per correggerne fin dove fosse possibile le difficoltà e gli inconvenienti gravi che dalla prima derivano.

Frattanto si verificavano ancora altre circostanze assai gravi in quel momento. I raccolti

avevano fallito; le popolazioni si trovavano sotto la pressione delle più sinistre prospettive, e pareva urgentissimo il bisogno di provvedere col lavoro alla sussistenza delle classi operaie.

È certo che nessun miglior partito in quel momento si presentava onde poter dare lavoro alle popolazioni quanto l'anticipazione di questi lavori, i quali erano, sopra una larga scala e quasi in tutte le parti del Regno, ad un tempo intrapresi.

Era questa una ragione che pesava fortemente sull'animo di molti, e pesava tanto sul mio, che mi determinò ad accettare la legge purchè ci fosse lasciata la via onde parare a quei mali che a colpo d'occhio si vedeva che sarebbero risultati dall'adozione cieca di questa legge, senza migliorarne e correggerne parecchi articoli e parecchie disposizioni anche di massima.

V'era l'art. 32, che voi tutti conoscete, il quale dice:

« Colla legge attuale del Bilancio di prima previsione il Governo presenterà all'approvazione del Parlamento il prospetto degli impegni da assumere e delle somme da stanziarsi per le singole categorie col riparto per la costruzione di ciascuna linea ».

Era quest'articolo, nella mente e nelle parole di coloro che erano i fautori di questa legge, l'Achille per difenderla e per mantenerla. Ed era giusto; perchè infine dovendosi ogni anno determinare particolarmente quali fossero le linee e quali gli obblighi da assumere, era per lo meno riportato ad altro tempo il poter vincere non solo tutte le difficoltà, ma correggere tutti i disordini e parare ai mali che in detta legge si presentassero.

Quest'articolo 32 però offriva per se stesso delle difficoltà non solo gravi nell'applicazione, ma io credo tali che non si accordassero con le regole costituzionali. E su ciò avrò a ragionare nella 2<sup>a</sup> parte di questo mio discorso.

Intanto passerò oltre, e mi affretto solo a dire che, per me, la incostituzionalità non era propriamente nell'articolo, quale era interpretato dall'onorevole Ministro, e non era nel modo col quale lo interpretava anco il Senato.

Però, dandogli un'altra interpretazione, ne venivano essenzialmente conseguenze dannose per il funzionamento regolare delle nostre istituzioni e per il maneggio ed azione di esse.

Quale fu allora il partito adottato in que-

st' Aula, nel desiderio di provvedere a' bisogni pubblici, votando una legge, d'altronde così lungamente studiata, e che pur tuttavia offriva tanti inconvenienti e tante difficoltà?

Il partito adottato fu quello di accettare la legge, ma con un ordine del giorno, nel quale venisse stabilito che « ogni anno si dovesse preparare un progetto di legge, separato dal Bilancio, col quale si desse ordine alle [disposizioni dell'articolo 32] ».

Io insisto particolarmente sopra le parole dell'ordine del giorno, quale fu redatto allora dall'Ufficio Centrale, essendone Relatore l'onorevole Brioschi, e quale fu votato dal Senato, e di cui era condizione *sine qua non* che si dovesse presentare un progetto separato dalla legge del Bilancio.

Quest'ordine del giorno fu allora accettato dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici non solamente, ma eziandio dall'onorevole Ministro delle Finanze, il quale dichiarò, per mezzo dell'onorevole Ministro Baccarini, di accettarlo.

Anzi mi affretto a dire che l'onor. Baccarini, nella discussione ch'ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento il 10 marzo trascorso, dichiarò che quest'ordine del giorno non era stato accettato solamente da lui, ma col consenso ancora e con la approvazione di tutto il Ministero.

Ecco le sue parole:

« L'onor. Minghetti insiste per la promessa data dal Ministro dei Lavori Pubblici, anzi dirò dal Ministero, perchè l'accettai a nome di tutti i Ministri ».

In conseguenza di ciò mi pare che sia un punto ben dimostrato, e sul quale non possa cadere dubbio veruno, questo, che cioè vi fu un ordine del giorno, di cui ho citato le parole, e che del resto è riportato ben anche nella Relazione dell'onor. Saracco, e pel quale il Governo impegnava il suo onore, la sua parola, la sua fede a presentare un progetto di legge, separato dal Bilancio, relativamente alle disposizioni dell'art. 32.

Ora, vediamo come è stata tenuta questa promessa. Mi riporterò alla Relazione, la quale fu scritta con tanta temperanza e con tanta coscienza, che non credo di poter far meglio che appellarmi a quella, tanto più che io stesso ho verificato la esattezza dei fatti in quella esposti.

Non parlerò dell'art. 25, al quale accenna l'onor. Relatore; non mi riguarda. Non mi oc-

cuperò che dell'art. 32, delle sue conseguenze e degl'inconvenienti che prevedo dalla maniera con cui i fatti si sono svolti nell'altro ramo del Parlamento, e specialmente nell'interpretazione dell'art. 32 della legge delle ferrovie. Il progetto di legge col quale veniva chiesta l'approvazione dello stato di prima previsione dei Lavori Pubblici fu presentato il 15 settembre.

È evidente che quella era l'epoca altresì nella quale si doveva presentare il progetto separato di legge pel quale si era impegnato tutto il Ministero.

Dico che quella era l'epoca per soddisfare al concetto del Senato ed all'impegno preso. Ed infatti, che cosa domandava il Senato? Esso voleva poter discutere tutti i particolari relativi alla determinazione delle linee che dovessero essere messe in costruzione, per poterne determinare le cifre le quali avrebbero dovuto poi formare in parte il Bilancio dei Lavori Pubblici e così quelle cifre sarebbero state la conseguenza della discussione che si sarebbe fatta nei due rami del Parlamento sopra questa legge che il Senato voleva distaccare dal Bilancio.

Ora, non intendo di farne colpa a nessuno in particolare, anzi sono disposto ad accettare i fatti colla migliore interpretazione possibile, sono anzi persuaso che il Ministro non aveva nessun interesse a mettersi in questo vespaio in cui ha gettato sè, il Senato, la Camera e le istituzioni. Quindi non faccio appunto alla volontà del signor Ministro; ricordo solo ed affermo i fatti quali essi si sono sviluppati.

I fatti sono questi: che, all'altro ramo del Parlamento si presentò il Bilancio dei Lavori Pubblici, e in questo Bilancio non vi era che il solo articolo primo, riserbandosi, suppongo, il Ministro di provvedere poi al resto. Ciò dimostra come il Ministro evidentemente intendesse, a seconda dell'ordine del giorno accettato in quest'Aula, presentare un progetto separato di legge.

Però, che cosa infatti troviamo? Troviamo che, in risposta ad una domanda fatta il 29 ottobre, il signor Ministro invece di un progetto separato di legge si avvisò di trasmettere un progetto di articolo aggiuntivo alla legge del Bilancio, in relazione al disposto dell'art. 32.

Questo articolo è l'art. 2 della legge che ora abbiamo sotto gli occhi.

Ora, io domando e faccio questione di lealtà

della quale rendo giudici gli stessi Ministri, se credono essi che presentare un secondo articolo di una legge attaccata al Bilancio equivalga a presentare una legge separata dal Bilancio, una legge la quale si potesse portare quindi in discussione separatamente dal Bilancio stesso e non attaccata al medesimo?

Insisto specialmente sopra queste espressioni, poichè è questa appunto la circostanza che costituisce la gravezza del caso, e ve lo dimostrerò più tardi.

È dunque un fatto che, invece di un progetto di legge separato, si presentò un secondo articolo della legge del Bilancio.

Questo senza dubbio prova la buona fede dell'onor. Ministro, nè io ne incolpo le intenzioni, e debbo anzi affrettarmi a soggiungere che egli nella sua Relazione accennava appunto alla obbligazione assunta presso il Senato, e quindi alla necessità di fare una votazione a parte di questo secondo articolo, in modo che potesse essere, per così dire, o respinto o accettato o modificato, senza che con questo venisse attaccato il Bilancio.

Io comprendo dunque la buona intenzione dell'onor. Ministro, ma comprendo altresì come alla Commissione delle Finanze dell'altro ramo del Parlamento e come alla Camera sia parso poco serio che si potesse fare una legge di un secondo articolo, mentre questo secondo articolo non è neppure presentato sotto forma di legge separata e con le usuali formole di ogni progetto di legge. Pare che la idea dell'onorevole Ministro si fosse ristretta a ciò che, contemporaneamente alla votazione del Bilancio, in un bussolo a parte si votasse questo secondo articolo.

Confesso che se l'onorevole Ministro con questo secondo articolo e con tale votazione ha creduto di adempire all'obbligo assunto, non avrebbe avuto un'esatta idea dell'obbligo stesso e dei motivi gravi che avevano spinto l'Ufficio Centrale ed il Senato a chiedere che se ne facesse un separato progetto di legge.

Quale fu la conseguenza di questo erroneo sistema seguito dal Ministro? Quando si venne alla discussione nella Camera, nessuno, e neppure l'onor. Ministro, movea alcuna parola su questo punto, e la legge sarebbe stata votata tale e quale, senza osservazione alcuna, se un onorevole Deputato non avesse creduto oppor-

tuno di richiamare alla memoria dell'on. Ministro, come vi fosse un ordine del giorno accettato dall'onor. signor Ministro presso il Senato ed al quale credeva dovere della Camera di fare onore per i motivi che l'oratore allegò.

L'onor. Minghetti parlò tre volte a questo proposito, ed ebbe risposta da più parti, specialmente dall'on. signor Ministro, il quale, tuttochè insistendo - lo devo dire per lealtà - che, secondo le stesse sue idee, sarebbe stato molto più conveniente e corretto di fare un progetto di legge separato, conchiudeva però che la cosa non era alterata per nulla, anco seguendo il sistema della Commissione di non fare alcun progetto separato.

Ecco le parole dell'onor. Ministro:

« Questo diritto, come appartiene ai due rami del Parlamento nella discussione della legge, resta integro a mio giudizio anche nella discussione annuale. La forma che propone la Commissione generale del Bilancio lede questo diritto del Senato? Non lo credo.... Quest'esame, secondo la Commissione generale del Bilancio, e secondo la mia opinione, può essere sempre fatto nel Senato con la probabilità, certo poco fortunata se si dovesse verificare, che pure approvando il Bilancio ma modificando in qualche modo le tabelle, dovessero rimandarsi alla Camera ».

Io intendo solamente di far vedere con queste citazioni come l'on. signor Ministro accettava quest'ordine d'idee della Commissione delle Finanze, mentre non ha prevenuto l'altro ramo del Parlamento delle tristi conseguenze che erano da prevedersi, tanto per la circostanza dell'impegno assunto avanti al primo Corpo dello Stato, quanto anche per le conseguenze molto più gravi, sulle quali ho detto che mi riservo di parlare.

Così avvenne che l'onorevole Minghetti, il quale aveva presentato una proposta, la ritirò anco a preghiera del Ministro, lasciandone però al Ministro tutta la responsabilità.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io non ho pregato nessuno di ritirare l'ordine del giorno.

Senatore PANTALEONI. Può essere che sia stato pregato da altri, e se è così, intendo di rettificare le mie asserzioni.

Io parlo di ciò, ricordandomi di averlo letto nella Relazione, e a memoria di ciò che ho letto

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

negli atti parlamentari della Camera dei Deputati.

In quei resoconti ci sono precisamente queste parole:

« Del resto, lascio al Ministro tutta la responsabilità della sua dichiarazione, e ritiro la mia proposta ».

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Non è detto però che io l'abbia pregato di ritirarla.

Senatore PANTALEONI. Può darsi che io sia in errore, ed anzi io debbo esserlo di certo, poiché il Ministro parla in fatto proprio; ma ciò non cambia niente; quello che mi preme di affermare è il fatto, mentre del resto non intendo di fare alcun appunto al Ministro dei Lavori Pubblici.

È il fatto, ripeto, che mi preoccupa; è il fatto che credo sia interessante e grave. E frattanto, per quanto posso giudicare io, certamente la risoluzione presa dall'altro ramo del Parlamento è quale si poteva aspettare, quale, lo confesso, avrei votato io stesso se mi fossi trovato nell'altro ramo del Parlamento e mi si fosse proposto di votare il secondo articolo in altra urna, nè il Ministro mi avesse messo innanzi alcuna valida ragione per doverlo fare, ed avesse anzi concluso che la cosa in fin de' conti era indifferente.

Ripeto, che se mi si fosse detto di separare la votazione di un secondo articolo di una legge, la quale sia presentata tutta unita, se mi si fosse domandato di votare questo secondo articolo, in un urna a parte, confesso che non mi sarebbe parso la cosa essere seria. Non intendo quindi di fare il menomo rimprovero, il menomo appunto, nè la menoma osservazione su ciò che è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento.

Con ciò avrei finito volentieri il mio discorso, anzi, forse, non avrei neppure preso la parola, dacchè è molto contrario all'indole mia e al mio carattere di dover parlare di cose spiacevoli, e dirigere rampogne e rimproveri ad altri, molto più quando si tratta di materie delicate, e d'impegni presi, i quali, per usare la parola stessa della Relazione, sono stati frustrati. Se non che, il motivo per cui io m'iscrissi nella discussione generale di questo Bilancio, e per cui ho qui mantenuto la mia iscrizione ed ho preso la parola, è perchè io credo che la materia sia molto grave

e che porti delle conseguenze, alle quali bisogna riparare.

L'onor. signor Ministro ha creduto, e son persuaso che lo ha creduto in buona fede, che sia indifferente adottare o l'una o l'altra forma di procedura, vale a dire presentare una legge a parte, ovvero inserire un articolo attaccato alla legge del Bilancio a proposito delle linee ferroviarie da lavorarsi. Egli dice infatti: sarà una cosa un po' spiacevole, ma rimandando il Bilancio, dopo tutto, si avrà la stessa conseguenza.

Veramente io trovo che il signor Ministro, il quale mentre faceva quell'osservazione avea detto queste parole che io cito: *È opinione condivisa ormai universalmente che il Senato non rimanda i Bilanci nè le leggi finanziarie* (principio che io sono ben lontano dall'accettare), cadeva in una curiosa contraddizione quando diceva: *Ebbene, il Senato rimanderà il Bilancio*.

Tale contraddizione il Ministro accomoderà in suo capo come vorrà. L'essenziale è questo, che il nostro Statuto attribuisce, e giustamente, delle particolari prerogative alla Camera dei Deputati quando si tratta di leggi di finanza.

Nell'art. 10 si dice:

« La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei Bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati ».

In Senato si fece una lunga e sapiente discussione da persone più competenti di me nella materia, per porre in accordo gli articoli 3, 10 e 55 dello stesso Statuto, e per stabilire precisamente quale fosse l'azione del Senato in quelle leggi di cui precisamente si parla all'art. 10, cioè: leggi d'imposizione di tributi, o di approvazione di Bilanci e conti dello Stato. Io credo a questo riguardo enunciare un canone ammesso da tutti, anche dai più larghi fautori della giusta prerogativa accordata dallo Statuto all'altro ramo del Parlamento, quando io dico: che rimane stabilito che le leggi d'imposizione, di tributi, o di approvazione di Bilanci e conti dello Stato, non solo debbono prima presentarsi alla Camera dei Deputati (e ciò lo prescrive chiaramente l'art. 10), ma che il Senato, nell'esercizio del suo dovere e del suo diritto, che gl'impongono gli articoli 3 e 55,

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

non può innovare la legge a modo da introdurci o nuovo imponibile, o cambiare la natura e principio dell'imposta o le persone che ne debbono essere colpite, o stabilire altre cifre.

Esso può rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento, la può rimandare colle sue osservazioni, ma non può altrimenti esso innovare di propria e spontanea mozione nè le cifre, nè il principio dell'imposta, nè la natura dell'imponibile, nè gli enti imposti.

Questa è dottrina accettata da tutti, e son lieto di vedere, dal cenno affermativo che fa col capo, che la dottrina stessa è accettata anche dal signor Ministro dell'Interno, maestro in questa materia.

È verissimo dunque, e senza contestazione ammesso che la iniziativa in leggi finanziarie, spetta sempre alla Camera elettiva, e l'azione del Senato sui Bilanci e Rendiconti dello Stato è quindi necessariamente molto limitata. Ora, se voi nei Bilanci comprendete una qualunque legge che non sia puramente finanziaria, voi per questo fatto limitate l'azione del Senato, mentre non ne avete il diritto, e mentre anzi sarebbe un dovere per voi il far sì che la nostra azione potesse avere la sua massima e più spedita estensione a termini dello Statuto.

Non è adunque indifferente che si attacchi, che si cucisca una legge diversa da quelle d'imposta al Bilancio. Ciò è stato discusso ed esaminato in tutti i principali Parlamenti, ove si trattano le questioni con molta profondità.

L'art. 32 dunque non poteva essere interpretato come l'interpretò la Commissione della finanza dell'altro ramo del Parlamento, e disgraziatamente il Ministro lasciò passare stimandolo indifferente.

Il signor Ministro sosteneva che nell'art. 32, ove si dice: « *colla legge* » non vuol dire « *nella legge* », e quindi non significava che si dovessero attaccare al Bilancio le disposizioni del secondo articolo. Ed aveva ragione; e così la intese anche il Senato, e chiedeva perciò e giustamente un *separato progetto di legge*. Ciò non era una vana formalità, poichè il Senato ha il dovere, il sacro dovere di esaminare e correggere occorrendo quelle disposizioni. Parlo di dovere e non parlo di diritti, poichè, se si trattasse di diritti, il Senato è stato sempre pronto a sacrificarsi in tutto, non si è mai preoccupato di onori, di preferenze, di distin-

zioni, non si è occupato mai di se stesso; e credo che questo sia la ragione della sua grandezza, perchè non si occupa che del bene del paese, e non si mischia mai nelle sue risoluzioni o di partiti o di persone o di fazioni.

Or bene, quando il Senato ha tenuto a questo, ad avere un progetto separato di legge, lo ha fatto perchè altrimenti resta impedita la sua azione nella materia di servizi pubblici.

Importa al Senato che la legge si voti in uno piuttosto che in un altro modo, perchè altrimenti voi restringete l'azione del Senato; e quando attacciate questa legge al Bilancio, il Senato non la può più correggere, non la può più migliorare.

Dunque una restrizione dei poteri del Senato nell'esercizio di doveri ai quali lo chiama la legge è cosa precisamente contraria a tutto lo Statuto fondamentale, ed è contraria a quel criterio cui è ispirato non solamente il nostro Statuto, ma lo sono tutte le Costituzioni dell'Europa.

Ecco perchè io vi diceva che la materia è grave.

Veniamo infatti al caso pratico.

Credete voi che il Senato possa così facilmente rimandare un Bilancio?

Voi lo sapete: i Bilanci vengono presentati d'ordinario alla fine di dicembre.

Spesso siamo arrivati a doverli votare nelle ventiquattr'ore, perchè altrimenti ne sarebbero rimasti turbati i servizi pubblici.

E appunto perchè i servizi del paese domandano il sacrificio di una immediata discussione e votazione, il Senato non ha mai fatto difficoltà, anco protestandone, a farlo.

Quindi ben difficilmente può presentarsi il caso in cui sia possibile il rinvio del Bilancio alla Camera.

Per fortuna oggi, ad esempio, siamo al 30 aprile, e se il Senato dovesse rimandare questo Bilancio alla Camera, ci sarebbe ancora il tempo fino alla fine di maggio perchè la Camera lo potesse rivedere e rimandare al Senato; ma se questo non fosse il caso e che l'esercizio provvisorio fosse per scadere, in che condizione avreste posto voi il Senato?

La posizione sarebbe allora completamente diversa: bisognerebbe rinunciare al buon senso per poter affermare il contrario.

Dunque non è egualmente indifferente che la

legge sia stata o non attaccata al Bilancio dei lavori pubblici, come l'onorevole Ministro pensava. Ma questo fatto porta conseguenze altamente ristrettive; non vi parlo di prerogative solamente del Senato, ma dell'adempimento dei suoi doveri costituzionali. Ne consegue quindi un danno, un danno grave alla cosa pubblica ed al bene del paese.

Ma, mettete pure anche che si rimandasse il Bilancio alla Camera; ebbene, credete che ciò sia indifferente per la cosa pubblica di rimandare innanzi ed indietro i Bilanci, farne esami ripetuti nell'uno e nell'altro ramo legislativo, e gettar forse un conflitto fra loro? Voi lo sapete che il Senato, salvo che per un affare gravissimo, non rimanderà mai questo Bilancio, e si dovrà contentare piuttosto di un ordine del giorno; e voi disgraziatamente vedete che la fede negli ordini del giorno declina sempre più, e si comincia a riguardarli solo come dei pii desideri e nulla più.

Vi diceva che il caso era grave, e vi ho dimostrato con gli articoli dello Statuto, come con la formola adottata si minori l'azione del Senato. Ma, signor Ministro, vi ha un altro caso più grave ancora.

Voi non ignorate l'art. 56 dello Statuto, il quale prescrive: « Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa Sessione ».

Or bene; supponete il caso che il Senato, facendo eco alla temperatissima osservazione del Relatore della Commissione permanente di Finanza intorno a questo Bilancio, credesse di dover rimandare o rigettare quest'anno o un altr'anno questa legge: in che condizioni mettete voi la cosa pubblica? Se il Senato rigettasse questa legge, non la potreste ripresentare che in altra Sessione, e quindi non la potreste più rimandare col Bilancio. Ma voi siete obbligati innanzi tutto ad avere i Bilanci; altrimenti come potete chiudere la Sessione? O vorreste forse ancora un'altra volta far chiudere la Sessione per poi riapirla e rifare tutte le leggi che stanno a mezza via, e farlo ancora a Bilanci sospesi? Non si tratta qui di Ministero, si tratta del Paese, si tratta del servizio pubblico che ne soffre, quando mettete il Senato nell'alternativa o di non rimandare la legge che esso crede in sua coscienza dannosa

al Paese, o altrimenti di mettere sossopra la cosa pubblica. Imperocchè se l'art. 2 fosse dal Senato rigettato, cadrebbero per questa Sessione e per quest'anno tutte le cifre del Bilancio relative alla costruzione di queste ferrovie, non potendosi quella legge riportare nella stessa Sessione.

Lo ripeto ancora, ciò nasce dall'aver voi attaccato queste disposizioni alla legge del Bilancio, e perciò dall'aver tolto al Senato la balia di correggere o migliorare quelle disposizioni, e dall'averlo messo nel triste bivio: o di lasciar passare pessime disposizioni senza poterle migliorare, o, volendo che siano migliorate, rigettare al postutto la legge.

Aveva io torto di dirvi che il caso è grave? Ed ecco perchè io ho insistito e ne parlo per cercare di provvedervi.

« Nil sub sole novum ».

Ho detto ciò, perchè non crediate che sia la questione una cosa nuova.

Aprite qualunque libro, vi piglio il May, perchè è uno dei più recenti e dei più autorevoli scrittori sulla costituzione inglese. Parla di ciò che chiamano: *tacking to bills of Supply*, attaccare una legge od una clausola a dei *bills* che chiamano là aiuti o supplementi di aiuti alla Corona, ossia alle nostre tasse e Bilanci.

E qui si dice precisamente come questo sistema di attaccare una legge o clausola ai *bills* dei Bilanci, ammenochè necessariamente ad essi pertinenti, non sia stato mai ammesso, e siasi sempre riguardato come uno degli abusi più gravi, perchè causa indispensabile di rigetto delle misure più utili e più necessarie per il servizio pubblico; si riteneva, ognora un tal processo essere uno dei più grandi *infringements*, ovvero violazioni dei privilegi dei Lordi e della Camera dei Pari.

Ecco dunque, o Signori, un fatto conoscitissimo, che ha portato le stesse conseguenze negli altri paesi. Come si rimediò in Inghilterra?

L'Inghilterra ha dei vantaggi e degli usi che noi non abbiamo.

La Camera dei Lordi qualche volta tiene conferenze coll'altro ramo del Parlamento, e le tiene o mandando messaggi scritti, o mandando dei membri a trattare coll'altro ramo del Parlamento.

Così con questo mezzo talora si riparò al

pubblico danno; tall' altra volta si protestò, e tal fiata ancora si respinse la legge.

Fu nel 9 dicembre 1702 che finalmente i Lordi passarono un ordine del giorno, od una dichiarazione di principio, così concepito:

« Che l'annettere una clausola, o parecchie clausole ad un *bill* di Bilancio non necessarie ed indispensabili a quello, era non solamente cosa non parlamentare, ma tendente alla distruzione della costituzione del paese ».

Questa opinione fu emessa nel 1702 dalla Camera dei Lordi, e credete voi che non facesse effetto? Non ci è stato esempio dopo quella dichiarazione, che la Camera dei Deputati abbia mai rimandato annessa ai Bilanci una legge che non ne formasse parte essenziale, e che non fosse impossibile perciò di distaccare.

Io ho detto che ciò non avvenne mai, ma forse non fui interamente corretto. Nell'anno 1807 vi fu un *bill* sopra delle propine che si percepivano nelle dogane d'Irlanda e che si volevano soppresse; nel qual *bill*, eccezion fatta agli altri, si ammise una clausola di legge.

La Camera dei Lordi fece riprendere l'ordine del giorno di un secolo prima: si rilesse, e dietro quell'ordine del giorno fu rimandata la legge all'altra Camera; ed avvertasi che l'altra Camera non aveva annesso al *bill* quella clausola altro che per errore; ed infatti riconobbe immediatamente il malfatto, e fu corretta la legge finanziaria. Nè credo che da noi sarebbe successo diversamente.

Le istituzioni costituzionali, siccome tutte le istituzioni al mondo, si reggono per una certa bilancia di forze, e la istituzione è posta nel più tremendo pericolo allora che uno dei poteri soverchia. Nè vogliate credere che nel maggiore pericolo si ritrovi chi è soverchiato; piuttosto nel maggior pericolo si trova chi soverchia. Imperocchè di necessità avverrà per la salute dell'istituzione stessa una reazione, e da un eccesso si correrà all'altro, se mantenuta non sarà la regolare proporzione tra le azioni ed i poteri dello Stato.

Io in cotesta questione nulla trovo onde debba incolparsi l'altro ramo del Parlamento. Imperocchè nella nostra costituzione tocca ai Ministri di adoprarsi a mantenere l'equilibrio legale fra i poteri dello Stato, nè sventuratamente vi è stato alcuno degli onorevoli Ministri che siasi levato nell'altro ramo del Parlamento

per mostrare le tristi conseguenze che sarebbero venute da questo procedere della cosa.

Io sono convinto, sono intimamente convinto che giammai la Camera dei Deputati avrebbe trascorso al di là dei suoi poteri, perchè è nell'interesse principale della Camera dei Deputati di giammai invadere i poteri del Senato; come è nel nostro grande interesse di mantenere immuni, incontaminate tutte le prerogative dell'altro ramo del Parlamento. Non siamo che due rami dello stesso albero, e la pianta non può funzionare o prosperare che quando ciascun organo sia mantenuto nei suoi limiti funzionali.

Ecco dunque la condizione in cui noi siamo stati posti dagli eventi. Ci troviamo dinanzi una legge, che è già stata passata con un Bilancio e che non va d'accordo con le abitudini non solo, ma neppure con i criteri delle istituzioni costituzionali.

Pare a me che la cosa sia evidente. Ma mi direte: che cosa proponete in una simile circostanza?

Dirò, o Signori, che non è che colla sapienza, colla temperanza e moderazione che si mantengono le buone istituzioni, i buoni rapporti. Quindi io credo che, quando all'altro ramo del Parlamento fossero note precisamente quelle cose, che io con molta povertà di parole vi ho esposte, ma che altri potrebbe con maggiore autorità di me sviluppare, ciò non avverrebbe mai più.

Per quest'anno vedo che, grazie al cielo, la nostra Commissione delle Finanze, nella quale ho piena fiducia, non trova necessario di prendere alcuna misura, ed accetta la legge, mostrando bensì tutti gl'inconvenienti che ne vengono e i rimedi da apportare. Confido che il Ministro presenterà una legge che possa nell'avvenire ovviare a questi inconvenienti.

Io quindi mi limiterò ad un ordine del giorno...  
Voci. Oh, oh! Un ordine del giorno?!

Senatore PANTALEONI. Precisamente l'ordine del giorno, cioè l'ordine del giorno stesso o dichiarazione di principi che passarono i Lordi in Inghilterra quasi due secoli fa, e che frattanto non è stato mai violato dalla Camera inglese, perchè non potè non trovarlo giusto.

Al signor Ministro pare fosse cosa da poco, ma badi, che l'avvenire è stato sempre colla

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

ragione, e non è mai colle violenze, nè colle intemperanze che si accomodano le istituzioni.

Quindi vivà tranquillo, che quello che io dico, se giusto e vero, come io credo, rimarrà e lo giudicherà l'avvenire, perchè, presto o tardi, han sempre trionfato la verità e la ragione, e sarà sempre così.

Quindi io non proporrò che quest'ordine del giorno, a meno che altre spiegazioni od altre proposte non mi obbligassero a modificare il mio divisamento.

Non annoierò maggiormente il Senato, ma non posso, in concludendo, non terminare con un ben sconsigliato riscontro.

È veramente penoso che in questi due anni sia già la terza volta che, non voglio dire, si cerca - perchè non credo che sia nell'intenzione di alcuno il desiderarlo - ma si corre rischio in fatto d'essere messi in un conflitto con l'altro ramo del Parlamento, e ciò per una leggerezza, per un'inesperienza di coloro che dovrebbero anzi vegliare a mantenere quell'armonia, che in verità esiste la più perfetta, la più completa fra l'una e l'altra Camera.

Infatti, la prima volta è stato l'altro ramo del Parlamento che ha fatto giustizia precisamente alla temperanza del Senato, e cadde dinanzi all'altra Camera il Ministro che provocò la questione di conflitto, ed è perciò che io mantengo, con tutta la convinzione, fede nella sapienza dell'altro ramo del Parlamento, e sono certo che se anco questa volta si fosse mostrato o quando si mostri l'inconveniente che viene al servizio pubblico da non separare opportunamente le leggi ordinarie da quella del Bilancio, la Camera dei Deputati si affretterà a rettificare la cosa, poichè non abbiamo altro scopo infine, e gli uni e gli altri, se non che il vantaggio del servizio del Re e del paese.

Intanto, lamentando per mio conto profondamente, che questo sconcio non si sia prevenuto, io chiuderò il mio discorso, e se non sentirò altre osservazioni che mi obblighino ad altro indirizzo, io presenterò al banco della Presidenza l'annunziato ordine del giorno.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore PEPOLI G. Io pregherei il Senato a voler rimandare alla discussione del Bilancio

di ultima previsione ogni discussione, ogni esame di quei pii desiderî che ha svolto l'onor. Pantaleoni; di non preoccuparci per ora di quello che faceva l'Inghilterra un secolo fa, ma di votare il Bilancio, tanto più che non vi è divergenza fra l'onor. Ministro e la Commissione permanente di finanze la quale propone di votarlo senza variazione di sorta.

Quale sia l'intendimento che mi spinge a fare questa proposta è facile l'indovinarlo.

Il Ministero è dimissionario, ed io dirò francamente all'onor. Pantaleoni, che ha tanto parlato di lealtà, che io non credo nè opportuno nè conveniente di far segno a rimproveri dei Ministri dimissionari, e lanciar contro loro strali avvelenati come ha fatto l'onor. Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io già aveva, parlando all'onor. Ministro, espresso il desiderio che si rimettesse la discussione ad altro tempo, ed è quindi ben inteso che io non insisto perchè questa abbia luogo piuttosto in questo momento che in un altro; anzi dirò che aveva pregato l'onor. signor Ministro se fosse possibile di portarla ad altro tempo, tanto mi pareva spiacevole il doverla agitare nel presente momento.

Quanto agli strali *avvelenati* bisogna che l'onor. Pepoli abbia dei veleni miglior cognizione di me che sono medico, e temo forte che chiami veleno tutto ciò che non è di suo gusto. Io ritengo di essere stato più che moderato e di non essermi tenuto che a fatti e documenti; e sfido l'onor. Pepoli o chicchessia a citarmi solo una parola che non sia stata precisamente esatta, o che, quando mi si sia fatta qualche osservazione, non l'abbia ritirata immediatamente e corretta per stare nella più stretta verità.

Non ho l'abitudine di dire cose spiacevoli a chicchessia, e se dei fatti che ho dovuto accennare in questa discussione fossero anco potuti riuscire spiacevoli ad alcuno, io ho fatto il mio dovere a ricordarli, e quando si tratta di doveri non vado a prendere lezioni nè dall'onor. Pepoli, nè da chicchessia.

Con questo concluderò che non ho difficoltà che la questione da me messa in campo sia rimandata ad altro tempo purchè un giorno abbia luogo in Senato.

Allora io presenterò il mio ordine del giorno.  
BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Avendo appena avuto tempo di leggere la Relazione della egregia Commissione permanente di finanza, confesso che era venuto tra voi col cuore contento, imperocchè data la rispettiva posizione, date specialmente le circostanze in cui la discussione di questo Bilancio doveva aver luogo, mi pareva che la Commissione avesse trattato la cosa nel modo migliore che si potesse.

Adunque io era venuto coll'intendimento di ringraziare vivamente la Commissione, e di ringraziarla specialmente per il modo col quale essa ha fatto le sue raccomandazioni ed i suoi suggerimenti al Ministro dei Lavori Pubblici, e specialmente per la temperanza, ed aggiungo anche, la longanimità dei giudizi che riguardano una spinosa questione: appunto quella alla quale l'onor. Pantaleoni ha voluto alludere, e, mi permetto di dirlo, non fuori di luogo, ma fuori di tempo.

Nell'atto pertanto che ringrazio la Commissione, non voglio ad ogni modo rifiutare una breve risposta all'onor. Pantaleoni, ed è questa: che dal momento che egli non mette in dubbio la mia buona fede, accetto l'ultima parte del suo discorso, vale a dire quella in cui egli si è mostrato anche disposto a rinunciare a fare questa discussione, imperocchè l'esito di essa non potrebbe nemmeno condurre a quella soddisfazione unica che egli potrebbe desiderare, vale a dire *l'olocausto della vita del Ministro*, dappoichè altri per lui si è già incaricato di sacrificarla. (*ilarità*).

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori pubblici*. Adunque, se l'onor Pantaleoni non insiste, siccome spero, perchè entri nel merito della questione, io profitto della sua cortesia a questo riguardo, e passo oltre su questo argomento.

Sulle altre parti della Relazione non ho che a dichiarare che, chiunque si troverà al mio posto non potrà fare a meno di prendere in considerazione diverse raccomandazioni, certo di molto valore, che sono state fatte dall'onorevole Relatore. Io credo che verrà tempo in cui il Senato potrà ritornare anche sulla que-

stione principale della distribuzione delle linee nel senso di affrettarne i lavori, inquantochè l'intendimento mio era quello di presentare un progetto di legge inteso in qualche parte almeno a mettere in armonia, come dice la stessa Relazione, il momento finanziario col momento tecnico.

Credo che sarà necessità per tutti i Ministri dei Lavori Pubblici che potranno succedersi, il provvedere con qualche modificazione al progetto di legge del 29 luglio 1879 sulle costruzioni ferroviarie; ed in quell'occasione nessun vincolo potrà rimanere che impedisca di trattare ampiamente ogni questione.

Io trovo poi alcune raccomandazioni nella Relazione, alle quali mi contenterò di associarmi, non potendo oramai impegnarmi per una data troppo lunga.

L'onor. Relatore mette in vista nell'ultima parte della sua Relazione che ormai lo sviluppo dei lavori ferroviari dovendo prendere una grande proporzione, sarebbe opportuno di seguire il sistema stabilito in Francia l'anno scorso, di mettere cioè in evidenza, in alcuni capitoli del Bilancio, le spese proprie del personale.

Io sono perfettamente del suo avviso.

Non vedo che inconveniente possa esservi a far questo, e dico anzi che se si dovesse ritardare l'approvazione di un progetto di legge, che ebbi l'onore di presentare alla Camera dei Deputati due anni or sono, riguardante la riforma del Genio civile, sarebbe questa una necessità amministrativa.

Facendo altrimenti si finirebbe per lasciare troppo arbitrio al Ministro, anche senza avere intenzione di lasciarglielo.

Colla quantità dei lavori che dobbiamo ormai eseguire per conto diretto dello Stato, il Genio civile, costituito come è, finirà per essere assorbito nella massa del personale che dovrà essere occupato nei lavori medesimi.

Ora, io lascio considerare a chiunque sia addentro nelle cose dell'Amministrazione se sia un sistema possibile quello di lasciare che ciascun Ministro scelga gli ingegneri unicamente coi propri criteri, e se non sia molto più regolare, molto più conveniente agli interessi dell'Amministrazione almeno che la parte dirigente del personale dei lavori pubblici sia reclutata con norme uniformi, con norme che diano mag-

giori garanzie, non solo dell'imparzialità della scelta, ma della capacità in genere che si richiede per tale ufficio.

Io a questo riguardo credo che ci sia così poco interesse a nascondere qualsiasi spesa relativa al personale, che fin da quando presentai appunto il progetto di legge pel Genio civile misi in evidenza tutta la gravità di questo stato anormale delle cose.

Oltre quello che dissi nella Relazione, pubblicai un allegato che è il N. 13 di quel progetto di legge, in cui è distinto tutto il personale straordinario che nel 1878 era addetto al servizio delle opere pubbliche.

E da esso si rilevava che vi erano in servizio 1573 persone, importanti una spesa di 3,380,000 lire, mentre tutti ricordano che il Genio civile compare nel Bilancio per un milione novecento e tante mila lire.

In altro allegato sotto il N. 15 ho poi messo in evidenza, quale sia la spesa totale pel personale del genio civile, pel personale straordinario, per quello di custodia, di sorveglianza locale, addetto a tutti gli uffici delle opere pubbliche; per cui fin d'allora ho messo in evidenza tutto ciò che vi era di anormale, per tutta la parte di spesa relativa ai diversi rami dei pubblici lavori.

Per le altre raccomandazioni che riguardano le costruzioni ferroviarie, non posso che genericamente dire, che per parte mia ne terrei tutto il conto possibile, e che spero altresì che il mio successore non potrà fare diversamente.

Se l'onorevole Pantaleoni pertanto non insiste, (come io lo prego) a voler fare una discussione sul merito della questione da lui sollevata, io non farò perdere altro tempo al Senato pregandolo di passare senz'altro alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pantaleoni per un fatto personale.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Ministro mi ha attribuito delle tendenze sanguinarie di omicidio, di ministricidio.

Faccio osservare prima di tutto che non è questo il ramo del Parlamento dove si fanno o si disfanno i Ministeri, e che qui si lotta solo con armi cortesi e in questa giostra non si uccide alcuno.

Posso poi assicurare l'onorevole Ministro in particolare, che se vi ha uno pel quale pro-

fesso la più grande stima per talenti straordinari e per attività, è precisamente l'onor. Baccarini.

E quindi, se vi è un lamento che io possa fare, è quello di vedere che egli ci annunzi che possa uscire da quei seggi. Per consolazione sua però, giacchè parla di morti, dirò che è un pezzo che vedo di questi morti che fanno un poco come gli attori sulle scene di teatro, che muoiono la sera, ed il giorno dopo li vedete che agiscono vivi e verdi, per ricomparire un'altra sera sulle stesse scene.

Quindi si consoli che, anche dove si tratta di morte, non è che morte apparente.

Quanto alla questione su cui l'onorevole Baccarini ha domandato una replica, ho già detto che sono dispostissimo, anzi desidero che si porti ad altro momento più opportuno questa questione, la quale ho dovuto muovere per dovere, e non potevo che farlo adesso, perchè altrimenti sarebbe stata fuori di luogo.

Sono quindi contentissimo che se ne rimetta ad altro tempo e ad altra circostanza la discussione.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Saracco Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Il Senato comprenderà, io spero, e credo che saprà ugualmente rendersene conto l'on. Pantaleoni, che alle molte cose dette e pensatamente scritte a nome e col consenso dei miei onorevoli Colleghi, io non senta proprio alcun bisogno in questo quarto d'ora, e debba piuttosto resistere alla tentazione, di aggiungere altre parole per chiarire più ampiamente il pensiero ed il significato delle considerazioni consegnate nella Relazione che ho avuto l'onore di dettare a nome e per mandato della Commissione permanente di Finanze.

Poichè l'on. Ministro dei Lavori Pubblici si è associato in ogni parte ai rilievi ed ai suggerimenti esposti con qualche ampiezza nella nostra Relazione, farei opera vana se volessi riprendere ed accentuare ad una ad una le gravissime osservazioni che abbiamo creduto di sottoporre all'attenzione del Governo.

In tale condizione di cose, o, piuttosto, in questo quarto d'ora in cui ci troviamo, altro ufficio non rimane al Relatore della Commis-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

sione fuor quello di ringraziare l'on. Ministro delle fatte dichiarazioni, ed esprimere la fiducia, che, almeno questa volta, i suggerimenti ed i voti del Senato, ai quali l'onor. Ministro si è compiutamente associato, abbiano ad incontrare una sorte alquanto migliore di quella che toccò sgraziatamente all'ordine del giorno di cui ha parlato lungamente il Senatore Pantaleoni, che rimase pur troppo una lettera morta.

Che se, per mala ventura, non potessimo così tosto riprendere ad esame la materia delle costruzioni ferroviarie, o sorgessero tali ostacoli, onde l'attuale Ministro dei Lavori Pubblici non si trovasse più in condizione di mettere ad atto le date promesse, la Commissione permanente di Finanze si terrà pur sempre convinta di avere adempiuto al proprio dovere, chiamando l'attenzione del Senato e del Governo sopra i pericoli molto gravi che possono

derivare, e certo deriveranno da una men retta ed affrettata esecuzione della legge sulle costruzioni ferroviarie, la quale domanda, nel parer nostro, di essere profondamente toccata e corretta. Comunque avvenga, sta bene che il Senato abbia avuto l'opportunità di spiegare le sue intenzioni; e verrà giorno, almeno lo speriamo, nel quale l'Amministrazione sentirà il bisogno di arrendersi alle considerazioni di varia natura esposte nella Relazione della Commissione, se vogliamo da senno che la legge del 29 luglio 1879 sia intesa ed applicata in modo da corrispondere ai veri e grandi interessi della patria. *(Bravo)*

Dopo ciò, o Signori, sento che non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale è chiusa, e si procede alla lettura dei capitoli.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	737,950 »
2	Ministero - Materiale . . . . .	46,000 »
3	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). . . . .	30,000 »
4	Casuali per tutti i servizi dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti . . . . .	245,000 »

PRESIDENTE. Chi intende approvare questa somma è pregato di sorgere.  
(Approvato).

1,058,950 »

## Spese per lavori pubblici.

## Genio civile.

5	Personale (Spese fisse) . . . . .	1,981,482 »
6	Spese d'ufficio . . . . .	199,000 »
7	Spese di trasferte, d'indennità e diverse . . . . .	675,000 »

(Approvato).

2,855,482 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

<i>Strade.</i>		
8	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali e spese eventuali . . . . .	7,158,202 86
9	Concorsi obbligatori per opere stradali . . . . .	12,806 »
	(Approvato).	7,171,008 86
<i>Acque.</i>		
10	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria e d'irrigazione . . . . .	1,100,000 »
11	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	4,700,000 »
12	Assegni e fitti - Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria e d'irrigazione (Spese fisse) . . . . .	236,680 »
13	Assegni e fitti - Opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Spese fisse) . . . . .	967,572 »
14	Concorso per opere idrauliche consortili (3 <sup>a</sup> categoria) giusta l'art. 97 della legge sui lavori pubblici . . . . .	50,000 »
15	Sussidi ai Comuni e ad altri corpi morali per opere di difesa (4 <sup>a</sup> categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, a termine dell'art. 99 della legge suddetta . . . . .	100,000 »
16	Servizio idrografico fluviale . . . . .	4,000 »
17	Spese eventuali per le opere idrauliche . . . . .	505,000 »
	(Approvato).	7,663,252 »
<i>Bonifiche.</i>		
18	Assegni ed indennità al personale di bonifica (Spese fisse) . . . . .	123,000 »
<i>Porti, spiagge e fari.</i>		
19	Manutenzione e riparazione dei porti . . . . .	883,000 »
20	Escavazione ordinaria dei porti . . . . .	2,275,000 »
21	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . .	80,398 45
22	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese variabili) . . . . .	6,717 »
23	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . .	1,495 »
24	Manutenzione ed illuminazione dei fari . . . . .	395,476 »
25	Personale pel servizio dei fari (Spese fisse) . . . . .	206,523 »
26	Personale pel servizio dei fari (Spese variabili) . . . . .	20,000 »
27	Sussidi per opere ai porti di 4 <sup>a</sup> classe (Art. 198 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F <sup>o</sup> ) . . . . .	240,000 »
	(Approvato).	4,108,609 45

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

<b>Strade Ferrate.</b>		
28	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate del regno (Spese fisse)	356,648 »
29	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate del regno (Spese variabili) . . . . .	60,000 »
30	Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule (Spesa obbligatoria) . (Approvato).	3,000,000 »
		3,416,648 »
<b>Spese pel telegrafi.</b>		
31	Personale dei telegrafi, di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse) . . . . .	4,197,227 »
32	Retribuzioni agl'incaricati degli uffici di 3 <sup>a</sup> categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,252,000 »
33	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine) . . . . .	480,000 »
34	Indennità di missione, di tramutamento, d'interpretazione e di cauzione	129,000 »
35	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio e per le pernottazioni negli uffici (Spese fisse) . . . . .	327,000 »
36	Spese d'esercizio e di manutenzione . . . . .	1,080,000 »
37	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine) . . . . .	200,000 »
38	Annualità per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena (Art. 2 della legge 1° maggio 1875, n. 2450, serie 2 <sup>a</sup> ) . . . . .	125,000 »
39	Servizio telegrafico semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse) . . . . .	115,200 »

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERRA F. M. L'anno scorso in occasione della discussione del Bilancio dei Lavori Pubblici, mi permisi di fare alcune osservazioni a proposito della costruzione di un edificio pel servizio semaforico in Cagliari. In quella circostanza chiesi al signor Ministro se fosse informato che in Cagliari, cinque o sei anni sono (e l'onorevole Senatore Fasciotti può testimoniare la verità della mia asserzione) presso il palazzo Reale, ora demaniale, era stato co-

struito con non lieve dispendio un ufficio semaforico.

Collaudati i lavori, furono chiuse porte e finestre, e l'ufficio non fu mai stabilito.

Questo è veramente un sistema, che difficilmente potrebbe giustificarsi. O che questi lavori e questo dispendio erano utili e necessari, ed allora perchè non si profitta della spesa? O che erano inutili e non necessari, ed allora perchè la spesa si è fatta?

Ma io credo che non fossero utili soltanto, ma necessari; e chiunque conosce il porto di

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

Cagliari sa che esso è uno dei porti più ampi e sicuri del Mediterraneo, frequentato da navi a vela ed a vapore di ogni portata e per operazioni di commercio e per ricovero nei casi d'infortunio. Quindi la necessità e la utilità di un ufficio semaforico è evidente.

Il compianto nostro collega, l'onorevole Mezzanotte, allora Ministro dei Lavori Pubblici, mi rispose nè più, nè meno, che nei seguenti termini: *io non so nulla di quello che mi dice, me ne informerò, provvederò.* Mi duole che la morte ci abbia tolto troppo presto un collega così stimato. Se avanti di lasciare il portafogli dei Lavori Pubblici egli abbia preso informazioni, e se abbia provveduto, io non lo so, ma; so che le condizioni dell'edificio in discorso sono oggidì le medesime, ch'erano allora.

Io fo osservare questo stato di cose all'onorevole Ministro Baccarini. Se egli ne è informato sono persuaso che provvederà; se non lo è, sono sicuro che prenderà informazioni e farà quello che si dovrà fare, perchè la spesa, che lo Stato ha fatto in Cagliari, non sia inutile ed a pura perdita.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha facoltà di parlare.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici.* In genere posso dire all'onorevole Senatore Serra

che dopo la costruzione di quell'edificio furono mossi dei dubbî sull'utilità di un apparato *semaforico* in quella località.

Ad ogni modo prometto che immediatamente farò interpellare il Ministro della Marina, il quale è il vero giudice di questa necessità, per sapere se quell'apparato deve essere applicato. Nel qual caso l'Amministrazione dei Lavori Pubblici provvederà occorrendo per lo stanziamento della somma nel Bilancio del 1881, non essendovi nel Bilancio presente alcuna assegnazione al riguardo.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERRA. Io ringrazio il signor Ministro della risposta, che mi ha favorito; però gli osservo che io non posso capire come i dubbî sull'utilità di questo stabilimento siano solo sorti dopo cinque o sei anni da che fu costruito.

Se si dubitava dell'utilità, era meglio non fare la spesa; ma dal momento che si è fatta, io debbo credere che tutte le informazioni che si erano prese posteriormente sulla utilità non fossero inesatte.

Ad ogni modo, sento con piacere che il signor Ministro se ne informerà.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA continua la lettura dei capitoli:

40	Servizio telegrafico semaforico - Materiale, indennità personali varie e spese eventuali . . . . .	76,900 »
41	Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in danaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (Spesa di ordine) . . .	30,000 »
		7,962,327 »

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti questo totale di L. 7,962,327

Chi lo approva, sorga.  
(Approvato).

#### Spese per le Poste.

42	Personale dell'amministrazione delle poste (Spese fisse) . . . . .	4,420,000 »
43	Personale degli uffici postali di 2ª classe (Spese fisse) . . . . .	2,450,000 »
44	Personale dei corrieri, messaggeri, portalettere e serventi (Spese fisse)	1,975,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

45	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni (Spese fisse)	555,000 »
46	Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse)	35,500 »
47	Rimborsi alle amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	120,000 »
48	Canoni ai mastri di posta	19,257 »
49	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)	3,650,000 »
50	Trasporto delle corrispondenze (Spese variabili)	705,000 »
51	Servizio postale e commerciale marittimo	7,963,334 »
52	Indennità per missioni, per traslocazioni, per visite d'ispezioni, di viaggio agl'impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	464,000 »
53	Spese diverse per il materiale	346,000 »
54	Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di 2 <sup>a</sup> classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa d'ordine)	350,000 »
55	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	335,000 »
56	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine)	15,000 »
57	Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate detassate e rifiutate (Spesa d'ordine) (Approvato).	150,000 »
		23,553,091
CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i>		
58	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Approvato).	273,717 74
TITOLO II.		
<b>Spesa straordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>		
<b>Spese generali.</b>		
59	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	29,130 »
60	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori di ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	33,550 »
61	Assegnamenti di disponibilità (Spese fisse) (Approvato).	17,000 »
		79,680 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

## Spese per lavori pubblici.

*Strade.*

62	Strada nazionale da Susa in Francia pel Monginevro, n. XII - Sistemazione di un tratto tra Margail e il rivo Salomice-Torino . . .	28,500 »
63	Strada nazionale da Arena alla Svizzera per Pallanza, n. VII - Costruzione di un ponte sul torrente San Giovanni presso Intra (Spesa ripartita) . . . . .	40,000 »
64	Strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel colle di Tenda, n. XIII - Miglioramenti della strada di Cuneo (Spesa ripartita) . . . . .	540,000 »
65	Sistemazione della strada nazionale, n. XIV, da Cuneo alla Francia per il colle dell'Argentera in provincia di Cuneo (Spesa ripartita)	148,000 »
66	Strada nazionale dello Spluga, n. IV — Tronco da Chiavenna al giogo - Ricostruzione di due tratti di galleria nelle località dette Acque rosse e Valle bianca - Sondrio . . . . .	22,600 »
67	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Costruzione di un ponte in muratura sul torrente Cordevole a Bribano - Belluno (Spesa ripartita) . . . . .	46,120 »
	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV - Ricostruzione in muratura di un ponte a 5 arcate sul torrente Cismon nel tronco di strada da Cittadella al confine tirolese - Vicenza (Spesa ripartita)	63,600 »
69	Strada nazionale di Allemagna, n. XLVII - Sistemazione nella località Riva di Lasta presso Cima Fadalto e S. Croce - Belluno . . . . .	19,000 »
70	Strada nazionale di Allemagna, n. XLVII - Ricostruzione del ponte murale sul torrente Valtefina - Belluno . . . . .	26,500 »
71	Strada nazionale Cassia - Ricostruzione in muratura del ponte sul Rivo Valdiano - Roma . . . . .	20,500 »
72	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle provincie napoletane (Spesa ripartita) . . . . .	4,515,069 92
73	Strada nazionale dell'Umbria - Sistemazione del tratto denominato Pozzo sfondato - Aquila . . . . .	23,000 »
74	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardegna (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>
75	Strada nazionale Marsicana - Ricostruzione del ponte sul torrente Campone nel tratto fra l'abitato di Sora e quello di Avezzano-Aquila .	27,000 »
76	Strada nazionale delle Calabrie, n. XXXVI - Costruzione in muratura del ponte a due luci sul torrente Umeri - Cosenza . . . . .	24,400 »
77	Compimento della rete stradale di conto nazionale, e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali della Sicilia (Spesa ripartita) . . . . .	336,980 08
78	Strada nazionale Termini-Taormina - Tronco di Montelavano alle Grotte di Sperlinga - Sistemazione della frana a Capostrà e lavori alle opere d'arte danneggiate da movimenti franosi - Catania . . . . .	21,000 »
79	Strada nazionale Palermo-Girgenti per Corleone-Bivona - Lavori di consolidamento della frana Trazzerone nel tratto fra Bivona e S. Stefano Quisisana-Girgenti . . . . .	24,500 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

80	Costruzione di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità (Spesa ripartita) . . . . .	4,000,000 »
81	Sussidi per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Legge 30 agosto 1868, n. 4613). . . . .	3,000,000 »

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Torrigiani.

Senatore TORRIGIANI. Io ho letto con molto compiacimento la Relazione della Commissione di Finanza, per quanto riguarda l'art. 81 relativo ai sussidi per la costruzione di strade comunali obbligatorie, e separatamente, nella parte in cui si richiama l'attenzione del signor Ministro dei Lavori Pubblici sui gravi inconvenienti che si sono manifestati nell'applicazione della legge 30 agosto 1878, come anche in quella in cui si dice che tanto la legge, come il regolamento, hanno bisogno di grandi modificazioni.

Auguriamoci dunque che al Governo piaccia provvedere quando che sia, affinchè siano tolti di mezzo i più gravi inconvenienti che oggi lamentiamo.

Io non dubito che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ricorderà tutto quello che si è fatto anche nell'altro ramo del Parlamento, non che da una Commissione, precisamente composta dallo stesso onorevole signor Ministro, della quale ho avuto l'onore di far parte anch'io, e la quale, ripeto, fece molte proposte.

Ora desidererei ardentemente di sapere se l'onorevole signor Ministro abbia preparato realmente delle modificazioni alla suddetta legge del 30 agosto 1878, e più precisamente là dove si tratta delle strade obbligatorie comunali.

Devo anche ricordare, onorevoli Signori, che una petizione fu presentata in questo senso all'altro ramo del Parlamento, petizione che fu dichiarata d'urgenza, come un'altra venne pure presentata al Senato, la quale è stata molto raccomandata anche da me.

Quanto a queste petizioni non so ancora che cosa si potrà fare. Vedremo quale ne sarà l'esito; ma intanto io prego l'on. Ministro dei Lavori Pubblici a volermi assicurare che non si ritarderà più oltre a modificare la legge sui lavori delle costruzioni delle strade obbligatorie comunali.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. La mia intenzione riguardo al modo con cui si applica la legge sulle strade comunali obbligatorie è già notissima, per averne parlato alla Camera più volte, ed anche in questo stesso recinto.

La Commissione, che io pregai di occuparsi fin dal 1878 delle modificazioni che potessero essere più opportune per rendere più praticamente efficace quella legge, fece alacramente il suo lavoro; ma per verità bisogna che io faccia qualche tara a quel che ha detto l'onorevole Senatore Torrigiani sul risultato di quegli studi.

Egli ha detto che quella Commissione fece molte proposte di modificazioni, mentre in realtà poche furono le modificazioni suggerite al testo della legge stessa.

Pel lavoro della Commissione io sono venuto piuttosto nella convinzione che sianvi certe parti regolamentari della legge che hanno bisogno di essere modificate, ed intorno a queste modificazioni ho fatto fare dei lavori che sono già molto inoltrati, in seguito dei quali poi avrei modificato anche la legge, introducendo alcune disposizioni nuove, le quali credo siano di somma necessità.

Se l'onorevole Torrigiani mi domanderà perchè io ancora non l'abbia fatto, gli risponderò che le cose si fanno una alla volta, e che di leggi ne ho presentate anche troppe, delle quali desidererei fossero state discusse e votate almeno due sopra dieci.

Una di più o di meno che non si trovi ancora presentata, non parmi faccia una gran differenza.

Ad ogni modo, credo che una modificazione alla legge delle strade obbligatorie sia utile nell'interesse altresì della buona esecuzione della legge medesima.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRIGIANI. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onor. signor Ministro dei Lavori Pubblici, il quale veramente ha esposto cosa

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

di molta importanza, vale a dire che fra breve tempo egli troverà modo d'introdurre delle modificazioni a questa legge.

Ognuno vede come questo sia necessario; tutti noi ricordiamo in quali e quante tristi condizioni si siano trovati molti Comuni delle provincie del Regno, per cui bisognerebbe cer-

care d'introdurre il più presto possibile queste modificazioni.

Ringrazio adunque, ripeto, l'onor. signor Ministro d'avermi assicurato che le modificazioni di maggiore importanza da introdursi in questa legge, già siano preparate.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, si prosegue la lettura dei capitoli.

82	Sussidi ai comuni danneggiati dall'inondazione del fiume Bormida (Spesa ripartita)	50,000
	(Approvato).	
		12,976,720 »
	<i>Acque.</i>	
	Opere idrauliche di prima categoria.	
83	Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola.	<i>Per memoria</i>
	Opere idrauliche di seconda categoria.	
84	Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione del Po e dei suoi affluenti in relazione colla massima piena (Spesa ripartita)	500,000 »
85	Opere di riparazioni straordinarie alle arginature del Po ed affluenti, non che alle strade nazionali in seguito ai danni cagionati dalle recenti rotte, dall'eruzione dell'Etna e dai terremoti	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	500,000 »
	<i>Bonifiche.</i>	
86	Lago di Bientina	60,000 »
87	Stagni di Vada e Collemezzano	3,000 »
88	Maremme toscane (Spesa ripartita)	400,000 »
89	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	380,000 »
90	Paludi di Napoli, Volla e contorni	30,000 »
91	Torrenti di Somma e Vesuvio	118,000 »
92	Torrente di Nola	71,000 »
93	Regi Lagni	84,000 »
94	Bacino Nocerino	100,000 »
95	Agro Sarnese.	95,000 »
96	Bacino del Sele	95,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

97	Vallo di Diana . . . . .	80,000 »
98	Stagno di Marcianise . . . . .	4,700 »
99	Piana di Fondi a Monte San Biagio . . . . .	65,000 »
100	Lago Salpi . . . . .	72,000 »
101	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto . . . . .	8,800 »
102	Lago di Bivona . . . . .	8,000 »
103	Piana di San Vettorino . . . . .	2,000 »
104	Agro Brindisino . . . . .	10,000 »
105	Bonificazioni pontine - Concorso dello Stato al quarto della spesa . . . . .	32,200 »
106	Bonificazione delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa . . . . .	2,000 »
107	Spese per eventuali sussidi a minori opere di difesa e bonifiche, per studi relativi a bonifiche nuove ed al buon regime dei fiumi e torrenti, ed altro . . . . .	50,000 »
	(Approvato).	
		1,770,700 »
	<i>Porti, spiagge e fari.</i>	
108	Porto di Bari di 3 <sup>a</sup> classe - ottava rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	175,000 »
109	Porto di Bosa di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	25,000 »
110	Porto di Catania di 3 <sup>a</sup> classe - ottava rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	125,000 »
111	Porto di Civitavecchia di 1 <sup>a</sup> classe - Ampliamento della calata del molo Bicchiere . . . . .	28,800 »
112	Porto di Genova di 1 <sup>a</sup> classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>
113	Porto di Genova di 1 <sup>a</sup> classe - Ampliamento e sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	3,000,000 »
114	Porto di Girgenti di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione del nuovo molo (Spesa ripartita) . . . . .	200,000 »
115	Porto di Napoli di 1 <sup>a</sup> classe - Sistemazione della calata esterna del molo San Gennaro . . . . .	200,000 »
116	Porto di Napoli di 1 <sup>a</sup> classe - Compimento del molo militare o di San Vincenzo (Spesa ripartita) . . . . .	140,000 »
117	Porto di Reggio di 3 <sup>a</sup> classe - Ottava rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	125,000 »
118	Porto di Messina di 1 <sup>a</sup> classe - Costruzione di una nuova banchina al nord della dogana; rialzamento della banchina attuale . . . . .	

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

	nuova dogana; collocamento di grue e binari sulle medesime; scavazione delle pagliarelle nel tratto del porto tra la cittadella ed il lazzeretto (Spesa ripartita) . . . . .	200,000 »
119	Porto di Santa Venere di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione del porto nel golfo di Sant' Eufemia (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>
120	Porto di Trapani di 3 <sup>a</sup> classe - Chiusura di 3 scali di raddobbo esistenti nel porto . . . . .	17,800 »
121	Porto di Savona di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>
122	Porto di Sinigaglia di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione di metri 20 di muro di sponda . . . . .	24,500 »
123	Laguna di Venezia, porto di Chioggia di 1 <sup>a</sup> classe - Costruzione di una diga nel luogo detto le Saline . . . . .	30,000 »
124	Porto di Rimini di 3 <sup>a</sup> classe - Prolungamento della banchina murata di levante . . . . .	29,820 »
125	Faro di Capo d'Orso - Ricostruzione del faro distrutto dall'uragano del febbraio 1879 . . . . .	21,400 »
126	Faro della Rocchetta - Costruzione di una casa per i fanalisti . . . . .	17,000 »
127	Nuovi fari lungo le coste del regno . . . . .	300,000 »
128	Fanale a Licata - Collocamento di un fanale lenticolare sulla scogliera di levante . . . . .	4,350 »
129	Costruzione di una meda in muratura nel porto Neroniano in Anzio . . . . .	8,100 »
	(Approvato).	4,671,770 »
	<b>Strade ferrate.</b>	
130	Spese per la sorveglianza tecnica alla costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata (Spese fisse) . . . . .	160,000 »
131	Spese per la sorveglianza tecnica alla costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata (Spese variabili) . . . . .	70,000 »
	(Approvato).	230,000 »
	<b>Spese per i telegrafi.</b>	
132	Spese per la costruzione di altre linee telegrafiche nell'interesse del Governo che potranno occorrere nell'anno, e per l'apertura e l'esercizio temporaneo dei relativi uffici . . . . .	30,000 »
133	Impianto di tre posti semaforici per congiungere l'isola di Lipari colla Sicilia mediante l'isola di Vulcano . . . . .	<i>Per memoria</i>
134	Costruzione di tettoie economiche per custodire pali da linee telegrafiche . . . . .	15,000 »
	(Approvato).	45,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

CATEGORIA TERZA. — *Spese di costruzione di strade ferrate.*

135	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del S. Gottardo (Legge 3 luglio 1871, n. 311, serie 2 <sup>a</sup> ), e trattato internazionale 12 marzo 1878 approvato con la legge 20 luglio 1879, n. 5006 (serie 2 <sup>a</sup> - Spesa ripartita)	6,404,066 60
136	Concorso del Governo nel consorzio per la costruzione della ferrovia del Monte Ceneri (Legge 20 luglio 1879, n. 5006, serie 2 <sup>a</sup> , e trattato internazionale 16 giugno stesso anno)	500,000 »
137	Ferrovia ligure - Costruzione (Spesa ripartita)	2,000,000
138	Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione - Continuazione dei lavori autorizzati con la legge 28 agosto 1876, n. 5858 (Spesa ripartita)	8,000,000 »
139	Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione della linea Caltanissetta, Santa Caterina e Caldare-Canicatti	7,500,000 »
140	Spese per la continuazione dei lavori intrapresi dalla cessata Società delle ferrovie dell'Alta Italia per la costruzione di nuove strade ferrate	595,933 40
141	Spese in conto capitale sulle ferrovie dell'Alta Italia in esercizio per i lavori di completamento delle linee e per provvista di materiale mobile in aumento d'inventario	5,400,000 »
142	Spese in conto capitale sulle ferrovie Calabro-Sicule in esercizio per lavori di completamento ed ampliamento delle linee e per provvista di materiale in aumento d'inventario	2,100,000 »
143	Spese per la costruzione delle ferrovie di cui ai n. 1 e 2 della tabella annessa all'art. 2 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita)	10,000,000 »
144	Spese per la costruzione delle ferrovie di cui ai n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tabella annessa all'art. 2 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita)	9,600,000 »
145	Spese per la costruzione delle ferrovie di 2 <sup>a</sup> categoria di cui all'art. 3 della legge 20 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita)	6,355,867 »
146	Spese per le ferrovie di 3 <sup>a</sup> categoria di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita)	3,945,172 »
147	Spese per la costruzione delle ferrovie di 4 <sup>a</sup> categoria di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita)	2,021,341 »
148	Spese per l'acquisto del materiale mobile occorrente sulle nuove ferrovie in costruzione (legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita)	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	64,422,380 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.**

Spese generali . . . . .	1,058,950 »	
Spese per lavori pubblici	Genio civile . . . . .	2,855,482 »
	Strade . . . . .	7,171,008 86
	Acque . . . . .	7,663,252 »
	Bonifiche . . . . .	123,000 »
	Porti, spiagge e fari . . . . .	4,108,600 45
Strade ferrate . . . . .	3,416,648 »	
Telegrafi . . . . .	7,962,327 »	
Poste . . . . .	23,553,091 »	
	<hr/>	
	57,912,368 31	
<b>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro . . . . .</b>	<b>273,717 74</b>	
	<hr/>	
<b>Totale della spesa ordinaria</b>	<b>58,186,086 05</b>	
(Approvato).		

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.**

Spese generali . . . . .	79,680 »		
Spese per lavori pubblici	Strade . . . . .	12,976,720 »	
	Acque	Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	<i>Per memoria</i>
		Opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	500,000 »
	Bonifiche . . . . .	1,770,700 »	
	Porti, spiagge e fari . . . . .	4,671,770 »	
Strade ferrate . . . . .	230,000 »		
Telegrafi . . . . .	45,000 »		
	<hr/>		
	20,273,870 »		
<b>CATEGORIA TERZA — Spese di costruzione di strade ferrate</b>	<b>64,422,380 »</b>		
(Approvato). <b>Totale della spesa straordinaria</b>	<b>84,696,250 »</b>		
<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)</b>	<b>142,882,336 05</b>		
(Approvato).			

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

Tabella A.

Prospetto degli impegni da assumere e delle somme a stanziarsi nel Bilancio del Ministero dei lavori pubblici (Esercizio 1880) per le ferrovie della 1<sup>a</sup> categoria, col riparto per ciascuna linea.

(Articolo 32 della legge 29 luglio 1879, n° 5002 - serie 2<sup>a</sup>).

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chilometri	Costo presunto escluso il materiale mobile	Somma da stanziarsi nel 1880			OSSERVAZIONI
				a carico dello Stato	a carico delle province	TOTALE	
1	Novara al confine svizzero presso Pino per Seste Calende . . . .	87 »	20,000,000	5,000,000	»	5,000,000	
2	Roma alla linea Aquila-Solmona .	161 »	56,400,000	5,000,000	»	5,000,000	
3	Parma-Spezia con diramazione a Sarzana . . . . .	119 »	46,000,000	3,000,000	»	3,000,000	
4	Faenza-Pontassieve . . . . .	97 »	40,000,000	1,500,000	»	1,500,000	
5	Terni-Rieti-Aquila . . . . .	87 »	31,000,000	»	»	»	
6	Campobasso-Benevento . . . . .	76 »	25,000,000	»	»	»	
7	Godola-Noceara . . . . .	4 »	600,000	600,000	»	600,000	
8	Raggio Calabria-Paola-Castro- cucco, alla linea Eboli-Roma- gnano, per le valli della Noce e di Diano e da Castrocuco alla linea Eboli-Salerno per Cilento	521 »	211,000,000	3,740,567	259,433	4,000,000	
	Disponibili da ripartire . . . . .	»	»	(*) 500,000	»	500,000	(*) È tenuta disponibile la somma di lire 500 mila nel caso in cui la costruzione di dette due linee N. 5 e 6 dovesse essere assunta direttamente dallo Stato.
	<b>TOTALI . . .</b>	<b>1153 »</b>	<b>430,000,000</b>	<b>19,340,567</b>	<b>259,433</b>	<b>19,600,000</b>	

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

Tabella II.

Prospetto degli impegni da assumere e delle somme a stanziarsi nel Bilancio del Ministero dei lavori pubblici (Esercizio 1880) per le ferrovie della 2<sup>a</sup> categoria, col riparto per ciascuna linea.

(Articolo 32 della legge 29 luglio 1879, n° 5002 - serie 2<sup>a</sup>).

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chilometri	Costo presunto escluso il materiale mobile	Somma da stanziarsi pel 1880			Quote di antici- pazione delle province — (Articolo 15 della legge)	OSSERVAZIONI
				a carico dello Stato	a carico delle province	TOTALE		
1	Bassano-Primolano . . . . .	30 »	75 00,000	»	»	»	»	
2	Aosta-Ivrea . . . . .	67 »	15,000,000	1,500,000	166,700	1,666,700	»	
3	Linea di accesso al Sem- pione (da Gozzano a Do- modossola). . . . .	54 »	11,000,000	300,000	33,300	333,300	»	
4	Cuneo-Nizza per Ventimi- glia ed il Colle di Tenda	70 »	33,000,000	»	»	»	»	
5	Succursale dei Giovi. . . . .	19 »	16,000,000	»	»	»	»	
6	Sondrio-Colico-Chiavenna . .	63 »	8,830,000	500,000	55,600	555,600	»	
7	Belluno-Feltre-Treviso. . . .	76 »	9,000,000	600,000	66,600	666,600	»	
8	Macerata-Albacina. . . . .	82 »	8,200,000	500,000	55,600	555,600	»	
9	Ascoli-San Benedetto . . . . .	28 »	3,000,000	400,000	44,400	444,400	»	
10	Teramo-Giulianova . . . . .	25 »	4,200,000	450,000	50,000	500,000	»	
11	Avezzano al tronco Ceperano- Roccasecca. . . . .	75 »	18,200,000	200,000	22,200	222,200	»	
12	Campobasso-Teroli. . . . .	66 »	30,500,000	»	»	»	»	
13	Benevento-Avellino. . . . .	33 »	6,000,000	200,000	22,200	222,200	»	
14	Cosenza-Nocera Tirrena. . . .	47 »	21,044,000	»	»	»	»	
15	Dalla marina di Catanzaro allo stretto Veraldi per Catanzaro. . . . .	40 »	10,000,000	200,000	22,200	222,200	500,000	
16	Taranto-Brindisi. . . . .	75 »	8,000,000	300,000	33,300	333,300	»	
17	Messina-Patti al tronco Cer- da-Termini. . . . .	205 »	45,000,000	300,000	33,300	333,300	»	
18	Siracusa-Licata . . . . .	181 »	37,000,000	200,000	22,200	222,200	»	
19	Adria-Chioggia . . . . .	30 »	3,600,000	200,000	22,200	222,200	400,000	
	Disponibili da ripartire . . .	»	»	(*) 150,000	16,900	166,900	»	(*) È tenuta disponibile la somma di L. 150 mila pel caso in cui la costruzione della suindicata linea n. 12 dovesse essere assunta di- rettamente dallo Stato.
	TOTALI . . . . .	1267 »	295,074,000	6,000,000	666,700	6,666,700	900,000	
	Economia a farsi nelle co- struzioni adottando siste- mi a tipo economico od a sezione ridotta . . . . .	»	13,333,333	279,800	31,033	310,833	»	
	RESIDUANO . . . . .	1267 »	281,740,667	5,720,200	635,667	6,355,867	900,000	

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

Tabella C.

**Prospetto degli impegni da assumere e delle somme a stanziarsi nel Bilancio del Ministero dei lavori pubblici (Esercizio 1880) per le ferrovie della 3<sup>a</sup> categoria, col riparto per ciascuna linea.**

(Articolo 32 della legge 29 luglio 1879, n° 5002 - serie 2<sup>a</sup>)

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chilometri	Costo presunto escluso il materiale mobile	Somma da stanziarsi pel 1880			Quote di antici- pazione delle province — (Articolo 15 della legge)	OSSERVAZIONI
				a carico dello Stato	a carico delle province	TOTALE		
1	Novara-Varallo . . . . .	53 5	6,250,000	400,000	100,000	500,000	»	
2	Chivasso-Casale . . . . .	52 »	6,760,000	»	»	»	»	
3	Bra-Carmagnola . . . . .	19 »	1,900,000	300,000	75,000	375,000	»	
4	Caneo-Mondovì . . . . .	25 »	3,600,000	400,000	100,000	500,000	»	
5	Vercelli-Mortara-Cava-Ma- nara-Bressana-Broni coi prolungamenti Stradella- Pavia . . . . .	72 »	7,000,000	»	»	»	1,500,000	
6	Airasca-Cavallermaggiore . .	32 9	3,200,000	»	»	»	500,000	
7	Lecco-Como e Ponte San Pie- tro-Seregno . . . . .	33 » 31 »	6,600,000 5,000,000	» »	» »	» »	» »	
8	Parma-Brescia-Iseo . . . . .	104 »	16,500,000	500,000	125,000	625,000	»	
9	Mantova-Legnago . . . . .	32 »	4,320,000	»	»	»	»	
10	Mestre-S. Donà-Portogruaro	51 5	7,000,000	300,000	75,000	375,000	1,600,000	
11	Bologna-Verona . . . . .	108 »	15,660,000	»	»	»	»	
12	Ferrara-Ravenna-Rimini con diramazione Lavezzola- Lugo . . . . .	142 »	15,830,000	500,000	125,000	625,000	»	
13	Gaiano-Borgo San Donnino . .	19 »	3,040,000	»	»	»	»	
14	Piombino-Cornia . . . . .	13 »	934,000	»	»	»	»	
15	Lucca-Viareggio . . . . .	22 »	4,267,400	»	»	»	»	
16	Aulla-Lucca . . . . .	87 »	30,000,000	»	»	»	»	
17	Viterbo-Attigliano . . . . .	31 »	5,300,000	200,000	50,000	250,000	»	
18	Dalla stazione di Frascati alla città . . . . .	4 1	720,000	»	»	»	»	
19	Velletri-Teracina . . . . .	66 »	6,600,000	»	»	»	»	
20	Caianello-Isernia . . . . .	36 »	6,500,000	200,000	50,000	250,000	»	
21	Sparanise-Carinola-Gaeta . .	66 »	5,025,000	»	»	»	»	
22	Salerno-San Severino . . . .	16 »	3,200,000	»	»	»	»	
23	Foggia-Lucera . . . . .	19 »	1,000,000	»	»	»	500,000	
24	Foggia-Manfredonia . . . . .	36 »	2,800,000	»	»	»	1,000,000	
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	1171 »	169,006,400	2,800,000	700,000	3,500,000	5,100,000	

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

## Segue Tabella C.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chilometri	Costo presunto escluso il materiale mobile	Somma da stanziarsi pel 1880			Quote di antici- pazione delle province — (Articolo 15 della legge)	OSSERVAZIONI
				a carico dello Stato	a carico delle province	TOTALE		
	<i>Riporto . . .</i>	1171 »	169,006,400	2,800,000	700,000	3,500,000	5,100,000	
25	Candela-Fiumara d'Atella (1° tronco Candela-Ponte Santa Venere . . . . .	25 »	4,500,000	220,000	55,000	275,000	»	
26	Ponte Santa Venere-Avellino	81 1	28,000,000	»	»	»	»	
27	Ponte Santa Venere per Ve- nosa, Altamura e Gioia .	142 6	24,000,000	»	»	»	»	
28	Solmona-Isernia-Campobasso	165 »	58,000,000	»	»	»	»	
29	Fiumara d'Atella alla Eboli- Potenza. . . . .	58 »	18,000,000	»	»	»	»	
30	Zollino-Gallipoli e dalla sta- zione di Gallipoli al porto	35 »	3,000,000	200,000	50,000	250,000	»	
31	Valsavoia-Caltagirone . . .	62 »	11,000,000	»	»	»	»	
32	Ceva-Ormea. . . . .	34 »	5,000,000	»	»	»	»	
33	Sant'Arcangelo-Fabriano, .	112 »	19,315,000	»	»	»	»	
34	Legnago-Monselice. . . . .	39 »	4,900,000	300,000	75,000	375,000	»	
35	Callarate alla Pino-Novara.	31 »	6,500,000	»	»	»	»	
36	Portogruaro-Casarsa; Ca- sarsa-Spilimbergo-Gemona e traversale Treviso-Motta	29 »	3,375,000	»	»	»	»	
		45 »	4,050,000	»	»	»	»	
		40 »	3,600,000	»	»	»	»	
	<b>TOTALI . . .</b>	2069 7	362,246,400	3,520,000	880,000	4,400,000	5,100,000	
	Economia a farsi nelle co- struzioni adottando sistemi a tipo economico od a se- zione ridotta . . . . .	»	37,500,000	363,908	90,920	454,828	»	
	<b>RESIDUANO . . .</b>	2069 7	324,746,400	3,156,092	789,080	3,945,172	5,100,000	

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1880

Tabella D.


Prospetto degli impegni da assumere e delle somme a stanziarsi nel Bilancio del Ministero dei lavori pubblici (Esercizio 1880) per le ferrovie della 4<sup>a</sup> categoria, col riparto per ciascuna linea.

(Articolo 32 della legge 29 luglio 1879, n° 5002 - serie 2<sup>a</sup>).

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chilometri	Costo presunto escluso il materiale mobile	Somma da stanziarsi pel 1880			Quote di anticipa- zione delle province — (Articolo 15 della legge)	OSSERVAZIONI
				a carico dello Stato	a carico delle province	TOTALE		
1	Lecco-Colico . . . . .	41 »	14,500,000	300,000	180,000	480,000	»	
2	San Pietro in Casale-Cento.	10 5	940,000	»	»	»	600,000	
3	Reggio-Correggio-Carpi- Finale-Ferrara . . . . .	89 »	6,942,000	»	»	»	800,000	
4	Macerata-Civitanova . . .	28 »	2,800,000	»	»	»	600,000	
5	Adriatico-Fermo-Amandola alla linea Macerata-Alba- cina (sezione ridotta) . .	121 »	6,150,000	»	»	»	600,000	
6	Sassuolo-Modena-Mirandola- San Felice-Finale (sezione ridotta) . . . . .	67 »	4,885,000	»	»	»	600,000	
7	Monchiero-Dogliani (sezione ridotta) . . . . .	5 »	275,000	»	»	»	300,000	
8	Colle-Poggibonsi (sezione ri- dotta) . . . . .	7 »	700,000	»	»	»	500,000	
9	Moretta-Saluzzo . . . . .	14 »	1,300,000	»	»	»	700,000	
10	Castelvetro-Porto Empe- doele (tronco Porto Empe- doele Sciacca) a sezione ridotta, coi prolungamenti per Canicatti e per Licata .	50 »	6,000,000	»	»	»	300,000	
11	Castellamare-Cancello con diramazione a Gragnano .	42 4	4,763,300	»	»	»	500,000	
12	Saluzzo-Cuneo . . . . .	30 »	3,000,000	200,000	100,000	300,000	»	
13	Parma-Guastalla-Suzzara .	»	»	»	»	»	»	
14	Reggio-Guastalla . . . . .	»	»	»	»	»	»	
	Disponibili da ripartire . .	»	»	783,141	458,200	1,241,341	»	
	<b>TOTALI . . .</b>	<b>504 9</b>	<b>52,255,300</b>	<b>1,283,141</b>	<b>738,200</b>	<b>2,021,341</b>	<b>5,500,000</b>	

(Approvato).





**RESOCONTO**  
**DEI LAVORI LEGISLATIVI DEL SENATO DEL REGNO**  
**durante la Sessione 1880 della XIII<sup>a</sup> Legislatura**

**ELENCO**

**del progetti di legge discussi ed approvati dal Senato**

1. Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario.
2. Tariffa per gli onorari degli avvocati e procuratori.
3. Modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria.
4. Esercizio provvisorio a tutto marzo 1880 degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per detto anno.
5. Stati di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'anno 1880.
6. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1880.
7. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, N. 3725, intorno alla composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
8. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1880.
9. Proroga a tutto aprile 1880 dell'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa dell'anno 1880.
10. Disposizioni per l'esercizio della caccia.
11. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1880.
12. Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna, e transazione delle questioni vertenti colla Società affittuaria.
13. Spesa per la partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino.
14. Proroga a tutto maggio 1880 dell'esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Agricoltura e Commercio.

**ELENCO****dei progetti di legge rimasti a discutere**

1. Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.
2. Rior dinamento dell'Arma dei Reali Carabinieri.
3. Disposizioni sui titoli rappresentativi dei depositi bancari.
4. Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di estendere a 35 anni il termine di ammortamento dei prestiti fatti ai Comuni.
5. Disposizioni circa gl'impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali.
6. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'anno 1880.
7. Provvista di fucili e moschetti, modello 1870.
8. Ultimazione della fabbrica d'armi di Terni.
9. Provvista di materiali per artiglieria di campagna e per armamento delle fortificazioni.
10. Approvvigionamenti di mobilitazione.
11. Lavori di costruzione e sistemazione di opere militari.
12. Dotazione di materiali del genio nelle fortezze.
13. Fortificazioni e lavori di difesa dello Stato.

**RIASSUNTO**

---

Progetti di legge presentati . . . . .	N. 27
Discussi ed approvati . . . . .	N. 14
Rimasti a discutere . . . . .	» 13
	<hr/>
	TOTALE . N. 27

Ordini del giorno approvati dal Senato . . . . .	N. 00
Interrogazioni e interpellanze svolte . . . . .	» 00
Petizioni presentate durante il periodo della Sessione . . . . .	» 41
Riferite dalla Commissione per le petizioni . . . . .	N. 0
Riferite dalle Commissioni dei vari progetti di legge cui avevano attinenza . . . . .	» 5
Non riferite, perchè mancanti dell'autenticità. . . . .	» 0
Non riferite per chiusura della Sessione . . . . .	» 36
	<hr/>
	TOTALE . N. 41

Sedute pubbliche del Senato . . . . .	N. 23
Comitati segreti . . . . .	» 0
Sedute degli Uffici . . . . .	» 8

---

SESSIONE DEL 1880 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

**QUADRO**

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero, o d'iniziativa parlamentare

durante la 3<sup>a</sup> Sessione della XIII<sup>a</sup> Legislatura

	Presentati	Approvati	Dichiarati sospesi	Ritirati	Pronti alla discussione	Allo studio delle Commissioni o degli Uffici Centrali
Presidente del Consiglio dei Ministri . . . . .	>	>	>	>	>	>
Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio	2	2	>	>	>	>
Id. degli Esteri . . . . .	>	>	>	>	>	>
Id. delle Finanze e del Tesoro . . . . .	11	9	>	>	2	>
Id. di Grazia, Giustizia e dei Culti . . . . .	3	2	>	>	1	>
Id. della Guerra . . . . .	8	>	>	>	7	1
Id. dell'Interno . . . . .	1	>	>	>	>	1
Id. dell'Istruzione Pubblica . . . . .	1	1	>	>	>	>
Id. dei Lavori Pubblici . . . . .	>	>	>	>	>	>
Id. della Marina . . . . .	>	>	>	>	>	>
D'iniziativa del Senato . . . . .	>	>	>	>	>	>
Id. della Camera elettiva . . . . .	1	>	>	>	>	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	>	>	10	3

# INDICE

ALFABETICO E CRONOLOGICO

# INDEX

CONTENTS

CHAPTER I. THE HISTORY OF THE INDEX

CHAPTER II. THE THEORY OF THE INDEX

CHAPTER III. THE PRACTICE OF THE INDEX

CHAPTER IV. THE APPLICATION OF THE INDEX

CHAPTER V. THE CONCLUSION OF THE INDEX

# INDICE

## ALFABETICO E CRONOLOGICO

### A

**ALFIERI DI SOSTEGNO** marchese Carlo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 9 e 10 — Parla in argomento della proposta di riforma del regolamento, 32 — Id. sull'art. 5° del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 163 — Id. nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880, 327 e 337.

**AMANTE** comm. Errico — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione

sui titoli e ammissione, 49 e 50 — Presta giuramento, 58.

**AMARI** comm. prof. Michele — Fa omaggio della *Biblioteca Arabo-Sicula* da esso raccolta, pag. 25 — Parla sul progetto di legge relativo alla riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 112, 159, 169, 174 e 184 — Id. su quello concernente disposizioni per l'esercizio della caccia, 245.

**ARALDI-ERIZZO** marchese Pietro — Congedo, pagina 63.

**ARESE** conte Francesco — Comunicazione di notizie sulla sua malattia, pag. 10, 18 e 22.

### B

**BERTINI** cav. Giov. Battista — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 26 — Presta giuramento, 98.

**BORGATTI** comm. Francesco — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 9 e 10 — Prende parte alla discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1880, 274 e 278.

**BORSELLI** comm. Giuseppe — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10.

**BRIOSCHI** comm. Francesco — Domanda schiarimenti sul corso del progetto di legge relativo allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880, pag. 325 e 326.

**BRUZZO** comm. Giovanni — Prende parte alla discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880, pag. 313 e 334.

C

**CACCIA** (V. Disposizioni).

**CACCIA** comm. Gregorio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 9 e 10 — Parla sull'articolo 5 del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 164.

**CADORNA** comm. Carlo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pag. 166 e 185.

**CAMBRAY-DIGNY** conte Guglielmo — Fa osservazioni intorno ad alcune proposte per modificazione al regolamento, pag. 28, 30 e 31 — Prende parte alla discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880, 210 — Id. a quella del progetto di legge sulla caccia, 239, 241, 244, 248, 249, 250, 253, 260, 261 e 265 — Id. a quella dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1880, 285, 286 e 287.

**CANNIZZARO** prof. comm. Stanislao — Parla sul progetto di legge relativo alla riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pag. 111, 134, 138, 143, 151 e 159 — Id. sull'art. 5, 162 — Id. sull'art. 6, 165 — Sull'art. 7, 168 — sull'art. 8, 183.

**CANTONI** comm. prof. Giovanni — Parla intorno al progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pag. 98.

**CARABINIERI** (V. Riordinamento).

**CARACCILO DI BELLA** marchese Camillo — Parla nella discussione di una proposta per la riforma del regolamento, pag. 29 — Parla circa le onoranze funebri da rendersi al Senatore Mazzoleni, 48 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 75, 166 e 169 — Prende parte alla discussione dello stato di prima Previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880, 302 e 322.

**CASALIS** comm. Bartolomeo — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49 e 50 — Presta giuramento, 350.

**CASATI** conte Luigi Agostino — È nominato Segretario nella presidenza, pag. 11 — Parla in argomento della proposta di riforma del regolamento, 32 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 170 — Id. a quella dello schema di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile, 195 — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880, ne sostiene la discussione, 209, 210, 211, 214, 215, 218 e 219 — Ragiona sul progetto di legge per disposizioni intorno all'esercizio della caccia, 236, 239, 242, 250, 254 e 255.

**CAVAGNARI** comm. Alessandro — Congedo, pagina 63.

**CENCELLI** conte Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla caccia, pag. 246, 250, 251 e 252.

**CHIAVARINA** di Rubiana conte Amedeo — È nominato Questore, pag. 11.

**CHIESI** comm. Luigi — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 11 — Parla sull'articolo primo del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione e vi propone un emendamento, 142 e 143.

**COCOZZA** Giuseppe, marchese di Montanara — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 273.

**CODICE DI COMMERCIO** (V. Facoltà).

**COGNATA** dott. Giuseppe — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10.

**COMMISSIONI:**

Di finanza — Composizione, pag. 19.

Di contabilità interna — Composizione, pagina 18 e 23.

Della Biblioteca — Composizione, pag. 18.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

Di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico, pag. 19.  
 Per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Composizione, pag. 19.

**COMUNICAZIONI:**

Del decreto di chiusura della Sessione e di riconvocazione del Parlamento, pag. 9.  
 Dei decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato, pag. 9.  
 Della relazione sull'inchiesta agraria, pag. 14.  
 Dell'elenco dei contratti registrati dalla Corte dei conti, previo parere del Consiglio di Stato, pag. 14.  
 Di elenchi di registrazioni fatte con riserva dalla Corte dei conti, pag. 62.  
 Di una lettera del sindaco di Torino d'invito all'apertura dell'Esposizione di belle arti in quella città, pag. 225.

Di un invito all'apertura di un Museo artistico industriale nel convento di S. Giuseppe, pag. 273.

**CONFORTI** comm. Raffaele — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 9 e 10.

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.** (V. Modificazione).

**CORTE** comm. Clemente — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 26 — Presta giuramento, 42.

**CREMONA** comm. prof. Luigi — Ragiona sul progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pagine 103 e 118 — Congedo, 297.

## D

**DE CESARE** comm. Carlo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880, pag. 206, 208 e 209.

**DE FILIPPO** comm. Gennaro — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1880, ne sostiene la discussione, pag. 288.

**DELFINO-DE FILIPPIS** marchese Trojano — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10.

**DE LUCA** prof. Sebastiano — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 62.

**DEPUTAZIONE** incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 40.

**DE RISEIS** barone Panfilo — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49 — Presta giuramento, 58.

**DI BAGNO** marchese Galeazzo — Congedo, pagina 63.

**DISCORSO** della Corona all'apertura della Sessione, pag. 5.

**DISPOSIZIONI** per l'esercizio della caccia — Progetto di legge (N. 12) — Presentazione, pag. 58 — Discussione, 227, 257 — votazione, 273 — Proclamazione del risultato di approvazione, 292.

Idem sui titoli rappresentativi dei depositi bancari — Progetto di legge (N. 15) — Presentazione, pag. 131.

Idem circa gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali — Progetto di legge (N. 18) — Presentazione, pag. 292.

**DUCHOQUE** comm. Augusto — Fornisce schiarimenti sul corso del progetto di legge intorno al Codice di commercio come Presidente della Commissione, pag. 32.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## E

**ERRANTE** comm. Vincenzo — Parla sopra una proposta di modificazione al regolamento, pag. 21

**ESERCIZIO** provvisorio a tutto marzo 1880 degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa dell'anno medesimo — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione, pag. 37 — Discussione, votazione e approvazione, 41 e 42.

Idem proroga a tutto aprile — Progetto di legge (N. 10) — Presentazione, pag. 53 — Discussione, votazione e approvazione, 58 e 59.

Idem a tutto maggio di alcuni stati di prima previsione — Progetto di legge (N. 20) — Presentazione, pag. 345 — Discussione, 351 — Votazione e approvazione, 379.

## F

**FACOLTÀ** al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 18 — Deliberazione di demandarne l'esame alla Commissione della precedente Sessione, 32 e 33.

Idem alla Cassa dei depositi e prestiti di estendere a 35 anni il termine di ammortamento dei prestiti fatti ai Comuni — Progetto di legge (N. 17) — Presentazione, pag. 141.

**FINALI** comm. Gaspare — Pronuncia parole di elogio e di compianto per la morte del Senatore Mazzoleni, pag. 47 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 163 — Id. a quello dello schema di legge sulla caccia, 265 — Id. a quello dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, 275.

## G

**GHIGLIERI** comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per gli onorari degli avvocati e procuratori, pagina 202.

**GHIVIZZANI** comm. Antonio — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49 e 50 — Presta giuramento, 58.

**GIORGINI** prof. comm. G. B. — Relatore del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ne sostiene la discussione, pag. 121, 142 e seguenti.

**GIULI** cav. Domenico — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49 — È proclamato in ufficio, 63.

**GIUSTINIAN** conte Giambattista — Congedo, pagina 173.

**GORRESIO** prof. Gaspare — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49.

**GUARNERI** avv. Andrea — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49 — Presta giuramento, 351.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## I

INDIRIZZO (V. Risposta).

## L

LA LOGGIA dottor Gaetano — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49 — Presta giuramento, 257.

LONGO comm. Giacomo — Congedo, pag. 325.

## M

MACCHI Mauro — Congedo, pag. 97.

MAGNI comm. prof. Francesco — Ragiona e svolge un emendamento sul progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pag. 67 — Parla sull'articolo 2 dello stesso progetto, 144.

MAJORANA-CALATABIANO prof. comm. Salvatore — Ragiona sul progetto di legge relativo alla riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pag. 154 e 159 — Id. su quello concernente l'esercizio della caccia, 237, 250 e 251.

MAMIANI (della Rovere) conte Terenzio — Prende parte alla discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel 1880, pag. 298, 311 e 322.

MANFRIN conte Pietro — Presenta una proposta di modificazione al regolamento del Senato, pag. 21 e 22 — Fa osservazioni sullo stesso argomento, 27, 29, 31 e 32 — Fa omaggio di una sua opera intitolata: *Il Comune e l'individuo in Italia*, 61.

MANZONI conte Tommaso — Propone la nomina di una Commissione per la riforma del regolamento, pag. 28.

MARTINENGO di Villagana conte Angelo — Annunzio della sua nomina a Senatore, pagina 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 75.

MAURIGI marchese Giovanni — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 25 e 26.

MAZZACORATI marchese Giuseppe — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49.

MAZZOLENI comm. Pericle — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 26 — Presta giuramento, 26 — Elogio funebre pronunziato dal Senatore Finali, 47.

MAZZONI avv. Giuseppe — Congedo, pag. 63.

MINIERA (V. Vendita).

MIRAGLIA comm. Giuseppe — Relatore del progetto di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile, ne sostiene la discussione, pag. 189, 190, 191, 192 e 195 — Nella stessa qualità di relatore sostiene la discussione di quello per gli onorari degli avvocati e procuratori, 196, 197, 199, 200 e 201.

MODIFICAZIONE alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria — Progetto di legge (N. 4) — Presentazione, pag. 23 — Discussione, 226 — Votazione, 273 — Proclamazione del risultato di approvazione, 292.

Idem alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione — Progetto di

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

legge (N. 8) — Presentazione, pag. 38 —  
Discussione, 65, 97, 121, 141 e 173 — Vo-  
tazione e approvazione, 186.

MOLESCHOTT prof. comm. Jacopo — Prende parte

alla discussione del progetto di legge per  
la riforma del Consiglio superiore della pub-  
blica istruzione, pag. 160, 170 e 171.

## N

NISCEMI Corrado principe di Valguarnera — An-  
nuncio della sua nomina a Senatore, pa-

gina 10 — Relazione sui titoli e ammes-  
sione, 49.

## O

ONORARI (V. Tariffa).

## P

PACCHIOTTI comm. prof. Giacinto — Annuncio  
della sua nomina a Senatore, pag. 10 —  
Relazione sui titoli e ammissione, 50.

PALLAVICINI di Priola, marchese Emilio — An-  
nuncio della sua nomina a Senatore, pa-  
gina 10 — Relazione sui titoli e ammes-  
sione, 25 — È proclamato nell'esercizio delle  
sue funzioni, 26.

PANTALEONI comm. Diomede — Domanda schia-  
rimenti circa l'opportunità dell'epoca della  
discussione dei Bilanci in corso, pag. 45  
— Si associa ad altri oratori per deplorare  
la morte del Senatore Mazzoleni, 48 — Ra-  
giona sul progetto di legge per la riforma  
del Consiglio superiore della pubblica istru-  
zione, 81, 133 e 150 — Idem su quello re-  
lativo a disposizioni intorno all'esercizio  
della caccia, 231, 238, 247, 255 e 263 —  
Propone che siano rinviati all'esame della  
Commissione permanente di finanza alcuni  
progetti di legge per provviste ed opere  
militari, 350 — Parla intorno allo stato di  
prima previsione della spesa del Ministero  
dei lavori pubblici per l'anno 1880, 352,  
359 e 361.

PECILE cav. Luigi Gabriele — Annuncio della  
sua nomina a Senatore, pag. 10 — Rela-  
zione sui titoli e ammissione, 26 — Presta  
giuramento, 118.

PEPOLI marchese Giovacchino — Ragiona sul  
progetto di legge relativo alla riforma del  
Consiglio superiore della pubblica istru-  
zione, pag. 115 — Idem su quello riguar-  
dante lo stato di prima previsione della  
spesa del Ministero di Grazia e Giustizia  
per l'anno 1880, 266 e 270 — Idem su  
quello concernente lo stato di prima pre-  
visione della spesa del Ministero degli Af-  
fari Esteri, 307 — Idem sullo stato di prima  
previsione della spesa del Ministero dei La-  
vori Pubblici per l'anno 1880, 359.

PESCITTO comm. Federico — Prende parte alla  
discussione del progetto di legge sulla caccia,  
pag. 247 e 259.

PIBONTI conte Michele — Fa omaggio di un suo  
discorso intorno agli usi degli atti parla-  
mentari per la interpretazione delle leggi,  
pag. 61.

PISSAVINI comm. Luigi — Parla intorno al modo  
di formazione della Commissione per la ri-  
forma del regolamento, pag. 30 e 31.

## PRESIDENZA:

Decreti di nomina del Presidente e dei Vice-  
Presidenti, pag. 9 e 10 — Nomina dei Se-  
gretari e Questori, 11.

PROCEDIMENTI E PROCEDURA (V. Riforma).

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## Q

QUESTORI — Nomina, pag. 11.

## R

REGOLAMENTO del Senato — Proposte per la sua riforma, pag. 21 e 22 — Discussione sullo stesso argomento, 27 e seguenti — Approvazione della nomina di una Commissione in proposito, 30.

RIFORMA di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommarî — Progetto di legge (N. 1) — Presentazione, pag. 18 — Deliberazione di demandarne l'esame all'Ufficio Centrale della precedente Sessione, 33 — Discussione, 189 — Votazione, 226 — Proclamazione del risultato di approvazione, 256.

RIORDINAMENTO dell'arma dei Carabinieri reali — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 58.

RISPOSTA al discorso della Corona — Deliberazione di affidare l'incarico della sua compilazione alla Presidenza, pag. 33 — Lettura del progetto e sua approvazione, 38.

ROSSI comm. Alessandro — Fa omaggio di due sue opere intitolate: *Questione operaia e questione sociale*, e *Del credito popolare nelle odierne associazioni cooperative*; pagina 57.

## S

SANSEVERINO Vimercati conte Alfonso — Annunzio della sua nomina a Senatore, pagina 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 62.

SARACCO comm. Giuseppe — In qualità di Relatore del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880, fornisce schiarimenti sul corso di esame del medesimo presso la Commissione di finanza, pag. 326 — Sostiene la discussione dello stesso progetto di legge, 361.

SERRA comm. Francesco Maria — Propone che sia demandata alla Presidenza la compilazione della risposta al discorso della Corona, pag. 33 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880, 364 e 365.

SILA (V. Modificazione).

SPESA per la partecipazione alla Esposizione di oggetti e prodotti di pesca a Berlino — Progetto di legge (N. 16) — Presentazione, pag. 137 — Discussione, 298 — Votazione e approvazione, 339.

Idem. per provvista di fucili e moschetti (modello 1870) — Progetto di legge (N. 21) — Presentazione, pag. 350.

Idem. per ultimazione della fabbrica d'armi di Terni — Progetto di legge (N. 22) — Presentazione, pag. 350.

Idem. per provvista di materiali di artiglieria — Progetto di legge (N. 23) — Presentazione, pag. 350.

Idem. per approvvigionamenti di mobilitazione — Progetto di legge (N. 24) — Presentazione, pag. 350.

Idem. per lavori di costruzione e sistemazione di opere militari — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione, pag. 350.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

Idem. per dotazione di materiali del Genio nelle fortezze — Progetto di legge (N. 26) — Presentazione, pag. 350.

Idem. per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 350.

STATO di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno 1880 — Progetto di legge (N. 6) — Presentazione, pag. 38 — Discussione, 266 e 274 — Votazione e approvazione 292 e 293.

Idem. di prima previsione della spesa del Ministero della Marina — Progetto di legge (N. 7) — Presentazione, pag. 38 — Di-

scussione, 206 — Votazione 266 — Proclamazione del risultato di approvazione, 256.

Idem di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici — Progetto di legge (N. 9) — Presentazione, pag. 45 — Discussione, 351 — Votazione e approvazione, 379.

Idem di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri — Progetto di legge (N. 13) — Presentazione, pag. 131 — Discussione, 298 e 327 — Votazione e approvazione, 339.

Idem di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra — Progetto di legge (N. 19) — Presentazione, pag. 345.

## T

TABARRINI comm. Marco — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 11 — Quale incaricato dalla Presidenza della compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, ne dà lettura, 38 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla caccia, 242, 245, 258, 262 e 264.

TAMBORINO comm. Achille — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 279.

TARIFFA — Per gli onorari degli avvocati e procuratori — Progetto di legge (N. 2) — Presentazione, pag. 18 — Deliberazione di demandarne l'esame all'Ufficio Centrale della precedente Sessione, 33 — Discussione, 196 — Votazione, 226 — Proclamazione del risultato di approvazione, 256.

TECCHIO cav. dell'Annunziata Sebastiano — Comunicazione del decreto di sua nomina a Presidente del Senato, pag. 9 e 10 — Pronuncia un discorso d'inaugurazione della Sessione, 13 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che le presentò l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona, 48.

TOMMASI prof. comm. Salvatore — Prende parte alla discussione del disegno di legge sulla

riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, pag. 181.

TORELLI conte Luigi — Fa una proposta per modificare il regolamento del Senato, pagina 21 — La svolge, 27 — Parla sullo stesso argomento, 29.

## TORNATE:

I	Tornata	18 febr.	1880	pag.	9
II	»	19	»	»	13
III	»	20	»	»	21
IV	»	21	»	»	25
V	»	26	»	»	37
VI	»	27	»	»	41
VII	»	15	marzo	»	45
VIII	»	20	»	»	53
IX	»	21	»	»	57
X	»	7	aprile	»	61
XI	»	8	»	»	65
XII	»	9	»	»	97
XIII	»	10	»	»	124
XIV	»	12	»	»	141
XV	»	13	»	»	173
XVI	»	14	»	»	189
XVII	»	15	»	»	225
XVIII	»	16	»	»	257
XIX	»	17	»	»	273
XX	»	19	»	»	297
XXI	»	20	»	»	325

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

XXII Tornata 29 aprile 1880 pag. 341  
 XXIII » 30 » » » 349  
**TORRIGIANI** comm. Pietro — Parla nella discussione sopra la riforma del Regolamento, pag. 29 — Id. in quella del progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 114 — Id. in quella dello stato di prima previsione

della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1880, 368.

**TROMBETTA** comm. Camillo — Relatore del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel 1880, ne sostiene la discussione, pag. 322.

## U

**UFFICI:**

1<sup>a</sup> estrazione a sorte per la composizione bi-mestrale, pag. 14.

2<sup>a</sup> idem, pag. 341.

## V

**VENDITA** della miniera di Monteponi in Sardegna — Progetto di legge (N. 14) — Presentazione, pag. 131 — Discussione, 297 — Votazione e approvazione, 339.

**VERA** prof. Augusto — Annunzio della sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 49 — Presta giuramento, 63.

**VERGA** comm. Carlo — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 11.

**VITELLESCHI-NOBILI** marchese Francesco — È nominato Questore, pag. 11 — Parla sul progetto di legge relativo alla riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 118 — Relatore dello schema di legge relativo all'esercizio della caccia, ne sostiene la discussione, 233, 235, 240, 243, 246, 249, 253, 255, 259, 260, 264.

